


A
11-192




A
11
1922

E. K. ... - 18



No 1

18-192





IL
VESCOVO
PRATICO

1
IN VESCOVO

PRATICO

PER

LA PRATICA

DELLA

PI

VESCOVO

PRATICO

del Reale Collegio Mayor de S. Catalina
IL VESCOVO R 3075
PRATICO

O V E R O

DISCORSI FAMILIARI NELL'ORE OZIOSE
de giorni canicolari dell'Anno 1674-

D I

GIO. BATTISTA
DE LVCA

SOPRA LE COSE SPETTANTI AL BVON.
gouerno delle Chiese, & all' officio de Vescou, *R*
e degli altri Prelati Ecclesiastici, contenute
negli argomenti registrati nell'
annesso Indice.

CON VN DISCORSO DELL' ISTESSO A
nel fine, sopra la difesa della lingua Italian
rato nel giorno dell' apertura della E
ta Santa del corrente Giubileo vni
uersale del 1675.



In Roma per gli Eredi del Corbelleiti.

Con licenza de' Superiori.



IL VESCOVO

PRATICO

DI

DISCORSI FAMILIARI NELLE ORAZIONI
DEI SACERDOTI DELLA CURIA

GIO. BATTISTA

DELLA

CONFERENZA

DEI SACERDOTI DELLA CURIA

DEI SACERDOTI DELLA CURIA

DEI SACERDOTI DELLA CURIA

DEI SACERDOTI DELLA CURIA

CON UN DISCORSO DEL PAPA

NEL MANIFESTO DELLA CURIA

DEI SACERDOTI DELLA CURIA

DEI SACERDOTI DELLA CURIA

DEI SACERDOTI DELLA CURIA



In Roma per gli Editori del Corriere

di Roma per gli Editori del Corriere

AL SACRO COLLEGIO

L' A V T O R E.

LA dignità Cardinalizia è guida, e sostegno della Vescouale, perche con le relazioni, e pare-ri de Cardinali il Papa nel Conci-storo crea i Vescoui; E questi con gli oracoli delle Congregazioni Cardinalizie regolano il gouerno, e con l'assistenza delle medesime sostengono la dignità; Per questo rispetto dunque, all'istessa dignità Cardinalizia conuiene la protezione di quest'opera del Vescouo, per farla comparire al mōdo accalorata dalla Sagra Porpora; E perche mostri ancor Io con tal mezo, il grand'ossequio, che al primo Senato del mondo diuotamente profes-so.

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

ALFABETICO

NEW YORK

I N D I C E

D E G L I

A R G O M E N T I

A quali si restringono i discorsi
dell' opera presente del Ve-
scouo Pratico.



C A P I T O L O P R I M O .

D El motiuo di comporre quest' opera ; e
della ragione per la quale si discorra
solamente de Vescoui, e degli altri Prelati
dell'Italia, fol. 1.

C A P . II.

Della ragione per la quale, nell'Italia più che
altroue sia così frequente l'uso de Vescoua-
ti, e degli Arciuescouati. fol. 13.

C A P .

I N D I C E

C A P. III.

Che cosa sia più spediante, che le diocesi siano ampie e grandi, ouero anguste e piccole, con poco popolo, e cō poco territorio; Et ancora se sia più spediante, che i Vescouati siano ricchi, e prouisti di grosse entrate, ouero tenui, e solamente sufficienti al bisogno. fol. 24.

C A P. IV.

Dell'erezione de nuoui Vescouati, e delle vnioni, ò diuisioni, ò suppressioni degli antichi; E de requisiti così dell'vna, come dell'altra cosa. fol. 34.

C A P. V.

Delli requisiti, e delle qualità necessarie nelle persone, le quali si deuono eleggere per Vescouati. fol. 42.

C A P. VI.

A chi spetti di prouedere i Vescouati, e le altre Prelature, & in che modo seguano queste prouiste. fol. 63.

CAP.

DEGLI ARGOMENTI.

C A P. VII.

Della traslazione de Vescouï, e se sia cosa degna di lode, opure di biasimo il permettere i passaggi, e le ozzioni da vna Chiesa, all'altra. fol. 73.

C A P. VIII.

Della Residenza de Vescouï, e degli altri Prelati. fol: 79.

C A P. IX.

Del sussidio caritatiuo, e del cattedratico; E della partecipazione de frutti nel prim'anno dell'ingresso del nuouo Vescouo. fol: 93:

C A P. X.

Delle funzioni ecclesiastiche vescouali, ouero pontificali; Cioè del primo ingresso solenne; Delle processioni; Delle messe pontificali, & altre simili funzioni; E di alcune contingenze, le quali per causa di queste funzioni occorranò, di precedenza, & altro. fol. 110.

CAP.

I N D I C E

C A P. X I.

Della predica della parola di Dio da farsi dal Vescouo per se stesso, ò pure per mezzo d'altri Predicatori; E della dottrina Cristiana. fol. 130.

C A P. X I I.

Della deputazione, & approuazione de' confessori; E di alcuni casi riseruati; Et anche della podestà del Vescouo di assoluere dalle censure, ouero di dispensare dall'irregularità, e dagli altri impedimenti; E di altre cose circa la sua podestà nelle materie spirituali; E se conuenga che il Vescouo ascolti le confessioni. fol. 149.

C A P. X I I I.

Della visita della Diocesi, e di quel che in questa debba fare il Vescouo; E con questa occasione si parla de' pesi delle messe, e degli anniuersarij, e della loro riduzione. fol. 163.

CAP.

DEGLI ARGOMENTI

C A P. XIV.

Del sinodo, così diocesano, come Prouinciale.
fol. 197.

C A P. XV.

Della collazione degli ordini, fol. 207.

C A P. XVI.

Della collazione, ouero prouista de beneficij ecclesiastici, e delle rettorie e particolarmente delle Chiese parochiali; E se il Vescouo possa, e debba imporre le pensioni e come; Et anche della materia de Padronati. fol. 246.

C A P. XVII.

Delle vnioni; e delle nuoue erezzioni delle parocchie, e de beneficij, ò nelle collegiate; Del Canonico penitenziario; Della prebenda teologale per la lettura della sagra scrittura; E delle conferenze de casi di coscienza. fol. 277.

CAP.

I N D I C E

C A P. XVIII.

Del Seminario, e delle scuole della Gramatica, e degli altri esercizi letterarij. fol. 291.

C A P. XIX.

De monasterij delle monache, e de conseruatorij, e delle altre adunanze delle donne; E delle confraternità, ò congregazioni secolari degli uomini. fol. 300.

C A P. XX.

Della podestà, e della giurisdizione del Vescouo con i regolari, & anche con i chierici secolari, e gli altri esenti per accidente; Come per esemplo sono diuersi commissarij, e patentati, li quali siano nella diocesi; E delle nuoue erezioni, ò monasterij, e de conuenti de religiosi del sesso masculino. fol. 329.

C A P. XXI.

Della giurisdizione del Vescouo, e delle sue diuerse specie, con quali persone, & in qual modo si possa esercitare; E se il Vescouo

DEGLI ARGOMENTI.

scouo abbia il fisco, e la fameglia armata, & in che modo; E con la qual'occasione si tratta dell'immunità ecclesiastica, personale, e dell'esenzione de chierici, e delle persone ecclesiastiche dal foro laicale; Et all'incontro della soggezzione de secolari al foro vescouale. fol. 349.

C A P. XXII.

Dell'immunità ecclesiastica locale delle Chiese, e degli altri luoghi sagri ouero immuni; Et anche dell'immunità reale, cioè delle franchizie, e dell'esenzioni de chierici, e dell'altre persone ecclesiastiche dalle gabelle, e collette e dagli altri paesi laicali. f. 382.

C A P. XXIII.

Delle censure ecclesiastiche, e come in esse il Vescouo si debba contenere, e regolare. fol. 395.

C A P. XXIV.

Di diuerse cose ecclesiastiche, e spirituali spettanti all'ufficio del Vescouo; Come per esempio; Della publicazione, et offeruanza
b delle

I N D I C E

delle feste , e de digiuni , e degli altri esercizi spirituali; Delle reliquie e dell'imagini de Santi ; Della publicazione dell'indulgenze; Del proibire i questuanti ; Del proibire i libri ; Dell'erezzione delle Chiese, e Congregazioni ò luoghi pij ; Dell'vso degli oratorij priuati ; Del ritenere nelle Chiese il Sacramento dell'Eucaristia ; Del fonte battesimale ; E della materia del matrimonio , e cose simili. fol. 404.

C A P. XXV.

Della cognizione delle cause , cosi ciuili, come criminali , ò miste, ò preminenziali, & altre , se la possa , e la debba fare per se stesso, ò per altri , & in che luogo , ò modo ; E se debba adoprare più tosto il rigore , ouero la benignità , con altre cose sopra questa materia, fol. 429.

C A P. XXVI.

Della podestà del Vescouo sopra l'alienazione de beni , e delle ragioni della Chiesa ; E dell'altre sue facultà nel dispensare , e derogare alle leggi . fol. 449.

CAP.

DEGLI ARGOMENTI.

C A P. XXVII.

Di alcuni pesi del Vescouo, come per esempio sono, la ristorazione della Chiesa, e la prouisione della medesima della sacra suppellettile, e cose simili, e particolarmente della distribuzione della candelora; Et anche del peso di visitare i limini. fol. 457.

C A P. XXVIII.

Se il Vescouo debba tenere vno ò più Vicarij, e dell'officio & autorità di questi. fol. 467.

C A P. XXIX.

Dell'amministrazione, e distribuzione, così dell'entrate, come delle pene, e delle multe, e composizioni; E particolarmente, se il Vescouo ne possa disporre à fauore de proprij parenti, ò de famigliari, ò in altro modo applicarle ad vsi profani; E dell'obbligo del Vescouo circa la distribuzione dell'elemosine, e degl'altri aiuti, che deue dare à sudditi. fol. 482.

I N D I C E

C A P. XXX.

Della quarta canonica, e delle decime, obla-
zioni, elimosine; E qual parte vi abbia
il Vescouo; E dell'altre ragioni del Vescouo
nella sepoltura, e nell'esequie e funerali
de morti. fol. 511:

C A P. XXXI.

Dell'esecuzione, e commutazione dell'vltime
volontà; E se possa il Vescouo fare il testa-
mento per altri, con cose simili. fol. 417.

C A P. XXXII.

Delle onoreuolezze, e preminenze del Ve-
scouo; Et anche di quelle onoreuolezze, e
preminenze, che possa, ò debba il Vescouo
permettere à secolari nella Chiesa, e nelle
funzioni ecclesiastiche. fol. 527,

C A P. XXXIII.

Del modo di viuere del Vescouo, così circa la
sua vita e costumi, come anche circa i suoi
trattamenti nel vitto, e nel vestito, e nel
con-

DEGLI ARGOMENTI.

conuerfare con i sudditi, e nell'altre cose, apparenti, E se sia più espediente, che il Vescouo sia ritirato, e si veda di raro, ò pure all'incontro che conuersi facilmente, e sia affabile; E che cosa sia più espediente; che sia da bene, mà ignorante, e poco accorto; Ouero tristo; mà sauiο, e prudente. fol. 537.

C A P. XXXIV.

Della podestà del Capitolo della Cattedrale in sede piena ò vacante, e del suo Vicario, & altri officiali e ministri in questo secondo tempo. fol. 549.

C A P. XXXV.

Degli altri Prelati inferiori, li quali non siano Vescoui, mà abbiano la giurisdizione ecclesiastica Vescouale, ò quasi. fol. 560.

C A P. XXXVI.

Del Metropolitano, e degli altri superiori del Vescouo; E particolarmente delle Sagre Congregazioni Cardinalizie. fol. 572.

CAP.

I N D I C E

C A P. XXXVII.

Del gouerno, e dell'amministrazione da farsi per vn Vescouo, di due, ò più Chiese cathedrali vnite assieme; E delle diuerse specie delle vnioni; E come si dia vn Vescouo di più Chiese; Ouero all'incontro, se in vna sola Chiesa ò diocesi, si diano più Vescoui, e più Capitoli, e più Chiese materiali con la qualità di cattedrale. fol. 582.

C A P. XXXVIII.

Della rinunzia del Vescouato, quando si possa, ò si debba fare, e rispettiuaamente ammettere; Et anche della priuatione del Vescouo, ouero della sospensione ò translazione penale à Vescouato inferiore, e dell'altre cose penali, e pregiudiziali. fol. 596.

C A P. XXXIX

Delli Vescoui Titolari de' Vescouati occupati da gl'infedeli, ouero perche abbiano rinunziato il Vescouato attuale; E della precedenza trà i Vescoui, con altre generalità; Et anche de' Vescoui coadiutori, ò ministri
suf.

DEGLI ARGOMENTI.

suffraganei degli altri Vescouï. fol. 610.

C A P. XL,


Conclusione dell'Opera, con vn compendioſo
repilogo di quanto ſi è detto ne' capitoli
antecedenti ſopra le ammonizioni, & i pre-
cetti per vn buon Vescouo, fol. 618.



Imprimatur.

Si videbitur Reuerendis. P. Magistro Sac. Pal. Ap.


I. de Ang. Archiep. Urbin. Vicefg.



Hò letto attentamente questo libro per commissione del Reuerendis. Padre Maestro del Sacro Palazzo, e vi hò trouata per tutto sodezza di dottrina, fior di prudenza Cattolica, e chiarezza di lumi per illustrare, e dirigere la pratica de' Prelati nel gouerno Ecclesiastico: nè vi hò incontrata cosa, per cui resti offesa la pietà, ò contradetto alle leggi, che però lo stimo degno della celebrità del nome dell' Autore, e del gradimento de' Prelati, al comodo de' quali vien' indirizzato. Dalla Cancellaria Apostolica.

13. Marzo 1675.

Angelo Arciuescouo di Rossano.



Imprimatur.

Fr. Raymundus Capisuccus Sac. Pal. Apoft. Magist.
Ord. Præd.

Gli errori dello Stampatore si correggano col
senso dalla discretezza di chi legge:

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE.

Del motiuo di comporre quest' opera, e della ragione per la quale si discorra solamente de Vescoui, e degli altri Prelati dell'Italia.

S O M M A R I O.

- 1 **S**E sia congruo e proporzionato allo stato dello scrittore il trattare di questa materia.
- 2 Di che cosa si tratti in quest' opera e nel num. 7.
- 3 Per qual ragione si tratti de Vescoui dell'Italia solamente.
- 4 Occasione dell' opera.
- 5 Si scusa la repetizione delle cose altre volte dette.
- 6 Quali Vescoui si prendano per idea.
- 7 Dell'istesso che nel num. 2. cioè di quello che in quest' opera si tratti.
- 8 Auertimenti sopra l'allegazioni dell'autorità, e sopra la prolissità de capitoli.
- 9 Della ragione per la quale sia l'opera composta nella lingua Italiana.

C A P. I.

I Oppiamente incongrua meriterà forse dirsi quest'opera ; Primieramente cioè per la qualità dello scrittore , nel quale altro non si scorge d'ordine , ò di grado ecclesiastico , che la sola prima tonsura , e che la sua professione sia della vita forense secolare, per esser questa vna materia proporzionata à Vescouï, & ad altre persone pratiche dello stato Vescouale, e delle cose ecclesiastiche , e non ad vn' Auuocato secolare ; E secondariamente per la restrizione alli soli Vescouï, & agli altri Prelati dell'Italia , mentre in tutto il mondo cattolico, la dignità, e la podestà , e la cura vescouale ò pastorale, è la medesima.

Nell'vno però , e nell'altro punto lo scrittore hà creduto d'auer qualche motiuo probabile ; Posciache quãto al primo, se bene allo stato d'vn Auuocato secolare paia sproporzionato il trattare di si fatte materie; Nondimeno ciò forse potrà adattarsi à gli Auuocati, & à gli altri professori della vita forense ne Tribunali de Principati secolari, mà non à quelli della Corte Romana; E ciò per la ragione, che seguendo in questa Corte la creazione di tutti i Vescouï, e degli altri Prelati cattolici, &

ancn.

auendosi anche alla medesima i ricorsi de' sud-
diti contro i Vescouï, e contro gli altri Prela-
ti, quando non facciano bene l'offizio loro,
fiche nelle Sagre Congregazioni Cardinalizie,
e negli altri Tribunali Ecclesiastici di questa
Corte di ciò alla giornata con molta frequen-
za si tratti per gli Auuocati, e per gli altri Pro-
fessori; Quindi segue, che à questi più che à Ve-
scouï, & à Prelati istessi siano cognite sì fatte
materie in pratica, la quale di gran lunga è
maestra migliore di quel che sia la teorica.

Maggiormente che lo scrittore non è total-
mente alieno da qualche esercizio della giuri-
fdizione vescouale, in occasione che dal vige-
simoquarto fino al principio dell'anno trige-
simo della sua età, nel quale casualmente per
occasione dell'offizio, e quello tuttauia ritenēdo,
gli conuenne venire alla Corte (doue piacque
à Dio di fermarlo) si esercitò nella carica ec-
clesiastica di Vicario, così Capitolare in sede
vacante, come di Generale in sede piena, nella
prima delle quali occorre di fare quasi tutte
le parti del Vescouo, quando si voglia far be-
ne l'offizio suo.

Et in oltre, non si tratta in quest'opera del-
la dignità vescouale in astratto, riassumendo
2 le questioni teologiche, ouero scritturali sopra
la sua emiēza, & origine, e particolarment-

te sopra quella tanto dibattuta questione nel l'ultimo Concilio di Trento, e negli altri antecedenti, se questo sia vn'ordine diuerso dal sacerdotale, e di quello maggiore.

O vero se la podestà de Vescoui sia immediatamente da Cristo, & indipendente dal Papa con piena ragione in luogo degli Apostoli, ò pure all'incòtro che sia mediata, e dipendente dal Papa vnico Vescouo della Chiesa vniuersale, sicche gli altri siano come tanti suoi coadiutori, & operarij, cò altre simili, questioni per le quali sia necessaria l'esatta notizia della scrittura Sagra, e de Concilij, e de Santi Padri, e de dogmi Teologici.

Imperòche lasciando in queste & in altre somiglianti questioni il suo luogo alla verità, si douerà solamente con il solito stile corrente familiare, e senza far pompa d'affettata erudizione, conclusiuamente discorrere del Vescouo esteriore pratico, cioè di quel che praticamente debba fare il Vescouo per il buon gouerno della sua Chiesa, e del gregge commessogli e de requisiti necessarij, acciò si possa dire vn Vescouo, ouero vn Prelato buono, e legittimo, il quale sia entrato per la vera, e canonica porta.

E ciò col presupposto già riceuuto nel foro esteriore nell'accennata Corte Romana, cioè della total dipendenza de Vescoui dal Papa,

e dalla

edalla Sede Apostolica, Riferuando à gli altri di più alto intendimento, le sudette, e le altre somiglianti questioni non proporzionate ad vn Professore del foro giudiziale; Come ancora riferuando à principali professori della vita spirituale il trattare dell'altre cose, le quali riguardano l'interno, e la maggior perfezione del Vescouo per la saluazione dell'anima sua.

3 Si discorre ancora solamente de Vescouo, e degli altri Prelati dell'Italia, essendosi lo scrittore mosso à questa restrizione dà quella ragione, che sebene in tutta la chiesa cattolica, l'ordine ouero la dignità, e la podestà vescouale sia la medesima; Tuttauia la pratica nell'esercizio di tal podestà è molto diuersa, secondo le diuersè leggi, e le vfanze de paesi, e de principati; A tal segno che anche dentro l'istessa Italia si scorge questa non piccola diuersità;

Che però farebbe troppo noiosa digressione, da partorire anche qualche confusione, il riassumere, e distinguere gli stili di tutti i paesi, e principati del mondo de quali anche non si può auere vna perfetta, e ben distinta cognizione, senza la quale, con molta facilità, e frequenza s'incorre negli equiuoci; Onde da quel che si discorre del buon Vescouo dell'Italia, ciascuno negli altri paesi potrà con la proporzione di quei stili, e costumi tirar le
linee

linee, e farne le opportune applicazioni al caso suo.

Hà dato occasione alla composizione di quest' opera il caso, cioè che vacando il Vescouato della patria dello Scrittore, questo per la carità douuta alla patria, & anche per l'affetto contratto con quella diocese per auerla come sopra gouernata con qualche fortuna di buon'esito, per molti anni, si mosse à supplicare il Papa, perche quella cadesse in vn soggetto accreditato, e di buona opinione come seguì; Onde il medesimo per ottenere quel fine del buon gouerno della Chiesa, per lo quale cercò in ciò di adoprarli, formò per il nouello Vescouo vna relazione, & istruzione assieme; E questa istruzione in sostanza è l'ossatura dell'opera presente, e l'hà cagionata.

Molte delle cose le quali in quest'opera si accennano, si sono ancora dette, e discorse nell'vna e nell'altr'opera dell'istesso scrittore, cioè del Teatro, e del Dottor Volgare; Però conforme si è detto nell'altr'operetta sopra lo Stile legale, & altroue, questo è vn male necessario, per quella chiara ragione, che contenendo l'opere sudette quasi tutto quel che si dispone nell'vna, e nell'altra legge, canonica e ciuile, & in alcune costituzioni Apostoliche, e nel Concilio di Trento, sopral'officio, e la podestà de
Vescoui

Vescouï, e degli altri Prelati; Quindi segue che per necessit  conuenga di riassumerel'istesse cose iui dette per vna maggior commodit  de medesimi Vescouï, e degli altri Prelati, ouero de loro ministri, & anche de sudditi, acci  abbiano raccolto assieme come in vn compendio, quel che sparsamente in pi  luoghi si sia detto in questa materia.

Per idea del discorso, si   stimato opportuno di valersi particolarmente di due Prelati moderni della nostra Italia gi  morti per santit  di vita e dottrina cospicui; Cio  di S. Carlo Borromeo Arcivescouo di Milano (del quale f  anche in gran parte imitatore il Cardinale Federico suo nipote, e mediato successore); E del Cardinale Bellarmini Arcivescouo di Capoa, poiche se bene vi sono molti altri Santi Prelati moderni, e particolarmente S. Tomaso di Villanoua, e S. Francesco di Sales, & altri simili; Nondimeno, oltre l'essere di paesi diuersi, ci  porterebbe delle lunghe digressioni; E se bene non mancano de buoni, e de molto esemplari Prelati viuenti, liquali meritamente si potrebbero allegare per idea del buon Vescouo; Tuttauia non conuiene questi nominare, perche non si possa ci  attribuire ad affetto vmano, ouero ad adulatione, o ad altro interesse.

Non

Non valendosi per idea, degli Agostini, degli Ambrosij, de Crisostomi, de Taumaturghi, de Basilij, e simili, così per la diuersità de paesi, come anche, e maggiormente per la gran lontananza, e diuersità de tempi.

7 Si potrà dunque il Lettore contentare d'auere in quest'opera alcune cose più praticabili per il buon gouerno della sua Prelatura, mentre il di più lo potrà leggere appressoranti altri scrittori, liquali hanno sopra ciò composto de i trattati voluminosi di proposito; Come particolarmente nell'età nostra sono nel medesimo idioma Italiano, il Rinuccini Arciuescouo di Fermo, e lo Sperello Vescouo di Gubbio; poiche essendosi questi per prima nello spazio di molti anni esercitati nelle cariche di gouerni, e di Vicariati qualificati rispettuamēte, e auendo dipoi per più anni, e con molta lode gouernato le loro Chiese; Quindi segue che abbiano possuto molto bene; e fondatamente discorrere della materia, con la teorica accompagnata dalla pratica.

Mà perche questi scrittori per lo più si sono affaticati sopra la via spirituale per il profitto, e salute dell'anima del Vescouo, ouero sopra le funzioni Ecclesiastiche e vescouali, & i riti sagri; Però lo scrittore sommamente lodando tutto quello che riguarda la spiritualità, come

la principal cosa, alla quale vn Christiano deue pensare, si contiene dentro i limiti della sua sfera, cioè di discorrere da Professore del foro esteriore e pratico; Che però questa è sia vna via di uersa da sudetti nõ tenuta, onde per la diuersità de fini, e degl'effetti restano l'opere sudette compatibili con la presente, senza che vi sia il difetto della superfluità, ouero della repetitione delle cose già dette.

Che però tralasciando gli apparati superflui, e le vane ostentazioni dell'erudizione, mentre strettamente e principalmente si professa di discorrere delle cose spettanti al buon gouerno della diocesi per l'accennato foro esteriore pratico e giudiziale, si lascia à quelli à quali più si conuiene, l'altra parte sudetta del trattare del foro interiore, e della maggior perfezione del Vescouo per la salute dell'anima propria, douendo ciascuno mettere la falce nella sua propria messe, e non in quella d'altri.

Nè dourà dispiacere, che con qualche chiarezza, e libertà, e forse con qualche acrimonia si accennino, e si dannino alcuni abusi, mentre questi non si suppongono nel concreto, nè perciò si dice che i Vescoui non siano buoni, mà solamente di essi si discorre in astratto, e quando forse vi fossero, acciò quelli i quali

vogliano far bene l'officio del Vescouo, sapiano gli abusi e le cose mal fatte, onde se ne astengano, ouero vi diano gli opportuni rimedij, posciache alle volte si fanno delle cose illecite, perche si credano lecite.

Ripetendosi le solite proteste, cosi circa il non voler riconoscere soggezzione alcuna, alli rigori, & alle formalità de Gramatici, mà di scriuere da Giurifconsulto, premendo più nelle cose, che nelle parole, secondo le regole, e le distinzioni addotte nell'operetta dello stile, e nel discorso sopra la difesa della lingua Italiana, che nel fine di quest'opera è registrata è come ancora nel lasciare in tutte le cose l'intiero suo luogo alla verità, accennando il tutto in forma discorsiuua, senza stabilire cosa alcuna pregiudiziale al terzo.

In proua di quel che si vada discorrendo in tutta l'opera, non si allegano dell'autorità, e delle dottrine, per l'istessa ragione, per la quale il medesimo stile si è tenuto nell'opera maggiore nell'istessa lingua del Dottor Volgare, cioè che questi siano discorsi famigliari per dare vn primo lume al Vescouo, & agli altri Prelati, & officiali, & anche à sudditi, acciò inauertentemente non commettano degli errori, e che in tal modo auuifati possano sopra quelle cose nelle quali cada il dubbio sodisfarsi con lo studio

dro maturo ne libri, e negli Autori; Accennandosi solamente i luoghi ne quali della materia si parli nel Teatro, dal quale potranno riceuer maggior lume.

Come ancora dourà essere scusabile la prolissità de capitoli ben conosciuta dallo scrittore per poco lodeuole, come quella che cagiona la noia, e che stanca il Lettore; Posciache così richiede la necessitá per trattarsi in ciascun capitolo di tutta vna materia, onde farebbe piú confusione il diuiderla, si che di due mali si deue eleggere il minore; Rimediandosi à questo inconueniente con i sommarij fatti con l'ordine de numeri nel principio di ciascun capitolo sopra le cose piú notabili; sicche in tal modo ciascuno con la molto breue lettura di questo sòmario potrà vedere doue si contenga ciò che si còffaccia al suo bisogno, è quello solamēte leggere.

Si merauigliaranno molti di quelli, i quali non fanno viuere, che à quell'vfanza nella quale siano educati, che questa materia sia trattata nella lingua volgare Italiana, quasi che piú tosto si fosse douuta trattare nella latina; Però sopra questo punto l'Autore si riporta à quel che ne dice nell'accennato discorso sopra la difesa della lingua Italiana, il quale à questo fine si registra nel fine di quest'opera, che però iui il curioso si potrà lodisfare.

Maggiormente che restringendosi li discorsi
 alli soli Vescoui dell'Italia, più al proposito si sti-
 ma il farlo nella lingua propria e corrente di
 questa prouincia, mentre il motiuo dello Scrit-
 tore nasce dalla carità così con i Vescoui, co-
 me ancora con i sudditi anche idioti e che non
 abbiano la notizia della lingua latina acciò sap-
 pia ciascuno l' officio suo, e quel che debba fa-
 re, ouero quello da che si debba astenere; E si
 bene in tal modo non è l'opera comunicabi-
 le all'altre nazioni; Tuttauia essendo principal-
 mente fatta per i Vescoui dell'Italia, basta so-
 disfare al bisogno di questa prouincia,
 mentre per gl'altri sarà facile
 il rimedio.



CAPITOLO SECONDO.

Della ragione, per la quale nell'Italia più che altroue sia così frequente l'vso de Vescouati, e degli Arciuescouati.

SOMMARIO.

- 1 **T**radizione del volgo sopra la multiplirà de Vescouati nell'Italia.
- 2 Si riproua, e con tal occasione si parla de Concilij.
- 3 Del numero de Vescouati, & Arciuescouati dell'Italia.
- 4 De tempi delle loro erezzioni.
- 5 Dell'occasione delle medesime erezzioni.
- 6 Delle Chiese erette dal Patriarca di Costantinopoli.
- 7 Erezzione de luoghi per esser patria del Papa.
- 8 Altre erudizioni per quietare le liti.

C A P. II.

QUANTO RA' il volgo ignorante, il quale parla sempre à caso, con quel che sente dire, senza saperne la ragione, e senza badare, se la voce, ò fama prouenga dalla malignità de nemici, ò emoli, ò pure da falsa credulità degl'ignoranti; Corre vn'opinione, che la frequenza de Vescouati nell'Italia sia nata da vn'artificio de Papi, e della Corte Romana, all'effetto d'impinguare la sua fazione, e di bilanciare ne i Concilij generali il numero de Vescoui oltramontani, li quali si presuppone che caminino con diuerse massime, e che abbiano alcuni concetti maggiori della loro podestà.

Questa opinione, ò voce, la quale appressò gl'ignoranti è nata da sciochezza, & appressò i fauij tristi da malignità, non hà fondamento alcuno imaginabile; Imperòche se parliamo de Concilij generali antichi, per la maggior parte seguiti in Grecia, & in altre parti fuori dell'Italia, come sono, il Niceno, il Costantinopolitano, L'Efesino, & il Calcedonense, & altri simili, questo rispetto non vi cadea per imaginazione.

Come ancora poco ò nulla si può adattare alli più moderni Concilij seguiti doppo la separazione della Chiesa Greca dalla Latina, cioè in Italia quello celebrato in Roma chiamato il Lateranense sotto Calisto secondo, Innocenzo secondo Alessandro terzo, & Innocenzo terzo, nel secolo duodecimo, & i celebrati in Francia chiamati due i Lugdunensi, & vno il Viennense, il primo de quali fù nel secolo decimoterzo sotto Innocenzo IV; l'altro sotto Gregorio X. nel secolo XIV., & il terzo nell'istesso secolo decimoquarto, sotto Clemente quinto.

E l'istesso si può, e si deuedire più di certo in quello che fù celebrato in Costanza nel principio del secolo decimoquinto, mentre come ogn'vno sà, quel Concilio fù celebrato come in vn tempo, ò specie d'interregno, ouero di Sede Papale vacante, sicche vi seguì la celebre elezione di Martino V. in forma insolita, e singolare.

E quindi segue che in questo Concilio non si potesse verificare il caso di si fatto chimerizzato artificio; Il quale ne anche si adatta al vicino Concilio celebrato in Fiorenza, e Ferrara rispettuamente, chiamato il Fiorentino, nell'istesso secolo sotto Eugenio quarto, mentre in questo principalmente si trattò dell'vno-

l'vnione della Chiesa Greca con la Latina :

Si restringe dunque si fatta voce alli due ultimi Concilij celebrati nel secolo decimosesto; Il primo cioè celebrato in Roma, chiamato il secondo Lateranense, sotto Giulio secondo, e Leone decimo; E l'altro celebrato in Trento, chiamato il Tridentino, ch'è l'ultimo, principiato sotto Paolo terzo, e compito sotto Pio Quarto; E per rispetto di quest'ultimo più che dell'antecedente per la bocca del Volgo passa questa fauoletta posta in carta per certi Istorici, i quali riceuono qualche plauso per la sola qualità della satira per ordinario gradita dal volgo, senza che meritino il titolo d'Istorici, come conuinti di molte bugie, ò sia per liuore, e malignità, ouero per mala informazione.

Essendosi dunque fatta qualche diligenza nel catalogo delle Chiese cattedrali, e Metropolitane, nell'Italia Sacra dell'Vghello, & altroue si ritroua, conforme ognuno si può chiarire, che di trecento trenta Chiese, le quali sono nell'Italia, cioè quaranta Metropolitane, e duecento nouanta Cattedrali in circa (senza obligarsi ad vn conto esatto, e minuto, computandoui anche quelle, le quali siano vnite, sicche in due ò più vi sia vn solo Prelato) per la maggior parte quelle siano antichissime, e
prima

prima del millesimo, ouero del decimo secolo, essendouene molte fin dal tempo delle perfe-
 cuzioni de Gentili, e della Chiesa primitiua; E molte di quelle le quali siano doppo il mil-
 lesimo, sono parimente antiche e per lo più
 nell' vndecimo secolo, per le ragioni che di
 sotto si accennano, sicche nel passato secolo
 decimosesto, che per le nuoue eresie di Lute-
 ro e di Caluino, & altri furono celebrati gli
 accennati Concilij Lateranense e Tridentino,
 si ritrouano erette nell'Italia solamente quindici
 Cattedrali (saluo l'errore, il quale può essere, ò
 niuno, ò molto poco non eccedente vna ò due.)

Però à niuna di queste si può anche da
 maligni adattare la sudetta ragione, men-
 tre noue di queste furono erette doppo
 l'anno 1564. che fù compito, e publicato
 l'vltimo Tridentino, e quattro furono verso
 il principio del sudetto secolo, prima che for-
 to Paolo terzo si stabilisse di celebrarlo; E
 ciò fù per alcune giuste cause particolari,
 cioè per dar fine ad alcune scandalose liti;
 Anzi vno ò due di essi non alterarono il nu-
 mero de Vescoui, mentre le Chiese nuo-
 uamente erette furono vnite ad altre an-
 tiche; Che però sotto il sudetto Conci-
 lio non vi seguì altra erezione, che quella del-
 la Chiesa di Monte Pulciano fatta per Pio

Quarto nel 1561. Però vi fù deputato per primo Vescouo vn Cardinale, il quale non interuenne nel Concilio, doue andò verso il fine il Vescouo successore; Onde si tocca con le mani la chiarezza di tal malignità, ò sciocchezza, conforme segue in molte altre asserzioni, & opinioni simili de sudetti Istorici, ed altri.

Diuerse dunque sono state le ragioni di questa frequenza; Primieramente cioè, che auendo l'Apostolo S. Pietro primo Vicario & immediato successore di Cristo, per diuina provi-
 5 uidenza eletto per la sede ò Cattedra Pontificia, la Città di Roma, la quale in quel tempo era il capo, e la metropoli di tutto il mondo, e della Gentilità, così eleggendo quella opinione, che sia meglio di assalire il capo del Regno ò Principato, che cominciare dall'estremità; Et anche acciò così seguisse, che questa Città, la quale era la madre e la maestra degli errori, diuenisse la madre, e la maestra della vera religione; Et essendo perciò maggiori, e più potenti, come più autoreuoli, e più vicine le persecuzioni de Gentili; Quindi seguì, che per istruire e per mantenere nella costanza della fede i nouelli Cristiani, e per conuertire gli altri, per la maggior difficoltà conuenisse al medesimo S. Pietro, & à suoi successori,

cessori, sotto le persecuzioni, moltiplicare gli operarij, e quasi ad ogni Città ò luogo considerabile assegnare il suo Vescouo.

6 Secondariamente, perche portando il caso che l'Imperadore Costantinopolitano, doppo che l'Italia in gran parte fù occupata da Goti, e da Longobardi, e da altre barbare nazioni, ritenesse tuttauia ò recuperasse il dominio d'alcune parti di questa prouincia verso le riuere del mare Adriatico, & Ionio; Quindi seguì, che il Patriarca di Costantinopoli pretendendo che quanto si possedesse da quell'Imperadore, cadesse sotto la sua podestà, e giurisdizione; E valendosi delle congiunture dell'eresie, e degli scismi, che trauagliarono tanto la Chiesa Romana, & il legittimo Sommo Pontefice, temerariamente s'intruse à creare molti Vescoui, quasi in ogni Città ò luogo considerabile, anche senza diocese.

Conforme particolarmente insegna la pratica in quella parte della Puglia, la quale di presente si dice terra di Bari, e nell'altre parti dell'accennate riuere; Onde quando, scacciati i Greci, con l'aiuto de' Normanni, e di Enrico primo Imperadore chiamato il Pio, il quale è ascritto nel Catalogo de' Santi, quei popoli ritornarono alla douuta obediienza



della Chiesa Romana, e della Sede Apostolica, fù da questa stimato prudente consiglio il farli continuare per loro deuotione, & onoreuolezza in quello stato d'auere il proprio Vescouo, reualidandosi fatte erezzioni.

La terza ragione, forse maggiore, particolarmente per quelle cattedrali, le quali contro tutte le regole si ritrouano erette in alcuni luoghi piccoli, & ignobili, e non meriteuoli di questa prerogatiua, fù quella degli scismi così frequenti, che insegnano l'istorie, poco prima, ò poco dipoi l'accennato millesimo; Imperòche portando il caso che al vero, e legitimo Papa scacciato da Roma, e dalla sua sede, per l'Antipapa, e suoi fautori, conuenisse di ricouerarsi ne dominij e luoghi d'alcuni Signori, i quali continuassero nella sua obediensa, e lo difendessero, conforme particolarmente molte volte fecero i Normanni Signori e possessori di quelle prouincie, le quali di presente costituiscono il Regno di Napoli, conuenne loro, ò fusse per compiacerli, ouero per onorare quel luogo, per la propria dimora, d'erigerui la cattedrale, e dargli il proprio Vescouo, mentre insegnano l'istorie che per la medesima contingenza de scismi, conuenne loro con tanto gran pregiudizio, e

di-

disgrazia di quei paesi, erigerli in vn Regno solo (cosa che di certo senza tali contingenze non farebbe seguita, nè seguirebbe, se le cose fossero in quello stato, nel quale sono di presente) Et in ciò prendono degli equiuoci conforme segue in molt'altre cose, quelli i quali attribuiscono al sudetto fine de Concilij questa specie d'erezzioni antiche.

E finalmente la quarta, e l'ultima ragione è quella, che seguendo per lo più l'elezione de Sommi Pontefici Italiani, questi sogliono ragioneuolmente con questa prerogatiua onorare la loro patria ò prouincia, conforme la pratica insegna di Pio secondo che eresse la
 7 Cattedrale di Siena sua patria originaria in Metropoli, & il luogo di Pienza doue nacque in Cattedrale; Di Gregorio decimoterzo, che eresse anche in Metropolitana la Cattedrale di Bologna sua patria; E più degli altri fece Sisto Quinto nella sua prouincia della Marca, nella quale eresse in Metropolitana la Cattedrale di Fermo, & eresse in Cattedrali quattro Chiese collegiate, cioè di Montalto, di Loreto, di S. Seuerino, e di Tolentino, con l'aggiunta però di due Vescouii soli, cioè in Montalto, & in S. Seuerino, stante che quella di Tolentino fù vnita all'antica di Macerata, e la di Loreto alla
 l'an-

l'antica di Recanati, con altri somiglianti esempj.

8 A queste ragioni si può aggiungere vn'altra, alla quale per lo più si deuono attribuire le moderne erezioni seguite nel corrente e nell'antecedente secolo, e particolarmente si verifica nell'accennata Chiesa di Montepulciano, che è quella, la quale solamente seguì, pendendo il sudetto Concilio di Trento; Cioè che essendosi in questa prouincia per le ragioni, le quali si accennano di sotto nel capitolo trigesimoquinto, moltiplicate quelle prelature inferiori, le quali abbiano il territorio separato, e che si dicono *Nullius*, dalle quali nascono molti inconuenienti nel medesimo capitolo trigesimoquinto accennati; Quindi ragioneuolmente la Sede Apostolica, quando nel luogo concorrano i requisiti congrui e necessarij per la cattedralità, vel erigge, dando à quel popolo il Vescouo, come più canonico pastore dell'anime, di quel che siano si fatti Prelati inferiori per le ragioni accennate nel sudetto capitolo trigesimoquinto.

E per conseguenza si conchiude, che manifesta resti la falsità di tal'opinione ouero asserzione, la quale però meriti dirsi vna mera fauola, conforme in molt'altre cose meritano dirsi gli

li supposti fatti per alcuni asserti Istorici, li quali conuinti da moltissime bugie, veramente non meritano questo titolo, mà ricevono solamente il plauso dal volgo, parte ignorante, e parte maligno per la sola fatira.



CAPITOLO TERZO.

Che cosa sia più spediante, che le diocesi siano ampie e grandi, ouero anguste e piccole, cō poco popolo, e poco territorio; Et ancora se sia più spediante, che i Vescouati siano ricchi, e prouisti di grosse entrate, ouero tenui, e solamente sufficienti al bisogno.

S O M M A R I O

- 1 **S** i dannano le digressioni, e le vane ostentazioni.
- 2 *Del problema se sia migliore il principato grande, ouero il piccolo.*
- 3 *Della differenza tra i principati secolari, & i Vescouati.*
- 4 *Della questione precisa se siano migliori i Vescouati piccoli, ouero i grandi & i ricchi, si distingue.*

CAP. III.



1 E lo scrittore nella sua operetta sopra lo Stile dello scriuere, non auesse biasimato, e proibito le superflue digressioni, e le affettate ostentazioni di quella tintura nell'altre lettere, e facoltà, la quale si suol dire erudizione; Potrebbe in occasione di questo capitolo diffondersi molto nel politico problema solito disputarsi ne dominij, e ne principati secolari, cioè quale specie sia la migliore, se quella d'vna monarchia grande e potente, la quale sia costituita da molte prouincie. e popoli, ouero il picciolo regno ò dominio, al gouerno del quale il Rè, ouero il Principe possa comodamente attendere più esattamente per se stesso, il che non possa fare nella prima specie, nella quale bisogna appoggiare il gouerno à Vicarij, e Presidi, & ad altri inistri, mentre per l'vna e per l'altra opinione si potrebbero addurre con gran facilità molte ragioni, con le autorità degl'istorici, e de' Politici, essendone piene le carte.

2 Mà per obedire all'accennate regole, ò precetti si tralasciano, e si discorre strettamente del Vescouo, acciò nõ segua che l'istesso Autore, ò pro-

motore de i precetti, sia il primo à cōtrauenirui.

Maggiormente per la gran diuersità della ragione che si scorge trà i Principi, e gli altri Signori secolari, & i Vescouï, e gli altri Prelati Ecclesiastici, mentre la più efficace, e forse l'vnica ragione, la quale può far preuolare l'opinione fauoreuole al Principato grande, 3 consiste nella maggior potenza, con la forza, portádo questa vna stima e rispetto maggiore de confinanti, ò de nemici, & vn maggior freno à sudditi mal contenti, ouero di ceruello torbido, per ouuiare alle ribellioni, & alle sedizioni, sicche circoscritta questa ragione, & attendendo tutte l'altre, le quali si sogliono considerare per l'vna e per l'altra opinione, di gran lunga migliore, e più efficace per il beneficio più comune, e generale viene stimato il principato piccolo, & abile à reggersi dal Principe per se stesso; Eccetto che per i nobili potenti di mal genio, li quali desiderino vna maggior licenza di viuere potenzialmente, e di opprimere i meno potenti.

Questa ragione però nõ si adatta al Vescouo, per la ragione che la Chiesa di Dio non si deue gouernare all'vso militare, mentre l'arme degli Ecclesiastici sono, le orazioni, le limosine, i digiuni, le penitenze, e la vita illibata, & esemplare, e nel bisogno le centure; E per consequenza

guenza non si può argomentare da vna specie all'altra .

4 Discorrendo dunque strettamente del Vescouo sopra il punto che cosa sia in esso migliore , se la potenza delle ricchezze , e l'ampiezza del popolo , e del territorio , ouero la moderazione nelle rendite le quali siano quanto bastino all'onesto mantenimento col decoro conueniente alla dignità , con piccolo ò moderato popolo , e territorio ; E parlando conclusiuamente senza i lunghi apparati scolastici degli argomenti per l'vna e per l'altra opinione , con le loro proue e soluzioni , ò riposte rispettiuamente , poiche ciò cagionarebbe vna noiosa prolifità .

Quàdo si douesse discorrere cõ l'idea , ouero col presupposto di vn buono , e caritatio Vescouo , sicche le cose caminassero per quel corso , il quale si è dato da canoni , e da concilij ; In tal caso si crede più probabile l'opinione , la quale fauorisce alla prima parte del dubbio , cioè che nel Vescouo sia migliore , e più spediante la ricchezza , e la potenza , con l'ampiezza del territorio , e la quantità del popolo , per la ragione che facendo il Vescouo l'officio suo in conformità di quel che si dispone dal Concilio di Trento , nel visitare per se stesso con la douuta applicazione , e non per cerimonia la diocese ogn'an-

no, ouero ne tempi opportuni, secondo che si discorre di sotto nel capitolo decimoterzo, & impiegando l'entrate, e gli emolumenti del Vescouato, detrattono il suo moderato onesto mantenimento, in aiuto de pueri, & in elemosine, ouero, in altre opere pie; In tal modo cessano quegli inconuenienti che di sotto si considerano per l'altra opinione, e si ottengono gli altri effetti buoni, li quali risultano dalla ricchezza, e dalla grandezza del Vescouato, li quali sono.

Primieramente cioè quello della maggiore stima e rispetto, così de Principi, e de Magistrati secolari per la difesa e conseruazione della giurisdizione, e dell'immunità ecclesiastica, come anche il maggior timore, e rispetto de sudditi dell'vno, e dell'altro genere, cioè del clero, e del popolo, e degli esenti ouero de Prelati inferiori, o confinati, posciache il Vescouo pouero rimane più soggetto all'oppressioni, & alla poca stima, il che porta seco di molte cattive conseguenze.

Secondariamente, perche gran follicuo, & aiuto può dare à sudditi il Vescouo ricco, con l'elemosine, e coll'opportuna pia, e prudente distribuzione delle sue ricchezze, dal che sogliono ancora nascere molte cōsequēze, & effetti buoni così spirituali come tēporali, col parallelo de fi-

gli

gli, à quali sono paragonati i sudditi, che gli sia molto più spediante d'auer il padre ricco, che pouero mètre al padre viene paragonato il Vescouo.

Terzo perche di gran lunga meglio, e con maggior decoro e maestà si possono fare l'eccllesiastiche funzioni da vn Vescouo ricco, & assistito da vn copioso numero di chierici, e de ministri parimente ben prouisti, di quel che segua in vn Vescouo pouero di Città piccola, & ignobile assistito da chierici, e da ministri poueri, e male all'ordine, conforme la frequente pratica insegna nella nostra Italia, con qualche non piccolo indecoro.

Quarto perche nelle Città, e nelle diocesi grandi, per il maggior numero, e per la miglior qualità del popolo, ne segue maggior abbódanza di persone dotte, e dotate dell'altre buone parti, per proueder bene le parochie, & i canonicati e gli altri beneficij, & officij ecclesiastici, dal che parimente nascono moltibuoni effetti, e buone conseguenze, che all'incontro nelle Chiese di Città piccole, la cosa è nell'opposto.

E finalmente sopra tutto, perche alli Vescouati grandi e ricchi si possono promouere persone degne, e qualificate, per dottrina, bontà di vita, prudenza, sperienza, nobiltà, & altre buone parti; Che all'incontro, non applicando

cando per il più questo genere di persone al gouerno delle Chiese piccole, e pouere, bisogna di esse prouedere persone di sfera inferiore, e poco degne, ch'è la fonte, e la maggior cagione di tutti gl'inconuenienti, e mali che occorrono nelle Chiese, e ne popoli.

Questa teorica però, la qual'è verissima, & irrefragabile in astratto, forse per alcuni abusi permessi da Dio per gastigo de peccati del Cristianesimo, resta per vn certo modo ideale, sicche rare volte si riduce alla pratica, onde forse per la maggior frequenza, di peggior condizione siano le Chiese grandi, e le ricche di quel che siano le piccole, e le pouere; Atteso che badandosi alle volte per alcuni, forse più all'auarizia, & all'interesse borsale, che al zelo, & al fine spirituale del seruiuo di Dio, e della salute dell'anime, delle quali si assume la cura, si procurano i Vescouati, come tanti poderi, & effetti fruttiferi ò feudi, ò commende secolari per il solo comodo & emolumento dell'entrate, e per valersi di queste in maggior lusso, ouero per nodrimento dell'ambizione, e per poter esercitare quelle cariche per mezzo delle quali abbia l'ambizioso pensiero il suo fine, che però sotto varij pretesti si fugge al possibile la residenza, e quando si risieda, questa segua nè luoghi di delitie, oue-

ro di qualche altro fine , ò sodisfazione profana , continuando le parti di mercenario, ouero di vsufruttuario più che di pastore , fiche non si badi alla visita della diocese , ò pure questa si faccia per il solo fine dell'interesse temporale , conforme si discorre di sotto nel suddetto capitolo decimoterzo; O pure che la Chiesa si procuri per douersi rinunziare con la riserua de frutti , ò con la riserua di vna graue pensione , la quale assorbisca quasi tutto il frutto.

E quindi suole alle volte seguire, che sia di gran lunga peggiore la condizione de Vescouij di si fatte Chiese grandi, e ricche di quel che sia quella delle piccole, e di poca rendita , mentre Iddio volesse che alle volte nõ gli conuenga di fare più da coloni , e da fattori di campagna che da Vescouij , onde nulla ò molto poco applichino al buon gouerno della diocese & alla cura dell'anime , essendo più tosto come li conduttori che volgarmente diciamo affittuarij , ouero arrendatori della lana , e del cascio , e degli altri frutti dell'ouile , senza che à loro danno , ò rischio corra la mortalità , ò la deteriorazione delle pecore.

E quel che più importa , ciò cagiona , che à queste Chiese meno che alle inferiori applichino le persone qualificate , come sopra , si
che

che vi sia quell'istesso male, il quale si scorge nelle piccole e pouere, cioè che manchi la stima, & il maggior decoro, e rispetto della dignità, & il non poter souuenire à i bisogni de sudditi, & ouuiare ad altri disordini; E che di più vi sia l'altro male, il quale si suol considerare nelle diocesi grandi, cioè che il Vescouo non possa per se stesso attendere alla buona & alla diligente cura dell'anime commessegli, còforme si può fare nelle diocesi piccole, col parallelo del pastore di vn'ouile grande ò piccolo rispettiuamente, onde segue che il pastore non possa ben vedere, e riconoscere le sue pecorelle, e queste non vedano la faccia del pastore, nè da esso siano custodite, curate, e prouiste di buoni pascoli.

Che però concludendo; Quando forse il caso portasse, che la prouista delle Chiese segua per questi vltimi fini dell'entrate, e del comodo téporale principalmente, ò pure con molta grauezza (che Dio non permetta) Et in tal caso per il buon gouerno d'esse, e dell'anime, migliore sarà la condizione delle Chiese piccole; Mà nõ già all'incontro che le cose caminino con l'accennate buone regole stabilite da canoni e da concilij.

E per còseguenza questa si deue dire vna questione incapace di regole certe, & applicabili indifferentemente à tutti i casi, per dipender la deci-

decisione delle circostanze de casi particolari, secondo le accennate distinzioni, e considerazioni.

Equindi segue che frequentemente occorra, che vna sposa peresser assai nobile, ricca, e bella, patisca difaggi maggiori d'vna, la quale sia in tutte le sudette parti di minor condizione, e equalità, sicche stia peggio maritata; Al che si deue riflettere da quelli à quali spetta; Col di più che si accenna nel capitolo seguente in proposito delle nuoue erezzioni, ouero vnioni, e suppressioni, e nel capitolo vigesimonono in proposito della distribuzione delle limosine, e dell'altre souuenzioni.



CAPITOLO QVARTO.

Dell'erezione de nuoui Vescouati, e delle vnioni, ò diuisioni, ò suppressioni degli antichi; E de requisiti dell'vno, ouero dell'altro atto.

S Q M M A R I O.

- 1 **A** *L Papa solamente spetta d'eriggere le Cattedrali e le Metropolitane, e diuidere i territorij.*
- 2 *Delle questioni quando di ciò non apparisca con titolo esplicito.*
- 3 *Delle nuoue erezioni e della loro forma.*
- 4 *Delle vnioni di due ò più Cattedrali.*
- 5 *Delle suppressioni.*
- 6 *Della differenza nelle nuoue erezioni trà il caso che si faccia con la dismembrazione da vn'altra diocese, ò nò, e de requisiti per tal'erezione necessarij.*
- 7 *Esempij di più erezioni, e diuisioni.*
- 8 *Considerazioni, lequali in ciò si denono auere.*

C A P. I V.



Resupponendosi di discorrere con veri Cattolici, e con quelli, li quali professino di viuere nel grèbo della Santa Sede Apostolica, sotto il suo capo visibile, che è il

1 Papa, come Vicario di Cristo, e Vescouo della Chiesa vniuersale; Resta oggi fuori d'ogni dubbio nel foro giudiziale, ouero esteriore, della Curia Romana, che questa podestà d'erigere le nuoue Chiese Cattedrali, ouero Metropolitane, ò di vnire, diuidere, e supprime-re le medesime, e di separare i territorij, e di stabilire i confini fra singolare, e priuatiua ad ogn'altro, del Papa, e della Sede Apostolica; Che però in questa materia non cadono più le antiche dispute sopra la podestà, mà il tutto si raggira sopra la volontà passata, ò futura della sudetta sede. A

Le questioni sopra la volontà passata feriscono il caso, che non apparendo dell'espressa

2 erezione, per bolla, ò priuilegio, ouero per gli atti concistoriali, si pretenda ciò prouare per segni, e per atti possessorij, e per altri argomenti, conforme particolarmente occorre nelle cose antiche; E sopra ciò non cade vna re-

gola certa e generale, applicabile à tutti i casi, ne si tratta di requisiti necessarj ò congrui per regolarla, mà il tutto dipende dalla qualità, e dall'efficacia, ò rilevanza delle proue, e se i segni, e gli atti siano equiuoci, ouero vniuoci, sicche nell'occorrenza bisogna ricorrere à i Professori del foro, appresso i quali ne anche si dà la verità certa, mentre la materia delle proue, particolarmente per congetture, & argomenti, si dice arbitraria.

E quanto alla volontà presente per la regolazione dello stato futuro, cioè se si debba concedere ò nò la nuoua erezzione; Di presente
 3 le cose sono molto meglio ordinate di quel che fossero ne tempi antichi, poiche essendo seguita l'erezzione di molte Sacre Congregazioni Cardinalizie sotto Sisto V. per quel che si è accennato nell'vna, e nell'altra relazione della Curia; frà le altre vi è quella, laquale si dice la Concistoriale, cioè che in essa con qualche maggior spazio, & applicazione particolare si esaminano, e si preparano quei negozij, li quali si deuono proporre e risolvere dal Papa in Concistoro, del quale questa Congregazione si può dir vn'assessore, col di cui voto si camini nelle cause, e nelle materie concistoriali, trà le quali è questa delle nuoue erezzioni delle Cathedrali, e Metropolitanane, ouero delle loro
 vni-

vnioni, ò separazioni, ò suppressioni, conforme nell'vna, e nell'altr'opera legale più distintamente si discorre.

Delle vnioni delle Chiese cattedrali ne tempi correnti, rare volte segue il caso, il quale ne tempi antichi era più frequente per quel che insegna il gran numero di si fatte vnioni c'habbiamo nell'Italia, conforme si discorre di sotto nel capitolo trentesimosettimo, in occasione di trattare del gouerno di più Vescouati vniti assieme; Eccetto quando voglia la Sede Apostolica honorare di questa prerogatiua qualche luogo, il quale per se stesso non si stima sufficiente ad hauere il proprio Vescouo, ò pure che si stima d'erigere in cattedrale quella Chiesa, laquale pretenda d'auere il proprio Prelato, & il proprio territorio separato con la qualità di *nullius*, e che ciò sia in lite col Vescouo vicino, ò pure che in altro modo ciò produca degl'inconuenienti, mentre in questi casi, è solita la Sede Apostolica ragioneuolmēte d'erigere quella Chiesa in Cattedrale, mà nell'istesso tempo d'vnirla all'altra vicina Cattedrale antica, conforme ne tempi moderni sotto Clemente Nono è seguito della Chiesa collegiata di Prato in Toscana, eretta in Cattedrale, e nell'istesso istante vnita alla Chiesa di Pistoia, con simili esempi, Et in questo caso non si ri-
chie-

chiedono quei requisiti; liquali sono desiderati nelle nuoue erezioni totali, e da se sole.

Parimente rari sono ne tempi correnti i casi delle suppressioni, mentre si tratta d'vn ingiuria graue laquale si faccia à quella Chiesa, & à quel luogo, e popolo, che però sebene appreso i canoni, & i loro Interpreti si considerano alcune cause, per le quali à ciò si debba, o
5 conuenga venire, tuttauia la pratica n'è molto rara.

Occorre bensì frequentemente disputare delle nuoue erezioni in cattedrale, con la dismembratione di parte del territorio, da vna, ò più Chiese, ò diocesi confinanti, per costituire il territorio, e la diocesi à questa nuoua Chiesa; Opure che non vi sia di bisogno di questa dismembratione, perche abbia come sopra il suo territorio separato sufficiente col proprio Prelato e con la qualità di *Nullius*.

Trà questi due casi si scorge vna differenza notabile, alla quale si deue auuertire; Posciache nel secondo l'erezione non cagiona pregiudizio considerabile alle Chiese, ò Ves
6 couati conuicini, eccetto quel piccolo, e remoto che risulta al Vescouo più vicino in quelle cose, le quali dal Concilio di Trento, e dalle costituzioni Apostoliche sono à queste delegate in si fatti luoghi *Nullius*, e di territorio se-
pa-

parato; E per conseguenza vi si camina con minor difficoltà, badandosi solamente, e principalmente alla qualità della Chiesa e del luogo, cioè se siano tali, e così ben prouisti, e qualificati che la dignità Vescouale vi si possa mantenere col decoro conueniente.

Che all'incontro nell'altro caso, oltre l'accennato requisito sostanziale della condegna qualità del luogo, vi si richiedono due altri requisiti; Vno cioè che questa nuoua erezione per la sudetta dismembrazione di parte del territorio da vna ò più Chiese vicine non cagioni à queste diminuzione ò pregiudizio molto considerabile, sicche tuttauia restino nella loro conueniente dignità e decoro; E l'altro che vi sia la giusta causa della necessità, ouero dell'euidente vtilità de' popoli, e dell'anime, perche per l'ampiezza dell'antica diocesi non possa il Vescouo comodamente visitarla, e gouernarla tutta, e riesca troppo incomodo à sudditi delle parti lontane il ricorrere al Vescouo il quale risieda appresso la Cattedrale, sicche si verifichi quell'inconueniente solito considerarsi, cioè che il Pastore non veda la faccia delle pecorelle, e queste non vedano la faccia del Pastore, ò pure che altra giusta causa lo richieda.

Caminandosi in ciò con l'esempio di Gio.
uan-

uanni vigesimo secondo, il quale per l'ampiezza del Vescouato di Tolosa, ne dismembrò tante parti, che vi eresse quattro altre Cattedrali, erigendo l'antica, e la matrice in Metropolitana di queste; Onde essendo la bolla sopra ciò fatta registrata nel corpo canonico trà le strauaganti del detto Giouanni vigesimo secondo la quale comincia *Saluator*, quindi segue che questa serua per norma; Che però sopra la verificazione di questi requisiti, quando il Vescouo, & il Capitolo dell'antica Chiesa per il suo interesse si opponga, si assumono le dispute formali nella forma contentiosa nella sudetta Congregazione Cócistoriale col voto della quale il Papa suole in ciò regolare la sua volontà.

Non può darsi però in ciò vna regola vniforme, e generale applicabile à tutti i casi, per auerui ragioneuolmente gran parte le regole, e le ragioni prudenziali, secondo le circostanze de casi; E particolarmente auendosi considerazione alla qualità & à costumi del paese, dal che dipende se ciò disdice, ò nò; Posciache per esemplo, nell'Italia, per l'accennata gran frequenza de Vescouati, & Arciuescouati non disdice che si erigga vna Cattedrale con poca diocesi, e con poca entrata, si che vi sia solamente la somma precisamente necessaria delli mille scudi d'entrata; Che
al-

all'incontro nella Germania e nella Spagna ,
Francia , Polonia , & altri fomiglianti paesi fa-
rebbe molto di diceuole ; E l'istesso à propor-
zione nell'erezione delle Metropolitane, e de
nuoui Arciuescouati; O pure che si conceda
ad vn Prelato inferiore il territorio separato
d'alcuni luoghi i quali si dismembrino dalla
diocese , e si esentino da quel Vescouo
secondo gli esempij anche
moderni.



CAPITOLO QVINTO.

Delli requisiti, e delle qualità necessarie nelle persone, le quali si deuono eleggere per Vescouo.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elli requisiti per il Vescouato, li quali si deuono giustificare in processo.
- 2 Degli altri requisiti nelli quali si camina con le notizie stragiudiziali.
- 3 Se i Religiosi siano al proposito per i Vescouati si portano molte considerazioni, e distinzioni.
- 4 Che anche i secolari dotti, ma puri scolastici, e Cattedratici, senza la pratica, non siano al proposito.
- 5 Delle parti che deuono essere vnite assieme in vn Vescouo.
- 6 La sola teorica senza la pratica non basta.
- 7 Di qual sorte di pratica s'intende.
- 8 Che conuenga andar prouedendo de religiosi, e per qual ragione & in che modo.
- 9 Quali religiosi si debbano prouedere.
- 10 Che i Vescouati non si debbano dare à chi li diman-

dimanda e che sia male il desiderarli, et
ambirli e che modo si debba tenere.

- 11 Che sia cosa grauissima il prouedere i Vescouati, e più importante che la creazione de Cardinali.
- 12 Non si deuono promouere quelli i quali siano diffamati di delitti.
- 13 A che fine qui si discorra della qualità de soggetti che si deuono eleggere.
- 14 Se conuenga assumere paesani.
- 15 Altre considerazioni le quali si deuono auere.

C A P. V.



VE forti di requisiti ouero di qualità si considerano in quelle persone, le quali si debbano, ò si vogliano promouere al vescouato; Vna cioè de requisiti giuridici, de quali si ricerca la formale giustificazione nel processo concistoriale, e del quale si parla nel capitolo seguente, e senza i quali non si ammette la sua prouista, se il Papa ad alcuno di essi non dispensi; E l'altra, sopra le doti dell'animo, e quelle parti, sopra le quali non si dà formale giustificazione in processo, ma si camina con le informazioni e con le diligenze stragiudziali.

Della prima specie, col presupposto, che

sia professore della cattolica religione, per lo che prima d'ogni cosa si deue fare la professione della fede, conforme nel sudetto capitolo seguente si dice; Primieramente si richiedono i legittimi natali, non essendo solito darli questa dignità ad illegittimi, ancorche legittimati per rescritto, bastando però la legittimazione la qual segue dal matrimonio; Secondariamente l'età prouetta almeno d'anni trenta, compiti, e non prima; Terzo il sacerdozio, almeno per sei mesi, proibendosi da sacri canoni l'assumere i Vescouo dallo stato secolare, ò clericale minore per salto; Quarto il grado del Dottorato nella legge canonica, ouero nella teologia; E finalmente che non abbia pregiudizij di censure, ò d'irregolarità, ò di bando, ò d'inquisizione di delitto graue, siche sia di vita innocente, e di buoni costumi, e di buona fama,

Dell'altra specie sono; La letteratura sufficiente per far bene l'ufficio di Vescouo, mentre spesso questa non v'è congiunta col grado del dottorato; E con esso deue esser ancora congiunta la prudenza raffinata dalla esperienza, e dall'esercizio dell'altre cariche Ecclesiastiche inferiori, siche non si arriui totalmente nuouo à quell'ufficio.

Che però si stimano più al proposito quelli, i
qua.

quali per qualche tēpo considerabile abbiano lodeuolmēte esercitato la carica di Vicario Generale; O pure che essendo costituiti in qualche dignità, ò posto riguardeuole in qualche Chiesa cattedrale, ò Metropolitana, siano stati adoperati dal Vescouo, ouero dall'Arcivescouo per consultori, ò Auditori, ò ministri; O che essendo curiali siano ben pratici di queste materie, e dell'officio del Vescouo, con l'auer praticato le sagre Congregazioni de Vescoui, e del Concilio, e dell'Immunità Ecclesiastica e de Riti; O con auer seruitò qualche Cardinale da Auditore ò Aiutantedi studio per i negozij, delle sudette Cōgregazioni, mà in fatti, nō già col solo titolo onorifico, siche in somma non sia promosso al Vescouato vn' uomo nuouo, e niente pratico della carica.

E questo in fatti è il senso de sacri canoni nel proibire le promozioni per salto, importando poco se sia di breue costituito negli altri ordini, quando sia dotto e pratico; Et all'incontro niente importando che sia ecclesiastico per lungo tempo, se niente abbia, ò sappia dell'ecclesiastico, e dell'officio del Vescouo.

E quindi nasce la causa del dubitare se sia
 3 spediēte di prouedere delle Chiese cattedrali, ò
 Metropolitane i Regolari in quei paesi, ne
 quali

quali sia totalmente pacifica la cattolica Religione, sicche non vi sia necessaria la perizia nella teologia particolarmente dogmatica, per le dispute con gli Eretici ò sospetti d'eresia, e per confonderli, ò reprimerli, e per le prediche per mantenere i popoli nella Religione cattolica, ouero à quella ridurli, Onde il Vescouo abbia da esercitare l'officio suo solamente nel pacifico gouerno politico, e civile ecclesiastico, nell'amministrazione della giustizia, e nell'indurre, e conseruare i buoni costumi, e l'osseruanza de diuini precetti, e nel difendere, e mantenere la giurisdizione, e l'immunità ecclesiastica, come segue nell'Italia, della quale si tratta, per la Dio grazia totalmente libera dalla peste dell'eresie, eccetto che in vna piccola sentina, delle sue estremità verso i monti, che è Gineura.

Et in questo caso, ouero con questo presupposto, pare che fuori d'ogni dubbio, considerando il solo fine del buon gouerno della Chiesa, e dell'esercizio della carica, si debba rispondere con la negatiua, non essendoui ragione, la quale persuada il contrario.

Anche nel caso che i Regolari fossero professori nõ solamente della Teologia, ma ben versati ancora ne canoniper la ragione che nõ solamente

mente i Religiosi, li quali racchiusi ne chio-
 stri, non hanno facilmente la pratica delle
 cose del mondo, mà i medesimi secolari, quan-
 do siano puri teorici, anche dottissimi per
 l'esercizio delle Cattedre, ouero per i studij
 camerali nõ sono atti perche, la teorica benche
 4 in grado d'eminenza per lo più non basta se n-
 za la pratica, & il giudizio, e senza quella
 prudenza, e destrezza, le quali sogliono ef-
 fere figliuole della lunga pratica, e speranza,
 per quel che si discorre nell'vna, e nell'altr'
 opera legale dello scrittore, in occasione di
 discorrere delle parti, le quali deuono con-
 correre in vn Giudice, ouero in vn Gouverna-
 tore.

Douendosi considerare che nel Vescouo
 vanno vnite queste due cariche di Giudice, e
 di Governatore, le quali sogliono trà secola-
 ri esser diuerse; Anzi nel Vescouo più che
 ne i magistrati secolari le sudette, & altre
 maggiori doti si richiedono; Posciache tutto
 quello che stà incaricato al magistrato seco-
 lare, si dice ancora d'essere à peso del Vescouo,
 Et in oltre gli resta tutto quello che è peso
 de Curati, e de medici, e de padri spirituali
 de popoli, del che più di proposito si discor-
 re nell'istesse accennate opere nell'vna e nel-
 l'altra relazione della Curia in occasione di
 par-

parlare della sudetta Congregazione dell'esame de Vescouj, e nel titolo de Parochi e delle parochie, in occasione di parlare del concorso alle parochie, e del preeleggere il più degno; Cioè che vi sia ben necessaria, non che opportuna, e lodeuole la letteratura, ma
 5 questa basta quanto porti il bisogno, desiderandouisi ancora le altre virtù, e parti accennate; senza le quali vn'eminente letteratura niente gioua anzi alle volte nuoce.

Alla giornata, e con frequenza praticiamo uomini dottissimi nella politica, e nell'istorie, e nell'altre lettere, sicche del gouerno del mondo discorrano in grado d'eccellenza, e pure in pratica nulla valeranno, secondo la figura de menanti del Parnaso quando fingono Cornelio Tacito maestro della politica, di così mala riuscita nella pratica di vn gouerno; E se si sentirà discorrere vn dotto aritmetico, matematico, e geometra teoricamente, di certo tratterà meglio delle regole dell'arte militare, e dello squadronare bene vn'esercito, e de posti vantaggiosi, ouero di fabricare, ò di assediare, & espugnare vna forrezza reale, di quello che faccia ogni eccellente e veterano soldato; E pure à metterlo in pratica, poco ò nulla riuscirà; E l'istesso in quelli, i quali siano versati nella
 scien-

scienza della medicina, e simili.

Dunque non si sà vedere qual connessione abbia il gouerno d'vn Vescouato, ò Arciuescouato pacifico da eresie, e da scismi cò lo stato claustrale, e religioso, il quale si gouerna con regole, e leggi totalmente diuerse; Mentre quando anche il religioso sia in quello stato in grado d'ogni maggior bontà, e di esatta disciplina, tuttauia nel gouerno secolare per lo più malamente riuscirà, perche se sarà di genio mite, & auuezzo ad vna candidezza, e bontà religiosa, sarà facile ad essere ingannato, e disprezzato, e se sarà rigido, & esatto offeruatore della disciplina, regolare, il suo modo di gouerno non sarà praticabile con secolari.

Che però l'esser passato per i gradi inferiori del gouerno secolare ordinatamente, e l'auere per ciò acquistato la pratica e l'esperienza nelle cose del mondo, le quali affinanano il sapere & il giudizio, si deue stimare vno de requisiti migliori, e più essenziali per il vescouato; Intendendo di quelle cariche ò gradi, ouero impieghi, liquali influiscano al fine del quale si tratta, cioè del gouerno ecclesiastico, e spirituale da Vescouo, ò Prelato; E purchè negli altri gradi e cariche abbia dato buon saggio della sua

sufficiente bontà , prudenza , & altre parti , e virtù , imperòche quando ciò manchi , questo passaggio deue più tosto seruire per esclusione , per la ragione che se nelle cose minori hà mancato , molto più si deue supporre che sia per mancare in questa maggiore .

Mà perche la gerarchia regolare è molto benemerita della Cattolica religione , e della Sede Apostolica , per essere i Regolari operarij molto fruttuosi contro gli Eretici, & i Scismatici , con le loro fatiche in voce , & in scritto , e con le prediche, e dispute , & anche negli esercizi spirituali per il profitto dell' anime ; Però douendosi ad ogni merito il premio , col quale s'inuitino e si allettino gli altri alben oprare , si stima cosa lodeuole d'andare alle volte , onorando de soggetti di questa gerarchia con i Vescouati .

Però coldouuto riguardo per mezzo del quale si ottègal'vno e l'altro intento; Cioè che nell'istesso tempo si onorino i religiosi , e si ripari à gli accennati inconuenienti col promouerli alle Chiese quiete e di poca amministrazione , sicche siano più lontane da quei casi , ò accidenti con i magistrati secolari de quali si tratta nel capitolo ventesimo primo, e seguenti, ò che per altri rispetti vi sia necessaria la pratica ,

rica, e la speranza, delle cose del Mondo;

Che però si stima errore, quando inconsideratamente si diano le Chiese à Regolari, & anche à secolari non pratici, e non sperimentati in si fatte materie senza queste riflessioni; E particolarmente sopra tutto quando siano Chiese Metropolitane, poiche douendo l'Arciuescouo essere il giudice de grauari, e de ricorsi contro i Vescouo suffraganei, eloro Vicarij, fà di bisogno che sia molto più pratico, e sperimentato ne i negozij per correggere ò riformare quel che dagli altri si faccia

9 Bensì che anche in questi casi, cioè che conuenga per il sudetto fine onesto, e ragioneuole di onorare la gerarchia de Regolari, di prouedere alcune Chiese nelle loro persone, si stima da sauij e zelanti, che sia graue errore il fare queste prouiste nelle persone di quei religiosi, i quali le ambiscano, e le dimandino per se stessi, ouero per mezzo de fauori, mà che si debbano dare à quei soggetti benemeriti li quali non le ambiscano.

Restando nella mente dello Scrittore molto impressa vna certa proposizione, che nell'adolescenza, essendo venuto in Roma per pochi giorni, ò fusse per curiosità ouero per diuozione, intese dalla bocca di vn fratello di suo padre, il qual'era vn buon religioso

dell'ordine de Conuentuali, e che per lo spazio d'anni trenta, e più fù Teologo nello studio della sapienza Romana, seguitando incio vno Scottista l'opinione di S. Tomaso; Cioè che vn Religioso, il quale ambisca, e chiegga, e procuri il Vescouato, sia già quanto à se mentalmente Apostata, e che come già uscito con l'animo dalla sua Religione, dimori in questa, come in vn penoso carcere, ouero in vna penosa relegazione, sicche tenti ogni strada per illecita che sia, per liberarsene

Anzi quanto meno è diuertito da negozij secolari e dal gouerno di sua casa, e dall'auerà prouedere alle cose necessarie per il vitto, e vestito, & abitazione, e seruitù; Tanto più fissamente coltiuarà questa sregolata ambizione, laquale sempre si rende maggiore, con grauissimi pregiudizij delle stesse religioni, e dello stato religioso; Che però secondo il senso di tanti Santi Padri antichi, alle Chiese deuono essere assunti quei Religiosi, & altri li quali le meritino, mà non le ambiscano, anzi più tosto le sfuggano, il che se generalmète camina in tutti, molto più ne religiosi.

E questo è il senso alegorico del precetto Euangelico dato al conuitato di non douersi mettere da se à capo della tauola mà di mettersi verso il fine per douer essere inui-

tato

tato à luogo più cospicuo, & eminente dal
Padrone.

Trà gli auuertimenti ò ricordi, che l'ac-
cennato Cardinale Bellarmini, essendo richie-
sto, diede à Papa Clemente Ottauo, fù que-
sto, che principalmente e sopra tutto s'inui-
gilasse alla buona prouista de vescouati, con
la sudetta regola di non darli à chi li diman-
da, e li procura; E se bene si suppone, che
10 il Papa rispondesse che ciò non fusse facile
à praticarsi; Nondimeno, quando per me-
zo de ministri integri, e fedeli s'applichi à
far bene l'officio suo, e che non s'abbia ri-
guardo alcuno all' autorità, & all' istanze de
Promotori, mà al solo seruizio di Dio, & al-
la cura dell'anime; In tal caso si crede da
molte persone pratiche, e zelanti, che sia
molto facile à praticarsi.

Imperòche (parlando de secolari) à rispetto di
quelli, iquali siano dell'ordine prelatizio, è cosa
molto facile il sapere chi siano, & anche d'auer-
ne vn' esatta informazione da luoghi, ne quali
siano stati in gouerno, ò pure nell'esercizio
dell'altre cariche nell'istessa Curia.

A rispetto de rogati, quando si vñino le buone
diligenze, sarà parimente facile sapere quel-
li, liquali siano, ouero siano stati in cari-
che di Vicarij generali, ò di Auditori delle Nun-

ziatureouero Auditori de Cardinali ò che siano stati Curiali pratici & accreditati come sopra.

Et in oltre quando sia proposto vn soggetto per Vescouo, e che non si abbia più che certa notizia delle sue qualità, si potrebbe, come per vna specie di nouiziato, e di proua, deputare per Vicario Apostolico, ò Generale di qualche Prelato accreditato, per sperimentarlo in pratica; O pure ordinarli che si eserciti almeno per vn'anno appresso qualche dotto e qualificato Cardinale, non già à sua elezione, mà da deputarsi da quelli à quali spetta, e che probabilmente sia per darne le sincere relazioni, con altre diligenze simili preuentiuue per disporre i soggetti abili, e per auerli già squittrinati quando venga il caso delle vacanze senza aspettare di far' allora le diligenze.

Et à rispetto de' Regolari, si dourà vedere, come la sua Religione gli abbia trattati, e se ne sia seruita nelle sue cariche grandi, e principali, e che saggio in queste abbiano dato; Et anche è facilissimo il farne la proua col deputarli consultori, e qualificatori in molte Congregazioni, e con tal'occasione prouarli;

In somma quando il fine sia retto, e buono, e che si abbia il solo motiuo del seruizio di Dio, le diligenze sono facili, e non mancheranno de' soggetti buoni, mentre questo stile di pro-

vedere le Chiese con sì fatte diligenze, li farà tali, e la natura opererà da se.

Sopra tutto si deve cercare di mantenere questa dignità in vna somma riputazione, poiche in tutte le cose del mondo, gran parte vi hà l'opinione, & il concetto che si abbia delle cariche, e de posti, con escluderne affatto le persone immeriteuoli, facendosi poco assegnamento sopra le pensioni de vescouati, perche in tal modo non mancheranno de soggetti degnissimi, e le prouiste si faranno molto bene.

Per regola la quale molto di raro si limita quelli i quali con esatte diligenze e per mezzo de fauori procurano i Vescouati, ne deueno essere stimati poco degni, perche in tal modo si mostrano ambiziosi, & anche presuntuosi nello stimarsi abili à tal carica senza riflettere che sia vn peso il quale deve metter paura ad ogn' vno, sicche da Santi Padri si dice vnacosa da temersi anche dagli Angioli; Onde se per i canoni si dispone che quello il quale abbia la facultà di presentare il rettore ad vn beneficio ecclesiastico non possa presentare se stesso; E quello il quale abbia la facultà d'eleggere, non possa eleggere se stesso, ma solamente possa aderire alla presentazione, ouero all'elezione fatta-

ne

ne per gli altri per le sudette ragioni, molto meno potrà, e douerà stimarsi degno, del Vescouato.

Sono i Vescouoi, e gli altri Prelati, e superiori paragonati alli muli de carriaggi, i quali nell'apparenza sono ornatissimi, e paiono inuidiabili dagli altri giumenti, mentre se gli vede il capo ornato di lastre d'argento, ò altra materia preziosa ben lauorate, & anche di fiocchi, e di piume; Il petto ornato vagamente con molti sonagli, & il corpo couerto di ricchissimi drappi, auèdo anche i ferri d'argento, e le corde le quali legano la soma sono di seta. Però queste cose paiono belle à chi le vede, mà non solleuano il mulo dal grauiissimo peso del carriaggio, e dalla durezza del basto, che gli fa delle piaghe per la vita, aggiungendogli più tosto peso gl'ornamenti sudetti.

È questo è appunto il caso di chi desidera il vescouato, perche s'inuaghisce de gli ornamenti, e degli apparati onori che seco porta la dignità, mà non bada, ne riflette al grauiissimo peso della soma, & alla durezza del basto; E per cōsequenza difficilmente farà prudente, e pio quello il quale nõ farà queste riflessioni ò pure nõ penserà di esser (quãdo possa darsi il caso) di quei muli di carriaggi con le casse vote per cerimonie nelle caualcate e nelli solèni ingretti, si
che

che si pensi al solo ornamento, e niente al peso; Il che si può adattare alli Vescouï titolari, i quali godono alcune onoreuolezze nell'abito, e nell'vso de pontificali senza l'entrate, e senza la giurisdizione; Mà il voler queste, e non volete il peso non è cosa che possa caminare.

Era solito dire il più volte accennato Cardinale Bellarmini, che questo sia il maggiore, & il più graue, & importante negozio della Sede Apostolica nel proueder bene i Vescouati; Et è senso comune de sauij zelanti, che con maggior maturità e diligenza si deue caminare nella creazione d'vn Vescouo che in quella di vn Cardinale; Imperò che se bene di presente, e da alcuni secoli à questa parte, la dignità Cardinalizia si è resa grande, e di sfera molto maggiore, per l'elezione attiva, e passiva del Papa, e per qualche partecipazione nel gouerno della Chiesa vniuersale, e del principato temporale della Chiesa, per quel che sen'è discorso nell'vna, e nell'altra relazione della Curia in occasione di trattare del Concistoro, e del Còclauo e di alcune Cògregazioni Cardinalizie e forse nell'opera particolare del Cardinale.

Nondimeno, conforme negli accennati luoghi si vede, tutte le funzioni cardi-

nalizie sono collegiali , sì che il mancamento d'alcuni si possa supplire da gli altri ; Onde qualche difetto personale non cagiona cattive conseguenze considerabili, mentre ciascun Cardinale nella Corte & alla presenza del Papa viene stimato come vn qualificato particolare cittadino , ò curiale di prima riga ; Et ancora perche si tiene molto in freno il maligno dalla presenza & autorità del Papa e dall'esempio di tanti altri Cardinali , e Prelati.

Mà i mancamenti di vn Vescouo non si possono supplire , non auendo nella diocesi superiore , nè eguale , come occorre ne i Cardinali ; E quel che più importa , i difetti de Vescouo sono di malissime conseguenze , e di danni irreparabili , così per il mal'esempio , come anche per gli errori , & i mali costumi & abusi , i quali si imprimono ne i popoli , sì che sia quel mancamento che commetta in casa il padre di famiglia alla presenza de figlioli , che però è punto , al quale si deue molto attentamente riflettere.

Come ancora , circa la vita innocente , si deue auuertire che non basta di non esser veramente reo di qualche delitto , e di non essere stato conuinto , e condannato , ma si
desi-

desidera che ne anche ne sia stato inquisito in modo che ne resti diffamato , si che la sua elezione possa riuscire di scandalo al popolo , ò possa cagionare altri inconuenienti , secondo la distinzione accennata nell'vna, e nell'altra opera legale , nella materia beneficiale; Cioè che altro sia il trattare de delitti all'effetto di condannare e di priuare , & in tal caso vi bisogna la proua perfetta ; Et altro sia all'effetto di prouedere di nuouo & à quest'effetto basta la diffamazione .

Ne sia lecito il dire , che il presente discorso sia fuori della materia , e che contenga quelle digressioni , le quali dallo scrittore sono dannate , parlando de i precetti e delle regole del buono stile , si che trattandosi dell'ufficio del Vescouo , e come questo si debba in esso portare, queste cose paiono estranee come appartenenti più tosto à quelli à quali spetta l'eleggere, & il prouedere i Vescouoi , e non ad essi eletti , e prouisti .

Imperòche ancora ciò ferisce il nostro fine , poiche sapendosi , quali siano le qualità, & i requisiti che devono concorrere in vn buon Vescouo , ne segue che quelli i quali per inauuertenza , ò per inganno de superiori , ò per altro rispetto si ritrouino promossi

à questa dignità, senza che allora in essi concedessero quelle qualità che si deuo auere, procurino di correggere l'errore, e di acquistarle, e di farsi degni Vescouo già eletti, se non erano degni eligendi; Insegnando frequentemente la pratica, che con queste riflessioni, e con la mutazione della vita, quelli ne quali l'elezione, ò la promozione sia stata biasimata, & in grado di scandalo, siano dipoi riuisciti ottimi Vescouo, è Prelati, si che conuiene al Vescouo sapere quali requisiti, e qualità deue auere all'effetto di acquistarle quando non le abbia.

E per questo rispetto si tralascia di discorrere di proposito, se conuenga eleggere alli Vescouati i cittadini, ouero diocesani, ò all'incontro se siano migliori i forastieri, mentre ciò appartiene più à gli elettori che à gli eletti, li quali non possono col loro studio mutare tal qualità, che però non si adatta la sudetta ragione; Mà regolando la cosa secondo quello che insegna la pratica più frequente, dalla quale si deuno costituire le regole, non affatto esenti da qualche limitazione, per lo più si stima errore, e riesce disordine l'assumere paesani al Vescouato, per la ragione che mal uolentieri gli uomini s'inducono à riuerire per padri quelli, i quali si siano riconosciuti per
fra-

fratelli ; Ouero à riconoscere e riuerire per Signori , e per superiori quelli , i quali siano stati compagni , ò conferui , oltre il volgattissimo oracolo del Vangelo che niun Profeta sia accetto nella patria sua .

Anzi che in essi medesimi prouisti è anche mal conseglio, sicche questo sia vno degli errori ne quali si viue più comunemente , desiderandosi il Vescouato della patria , ò di altro luogo conuicino , perche sempre la stima farà minore , & i contrapesi faranno maggiori ; Riceue però questa regola la limitazione , quando l'vso del paese richiedesse altrimenti , sicche fusse scádalo il prouedere il Vescouato in vnforastiero ; E l'istesso circa la qualità della purità, ò impurità del sangue per la descendenza da Giudei , ò altri infedeli , perche regolarmente non osta , mà l'vso del paese ne suol cagionare grande ostacolo .

Si deue ancora riflettere con particolare attenzione , che in quelli , i quali siano prouisti de Vescouati , non si verifichi vn gran bisogno , per il quale alle volte si commettono di quei mancamenti , che per altro per il buon genio non si commetterebbero , mentre bene spesso la necessitá preuale al buon genio , e lo fa preuaricare , secondo il detto di

- Beda

Beda nell'omilie che il bisogno faccia abbandonare la giustizia, conforme ancora si accenna verò il fine dell'ultimo capitolo.

Che però farà vna cosa malfatta il prouedere d'vna Chiesa pouera, ò tenue, ò grauata vn religioso, ouero vn curiale pouero, al quale conuenga di contrarre de debiti per mettersi all'ordine, e per fare le spese necessarie, sicche à pena bastando le redite per le grauezze, e per il corrente suo mantenimento, conuenga fare delle cose illecite per sodisfare à creditorj; Onde quando si stima bene di prouedere quei religiosi, ò curiali poueri, i quali siano benemeriti, se gli deuono dare secondo la sua proporzione le Chiese comode, e poco grauate, prouedendo al primo bisogno col rilasso, e con la condonazione de frutti della vacanza, ouero con altri rimedij opportuni,

Mà le Chiese piccole, ò pouere si deuono conferire à soggetti per altro degni, i quali siano bẽ prouisti del proprio, e che volontieri applichino à si fatte Chiese più che all'altre più grandi per la maggior vicinanza alla propria patria, ouero per altri rispetti; Che però cõ questo riguardo v`à regolata l'accennata questione, se si debbano ò nõ prouedere le Chiese ne pacfani, dipendendo il tutto dalle circostanze de casi.

CAP.

CAPITOLO SESTO.


A chi spetti di prouedere i Vesco-
uati, e le altre Prelature, & in
che modo seguano queste pro-
uiste.



S O M M A R I O.

- 1 **A**nticamente tutti li Vescoi si depu-
tauano dal Papa.
- 2 Dipoi si elegerano dal Clero, e dal popolo.
- 3 E Dipoi dal solo Capitolo della Cattedrale.
- 4 Dell'uso de tempi presenti.
- 5 Dell'esame de Vescoi dell'Italia.
- 6 Altre funzioni fino alla proposizione e la consa-
grazione.
- 7 Della spedizione, & esecuzione delle bolle e
del possesso.

CAP. VI.

I  Aminando con l'opinione più riceuuta da buoni cattolici, e particolarmente dalla Curia Romana; Anticamente ne tempi della primitiua Chiesa, e finche questa visse sotto le persecuzioni de Gentili, si che à Cristiani conuenisse di viuere, e di celebrare i diuini officij occultamente; Li Vescoui furono deputati da S. Pietro ouero secondo vn' opinione con l'autorità di questo dagli Apostoli, e da primi Discipoli di Cristo; O pure che secondo l'altra opinione questi ne ottennero dalla bocca di Cristo la facoltà personale, nel che si lascia il suo luogo alla verità, e così successiuamente dalli successori di S. Pietro nella Chiesa Romana, e nel Vicariato di Cristo; Ouero con l'autorità del Papa da Patriarchi; Mà auendo in progresso del tempo la Chiesa doppo il batesimo di Costantino Magno acquistato la sua tranquillità, & essendosi perciò resi i popoli tutti fedeli, & essendosi anche moltiplicati i chierici, cò la distribuzione de beneficij, e delle dignità, si che si formassero i due corpi vniuersali del clero e del popolo.

Quin-

Quindi seguì che con l'autorità, e concessione, ò permissione dell'accennato Pontefice Romano, in molte parti, e forse più generalmente fù introdotto, che l'elezione del Vescouo si facesse vnitamente dal clero, e
 2 dal popolo, conforme le sagre istorie insegnano nell'elezione, di S. Ambrogio per Vescouo di Milano, di S. Nicolò per Vescouo di Mira, e simili; Mà nel progresso di tempo, sperimentandosi che ciò cagionasse confusione, fù ristretta l'elezione al clero, & anche in questo per l'istessa ragione seguì dipoi l'altra restrizione al solo Capitolo della Cattedrale;
 3 Come per appunto è seguito nell'elezione dell'istesso Sommo Pontefice, per quello che nell'vna, e nell'altr'opera legale dello Scrittore si accenna; Sempre però con la conferma, e con l'approuazione della Sede Apostolica, con l'autorità della quale ne seguisse la consagrazione.

Anche quest'ultimo modo, quasi da per tutto è andato in disuso, eccetto che in alcune Cattedrali, e Metropolitane della Germania, e forse di alcun'altre Chiese, e parti settentrionali, perloche nella Congregazione concistoriale sono frequenti le dispute sopra la validità di talj elezioni, ò postulazioni, in

occasione di chiedersene la conferma, e l'aprouazione Apostolica come totalmente necessaria; Che però nell'altre prouincie di là da monti per lo più i Vescouati e gli Arciuescouati, & anche le badie e le altre prelature considerabili, sono à nomina, ò supplica, ò postulazione delli Rè, ò d'altri Principi, nel che si lascia l'intero suo luogo alla verità.

Mà restringendosi alla nostra Italia, & alle sue Isole aggiunte, della quale solamene come sopra si parla; Per regola generale, la quale si limita negli infrascritti casi, sono i Vescouati e gli Arciuescouati di libera elezione, e prouisione del Papa; Eccettuatine tutti quelli dell'isole della Sicilia, e della Sardegna, e di Malta, che sono à presentazione, ò nomina del Rè; Nel Regno di Napoli nel quale sono venti vno Arciuescouati, e cento ventisette Vescouati, otto Arciuescouati, e sedici Vescouati, (saluo il vero) sono parimente à nomina, e presentazione del Rè; e nel Ducato di Milano à nominazione del Duca vi è vn solo piccolo vescouato come da esso fondato e dotato; Supponendosi che in alcun' altri principati, ò sia per priuilegio della Sede Apostolica, ò per vrbànità, e conuiuenza, ò per altro rispetto (nel che si lascia in tutto e per tutto

tutto il suo luogo alla verità) alcuni Prin-
pi nominino, ò raccomandino più soggetti,
tra li quali il Papa ne elegga vno.

Seguità che sia, nell'vno, ò nell'altro mo-
do la nominazione ò la destinazione del sog-
5 getto per la Chiesa, la quale vachi; La prima
funzione è quella dell'esame, cioè che in vna
Congregatione costituita d'alcuni Cardinali
e Prelati, e Religiosi periti ne canoni, e nell'
vna, e l'altra Teologia scuolastica e morale,
chiamata la Congregatione dell'esame de Ves-
coui, solita tenerli alla presenza del Papa,
conforme di essa si è discorso nell'vna e nell'
altra relazione della Curia; Il nomina-
to, ò destinato sia esaminato in vna delle
sudette trè facultà à sua elezione, e
sia approuato per idoneo; Si che prima di
quest'approuazione nõ abbia trattameto alcu-
cuno, mà dipoi si dice per vn'uso comune
improprio di parlare, Vescouo eletto, ancor-
che giuridicamente non sia, nè si debba
dir tale, finche non segua la proposizione,
& il decreto della sua promozione nel conci-
storo; E dopo che ciò sia seguito, in quel men-
tre che segua la solenne consacrazione, ancor-
che sia in abito prelatizio, tuttauia si dice Ves-
couo eletto abusiuamente.

Doppo l'esame, e l'approuazione come sopra, si deputa dal Papa vn Cardinale, acciò
 6 auanti di esso si formi vn doppio processo, vno
 cioè sopra la vita e costumi, & i requisiti necessarij del nominato, ò destinato, e l'altro
 sopra lo stato della Chiesa; E compilato che
 sia questo processo con le sue necessarie giustificazioni per scritture, e per testimonij informati, e che il prouisto auanti il medesimo
 Cardinale abbia fatto la professione della fede Cattolica; Nel primo Concistoro il sudetto Cardinale
 farà la preconizzazione, cioè dice che deue proporre nel prossimo futuro Concistoro
 quella Chiesa, & il soggetto ad essa destinato, dandosi per tal'effetto à tutti li Cardinali vn
 breue ristretto di quel che nel sudetto processo si contenga, acciò possa ciascuno prenderne
 le informazioni, e nell'altro concistoro opporre quel che gli paresse in contrario, onde
 nell'altro concistoro, quando non vi sia opposizione (come per ordinario non vi suol'essere)
 proponendosi dal detto Cardinale la Chiesa, e narrandosi, così il suo stato, come
 le qualità del destinato, si farà dal Papa il decreto sopra la prouista della Chiesa in quella
 persona, laquale però in quell'istante diuiene Vescouo, & assume l'abito prelatizio, dandose.

dosegli dall'istesso Papa nell'uscire che fà della stanza del concistoro per passare alle stanze dell'abitazione, il rocchetto, quando sia chierico secolare, ò regolare, ouero la mozetta quando sia religioso dell'ordine monastico, ò mendicante, siche tuttauia ritenga l'abito della sua Religione.

In questo caso, giuridicamente si dice, come sopra, Vescouo eletto, non dicendosi vero e perfetto Vescouo prima della solenne consagrazione, con la quale acquista l'ordine vescouale, ouero la podestà di esercitare i pontificali; Che però in questo stato acquista la podestà giurisdizionale e l'amministratoria, mà non la pontificale, laquale si acquista con la consagrazione; E questa segue dipoi per commissione dell'istesso Papa per lo più da vn Cardinale, e due Vescoui, ò pure da trè Vescoui in Roma, se il prouisto sia presente, & essendo assente, il Papa per breue la commette à trè Vescoui, le quali siano in quelle parti.

Bensì che alle volte il Papa suol'assumere in se questa parte di proporre la Chiesa, senza commetterlo ad vn Cardinale, & in questo caso si fabrica il sudetto processo auanti il suo Auditore, e dipoi dal medesimo Papa si propone,

ne, e si fa il decreto in vn solo concistoro senza l'atto sudetto della preconizzazione.

- 7 Non basta però tuttociò per l'amministrazione della Chiesa, e per l'esercizio della giurisdizione, con la percezione de frutti, mà è necessario che si spediscano le lettere Apostoliche, le quali volgarmente si dicono bolle, ò almeno vn breue, il quale si dice *de capienda possessione*, con l'obbligo di spedire le bolle nel termine di sei mesi; E senza queste lettere non può il Vescouo ingetirsi nel possesso, e nell'amministrazione della Chiesa, e della giurisdizione, e percezione de frutti, sotto censure & altre pene; Anzi è necessario che segua l'atto del possesso per se stesso, ouero per il suo procuratore, siche prima di quest'atto continua la giurisdizione del Capitolo, e del suo Vicario, & i frutti spettano alla Camera Apostolica, ouero alla Chiesa come se durasse la vacanza.

Quest'atto di possesso si deue fare nella Chiesa Cattedrale, quando questa non sia impedita, e nel caso dell'impedimento in quella Chiesa, laquale fra solita seruire in luogo della Cattedrale, e ciò basta per tutte le Chiese e luoghi della diocese; Mà se fossero più Cattedrali vnite assieme principalmente,

re, secondo quella specie di vnione, della quale si parla di sotto nel capitolo trigesimo ottauo, sicche in fatti siano due diocesi, con diuersi Capitoli, e diuersi Vicarij capitolarj; In tal caso il possesso si deue prendere in ciascuna di esse, onde il possesso il quale si sia preso in vna, non basta per l'altra, quando la consuetudine non portasse diuersamente; Però se d'vna sola Cattedrale formale fossero due ò più Chiese materiali per quel che nell'accennato luogo si discorre, basterà che si prenda il possesso in vna di esse, nella quale sia solita farsi quest'atto, se pure la consuetudine non ricerchi altrimenti; Douendosi à questa in si fatte materie deferire.

Per fare quest'atto di possesso con quiete, e per ouuiare ad alcuni inconuenienti che di fatto ne sogliono, ò ne possono seguire in alcuni Principati, è necessario di ottenere vn certo consenso, ouero vna esecutoriazione del Principe secolare secondo le diuersesanze de Principati.

E qui compisce la prouista del Vescouo, dandosi, negli Arciuescoui, & anche in Italia nelli Vescouj di Pauia, e di Lucca, vn'altra funzione, laquale suol seguire nell'altro concistoro doppo quello della proposizione,
cioè

ciò di prendere il pallio, conforme di tutto ciò si discorre nell'vna, e nell'altra relazione della Curia, parlando del concistoro, e degli atti concistoriali, doue il curioso si potrà più pienamente sodisfare.

A Nel disc. 5. della Relazione della Curia nel Teatro, e nel cap. 4. della relazione sudetta nel Dottor Volgare.



CAPITOLO SETTIMO.

Della traslazione de Vescoui, e se
 sia cosa degna di lode, oppure
 di biasimo il permettere i pas-
 saggi, e le ozzioni da vna Chie-
 sa all'altra .

S O M M A R I O .

- 1 **D** *ella ragione per la quale conuenga in quest'opera trattare della materia della traslazione .*
- 2 *Dell'errore di trattare di tal questione in astratto .*
- 3 *Delle distinzioni , con le quali si decide la questione .*
- 4 *Quali considerazioni si debbano auere, & à che seruano le regole generali .*
- 5 *Si fà questo atto per concistoro .*

C A P. VII.

PARA Ncorche nella materia contenuta nel presente capitolo possa cadere l'istessa considerazione, la quale si è fatta nel fine del capitolo quinto; cioè che sia fuori del nostro proposito; il qual'è di parlare del Vescouo, e come questo si debba portare nella sua carica, e nel gouerno della sua Chiesa e diocese, mentre questa materia appartiene più tosto al Papa, se debba, ò nò ammettere le traslazioni; Nondimeno vi cade ancora la medesima risposta, la quale iui si è data, cioè che conuiene al Vescouo sapere se quest'atto, ò desiderio sia lecito, e lodeuole, ò nò, acciò conoscendo che sia più degno di biasimo e di taccia, che di lode, se ne astenga, e con maggior quiete attenda all'amministrazione, & al seruizio di quella Chiesa, la quale in questo matrimonio spirituale gli sia stata destinata per isposa perpetua finche viue.

Che però non è fuora del proposito il trattare di tal questione, laquale è vna delle problematiche trà i Teologi & i Canonisti, & altri Professori delle sacre lettere, e delle
ma-

matterie spirituali, considerandosi molte ragioni & argomenti per l'vna e l'altra opinione; che sarebbe troppo prolissa e noiosa digressione il riassumerle, onde il curioso potrà soddisfarfi appresso quelli, li quali abbiano fatto professione di trattare di ciò di proposito, e de quali sono piene le librerie.

Maggiormente che tal'esame si stima superfluo, mentre in si fatta questione cade l'istesso che quasi in tutte le altre problematiche, cioè che sia errore per via d'argomenti, e di ragioni in astratto il volere stabilire più
 2 vna opinione che l'altra per regola generale applicabile à tutti i casi; (Il che hà cagionato e tuttauia cagiona così in questa facoltà come nella teologica e particolarmente la morale, e nell'altre, tanti equiuoci. e confusioni) essendo più vero che la materia non sia capace d'vna regola certa, e generale applicabile indifferentemente à tutti i casi, mà che la decisione dipenda in ciascun caso dalle sue particolari circostanze; Riflettendo à quel che dallo Scrittore si dice nel principio dell'opera dello Stile e di sotto nel capitolo vltimo, cioè che tutte le vmane operazioni deuono essere regolate dalla ragione e deuono essere indirizzate ad vn fine onesto e ragioneuole.

Quindi segue che il fine, per lo quale si

faccia la translazione del Vescouo da vna Chiesa all'altra, debba essere il regolatore, & il decisore della questione; Cioè che se sia per ambizione di dignità maggiore, come per esempio da Vescouo ad Arciuescouo, ò pure per auarizia, perche si desidera di passare ad vn'altra Chiesa, perche sia più ricca, ò per altro fine mondano, come per esempio che sia più vicina alla sua patria, ouero più comoda per i suoi interessi, ò che sia luogo di maggiori delizie; Et in tal caso farà cosa mal-fatta, e degna di biasimo imperòche sarebbe appunto il voler permettere il ripudio d'vna moglie, perche sia poco nobile, ò brutta, ò pouera per la sola causa di prenderne vn'altra più bella ò più ricca, ò più nobile, mentre se gli può, dire che già sapeua, ò che doueua sapere queste qualità, quando la prese, e che però che si lamenti di se medesimo, e che se la tenga come la prese.

Mà se il fine fosse onesto, e ragioneuole, e molto più se fosse vtile ad vna delle due Chiese, e maggiormente se à tutte due; In tal caso farà cosa ben fatta, e degna di lode; Come per esempio se quell'aria fosse nociua alla sanità, sicche non vi potesse continuare senza qualche pericolo, ouero che si fosse contratta inimicizia per causa publica giusta senza
sua

sua colpa col popolo, ò col Principe, ò Signore, ò che in altro modo il Vescouo fosse filoso, con altra somigliante causa.

Et anche perche essendoui stato lūgo tēpo, & essendosi portato bene, chiedesse come per vna mercede e vn benemerito il passare alla Chiesa della propria patria, ouero ad vn'altra iui vicina, e più comoda, ò più onorifica, cō casi simili.

O pure che sperimentandosi quel Vescouo di molta prudenza, e di molta attitudine al gouerno di vna Chiesa grande, conuenga, e sia spediante il trasferiruelo, parendo cosa irragioneuole, che se portando il caso dell'applicazione di vn'accorto e diligente pastore al gouerno di vn piccolo branco di pecore e conoscendosi abile à poter ben gouernare vn grande ouile, si debba lasciare marcire in quel piccolo gouerno, al suo talento sproportionato; E l'istesso, ne soldati, e simili, perche togliendo il motiuo del ben'oprarè, e del meritare, che nõ vi sia la speranza del premio non si oprarà così bene; Come all'incótro se si sperimentasse poco abile per il gouerno di vna Chiesa grāde, si deue trasferire ad vna piccola.

Et in somma il tutto consiste nella ragione, della proibizione, ouero nel fine, per il quale si faccia l'atto; Che però sempre manifesto resta
4 l'errore nello stare sù le sole formalità delle regole

gole, e delle proposizioni generali, che sopra ciò si abbiano, douendosi queste sapere, e considerare' come per vn lume, per mezo del quale si possano ben distinguere, e conoscere le circostanze del fatto, dalle quali veramente dipende l'applicazione, & anche dall' vso de paesi, dal quale si suol formare l'opinione, che è madre dello scandalo.

Questa traslazione parimente si dice vn'atto concistoriale, e si suole ad arbitrio del Papa esaminare nella Congregazione concistoriale per vedere se le cause siano giuste, ò no, e dipoi vi si fa il decreto in concistoro, nel modo che si è detto della nuoua prouista.

A Nel disc. 5. della ralización della Curia.



CAPITOLO OTTAVO.

Della residenza de Vescoui, e degli altri Prelati .

S O M M A R I O .

- 1 **I** *L Vescouo hà l'obligo della residenza .*
- 2 **I** *Se sia di legge diuina remissiuamente senza discorrerne .*
- 3 *Si sodisfà in qualunque parte di vna di più diocesi che risieda .*
- 4 *Quando debba stare appresso la Cattedrale precisamente .*
- 5 *A che fine camini quest'obligo preciso .*
- 6 *Non può esser forzato il Vescouo à risiedere in altro luogo della diocese ancorche fosse stato solito &c.*
- 7 *Non possono i sudditi recusare di andare al luogo della residenza sotto pretesto del solito ò della lontananza .*
- 8 *L'istesso se siano due diocesi vnite .*
- 9 *Degli effetti buoni, e profitteuoli e rispettiuamente mali della residenza .*
- 10 *Delle cause le quali scusano & à quali effetti .*

- 11 *Seli sei Vescovati Cardinalizij vicino Roma oblighino alla residenza, e siano incompatibili con altro Vescovato.*
- 12 *Delli Vescovati nelle parti degl' Infededeli.*

CAPITOLO OTTAVO.

I **IN** VENVTO che sia il Vescouo legitimo possessore della Chiesa, ottenuta per nuoua prouista, ouero per traslazione come sopra; Il primo, & il principale obligo del Vescouo è quello di risedere nella sua Diocese, acciò di presenza possa pascere, e gouernare il gregge commessogli.

Sopra quest'obligo della residenza cadono due ispezioni; Vna cioè se sia di legge diuina indispensabile, ouero di legge ecclesiastica, alla quale si possa dispensare, maggiormente quando vi concorra la giusta causa del seruizio della Chiesa vniuersale in qualche carica appresso il Papa, ouero nelle nunziature à Principi, e simili impieghi; E l'altra sopra il modo di sodisfare à quest'obligo, e delle pene, e de gl'altri effetti pregiudiziali, quando non si risieda.

La prima questione fù molto dibbatuta nel Concilio di Trento, conforme le istorie, e
gli

gli atti conciliari insegnano, però tutta via
 resta indecisa, nè di quella intende lo scrittore
 2 parlare, come di cosa fuori della sua sfera, &
 anche fuori del fine della opera presente, la
 quale è di discorrere dell'ufficio del Vescouo,
 e di quel che debba fare per adempir bene le
 sue parti, e non della podestà del Papa, se
 possa ò nò dispensare alla residenza, e se faccia
 bene ò male d'impiegare i Vescoui in quelle ca-
 riche, le quali necessivino d'abbandonare la
 sua Chiesa, che però in ciò si lascia l'intiero
 suo luogo alla verità.

Per quel che dunque appartiene all'altra
 ispezzione; Presuppotto come certo, & assolu-
 to nel Vescouo l'obbligo della residenza, quan-
 do non abbia licenza, ò dispensa dal Papa; La
 3 regola è che si sodisfaccia à quest'obbligo an-
 corche non si risieda nella Città, & appresso
 la Cattedrale, mentre gli basta di risedere in
 qualsiuoglia parte della diocese, anche se fos-
 se in vna estremità; E ciò per la ragione che
 tutto il territorio viene stimato d'vna natura;
 Anzi se il Vescouo auesse sotto la sua ammi-
 nistrazione due Cattedrali, e due diocese vni-
 te assieme principalmente; Tuttauia basta
 di risedere in vna delle due, & in qualsiuo-
 glia luogo di esse.

E se bene in senso più comune de Canonici

fti antichi, & anche d'alcuni morali, deue il Vefcouo rifiedere continuamente; ouero almeno per la maggior parte dell'anno appreffo la Cattedrale, ad effetto di far iui le funzioni pontificali, e tenerui il Tribunale; E ciò per la ragione che mentre la Sede Apoftolica hà ftimato d'erigere in quel luogo, e non in altro della diocesi la Cattedrale, fia fegno che l'abbia ftimato più opportuno, per la commodità de' Diocefani, e per il decoro della dignità; Considerandofi ancora per alcuni quella ragione (ancorche impropria) che efsendo la Cattedrale la fpoſa del Vefcouo debba lo ſpoſo coabitare con la ſpoſa, Però ciò non conclude, perche queſta ragione propriamente ferifce la cattedrale formale rapreſentata in tutta la diocesi per l'obbligo della refidenza in generale.

Nondimeno per il Concilio di Trento queſt'obbligo di rifedere appreffo la Cattedrale fi è dichiarato preciso e forzoso, almeno in alcuni tempi dell'anno, cioè dalla prima domenica dell'Auuento à tutto il giorno dell'Epifania; E dal giorno delle ceneri à tutta l'ottaua di Paſqua; Nella Pentecoſte; Nella ſolennità del Corpo di Criſto, e nella ſolennità del Santo Titolare; Come ancora in quell'altre ſolennità che per uſo del paefe ſi celebrano con l'intervenuto del Vefcouo, ſiche farebbe coſa

ſcan.

scandalosa che ritrouandosi in diocesi, e non auendo impedimento, non v'interuenisse.

5 Però anche in questi termini ciò riguarda vn'obbligo per far bene l'officio suo, sicche possa anche à ciò forzarfi, conforme frequentemente se ne spiccano gli ordini della S. Congregazione de Vescouï, ò di quella del Concilio, ò della particolare della residenza, la quale pare che de fatto vada vnita con quella del Concilio; Mà non all'effetto di contrauenire al precetto della residenza in generale, per le pene, ò per altri pregiudizij, che risultano dal non risiedere; Che però se anche ne sopradetti tēpi il Vescouo trascurasse d'obedire al'udetto decreto conciliare, in tal caso si dirà che faccia male, e che auendone i sudditi ricorso alla Sacra Congregazione, sia degno di qualche auertimento; Mà à gli altri effetti si dice tuttauia sodisfar'alla residenza; Ne potranno perciò i sudditi ricusare d'obedirlo, e di non andare anche ne i tempi sudetti in quel luogo, nel quale il Vescouo risieda e tenga eretto il suo Tribunale, non potendo, nè douendo i sudditi far il Giudice adosso al superiore, e negargli per ciò la douuta vbidienza.

Nell'altre parti dell'anno non si può dar' vna regola certa e generale applicabile à tut-

ti i casi , auendoui gran parte la consuetudine , per la qualità de luoghi; Attesoche se sia solito che il Vescouo risieda in vn'altro luogo della diocesi forse per la qualità della mal'aria della Città, ò veramente perche secondo la mutazione delle cose del mondo , quella si sia ridotta in qualche malo stato , si che non sia stimata opportuna stanza del Vescouo , e del suo Tribunale, ò che altra giusta ragione vi concorra ; In questi, ò simili casi ciò si tollera, eccetto che ne i tempi sedetti ordinati dal Concilio.

Quando però il giusto impedimento non fosse tale , che anche scufasse in questi tempi , che per esempio il luogo della cattedrale fosse occupato da eretici , ò da infedeli , ò che il Vescouo fosse impedito di andarui dal Principe , ò dall'istessa Città , con casi simili ; Mà se tal consuetudine non vi fosse , nè vi concorresse altra legitima causa , siche il non risiedere appresso la Cattedrale nascesse da moriuo di delizia, ouero da liuore , ò capriccio col Capitolo , ò con la Città ; In tal caso ricorrendosi da questi alla sacra Congregatione , se gli fogliono dare gli ordini, secondo che ricercano le circostanze del fatto , dalle quali dipende la decisione.

Questa consuetudine però non gioua all'incontro à fauore de luoghi della Diocesi , ne i
quali

6 quali il Vescouo sia stato solito risiedere per la maggior parte dell'anno, e tenerui eretto il Tribunale; Imperoche se mutando stile, vorrà risiedere appresso la Cattedrale, ouero in vn'altro luogo della Diocesi, non potrà esser'impedito, essendo vna cosa facoltatiua.

7 Come ancora se fosse stato solito anche per lungo tempo in qualche parte rimota, e scomoda della diocesi tener'vn Vicario particolare, senza che i sudditi fossero costretti d'andare al luogo della sua residenza; Tuttauia se mutando parere ò stile vorrà chiamarli al luogo della sua residenza, e del tribunale & iui conoscer le cause, questa offeruanza non l'impedirà, come facoltatiua.

Bensì che quando tal consuetudine auesse qualche probabile fondamento di ragione, per la molta lontananza, ouero per la notabile scomodità del viaggio; In tal caso dourà il Vescouo auerui il douuto riguardo, col dare ad vno, ò più Vicarij foranei de' luoghi qualche maggior facoltà di quel che à questi per ordinario si dia, mà non perciò potranno i sudditi negargli l'obediienza, e pretendere che volendo il Vescouo per se stesso, ò per il suo Vicario generale conoscere alcune cause nel luogo della sua residenza, e doue tenga eretto il suo Tribunale, non lo possa fare.

E l'istesso

8 E l'istesso camina, quando fossero due diocesi vnite assieme, anche principalmente, si che ciascuna conferui il suo essere, e non dipenda dall'altra, onde giuridicamente vengano stimate due cattedrali, e due diocesi totalmente separate; Atteso che questa separazione camina trà esse à diuersi rispetti, & effetti, de quali si discorre di sotto nel capitolo trentesimo settimo, mà à rispetto del Vescouo tutte due si stimino per vna, poiche si gli basta di risiedere in vna di esse, e nel luogo della residenza può tenere vn solo Vicario generale, & vn Tribunale per tutte due, quando non ostiti in contrario vna legitima consuetudine immemorabile, ò centenaria, in vigor della quale si possa allegare il priuilegio Apostolico, & ogn'altro titolo migliore, la possibilità del quale non si escluda dalla proua che ciò sia seguito per amorevolezza de Vescoui, ò per altro titolo, il quale non sia legitimo, nè obligatorio.

E quindi segue che il Vescouo non hà l'obbligo di ripartire la residenza, e le funzioni pontificali in tutte due le Cattedrali, ò diocesi, nè di tenere due Vicarij generali, e due Tribunali, come particolarmente à rispetto de pontificali sono la consecrazione dell'oglio santo, la quale non si può fare che in' vn giorno certo del-

dell'anno, cioè nel giouedì santo, e le ordinazioni generali, le quali parimente hanno i suoi tempi stabiliti, mentre il Sacramento della cresima, che è parimente funzione pontificale, si può amministrare in tutti i tempi, e però si amministra in ogni luogo rispettuamente in occasione della visita

Porta seco la residenza alcuni beneficij, ò priuilegij, & all'incontro il non risedere porta alcune pene, e pregiudizij; Imperò che il Papa per allettare i Vescouì alla residenza, concede loro, quando essi la vogliano, l'alternatiua nella prouisione de beneficij, li quali per altro siano di libera collazione, e non soggetti ad altre riserue ò affezioni, e che altri non vi abbiano partecipazione; Che però conforme senza questa concessione il Vescouo hà solamente quattro mesi dell'anno, cioè, Marzo, Giugno, Settembre, e Dicembre, e gli altri otto sono del Papa, così quando non si risieda in pena perde due delli suoi quattro mesi ordinarij, e gli restano solamente due, cioè, Giugno, e Dicembre, ancorche il non risedere fosse per giusta causa, conforme più distintamente si discorre nella sua materia beneficiale, e si accenna di sotto nel capitolo decimoquinto, nel quale si tratta della collazione de beneficij.

Con-

Concede ancora il Papa alli Vescoui frequentemente l'indulto, ouero la facultà di testare, per lo più sotto l'istessa condizione di risedere, si che se morisse fuori della residenza, non gli giouerà, con altri somiglianti effetti fauoreuoli, e rispettiuamente pregiudiziali, i quali risultano dal risedere, e non risedere.

Et in oltre contro quei Vescoui, li quali colposamente non risiedono, per le costituzioni Apostoliche, trà le quali fino al presente, la più stretta, e la più rigorosa è quella di Urbano Ottauo, solita rinouarsi con bolle, ouero con ordini de' Pontefici successori, sono imposte diuerse pene, & anche le censure, secondo le diuerse circostanze considerate nelle medesime costituzioni, appresso le quali si può vedere, siche alle volte i Vescoui per questo capo siano soliti essere mortificati, anche con la carcerazione in qualche Conuento di Religiosi in Roma.

Dalle pene formali che presuppongono il delitto positiuo, scusano alcune cause, le quali da Canonici, e da Concilij ouero da
 10 Giuristi, e Teologi sono stimate giuste; Come per esemplo, se l'assenza sia à breue tempo, si che non passi lo spazio di trè mesi continui, ò framezzati in tutto l'anno, ouero per l'occa-
 sio-

sione di venire à Roma alla visita de limini, ò per causa della mal'aria ouero per prendere medicamenti, ò pure in cariche e per seruizio della Sede Apostolica con casi simili; Però ciò potrà giouare per iscusare dalle pene, ma non già per godere i fauori & i priuilegij conceduti alli residenti, quando l'indulto Apostolico non disponga diuersamente.

Che però sebene i Morali & i Canonisti si disfidono molto sopra questa materia, e cò alcune formalità di distinguere idealmente diuerse operazioni dell'intelletto, accomodano tutte le proposizioni al bisogno di chi desidera scusarsi; Nondimeno cioche sia della verità nel foro interno, del quale non è parte dello scrittore di trattare; Per quel che spetta al foro esteriore non basta l'intenzione, e la verità naturale, mà si deue attendere quel che si giustifichi canonicamente nel foro esteriore.

A questo peso della residenza soggiaciono
 i ancora gli altri Prelati, i quali ancorche non
 abbiano la dignità vescouale, nondimeno ne
 abbiano la giurisdione, secondo quelle specie,
 delle quali si parla di sotto nel capitolo trentesimo quinto, trattando de Prelati inferiori,
 poiche vi concorre la stessa ragione che ne i
 Vescoui; Ogni volta che la consuetudine non

portasse il contrario, ò pure l'indulto Apostolico, conforme la pratica insegna nè monasteri ouero Abbazie, che abbiano sì fatta giurisdizione, e che si sogliono dar'in commenda à Cardinali, ouero à Prelati & altri, li quali senza risedere l'esercitano per mezzo de loro Vicarij, conforme particolarmente vicino Roma vediamo nelle Badie di Farfa, di Subiaco, di S.Oreste, e molte altre simili.

E' stato così nel secolo passato, come ancora nel corrente nella nostra età sotto il pontificato d' Alesandro settimo disputato molto, se li sei Vescouati Cardinalizij, cioè d' Ostia, e Velletri, di Porto, di Pelestrina, d' Albano, di Frascati, e di Sabina, soliti ottenersi dalli sei più anziani Cardinali, oblighino alla residenza, e dal che dipende ancora il punto della compatibilità, ò incompatibilità con vn' altrò vescouato attuale di residenza; Però fù risoluto per la negatiua, cioè che non oblighino alla residenza, e che siano compatibili con vn' altro vescouato, onde di presente resta punto stabilito, per le ragioni che con molta dottrina & erudizione si portano dal già degnissimo Cardinal Braccacci in vna sua scrittura, la quale vnita con alcun' altre, è registrata in vn volume dato alla

la luce in Roma nell'anno 1672. col titolo di dissertazioni, & è appunto la seconda.

E ciò nõ solamente per la consuetudine, mà ancora per la ragione che conuiene che li sei più anziani Cardinali per lo più risiedano appresso il Papa; Et in oltre che siano Vescouati molto piccoli, così nel popolo come nella rēdita nella quale, eccettuatine i primi due, si può dire che appena bastino per lespefe de ministri, conforme àche si discorre nell'opera del Cardinale.

Maggiormente perche conforme si accenna nell'vna e nell'altra relazione della Corte & altroue, essendo il distretto di Roma la dioefi, ouero il territorio del vescouato particolare del Papa, Questi Vescouati li quali sono dentro il distretto, si possono dire tanti coadiutori, l'assenza de quali non pregiudica, mentre il Vicario del Papa, il quale lo rappresenta in questa persona di Vescouo particolare di Roma, vi hà la cumulatiua, e vi esercita la giurisdizione vescouale.

Nelle Chiese occupate da infedeli, ouero da scismatici, da quali non si permetta la residenza, e l'esercizio della podestà à Vescouati cattolici, senza dubbio non entra quest'obbligo, quando si conferiscano come vescouati titolari, de quali si parla di for-

to nel capitolo penultimo, Eccetto se fossero prouisti per strada della Congregazione de Propaganda fide in quei missionarij, à quali s'incarichi quest' obbligo.

All'incontro deue sapere il Vescouo quali siano i chierici obligati alla residenza, così per costringerli à douerla obseruare, & altrimenti praticare con essi le pene imposte da canoni, e dal Concilio di Trento, accennate nell'vna, e nell'altra opera, nella materia beneficiale; Come ancora acciò non commetta quell'ingiustizie, & oppressioni, le quali in alcuni paesi sogliono seguire, cioè che anche à preti, & à chierici semplici, li quali non abbiano beneficio di residenza, s'impedisca il partirsi dalla diocese, e partendo senza la licenza, si procede contro di essi alle pene, & alle multe; Il che è così malfatta mentre non auendo tal peso, non se gli può impedire la natural libertà, conforme più volte è stato dichiarato dalla Sagra Congregazione;

Et ildi più in questa materia della residèza de beneficiati si potrà vedere nell'accennata materia beneficiale. A

CAP-

A nel titolo de beneficij & anche nell'annotazioni al Concilio, e nel titolo della giurisdizione.

CAPITOLO NONO.

Del sussidio caritativo, e del cattedratico; E della partecipazione de frutti nel prim'anno dell'ingresso del nuouo Vescouo.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella ragione per la quale in questo luogo si tratti del sussidio caritativo, e de frutti.
- 2 Della significazione della parola sussidio caritativo, e de suoi requisiti.
- 3 Da quali cherici, e da quali robbe questo sussidio sia donato.
- 4 Quali Vescouo lo possano esigere, e da chi.
- 5 Non si deue aumentare più del solito, e de pregiudizij che da ciò nascono.
- 6 Della sua quantità ouero tassa.
- 7 Se si debba quando il Vescouo vada alla visita de limini, e per altre occorrenze.
- 8 Del cattedratico ouero sinodatico.
- 9 Di alcun'altre prestazioni se siano lecite.
- 10 Della partecipazione de frutti e dell'entra-

te del vescouato douuta al nuouo Vescouo.

C A P. X I.



E regole del buon ordine richiederrebbero, che per la qualità del soggetto, presupponendo il nuouo Vescouo già possessore, e nella sua residenza, le prime funzioni, delle quali si discorresse, fossero l'eccllesiastiche, e le spirituali ordinate al seruizio di Dio, & alla salute del Popolo, lasciando per vltimo gl'interessi temporali come accessorij e men degni; Mà essendosi oggi in qualche parte raffreddata quell'antica carità, la quale è l'vnico antidoto, e l'efficace medicina per il male dell'auarizia tanto conaturale all'vmana fragilità, sicche per lo più l'accessorio sia diuenuto il principale, & il seruo domini il padrone, cioè che i sussidij, & i dominij temporali in alcuni Vescoui forse siano i primi, & i più principali ad esser considerati, e trattati nel gouerno delle Chiese.

Quindi frequentemēte segue, che la prima cosa, della quale si tratti per alcuni Vescoui nuouamente prouisti, anche prima del possesso, e di giugnere alla residēza, anzi auanti d'esser proposti

posti e confagrati, sia questa del sussidio caritativo da darsegli da i Diocesani, procura nondosi de gli aumenti, e de maggiori vantaggi, ad vso di mercanzia, senza auer informazione alcuna dello stato de sudditi, e se siano abili, ò nò à sopportar tal peso, & anche à trattare dello stato de frutti, ouero dell' entrate, e della loro partecipazione.

Onde per discorrere seriamente di quel che di fatto porti l'odierno più frequente modo, il quale si tenga da alcuni Vescoui nuouamente prouisti, conuiene doppo d' auer discorso de gli atti concistoriali nella prouista, e dell'effettuazione del possesso, & anche della residenza, di discorrere di questa temporalità prima che si venga alle funzioni spirituali, cioè dell' esazione del sussidio caritativo, & incidentemente, ancora del cattedratico, ò sinodatico, e del modo di partecipare del raccolto; e dell' entrate dell'anno corrente.

Per quel che dunque appartiene al sussidio caritativo; L'istessa parola, senza altra glossa ò interpretazione, letteralmente portaseco la sua significazione, cioè che per motiuo di carità si dia da chierici sudditi al nuouo Vescouo vn'aiuto sussidiario; Che però si presuppongono due cose; Vna cioè, che i
 sud-

fudditi siano ricchi, & idonei, & in stato tale che debbano vsare questa carità verso il nuouo padre, e pastore; E l'altra che questo sia bisogno, si che l'aiuto sia sussidiario, che vuol dire quando col suo non possa rimediare al bisogno, nel quale lo costituisca la nuoua pronista, così per la spesa delle spedizioni, come per l'altra del viaggio, e del metterli all'ordine, con quel decoro che conuiene allo stato, & alla dignità vescouale.

Et in oltre, la ricchezza, ouero l'idoneità del clero, non vien considerata temporalmente nelle robbe patrimoniali, e proprie di ciascuno, mà spiritualmente, cioè nelle rendite ecclesiastiche, dalle quali, come per vna specie di colletta ouero di contribuzione deue cauarsi questo sussidio; Che però nõ solamente in verun modo à ciò sono tenuti quei semplici preti, e chierici, li quali non posseggano beneficij ecclesiastici in titolo, mà ne anche quelli, li quali li posseggano così tenui, che appena bastino al loro mantenimento, si che non vi sia quell'auanzo, dal quale questo & altri somiglianti pesi deouono essere supportati.

E particolarmente che non si debba auer ragione alcuna delle distribuzioni cotidiane, le quali per ragione di pñti siano vera mercede del seruiuo personale, ò pure di quelli emolumenti

gni, trà i quali, conforme nel medesimo capitolo ventefimononos'accenna, si suol annouerare la necessit  di prouedere anzi d'arrichire i parenti profusamente, e con gran sfluit .

L'opposto di tutto ci  alle volte insegna la pratica nella nostra Italia, della quale solamente si discorre; Attesoche se bene si dia forse il caso che alcuni Vescouo siano ben prouisti di beni patrimoniali,   di altri beni ecclesiastici, sicche non abbiano questo bisogno, e che con molto gusto, e desiderio abbiano ambito   fare le spese, non gi  per il motiuo di gouernare la Chiesa vedouata, m  per la propria ambizione, e vanit , ouero per altro motiuo dell'auarizia di godere le sue rendite e che i sudditi siano poveri.

Nondimeno ci  n  ostante questa esazione si fa rigorosamente, e si camina col supposto che l'esazione di questo sussidio sia vn credito indifferente, come vna specie di corpo d'entrata, senza distinguere se vi sia il suo bisogno,   n , e senza considerazione, che le souuenzioni da sudditi idonei, anche moltomeno da poveri n  si possono n  si deuono esiggere, se non in sussidio, e quando non si possa altrimenti rimediare al bisogno, m  non gi  che l'entrate, e gli emolumenti del vescouato si
 appli-

applicchino à luffi , ouero à donatiui, e che ne bifogni fi grauino i fudditi, conforme più generalmente fi difcorre di fotto nel fuddetto capitolo ventefimonono; E molto peggio quando i chierici fudditi, da quali ciò fi deue pagare, fiano poueri, e miserabili, fiche fe gli tolgano gli alimenti neceffarij, e che non poffedendo beneficij ecclefiastici fiano coftretti à pagare quefta contribuzione del proprio, con troppo grande loro incomodo, priuandofi delle cofe veramente neceffarie, ò pure di quei pochi emolumenti, liquali come pura mercede del feruizio personale abbiano per le diftribuzioni cotidianne, ouero per la celebrazione delle melfe, e degli anniuersarij, così portando la frequenza, e la piccola qualità di alcune Chiefe dell'Italia per le ragioni accennate di fopra nel capitolo fecondo.

E pure à tutto ciò niente fi riflette, anzi
 5 ciascuno procura con artificio, e con ftudio particolare, che il foftidio fe gli accrefca, procacciádofi ciò volontieri per mezo di quei chierici trifti, e di mal genio, li quali in fi fatto modo cercano di cattiuare la beneuolenza del nuouo Vefcouo per effere tollerati ne i loro vizij e mancamenti, non riflettendo à i pregiudizij grandi & irreparabili, liquali fi

facciano per l'auuenire, mentre feguito che sia vna volta l'aumento della somma folita, ancorche fosse per qualche giusto motiuo particolare con la persona di quel Vescouo, ogni altro successore lo pretende douuto, siche il pregiudizio resta perpetuo, e per consequenza vi si deue molto ben' auuertire.

Circa la quantità, non vi si può dare vna regola certa e generale applicabile à tutti i casi, Poiche se bene li Dottori antichi, li quali al solito, senza riflettere ad altro sono cumulati, e riferiti da moderni collettori, vanno dando alcune regole, ò tasse; Tuttauia essendo diuerse l'vsanze delle Chiese, e de paesi, si deue camminare col solito, quando le circostanze accidentali non ne ricerchino giustamente l'alterazione, cosi nell'aumento, come nella diminuzione; Douendosi attendere quel che si debba fare, e non quel che di fatto si faccia per via di forza, e d'estorsione più che di volontaria carità, siche i fatti siano totalmente contrarij alla parola & alla sua significazione di *solidio caritatiuo*.

E perche i canoni, & i canonisti antichi, cosi richiedendo la condizione di quei tempi, 7 così per la pouertà de Vescoui, come per la necessitā che frequentemente aucano d'andar alli Concilij generali, ò prouinciali, ouero
di

di ricorrere al Papa, ò all' Imperadore, ò al Rè per feruizio della Chiesa, e per liberarsi da alcune ingiuste vessazioni, & imposture, dicono che anche in questi casi, à somiglianza del primo ingresso, e per la parità della ragione, sia luogo al medesimo sussidio caritativo; Quindi i moderni elaborati, ma inconsiderati collettori, senza riflettere alla distinzione de tempi, & all' altre circostanze, portano le tradizioni degli antichi, e vanno dicendo, che anche nel caso della visita de limini questo sussidio sia douuto.

E da ciò segue, che alcuni, pochi e rari Vescouui, ancorche siano ricchi e ben prouisti, volendo col pretesto di visitare i limini andare in Roma à fare delle spese inutili, per nodrire le loro pretensioni & ambizioni, anzi per abbandonare la medesima Chiesa, fiche non solamente non vi sia il seruizio ò beneficio di questa, mà più tosto il disseruizio positivo, affidati dalle suddette autorità, non si arrossiscono di pretendere, & alle volte d'esigere anche per questo caso il detto sussidio da sudditi poveri e miserabili, à quali si douerebbe più tosto fare la limosina (e piacesse à Dio che di ciò si contentassero).

Si dice dunque il vero da gli accennati Dottori, che anche per questo caso della visita
de

de limini possa esser luogo al sussidio caritativo, mà però ne suoi termini abili, onde la fallacia consiste nella mala applicazione, mentre ciò camina col supposto che si verificano tre requisiti; Vno cioè che i chierici siano ricchi, e ne abbiano d'auanzo come sopra; L'altro che il Vescouo sia pouero, si che non abbia il modo altronde; E terzo che l'andata del Vescouo à limini sia necessaria, ouero vtile per seruizio, ò beneficio della Chiesa, mà non già solamente per sodisfare all'obbligo in conformità delle costituzioni Apostoliche, e particolarmente di quella di Sisto Quinto, mentre à ciò concorrendoui qualche giusta causa, secondo il tenore della sudetta Bolla di Sisto si può sodisfare col mandarui vn Canonico della Cattedrale conforme si discorre di sotto nel capitolo vètesimosettimo Onde sarà vn' estorsione illicita, e no nuna lecita souuenzione.

Oltre questo sussidio, suole il Vescouo esigere vn'altra specie di contribuzione, la quale ne i canoni si chiama cattedratico, ouero sinodatico, il quale è douuto solamente da parrochi; Però in ciò non cade vna regola certa, e generale, mentre in molte diocesi nõ è in vso, & in altre l'vso è vario, che però conuiene di camminare cõ la consuetudine, quãdo non apparisca, che questa prouèga da vn principio infetto.

Que-

Questo principio infetto è forse frequente, cioè che auendo voluto i chierici & i preti in qualche giusta occasione vsare vn' amoreuolezza cō vn Vescouo per affezione, ò gratitudine personale, da successori si sia dipoi preteso per obligo, cōforme la pratica insegna in alcune diocesi, che anche i semplici Preti, e chierici i quali nō abbiano alcun beneficio Ecclesiastico, paghino vna, ò due volte l'anno al Vescouo vna certa somma per ciascuno, come per vna specie di quella colletta personale, la quale in latino trà secolari si dice *Capitazione*, & in Italiano si dice *la testa*, nel che ciascuno pensi alla sua coscienza, e se si possa fare, ò nò, si consegli con Dio, il quale non si può ingannare con le regole, e con le formalità de Giuristi, ò de' Teologi, mentre volendo, possono con molta facilità sapere il principio, e l'occasione di sì fatta vsāza; Anzi dalla qualità de sudditi, da quali l'esiggonno, possono venir in chiara cognizione se sia lecito ò nò; Se pure non si scusino che tal'esazioni non si facciano da essi Vescoui per l'utile e comodo proprio mà più tosto come economi, e fattori per utile e comodo d'altri, quando se ne desse il caso.

E l'istesso camina in quelle esazioni, ouero estorsioni, le quali da Capitoli, e cleri, e luoghi pii, & anche dalle persone particolari si
fac.

facciano col titolo di strena, ouero di mancia, mentre per lo più sono abusi originati da amorevolezza ne tempi ricchi, & abbondanti, e per il merito personale di qualche Vescouo, al quale, per le sue buone parti, ò per benefici fatti alli sudditi, questi si fossero conosciuti obligati per legge di conuenienza, e di gratitudine di usare ne tempi soliti qualche affettuosa dimostrazione, che però non si può esigere contro voglia, conforme si suol'ordinare dalla Sagra Congregazione de Vescoui, quando se ne abbia il ricorso.

Nè questa esazione si può colorire con l'accennato pretesto di cattedratico, ouero di sinodatico, mentre questo è solamente douuto dalli parrochi come vna piccola partecipazione di quelli emolumenti, che essi esigono dal popolo suddito del Vescouo per la cura dell'anime e per l'amministrazione de sacramenti, essendo egli il primo Parocho.

Et in questo caso l'esenzione personale del parrocho, ouero la reale della Chiesa non scusa per l'accennata ragione che in effetto s'esigge dal popolo suddito, conforme in occasione di casi seguiti si accenna nel Teatro; Mà non già è douuto dagli altri preti, e chierici, e particolarmente da i semplici, i quali non abbiano benefici ecclesiastici, non essendoui ra-
gio-

gione alcuna, laquale lo renda lecito, mentre in effetto l'vfanze hanno la sudetta origine.

Finalmente quanto all'altra cosa, della quale il nuouo Vescouo suol'essere molto sollecito, anche prima dell'ingresso alla Chiesa, cioè della più vantaggiosa che sia possibile partecipazione de frutti, e dell'entrate del tempo decorso, ò corrente (non uscendo dalla restrizione delle Chiese d'Italia) entra la distinzione tra quelle Chiese, nelle quali per le costituzioni Apostoliche di Giulio terzo, Paolo quarto, Sisto quinto, & altre, la Camera Apostolica sia surrogata in luogo della Chiesa, onde ad essa appartengano i frutti per il tempo della vacanza; E quelle Chiese, nelle quali si offerui tuttauia la disposizione della ragione canonica sopra la pertinenza de frutti all'istessa Chiesa, ouero al successore.

Nel primo caso, il quale per regola generale abbraccia tutte le Chiese d'Italia (e fuori de casi eccettuati, che di sotto s'accennano) il nuouamente prouisto non comincia à godere, & à partecipare de frutti, se non dal giorno del possesso legitimamente preso come sopra, che però à rispetto de frutti già maturati, e percetti per i ministri camerale non cade dubbio, che non vi abbia partecipazione alcuna.

Et à rispetto de pendenti , si camina con le regole generali , lequali si hanno in tutti i beneficij ecclesiastici , siche non si scorge cosa particolare ne vescouati ; Cioè che i frutti ciuili , come sono censi , canoni , liuelli , gabelle , pigioni di case , e simili , corrono e si ripartono giorno per giorno à ragione dell'anno solare , ouero astronomico ; E ne i naturali , ò misti , cioè che abbiano la mistura dell'industria , si fa il ripartimento à ragione d'anno naturale , ò fruttifero più che astronomico ouero solare ; Quest'anno si regola cioè nelgrano , e nell'altre biadie l'anno comincia dal primo di Settembre ; A rispetto del vino dal primo di Ottobre ; Et à rispetto dell'oglio , e ghiande , & erba d'inuerno dal primo di decembre , se pure l'uso del paese non richiedesse altrimenti , conforme più distintamente si discorre nella materia beneficiale , nell'opera del Teatro & anche in quella del Dottor volgare nell'istesso titolo de beneficij , siche non importa che il frutto maturi , e si raccolga per il nuouo Vescouo doppo che abbia preso il possesso , perche parteciperà per quella sola rata , la quale cade à suo fauore di quell'anno del raccolto à proporzione del suo possesso .

Come per esempio se prenderà il possesso
nel

nel primo di Maggio, parteciperà del raccolto del grano, e dell'altre biade per quattro mesi solamente, e del vino per cinque, e dell'oglio e frutti d'inuerno per sei ò sette; E ciò per la ragione che l'anno naturale comincia à correre da quel giorno che raccolti i frutti dell'anno antecedente, comincia la natura à concepire i frutti del nuouo raccolto per l'anno seguente, si che tutti i mesi, e tempi da principio egualmente concorrono e cooperano à questa produzione; E per conseguenza si deue fare il ripartimento alla sua rata, e proporzione.

E se bene alcuni Autori con molto fondamento vogliono, che il nuouo Vescouo debba partecipare del raccolto passato; E ciò per quella probabile ragione che come ministro della Chiesa, e come tutto dedito al suo seruizio, deue da essa riceuere gli alimenti, i quali non patiscono la dilazione di aspettare il nuouo raccolto; Nondimeno pare che la pratica sia diuersa, e che i Camerali non ammettano questa considerazione, ancorche in punto di ragione molti Dottori la stimino probabile.

Nell'altro caso che la Camera non abbia questa partecipazione; Come sono per con-

fuetudine le Chiefe dello stato di Milano ; E nel Regno di Napoli sono le già accennate Chiefe di Regia nomina ò presentazione. (Non parlando di quelle dell'Isole di Sicilia, e di Sardegna perche caminano cò diuerse regole per vna certa partecipazione della Camera Regia.)

Et in questa caso entra l'altra distinzione tra gli frutti ancora pendenti di quell'anno, ò raccolto, e gli altri percetti negli anni, e ne i raccolti passati, ne quali la Chiesa sia stata vacante cioè che nel primo caso i frutti spettano al nuouo Vescouo, senza quella distinzione, la quale si fà con i Camerali come sopra ; Mà nell'altro de raccolti passati, quantunque per i Dottori si dica che spettino al successore, e forse di fatto questo applichi à se quel che ritroui ammassato, detratte le prouisioni dell'economia, e le altre spese ; Tuttavia in stretti termini di ragione pare che ciò non camini, ma che più tosto questi frutti spettino alla Chiesa, si che aumentino la dote, ouero il suo peculio con inuestirsi in capitali, ò pure che si spendano in beneficio della Chiesa ; Adattádouisi i termini delli frutti della dote per il tempo che la donna sia vedoua, perche à questa, e nõ al nuouo marito spettano, & accrescono la dote,

Pu-

Pure in queste materie vi hà gran parte la consuetudine à fauore del Vescouo cosi forse introdotta per sollieuo del medesimo nelle prime spese considerabili, che gli conuien fare, mà in questo caso molto più entreranno le considerazioni fatte di sopra contro l'esazione del sussidio caritativo. A

A Si veda nel titolo della giurisdizione e nel titolo de beneficij, e nell'altro delle pensioni.



CAPITOLO DECIMO.

Delle funzioni Ecclesiastiche vescouali, ouero pontificali; Cioè del primo ingresso solenne; Delle processioni; Delle messe pontificali, & altre simili funzioni; E di alcune contingenze, le quali per causa di queste funzioni occorranno, di precedenza & altro

S O M M A R I O.

- 1 **C** He in Italia sia raro il caso del Vescouo eletto e non consagrato possessore, e della ragione.
- 2 E quando si dia questo caso.
- 3 Prerogatiue, e preminenze del Vescouo nella sua diocesi ancorche non sia consagrato.
- 4 Se il metropolitano possa inalberare la croce & usare le preminenze nella prouincia.
- 5 Onori che per urbanità si fanno à Vescouo forastieri.

- 6 Del Trono ouero baldachino del Vescouo , e di alcun' altre preminenze .
- 7 Anche nelle Chiese esenti di regolari lo può eriggere .
- 8 Gli Prelati inferiori non esercitano i pontificali , ne godono le solite prerogative in presenza del Vescouo diocesano anche nelle proprie Chiese esenti .
- 9 De trattamenti che il Prelato inferiore della Chiesa esente può concedere ad un Vescouo forastiere .
- 10 Degli atti giurisdizionali , ancorche il Vescouo non sia consagrato .
- 11 Delle funzioni pontificali per le quali è necessario di essere consagrato .
- 12 Del primo ingresso solenne del Vescouo , e della ragione che alle volte non si usi , e quali siano tenuti interuenire in questa funzione .
- 13 Della prima messa pontificale , e delle altre funzioni , che debba fare il Vescouo per se stesso .
- 14 Quali siano queste funzioni .
- 15 Questioni di precedenza in queste funzioni .
- 16 Dell' autorità del Vescouo in deciderle , e del modo come si debbano decidere .
- 17 Che si debba andare molto circospetto in queste decisioni .

- 18 *Pretensioni d'esenzioni, & in quali funzioni anche gli esenti siano tenuti intervenire.*
- 29 *Quali siano le processioni pubbliche, e solenni, e se li preti, e chierici semplici siano tenuti intervenire.*

C A P. X.

RARO nell'Italia è il caso, forse frequente di là da monti, e del quale disputano gli Scrittori, del Vescovo eletto, e non consagrato, il quale si presupponga legittimo possessore della Chiesa; Imperòche per la necessità, alla quale soggiaciono i prouisti delle Chiese di questa Prouincia, e dell'Isola aggiunte, d'esporsi all'esame auanti il Papa, conforme di sopra nel capitolo sesto si è accennato, si che gli còuenga necessariamente esser in Roma; Quindi siegue che dopo la formale e giuridica elezione, la quale segue coll'atto della proposizione nel secondo concistoro, per quel che nel medesimo capitolo sesto si discorre, per ordinario auanti la partenza, si consagrano, riuscendo di niuno scomodo, e spesa questa funzione in Roma per il gran numero de Cardinali, e de Vescoui; Che all'in-

l'incontro negli altri luoghi riesce di maggior difficoltà & incomodo.

Tuttavia alle volte anche ne' Vescouï d'Italia se ne dà il caso, per quel che la pratica v' insegna, e particolarmente, quando così
 2 li necessiti l'imminente stagione della state, nel di cui tempo per l'infelicità d'alcuni paesi di questa prouincia, non può farsi la mutazione dell'aria senza gran pericolo della vita, per lo che i prouisti subito che siano approuati nell'esame, facendo la professione della fede auanti il Cardinale deputato per il processo si sogliono partire, non essendo necessaria la loro presenza per la preconizzazione, e proposizione, spedendosi il breue à tre Vescouï in partibus per la consecrazione, la quale non riesce così facile, e pronta come in Roma; E per conseguenza è verificabile anche nell'Italia questo caso, col presupposto del quale si discorre delle funzioni e delle preeminenze vescouali, cioè per quali sia necessaria la consecrazione, e per quali no.

Queste sono di due specie; Vna cioè di quelle le quali si dicono giuridizionali, si che si possano esercitare dal Vescouo eletto e non consecrato come effetto della giurisdizione; E l'altra di quelle, le quali si dicono pontificali, come effetto dell'ordine vescouale, e

pontificale contraddistinto dal presbiterale ;
ouero dal sacerdotale , che però non si possono esercitare se non dal Vescouo consagrato .

3 Discorrendo dunque della prima specie ; subito che il Vescouo sia dentro i confini della sua diocesi e del suo territorio , può esercitare quegli atti preminenziali , li quali non si possono esercitare fuora della propria diocesi , se non con la licenza dell'ordinario diocesano ; Cioè l'vsare la mozzetta , & il rocchetto scouerto (parlando de Vescoui dell'ordine clericale , mentre i Regolari dell'ordine monastico , ò mendicante portano la mozzetta da per tutto come abito ordinario , anche in Roma) ; Come ancora può benedir il popolo , e concedere l'indulgenze non maggiori di quaranta giorni , mentre anche ciò si dice vn'atto giurisdizionale ; E quando sia Arciuescouo può inalberare la croce ; Cose che non possono farsi fuora della propria diocesi senza la licenza del Diocesano , ouero del Prelato inferiore , il quale abbia la giurisdizione Vescouale in quel territorio .

Il che à tal segno camina , che ne anche ciò si permetta al metropolitano di quella Pro-
4 cesi giurisdizionalmente , & in figura di Me-

tropolitano, e di superiore, cioè che per esempione i casi permessi ouero per commessione Apostolica visiti la prouincia, ouero che la cognizione della causa ad esso spettante in grado d'appellazione, ricerchi la sua presenza, con casi simili à quali s'adatti la medesima ragione.

5 Che però quando vn Vescouo, ò Arciuescouo d'vn altra diocesi, di passaggio, ò per per altra occasione vi si ritroui, in tal caso per vna certa legge di ciuità, e di congruenza, mà non già per obbligo, il Diocesano, per se stesso, ò per vn messo lo suol pregare ad esercitare questi, & altri atti, li quali così del genere de giuridizionali, come de pontificali, quando il Vescouo sia ancora consagrato e con questa licenza, s'effercitano fuori della propria diocesi.

6 Effetto della giurisdizione ancora si dice la preminenza del foglio ouero del trono eleuato, che volgarmente si chiama il baldacchino; Et anche lo strato, & il bacciar il Vangelo, & il dargli la pace, e l'uso della mitra, e bacolo pastorale, sicche tutte queste cose non possono farsi fuori della propria diocesi.

Mà nelle diocesi spettano, e si possono esercitare anche nelle Chiese de Regolari, e degli altri eseti, nè il Prelato di quella Chiesa lo può proibire;

re; E ciò per la ragione che anticamente
 anche le Chiese ele persone deRegolari e degli
 7 altri esenti erano indifferentemente soggetti
 al Vescouo, che però l'esenzione impedisce
 in alcune cose l'esercizio della sua ordina-
 ria giurisdizione, che per altro aurebbe, mà
 ciò non fa che quella Chiesa non sia della
 sua diocesi, ò territorio, nè gli toglie le an-
 tiche ragioni preminenziali, e reuerenziali.

A tal segno che se bene i Prelati inferiori
 di si fatte Chiese esenti per priuilegio Apo-
 stolico godano nelle Chiese proprie le sudet-
 8 te preminenze, ouero alcune d'esse, cioè di
 poterui celebrare con l'vso della mitra e di
 fare altri atti pontificali, e d'auer il trono ele-
 uato volgarmente baldacchino, & anche di
 benedire il popolo conformela più frequente
 pratica insegna negli Abbati delle Congrega-
 zioni Benedettine, e forse d'altre Religioni,
 & anche in molti Prelati, & in alcune prime
 dignità delle Chiese collegiate secolari, con le
 moderne restrizioni più volte accennate nel-
 l'vna e nell'altr'opera; Tuttauia non le pos-
 sono esercitare in presenza del Vescouo Dio-
 cesano per l'accennata ragione; Come anco-
 ra non possono dar licenza ad vn'altro Vescouo
 che l'eserciti.

Mà quando il diocesano non voglia vfa-
 re

re con vn Vescouo forastiero gli accennati termini d'urbanità, e di cōueniēza, in tal caso questi Prelati inferiori delle Chiese esente possono fargli qualche trattamento onorifico, acciò si distingua vn Vescouo dagli altri del clero, e del popolo, sicche l'ordinario non lo possa proibire; Come per esemplo, il concedergli il genuflessorio couerto di panno, e con li cuffini, e'l dargli l'asperforio dell'acqua benedetta nell'ingresso della Chiesa, il farlo sedere in sedia, ò luogo più onorifico, senza però che vi sia forma di trono ò di baldacchino e cose simili.

Giurisdizionali ancora sono diuerse altre funzioni; Gioè il benedire ò riconciliare le Chiese, e gli altari, senza però la formale ¹consagrazione, ò pure benedire i vasi e le vesti sacerdotali; Il conferire la prima tonsura, e gli ordini minori; Il prouedere i beneficij, ouero l'vnirli, ò supprimerli; Et è ancora la cognizione delle cause, con molte altre cose delle quali ne i capitoli seguenti, & in tutto il progresso dell'opera si vā discorrendo.

Dell'altro genere, ò sorte delle funzioni pontificali, per le quali non basta la giurisdizione, mà si ricerca ancora l'ordine vescouale, il quale si acquista con la consagra-

granzione, sono; La collazione degli ordini sagri; La consagrazione dell'oglio santo, la quale si fa solamente nel giouedì Santo, e si deue fare nella Cattedrale, e non nell'altre Chiese inferiori, eccetto se la cattedrale fosse impedita; La consagrazione delle pietre d'altari, e delle Chiese; L'amministraxione del Sacramento della cresima; Et il consagrar vn altro Vescouo coll'interuento d'altri due Vescoui; E parimente queste funzioni non si possono fare che nella propria diocesi, ò territorio, ò pure con la licenza del Diocesano, conforme più distintamente si accenna di sotto nel capitolo decimoquinto, in occasione di parlare della collazione degli ordini, mentre per lo più quest'atto è quello il quale dà occasione di trattare della proibizione fatta, ò rinuouata per il Concilio di Trento di non esercitare i pontificali in aliena diocesi, ò territorio.

Conosciute queste generalità, e venendo à gli atti particolari; La prima funzione ecclesiastica, la quale si faccia dal Vescouo nuouo, è quella del primo ingresso solenne nell'abito pontificale à cauallo sotto il baldacchino, precedendo tutto il clero secolare, e regolare sotto la croce à forma di solenne processione, e susseguendo il popolo, secondo

do la forma stabilita nel cerimoniale Romano, doue il curioso potrà vedere.

Mà perche questa funzione alle volte suol partorire degl'inconuenienti, ò disturbi per le differenze di precedenza, ouero de' trattamenti, così trà quelli dell'vno e l'altro clero secolare, e regolare, come ancora trà quelli del popolo, e sopra tutto per i trattamenti de' magistrati secolari; Però i Vescouii prudenti, e zelanti, per non mettersi nel primo ingresso ad impegni per vna cerimonia non necessaria, e poco profitteuole per il buon gouerno della Chiesa, se ne sogliono astenere; Concorrendoui anche l'altro motiuo della carità, d'euitare nè sudditi l'occasione di quelle inutili, e superflue spese che seco porta si fatta funzione; Quando all'incontro per il solito il tralasciarla non fosse per cagionare scandalo, ouero diminuzione di diuotione e di affetto nel popolo; Che però non è materia capace di vna regola certa, & uniforme, applicabile da per tutto, mentre questa determinazione deue dipendere dalle circostanze particolari de' casi, e secondo le vsanze de' luoghi, e le contingenze correnti.

Non mancano però forse di alcuni mali Prelati, liquali auendo per scopo principale l'auarizia, e l'interesse, e facendo conto di ot-

tene-

tenere, e di esercitare la carica vescouale per negozio, eleggono voluntieri di non fare questa solenne funzione, all'effetto d'ottenere in denaro sotto nome di donatiuo dal popolo, ò dal clero, ò pure dall'vno, e dall'altro, quel che dourebbe importare la spesa di si fatta solennità; Cosa degna di taccia, e di molto biasimo, dādo nel primo ingresso vn cosi mal'esempio, e poco buon saggio di se stesso.

Tuttauia quando il Vescouo stima spediente che questa entrata solenne si faccia, sono tenuti interuenirui tutti quelli del clero secolare, e regolare, anche gli esenti, in quel modo che siano tenuti interuenire nelle processioni solenni, mentre questa funzione cammina con quella riga quando la consuetudine non sia in contrario.

E nascendoui delle questioni di precedenza, e trattamenti, può il Vescouo così sommarariamente deciderle, posposta ogni appellazione, in quell'istesso modo, che dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni, e decreti Apostolici si è stabilito nelle solenni processioni.

Come ancora i Magistrati secolari, e gli altri del popolo, e sua comunità, sono tenuti d'interuenire in questa funzione, in quel modo che porti l'antica, e la continuata consuetudine, si che non si possa per poco affetto ver-
so

fo la persona di quel Vescouo negare alla dignità quell'ossequio, il quale sia solito, et altrimente si potranno adoprare i remedij canonici, e spirituali; Douendosi nel rimanente defferire alla consuetudine circa la preminenza di portar l'aste del pallio, e di assistere al Vescouo da vicino, mentre caualca, e cose simili.

L'altra funzione solenne, la quale susseguentemente si faccia dal nuouo Vescouo, è quella della prima messa pontificale nella Cattedrale, nella qual funzione il Papa è solito concedere l'indulgenza plenaria, ouero di qualche tempo considerabile per quelli, i quali v'interuengano, e questa solennità non si deue per il Vescouo tralasciare di farsi con ogni maggior diuozione puntualità, per imprimere nel popolo la diuozione, & il buon concetto della sua persona; E cosi successiuamente deue continuare à fare per se stesso, e non traseurare, quando non abbia più che graue, e notorio impedimento, le altre funzioni pontificali, e primarie, imperòche il non farle per se stesso con la douuta diuozione e maestà, e con l'esempio, et vso de predecessori, suol cagionare scandalo, e diminuzione dell'affetto, e della stima verso la sua persona.

Le funzioni pontificali correnti sono; Il distribuire nella Cattedrale le ceneri, e le pal-

me; Il confagrar l'oglio finto nel giorno della Cena, il che si deue fare nella Cattedrale; Il fare la cena à poueri, e le altre funzioni solite farsi
 14c nell'istesso giorno; L'interuenire à gli officij & all'altre funzioni nella settimana finta; Il celebrare solennemente nel giorno di Pasqua di refurezione, e nella Pentecoste, e nel giorno di Natale, e nel giorno del Sãto titolare della Cattedrale, et in quell'altre solennità, nelle quali sia stato solito ciò farsi da predecessori; Come per esemplo nella festa del finto primo Protettore e simili; Et anche il portare per se stesso il Santissimo Sagramento nella solene processione, la quale si faccia dalla Cattedrale nel giorno del corpo di Cristo; Et à suoi tempi soliti, li quali per ordinario sono nelle feste della Pentecoste, amministrare il Sagramento della cresima, col di più che venga ordinato dal pontificale, e dal cerimoniale romano, ouero che sia richiesto dalla consuetudine della Chiesa, ò del paese; Oltre quell'altre funzioni delle quali di sotto si parla con capitoli particolari, come sono; L'ordinazioni; Le visite; I sinodi, le prediche, & altre cose simili.

Sogliono queste funzioni dare occasione di alcune liti, e controuerse di precedẽza ouero di trattamenti particolarmente trà quelli del clero secolare; Come per esemplo circa la proce-

cedenza trà il Vicario generale del Vescouo , e la prima Dignità, ouero il più degno Canonico del Capitolo della Cattedrale mentre si sia assistendo al Vescouo; Et in ciò la regola assiste al Vicario generale sopra le Dignità, e Canonici non parati, mà non già sopra i parati con gli abiti sacerdotali, ò diaconali, quando la consuetudine immemorabile ben giustificata non persuada il contrario.

Come ancora, trà l'Archidiacono, e l'Arciprete della Cattedrale, col presupposto, che secondo l'uso più frequente dell'Italia, l'Archidiacono sia la prima dignità, e l'Arciprete seconda, cadono le questioni sopra la prerogatiua di fare le sudette primarie funzioni, le quali non siano precisamente pontificali, quando il Vescouo sia assente, ouero impedito, ò che non voglia farle, ancorche vi assista; Et in ciò parimente la regola assiste all'Archidiacono, quando sia sacerdote, e che non osti la consuetudine immemorabile in contrario, con altre somiglianti questioni, delle quali nell'accennate opere del Teatro e del Dottor volgare si discorre nella materia delle preminenze, doue il curioso si potrà sodisfare, essendo cose fuori del fine del quale si tratta.

Le medesime funzioni sogliono ancora dare occasione ad alcuna altre pretensioni, le quali alle

volte partoriscono i maggiori trauagli che abbia vn Vescouo nel gouerno della sua Chiesa; Cioè sopra le preminenze, & i trattamenti de Principi, e de Signori, ò de magistrati secolari in Chiesa, mà di ciò si tratta particolarmente di sotto nel capitolo trentesimo secondo.

Le processioni ancora fogliono dare occasione di liti, e di controuersie, così per causa della precedenza trà i Capitoli ò Cleri di diuerse Chiese, ouero trà i Religiosi di diuerse Religioni, ò Conuenti; E trà le confraternità de secolari; Come ancora circa l'obbligo d'interuenirui.

Nel primo genere delle controuersie di precedenza, il Vescouo hà vna grande autorità datagli dal Concilio di Trento, e dalle 16 costituzioni Apostoliche, di terminarle sommariamente, & incontanente seuzza processo, ò tela giudiziaria, e senza che dalle sue determinazioni si dia l'appellazione sospensiuua; E ciò per la ragione, che queste funzioni non ammettono dilazioni; Et in ciò dalle medesime costituzioni, e da altre prouisioni Apostoliche, ouero dalle dichiarazioni delle sacre Congregazioni, si dà il modo col quale si debbano terminare; Cioè che si debba attendere trà i chierici secolari la maggior antichità della fon-

fondazione della Chiesa, ò del Collegio; E l'istesso trà le confraternità; E trà i Regolari, che non s'abbia riguardo all'antichità, & alla maggior prerogatiua della Religione, mà all'antichità della fūdazione del Monasterio ouero conuento in quel luogo; E se vi fossero più monasteri ò conuenti della stessa Religione, l'antichità del primo gioua à tutti gli altri, purchè vadano vniti sotto vna croce, come rappresentanti vn solo conuento formale diuiso in più materiali.

Et in oltre, che si offerui l'ordine simetrico, cioè che i chierici secolari, & anche i regolari, i quali vsano l'istessa forma d'abito ecclesiastico, siche facciano la medesima figura per esemplo con cotta ò rocchetto, e berretta, precedano il clero regolare monastico, ò mendicante, siche non si dia la mistura, ouero l'interfecazione d'vn ordine, e d'vna gerarchia con l'altra, conforme più distintamente si discorre nell'accennate opere, doue in occorrenza per maggior informazione si potrà vedere:

Deue però in quest' occorrenze particolarmente il Vescouo caminare molto circospetto, & adoprare la sua prudenza nel preuedere il caso auanti, e cercare di decidere, ò di comporre la controuersia, ò pure di far qual-

qualche prouisione preferuatiua delle ragioni, ò de pregiudizij dell' vna , e dell' altra Parte, senza aspettarre che s'abbia da venire alle dispute, & alla decisione in quell'atto, che la processione si faccia, ò che sia in punto per farsi; Così per lo scandalo che ne suol nascere appresso il popolo; Come ancora per non impegnarsi che gli sia perduto il rispetto, e che di fatto non se gli obedisca.

Maggiormēte quando si tratta in quei paesi ne i quali il Vescouo non abbia l'uso della famiglia armata, & il libero esercizio della giurisdizione contro le persone & i beni de secolari, ò che in altro modo sia di poca potenza, sicche non possa prontamente reprimere i contumaci, e i disobedienti; Che però questi casi si deuono preuedere con ogni maggior applicazione per isfuggire al possibile che si venga alle contese in quell'atto, & al perdimento del suo rispetto.

E quanto all'altro genere delle controuersie col medesimo Vescouo, cioè che si pretenda per alcuni di nõ esser tenuti ad interuenire in quella processione, ò altra funzione per la ragione dell' essenzione, ouero per la qualità della funzione; Non vi cade vna regola generale, & vniforme applicabile à tutti i casi; Atteso che, ò ciò si pretēda per priuilegio particolare, & in tal caso di-

pen-

pède la decisione dal tenore del priuilegio, e se à quello si sia derogato, ò nò per il Concilio di Trento, il quale sottopone tutti dell'vno, e dell'altro clero, secolare, e regolare, non ostante qualsuoglia esézione, ad alcune fúzioni pubbliche, e solenni, e particolarmente alle processioni.

Oueramente si tratta di quelli del clero secolare, li quali non abbiano priuilegoi alcuno d'esenzione; Et in tal caso i semplici preti, ò chierici, li quali non abbiano beneficio residenziale, e seruitorio non sono tenuti; Ouero si tratta de beneficiati, & altri obligati & in questo caso la decisione dipende dalla qualità della processione, se sia veramente publica e solenne oueramente priuata, e per diuozione; Imperò che in questo secondo caso, non solamente gli esenti, mà i medesimi sudditi, li quali nò godono esenzione alcuna, e che per altro siano obligati per esser beneficiati, nò sono tenuti d'interuenirui, mà si deuono inuitare con termine d'amoreuolezza, acciò la funzione segua col còueniente decoro.

E l'istesso circa le messe solenni, e le altre funzioni, cioè che li semplici preti, e chierici come sopra, non possono esser forzati d'interuenirui nè di seruire in Diuini, sicche non possono perciò i Vescouo mutarli, ò punirli; E facendo diuersamente, fanno male.

Qua.

Quali poi siano le processioni, e le solennità pubbliche, e quali nò, parimente non vi si dà vna regola certa e generale, dipendendo in gran parte dall'vfanza de luoghi, e dall'altre circostanze de casi, che però s'attribuisce al Vescouo l'arbitrio di dichiararlo; Purche debba regolare quest'arbitrio dalla ragione e non dal capriccio, poiche altrimenti, auendosi il ricorso alla Sacra Congregazione, ò ad altri Superiori, da questi se ne riceuono delle ammonizioni, si che parimènte si deue camminare cò la douuta circospezione e maturità.

Imperòche, se bene vi sono quelle processioni, le quali in tutta la Chiesa Cattolica sono pubbliche, e generali, come per esemplo, quella del corpo di Cristo, di S. Marco, & anche delle rogazioni, quando s'vsi di farsi generali e solenni, nel che l'vfanze delle diocesi sono diuerse; Tuttauia si danno molti altri casi per l'vfanze de paesi, e per le contingenze che occorrono; Come per esemplo nella solennità di qualche Santo protettore principale; O pure in occasione d'vn giubileo vniuersale conceduto dal Papa, ò per altra causa publica & vniuersale di guerra, ò di peste, ò carestia, presente ò temuta, ò per gran siccità, ouero per la gran pioggia, ad effetto di placare l'ira diuina; O pure per l'accennata funzione del primo

mo ingresso solenne del Vescouo , ò per la venuta di qualche Legato Apostolico, ò del Principe ò Signore del luogo , di tal qualità che conuenga per beneficio publico far questa funzione , con casi simili , à quali s'adatti la stessa ragione .

E quanto si è detto dell'accennate funzioni, si potrà con la sua proportionè , e parità della ragione adattare all'altre , rimettendosi circa il modo di farle à quel che se ne dispone dal cerimoniale e pontificale Romano; O pure all'antica, e legitima consuetudine ben regolata, si che non gli possa conuenire il termine, ouero il nome dell'abuso, e della corruttela; Ouero che nõ cada sotto il decreto irritante contenuto nella Bolla di Clemente otauo sopra la confermazione del sudetto cerimoniale , secondo le distinzioni accennate nell'opere legali. A

A Si veda nel titolo della giurisdizione, nell'altro delle preminenze , e nell'annotazioni al Concilio .



CAPITOLO VNDECIMO.

Della predica della parola di Dio da farsi dal Vescouo per se stesso, ò pure per mezzo d'altri Predicatori; E della dottrina Cristiana.

SOMMARIO.

- 1 **C** He anticamente il Vescouo douesse predicare per se stesso.
 - 2 Come Oggi si pratici, e che si adoprinò i predicatori di professione.
 - 3 Qual perizia si desidera nel Vescouo.
 - 4 Della ragione che oggidì i Vescouo non predicano.
 - 5 Abusi de predicatori d'oggi.
 - 6 Quale stile debba tenere il Vescouo nel predicare.
 - 7 Paralello trà il Vescouo, e gli altri predicatori.
 - 8 Quale sia lo stile più difficile nel predicare.
 - 9 Si diuidono l'ispezioni sopra la materia de predicatori.
- A chi

- 10 *A chi spetta il deputare i Predicatori, e quando si possa predicare senza la licenza del Vescouo.*
- 11 *A chi spetta il peso della limosina ouero degli alimenti del Predicatore.*
- 12 *Se si possa predicare nell'istesso tempo in più chiese di un luogo.*
- 13 *Della materia la quale si deue predicare.*
- 14 *Della dottrina Cristiana.*

C A P. X I.



QVANDO si douesse caminare con la disposizione degli antichi Canoni , e Concilij , e con le tradizioni , ouero con gli esempi de Santi Padri parimente antichi ; Certa cosa è che il Vescouo hà l'obbligo ne i tempi della Quaresima , e dell'Auuento di predicare per se stesso , si che il suo principale officio sia questo della predicazione della parola di Dio nella Cattedrale, nella quale si presuppone che per lo più risieda , ouero nell'altre Chiese della Diocesi , nelle quali si ritroui per causa della visita , ò per altra occasione ;

Onde per tal rispetto particolarmente trà gli altri requisiti che si desiderano nel Vescouo , viene stimato questo d'esser ben pratico nell'

idioma, e nella fauella del paese, acciò predicando, sia ben'inteso da tutti, anche da semplici & idioti; Et anche per tal rispetto à Vescouide tempi antichi principalmente conueniuua là perizia nella Teologia, e nella Sagra Scrittura, e ne Santi Padri; Anzi quest' officio di predicare s'esercitava ancora dal medesimo Sommo Pontefice, per quel che ne insegnano le omilie di San Leone, e di S. Gregorio e d'altri.

2 Però (ciò che sia nell'altre parti) per quel che riguarda la nostra Italia, della quale solamente si tratta, e per quanto porta l'uso del tempo corrente, quasi generalmente, eccettuatene alcune Chiese, nelle quali quest'antica vñza si conserua, e particolarmente in quella di Milano, forse per l'esatta restituzione fattane da S. Carlo, e dal suo mediato successore, e nipote Cardinale Federico Boromeo, ciò generalmente non molto si pratica, e si può dire che almeno in qualche parte sia andato in disuso, sodisfacendosi à questa parte per mezzo de' Sostituti, li quali facciano questa professione del Predicatore negli accennati tempi, dell'Auuento e della Quaresima, & anche in alcune solennità dell'anno, secondo le diuerse vñanze delle Chiese, e de luoghi,

E quindi segue che quando oggi d' il Vesco-

uo predicherà per se stesso, farà degno di molta lode & adèpirà molto meglio le sue parti, ma nõ facendolo, nõ perciò si fuole à ciò forzare in quel modo che si può, e si fuole negl'atti necessarij; Purche però non trascuri che ciò s'adempisca per i sostituti come sopra, perche gli sarà facile colorire il mancamento con qualche scusa.

3 Che però in quelle diocesi, nelle quali la cattolica religione goda la total pace e tranquillità dall'eresie, e da scismi, conforme per grazia di Dio si gode nell'Italia, della quale si tratta, si stima nel Vescouo più necessaria, ouero più proporzionata la perizia nelle cose del foro, & in quel che riguarda il gouerno politico, e ciuile ecclesiastico, che l'altra perizia nella teologia, e nella sagra scrittura, e ne santi Padri, per quel che si è accennato di sopra nel capitolo quinto, mentre ne cessa la ragione, sicche il punto maggiore consiste nel buon gouerno spirituale.

4 L'esserfi dismesso quest'vfo che i Vescoui predicassero per se stessi; Ancorche veramente nell'Italia nascesse dall'abuso del darli le Chiese cattedrali, e le metropolitae in comenda à Cardinali, & à Prelati, senza che vi rifedesero, conforme si accèna di sotto nel capitolo trécesimo settimo; E dal che nacquero molti altri mali,

Tut.

Tuttavia il non farlo continuamente è spesso come si faceva anticamente, non è alieno da qualche ragione; Imperò che stimandosi come sopra, che in questa prouincia già purgata dall'eresie e da scismi, fossero più al proposito per le Chiese le persone pratiche nel gouerno Ecclesiastico del clero e del popolo, che i professori della teologia e della sacra scrittura i quali siano principalméte dediti alla professione del predicatore; Quindi segue che queste persone atte al sudetto spirituale gouerno politico, e ciuile più che al sudetto studio della teologia, e della scrittura sacra, e de Santi Padri non fossero così atti à questo officio della predicazione, e che però conuenisse più tosto l'astenersene, e farlo fare da professori, che farlo poco bene per se stessi, acciò in tal modo non si auuilisca la maestà, & il decoro della dignità col disprezzo che di tali prediche come basse, & inette si facesse.

Maggiormente che per l'vso, ò per dir meglio per l'abuso di alcuni predicatori de nostri tempi le loro prediche pare che si siano ridotte ad orazioni, ouero à lezioni & à discorsi eruditi, & accademici, sicche i sudetti predicatori, per lo più cercano di predicare più tosto per se stessi, e
per

per la loro vanagloria; e plauso, affettando l'ostentazione della propria erudizione, che per la salute dall'anime degli vditori, non imitando i Narni, gl'Albrizij, gli Oliue, i Recanati, e simili veri predicatori della nostra età.

Et all'incontro alcuni vditori poco deuoti, forse vanno alla predica, e di questa gustano più tosto per vn trattenimento accademico, per sodisfare alla curiosità, ouero per gustare della satira contro i superiori, & i gouernatori, ò pure contro gli altri predicatori, e religiosi, che per sentire la parola di Dio, e per esser auuertiti de loro vizij, e peccati, e dieffi correggerli.

Che però da ciò segue, che quando il Vescouo non abbia talento più che grande, & eminente nel predicare, à lungo andare, non dandosi in esso quella continua variazione, la quale si pratica in questi predicatori di professione, le sue prediche verranno à noia, & in disprezzo, con molto pregiudizio del suo decoro, e della maestà della dignità, e nè si otterrà il fine, per il quale ne tempi antichi ciò s'introducesse.

Questo predicare del Vescouo, quando voglia farlo, deu'essere in vno stile molto diuerso da quello de predicatori ordinarij di professione.

sione, et à ciò si deue particolarmente riflettere; Attesoche i predicatori, col solito loro stile, formano le prediche con le regole, e con i precetti dell'arte oratoria, accennati nell'altra operetta dello stile legale; Cioè con i proemii, et apparati, e con gli altri ornamenti retorici, li quali accompagnino i concetti, & i passi della sagra scrittura, comprovando opportunamente i pensieri con le autorità de Santi Padri, & intersecandoui delle descrizioni, e delle altre erudizioni accademiche, con accompagnare ancora il tutto con le regole, e con i precetti dell'arte oratoria accennati nella sudetta operetta dello stile legale, in occasione di parlare del modo dell'orare degli Auocati.

All'incontro nel Vescouo ciò sarebbe vn difetto grande; Imperòhe il suo stile deue esser opposto, non che diuerso, Cioè che con breue, chiaro & affettuoso, ma graue e sostenuto discorso familiare, dica più cose, che parole, siche il tutto sia grano, e niente paglia, ouero molto frutto, e poche foglie; Insegnando à sudditi la via buona, che debbano seguire, e quale sia la cattiuu che debbano fuggire; Premendo sopra quei peccati, à quali per l'vso del paese sappia che sia più inclinato il popolo e che siano per apportare maggiori
pre:

pregiudizij; e più cattive conseguenze.

Per questa ragione dunque si stima di molto profitto la predica del Vescouo in occasione della visita, così nel principio in ciascun luogo, come nel fine quando la qualità del luogo lo comporti; Mà quando si stimi douersi fare vna predica solamēte in tal caso questa si debba fare doppo compita la visita, in occasione della quale siano arriuati alla sua cognizione quei peccati e quegli abusi i quali più regnassero in quel paese, imperoche vna grand' impressione à popoli le ammonizioni del Vescouo fanno con la sua propria bocca.

Al che si può adattare il parallelo, ouero l'esempio trà il padre, e più figli già maggiori, e qualificati, doppiamente; Primieramente cioè nel modo, perche se il padre vorrà fare à questi delle correzioni, e dare degli auuertimenti per mezzo de ministri, ò de seruitori, questi porteranno l'ambasciata con i termini retorici, e riuerenti, e cercheranno d'ornarla, e colorirla al possibile; Mà se vorrà esso alle volte far queste parti à dirittura, e per se stesso, in tal caso posposte le cerimonie, & i complimenti, parlerà da padre, e da superiore; E secondariamente per la maggior impressione che facciano le parole del

padre à drittura di quel che facciano le parole de messi, ò de seruidori; Però ciò si deue fare di raro, e con gran destrezza, siche ne i figli si mantenga il timore, & il rispetto.

E per consequenza (applicando al nostro proposito) questa funzione quando voglia farfi, dourà essere rara, e molto ben considerata; Che però di gran lunga più difficile si deue stimare questo stile, ancorche al volgo ignorante paia forse più facile, e più piano, perche non considera che le prediche de predicatori di professione nel sudetto altro stile, per lo più sono cose imparate à mente, e si sono recitate molte volte in diuersi luoghi; Anzi alle volte bene spesso composte per altri, che per quelli, i quali le recitano, si che in ciascun paese piacciono come cose nuoue, senza riflettere che siano cose dette, e ridette in diuersi luoghi cento volte.

Mà all'incontro il Vescouo risiede sempre in vn luogo finche viue, e predica sempre all'istesse persone; E per consequenza non è merauiglia, se per la più frequente pratica i Vescouise ne astengano, ouero lo praticano di raro, mentre ne tempi correnti si richiede vn'abilità grande e sopra l'ordinario per quest'officio per potersi continuar sempre in vn luogo,

Pre.

Presupposto dunque che il Vescouo non stimi bene di predicare per se stesso, ouero che lo faccia di raro, & in occasione di qualche gran solennità, come veramente si deue fare; Per quel che spetta alle prediche ordinarie e correnti de predicatori di professione, cinque Ispezioni cadono sopra l'officio del Vescouo in questa funzione; Primieramente cioè, se si possa nella diocesi predicare senza la sua licenza, e benedizione; Secondariamente à chi spetta l'eleggere il predicatore ordinario nell'Auuento, e nella Quadragesima; Terzo à chi spetti di dare gli alimenti ouero la limosina al Predicatore; Quarto se nell'istesso tempo si possa predicare in più Chiese dell'istessa Città, ò luogo; E quinto sopra la materia quale si deue predicare.

Quanto alla prima ispezzione; Nelle Chiese non esenti si distingue, che ò si tratta di ovna, ò più prediche straordinarie per occasione di qualche festa, e questa licenza si può concedere dal Paroco, ò da altro Prelato della Chiesa, quando il Vescouo non gliel'abbia proibito, e riservato à se questa facoltà, ò pure che la consuetudine nõ sia in contrario; Ouero si tratta de tempi ordinarij dell' Auuento, e della Quaresima; Et in tal caso per l'vso co-

mune dell'Italia i Predicatori si deputano con l'autorità del Vescouo, dal quale deuono riceuere la benedizione, ancorche ad altri ne spettasse l'elezzione, ouero la nomina, conforme di sotto si discorre.

Nelle Chiese esenti de Regolari, nelle quali i medesimi Regolari vogliono predicare, sicche vi sia l'vna e l'altra esenzione, delle Chiese, e delle persone, à rispetto di queste non si sogliano ammettere à questa funzione se non quelli, li quali, essendo passati per gli studij, e gradi soliti, siano approuati da proprij superiori della Religione; Deuono tuttauia presentarsi al Vescouo, e chiedetgli la benedizione, il che fatto, possono predicare, ancorche il Vescouo non ne faccia l'espressa deputazione, ouero non se gli dia la licenza positua, bastando d'auer fatto l'atto sudetto.

Purche però non vi sia l'espressa denegazione, ò proibizione, la quale, non ostante l'esenzione, così della persona, come della Chiesa, non si può sprezzare; Onde quando si pretenda che tal proibizione si faccia senza giusta causa, si suole ricorrere à quei superiori de quali si tratta di sotto nel capitolo vigesimo, acciò vi prouedano.

Con ragione però alle volte tal proibizione
suol

fuol seguire; Come per esemplo se si voglia predicare nell' Auuento, ò Quaresima, contro il solito, siche si diuertisca il popolo dalla predica della Cattedrale, ò della parochia, ouero dall' altre Chiese nelle quali sia stato solito predicarsi, siche sia vna nouità la quale possa cagionare de disordini, ouero de pregiudizij; O pure che si voglia predicare in giorno, ouero in orache in occasione di qualche solennità si predichi in vn' altra Chiesa, siche vi sia il probabile sospetto dell' emulazione; Ouera- mente che per le contingenze correnti di quel popolo, ò luogo non conuenga permettere che si predichi per qualche giusto motiuo, per il quale si creda che il predicare si faccia con intenzione d' emolare, e per altri fini cattiuu, ouero pregiudiziali, con altre somiglianti considerazioni, le quali non riceuono vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze de casi particolari, e dal fine, ouero dall' effetto, per il quale ciò segua.

Circa la seconda ispezzione, cioè à cui spetti il diputare, ò rispettiuaméte il nominare il Predicatore ne sudetti tempi ordinarij dell' Auuento, e della Quaresima; Si camina con la distinzione che, ò si tratta della Cattedra-
le

le & in questa sempre ne spetta l'elezione, e diputazione al Vescouo, non ostante qual-siuoglia consuetudine, per antica, & immemorabile che sia; E ciò per quella chiara ragione, che il predicare nella Cattedrale propriamente è officio del Vescouo, al quale deue spettare il diputare vn'altro in suo luogo, quando egli non voglia farlo per se stesso.

E se bene in molte parti la pratica insegna il contrario, che anche nelle Cattedrali le Comunità, ò altri nominano il Predicatore; Nondimeno ciò nasce d'accordo, col reciproco consenso, in riguardo che la medesima Comunità ò altro porti il peso degli alimenti, ò della limosina; Però è in arbitrio d'ambi il ricedere da quest'accordo, sicche non potrà pretendere la Comunità ò altri sotto il pretesto dell' antica consuetudine il voler nominare il predicatore contro la voglia del Vescouo; Et all' incontro questo non potrà pretendere, che la Comunità debba nominare, e somministrare la limosina, quando ella non se ne curi.

Nell' altre Chiese inferiori parochiali, nelle quali da Canonij e da Concilij vien' ordinata la predica; Regolarmente dourebbe spettare al paroco la nominazione; Però in Italia, quan-

quãdo la cõsuetudine particolare non disponga diuersamente, ciò si fa dal Vescouo; Bensì che se il Paroco sia abile, e che voglia predicare per se stesso, non potrà il Vescouo forzarlo à riceuer vn'altro predicatore, quando quache giusta causa non persuada diuersamente; Mà se vi fosse l'antica consuetudine, che la nomina spettasse alla Comunità, ouero ad altri; In tal caso questa si deue obseruare, non essendoui quella ripugnanza, che si scorge nella cattedrale come sopra; Che però queste liti, le quali sogliono esser frequenti trà li Vescoui e le Comunità, sono più di fatto che di legge, cioè che ne dipende la decisione dalla qualità delle proue, e se la consuetudine si giustifichi bene, ò nò.

Da questa ragione dipède ancora la decisione della terza ispezzione, cioè à chi spetti il peso di dare gli alimenti, ouero la solita limosina al predicatore; Attesoche à rispetto dell'altre Chiese, per ordinario il peso è corrispettiuo all'onore, ouero al comodo della nominazione, se pure la consuetudine non fosse in contrario, cioè che il predicatore si deputasse liberamente dal Vescouo, e nondimeno che la Comunità, ouero il popolo, ò altri somministrassero la limosina, ouero gli ali-

alimenti, perche in tal caso la consuetudine si dourà offeruare.

Opure che, cessando la consuetudine, nasca nella Communità ouero nel popolo quest'obbligo sussidiario per disposizione della ragione comune, perche il Vescouo, ò rispettiuamente il Paroco sia talmente pouero, che si renda impotente à tal peso.

Nella quarta ispezzione, se si possa predicare in più Chiese dell'istesso luogo, e nell'istesso tempo; La regola è negatiua, cioè che quando predica il Vescouo, ouero il Paroco, ò altro in sua vece, non deuno predicare gli altri; Tuttauia in ciò gran parte hà la consuetudine, e questa dipende dalla qualità de' luoghi, cioè se siano piccioli, e tali che vn predicatore possa bastare à tutti, ouero all'incontro siano tali che vno non basti, si che ue ne bisognino più, conforme da per tutto insegna la pratica nelle Città grandi & anche mediocri.

La più importante però ispezzione circa l'officio del Vescouo si deue stimare l'ultima, cioè che il Vescouo debba con molta diligenza & accuratezza inuigilare per se stesso, ò per mezzo de' parochi, e de' vicarij foranei, e d'altri ministri, che i predicatori facciano
be-

bene l'officio loro , e si contengano dentro i termini del douere , non solamente circa la dottrina , & i dogmi , acciò non si semi- ni cattiuo seme nelle materie della fede ; Mà ancora nell'onestà , ò rispettiuamente nella maledicenza , & in tutte quelle altre cose , le quali possano cagionare scandalo , e disordine .

Onde inalcuno di questi casi li può sospèdere ò proibire , portàdo frequentemète il caso de disordini , anche sèza malizia de predicatori ; Cioè che essendo poco abili à far le prediche per se stessi , recitino à memoria le prediche scàpate , e manuscritte degl'altri Predicatori eccellenti , per ònon fanno distinguere i luoghi , & i tempi , e le altre circostanze , siche le prediche molto ben'acconciamente fatte in vn luogo , oueramète in vn tèpo , riescano fuori di proposito , e scandalose in vn'altro luogo , benchè il predicatore à ciò non rifletta per la sua ignoranza , conforme lo Scrittore hà sperimentato in pratica nella sua persona .

Imperòche portando il caso vna certa straordinaria solènità in tempo di Quaresima , nella Chiesa di vn Monastero di monache , con l'interuento del Vescouo , e del Capitolo e del popolo più eletto , dell'vno e dell'altro sesso , facendosi iui quella predica , la quale si doueua fare nella Cattedrale , e correndo in quel

giorno il Vangelo sopra i Prelati , & i sacerdoti , che comincia *super Cathedram moysis sederunt scribae & Pharisei* ; il semplice Predicatore recitò vna predica del Narni predicatore Apostolico fatta à porte chiuse auanti il Papa , & il sacro Collegio , e la Prelatura , senza l'interuento de secolari , il che cagionò vn grandissimo scandalo, e riuscì come vna satira & vn libello famoso contro il Vescouo iui presente , non adattandosi ad altri quei concetti ; Onde lo scrittore , essendo Vicario generale , lo sospese per molti giorni, con casi simili , liquali frequentemente occorrono , siche dall'imprudenze de predicatori la pratica hà insegnato che siano nati degli omicidij, e degl' altri graui disordini ; E per conseguenza il Vescouo deue in ciò stare molto auuertito , & oculato .

14 Al pari della predica, si dice ancora officio del Vescouo, quello d' insegnare la dottrina cristiana, sopra la quale l'accennato S. Carlo Borromeo Arciuescouo di Milano il quale si è preso per idea del buon Vescouo , ordinò così buone regole , & istruzioni, le quali da ogni Vescouo si douerebbono praticare .

In questa funzione ancora , camina l'istesso che si è detto nella predica , cioè che se bene

bene' anticamente si faceva da Vescouo per se stessi, nondimeno oggidì è andato quasi in disuso, non senza qualche ragione, posciache anticamente conueniua, anzi era necessario che si facesse per il Vescouo, per la ragione che si trattaua d'istruire negli articoli della fede uomini attempati, anche dotti, e nobili, ò in altro modo qualificati come nuoui nella Religione; E per consequenza ciò si douea fare dal Vescouo, come di maggior sapere, e di maggior autorità; Mà di presente che tutti nell'Italia, della quale si tratta, siamo nati, & alleuati nella cattolica fede, siche ciò si faccia con i fanciulli per imbeuerli di quelle cose, che conuiene sapere; Però resta officio de parochi, e degli altri chierici, e ministri inferiori, secondo le diuersesvânze delle diocesi, siche nõ pare ne tēpi nostri funzione proporzionata al decoro della dignità vescouale, quando si facesse del continuo in quel modo, che dagli accennati chierici inferiori si faccia.

Deue però il Vescouo, con particolar cura, & attenzione, applicare ancora à questa funzione, in quel modo che sia compatibile con la sua dignità, cioè inuigilando che i Parochi, e gli altri, à quali spetta, facciano

bene l'officio loro, & anche alle volte (mà di raro) debba esaminare per se medesimo i putti, e gli adulti stessi, in occasione della visita, ouero della cresima, per dare buon esempio à gl'inferiori, e per tenerli più spronati; E molto più in diocesi vicine ad Eretici, come occorre in quelle della Lombardia, e del Piemonte, per la vicinanza di Ginevra e degl'altri luoghi de Grigioni, e Svizzeri, siche questa funzione merita dirsi vescouale nell' accennato modo, & è delle più importanti, onde à quest'effetto fù istituita vna certa Congregazione chiamata della dottrina cristiana, come vna specie di Religione, la quale fù vnita alla Congregazione Somasca; Mà essendosi doppo stimato espediente di separarla, e che restasse vna Congregazione di preti secolari, non è molto in vso nell'Italia, e si suppone che si sia dilatata nella Francia, & in alcun' altri paesi di la da monti. A

CAP-

A di questa materia si veda nel Miscellaneo Ecclesiastico, e nelle annotazioni al Concilio.

CAPITOLO DODECIMO ,

Della deputazione , & approuazione de' confessori ; E di alcuni casi riservati ; Et anche della podestà del Vescouo di assoluere dalle censure , ouero di dispensare dall' irregolarità ; E dagli altri impedimenti ; E di altre cose circa la sua podestà nelle materie spirituali ; E se conuenga che il Vescouo ascolti le confessioni .

S O M M A R I O .

- 1 **D**ella ragione dell' introduzione de confessori regolari , & altri, oltre i parrochi .
- 2 In questa parte i regolari , e gli altri essenti si rendono sudditi del Vescouo .
- 3 Quando possano confessare senza la licenza del Vescouo .

4 Del-

- 4 *Della facoltà del Vescouo d'esaminare i confessori , e rinocare, ò di restringere le licenze .*
- 5 *Se possa negare generalmente à tutti i Religiosi questa facoltà .*
- 6 *De casi riservati ; E del Canonico Penitenziero .*
- 7 *Se il Vescouo debba ascoltare le confessioni .*
- 8 *Della prebenda Teologale .*
- 9 *Da quali censure il Vescouo possa assoluere , e particolarmente di quella del canone .*
- 10 *In quali casi il Vescouo possa dispensare .*
- 11 *Come il Vescouo si debba regolare con i confessori, ne casi di sollecitazione ò vero di rivelazione, & in altre cose spettanti al S. Officio .*

C A P. XII.

I Rà li principali oblighi, liquali soustantano al Vescouo, è questo di prouedere di buoni confessori, li quali con la dottrina congiunta con la prudenza, e con la carità, per la salute dell'anime amministrino bene questo sacramento della penitenza, dal quale nascono infiniti effetti buoni, quando sia ben amministrato, & all'incontro infiniti

niti effetti mali , quando sia amministrato malamente; Imperoche se bene anticamente quest' officio si facesse per i Parochi solamente, sopra la diputazione de quali il Concilio di Trento hà prouisto nel modo che si discorre nel capitolo decimosesto; Nondimeno, parte perche il paroco non possa in ciò supplire, e parte (anzi sopra tutto) perche nell'amministrazione di questo sacramento conuiene di cercare il modo che il popolo abbia vna piena libertà d'eleggere, e di variare i confessori per il sospetto della violazione del segreto, sicche facilmente si diffidi di palesare i peccati al Paroco, oueramente à gl'altri concittadini; Quindi è stato lodeuolmente introdotta l'vsanza di deputare molti confessori, oltre li Parochi, e particolarmente di valersi in ciò dell'opera de i Religiosi, li quali per lo più sogliono essere forastieri, e sogliono mutarsi spesso da luogo à luogo per il buon gouerno delle Religioni; Onde con essi, particolarmente dalle donne, si abbia maggior fiducia.

Non possono però i Religiosi, e gli altri qualsiuoglia esenti dalla giurisdizione, e dalla podestà del Vescouo, & in qualunque modo priuilegiati, ingerirsi nell'amministrazione di questo sacramento con quelli del cle-

ro, e del popolo secolare, oueramente con
 con le monache, senza l'approuazione, e la
 diputazione del Vescouo, & altrimenti pos-
 sono esser puniti dal medesimo, del quale
 perciò si rendono sudditi, conforme si discor-
 re di sotto nel capitolo vigesimo; Conceden-
 dosi solamente à Regolari, & à gli altri esenti,
 con la licenza e l'approuazione del proprio su-
 periore senza quella del Vescouo diocesano,
 3 la facultà di amministrare questo sacramen-
 to tra essi, e tra quei loro seruenti, li quali
 viuono dentro i conuenti, ò monasterij con
 i trè requisiti della Bolla di Gregorio deci-
 moterzo, accennati nel sudetto capitolo vige-
 simo, & altroue, sicche godano l'istessa esen-
 zione.

4 Può dunque il Vescouo esaminare, non
 solamente i chierici secolari suoi sudditi, ma
 anche li regolari esenti, cosi sopra l'idonei-
 tà, come ancora sopra la vita & i costumi, e le
 altre parti, & hà l'arbitrio di negare questa
 facultà quando gli paia à quelli, li quali non
 abbiano qualche titolo ò ragione nella cura,
 e nell'amministrazione de sacramenti, sicche
 non siano Parochi, ò Vicarij perpetui già ap-
 prouati; Et anche parendo di dargli questa
 licenza, e facultà, la può limitare ad vn certo
 tempo senza l'obbligo di rinouarla, quando
 quello sia scorsò.

Anzi

Anzi quando anche fosse conceduta indifferentemente, e senza limitazione di tempo, tuttauia la può riuocare à suo arbitrio senza auer l'obbligo di assegnarne la ragione; E se di tempo in tempo, ò pure in occasione di rinouare le licenze, li vorrà ciascuna volta esporre al nuouo esame sopra l'idoneità, lo potrà fare, senza che possano ricusarlo; Quando però non si trattasse di religiosi molto qualificati, e costituiti in officio, ò grado grande nella sua religione, perche in questi la Congregazione non loda si fatte restrizioni come disconuenuoli, Tuttauia non le potranno disprezzare.

E ciò perche quella ragione laquale più pienamēte si è addotta nell'accennate opere legali in diuersi luoghi, sopra questo punto se il Vescouo possa sottoporre à nuouo esame quelli, liquali siano stati vna volta approuati cioè che questa nõ sia vn'approuazione perpetua in titolo; Che però il dubbio cade solamente ne parochi approuati nel concorso tenuto secondo la forma del Concilio di Trento, per la ragione che questa approuazione sia vna specie di dottorato; E pure anche con questi se gli concede tal facultà, quando abbia qualche giusto sospetto della loro deteriorazione; Mà negli semplici confessori, ò siano secolari, ò regolari non vi cade dubbio, mentre non han-

no titolo alcuno, sicche resta in libero arbitrio del Vescouo di negargli, ò riuocargli, ò restringergli questa facoltà.

15 Bensi, che quando la denegazione, ouero la riuocazione fosse generale, come per esempio à tutti i Regolari del luogo, oueramente à tutti quelli d'vn Conuento, nel quale vi siano molti idonei, senza riguardo delle persone particolari, e quando anche i superiori si offeriscano di mutarli, e di far venire delle persone nuoue; In tal caso cioè viene riputata vna cosa animosa, onde auendosene il ricorso alla S. Congregazione, questa suole dare sopra ciò le prouisioni opportune, ma in tanto non potranno sotto il pretesto di questa animosità ingerirsi nell'amministrazione di questo sacramento.

16 E solito ancora, & è stimata vna cosa lodeuole che il Vescouo non solamente à confessori semplici, mà anche alli medesimi parrochi, restringa questa facoltà in alcuni casi, liquali riferui à se, ouero al suo Vicario, ò pure al Penitenziere della Cattedrale, del quale si discorre di sotto nel capitolo decimosettimo, che però si dicono i casi riferuati, de quali i confessori deono tener nota, come ancora d'altri di maggior riferua, cioè che siano riferuati al Papa; Douendosegli ancora dare del-

dell'altre istruzioni opportune, le quali si potranno cauare dall'istruzione de confessori, fatta per l'accennato S. Carlo Boromeo, e registrate negli atti della Chiesa di Milano, oueramente dà altri libri sopra ciò composti, essendo questo punto molto sostanziale per il buon gouerno della Chiesa.

Si deue però caminare con molta circospezione in queste riserue de casi, & anche nel modo di concederne à confessori la facoltà, quando per casi particolari la dimandino, acciò non ne segua l'inconueniente più volte insegnato dalla pratica, che in sifatto modo vogliano i Vescoui scoprire li delitti, e venire in cognizione de delinquenti; Che però quando se ne abbia qualche ricorso alla S. Congregazione, questa prudentemente è solita dare sopra ciò l'opportune prouisioni, ordinando à i Vescoui come si debbano cõtendere, mentre nella medesima cõgregazione vi sogliono sedere molti Cardinali, li quali siano attualmente, ò veramente siano stati Vescoui, e per consequenza pratici di questo officio, poiche il souerchio zelo alle volte in cambio del bene, suol partorire del male.

Bensi che alcuni zelati lodano quella riserua, ò restrizione, la quale si faccia à confessori che non possano assoluere da quei peccati ne

quali essi siano cōplici; Imperòche molte persone semplici, e particolarmente le donne s'inducono à peccare con i medesimi confessori con questa fiducia che ne possano essere assolute da essi, senza la necessità di confessare quei peccati ad altre persone.

7 Trà i precetti, che si sogliono dare al nuouo Vescouo, è questo, che almeno ne principij, & anche successiuamente in alcuni tempi dell'anno, e particolarmente nella Quaresima, e nella settimana Santa nella Cattedrale, e per la diocesi in occasione della visita, debba ascoltare le confessioni; E ciò per due ragioni; Vna cioè per venire in cognizione delli peccati, i quali più regnino in quel paese; E l'altra perche la pratica suol'ingegnare che col Vescouo si confessino più volentieri alcuni peccati graui, che cō gli altri confessori.

E generalmente à discorrerla in astratto si deue stimare vna cosa ben fatta, e degna di lode; Tuttauia non è punto capace d'vna regola certa, e generale applicabile à tutti i luoghi, & à tutti i casi, dipendendo in gran parte la decisione dalle circostanze de casi particolari, e sopra tutto dalla consuetudine, e come si sia praticato da predecessori, considerandosi le contingenze correnti per le quali ciò sia per partorire buoni effetti, ò nò.

Per

Per tener bene istrutti & esercitati i cōfessori, e per abilitare gli altri, il Concilio di Trento hà fatto diuerse prouisioni sopra la prebèda Teologale per la lettura della sagra scrittura; Et anche da Vescou prudenti, e zelanti si sono
 8 introdotte le conferenze de casi di coscienza; Mà perche di ciò si discorre di sotto nel capitolo decimosettimo, doue ancora si discorre del Canonico Penitenziario, però iui si potrà vedere per non ripetere più volte le medesime cose.

Mentre in questo capitolo si parla de confessori, e dell'assoluzione de peccati, e delle censure; vi cade ancora al proposito il discorrere à quanto si stenda la podestà del Vescouo, così nell'assoluzioni, come nelle dispense; Che però distinguendo queste due specie, con la dichiarazione fatta nel principio dell'opera di parlare sopra il foro esteriore, senza ingerirsi nell'interiore.

Per quello che tocca alla prima specie dell'assoluzione; Il dubbio cade solamente nelle censure, non cadendo ne peccati, de quali non si dà disputa nel foro esteriore, ne meno si verificano le riserue trascendenti l'autorità del Vescouo, se non tantoin quãto in lo portino le censure, circa le quali non cade vna regola certa, & vniforme applicabile à tutti i
 9
 casi

casti, dipendendo dalle leggi Apostoliche, le quali sopra di esse dispongono, se contengano, ò no la riserva dell'assoluzione al Papa, & alla Santa sede, conforme in molti casi si legge; Con l'eccettuazione dell'articolo della morte, nel qual caso entra la facoltà d'ogni semplice sacerdote, sicche non pare che vi sia cosa speciale per il Vescouo.

Mà perche in alcuni casi queste leggi distinguono la censura maggiore dallaminore, cioè la riservata al Papa, ouero al Vescouo rispettivamente, à proporzione della grauità, ò leggerezza del delitto; Come per esempio segue in quella scomunica, la quale si dice del canone, per le violenti mani apposte sopra le persone de chierici; Quindi più frequentemente in questo, più che negli altri casi, si suol di ciò disputare, cioè quando la percossa ò l'ingiuria sia graue, sicche la scomunica sia riservata al Papa; Ouero all'incontro sia leggiera, sicche possa da quella assoluere il Vescouo, dandosi sopra ciò la solita varietà delle opinioni, con diuerse distinzioni.

Si stima però errore il caminare con le sole generalità in astratto, essendo più vero, che la risoluzione dipenda dalle circostanze di ciascun caso particolare, secondo la qualità delle persone; Cioè del percussore, del percosso,

coſſo, del tempo, del luogo, del modo, e dell'occasione, ſiche vn medefimo atto, ouero vn iſteſſa ſpecie di percoſſa, in vn caſo farà graue, & in vn'altro leggiera; Che però ſi dice vna materia arbitraria del Veſcouo, quando la debba dichiarare più d'vna ſpecie, che dell'altra; Con l'arbitrio però regolato dalla ragione, e dalle ſudette conſiderazioni, e non dal capriccio, ouero dall'affezzione, ò dall'odio reſpettiuamente.

Et in ciò ſi verifica quel detto, che ſi poſſa legare, e non ſi poſſa ſciogliere, cioè che ſe il Veſcouo dichiarerà l'incorſo nella ſcomunica maggiore per la grauità della percoſſa, non potrà metterui più le mani, ne concederne l'abſoluzione, fuorchè à tempo, e per giuſta cauſa; Come per eſempio per il viaggio che ſi debba fare à Roma per ottenere l'abſoluzione, ò pure per il motiuo di qualche altro impedimento per la capacità de ſagramenti, e degl'altri beneficij ſpirituali, ſenza però togliere gli altri effetti penali, e pregiudiziali, acciò indirettamente non ſegua quel che gli ſia proibito.

Eccetto ſe, con le regole generali addattabili ad ogni ſentenza, & ad ogni Giudice, & in ogni materia indifferentemente, tal dichiarazione foſſe nulla, ouero talmente ingiuſta

sta, che il medesimo Vescouo, il quale l'abbia fatta, la possa riuocare ò moderare, per le ragioni, e per le giustificazioni che se gli diano; Però in questo caso non si dirà podestà d'affoluere, essendo più tosto la facoltà vna cosa consecutiua all'atto, e da ciò si potranno tirare le linee à casi simili, à quali s'adatti la medesima ragione.

Quantò all'altra specie della facoltà di dispensare; Hà quasi dell'impossibile (almeno senza vna molto noiosa digressione) il riassumere tutti i casi, ouero tutte le specie d'impedimenti, à quali s'adatti il termine di dispensa, che però se ne accennano solamente alcuni dimostratiuamente, da quali si possa inferire à gli altri.

Come per esemplo; Nel matrimonio si danno molti impedimenti, i quali parte sono impediendi, solamente, e parte impediendi, e dirimenti per quel che se ne discorre nella sua materia matrimoniale, nell'opere più volte accennate; Onde alla prima specie al Vescouo si concede facoltà di dispensare e non all'altra; E particolarmente alle trè denuncie ordinate dal Concilio di Trento da farsi in Chiesa, perche à queste si può dispensare: Come anche all'impedimento di far le nozze in alcuni tempi proibiti, con cose simili, sicche non sia-

no impedimenti irritanti, & annullatiui, dell'atto, à quali non può dispensare.

E nella materia della collazione degli ordini può dispensare in alcuni casi; Come per esempio all'impedimento de legitimi natali per la prima cōtura, e per gl'ordini minori, mà non già per i sagri; Ouero può dispensare ad alcune irregolarità occulte, purchè non siano per omicidio volontario; O pure à quell'impedimento dell'interstizio, ò spazio, che dal Concilio di Trento vien'ordinato trà il diaconato, & il sacerdozio, purchè però l'ordinazione segua nei tempi stabiliti da canoni; O pure all'altro impedimento di non essersi esercitato nell'altr'ordine, conforme dal medesimo Concilio vien disposto; Con altri casi simili, de qualioggidi è molto facile la notizia per l'abondanza de scrittori, ouero de collettori, li quali hanno di ciò trattato, e posto assieme i casi, ne quali il Vescouo possa dispensare, & in quali nò.

In questo proposito de'confessori, sogliono cadere i casi della sollecitazione in confessione, oueramente della reuelazione de peccati, e simili abusi nell'esercizio di tal podestà; Mà perche questa è materia spettante al Tribunale dell'Inquisizione, e nell'Italia riesce molto comodo e facile à Vescoui il parteciparlo

alla S. Congregazione dell'Inquisizione vniuersale, e da essa riceuere gl'oracoli con i quali si debba regolare, così nel giuridico, come nel prudenziale; Però si tralascia di discorrerne, bastando di accennare à Vescouo il sudetto cōsiglio, così in questa, come in tutte l'altre materie spettanti alla fede, & all'inquisizione cioè di partecipare il tutto alla sudetta S. Congregazione e con i suoi ordini regularsi quando non stimi di parteciparlo all'inquisitori locali per non pregiudicarsi nella sua giurisdizione e podestà, mentre i Vescouo sono nelle loro diocesi cumulatiuamente Inquisitori, quando non siano casi proibitigli. A

A Si veda nel titolo della giurisdizione, nell' titolo de Regolari, è nell'annotazioni al Concilio.



CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della visita della Diocesi; E di quel che in questa debba fare il Vescouo; E con questa occasione si parla de pesi delle messe, e degli anniuersarij; E della loro riduzione.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ell'obbligo di visitare la diocesi ogni anno.
- 2 E proibito esiggere mercede alcuna.
- 3 Nella visita hà qualche maggior giurisdizione e quale sia.
- 4 Si diuidono le ispezioni della materia.
- 5 Deue il Vescouo fare la visita per se stesso.
- 6 Delle persone che deue portar seco, e particolarmente delli due Canonici della Cattedrale.
- 7 Della Visita per vn'altro sostituto.
- 8 Se la Visita si possa fare più volte in vn anno, ouero trascurare per più anni.
- 9 Della visita personale in che consista.

- 10 Della visita degli esenti, così locale, come personale, in quali casi camini.
- 11 Della visita de notarij.
- 12 Della Visita de secolari in alcuni delitti ò casi.
- 13 Della visita delle Chiese e degli altri luoghi sagri e de beneficij, & anche delle pie disposizioni.
- 14 Di quelli che pretendono esser esenti.
- 15 Della visita de luoghi pij governati da laici.
- 16 In che consista la visita locale.
- 17 Delle reduzioni delle messe & anniuersarij.
- 18 Delle prerogative del Vescouo mentre visita, e se s'idia l'appellazione da suoi decreti.
- 19 Della procurazione, e degli alimenti.
- 20 Delle funzioni, le quali dal Vescouo si facciano in visita.
- 21 Della visita de Monasterij delle monache, e de luoghi esenti.
- 22 Si deuono conseruare gli atti della visita.
- 23 Della visita de luoghi della giurisdizione temporale.
- 24 Delle precedenze de due canonici della Cattedrale cò le Dignità e capitoli della diocese.
- 25 Della visita fuori della Diocese.
- 26 Della visita del Metropolitanano.
- 27 Della S. Congregazione della visita Apostolica in Roma.

- 28 *Se il Capitolo visita in sede Vacante.*
 29 *Modo degli alimenti per il Vicario generale
 ò capitolare.*
 30 *Quali si possano citare alla visita*
 31 *Del rito greco.*
 32 *Ricordi circa la parte prudenziale in questa
 funzione della visita.*
 33 *Della visita del Metropolitanano, e della vi-
 sita Apostolica.*

C A P. XIII.



Vendo il più volte accennato Concilio di Trento, rinouando la disposizione de canoni, e de concilij antichi, per il buon gouerno delle Chiese, incaricato strettamente à Vescoui molte cose; Vna tra l'altre è questa di douere per se stessi visitare tutta la diocese in ciascun'anno, ouero al più, che dentro due anni la visita sia compiuta, quando l'ampiezza della diocesi non comporti che ciò si possa fare in vn'anno; Proibendo, e dannando l'esazione della procurazione, e d'ogn'altro emolumento, ancorchè colorito dal vocabolo del cattedratico, ò simili, non ostante qualsiuoglia consuetudine in contrario; E concedendo al Vescouo
 men.

mentre stia in visita alcune prerogative, cioè che come delegato Apostolico possa fare molte cose, le quali forse non potrebbe fare con la sua Ordinaria podestà solamente, e che dalle sue prouisioni non si dia appellazione alcuna sospensiuua.

Quindi segue che sopra la pratica di questi decreti molti dubbii occorran, che però acciò segua bene questa funzione, per esser ella trà le maggiori, e le più importanti che si debbano esattamente fare per il Vescouo, si formano sei ispezioni; Vna sopra il modo, cioè che si debba fare per se stesso; L'altra sopra il tempo nel quale si debba fare; La terza sopra il soggetto della visita, cioè in chi debba quella cadere; La quarta sopra le maggiori prerogative, e la maggior podestà che in quest'atto abbia il Vescouo; La quinta sopra la procurazione, e rispettiuamente sopra il vitto che se gli deue somministrare; E la sesta sopra le altre funzioni, le quali con questa occasione il Vescouo deue fare, in ciascun luogo della diocesi.

Quanto alla prima ispezione sopra il modo; Questo contiene due parti; Vna cioè che si debba fare la visita della diocesi personalmente e per se stesso per quella ragione che il pastore deue con gli occhi proprii vedere lo

sta-

stato delle sue pecorelle, e conoscere come li pastori inferiori le trattino, e gli somministrino loro buoni e salutiferi pascoli, e le curino nelle infermità; Sentendo ancora da esse con le proprie orecchie sinceramente i richiami, e gli aggrauij, che riceuono da Parochi, e da Vicarij e da gli altri ministri, mentre per altri sempre si portano alterati e palliati.

Et anche acciò le medeme pecorelle abbiano la consolazione di vedere la faccia del loro pastore maggiore, e lo riconoscano; Riceuendo anche da esso quei pascoli spirituali, che non possono riceuere dalli Curati, e dagli altri operarij; Come per esempio sono, l'amministrazione del Sacramento della cresima, la consecrazione delle Chiese, e degli altari, e cose simili spettanti all'ordine vescouale.

E l'altra, che ciò si debba fare con quella maggior modestia, che sia possibile, e compatibile col decoro della dignità, cioè menando seco solamente quella famiglia, la quale sia necessaria per il suo seruizio, e non per lusso, con due Canonici, ò Dignità della Cattedrale, come compagni, ouero aiutanti in questa funzione col notaro, ò cancelliero; E ciò per l'altra ragione di aggrauare quãto meno sia possibile i sudditi delle spese del vitto, e de viatici.

Auertendo, che il portar seco gli accennati

nati due Canonici, ò Dignità della Cattedrale, è più tosto consiglio, che precetto; Siche quando stimi di poterne far di meno, e che bastino, il suo Vicario generale, ò altro ministro, & il cancelliere, ò segretario, farà più tosto bene à non portarli, per l'accennata ragione d'aggrauare i sudditi quanto meno sia possibile, e dentro i soli limiti del bisogno.

In caso poi che per causa della sua mala salute. ouero per legitimo impedimento non possa ciò fare in tutto, ò pure in parte per se stesso, ouero che si stimi meglio di non farlo
 7 per maggior sollieuo de' sudditi, che per esempio si tratti di luoghi piccoli, poveri, e scomodi nel viaggio, come fuori di mano dall'ordinario camino per gli altri luoghi grandi; Et in tal caso si potrà, e dourà supplire per mezzo del Vicario generale, ouero del suo Auditore, ò di qualche Canonico della Cattedrale, ò altro soggetto di sperienza, abilità, e bontà, siche probabilmente si debba credere che sia per far bene quest' officio; Et in somma il tutto consiste nel fine, per il quale si opera, che quello sia buono & ordinato al seruizio di Dio & al buon gouerno della Chiesa.

Circa la seconda ispezzione del tempo; Anchorche dal Concilio venga ordinato come sopra, che la visita si debba fare in ciascun' anno,
 8
 ouero

ouero al più ogni biennio , quando così ricerchi l'ampiezza della diocesi; Tuttavia ciò non v'è inteso alla giudaica nella sola lettera, mà si deue intendere secondo lo spirito, ouero secondo la ragione per la quale ciò si sia ordinato, cioè per il fine che le cose non si trascurino, oueramente acciò gli abusi i quali s'introducessero, non s'inoltrino, e come volgarmente si dice non piglino piede, ò vigore, sicche si conserui fresca la memoria dello stato delle cose, riconoscendo di prossimo, se gli ordini dati nella passata visita propria, ò del predecessore, si siano adempiti, e si offeruino, ò nò.

Mà non per ciò questo termine deu'essere preciso, così nel più, come nel meno; Atteso che quando per buon fine il Vescouo per qualche contingenza stimi opportuno di visitare la diocesi, in tutto, ò in parte anche dentro dell'anno, non è proibito di farlo, nè li sudditi se gli possono opporre; Et all'incontro quando particolarmente in diocesi piccole, non vi sia questo bisogno, perche possa essere ben' informato dello stato delle cose per mezzo de' ministri, oueramente che per altra occasione camini per la diocesi, come per esemplo per recreazione, ouero per mutar aria, ò in occasione d'incontrare ò d'accompagna-

re qualche personaggio, ò perche fosse inuitato à quel luogo in occasione di qualche festa, con casi simili, ne potrà, e dourà farne di meno ancorche scorrano più anni; E ciò per la ragione, che tutte le leggi sono ordinate per il suo fine onesto e ragioneuole; Che però quando questo si adempisca, sicche ne segua il medesimo effetto, non si deue badare alla formalità delle parole.

Et in somma (conforme più volte si v'acennando) il tutto consiste nel fine per il quale si faccia l'atto, cioè che questo precetto del Concilio non serua di pretesto per far ogni anno puntualmente questa formalità cerimoniale per il fine d'andar à spasso per la diocesi à spese de pueri sudditi, ò pure per esiggere quelle procurazioni, & emolumenti, e donatiui, che si fogliono fare, come per vn'annua entrata, ma che si faccia per il bisogno, e per l'utile de sudditi.

9 Sopra la terza ispezzione del soggetto della visita; Questa è di due specie; Vna cioè personale, e l'altra locale; La personale è quella che riguarda le persone, non solamente circa la loro vita e costumi, e l'idoneità nel far l'officio loro, mà ancora circa i titoli de beneficii, ouero officij che posseggano, & amministrino.

Et

Et in ciò la regola generale assiste al Vescovo, che possa visitare tutti li chierici, e le persone ecclesiastiche, lequali viuanò dentro la sua diocesi, ogni volta che non abbiano qualche priuilegio particolare, il quale gli esima dalla visita; Richiede però questa esenzione vna speciale menzione, sicche non venga sotto l'esenzione generale dalla podestà e giurisdizione ordinaria stante la delegata aggiuntai dal Concilio di Trento.

E per conseguenza può inquirere sopra la vita, e costumi di ciascuno, e se vi sia il cõcubinato, ouero qualch'altra mala pratica, ò diffamazione, per darui gli rimedij opportuni; Et ancora può esaminare i Preti, & i Chierici sopra la letteratura, e sopra le cerimonie sagre; Et anche può esaminare i Confessori, ancorche fossero parochi, conforme si è accennato di sopra nel capitolo antecedente; Riconoscendo le bolle, e gli altri titoli de beneficij, ouero degli officij, con altre cose che stimi opportune circa le persone; Però sempre ripetendo il medesimo intercalare, cioè che si faccia per il buon fine, e per il zelo pastorale, non già per il fine d'inquirere, e di processare, ò respettuamẽte di riconoscere per estorquere delle pene, e delle multe, ò composizioni, ò corruttele, ouero per esigere gli emolumenti per le pre-

sentate delle bolle, ò per i decreti, fiche il tutto sia per interesse e per mercanzia, e non per zelo.

E quanto alli chierici, e le altre persone ecclesiastiche secolari ò regolari, le quali siano esenti anche dalla visita con l'esenzione speciale come sopra; Queste si possono visitare in quelle cose ò parti, nelle quali siano soggette al Vescouo per qualche si discorre di sotto nel capitolo vigesimo; E particolarmente quando esercitino la cura dell'anime, oueramente che amministrino il sacramento della penitenza come confessori al clero & al popolo secolare, con la licenza, e col' autorità del medesimo Vescouo, conforme si è accennato nel sudetto capitolo antecedente.

Ma perche il ridurre alla pratica questa vera teorica, sopra la podestà del Vescouo per la visita locale ò personale degli esenti, in quel che riguarda la cura dell'anime, e l'amministrazione de Sacramenti, al clero & al popolo secolare suo suddito, suol frequentemente produrre delle liti e delle controuersie, per la più volte accennata ragione degli estremi viziosi, cioè che i Vescoui vogliono ampliare questa loro podestà più del douere; Et all'incontro gli esenti cercano di restringerla quanto più sia possibile, conforme particolar-

ricolarmente di sotto si discorre nel capitolo vigesimo ; Quindi segue, che sia opportuno, così per i Vescoui, come anche per i medesimi esenti di sapere quale specie di cura dell'anime, e di amministrazione de sacramenti sia quella, la quale cagiona questa podestà, e giurisdizione nel Vescouo non ostante l'esenzione, acciò riconosca ciascuno il suo .

Di due specie dunque si dice la cura dell'anime ; Vna cioè giurisdizionale ; E l'altra sacramentale ; Della prima si discorre di sotto nel capitolo trigesimo quinto, in occasione di trattare degli Prelati inferiori, li quali abbiano qualche giurisdizione ecclesiastica atriua dentro la diocesi ; Però questa specie non cade sotto la presente materia ò podestà .

L'altra specie, la quale si dice sacramentale, parimente si distingue in altre ; Vna cioè nella cura abituale, la quale risiede appresso qualche Prelato, ò dignità ò Capitolo ò Monasterio, senza l'esercizio, il quale sia in potere d'vno, ò più Vicarij perpetui, ò manuali ; E l'altra attuale, la quale risiede in potere di quelli li quali abbiano il sudetto esercizio .

Di queste due specie, la prima parimente non cade sotto questa podestà, mà vi cade l'altra, mentre conforme si accenna nel sudetto capitolo ventesimo, & altroue, e più

di proposito nell'vna e nell'altr'opera sotto la materia della giurisdizione, e sotto l'altra de Regolari, questa giurisdizione e potestà del Vesco, uo direttamente & in ragione attiuua nõ si dice essere cõ le persone, ouero con le Chiese esente, mà si dice indiretta & occasionale, per causa d'ingerirsi in tal esercizio col clero e col popolo ad esso commesso; Che però ferisce solamente quelli li quali abbiano tal'esercizio, conforme di sotto ancora si accenna in diuersi luoghi in occasione di discorrere dell'obbligo d'interuenir al sinodo, e d'interuenire alle conferenze, ouero alla congregazioni de casi di coscienza, ouero alla lezione della sagra scrittura, ò della Teologia morale, e cose simili.

Distinguendo però la vera e propria cura dell'anime la quale sia necessaria, dalla semplice, e volontaria amministrazione de sacramenti; La prima abbraccia per necessitã sotto di se la seconda; Che all'incontro questa non abbraccia quella; Imperòche quello il quale abbia la cura sacramentale ò parrocchiale dell'anime, si dice auere per consequenza necessaria l'amministrazione de sacramenti, e delle altre ragioni parrocchiali; Che all'incontro quello, il quale abbia la facoltà d'amministrare i Sacramenti nõ perciò si dice d'auere la cura dell'anime; Cioè per esemplo ogni semplice Sacerdote

dote amministra il fagramento volontario dell'Eucaristia, & ogni semplice confessore approuato, ancorche non sia paroco amministra quello della penitenza, che però grandifferenza si scorge trà l'vna e l'altra specie.

La cura dell'anime parocchiale, laquale porta seco l'amministrazione necessaria de sacramenti, & alcun'alre funzioni ecclesiastiche, e spirituali, si dice quella, la quale sia necessaria, con la necessità reciproca, tra quello che l'amministri & il popolo che la riceue; Cioè che l'amministrante sia obligato verso il popolo à tal'officio; Et all'incontro il popolo sia obligato riceuerlo per le sue mani, e non per altre, conforme nell'accennate opere si discorre sotto il titolo delle parrocchie.

E queste funzioni sono, il Sagramento del matrimonio, il quale più rigorosamente d'ogn'altra funzione si dice ragione precisamente parocchiale; Et anche sono; Il Sacramento dell'Eucaristia nel precetto della Pasqua, e quando si prenda dagli infermi per viatico; Quello dell'estrema vnzione; E quello del battesimo; Benche questo soglia alle volte auere la pratica diuersa, cioè che s'amministri nella Cattedrale ò nella Collegiata, ò Matrice per altre persone, anche à i sudditi de parochi,

mà

mà il sacramento della penitenza si dice libero ad elezione de penitenti, non essendo douere che in ciò cada il medesimo obligo.

Di ragione parrocchiale, e di necessità reciproca si dice ancora la sepoltura, cioè l'interuenir' all' esequie, & il sepellirsi nella parrocchia, quando non vi sia l'elezione in vn'altro luogo, conforme nell'accennata materia delle parrocchie più di proposito si discorre.

In questa specie dunque di cura d'anime, e d'amministrazione de' sacramenti col clero e col popolo secolare soggetto al Vescouo, cade fuori d'ogni dubbio la podestà della visita, così locale come personale; Locale cioè di poter visitare quell'altare, nel quale si conferui il sacramento dell' eucaristia, & il fonte battesimale, & il luogo nel quale si conferua l'oglio santo per l'estrema vnzione, & i confessionarij, & il cimiterio, & il libro de matrimonij, e l'altro de battezzati, & il di più che spettasse principalmente alle funzioni parrocchiali, e non altre.

E l'istesso circa la visita personale, così per l'abilità, come anche per i costumi che possono influire al medesimo fine per lo scandalo appresso il popolo; E, ciò per la più volte accennata ragione, cioè che essendo il Vescouo il

primo

primo, & il principale pastore dell'ouile, ouero il primo, & il principale custode e governatore della vigna, è di douere che possa riconoscere i pastori, ò rispettiuamente gli operarij inferiori, li quali adoprandosi, & ingerendosi nell'ouile, e nella vigna d'vn'altro, si vègono in quella parte à far soggetti del padrone, ò del governatore maggiore, ancorche per altro siano liberi, à somiglianzadi quel che insegna la pratica nelli seruitori salariati, ancorche non siano serui; ma liberi perche in quello che riguarda quel mestiere diuentano sudditi.

Nell'altra specie dell'amministrazione de' sacramenti volontaria, e di deuotione, e di elezione, più che d'obligo, come sono quello dell'eucaristia negli altri tempi, fuori dell'occasione del precetto della Pasqua, e del viatico, & anche quello della penitenza nell'ascoltare le confessioni, non cade la podestà della visita locale; Poiche sebene vn' opinione crede, che il Vescouo possa anche nelle Chiese esenti, visitare quell'altare, nel quale si conserua il sacramento dell'eucaristia, per la ragione che si amministra al popolo suo suddito; Nondimeno l'altra opinione è più riceuuta in pratica, e più approuata dalle Sacre Congregazioni.

Che però la visita si restringe solamente alle

persone per l'altro sacramento della penitèza ad effetto, che conforme si è detto, il Vescouo le possa esaminare sopra l'idoneità, & anche possa riconoscere il loro modo di viuere, per vedere se conuenga, 'o nò permettergli questa amministrazione, & in che modo da essi si faccia. Et anche per obligarli à gli accennati esercizi di quelle conferenze de casi, e della lettura della Sagra Scrittura ouero della teologia morale, & altre cose che influiscano all'istesso fine o vero effetto.

Et in somma si deue riflettere à quel che cosi nella presente, come in tutte l'altre opere frequentemente si dice, cioè che la legge non consiste nella formalità delle parole, mà nel fine, ouero nell'effetto, per lo quale si sia ordinata, intendendola nello spirito, e non nella lettera; E per conseguenza che l'esercizio di questa podestà della visita sia dirizzato à quel fine, ouero à quell'effetto per lo quale il Concilio di Trento, e le costituzioni Apostoliche, ouero i decreti delle Sacre Congregazioni l'abbiano cōceduta, oueramente ampliata, e non per il fine di dilatare la propria giurisdizione e di pregiudicare alli priuilegij degli essenti; E questi all'incontro non deuono essere cosi tenaci de loro priuilegij, che cerchino di sostenerli contro la volontà di quello il
qua-

quale glieli abbia conceduti onde si conchiude che tutto il male consiste negli estremi viziosi, dell'vna, e dell'altra parte.

Si concede ancora dal Concilio di Trento la facultà di visitare e di esaminare i Notari, **1** i ancorche siano secolari; Però questa specie di visita è forse rara in pratica; O sia perche tal facultà non camina con quei notari, li quali siano creati con l'autorità Apostolica, secondo il senso d'alcuni Scrittori, e della Ruota Romana, anzi della medesima S. Congregazione del Concilio; Oueraente perche li Principi secolari non lo permettano con quei Notari, li quali siano creati con la loro autorità mediata, ouero immediata; Che però non è materia capace d'vna regola certa e generale, mà la decisione dipende dall'offeruanza, ò pratica de' paesi, ouero delle diocesi.

E l'istesso camina circa l'altra visita personale, la quale si faccia de secolari, per la ragione del concubinato, ò dell'incesto carnale, ò spirituale, ouero dell'vsura, ò delle biamme, ò di altri delitti del milto foro, dipendendo ciò dal punto, se si abbia l'esercizio di questa giurisdizione, ò nò secondo quel che si discorre di sotto nel capitolo ventesimo primo.

E circa l'altra specie dellavifita locale; Parimente al Vesouo assiste la sudetta regola generale, che possa visitare tutte le Chiese, e le cappelle, & i luoghi ecclesiastici, li quali siano dentro la diocese, ogni volta che non si mostri priuilegio speciale d'esenzione espresso, ouero implicito, ò presunto, il quale si possa allegare in vigore del possesso immemorabile, ò centenario legitimo, e non vizioso.

Sotto questa specie di visita locale, cade ancora quella de beneficij ecclesiastici e delle cappellanie, così per riconoscere se i possessori l'habbiano con titolo leggitimo; Onde à questo effetto non si possano scusare, perche ne siano possessori triennali, per la regola della Cancellaria, la quale si dice *de Triennali*, la quale non gioua à quest'effetto; Come ancora per vedere se si adempiscano i pesi, & il di più che riguarda la loro buona amministrazione; Et anche deue informarsi e riconoscere i legati pij, e le altre pie disposizioni per gli effetti de quali si tratta di sotto nel capitolo trentesimo primo.

E nondimeno, anche à rispetto delle Chiese, e de luoghi, ò corpi ecclesiastici esenti, vi cade quell'istessa moderazione, la quale si è accennata di sopra nelle persone, cioè

che

che per la ragione della cura dell'anime, e dell'amministrazione de' sacramenti necessaria in ragione di parrocchialità, si possa far la visita di queste Chiese, e degli altri luoghi sagri, in quello però che riguarda queste parti solamente, e non in altro. Come per esempio se siano tenuti con la dovuta decenza il sacramento dell'eucaristia, il fonte battesimale, e l'oglio Santo, & i confessionarij, ouero il cimiterio; Et in somma in quel che riguarda la cura, e la parochialità e non in altro.

Quando cada il dubbio sopra l'esenzione perche di essa non apparisca espressamente; In tal caso al Vescouo basta la sudetta assistenza della legge, perche si possa dir fondata la sua intenzione, fino à tanto che la pretesa esenzione sia legitimamente canonizzata con la regiudicata, ouero con le trè conformi, che però in tanto deue esser mantenuto nel possesso, e nell'esercizio della sua giurisdizione e podestà, conforme anche si discorre di sotto nelli capitoli ventesimo, e trentesimo quinto; E ciò à rispetto, così della visita locale, come della personale.

Le maggiori difficoltà, le quali in questa specie di visita locale si scorgono, sono circa i luoghi, ouero i corpi, li quali non siano veramente ecclesiastici, mà siano pij gouernati,

nati, & amministrati da secolari, come per esempio son gli ospedali, i monti di pietà, le fabbriche delle Chiese, le confraternità de secolari, i conseruatorij delle donne, e cose simili.

E per quel che spetta alli conseruatorij delle donne, per non ripetere più volte l'istesse cose, basta quello che di sotto si discorre nel capitolo decimonono; Et à rispetto dell'opere, ò de luoghi, ò corpi pij come sopra; Ancorche il più volte accennato Concilio di Trento, col quale oggidì si camina, stabilisca la regola generale affermatua à fauore del Vescouo, così nella visita, come nell'assistenza al rendimento de conti degli amministratori, e nel di più che riguarda la buona amministrazione; Tuttauia in ciò non cade vna regola certa, & vniforme applicabile à tutti li paesi, & à tutti li casi, per diuerse limitazioni date dal medesimo Concilio; Cioè quando siano luoghi sotto l'immediata protezione regia; Ouero che ancor viua, & amministrà il medesimo fondatore; O pure che diuersamente disponga la legge espressa della fondazione, ò quella legge presunta, la quale nasce da vn legitimo, e non vizioso possesso immemorabile, ò centenario; E molto più quando si pretenda in contrario la consuetudine

dine generale di quel principato ò luogo, e che per le circostanze de casi non gli osti la deroga fatta per il Concilio di Trento alle consuetudini contrarie.

Che però il prudente, & il zelante Vescouo dourà in ciò regularsi secondo le circostanze de casi, e caminarui con molta maturità, e circospezzione, acciò da vn canto non trascuri l'officio suo, e dall'altro non vada tentando innouazioni, le quali possano partorire delle rotture con i magistrati secolari, dalle quali sogliono nascere degl'inconuenienti maggiori, e più pregiudiciali alla giurisdizione ecclesiastica, conforme anche si accenna di sotto nel capitolo ventesimoprimo, e nè due seguenti.

Per questi casi particolarmente deue il Vescouo dar saggio à secolari della sua integrità, e del suo buon zelo, mostrando che non pretenda d'ingerirsi in si fatti luoghi, & opere per interesse, e per mercanzia, mà per il solo zelo del seruizio di Dio, e di sodisfare all'officio suo; Imperòche alle volte hà insegnato la pratica, che alcuni Vescoui, (ancorche forse rari) mettono trà i corpi d'entrata quegli vtilli & emolumenti i quali si cauino dalla visita e dalla visione de conti di si fatti luoghi & opere pie, cosa malfatta, e dannabilissima.

Pre-

Presupposta questa facoltà di visitare, non basta che la visita si faccia materialmente visitando le Chiese, e gli altari, ouero i luoghi, ¹⁶ ma principalmente si deue fare la visita formale; Cioè sopra la buona amministrazione dell'entrate, e de capitali, e sopra il ben regolato ordine, & adempimento dell'opere pie, secondo la volontà de fondatori, ouero secondo le leggi & i statuti de luoghi; E particolarmente sopra l'adempimento della celebrazione delle messe, e degli anniuersarij e degli altri diuini officij e pesi, che abbiano i Capitoli, ouero i cleri, & altri corpi vniuersali, ouero li beneficiati.

E perche frequentemente la pratica insegna, che in ciò si commettano de i mancamenti notabili, col pretesto della diminuzione delle entrate; Quindi li Vescoui, ¹⁷ con questa occasione della visita, ne soleano fare le reduzioni; Però insegnando l'esperienza, che alcuni di ciò si abusassero, e che vi si commettessero delle fraudi, ò pure che ne nascessero degli altri inconuenienti da ciòè seguito che da tempo moderno se gli è tolto questa facoltà, la quale si è riserbata alla S. Congregazione del Concilio, siche in simili occorrenze ad essa si ricorre, e con l'informazione de medesimi Vescoui, si sogliono
con:

concedere queste riduzioni, ò negarle, secondo che ricerchino le circostanze del fatto; Con la distinzione se il peso sia per vltima volontà, ò per contratto im però che più facilmente si concedono nel primo caso, che nel secondo; Et ancora se il mancamento dell'entrate pro- uenga dal caso, ò pure dalla colpa ouero dalla mala amministrazione, e se sia tēporale, ò accidentale, ouero perpetua, con altre simili considerazioni.

La quarta ispezione riguarda le maggiori prerogatiue, e le maggiori facultà, che il Vescouo abbia in questo tempo; & in questo atto della visita più che negli altri tempi; Et in ciò trà Vescoui comunemente corre vn concetto, ouero vna opinione, che mentre siano nell'atto della visita possano fare da Papa, si- che sia loro lecito di operare dispoticamente senza che si possa appellare al Metropolitanano, & agl'altri superiori, e che possano fare di tutto; Che però quando vogliono sodisfare à proprij capricci, ouero ad altri fini, affectano questo specioso manto della visita.

Mà in ciò s'ingannano di gran lunga perche l'accennato Concilio di Trento, e le costituzioni Apostoliche, ouero i decreti delle Sagre Congregazioni concedono à Vescoui nell'atto della visita qualche maggior podestà

delegata in quei casi à quali, per i priuilegij, ouero per altri rispetti non arriuassee la loro podestà ordinaria, mà però dentro i confini del giusto, e dell'onesto, e per quanto si stenda l'autorità del Vescouo, il quale non può derogare alli canoni, & à concilij, & all'altre leggi de superiori.

E circa il punto, che non si dia l'appellazione da i loro decreti, ò prouisioni, ciò camina solamente in quel che riguarda la correzione de costumi, & in quell'altre cose, le quali abbiano di bisogno d'vna pronta, sommaria, e presta prouisione, mà non già nell'altre cose correnti, & ordinarie, le quali deueno esser trattate con i suoi termini soliti, e cõ i modi legali e giudiziali; Che però, eccettuatine quei casi, ne quali si sia espressamente prouisto in contrario, anche quel che si sia ordinato, e decretato in visita, soggiace all'appellazione, & alla podestà, egiurisdizione del metropolitano, e degli altri legittimi superiori, de quali si parla di sotto nel capitolo trigesimoesto.

Il maggior punto di questa funzione, è quello della quinta ispezzione, cioè dell'interesse del Vescouo circa la procurazione, ouero circa gli alimenti, ò altri emolumenti; Onde pare che questo sia il regolatore maggiore di tut-

ra la materia della visita, e di quanto di sopra si è discorso; Imperòche se bene il suddetto Concilio di Trento hà cercato di prouederui col dannare, e col togliere tutte le male vsanze nell'esigere emolumento alcuno sotto titolo di procurazione, ouero di cattedratico, ò altro qualsiuoglia, ordinando precisamente i soli moderati alimenti; Et auendo le Sacre Congregazioni del Concilio, e de Vescoui, prudentemente, e con ragione approuate quelle oneste composizioni, le quali si fussero fatte sopra gli alimenti sudetti, cioè che il clero di ciascun luogo debba dare al Vescouo, ouero à qualche suo ministro vna certa somma in denaro proporzionata à quel che verisimilmente potessero importare le spese, mentre in tal modo si prouede meglio all'indennità, & alla sodisfazione dell'vna e dell'altra parte, e si ouuia à molte fraudi, e scialacqui.

Quindi è seguito, che forse in alcune diocesi di fatto siano ritornati gli antichi abusi in modo che si faccia assegnamento à queste somme ogn'anno, come ad vn corpo fermo d'entrata, siche à suoi tempi non si tralascia la visita, benche niun bisogno ve ne sia mà per questo solo fine, riceuendo anche il vitto; Et alle volte si manda à visitare per il Vicario, ouero per vn'altro ministro, il qua-

le in sostanza vada à fare l'effattore di quest, entrata senza pensiero di visitare .

Anzi è cosa curiosa il vedere , che alle volte il Vescouo in alcune parti dell' anno , per il beneficio dell'aria , ouero per delizia , ò per altra occasione dimori in alcuni luoghi della diocesi per vn tempo notabile , anzi per vn' intiera stagione , sicche sia informato d'ogni minuzia ; E nondimeno che non si parli di visita, mà che per questa si vada di proposito in vn'altro tempo per il sudetto fine di ottenere questi emolumenti ; Cosa degna di biasimo, e di certo mal fatta , quando si facesse .

Finalmente circa la festa , e l'ultima ispezzione sopra le funzioni ecclesiastiche da farsi dal Vescouo per la diocesi in occasione della visita; La più ordinaria è quella della cresima , come cosa precisamente pontificale , non
 20 conuenendo far venir' i putti, e gli altri à tal' effetto alla Cattedrale , ouero in altro luogo ; Et è anche la consagrazione di qualche Chiesa , come parimente necessaria da farsi in quel luogo , mentre la consagrazione delle pietre degli altari , secondo che ricerchi il bisogno , si suol fare nella Cattedrale per distribuirsi per tutta la diocesi .

E nel rimanere, quãdo si tratti di luoghi grosse popolati, ne quali conuenga per far la visita
 bene

bene, trattenerfi per qualche tempo con la sua proporzione, conuiene per consolazione de popoli, per altri buoni effetti farui le funzioni, le quali si sono già accennate e che per ordinario sono solite farfi nella Cattedrale, così nel predicare per se stesso, come nell'ascoltare le confessioni, nel celebrare pontificalmente, e nell'altre accennate di sopra.

Della visita de' monasterij di monache si discorre particolarmente di sotto nel capitolo decimonono, che però non occorre ripeterlo; Et à rispetto de' medesimi monasterij, come anche dell'altre Chiese, e luoghi, e persone essenti, e che abbiano il Prelato proprio ordinario, conforme particolarmente segue ne' Regolari; Cade il dubbio, se la facoltà del Vescouo di visitare sia alternatiua con quella del proprio Prelato, siche visitando, ouero auendo visitato vno, non possa visitare l'altro, con la preuenzione trà essi, ò pure che sia cumulatiua, siche auendo visitato vno, possa anche visitare l'altro con la douuta compatibilità; Et è più probabile, e più riceuuta questa seconda parte; E ciò per quella buona ragione, cioè che quãto più visitatori e sourintendenti aurà la vigna, ouero vn'altra opera, tanto più gli operarij faranno diligenti, e faranno bene l'officio loro, e la vigna farà bene col-

tiua.

riuata; Purche però il concorso sia comparabile, cioè che l'vna e l'altra visita sia indirizzata allo stesso fine, ò pure sopra cose diuerse; Ma non già che il proprio Prelato inferiore possa correggere, ò moderare quel che si sia corretto, e fatto dal Vescouo, in quelle cose le quali spettano all'ufficio di questo.

Si deuono gli atti della visita diligentemente per il Notaro registrare in vn libro tenuto à quest' effetto, da conseruarsi nell'archiuio vescouale, acciò nelle visite seguenti si possa riconoscere, se gli ordini, & i difetti della
 22 passata siano stati eseguiti, e corretti rispettuamente; Et ancora per proua più facile del possesso di visitare, e per l'altra proua dello stato delle Chiese, e de beneficij, e per molti altri buoni effetti.

Quanto si è detto di sopra in proposito della visita, appartiene al Vescouo, come superiore spirituale; Ma se il caso porti che dentro la diocesi, ò fuora, il Vescouo in ragione di baronia, ouero di principato abbia ancora il dominio temporale d'alcuni luoghi; In tal caso se li vorrà visitare, farà vna cosa ben fatta, e degna di lode per riconoscere come i sudditi siano trattati; Però questa è vna specie di visita totalmente diuersa, nella quale il Vescouo vien considerato come Principe, ò Signore
 re

re secolare, sicche si camina con regole, e con termini diuersi, e non è di douere che nel tempo che s'impieghi à far questa visita, debba il clero somministrargli il vitto, & altro che bisogna.

L'interuento de i due Canonici, ò Dignità della Cattedrale come sopra, suol dar occasione di dispute sopra la precedèza con i Capitoli delle collegiate della Diocesi; Però considerandosi essi come persone singolari, sicche non
24 rappresentino il corpo del Capitolo della Cattedrale, nõ potranno pretendere la precedenza sopra i Capitoli, & i collegij; E ciò per per quella ragione, che ogni corpo vniuersale precede le persone particolari.

Vi è ancora vna specie di visita straordinaria, che il Vescouo con delegazione particolare della sede Apostolica, ouero della S. Cõgregazione de Vescoui ò di quella del Cõcilio come
25 più vicino, suol fare di quei luoghi, liquali siano di territorio separato, che si dice *nullius*, oueramente della diocesi conuicina per il tempo che vaci la sede vescouale; Però questa specie di visita non hà regole certe, dipendendo dall' accidentale, e straordinaria delegazione, alli limiti della quale la visita si deue fare.

In oltre vi è l'altra specie di visita del Me-

tropolitano in tutta la prouincia, ouero in qualche diocesi d'essa; Però ciò che sia negli altri
 26 paesi; Per quel che spetta all'Italia, della quale si parla, stàte la gran frequenza de Vescouati, & Arciuescouati, & anche stante la vicinàza della Corte di Roma, alla quale, & alle Sagre Congregazioni sia facile il ricorso, essendosi anche sperimentato che ne nascessero degl'inconuenienti; Questa specie di visita non si pratica facilmente, e senza la partecipazione della Sagra Congregazione de Vescouati, ò di quella del Concilio, dalle quali à misura del bisogno, ò dell'opportunità se ne danno gli oracoli.

Anzi il Papa come Vescouo particolare di Roma, e della sua diocesi, e del distretto, vfa questa visita per mezzo d'vna Congregazione, la quale si chiama della visita Apostolica, con
 27 forme si discorre nell'vna e nell'altra relazione della corte, parlando di questa Congregazione.

E' stato appresso i nostri maggiori dubitato, se il Capitolo in tempo di sede vacante abbia questa facoltà, e giurisdizione di visitare; Però è più riceuuta l'affermatiua; Mà che ciò
 28 segua per mezzo del Vicario deputato, secondo la disposizione dell'istesso Concilio di Trento, che però non può il Capitolo deputare vn visitatore particolare; Mà quando la visita
 si fac-

si faccia da questo Vicario capitolare, oueramente anche dal Generale, non perciò si potrà esigere quella somma, che fosse solita pagarsi al Vescouo in luogo del vitto, per l'accennata composizione, mentre non vi bisogna tanta spesa; Che però dourà ottenere solamente il vitto moderato à proporzione della sua persona, e della fameglia necessaria, molto minore di quella del Vescouo, siche altrimenti il di più farà estorsione.

In alcune diocesi si costuma, quado il Vescouo vuol cominciare la visita che si fanno gli editti penali, acciò tutti i preti, & i chierici di quel luogo, anche semplici, e non beneficiati còpariscano in vn'ora determinata per dare l'obediienza, & altrimenti si procede contro di essi alle pene comminate, non ostante che si ritrouassero assenti, quando l'assenza non sia con la licenza del Vescouo; Però questo suol'essere vno degl'illeciti pretesti dell'estorsioni; Imperò che può il Vescouo far la visita personale anche de preti, e de chierici semplici non beneficiati, siche quando siano specialmente citati per tal effetto, debbano comparire, & obedire, mà non auendo obbligo alcuno della residenza, l'assenza li deue scusare, & il fare altrimenti, merita dirsi abuso e cosa mal fatta.

E perche, conforme anche si accenna di sotto nel capitolo penultimo, per l'Italia, e particolarmente in alcune parti del Regno di Napoli, e dell'altro di Sicilia, vi sono degli Albanesi, e degl'altri orientali, liquali viuono ³ col rito greco; Deue perciò il Vescouo in tutti i tempi, mà particolarmente in questo della visita, inuigilare in più cose; Primieramente cioè che l'istesso rito greco sia ben praticato con i sentimenti cattolici, senza la mistura d'alcuni abusi de scismatici; Secondariamente deue procurare à tutto potere d'indurui il rito latino, non già per forza, nè usando alcuna violenza, ma solamente con le persuasioni amoreuoli, che però farà cosa lodeuole se deputarà de parrochi, e de chierici diuersi, cioè dell'vno, e dell'altro rito, acciò à poco à poco nel progresso del tempo insensibilmente s'introduca in tutto il popolo il rito latino, conforme in molti luoghi sotto Vescoui diligenti la pratica hà insegnato; E terzo, che quelli li quali viuono con il rito latino, si astengono da alcune cose permesse dal greco, sicche non s'induca la mistura ouero la confusione di questi riti.

Deue ancora il Vescouo in questa funzione della visita particolarmente, come più espuesta à pericoli d'impegni, e di resistenze di fat-

to, caminare con molta circospezzione, e deue vsare vna gran prudenza nell'impegnarsi di persona ad atti tali, ne quali da quelli, i quali pretendano non esser soggetti alla visita, se gli possa fare qualche resistèza, e se gli possa perdere il rispetto; Rifflettendo à quel che seguì in Milano à S. Carlo medesimo, nella visita della Chiesa della Scala; Atteso che quelli, li quali abbiano si fatta pretensione, e particolarmente quei Regolari di Religioni militari, li quali come professori dell'armi più che delle lettere, sono più tenaci de loro priuilegij, sogliono alle volte esser facili alla resistèza, di fatto, & à defenderli con la mano armata

Che però deue maturar bene il tutto, e quando di ciò si possa dubitare, sarà meglio di fare alcuni atti preparatorij, per mezzo di ministri, acciò ritrouandosi la resistenza, si possa con gli ordini della S. Congregazione, o d'altri superiori far dipoi la visita, in modo che si ottenga l'intento, ienza esporsi al sudetto pericolo del perdimento del rispetto, e del pregiudizio della sua dignità, còforme più volte la pratica hà insegnato; Essendo ben degno di lode il zelo, mà però che sia adoprato cò la douuta opportunità, e discrezione, onde conforme si è detto, in questa funzione si richiede vna prudèza, e maturità particolare, e maggiore dell'ordinario.

Si ritroua nè canoni vn'altra specie di visita la quale si faccia dal Metropolitanò delle diocesi le quali siano nella sua prouincia; Però
 33 di presente niuna, ò molta rara è la pratica di questa visita, per esserui prouisto che nell'Italia particolarmente nõ si possa fare senza la licenza della sede Apostolica non solita darsi senza causa vrgente, mentre quando si conosca esserui il bisogno si suol deputare vn visitatore Apostolico, conforme nell'erà nostra, sotto Vrbanò VIII. seguì, che vn Vescouo di Venosa fù deputato per visitare le diocesi di Lecce, Bitonto, Ariano, Cossenza Catanzaro, e molt'altre diocesi nel Regno di Napoli.

E se bene in Roma vi è vna Congregazione la quale si dice della visita Apostolica; Non dimeno questa è deputata per la ordinaria visita particolare della Città, e diocese ouero distretto di Roma, conforme nella relazione della curia, nell'vna, e nell'altr'opera si accenna. A

A Si veda nel titolo della giurisdizione, e nell'annotazioni al Concilio.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Del sinodo, così diocesano, come
Prouinciale.

S O M M A R I O.

- 1 **I**L Vescouo deue ogn'anno celebrare il Sinodo.
- 2 Quanti ne celebrò S. Carlo Borromeo.
- 3 Che non sia in uso il celebrarlo ogn'anno, e della ragione.
- 4 Si camina con l'ultimo Sinodo il quale già proueda al bisogno.
- 5 Della rinonazione degli esaminatori Sinodali fuori del Sinodo.
- 6 Quali persone vi debbano interuenire.
- 7 Se li regolari, e gl'altri esenti vi debbano interuenire.
- 8 Di quelli del territorio separato nullius.
- 9 Della forza, et operazione delle costituzioni Sinodali.
- 10 Quali persone siano ad esse soggette.
- 11 Per quanto tempo durino.
- 12 Del Sinodo prouinciale, e dalle ragioni per le quali si tenga di raro.

CAP.

CAP. XIV.

PER i medesimi fini, per i quali il più volte accennato Concilio di Trento, rinuouando la disposizione de Canonj, e de Concilij antichi, ordinò la visita del-

- 1 la diocesi ogn'anno, conforme nell'antecedente capitolo si è discorso; Ordinò ancora che il Vescouo ciascun'anno debba celebrare il sinodo diocesano, e l'Arciuescouo ogni trienio il prouinciale, acciò in tal modo riceuendo da Parochi de luoghi le relazioni opportune, col voto del Capitolo, e de medesimi Parochi, & altri, e rispettiuamēte de Vescoui suffraganei li quali v'interuengano, si possano far le leggi, e le prouisioni opportune, rinouando le antiche, e riformandole oue bisogni.

- Fù ciò esattamente offeruato dal più volte accennato S. Carlo, il quale si è preso per idea del buon Vescouo, mentre nello spazio d'anni venti in circa, che di presenza governò la Chiesa di Milano (essendo stato costretto per alcuni altri anni assistere in Roma al Pontefice Pio IV. suo zio in carica di primo ministro, e come volgarmente si dice di Cardinale nipote) celebrò vndici sinodi diocesani, e sei prouinciali.

Ben-

Benſi che quantunque l'accennato ſanto Arcieſcouo foſſe degno di molta lode, & operafſe bene, per l'eſempio degli altri, nell'oſſeruanza de decreti del ſudetto Concilio, il quale in gràn parte fù compoſto, e perfezzionato con la ſua opera e diligenza; Et ancora perche coſi richiedea la condizione di quei tempi più infetti, e ſoſpetti d'ereſia nell'Italia, e particolarmente in quella prouincia confinante con i Griſoni, e con i Suiſzeri, e con altri luoghi infetti di là da i monti, e più vicina alla ſentina dell'ereſie, cioè à Gineura.

3 Nondimeno, per quel che generalmente ſpetta alli Veſcoui di queſta prouincia, tal frequèza di celebrare il Sinodo ogn'anno, nõ è in uſo; E ciò con qualche ragione cioè per ſcomodi, e per le ſpeſe che ciò porrà non proporzionate alla pouertà, coſi de Veſcoui, come anche de chierici, e de cleri, e per alcuni motiui, che ſecondo le diuerſe vſanze de principati, queſte leggi & adunanze ſogliono riſvegliare.

Che però ſi ſtima coſa degna di lode, che quando ne ceſſi il biſogno, ſ'aſtengano i Veſcoui da queſt'atto, e caminino con l'ultimo ſinodo proprio, ouero del predeceſſore; Quando l'eſperienza non inſegni che conuenga di
ag-

aggiungere, ò di moderare alcune cose, e che per tale effetto sia opportuno di celebrarlo di nuouo.

E se bene il fare il sinodo ogn' anno, ouero frequentemente, pare che sia necessario per la deputazione, ò rinouazione delli giudici, e maggiormente degli esaminatori sinodali per i concorsi alle parochie, secondo
 5 la forma ordinata dal Concilio di Trento, stante la cotidiana mancanza di quelli, li quali siano stati diputati nell'ultimo sinodo per la morte ouero per l'assenza, ò per altro accidete; Nondimeno si può à ciò rimediare con la surrogazione, che se ne faccia degli altri, col cōsenso del Capitolo della Cattedrale, senza la necessitã di cōuocare vn sinodo per tal'effetto.

Ne deue ostare che la Ruota Romana, caminando col rigore legale, abbia dichiarato che questa diputazione prouisionale col solo consenso del Capitolo, si permetta solamente dentro l'anno, mà non quello passato, mentre in tal caso il Vescouo si dice in colpa, non celebrando il sinodo nuouo, in conformitã degli ordini dell'accennato Concilio; Imperòche molto facile sarà il rimedio col partecipare il bisogno alla sudetta S. Cōgregazione del Concilio, dalla quale se n'ottiene facilmente la facoltã per il sudetto giusto motiuo.

Do-

Douendosi celebrare il Sinodo, vi deuono
 interuenire, il Capitolo della Cattedrale, & i
 Parochi, e questi sono di ragion comune i
 necessarij; Mà se la legitima consuetudine,
 6 portasse l'interuento d'altre persone ecclesia-
 stiche, questa si deue offeruare; Come anco-
 ra se al Vescouo, non già per capricciò, ò per
 vanità, mà per qualche giusta causa paresse,
 che v'interuenissero alcun'altri chierici qua-
 lificati, e che non vi fosse contradizione degli
 altri, li quali vi abbiano ragione d'interuenirui,
 sicche nõ vi cada il sospetto che ciò si affettasse per
 pregiudicare à gli altri, ò per accrescervoti, oue-
 ro per interesse d'effiggere qualche ricognizio-
 ne, ò che fosse per solo voto il cõsultiuo, ciò nõ
 è proibito, che però il tutto dipède dalla cõsue-
 tudine, e dalle circostanze particolari de casi.

Si disputa se li Prelati inferiori esenti, se-
 colari, ò regolari che siano, debbano inter-
 uenire nel Sinodo, il che camina attiuamen-
 7 te e passiuamente, cioè se anche non volen-
 do possano essere forzati dal Vescouo ad in-
 teruenirui; & all' incontro che vi possano in-
 teruenire, quando anche il Vescouo non ve
 li voglia, essendo tale la natura de correlatiui,
 che l'obbligo sia reciproco.

Et in ciò la decisione dipende dal vedere,
 se questi Prelati abbiano ò nõ la cura dell'a-

nime e l'amministrazione necessaria, cioè la parochiale de sacramenti al popolo secolare; perche auendola, vi douranno interuenire; E ciò per la ragione, che per quelli, i quali abbiano la cura dell'anime, si deue rappresentare in questa congregazione lo stato loro, e riceuere l'istruzioni, e gli ordini come debbano curare le pecorelle infette, e preseruare le altre, acciò non s'infettino, mà siano ben gouernate.

Appunto come se per gli statuti dell'agricoltura, ouero per altre leggi, e precetti dell'arte della campagna, soglia ò debba il pastore principale d'vn ouile, in alcuni tempi soliti congregare gli altri pastori inferiori de' branchi particolari sopra il buon gouerno delle pecore, mentre non si attende la qualità personale de' pastori inferiori, e se in quel che riguarda le loro persone, ò le robbe siano sudditi del pastor principale, e se siano da esso dipendenti, ò nò, mà si attende solamente quel che riguarda il mestiere del pastore; Imperòche se vna persona libera vorrà ingerirsi à guardare le pecore di vn'altro, ouero ad essere operario nella sua vigna, viene à farsi suo suddito, in quel che riguarda quel mestiere, ancorche per altro resti libero, conforme in proposito de' confessori regolari, si è discor-

discorso di sopra nel capitolo duodecimo, & anche si discorre di sotto nel capitolo vigesimo.

Bensi, che se la cura dell'anime, e l'amministrazione parochiale de sacramenti, attualmente, e nell'esercizio, non sia in potere del Prelato della Chiesa esente secolare, ò regolare, mà sia in potere d'vn vicario, ò altro ministro; In tal caso questo vi dourà intervenire, e non il Prelato, quando la consuetudine legitima non fosse in contrario, che v'interuenissero anche i Prelati delle Chiese regolari, & esenti.

Anzi è tanto vero che l'esenzione in ciò niente gioua, mà che si attende il fine, ouero l'esercizio, che anche i curati di quei luoghi, li quali siano fuori della diocesi col territorio
 8 separato, che si dice *nullius*, vi deuono intervenire, quando il Prelato di quel territorio non abbia la ragione, & il possesso di conuocare il sinodo, ò pure che auendola, de fatto non lo celebri, perche in tal caso si dourà caminare col sinodo del Vescouo più vicino.

9 Quanto alla forza, e l'operazione di queste leggi, e costituzioni sinodali; Presupposto che si tratti con sudditi, generalmente valgono, e si attendono solamente in quelle cose, le quali siano secondo, ouero fuori del-

la ragion comune canonica, sicche non siano contrarie alli concilij, & alli canoni, ouero alle costituzioni, e decreti Apostolici, sotto il genere de quali vengono ancora i decreti delle SS. Congregazioni, mentre il Vescouo non hà autorità di derogarui.

E ciò camina quando anche il caso portasse che ne seguisse l'approuazione, ò la confermazione della S. Congregazione del Concilio, ò pure dell'istesso Papa, per la ragione che la confermazione, non altera la natura, ouero la qualità della cosa confermata; Eccetto se la cõfermazione fosse di certa scienza, & in quella forma, la quale si dice specifica, sicche possa dirsi che vi sia la deroga Apostolica, e che con questa autorità più che con quella del Vescouo la legge acquista tal forza; Mà ciò non è solito praticarsi.

10 Obligano indifferentemente queste leggi sinodali tutti quelli, liquali siano sudditi del Vescouo, il quale con essi abbia la giurisdizione, così vniuersale, come anche in alcuni casi particolari, con gli esenti, secondo quel che si accenna di sotto nelli capitoli vigesimo, e vigesimoprimo.

Et auendo natura di legge perpetua, non spirano per la morte ciuile ò naturale del Vescouo, in quel modo che spirano gli editti, e le
pro-

prouifioni particolari, mà durano fin tanto che fiano riuocate .

I finodi prouinciali, li quali come sopra, fi deuono celebrare ogni triennio, fi celebrano nella Chiesa metropolitana coll'interuento dell'Arciuefcouo, e del fuo Capitolo, e del
 12 Vefcoui fuffraganei, & ancora di quei Prelati, li quali abbiano il territorio feperato con la qualità di *nullius* dentro la prouincia, quando il priuilegio efpreffo ouero la confuetudine nõ difponga diuerfaméte; E quefte leggi obligano, e fi deuono attendere in tutta la Prouincia

Però ciò camina cò l'ifteffa moderazione, cioè che non fiano contrarij'alli cõcilij generali, ouero alli canoni, & alle coftituzioni ò decreti Apoftolici; Benfi, conforme fi è accennato, l'vfo di quefti concilij è raro, e fe ne vanno celebrando alcuni di tempo in tempo, fecondo la qualità delle prouincie, precedente il parere, e l'approuazione della S. Congregazione del Concilio; E ciò per diuerfe ragioni nell'Italia; Primieramente cioè per la gran frequenza degli Arciuefcouati, il che porta per confequenza che il circuito delle Prouincie non fia molto grande; Secundariamente per effer quefta Prouincia pacifica nella religione cattolica, fiche non vi fia quefta neceffità; E terzo per la vicinanza della Corte Romana, e

per



per il facile oracolo delle sagre Congregazioni; Che però essendo questi sinodi prouinciali soliti portar seco degl'incomodi, e delle spese; & anche degl'inconuenienti sopra le precedenza ò trattamenti de Vescoui, non si deue à ciò venire, quando non lo ricerchi il bisogno. A

A Si veda nel titolo della giurisdizione, e nelle annotazioni al Concilio, e nel titolo de Parochi.



CAPITOLO DECIMOQVINTO.

Della collazione degli ordini.

S O M M A R I O.

- 1 **C** He questa sia una funzione di grandi importanza .
- 2 Dell'opusculo del Cardinale Bellarmino sopra di essa .
- 3 Dell'ispezioni della materia .
- 4 Quanti e quali siano gli ordini .
- 5 Se la prima tonsura sia ordine , da chi , e come si conferisca .
- 6 Degli ordini minori e loro requisiti e modo .
- 7 A quali difetti il Vescovo dispensa .
- 8 Del suddiaconato e de suoi requisiti et à quali difetti dispensi il Vescovo .
- 9 Particolarmente del titolo del beneficio, ò patrimonio .
- 10 Del Diaconato e del presbiterato .
- 11 De tempi delle ordinazioni per gli ordini sagri .
- 12 Dell'ordinato dal Vescovo alieno , e della sua sospensione .
- 13 Non si possono dare gli ordini fuori della diocesi propria ,

- 14 Delli diuersi modi d'esser suddito del Vescouo per esser ordinato, e particolarmente dell'origine.
- 15 Quando si diuenti vero domiciliario.
- 16 Della soggezzione per causa del beneficio.
- 17 Della familiarità triennale.
- 18 Di un'altra soggezzione accidentale.
- 19 Delli sudditi de Prelati inferiori non Vescouo; E se i Prelati inferiori possano dare la tonsura e gli ordini minori.
- 20 Degli ordinandi regolari.
- 21 Degli ordinandi al rito greco.
- 22 Delle pene de malamente ordinati.
- 23 Dell'ordinazione senza patrimonio, ò beneficio sufficiente, e della materia di questo patrimonio, ò beneficio.
- 24 Per la collazione degli ordini non si possono esigere emolumenti, e quali si permettano.
- 25 Se conuenga che vi siano molti Preti, e chierici, ò pure che siano pochi.
- 26 In quali ordini si debba caminare più circospetto.
- 27 Come si debba conferire la prima tonsura, e di alcune cautele.
- 28 Riguardi circa il suddiaconato.
- 29 Ragioni per le quali gli ordini si deuono tenere in riputazione.

30 *Proibizioni della S. Congregazione.*

31 *Riflessione in proposito de Chierici.*

C A P. XV.



1 **Q**uesta funzione vescouale nella collazione degli ordini, è vna delle maggiori, e delle più importanti che siano, e nella quale deue il Vescouo caminare con molta maturità e circospezzione; Che però dourebbe ogni Vescouo, subito che sia assunto à questa dignità, studiare attentamente, e più d'vna volta leggere, & ad vn certo modo imparare à mente l'opusculo dell'accennato Cardinale Belarmini, intitolato l'ammone-
 2 **2** zione ad vn Vescouo suo nipote, doue con autorità de Santi Padri, e de canoni, e de concilij antichi, e con esempij de Santi Pontefici e Vescouo, e con ragioni molto viue, e concludenti, proua che il Vescouo debba essere molto parco, e circospetto nell'esercitare questa podestà dell'apposizione delle mani, non essendo esplicabili li molti disordini, & inconuenienti, che nascono dal farlo con facilità, & inconsideratamente.

3 **3** Sopra questa funzione, acciò segua in quel modo che si deue, si formano due ispezio-

ni ; Vna cioè sopra i requisiti legali ; e necessarij , senza i quali il Vescouo non può , ne deue conferire gli ordini ; E l'altra sopra la parte prudenziale , e gli opportuni consigli come il Vescouo debba esercitare questa facoltà , siche faccia bene l'officio suo ; Potendo stare bene assieme , che quello , al quale si diano gli ordini minori ò sagri , abbia i requisiti necessarij , e richiesti da canoni ; ò da concilij , e da altri decreti Apostolici , e nondimeno che il Vescouo faccia male nell'ordinarlo , anche senza demerito alcuno dell'ordinato .

Sette dunque sono gli ordini ecclesiastici ; cioè quattro minori , che sono , il lettorato ,
 4 l'ostiarato , l'Esorcistato , e l'accollitato ; E tre sagri che sono , il suddiaconato , il diaconato , & il presbiterato , che vuol dir l'istesso che il sacerdozio ; E oltre di questi vi è la prima tonsura , sopra la quale non poca disputa cade trà i Canonisti , & i Teologi ; Imperòche vna opinione , la quale hà maggior seguito de Teologi , crede che veramente non sia ordine , mà che sia come vna porta , ouero vn' introduzione à gli ordini , li quali senza questa non si conferiscono , ò pure come vn' ascrizione al rolo della milizia ecclesiastica ; E l'altra opinione la quale hà maggior seguito de Canonisti crede ,
 che

che sia vn certo ordine, per il quale s'imprima il carattere indelebile nell'anima.

Si crede però che queste opinioni si possano conciliare con la distinzione, cioè che non sia vn'ordine speciale, il quale abbia la sua materia e forma, ouero che abbia vna certa amministrazione adesso annessa, come si scorre negli altri ordini, mentre in tal modo non farebbono sette, mà otto, e che in questo modo vada intesa la prima opinione de Teologi. Mà che sia vn'ordine ecclesiastico in generale, cioè che costituisca la persona nell'ordine, ouero nella gerarchia ecclesiastica, e che à somiglianza degli ordini, imprima vn certo carattere indelebile nell'anima, dal quale nasca la facoltà di riassumere lo stato chericale, anche doppo che si sia dismesso, per quel che si discorre di sotto nel capitolo vigesimoprimo, sicche diuenti vero chierico, e che in questo modo vada intesa l'altra opinione de Canonisti.

Parlando dunque seriamente di tutti questi otto gradi; Per quello che spetta al primo della tonsura; Il conferire questa secondo la disposizione de canoni, non è propriamente funzione pontificale riseruata all'ordine vescouale, mà più tosto si dice vna funzione giurisdizionale, & vn effetto della giurisdizione più, che dell'ordine, che però secondo la di-

spofizione de canonj, fi può fare anche dagli Abbati, eda alcun'altri Prelati inferiori, liquali abbiano la giurisdizione ecclesiastica ordinaria, che da Giuriffi vien chiamata quasi vescouale con i proprij sudditi; Pofciache non effendo in sostanza altro che vna afcrizione alla milizia ecclesiastica, sotto qualche capitano; Quindi segue che basti che si faccia da quello, ilquale sia il Capitano di quella milizia.

Tuttauia ne tempi moderni per gli abusi, i quali seguivano, se gli è tolta questa facoltà & è riferuata alli Vescoui solamente, eccetto che cò proprij sudditi regolari professi; per quel che si discorre di sotto nel numero 19. Mà nel rituale, ò ceremoniale ecclesiastico, non hà vna forma, come hannogli ordini, ne si dice funzione ecclesiastica solenne, sicche si può fare in camera, & in ogn'altro luogo fuori della Chiesa, anche in habito domestico, e senz' altra solennità, facendosi per segno vna poca incisione de capelli, mentre in fatti non è altro, che conforme si è detto, vn'afcrizione al rollo militare ecclesiastico, come per vna specie di quasi contratto, il quale si faccia trà il capitano & il soldato.

E quindi nasce che può seguire anche fuori della diocese propria, e nel territorio alieno,

no, mentre non si esercitano pontificali, & è vn atto di giurisdizione meramente voluntaria, sicche basta che quello, alquale si conferisce, sia suddito, ò pure che abbia la licenza, che volgarmente s'esplica col termine ò vocabolo di dimissorie del proprio Ordinario ò Prelato, e superiore.

Per ottenere questa tonsura, basta l'età d'anni sette compiuti, col presupposto che si abbiano, il battesimo, e la confermazione, e che si sappia leggere, e scriuere, non desiderandosi altri requisiti; Bensì che per alcuni decreti generali della S. Congregazione, si de- uono ancora fare alcune denuncie in Chiesa per auer notizia della vita, e de costumi, e se fosse inquisito, ò delinquente; Però ciò per lo più riesce vna cerimonia, per la ragione che sapendosi per la maggior frequenza dar à putti, nõ facilmente si dà il caso de delitti, e delle Inquisizioni; Mà quando anche vi sia, e che ciò non ostante, sapendosi ò non sapendosi si conferisca, sarà vn'atto malfatto per parte del Vescouo, mà quello diuenta chierico à tutti gli effetti, anche à quello dell'esenzione del foro e de pesi laicali, quando vi concorrano gli altri requisiti.

Li quattro ordini minori, secondo la sudetta disposizione de canoni, sono anche effetto
più

più tosto della giurisdizione che dell'ordine pontificale, sicche anticamente si conferiuano ancora dalli sudetti Abbati e dà gl'altri Prelati inferiori come sopra; Mà parimente oggidì ciò si è riserbato à Vescoui solamente, eccetto che con i regolari professi sudditi di alcuni Abbati; Però è vn'atto, il quale ricerca qualche solennità ecclesiastica, secondo la forma stabilita nel rituale ecclesiastico, mà non è funzione precisamente pontificale, ne soggiace alli tempi stabiliti da canoni; per le ordinazioni generali, sicche si conferiscono ne giorni festiui, mentre si stia celebrando la messa, anche priuata.

Per questi ordini si richiede l'età d'anni quattordici, e la perizia nella lingua latina, ouero almeno vna cōpetente disposizione à poterla apprendere, nè vi sono quei spazij, i quali si dicono interstizij, onde si possono conferire tutti quattro in vn giorno.

E se bene anche per questi ordini si richiedono i legittimi natali, tuttauia il Vescouo può dispensare à questo difetto, e conferirgli anche à gli illegittimi, stendendosi fin qui, mà non più oltre la sua podestà; Che però non può dispensare à questo difetto de natali per gli ordini sagri.

Delli trè ordini sagri, il primo, in occasione

ne del quale si fà il voto implicito della castità, sicche la persona si costituisce in stato ir-
 retrattabile, è quello del suddiaconato, i re-
 8 quisiti del quale sono; Primieramente l'età
 d'anni ventiuano compiti; Secondariamente
 i legittimi natali, al difetto de quali non può
 dispensare il Vescouo come sopra mà solamen-
 te vi dispensail Papa, ò quelli à quali esso dia tal
 facultà, come sogliono essere i Legati Aposto-
 lici de Latere & alcuni Nunzj Apostolici à
 quali si sogliono dare la facultà de Legati.

Terzo la buona testimonianza della vita, e
 de costumi, e di nõ esser inquisito, Quarto l'ido-
 neità nella letteratura, sicche almeno s'in-
 tenda bene la lingua latina, e si sappia le co-
 se spettanti all'ordine.

Equinto il titolo il quale dia vn entrata,
 9 sufficiente per l'onesto mantenimento, cioè di
 qualche beneficio ecclesiastico, sotto il genere
 del quale vengono anche le pensioni eccle-
 siastiche, ouero quelle cappellanie ò seruizij,
 li quali si vsano in alcune Chiese recettizie
 per i nazionali, sicche essendo ammessi non
 possano essere rimossi; E quando ciò manchi,
 il titolo de beni temporali patrimoniali, pro-
 prij, ouero à questo effetto assegnati da vn'altro.

L'altr'ordine è quello del diaconato per il
 quale si ricerca l'età d'anni ventidue finiti, e

gli

gli altri requisiti sudetti, liquali già si deuo-
no presupporre, e che tuttauia continuino; E
10 l'ultimo è quello del presbiterato ouero del sa-
cerdozio, per il quale, col medesimo presup-
posto degli altri requisiti, si ricerca l'età d'anni
ventiquattro finiti.

Questi trè ordini sagri, non si possono con-
ferire vniti assieme, non potendosene dare se
non vno per volta, e ne tempi delle ordina-
zioni generali stabiliti da sagri canoni; Cioè
11 i quattro sabbati delle quattro tempora del-
l'anno; Il sabbato Santo, & il sabbato auan-
ti la Domenica di passione che si dice *Sitientes*;
Che però fuori di questi tempi si possono sola-
mente conferire ne giorni festiui gli ordini
minori; Eccetto se con breue Apostolico in
ciò si dispensasse, che volgarmente si dice
l'extra tempora.

Ordina ancora il Concilio di Trento, che nõ
si debba conferire vn' ordine superiore, senza
che nõ si siano esercitati gli altri inferiori, e che
12 trà il diaconato, & il presbiterato vi corra lo
spazio almeno d'vn'anno; Bensì che, così al-
l'vno, come all'altro requisito, il Vescouo può
dispensare.

Si richiede ancora la podestà nel Vescouo
collatore, cioè che solamente eserciti questa
funzione con i suoi sudditi, e non con quelli
degli

degli altri, eccetto che con la sudetta licenza, chiamata dimissoria del proprio Prelato, e superiore, alquale spetti darla; Et altrimente, così l'ordinante, come l'ordinato incorrono nella sospensione, sicche l'ordinato non può esercitare gli ordini senza la dispensa Apostolica, & esercitandoli diuenta irregolare.

In oltre l'atto deue seguire nella diocesi ò territorio proprio, e non in quello d'altri, senza parimente la licenza del Diocesano, ò altro Ordinario superiore di quel territorio, il che non è per la ragione dell'esercizio della giurisdizione, mentre essendo questa meramente volontaria, si può esercitare, anche fuori della propria diocesi, mà per l'altra ragione della proibizione fatta dal Còcilio di Trento di esercitare i pontificali in aliena diocesi, senza la sudetta licenza; Che però la proibizione camina in quegli ordini, ne quali vi sia necessario il sudetto esercizio de pòntificali, e nõ negl'altri cõe sopra.

L'esser suddito à quest'effetto, si verifica in trè modi; Vno cioè per ragione dell'origine, perche vi sia nato, ò pure essendo ito nato suo padre, ò altri maggiori, esso accidentalmente sia nato in vn'altro luogo, sicche giuridicamente possa, ciò non ostante, dirsi cittadino originario di quel luogo à gli altri effetti, per quel che nell'vna, e nell'altra ope-

ra legale più di proposito si discorre nella materia delle preminenze , doue si tratta della cittadinanza .

L'altro modo della suggezzione è quello del domicilio, il quale si sia legitimamente contratto, secondo i termini generali parimente accennati nel sudetto luogo , sicche generalmente à tutti gli altri effetti sia cittadino ; E sopra di ciò gli scrittori , così Giuristi , come Morali s'intricano molto , richiedendosi per alcuni l'abitazione decennale , e per altri l'acquisto de beni stabili , con lo trasporto della maggior parte de suoi beni , e della famiglia ; Et altri dando diuerse distinzioni , con le solite formalità .

Però la verità è , che questa sia vna questione di volontà , e per conseguenza , più di fatto che di legge , e che però non riceua vna regola certa & vniforme applicabile à tutti i casi , mà vada regolata secondo le circostanze de casi particolari , sicche vi sia la verità , e la sincerità del fatto cioè che già si sia diuenuto cittadino di quel luogo , e che tale comunemente da quel popolo , e da quella comunità à tutti gli altri effetti fauoreuoli & odiosi sia riputato , onde non sia vna cosa affettata per fraudare questa proibizione .

Al terzo modo di soggezzione è quello del
be

beneficio, cioè che sia prouisto veramente, e senza fraude, & affettazione, d'vn beneficio nella sua diocesi; E se bene secondo vna opinione forse più riceuuta, ciò camina in ogni specie di beneficio; Nondimeno si dourebbe praticare solamente in quei beneficij di residenza, liquali oblighino à prendere gli ordini sagri, come per esemplo sono le parochie ouero li canonicati nella cattedrale, e le principali dignità delle collegiate, ò altri che abbiano simil peso, sicche in somma non vi sia la fraude e l'affettazione.

Il quarto modo di soggezzione è quello, della familiarità triennale, Purche il Vescouo sia nella sua diocesi con l'attuale amministrazione, e non sia titolare solamente, perche à questi non si concede tal prerogatiua. E parimente sopra la verificazione di questa familiarità che sia vera & effectiua, e nõ cerimoniale, ò finta, per fraude, e per affettazione, non cade vna regola certa, dipendendo dalle circostanze di ciascun caso, e da quei requisiti, de i quali più pienamente si discorre nell'accennate opere legali sotto la materia beneficiale; Et in somma il tutto consiste nel fine, e che non vi sia fraude & affettazione.

Vi è ancora la quinta specie, ouero il quinto modo di soggezzione per causa dell'occu-

pazione della propria diocesi dagl' Infedeli, oueramente dagl' Eretici; Attesoche se da quella fugga vn chierico, e si ricoueri sotto vn Vescouo cattolico attuale, & iui si fermi, diuiene suo suddito, e domiciliario à quest' effetto, senza la necessit  de requisiti, che sono necessarij per contrarre il domicilio volontario, come sopra.

Camina tutto ci  col presupposto regola-
 81 re, e pi  frequente, cio  in quelli, i quali per vna delle sudette specie di soggezzione abbiano il proprio Vescouo, dal quale riceuono gl' ordini,   pure da vn'altro Vescouo con licenza, & autorit  del proprio; M  perche vi sono di quegli ordinandi, i quali siano sudditi di qualche Prelato inferiore, oueramente che siano sudditi di qualche Vescouo, m  riceuano gl'ordini da qualche Abbate,   altro Prelato inferiore, il quale abbia la podest  di conferire la prima tonsura, e gl'ordini minori; Et in ciascuno di questi casi sogliono cadere de dubbij, d  quali il Vescouo deu'essere ben' informato; Per  all'effetto d'euitare gl' equiuoci, e d'auere qualche miglior notizia della materia, si deuono distinguere due punti; Col presupposto di parlare di quelli del clero secolare.

Il primo,   qual podest  abbiano questi
 Pre-

Prelati inferiori con i proprij sudditi in questa materia della collazione degl'ordini; E l'altro qual podestà abbiano questi Prelati di conferire gl'ordini à gli sudditi d'altri, e qual differenza sia trà essi, & i Vescouï in questo proposito.

Nel primo punto che gli ordinandi siano sudditi di qualche Prelato inferiore, ò sia secolare, ò regolare, purchè gli ordinandi siano del clero secolare, si deue camminare con la distinzione data di sotto nel capitolo trigesimoquinto, trà quei Prelati, i quali abbiano la giurisdizione ordinaria, e quasi Episcopale col clero e col popolo di qualche luogo, il quale sia dentro la diocesi di qualche Vescouo; E quei Prelati, i quali abbiano la sudetta giurisdizione, in qualche luogo, il quale sia fuori d'ogni diocesi, e che però si dica di territorio separato, e come i Giuristi dicono, sia *Nullius*.

Quando si tratti de Prelati della prima specie; (Ciò che fosse auanti il Concilio di Trento;) Di presente per i decreti del sudetto Concilio non hanno podestà, nè giurisdizione alcuna, quantunque auessero ampissimi priuilegij d'esenzione, mà il tutto stà commesso al Vescouo diocesano, siche trà questi, e gl'altri della diocesi non si scorge alcuna differenza.

Mà nell'altra specie de Prelati col territorio.

ritorio separato, sicche non si dia il caso del Vescouo diocesano, mà solamente del più vicino; In tal caso si scorge qualche varietà d'opinioni, & anche di resoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio, onde la pratica insegna, che alcuni Prelati esercitino questa facoltà, & altri nò; Che però il giudice della questione si crede che sia l'offeruanza, cioè che alcuni concedono à sudditi le dimissorie, acciò siano ordinati da vn Vescouo à loro arbitrio, & altri concedono solamente le lettere testimoniali con la restrizione al Vescouo più vicino, il quale è vna specie di Vescouo proprio à quest'effetto.

Si deue però riflettere, se questi Prelati siano in possesso di fare il sinodo, e di deputare gli esaminatori sinodali, e che come veri ordinarij facciano il concorso alle parocchiali; Imperòche, se esercitano questa podestà, la quale è maggiore, molto più facilmente douranno auere quest'altra, la quale è minore; Tuttauia, come si è detto, all'offeruanza si deferisce molto, quando alla S. Congregazione non paia di moderarla, e di ordinare la sudetta restrizione al Vescouo più vicino.

L'altro pñto è della podestà di questi inferiori di conferire gl'ordini per se stessi; Et in questo

cafo; O si tratta degli trè ordini sagri, e cõforme di sopra si è detto non vi hanno facultà alcuna, benche gli ordinati fossero proprij sudditi con piena ragione, e con la sudetta qualità di territorio separato, e di *nullius*; E ciò per la ragione, che la collazione di quest'ordini sia vn effetto principalmente dell'ordine pontificale, e della consagrazione; A tal segno, che anche vn Vescouo il quale non sia consagrato, ancorche sia possessore della Chiesa, non potrà conferire quest'ordini à proprij diocesani; E se dal detto Prelato si conferiranno di fatto, l'atto si aurà per non fatto; e nons'imprime il carattere.

Oueramente si tratta della primā tonsura, e delli quattr' ordini minori, anticamente per la disposizione de Canonì auanti l'accennato Concilio di Trento, quando siano di quei Prelati, i quali abbiano il titolo, ouero la dignità d' Abbati, de quali propriamente parlano i Canonì, e che siano sacerdoti, e benedetti, poteano farlo con i sudditi proprij, oueramente con quei d'altri con la licenza, e la cõmissione del proprio Vescouo, ò d'altro Prelato, il quale auesse in ciò l'autorità sofficiente; Che però cadeuano due questioni, delle quali ne anche di presente è fuori di proposito l'auere qualche notizia per l'ef-

fetto

fetto del quale si tratta; Vna cioè se fosse necessario, che l'Abbate fosse benedetto, sicche la benedizione sia quella, la quale li dia tal podestà; E l'altra, se quei Prelati, i quali abbiano l'accennata giurisdizione ordinaria, e quasi vescouale, col clero, e col popolo di qualche luogo in vna delle due specie dette di sopra, e che auessero quest'istessa podestà àcorche non si chiamassero Abbati, mà Arcipreti, ouero Archidiaconi, ò Priori, ò Preuosti e simili, de quali molti 'abbiano nell'Italia col territorio separato, e con la qualità di *nul- lius*, anche di presente con l'offeruanza di concedere le lettere dimissoriali.

Quanto alla prima questione; Alcuni Canonisti antichi, con quali caminano alcuni moderni dell'età nostra, stante che i Canonisti mostrano stimar necessaria la benedizione, credono che quella vi si ricerchi; A tal segno che nõ mancano di quelli i quali credono, che questa benedizione dia vn certo ordine, del quale più che della giurisdizione sia effetto; Però (salua sempre la verità,) si crede che questo sia vn chiaro equiuoco, mentre i canonisti desiderano, ouero suppongono la benedizione, non già cõ con la suprema podestà del Papa, mà con quella del Vescouo, il che propriamẽte dinota la con-

ferma

ferma la quale in quei tempi era necessario che si desse del Vescouo come superiore anche de regolari per l'esercizio della giurisdizione, acciò l'eletto non s'ingerisse prima essendo errore euidente il dire che possa importare vn ordine; Imperòche se non mancano di quelli i quali niegano la distinzione dell'ordine vescouale dal sacerdotale per quel che insegnano gl'atti del Concilio di Trento nel quale ciò fù molto disputato senza che vi nascesse determinazione alcuna; Quindi non si sà vedere donde nasca quest'altr'ordine per vna semplice benedizione di vn Vescouo; Et anche perche veramente questo non è effetto dell'ordine, mà della giurisdizione, si che basta che l'Abbate sia sacerdote, e che abbia l'attuale giurisdizione, & amministrazione legitima.

E quindi nasce la decisione dell'altra questione, se gl'altri Prelati, i quali come sopra abbiano la giurisdizione con diuerso titolo, o dignità auessero tal podestà, posciache se questo è vn'effetto della giurisdizione, e non dell'ordine, quindi segue che non si scorga ragione alcuna di differenza trà l'vna, e l'altra specie de Prelati; E molto più chiaramente per la prima confusa, nella quale conforme di sopra si è detto, non si v'ia rito ec-

clesiastico alcuno solenne, per essere vna semplice ascrizione al rolo della milizia ecclesiastica, la quale basta che si faccia dal capitano di quella compagnia.

Cessano però tutte le sudette cose di presente per la nuoua legge del Concilio di Trento, per la quale si è tolto, così à gli Abbati, come à tutti gli altri Prelati inferiori questa podestà, essendosi perseruata solamente agli Abbati regolari con i proprij sudditi professi, che però non si può esercitare con i nouizij, ouero con quei seruenti, & oblati ne quali si verificchino i tre requisiti della Bolla di Gregorio decimoterzo accennati di sotto nel capitolo vigesimo, sicche siano esenti dall'ordinario, e sudditi del Prelato regolare, richiedendosi à tal'effetto il vero stato regolare irretrattabile.

In caso che contro le sudette proibizioni, il Vescouo, ò rispettiuamente il Prelato inferiore s'ingerisca nell'esercizio di questa podestà; Cade il dubbio sopra la validità dell'atto, cioè se s'imprima ò nò il carattere di quell'ordine; Et in ciò si camina con la distinzione, che ò si tratta del Vescouo consagrato, il quale conferisca gl'ordini ad vn suddito alieno senza la licenza, e la commissione dell'ordinario proprio; Et in tal caso gl'ordini faranno

ranno ben conferiti, sicche s'imprima il carattere, e non vi sia bisogno di nuoua ordinazione, mà l'ordinando resta sospeso finche sia abilitato, oltre l'altra pena della sospensione, ch'incorre l'ordinante; E se sia Prelato inferiore, il quale dia gl'ordini minori ad vn suddito proprio, ouero à quello d'vn altro con la licenza e cò la còmissione del proprio superiore, s'imprimerà il carattere, e l'ordine sarà ben dato, mà entrerà la sudetta pena della sospensione; Mà dandoli ad vn suddito alieno senza la sudetta licenza, non s'imprimerà il carattere, perche manca la podestà della giurisdizione, e non vi è quella dell'ordine com'è nel Vescouo.

Questa sospensione anticamente cessaua col sopraueniente consenso, ò ratifica del proprio superiore, mà oggidì doppo il Concilio vi è di bisogno della dispensa del Papa.

Inabilita questa sospensione ad'ottenere beneficij ecclesiastici; Anzi è stato nell'età nostra molto disputato, se cagioni l'istessa inabilitazione per le pensioni ecclesiastiche; E nõ sèza discrepanza diuoti la Sacra Cògregazione de Clòcilio hà deciso di nõ, conforme nel supplimèto del Teatro si discorre più pienamente di tutto, bastado quiui darne questo poco saggio.

Con regole diuerse si camina nell'ordina-

nazione di quelli del clero regolare, poiche eccettuatone il requisito dell'età, e quello dell'idoneità nella letteratura, il Vescouo ordinante non s'ingerisce in altro, mentre il defecto de natali vien sanato dalla professione nella religione; E quanto alla vita, e costumi, si deferisce all'attestazione del proprio superiore regolare, il quale elegge à suo arbitrio il Vescouo, quando il Vescouo di quella diocesi, nelli conuenti della quale stiano di stanza i religiosi non tenga l'ordinazione, imperòche tenendola, deuno à questo ricorrere, mà non tenèdola, cò l'attestazione di ciò, si può eleggere vn'altro Vescouo, mentre li religiosi professi, secondo l'uso generale d'Italia, non stanno perpetuamente in vn monasterio; ma sono obediensarij, & amouibili da vn luogo all'altro ad arbitrio de superiori, che però sono di niuna diocesi, e non hanno l'ordinario proprio.

Nè in questi si desidera l'altro requisito necessario ne chierici secolari, del titolo del beneficio ouero del patrimonio sufficiente al congruo sostentamento come sopra, per il voto della pouertà al titolo del quale, e della religione si ordinano; Et à rispetto di questi non entra la proibizione, della quale si è discorso di sopra negli Abbati e negli altri Prelati, li quali per auanti auessero la po-
destà

deftà di conferire la prima tonsura, e gli ordini minori, mentre anche di presente alcuni Abbati priuilegiati efercitano questa po-
deftà con i religiosi professi loro sudditi, conforme anche di sopra si è accennato.

In oltre, quanto si è detto del Vescouo ordinante i proprij sudditi, ouero quei d'altri con
21 la licenza del proprio superiore, camina solaméte in quelli, liquali si vogliono ordinare col rito latino; Mà quando si debbano ordinare col rito greco tollerato dalla Chiesa cattolica in alcuni popoli Greci, ò Albanesi, liquali viuono sparsaméte per l'Italia, in tal caso al proprio Vescouo diocesano come sopra spetta di riconoscere tutti i requisiti, e di concedere la licenza; Mà essendo esso Vescouo latino, non può ordinarli per se medesimo, douendo farsi per vn Vescouo cattolico dello stesso rito greco, il quale viua sotto l'obediencia della Sede Apostolica, e della Chiesa cattolica:

Contrauenendosi alle cose sudette ouero ad alcuna d'esse, diuersi sono gli effetti, e le pene rispettiuamente, secondo la diuersa qualità della contrauentione; Attesoche quando il difetto sia sopra l'età, se ciò seguirà per giusta ignoranza, e con buona fede, resterà solamente l'ordinato sospeso dall'esercizio fino all'età legitima; Mà se sarà scientemente,
22 sicche

sichevi sia la colpa in tal caso soggiace l'ordinato ad alcune pene, e l'ordinato resta sospeso finche ne ottenga la dispensa dal Papa; E cosi à proporzione circa gli altri difetti, mentre sarebbe troppo noiosa digressione il riassumerli tutti per minuto.

E particolarmente ciò suol occorrere con maggior frequenza nel difetto del quale di sopra si è parlato, cioè della giurisdizione, e podestà, perche si ordini il suddito alieno, nel qual caso entra la sospensione dell'ordinato finche sia dispensato dal Papa, & anche rispettivamente dell'ordinante.

Quando il difetto sia nel titolo del beneficio, ouero del patrimonio sufficiente per l'onesto mantenimento, vi è ancora la pena che ²³ il Vescouo ordinante sia tenuto mantenere del suo l'ordinato, ouero supplire quel che manchi, Però mai, ò molto di raro questa specie di pena si riduce alla pratica, non solamente perche non facilmente riesce ad vn pouero chierico di assumere questa lite col Vescouo; Mà ancora perche quando l'ordinazione non sia compita con tutti gli ordini sagri, siche si abbia il presbiterale, onde si possa celebrare la messa, rare volte si dà il caso di quel preciso bisogno che à tal'effetto viene considerato, quando i vizij, e la mala vita dela

l'or =

l'ordinato, ò pure l'impedimento di celebrare per la mala salute; ò per altro accidente non ricerchi altrimente, per la ragione che la limosina cotidiana della messa, congiunta con qualche altro onesto esercizio conuenevole allo stato chericale, suol'essere sufficiente al mantenimento; Maggiormente in quei paesi, ne quali vi si accoppj l'utile che cagionano le franchizie delle gabelle, e di pesi laicali, per quel che si accenna di sotto nel capitolo ventesimo terzo.

La tassa di questa rendita ecclesiastica, ò patrimoniale rispettiuamente, non è vniforme da per tutto, essendo maggiore, ò minore secondo la qualità de paesi più opulenti, ò penuriosi, onde il vitto porti spesa maggiore ò minore; Che però si camina per ordinario con la tassa delle costituzioni sinodali, ouero della consuetudine d'ogni diocesi; Et in alcune parti dell'Italia non pare necessario di esaminare molto esattamente questo requisito, per la ragione che le Chiese cattedrali ò matrici, ò parocchiali siano recettizie di tutti i Chierici paesani, à quali non ostino alcuni defecti, secondo le varie leggi, ò consuetudini, sicche doppo qualche seruizio siano ammessi alla partecipazione di certe comunie, o masse di distribuzioni laquale suol'essere sufficiente, per lo
più all'

più all'onesto mätenimêto, per quel che nell'vna, e nell'altr' opera legali di sopra accennate si discorre in occasione di trattare de beneficij, e delle cappellanie ecclesiastiche, ouero de i Capitoli e de Collegij, onde questa partecipazione à tal'effetto si stima come vna specie di beneficio, e può bastare per questo titolo.

Il beneficio al titolo del quale sia seguita l'ordinazione, non si può rassegnare senza la speciale menzione, e purchè l'ordinato sia altronde prouisto nell'equiuale, & altrimenti la rassegna farà nulla; E l'istesso circa il patrimonio, cioè che i beni non si possono alienare ne obligare in modo che ne resti impedito l'effetto di godersene l'entrata per il fine del mätenimento che però cessando questo rispetto quell'alienazione, ouero obligazione, la quale per altro sia valida, resta ferma, imperòche essendo questa proibizione per vna certa causa, v'è intesa dentro i suoi limiti, & acciò quella si adempisca & abbia l'effetto suo, mentre il tutto consiste nel fine, per il quale la legge sia fatta.

Queste sono quelle cose più frequenti in pratica, le quali generalmente vanno considerate legalmente sopra l'esercizio, e sopra la pratica di questa funzione, e podestà vescouale nella collazione degli ordini, mentre quel-

quelle cose, le quali riguardano la loro materia, e forma, e le sagre cerimonie con le quali si conferiscono, sono fuori dell'opera presente, ordinata per il foro esteriore e per il buon governo della Chiesa, mà cadono sotto l'altra ispezzione del foro interiore, Et anche perche sono già con molta facilità cognite con la sola lettura del pontificale, e del cerimoniale.

A tutto ciò si aggiunge il precetto, che questa funzione della collazione degli ordini, si debba fare senza alcuna mercede, e come volgarmente si dice, *gratis*, permettendosi solamente, che il Cancelliero possa esiggere la ²⁴decima parte d'vno scudo d'oro secondo l'intelligenza datagli dalla Sagra Congregazione, quando non vi sia la tassa diuersa approuata dalle Sede Apostolica.

Però questa proibizione fatta prudentemente dal Concilio di Trento, pare che forse alle volte resti ideale, e che venga defraudata col manto degli emolumenti, i quali si paghino alla cancellaria per gli atti che bisogna fare per l'accennata giustificazione de' requisiti, e particolarmente per quello della vita, e costumi, e de' legittimi natali, e del patrimonio, sicche di fatto in alcune diocesi si esigono questi emolumenti in somme notabili.

E sebene quando se ne abbia ricorso al-

la S. Congregazione de Vescouï, ouero che questa ne abbia notizia, ciò si foglia proibire, e si diano alli Vescouï delle ammonizioni, e bisognando anche de gastighi; Tuttauia non sempre i sudditi fanno, e possono auere questi ricorsi; E quando anche sappiano, e possano, prudentemente se n'astengono per non incorrere nell'indignazione del Vescouo, e patire danni, e pregiudizij maggiori; Che però quando il Vescouo si scordi del grado, e dell'ufficio suo, e che non tema il più formidabile Tribunale di Dio, il freno de superiori resta di rara ò di poca operazione.

Bensi che à proporzione di quel che si è stabilito per la mercede della fatica personale per la scrittura pare che vi entri la mercede di quella maggior fatica la quale occorra farsi dal cancelliere per gl'atti sopra il patrimonio; Poiche però si abbia la ragione della sola fatica con la giusta proporzione quando come sopra non vi sia la tassa approuata.

Rimane l'altra parte, ouero ispezione di questa funzione, cioè sopra i requisiti prudenziali, e della conuenienza; E particolarmente sopra il punto generale adattabile à tutti gli ordini, & à ciascuna specie, se il Vescouo, presupposti i sudditi requisiti giuridici, debba esser facile, ò difficile à conferire gli ordini,

dini, e se conuenga, che il numero de preti, e de chierici sia grande, ò piccolo.

Questa è vna delle questioni problematiche, le quali si disputino trà gli ecclesiastici, & hà degli argomenti, e delle ragioni, e per conseguenza de seguaci alla solita vfanza fazionaria, per l'vna, e per l'altra parte; E se bene il genio dello scrittore inclinerebbe alla seconda opinione, cioè che fosse più spedita la scarsezza per il maggior decoro, e per maggior riueranza dell'ordine chericale, & anche per maggior diuozione de popoli, secondo i sentimenti dell'accennato Cardinal Bellarmi- ni nell'opusculo sudetto; Tuttauia si astiene, com'è di douere, dal farne il decisore, e ne lascia il suo luogo alla verità, & anche la libertà à ciascuno di seguire quell'opinione che più gli aggradi.

Si crede però, che secondo la general natura di tutte le questioni problematiche, sia errore il caminare in ciò con le sole generalità in astratto, mà che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, e particolarmente dall'vfanza de paesi, e da quel che insegna l'esperienza di profitto, ò d'inconueniente; E sopra tutto badando al fine per il quale il Vescouo segua, ò pratici più vn'opinione che l'altra.

Ripetendofi sempre il medesimo intercalare, cioè che il tutto consiste nell'intentione, e nel fine; Atte foche se il Vescouo col buon'animo e col buon zelo di moltiplicare i ministri e gli operarij nella vigna del Signore, ordini molti preti, e chierici, perche cosi ricerchi il miglior culto, e seruizio di Dio, e delle Chiese, & il maggior profitto spirituale de popoli; In tal caso farà bene, e farà degno di lode; Purche esamini, e conosca che da quelli operarij si possa, e si debba sperare quel frutto, ò fine per il quale siano ordinati, e che questi per il medesimo fine, e per diuina ispirazione, e buona vocazione, desiderino quello stato chericale, ò sacerdotale rispettuamente.

Mà se tutti i fini, cosi nell'ordinante, come negli ordinandi siano meramente temporali, e più cattiu che buoni, cioè per parte dell'ordinante, badando all'vtile degli accennati emolumenti, & anche de donatiui, che per ciò se gli faceffero & anche perche cosi creffessero l'entrate della Chiesa per quelle contribuzioni delle quali si è discorso di sopra nel capitolo nono, ò pure per i sperati vtili delle cause ciuili e criminali, sicche non come pastori spirituali dell'anime, mà come pastori temporali facciano quel conto, il quale

le si fà da pastori mercanti, cioè che quanto più pecore abbiano, tanto più si caui di lana e di latte, e d'altri frutti.

E che per parte degli ordinandi non si desiderì quell'ordine, ouero quello stato, per zelo di seruir' à Dio, ò per carità verso il prossimo, ouero per eleggere vna vita di maggior perfezzione, e di maggior sicurezza per la salute dell'anima sua, Ma per fraudare le gabelle, e gli altri pesi e grauezze publiche; Ouero perche così abbia maggior licenza di viuere, e si renda sicuro dalle più rigorose pene della giustitia secolare; O che il Padre faccia fare per forza prete quel figlio, acciò non prenda moglie, e non si diuida la robba; O pure che essendo vn pouero, e dell'ordine popolare, siche essendo secolare, gli conuenga per viuere fare l'artefice, ouero l'operario di cāpagna, onde assuma questa vita per non faticare, e per viuere più comodo con gli emolumenti de beneficij, & officij ò funzioni ecclesiastiche (Il che piaccia à Dio che non segua ancora in molti di quelli, li quali eleggono lo stato religioso) con altri somiglianti fini, ò rispetti; Quando si desse questo caso, farà cosa molto mal fatta, & il Vescouo deue à ciò molto ben'auuertire:

A due specie d'ordini particolarmente si
deue

deue auuertir bene , & in effi caminare con molta scarfezza e maturità ; Primieramente cioè al primo ingresso, nella vita, e nello stato
 26 chiericale in generale , cioè nel concedere la prima tonsura , stante la sudetta opinione, con laquale in pratica si camina , cioè che anche questa imprima nell'anima il carattere indelebile , fiche si possa lo stato chericale riassumere ad arbitrio , anche senza la licenza , & il consenso del Vescouo , e che questo non possa toglierlo , e come volgarmente si dice , non possa schiericare, fiche sia vna specie di vn stato irretrattabile , onde quando anche il Chierico riesca di mala vita, & inetto al serui- zio della Chiesa, tuttauia faccia di bisogno tollerarlo , e che il publico ne senta i pre giudizij nelle graeuzze, fiche sia inutile ouero dannoso all'vna, & all'altra Republica, ecclesiastica, e secolare , cosa veramente non molto ragione- uole , che però vi si deue caminare con gran circospezzione .

E particolarmente circa questo primo ingresso , è molto dannabile l'inconsiderato vfo di concedere la tonsura à putti d'erà tenera,
 27 de quali sia incerto il genio , e la riuiscita ; Che però quantunque l'erà degli anni sette, sia sufficiente per la capacità legale , e che dandosi , sia ben data , non per ciò ne segue
 che

che sia ben fatto indifferentemente in quella concedere il chiericato , quando non vi sia qualche ragione particolare , più che giusta & onesta , mà si deue aspettare l'età più matura , e di maggior discrezione .

Et anche , se bene basta l'abilità di saper leggere , e scriuere ; Tuttavia non dourebbe bastare , mà si dourebbe aspettare vn'età tale , che si veda la riuiscita , e se vi sia l'abilità per il passaggio al sacerdozio ; Contenendosi ancora dentro quel numero , il quale si stima necessario , ò almeno congruo per il seruizio della Chiesa , e de diuini officij , & altrimenti farà sempre errore .

E quantunque in contrario si consideri , che sia bene d'allegare le piante tenere , perche si auezzino meglio al culto , & alle cerimonie sagre , & alla vita clericale , e che altrimenti i seruizij inferiori , come particolarmente è quello di seruire alle messe , non facilmente si possa adempire da persone prouette e di età adulta ; Però questa ragione non è abile à preualere à tanti incouuenienti in contrario ; Maggiormente perche alli seruizij inferiori delle Chiese , e particolarmente al sudetto di seruire alle messe , si può facilmente prouedere in quel modo che la pratica insegna in Roma , e nell'altre Città grandi , cioè che à
tal

tal'effetto si assumano de putti, ò giouani secolari *salariati*, adoprando solamente la veste chiericale mentre stiano essercitando quest'officio.

Et in oltre, conforme nelle Religioni si pratica, che prima d'ammetterfi alla professione, come ad vno stato irretrattabile, si faccia fare per vno, & anche per più anni, secondo i diuersi stili delle religioni, il nouiziato; Così non pare qual ragione proibisca di praticare quel pensiero che lo Scrittore auea in quel tempo che gouernaua vna diocese, però non fù posto in esenzione per la necessit  di venire alla Corte di Roma; Cio  che   quei putti, i quali dimandino il chiericato, si conceda, come per vna preparazione, e per vna specie di nouiziato, la licenza di portar l'abito chiericale, e di seruire in diuini, facendogli godere alcune poche esenzioni, e priuilegij   forma di quei chierici, li quali in Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli si dicono *seluatici*, ouero   forma di *oblato*, ò di *seruenti*, al che probabilmente i secolari non si opporrebbono, quando vedessero che ci  si facesse per il sudetto buon fine, e per minor grauezza delle Communit , sperimentandosi per mezzo di questo seruizio d'alcuni anni il buon genio, e gli andamenti del putto, ouer

ro del giouane, fliche, quado faccia bene questo nouiziato, debba concederfegli lo stato chiericale, e non altrimenti.

Appunto come insegna la pratica molto frequente nell'Italia dell'accennate masse, ò communie delle Chiese recettizie de cittadini, ciòche per esser ammessi alla partecipazione bisogna che per alcuni anni seruano gratis negli officij, d'accolito, di suddiacono, e di diacono; E pure si fà volontieri, e quando si manchi, se gli nega quella partecipazione, la quale pare ad vn certo modo douuta per giustitia; Così maggiormente ciascuno si esporrebbe à questo seruizio per mezzo del quale si otterrebbero i sudetti intenti del seruizio della Chiesa, e dell'auuezzare li putti alla vita ecclesiastica, e si rimediarebbe à tanti inconuenienti.

E quanto più adistanza de medesimi chierici semplici, liquali non abbiano beneficio alcuno seruitorio si è stabilito, che non possano esser costretti dal Vescouo ò da altro superiore à seruire alle messe & interuenire alle processioni, & all'altre funzioni quantunque solèni per quel che si è discorso di sopra nel capitolocimo Tanto più resta irragioneuole quest'vso d'ammettere così facilmente i putti nell'età tenera, e senza niuna sperienza à questo sta-

to, il quale à questo effetto è irretrattabile, come sopra, mentre non si ottiene l'intento di assicurare la Chiesa del maggior seruizio.

L'altro ordine, ò grado, nel quale parimente si deue caminare con molta maturità, e circospezzione, è quello del suddiaconato, mentre costituisce la persona nello stato irretrattabile, onde particolarmente il più rigoroso esame, il quale si debba fare sopra la letteratura, deue esser questo; Imperò che se bene l'approuazione ad vn'ordine non è sufficiente per gli altri, onde in occasione del diaconato, e del presbiterato, gli ordinandi si espongono al nuouo esame, & alle volte si riprouano, e se gli nega il passaggio à gli altri ordini, ancorche siano già vincolati con vno, ò due ordini sagri irretrattabili, onde non si possa mutare lo stato; Tuttauia per l'vso più comune, è vna cosa dura, e pregiudiziale, che però bisogna auuertire bene à questo primo ingresso; Essendo degno di biasimo, e di totale riproua l'opinione di quelli, i quali siano facili à concedere il suddiaconato, per le promesse di applicare, e di approfittarsi maggiormente ne studij, mentre ciò camina bene negli ordini minori, mà non già quando si tratta de sagri, i quali costituiscono la persona in vno stato irretrattabile; E questo è vno degli errori à qua-

quali il Vescouo deue auuertire .

In oltre particolarmente nelle cattedrali, e nelle diocesi piccole, e pouere, comple di tenere il chericato, e gli altri ordini in molta
 28 strettezza, & in vna gran riputazione, cōcedendoli con gran difficultà, anche per ragione politica, e prudenziale per il buon gouerno della Chiesa, e per la maggiore stima e riputazione del Vescouo; Attesoche essendo per lo più si fatte diocesi sprouiste di beneficij, e che quei pochi li quali vi siano semplici, per la maggior parte siano posseduti da forastieri per le riserue, e per le affezioni Apostoliche, siche i Vescoui non abbiano il modo d'allettare alla virtù con la strada del premio; Quindi segue, che comple di tenere questi gradi nella maggior riputazione che sia possibile e di farli stimare come vna specie di beneficij, da non concedersi se non per la via del merito, e da denegarsi agl'immeriteuoli .

In quei paesi, ne quali il Vescouo non abbia l'esercizio libero della giurisdizione temporale con li secolari, conforme si discorre di sotto nel capitolo ventesimoprimo, sarà questa strada ancora vn gran freno alli secolari di temere, e di rispettare il Vescouo, e di non violare l'immunità ecclesiastica, acciò non ferrino la porta al chericato, & à gli al-

tri ordini, de proprij figli ò parenti, mentre oggidì pare che l'interesse sia il maggior regolatore di tutte le cose del mondo.

Conosce questa verità la S. Congregazione de Vescouï, che però lodeuolmente ricorrendosi per le Communità, ò per altri interessati, suol'ordinare ad alcuni Vescouï, i quali in ciò siano facili, à non douer far chierici ò preti senza la sua licenza e partecipazione; Però non è medicina sufficiente al male, O perche non facilmente si ricorra come sopra; O pure che con varij pretesti, e con le affettate & alterate relazioni de medesimi Vescouï, la Congregazione sia ingannata, che però tutto il punto consiste che il Vescouo applichi bene à fare l'officio suo.

Douendosi particolarmente in proposito de chierici in minori riflettere ad vn'equiuoco, nel quale facilmente s'incorre, cioè nell' applicare à questa sorte di chierici semplici, e voluntarij, quel che da Canonî e da Canonisti, e da altri Autori più antichi si scriue de chierici, e de chiericati; Imperò che questi sono quei chiericati, liquali si danno in titolo come veri beneficij ecclesiastici col suo numero prefinito, e che in alcune Chiese si dicono acoliti, à differenza de canonici, e de cappellani, e beneficiati conforme insegna la pratica nelle

trè

trè Chiefe patriarcali di Roma, & in altre Chiefe grandi; Che però è errore l'adattare, à chierici semplici di diuozione, quello che di questi chiericati si dispone.

Ripetendo il ricordo dato nel principio di questo capitolo, come troppo necessario à vescoui; Cioè che quando siano promossi al vescouato, prima di metter le mani all'esercizio di questa podestà di cōferire gli ordini, leggano, e rileggano più volte, e per vn modo di dire imparino à mente l'accennato opusculo del Cardinale Bellarmini intitolato l'ammonizione al Vescouo suo nipote, essendo questa vna funzione di troppo gran conseguenze cattiuè, e pregiudiziali, quando segua senza la douuta circospezione, e maturità. A

Si veda di tutt'ò nelle due accennate opere nelle Annotationi al Concilio di Trento.



CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della collazione, ouero prouista de beneficij Ecclesiastici, e delle rettorie; E particolarmente delle Chiese parochiali; E se il Vescouo possa, e debba imporre le pensioni e come; Et anche della materia de Padronati.

S O M M A R I O.

- 1 **D** *I quel che quiui si discorra, e si diuidono le ispezioni.*
- 2 *La regola generale assiste al Vescouo nella collazione de beneficij della sua diocese.*
- 3 *Di quelli della Cattedrale di simultanea col Capitolo.*
- 4 *Di quelli delle Collegiate.*
- 5 *A che gioua la regola della quale al num. 2.*
- 6 *Che cosa sia riserua, e delle sue diuerso specie.*
- 7 *Della riserua reale.*
- 8 *Della personale.*
- 9 *Della locale, e della temporale de mesi.*
- 10 *Dell'*

- 10 Dell'alternatiua.
- 11 Dell'altre riserue, & occorrenze nella materia.
- 12 Dell'affezione Apostolica che cosa sia.
- 13 Che cosa operi la cessazione delle regole della cancellaria per la morte del Papa.
- 14 Come si distingua la riserua dall'affezione.
- 15 A che fine il Vescouo debba ciò fare.
- 16 Degl'indulti di conferire i riseruati, e gli affetti.
- 17 Del luogo, del tempo, e del modo di conferire i beneficij.
- 18 La collazione si deue far gratis.
- 19 Se i beneficij si debbano conferire alli più degni.
- 20 Delle diligenze che il Vescouo deue fare per le prouiste da farsi dal Papa.
- 21 Della pluralità, & incompatibilità.
- 22 Della prouista delle Chiese parochiali e della forma del concorso, & altro.
- 23 Delli beneficij di padronato.
- 24 Della riserua delle pensioni quando si possa fare dal Vescouo, & in che modo.

C A P. XVI.



Ncorche la presente Rubrica abbracci la materia beneficiale, e quella de padronati, l'vna e l'altra delle quali ricercano de volumi intieri, che ne anche bastano; Tuttauia se ne dà solaméte vn breue saggio, perche il Vescouo sappia come in questa funzione, vescouale debba fare l'officio suo, mentre nel di più si potrà ricorrere, all'vna, & all'altr'opera, più volte accennata ne suoi titoli, e libri particolari de beneficii, del padronato e delle pensioni.

Si formano dunque sopra questa rubrica ò capitolo cinque ispezioni; La prima cioè sopra la podestà del Vescouo nel conferire i beneficij ecclesiastici, della sua diocese in generale; L'altra, posta la podestà, sopra il modo di conferirli, e come in ciò si debba regolare; La terza sopra il modo di conferire ò prouedere le Chiese parochiali; La quarta sopra la materia de padronati; E la quinta sopra le riserue delle pensioni.

Quanto alla prima; Caminando con i termini della ragione canonica antica, & auanti che seguisse l'introduzione delle riserue, e dell'affezioni Apostoliche; La regola generale

rale assiste al Vescouo, cioè che ad esso spetti la collazione, ò la prouisione di tutti i beneficij ecclesiastici, liquali siano nella sua diocesi con qualunque nome di dignità, ò d'officio chiamati; Eccetto li canonicati, e gli altri beneficij della Chiesa cattedrale, liquali non sono à libera collazione del solo Vescouo, 3
 mà anche del Capitolo, che però si dicono beneficij di collazione simultanea, cioè che come per vna specie di compagnia, egual ragione vi abbia il Vescouo, & il Capitolo, si che tanta sia la voce del capitolo quanta quella del Vescouo; Ogni volta che la consuetudine non sia in contrario, conforme per la maggior parte segue nell'Italia, che la prouisione sia del Vescouo solo, senza che vi abbia parte il Capitolo; Et all'incontro in alcune poche, e molto rare Chiese dell'istessa prouincia, conferisce il Capitolo solo senza il Vescouo; Et in altre parti, e particolarmente nella Spagna, il Vescouo vi hà la partecipazione come vn semplice capitolare, che però si deue caminare con la consuetudine.

4 Come ancora nelle Chiese collegiate, i canonicati si prouedono ad elezione del Collegio con la sola confermazione del Vescouo, Purche però il Collegio non sia fondato con i beneficij di libera collazione del Vescouo;



mentre in questo caso, anche i canonicati avranno l'istessa natura.

Prescindendo dunque da questi casi limitati, & anche da beneficij di padronato, de quali di sotto si parla; La regola generale, conforme si è detto, in tutti i tempi dell'anno assiste al Vescouo, se pure qualche Prelato inferiore per priuilegio, ò per antica consuetudine, non ne abbia la collazione, che parimente farà vna delle limitazioni della regola.

E se bene di presente per le riserue, e per le affezioni Apostoliche, molto poca parte vi abbia il Vescouo, cõforme di sotto si accenna; Gioua nõdimeno molto la sudetta regola, così per i casi che dal Papa se gli conceda l'indulto di conferire anche li riseruati, conforme si suol concedere à Cardinali, come ancora per il tempo che vaci la sede papale, attesoche cessando le regole della Cancelleria, dalle quali nascono le riserue, ritorna la cosa al suo essere di prima, e si camina con l'accennata regola dell'antica ragione comune.

Mà discorrendo secondo lo stato presente, e col presupposto che viuendo il Papa siano in piedi le regole della Cancellaria siche debba vedersi quando la prouisione, spetti al Vescouo, e quando al Papa; Si deue primieramente

mente riflettere alla distinzione de termini, cioè che, Altro sia la riferua; Et altro l'Affez- zione Apostolica.

- 6 La riferua è quella, laquale nasce da vna legge, ò da altra prouisione del Papa, il quale ei pressamente riferui à se la collazione de beneficij d'vna certa specie, ò pure di tutti quando vachino in certi tempi, ouero in certi luoghi, ò per certe qualità delle persone, che gli abbiano posseduti; Che però si dice di quattro specie; Vna cioè reale; L'altra personale; L'altra locale; E l'altra accidentale, ouero temporale.

- 7 La reale è quella, la quale nasce dalla natura del beneficio, sicche si dice fissa, e continua, che però mai si dà il caso che cessi, e che il Vescouo ne abbia la collazione; E questa riferua cade nelle prime dignità delle Cattedrali indifferentemente di qualunque valore siano, & anche in quelle delle collegiate, quando il valore passi dieci ducati di camera; E sono anche i Monasterij concistoriali, ouero che siano descritti nelli libri della Camera, oltre i Vescouati e gli Arciue- scouati, liquali non cadono sotto questo genere e di essi si è parlato di sopra nel capitolo sesto.

- 8 La personale cade in tutte le sorti di beneficij posseduti per alcun' ufficiale della Sede

Apostolica; Come per esempio sono i Cardinali, i Nunzj, i Governatori, i Protonotarj Apostolici, gli Auditori della Ruota, i Tesorieri, e i Collettori, e Succollettori de spogli, i famigliari del Papa, e de Cardinali e di alcuni Prelati, & altri simili, dequali più distintamente si discorre nella sua materia particolare de beneficij.

La locale cade in quei beneficij parimente di qualunque specie, liquali vachino nella Curia Romana, ouero dentro le due diete;

9 Dicendosi Curia Romana ogni luogo della residenza del Papa di quà ouero di là da Monti; E la temporale cade in quei beneficij, liquali vachino dentro gli otto mesi dell'anno, cioè Gennaio, Febraro, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre, e Nouembre, siche al Vescouo ne restano solamente quattro, cioè, Marzo, Giugno, Settembre, e Dicembre.

Fuor che se si accettasse l'alternatiua, nel qual caso in quei beneficij, liquali siano di libera collazione, siche non vi sia mistura, d'vn'altro, il quale vi abbia partecipazione nel conferire, ò pure d'eleggere, ò di nominare, ò di presentare (mentre questi non cadono sotto l'alternatiua) la riserua abbraccia solamente sei mesi dell'anno, cioè Gennaio, Mar-

Marzo , Maggio , Luglio , Settembre , e Novembre , spettando gli altri sei al Vescouo, sicche in sostanza sia vn mese per vno alternatamente , cominciando dal Papa ; Purche però il Vescouo risieda , altrimenti non risiedendo , quando anche ciò segua senza sua colpa , e per giusta causa , perde due delli quattro mesi ordinarij , sicche gli restano solamente Giugno , e Dicembre , e tutti gli altri dieci sono del Papa , onde alcuni Vescouo ui per questo rispetto non la curano .

Questa alternatiua non si niega a qualunque Vescouo , il quale la chiegga , però la dimanda si deue fare mentre già sia nella sua residenza con scrittura da esso sottoscritta , la quale si presenta al Datario , e si nota in vn libro , il quale proua ciò à bastanza .

Sopra tutte le sudette specie di riserue , cadono molte questioni & ispezioni , e particolarmente sopra l'accennata alternatiua , che
 II sarebbe troppo gran digressione il riassumerle ; Che però dandone solamente questo poco saggio , acciò si sappiano le regole generali , per quei casi ne i quali entrano le limitazioni , si potrà per il più ricorrere all'accennate loro proprie sedi , doue particolarmente si tratta dell'altra specie di riserva più priuilegiata per causa della lite .

L'affezione è quella, la quale nasce dalla sudetta riferua personale, & anche rispettivamente dalla reale, ò pure dall'apposizione delle mani del Papa in occasione di rassegna ò di dispensa della ritenzione, ò commenda, ò simile, sicche quando anche cessi la causa
 12 della riferua, ò perche il possessore non sia più ufficiale, ò familiare, oueramente perche cessino le regole della Cancellaria per la morte del Papa; Tuttavia per essere stato quel beneficio vna volta sotto la riferua in potere di quel possessore, resta affetto.

Che però in sostanza la cessazione delle regole della Cancellaria per la morte del Papa, fino alla creazione del nuouo, sicche il Vescouo abbia la collazione in tutti i mesi, si
 13 verifica in quella sola riferua, laquale nasce dalla sudetta distribuzione de mesi, e non da altra causa.

Si distingue la riferua dall'affezione, cioè che la prima sia vna ferita, nella quale tuttavia vi continui il cortello, mà l'affezione sia quella piaga, ò cicatrice laquale tuttavia duri, ancorche si sia leuata il cortello, ò altr'ar
 14 matura, che l'abbia fatta; Douendosi in molti altri casi (conforme si è detto) ricorrere al suo luogo particolare.

Deue dunque il Vescouo sapere quali benefici,

neficij possa conferire, e quali nò, acciò non metta le mani in quel che non sia il suo, cagionando ciò delle liti, in danno, e pregiudizio di quelli, à quali si pensa beneficiare: Et anche perche alle volte si perde la collazione de suoi liberi per mischiarsi con i riservati, ouero affetti.

Vi sono però alcuni Vescouï, liquali abbiano la facultà di conferire anche i beneficij riservati, ouero affetti per l'indulto Apostolico, il quale suole auere maggiori, ò minori restrizioni, secondo la qualità dell'indulto, il quale per ordinario si suol concedere à Vescouï, che siano Cardinali, & anche ad alcuni Prelati molto qualificati: Ma perche sopra la materia di questi indulti cadono molti dubbij, e questioni, che sarebbe superflua digressione il riassumerli; Però si douerà anche ricorrere à quel che sopra ciò si discorre nell'vna e nell'altra opera accennate;

Benche in quei beneficij de quali cessando ogni riserva ouero affezione, spetti la libera collazione al Vescouo, può nondimeno & alle volte suol darsi la prouisione Apostolica, perche il Papa come Ordinario vniuersale, & ordinario dell'ordinarij può concorrere con l'Ordinario locale, e preuenirlo; Ma ciò non è solito farsi se non di raro per qualche

che causa; Che però in dubio nõ si presume che la collazione si sia fatta per questa strada quando il suo tenore chiaramente non lo porti.

Presupposta nel Vescouo la facoltà di conferire; Per quel che spetta alla seconda ispezzione, cioè sopra il modo, & il tempo, ò luogo da fare queste collazioni; Nel luogo non vi è restrizione, che però si può fare ouunque il Vescouo si ritroui, anche fuori della sua diocesi, e nel territorio alieno, mentre si tratta d'vn atto di giurisdizione meramente volontaria.

Circa il tempo vi è lo stabilimento di sei mesi dal giorno della vacãza, quali passati, la collazione si deuolue al Papa, non potendosi scusare con l'ignorãza per esser' in obbligo di esser' informato dello stato de beneficij della sua diocesi, onde da quest'obbligo nasce la presunzione della scienza, se pure le circostanze del fatto non siano tali, che giustamente tolgano questa presunzione, e rendano l'ignoranza scusabile.

Il modo non hà forma certa, sicche si può fare anche in voce, ouero cõ scrittura priuata; Richiedendosi solamente vna proua esatta e concludente per scrittura publica, ò in altro modo inalterabile quando vi possa cadere il sospetto dell'antidata per frodare la collazione Apostolica, conforme segue in quelle vacan-

canze, che occorrono doppo la morte del Papa, durante la vacanza della sede papale.

Deue però questa collazione farsi gratis, e senza mercede alcuna, che però il Vescouo, ò altro Prelato collatore, nõ può pretendere annata, ouero la mezz'annata, ò altra participazione, ne altro dritto, ò emolumento; Eccetto quel poco che sia douuto al Cancelliere, ò Segretario per la sola fatica nello spedire le bolle ò lettere della collazione.

Sotto questa ispezzione del modo, cade ancora il punto più sostanziale, per far bene questa funzione, cioè sopra la qualità delle persone, alle quali il Vescouo deue conferire i beneficij; Cadendo perciò la questione trà gli antichi Teologi, e Canonisti molto dibattuta, se sia obligato di conferirli alli più degni, ouero se possa conferirli à quelli, i quali siano men degni, purchè siano abili & idonei, sicche non si possano dire positiuamente indegni.

Et ancorche questa sia vna questione problematica, laquale abbia degli argomenti, e delle ragioni per l'vn'opinione e per l'altra, con la solita diuisione fazionaria trà gli scrittori; Nondimeno col presupposto della ragione comune auanti che per il Concilio di Trento ne beneficij curati s'introducesse la forma del concorso, della quale si parla di sotto nell'

ispezzione seguente, stà più comunemēte ricevuta la distinzione, trà li curati, e li non curati, cioè che nella prima specie sia obligato conferirli alli più degni, mà nell'altra non abbia quest' obligo, siche basti conferirli à quelli, liquali ne siano degni.

Non si crede però buon governo il camminare, con questa generalità, Imperò che, se non per l'obligo preciso legale almeno per quello della conuenienza, e per far bene l'officio suo (mentre ne beneficij curati oggidì vi è vna forma particolare), si deue camminare con vn'altra distinzione trà li beneficij semplici non residenziali, e di niuna amministrazione, & i canonicati, e le dignità, e gli altri beneficij residenziali, ouero amministratorij nella Cattedrale, e nelle collegiate; Cioè che nella prima specie entri la sudetta libertà del Vescouo, mà non nell'altra, alla quale deue preeleggere i più degni & i più meriteuoli, per allettare i sudditi alle virtù, & al ben'oprare, e per l'altre ragioni considerate di sopra nel capitolo antecedente in occasione di parlare degli ordini, mentre quelle ragioni molto più camminano in questi beneficij, liquali nel paese facciano la prima figura, ò almeno vna figura, considerabile; E questo è anche vno de' punti principali, à quali il Vescouo deue riflette-

re per far bene l'officio suo, mentre da ciò
fogliono risultare molte buone, e rispettiua-
mente male conseguenze.

20 Anzi non solamente deue in ciò inuigila-
re per le prouiste proprie, mà ancora per
quelle, le quali per ragione delle riserue, e
delle affezioni apostoliche si deuono fare dal
Papa, cioè nell'vsare tutte le diligenze possibili
appresso il medesimo Papa, ouero il suo Data-
rio, e gl'altri officiali che gli paiano opportuni,
rappresentando i soggetti degni, posciache
quando il Vescouo farà accreditato, e che
veramente si muoua per il solo zelo, e non
per passione ò per altri fini illeciti, per lo
più se gli suol deferire; Nascendo alle volte
il contrario dal discredito, nel quale essi me-
desimi si costituiscono, scuoprendosi che si
muouano da interesse ò da passione, che però
alle volte i cattiu in questa parte pregiudica-
no alli buoni.

21 Circa i beneficij compatibili, suol cade-
re il dubbio della pluralità di essi in vna per-
sona; Attesoche al Vescouo non si conce-
de quella facoltà della molteplicità anche
grande & eccedente, laquale per i Dottori si
ammette nel Papa come padrone, e disposito-
re assoluto de beneficij, ma se gli concede vna
facoltà ristretta à due e resta sotto questio-

ne con la solita varietà delle opinioni se si possa stendere al terzo quando i due non siano sufficienti all'onesto mantenimento.

Però quando il Vescovo sia mal'intenzionato, e che facendosi tirar troppo dall'affetto profano, à questo postponga la sua coscienza, e la riputazione, con facilità si superano si fatte proibizioni con le dispense, e con le nuoue prouisioni Apostoliche, non dandosi legge per buona e santa che sia, la quale non si renda inutile cò le formalità de Giuristi ò de Teologi.

Mà in ciò presuppottane per il foro esteriore la podestà sufficiente, sicche le prouisioni siano valide, e lasciando à chi spetta il giudicare del foro interiore della coscienza, non essendo parte dello scrittore (di quello trattare; Almeno per la ragione della conuenienza, e per l'altra ragione maggiore dello scádalo appresso il mondo, non si potrà negare, che sia vna cosa malfatta; e che il Vescovo in tal modo non faccia bene l'officio suo di pastore, e di padre comune, caricar molto i suoi parenti, ò famigliari de beneficij, l'entrate de quali seruano per il superfluo lusso, e per cose indecenti à chierici, lasciando gl' altri chierici della diocese sprouisti e bisognosi.

Passando dunque alli beneficij curati i quali si
di.

dicono parocchie; Auanti la publicazione del concilio di Trento, questa specie caminaua con il genere di tutti gli altri beneficij; Mà per il sudetto concilio, essendosi con molta ragione considerato di quanto grande importanza sia il prouedere bene le Chiese parochiali, acciò le pecorelle siano prouiste di buoni pastori, da i mancamenti de quali sogliono venire tutti i mali effetti, sicche à proporzione si adattano tutte quelle considerazioni, le quali di sopra nel capitolo quinto si sono fatte circa la prouista de vescouati, mentre i parochi si possono dire tanti piccoli Vescoui nelle loro parochie.

Quindi dal medesimo concilio, restringendo à Vescoui la libertà, che prima aueuano, fù introdotta, e stabilita vna nuoua forma di prouedere questa specie di beneficij per mezzo del concorso; Cioè che seguita la vacàza della Chiesa parochiale, il Vescouo debba primieramente subito prouederla d'vn vicario idoneo, il quale in tanto eserciti la cura, non essendo questa capace di dilazione, sicche resti senza veruno amministratore, al quale assegni vna congrua dalle rendite della medesima parochia.

Seguita questa prouisione, deue quanto prima fare gli editti publici da affiggersi nell'
 l'istessa

l'istessa parochia , e nella Cattedrale , ouerò in altri luoghi soliti , come per esempio in quello della solita residenza del Vescouo , e del suo Tribunale , inuitando tutti quelli li quali vogliano concorrere alla parochia , à douer comparire , & à farsi scriuere per esporfi all'esame dentro il termine di dieci giorni.

Questo termine si può prorogare vna ò più volte , purchè tutti , frà il primo , e gli altri termini non passino lo spazio di venti giorni , quando dentro questi vno ò più termini siano comparfi de concorrenti , fiche le nuoue proroghe fossero à questi pregiudiziali ; Mà non essendone còparfi , si possono fare dell'altre proroghe , mentre nõ si pregiudica ad altri che allo stesso Vescouo , il quale così acquista la libertà di prouedere il beneficio à chi gli pare ; Che però puol prorogare quãto vuole , purchè non passi il tẽpo di sei mesi datogli da canonici à conferire .

Seguita che sia la descrizione de còcorrenti , si stabilisce la giornata , & il luogo certo dell'esame , il quale si deue tenere auanti gli esaminatori sinodali , i quali non siano più di sei , e non meno di trẽ , legitimamente congregati à forma di collegio , con la presenza del Vescouo , ò del suo Vicario generale , e da essi si faccia l'esame de concorrenti secondo lo stile , o la consuetudine della

la

la diocese, & in quel medesimo atto come per vna forma di conclusione, ò di congregazione capitolare, e collegiatiua, si approuino quelli, i quali siano stimati idonei, e si riprouino all'incòtro quelli che nõ siano idonei.

Trà gli approuati come tanti candidati il Vescouo in quell'istesso atto, oueramente dopoi à suo arbitrio, anche in diuerso luogo, preelegge vno bêche abbia la minor parte de voti, à comparazione degli altri, purchè ve ne abbia tanti, che còcludano l'approuazione; Onde quando il beneficio sia di libera collazione del Vescouo, esso lo conferisce al preeletto, mà quando fosse riservato, siche spettasse la prouisione al Papa, ò pure che la prouisione spettasse ad vn' altro Prelato, anche ad esso spetta la preelezione siche darà le sue attestazioni sopra questa preelezione, in conformità della quale si deue far la prouista dalla Dataria, ò rispettiuamente dall'altro collatore.

Mà perche sopra questa forma cadono infiniti dubbij, e questioni, così sopra la sua esatta, e puntuale offeruanza, come ancora sopra l'appellazione laquale s'interponga dagli altri concorrenti, dall'irragioneuole giudizio del Vescouo in tal preelezione, & il prouocare à nuouo esame; Et anche in qual sorte di parocchie si debba offeruare questa forma,
& in

& in quali nò, come ancora sopra i requisiti degli esaminatori, con molt'altre cose che sarebbe troppo prolissa, e noiosa digressione li riassumerle per minuto; Però potendosi contentare il Vescouo di questo poco saggio, potrà nell'occorrenze per non far'errore, ricorrere all'istruzione, laquale se ne dà nell'vna, e nell'altra opera suddette ne suoi luoghi proprij, ne quali si tratta della materia beneficiale, e delle parocchie.

In alcune diocesi non vi sono le parocchie distinte, ma la cura si esercita dal capitolo, della Cattedrale ouero dal Collegio della Chiesa maggiore, ò pure da quelli i quali si deputino dal Vescouo; Et in tal caso non si offerua la sudetta forma del concorso; Però il Vescouo deue auuertire molto bene al deputare persone idonee, & al proposito, le quali deuono essere approuate con l'esame formale dà farsi parimente per gli esaminatori sinodali, i quali l'approuino per idoneo.

Come ancora in alcune Città, ò luoghi, ancorche vi siano le parocchie distinte; Non dimeno per esser pouere e per non esser facilmente riuscibile, ouero opportuno il rimedio dell'vnione del quale si parla nel capitolo seguente, non sia praticabile la prouisione in titolo, per lo che conuenga darle come

me in amministrazione à Canonici della cattedrale ò della collegiata, ouero ad altri beneficiati, i quali vi possano compatibilmente attendere; Et in ciò deue anche il Vescouo con la douuta applicazione e carità far bene l'officio suo nel deputare persone al proposito; Insegnando alle volte la pratica che sia migliore questo modo, col quale siano i curati amouibili, ad arbitrio del Vescouo, mentre in tal modo sogliono stare con qualche maggior timore, applicando molto meglio di quel che facciano i prouisti in titolo, come non soggetti à questo timore; Però in ciò non cade vna regola certa, siche il tutto dipende dall'vso del paese, e da quel che insegna la sperienza.

Camina tuttociò ne beneficij delle Chiese libere, lequali non siano di padronato, oueramente che non abbiano altra seruitù circa la loro prouista, ma in quelli li quali si
 23 debbano prouedere à nomina, ouero à presentatione d'altri, siche non siano di libera collazione mà di padronato si camina con diuerse regole, e cade l'istesso, che si è detto di sopra, cioè che farebbe vna molto prolissa e noiosa digressione il discorrere di tutto quel che occorra sopra la materia del giuspatronato per molte ispezioni e

questioni , le quali vi cadono ; Che però conuiene parimente rimetterfene al suo luogo particolare cioè nel titolo del padronato nelle opere legali doue il curioso si potrà sodisfare .

E si bene la maggior parte delle difficoltà, e delle questioni, le quali cadono in questa materia del padronato ; Come per esempio se sia per giustitia, ò per grazia e priuilegio, oueramente se sia laicale, ò ecclesiastico, feriscono il punto se cadono sotto le riserue e le affezioni Apostoliche, onde si potrebbe dire che di ciò poco importa al Vescouo ; Mentre questo generalmente è tenuto di offeruarlo quando vi sia, con l'obbligo di conferire il beneficio à quello, il quale sia stato presentato da padroni, poco importando che il padronato sia per fondazione, e dotazione, ò per priuilegio, ò pure se sia ecclesiastico ò laicale, cadendo queste dispute solamente all'accennato effetto delle riserue, e delle affezioni Apostoliche ; Nondimeno anche al Vescouo spetta ciò vedere con diligenza, perche quando siano beneficij curati di padronato ecclesiastico, cadono sotto il sudetto decreto del concilio di Trento per il concorso:

Le parti ancora del Vescouo in questa materia sono d'inuigilare, che non si diano le ingiuste vsurpazioni di queste facultà di presentare

sentare, ò di nominare, con la distinzione delle persone potenti, e delle priuate, douendo essere il curatore, & il defensore della libertà delle Chiese; Che però, anche volendo, non può concederle in padronato, e da libere farle serue, mà solamente può, e deue approvare quelle fondazioni, ò dotazioni, ouero aumenti, e refezioni tali, che di giustitia, secondo la disposizione de canoni meritino questa prerogatiua; Et anche d'approvare le donazioni, e le altre traslazioni, le quali sinceramente, e senza sospetto alcuno di simonia, si facciano da vno ad vn'altro, senza che si accresca la seruitù, ouero il pregiudizio della Chiesa, mentre anche ciò si dice vna specie d'alienazione, laquale non si può fare, conforme più pienamente e con maggior distinzione si discorre nell'accennate opere legali, nel suo libro, ò ito' particolare del padronato

Deue però il Vescouo auuertire, che se bene si dice il curatore, & il defensore delle Chiese, e della loro libertà, con l'obbligo d'inuigilare che non siano indebitamente vsurate, ouero che siano di libere fatte serue; Non dimeno deue anche fare l'officio di giudice, e non di parte interessata, cercando d'occupare le scritture, & i processi sopra la giustificazione del padronato, e credendo di fare vn

opera meritoria à beneficio della Chiesa, Imperòche deve principalmente fare la giustitia, e proteggere la verità, mètre la pietà è vna compagna, & vna seguace della giustitia, laquale, è la signora principale, onde mai si potrà dare pietà, e vera carità, laquale offenda la giustitia, conforme alcuni indiscreti zelanti dell' opere pie malamente credono.

Giudice ancora è il Vescouo sopra la pertinenza del padronato, cioè se spetti più ad vno che all'altro, così per le presentazioni, come per l'onoreuolezze, ò pure se spettando à tutti quelli, i quali presentano diuerse persone, lequali costituiscano la maggior parte e se la presentazione si faccia bene, ò male, cioè dentro il suo termine, e di persone degne e capaci; E ciò può importare al Vescouo anche per l'interesse, e per la ragione propria, cioè che non presentandosi in tempo, ouero presentandosi persona incapace ouero indegna, ò che la presentazione non sia conclusa dalla maggior parte de presentanti, ò pure che in altro modo sia difettosa, potrà per quella volta conferire il beneficio à chi gli piaccia, come se fosse libero; Con il di più addotto nell'accennato suo luogo, al quale conuerrà ricorrere per imbeuerfi di tutta la materia, mentre così potrà far bene l'officio suo tanto

per

per le ragioni della Chiesa, e proprie, quanto per quelle de padroni, e de presentati, siche si faccia la giustizia nel dare con rettitudine à ciascuno ciò che sia suo.

Finalmente, quanto all' vltima ispezzione, se possa il Vescouo imporre le pensioni sopra i beneficij che conferisce; Ancorche in pratica sia molto raro il caso delle pensioni riservate con la sola autorità del Vescouo, per 24 tante restrizioni, alle quali questo soggiace; Cioè che non possa farlo se non per souuenzione di qualche pouero, il quale sia veramente tale, e che la pensione duri durante il bisogno, e non più, e senza che si aggraui la Chiesa, ouero il successore, mà solamente quel primo prouisto; siche sia pensione, ò grauame, più tosto personale che reale, conforme parimente con maggior distinzione si discorre nel suo libro ò titolo particolare delle pensioni, nell'vna e nell'altra opera sudette; Oltre l'altra difficoltà la qual nasce da vna Bolla di Urbano VIII., se riuochi solamente gl'indulti speciali, oueramente anche questa facoltà, la quale spetta di ragion comune.

Tuttavia conuiene ancora di ciò discorrere, all' effetto di auuertir' il Vescouo che sappia quando faccia bene ò nò l' officio suo, stante che quando voglia grauare di pensio-

ne

ne i beneficij che esso prouede, acquietandosi volentieri il prouisto alla sua volontà, e non avendo ardire di contradirgli, se gli suole far dare il consenso, acciò prenda la nuoua prouisione con la riserua della pensione dal Papa per Dataria, sicche in sostanza riesce il medesimo, come se esso l'imponesse; Che però deue auuertire à caminare in ciò con la donuta discrezione, e non aggrauare i beneficij più del douere.

Et in ciò pare, che si debba caminare con la distinzione che, ò si tratta di beneficij semplici, liquali non abbiano annessa amministrazione alcuna, sicche il peso della pensione ferisca il solo interesse del beneficiato; Et in tal caso nõ sia grand'inconueniente l'aggrauarlo fino à quel segno che dalla Dataria se gli ammetta, mentre non si pregiudica al terzo, ò à al solo beneficiato, il quale se ne contenta.

oueramente si tratta de beneficij residenziali, e seruitorij, ma senza la cura dell'anime, come per esempio sono i canonicati, e le dignità, & i beneficiati delle cattedrali, e delle collegiate; Et in tal caso si deue auere qualche maggior riguardo per l'interesse del terzo, cioè della medesima Chiesa, la quale in ciò si dice interessata doppiamente; Pri-

mieramente cioè nel suo culto, e seruitio, acciò dal prouisto, per il poco emolumento che gli resta detratto il peso della pensione, non sia quello trascurato, ouero abbandonato.

E secondariamente, che aggrauandosi più del douere, non facilmente v'applichino le persone degne, e di qualità, onde ne segue che il decoro, e la riputazione della Chiesa, s'auuili, ammettendosi alle dignità, & à i canonicati, & agl'altri beneficij, le persone non meriteuoli, le quali per questa strada d'offerire al Vescouo le pensioni eccedenti, cercano di sodisfare alla loro ambizione, e di supplire al mancamento del merito; Disordine veramente grande mà di minor considerazione di quel che sia nell'altro caso seguente delle parocchie, e degli altri beneficij, li quali abbiano la cura dell'anime.

Mà in quest'altra specie de beneficij curati, si deue caminare con molta circospezzione, e forse non farebbe temerità il dire che indifferente il Vescouo per il buon gouerno della sua Chiesa, e dell'anime commessegli, debba astenersene affatto, essendo troppo grandi gl'inconuenienti, che da ciò risultano, non solamente per l'istessa ragione già accennata, cioè che in tal modo le persone degne, e meriteuoli per dottrina, nobiltà, e buona
vita

vira, e per altre buone parti s'astengono dal concorrerui, onde l'officio, e la dignità del curato s'auuilisce; Mà ancora perche il medesimo non può far bene l'officio suo con le limosine, e con le altre souenzioni alli bisognofi della sua parrocchia; Imperòche il paroco come padre deue aiutare i parochiani come figli, così nello spirituale, come anche nel tēporale, mentre i sussidij temporali frequentemente influiscono molto alla spiritualità.

E quel che più importa quando il paroco sia molto grauato di pensione, per sodisfare à questa, & anche à suoi bisogni, & à quello de suoi, poco ò nulla applica al gouerno della parrocchia, & all'aiuto, e gouerno dell'anime commessegli, mà principalmente attende à far l'economo, & il fattore de beni temporali; Anzi cerca non solamente di tofare, mà scorticare le pecore à se commesse, e di far altre cose illecite, che però il buon Vescouo deue à ciò molto bene riflettere.

E se bene il concilio di Trento hà cercato di rimediare à quest'inconueniente, coll'ordinare, che debba almeno riseruarfi la congrua di cento scudi per il Rettore; Nondimeno di fatto alle volte questa non riesce medicina bastate per il male, nõ solamente perche quando si aggrauano di vantaggio, per le cautele, e

per

per le sottigliezze de Giuristi, e per i rigori che s'vsano in questa materia à fauore de pensionarij, non s'ottiene l'intento, sicche comple più tosto al parocodi pagare la pensione che di sostenere in ciò vna dispendiosa lite, la quale riesca di maggior peso che la pensione istessa.

Mà ancora perche, quando anche resti questa congrua; Tuttauia non cessano gli accennati inconuenienti; Così perche la qualità della parochia per esser numerosa, e per auer bisogno di più ministri, e di vn'vn'vomo qualificato per paroco, richiederà vna congrua di gran lunga maggiore; Come ancora perche l'entrate della parochia non deono seruire solamente per il mantenimento della persona del paroco, mà ancora per le limosine, e per gli aiuti, e per le souuèzioni nè bisogni de parocchiani; Imperòche dà benefattori, li quali hanno concesso le loro robbe alle Chiese parochiali, si è auuto principalmente questo riguardo.

Adattandosi molto bene l'esèpio della sposa, e della dote, il quale si dà di sotto nel capitolo vigesimonono, mètre frequentemente occorre che in occasione di amministrare i sacramenti à gl' infermi, ritroui il paroco, che nõ minor bisogno vi sia degli aiuti temporali, che degli spirituali; Et anche trà i sani occorre che in occasione del-

la confessione, ò per altro auuifo, conuenga di riparare à qualche disordine, il quale sia imminente per la necessit , alla quale si debba riparare, onde questi sono anche i pesi di questo matrimonio spirituale da supportarsi con l'entrata della dote della Chiesa.

Ne giouer  il dire, che si grauin  le parochie per aiuto, e mantenimento delli canonicis della cattedrale, ouero degli officiali del tribunale vescouale,   per i famigliari del Vescouo, siche ci  influisca al seruizio di tutta la diocesi; Imper che questo   vn pretesto molto debbole, & vn colore per ingannare gli uomini semplici, m  non i fauij, e molto meno Dio per la ragione che essendo veram te la Chiesa parocchiale, la padrona delle robe, e dell'entrate, e venendo comunemente da Beneficialisti assomigliata ad vna donna, laquale con questa dote si sia maritata al Rettore, ilquale come marito abbia l'obligo di supportare i pesi del matrimonio spirituale, che consistono non solamente nel mantenimento d'essa donna col vitto, e vestito e seruit  conueniente, m  ancora nel mantenimento de figli, li quali sono i poveri della sua parochia.

Quindi segue, che sar  sempre mal fatto il togliere gli alimenti all'istessa donna & alli figli per darli ad estranei, &   forastieri i quali

per

per lo più non ne siano bisognosi, col dire che bastidi lasciare gli aliméti al solo marito; E questo appunto è il caso.

Che però quãdo il Vescouo voglia fare da buò pastore, deue principalmente riflettere à questo punto diastenersi dall'aggrauare le Chiese parochiali curate, come vna cosa la quale produce troppogran conseguenze cattiué, senza badare che si ritrouino de i chierici, i quali per diuenire curati, guidati dall'ambizione, le offeriscono volontariamente, perche questa istessa oblazione li dichiara indegni; Anzi che ciò douerebb'essere vn principal motiuo al Vescouo d'escluderli affatto dalla cura dell'anime, non potendo mai essere buoni pastori, e buoni parochi simili persone.

Sogliono alcuni Vescoui in ciò scusarsi con l'esempio del Papa, e della sua Dataria; Mà in ciò s'ingannano per doppia diuersità di ragione; Primieramente cioè, che il Papa & i suoi ministri possono facilmente esser ingannati con le relazioni alterate, dalle quali alle volte può nascere qualche grauezza maggiore, il che non camina nel Vescouo, il quale si presume, & hà l'obligo d'esser più ben'informato dello stato de beneficij della sua diocese.

E secondariamente perche gran differenza

si scorge tra il Papa, & il Vescouo; Imperò che secondo l'opinione de Canonisti riceuuta nel foro esteriore (del quale solamente si parla) il Papa è assoluto padrone de beneficij; E ciò per la ragione, che la principal padrona sia la Chiesa vniuersale, siche l'accennato dominio delle Chiese particolari sia subalterno.

Et in oltre perche i pesi soliti imporsi dal Papa, per lo più riguardano il seruizio della Chiesa vniuersale; Che all'incòtro il Vescouo è vn sèplice amministratore, e distributore; Che però ad esso non spetta il fare il giudice, se il superiore maggiore faccia bene, ò male, essendo di ciò giudice Dio il quale è l'vnico superiore del Papa, mà deue attendere à se stesso, e badare se esso faccia bene ò male l'officio suo. A

Sopra queste materie delle collazioni de beneficij, e de padronati, si veda ne' titoli de beneficij, e de Parochi, & in quelli del Padronato e delle pensioni nell'vna, e nell'altra opera più volte accennate.



CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Delle vnioni , e delle nuoue erezzioni delle parochie , e de beneficij, ò dignità, e canonicati nella Cattedrale, ò nelle collegiate; Edel Canonico penitenziario, e della prebenda teologale per la lettura della fagra scrittura; E delle conferenze de casi di coscienza .

S O M M A R I O.

- 1 **S**E il Vescoono possa accrescere le dignità & i canonicati nella Cattedrale, ouero supprimerli.
- 2 Dell'erezione della Penitenziaria, e della prebenda Teologale .
- 3 Che cosa si debba fare quando l'erezione della Penitenziaria non si possa praticare .
- 4 L'istesso della prebenda teologale; E delle conferenze de casi di coscienza .
- 5 Se il Vescoono possa erigere un nuouo collegio.

legio, e fare le Chiese collegiate .

- 6 *La suppressione è una specie d'alienazione .*
- 7 *Delle unioni , ò separazioni , ò dismembrazioni , e nuoue erezzioni delle parochie .*
- 8 *Della diuisione de confini delle parochie .*
- 9 *Del Vicario nelle parochie unite à i Capitoli ò Collegij .*
- 10 *Dell'unione de beneficij alli canonicati della Cattedrale .*
- 11 *Delle distribuzioni cotidiane , e del seruizio della Chiesa .*

C A P. XVII.



NELLA Cattedrale , nella quale si deue presupporre il Capitolo stabilito nella sua erezione seguita con l'autorità della Sede Apostolica, come sua parte sostãziale, mentre quella viene rappresentata dal Vescouo come capo, e dal Capitolo come il restante corpo, per quel che si discorre di sotto nel capitolo trigesimoquarto, doue si tratta della podestà e della giurisdizione del Capitolo; Cade il dubbio se il Vescouo possa accrescere il numero delle dignità, ò de canonicati, cõ eriggerne di nuouo; Ouero all'incontro possa sminuirlo cõ supprimere alcune dignità ò canonicati .

Et

Et ancorche non manchi la solita varietà dell' opinioni ; Tuttavia per quel che spetta all'aumento, con le nuoue erezioni, pare che sia più riceuuta la distinzione, cioè che, ò il numero sia stato precisamente stabilito dalla Sede Apostolica nell' erezione della cattedrale, con parole tali che portino la tassatiua ; & in tal caso il Vescouo non abbia tal' autorità, mentre farebbe il fare vna cosa, contro la volontà del Papa, e de superiori.

Oueramente non apparisce di questa tassazione di numero, sicche si possa dire vna Chiesa non numerata; O pure che essendoui il numero certo stabilito dall' antica consuetudine, ò dall' erezione della Chiesa, questa sia con parole più dimostratiue che tassatiue ; Et in tal caso la decisione dipende dalla giusta causa, e dalla necessitá della Chiesa, oueramente dalle sopragiunte ricchezze, e rendite, con le quali, senza pregiudizio considerabile delle dignità, e de canònici antichi si possa fare tal' accrescimento, il quale ridondi in maggior decoro e maggior seruizio della Chiesa, nel qual caso si possa fare con il consenso del Capitolo.

Mà perche questa non è vna materia capace di regole certe e generali applicabili à tutti i casi ; Quindi segue, che per lo più all' effetto

to di togliere le liti che vi possano nascere, sia vn sano consiglio di ottenerne l'approuazione, e la conferma della Sede Apostolica; Et in questo caso sogliono cadere delle dispute, trà li canonici antichi, & i nuoui sopra la partecipazione delle distribuzioni, e degli altri emolumenti, nel che parimente non cade vna regola certa, dipendendo la decisione dal tenore della fondazione, ouero dall'offeranza, e da alcune altre distinzioni, delle quali si tratta ne suoi luoghi, nell'vna, e nell'altra opera legale, essendo vn punto che non riguarda l'officio del Vescouo.

Camina ciò nelle dignità, e ne i canonici, liquali si sogliono erigere di nuouo per maggior decoro della Chiesa, onde sia in arbitrio il farlo & il non farlo; Mà non già in quelle nuoue erezioni, lequali vengano ordinate per il concilio di Trento nella cattedrale, cioè il canonicato penitenziario, e la prebenda teologale per la lettura della scrittura sacra, mentre quando ciò si possa fare, e che vi sia il modo, in tal caso si deue fare per obbligo, & il Vescouo deue applicarui con ogni attenzione acciò segua.

Bensì che quando il Vescouo voglia far bene l'officio suo con la conueniente applicazione, e carità, à queste due cariche ordina-

3 te dal concilio , le quali in alcune Chiefe piccole e pouere con difficoltà si può prouedere , perche manca il modo della prouisione equiualeute, si può prouedere per equipollente.

Cioè à rispetto della Penitenziaria potrà appoggiarla ad vn Canonico, ouero ad vn'altra persona, laquale per la dottrina , e per la bontà della vita , e prudenza sia stimata opportuna ; Importando poco se l'abbia in titolo, ò pure prouisionalmente , purchè si eserciti bene; E ciò per la più volte accénata ragione, che tutte le leggi hanno il suo fine onesto, e ragioneuole , al quale si deue principalmente abbadare , e non alla lettera , ouero alla formalità , siche basta che segua l'adempimento del fine, e che fortisca l'effetto desiderato.

4 E quanto alla prebenda Teologale ; Per quel che spetta alle Chiefe d'Italia non sospette d'eresia , nè confinanti con gli Eretici , siche cessi la ragione ouero il fine per il quale dal concilio si fosse così prouisto, cioè d'istruir bene il clero , & il popolo nella sagra scrittura , e ne dogmi , acciò non siano conuinti, ouero ingannati dagli Eretici ; Questa lettura della teologia scolastica , ò dogmatica , ò veramente della sagra scrittura, alle volte in alcuni paesi liberi da ogni sospetto d'eresia riec-

fce più tosto ad vn certo modo cerimoniale per quel che la pratica insegna.

Che però si stima miglior gouernò (senza dismetterfi questa prebenda quando sia praticabile) che cumulatiuamente il Vesco-uo con qualche applicazione particolare introduca, così nella Cattedrale, come in tutti li luoghi della diocese, le congregazioni sopra le conferenze, & i discorsi de i casi di coscienza, à forma d'vn'academia.

Cioè che in vn giorno della settimana, in vn luogo stabilito, alla preséza sua, ouero di vn'altro da esso diputato, si congreghino i parrochi, & i confessori, & anche quei preti, e chierici che si stimi spedicnte d'istruire per le vacanze delle parrocchie, ouero per deputarli confessori in luogo di quelli che vadano mancando, e con l'ordine turnario, secondo lo stile e l'vso dell'academie, ouero de circoli, si discorra di quei casi, i quali per quelli à chi spetta secon do il turno siano stati proposti per alcuni giorni auanti, all'effetto che ciascuno véga preparato.

A' questo interuento si possono obligare, non solamente quelli, i quali siano sudditi, mà anche i regolari, e gl'altri esenti, i quali esercitino la cura dell'anime, oueramente che vogliano essere confessori del clero e del popolo

polo secolare soggetto al Vescouo, imperòche se li potrà nella licenza mettere questo peso, & altrimenti negarseli; Quàdo la qualità particolare, e cospicua di qualche religioso non lo faccia stimare incongruo.

Farà in oltre il Vescouo bene l'officio suo, quando nel luogo della sua ordinaria residenza, e rispettiuamente negli altri luoghi della diocesi, in occasione della visita, interuenga personalmente in questa funzione, discorrendo anch'esso, e con lodare, onorare, e premiare quelli, i quali si portino bene, e con mortificare, ò rispettiuamente gastigare i displicati, & i mancatori; Attesoche col progresso del tempo ne cauarà vn gran profitto; E questo esercizio pare forse migliore della lettura suddetta, particolarmente quando non vi sia il modo facile di fare tal'erezzione, perche quando si possa, farà molto meglio che si faccia l'vno, e l'altro.

Nelle Chiese inferiori della Città, e della diocesi; O si tratta d'immutare il loro stato, cioè da parocchiali, ò semplici eriggerle in collegiate con la totale erezzione di nuoui canonicati, e dignità, sicche non si tratti del solo aumento, ma della sostanza di tutto il corpo; Et in questo caso, ancorche i Canonisti

antichi siano di senso, che si possa fare; Non-
dimeno secondo l'altra opinione più riceu-
ta, e più praticabile nella Corte Romana, ciò
non si può fare dal Vescouo, mà vi è necessa-
ria l'autorità della Sede Apostolica.

Mà quando il collegio sia già eretto con
l'autorità sudetta Apostolica espressa, ouero
presunta per l'antichità del tempo, per lo che
si tratti dell'istesso punto di accrescere il nu-
mero solito con l'erezzione delle nuoue di-
gnità, ò canonicati, in tal caso camina quell'
istesso che si è detto della Cattedrale, e vi ca-
dono l'istesse distinzioni.

6 Circa l'altro punto della diminuzione del
medesimo numero, con la suppressione d'al-
cune dignità, ò canonicati, ò altri beneficij,
perche così ricerchi la pouertà della Chiesa,
e la tenuità dell'entrate; Si camina con qual-
che maggiore strettezza, e maturità; E ciò per la
ragione che questa si dice vna specie di aliena-
zione, laquale non si può fare senza la solennità,
e senza la giusta causa della necessitá, con-
forme si discorre di sotto in proposito delle
dismembrazioni delle parocchie, & anche nel
capitolo vigesimosesto, trattando dell'aliena-
zione de beni di Chiesa; Che però non è ma-
teria capace d'vna regola certa e generale, mà
il

il tutto dipende dalle circostanze particolari de casi, essendo questo vn'atto, al quale non si deue venire senza vn maturo consiglio; Onde nell'occorréze si dourà ricorrere à professori pratici, & à quel che in più luoghi se ne vada discorrendo nelle sudette opere legali.

7 Nelle Chiese parochiali occorrono più frequentemente questi dubbij sopra, le loro dismembrazioni, e nuoue erezzioni rispettuamente, ò diuisioni, ouero vnioni; Imperòche se il caso portasse, che per esser cresciuto notabilmente il popolo, non possa il paroco supplire all'amministrazione de sacramenti, & all'altre funzioni parochiali, siche il popolo patisca, ouero che l'ampiezza del territorio, e l'incomodo del camino cagioni l'istesso mal'effetto; In tal caso, quando al bisogno non si possa rimediare con l'aggiugnere de ministri, & aiutanti, e con erigere, ò destinare qualche Chiesa più comoda, come adiutrice, e filiale, siche il bisogno richieda l'erezzionedi vna ò più parocchie cò la dismembrationedi parte del popolo, e del territorio, si può, e si deue ciò fare

In modo però che possa restare la parochia antica, e matrice nel suo conueniente decoro, e che le nuoue siano ancora ben prouiste, con quell'istessa regola, la

qua-

quale si è accennata di sopra in proposito dell'erezione delle nuoue cattedrali nel capitolo quarto, mentre à proporzione vi cade l'istessa ragione.

Vi è necessario però il consenso del paroco, & anche quello del popolo, quando nõ vi concorra vna causa tale, per la quale questo consenso come ingiustamente negato si possa, dal Vescouo giuridicamente supplire; Che però non è materia capace d'vna regola certa e generale, dependendo il tutto dalle circostanze de casi particolari, onde nell'occorrenze si douerà vedere quel che se ne discorre nella sua materia propria delle parocchie e de beneficij nelle sudette opere legali.

L'istesso, con la sua proporzione, camina circa l'vnione delle medesime parocchie, & altre Chiese; Cioè che per la loro pouertà, oueramente per la diminuzione del popolo, ò per altre giuste cause, conuenga vnirne due ò più assieme, con quelle diuerse specie d'vnioni, delle quali in occasione di trattare di più vescouati vniti, si discorre di sotto nel capitolo trentesimo settimo, doue si potrà vedere per non ripetere le stesse cose più volte; O pure che conuenga di se parare le parocchie già vnite, sicche parimente non è materia capace d'vna

regola certa e generale applicabile à tutti i casi.

8 Sopra tutto, in questo proposito delle parrocchie, e della cura dell'anime, deue il Vescouo premere, & inuigilare sopra l'osseruanza de decreti dell'accennato cōcilio di Trento, acciò le pecore abbiano il certo pastore, dal quale debbano esser gouernate; Et all'incōtro il pastore sappia quali siano le pecore, lequali stiano à suo peso, e sotto la sua custodia; E se nel paese si costumasse la comunione della cura dell'anime trà più Chiese, e più parochi sēza distinzione di cōfini, e di persone; In tal caso il sudetto cōcilio ordina, che si debbano questi distinguere, & il Vescouo deue farlo, conforme sēpre dalla S. Cōgregazione del medesimo cōcilio si ordina.

9 Come ancora in quelle parochie, le quali siano vnite à Capitoli, ò Collegij, ò Monasterij, il medesimo concilio, e le costituzioni Apostoliche dipongono, che non si debba permettere l'amministrazione della cura, promiscua, & inconfuso da tutti i canonici, ò collegiali, mà che si debbano deputare vna, ò più persone certe col titolo di vicarij, e con la sua congrua, la quale non sia minore di cinquanta, e non maggiore di cento scudi di moneta del paese; O pure se-

con-

condo, che comportino le rendite, & i pesi della Chiesa e le altre circostanze.

Et in sôma si deue riflettere al fine côsiderato dall'accennato concilio, e secondo quello, à misura & à proporzione della ragione e delle circostanze de casi, dourà il Vescouo regularsi.

Concede ancora il medesimo concilio facultà al Vescouo di vnire alli Canonici della Chiesa cattedrale de beneficij semplici, ^{1o} quando essendo vacati, siano à libera sua collazione, oueramente che nõ essendo vacati, non soggiacciano alle riserue fisse, ouero alle affezioni Apostoliche, siche possa darsi il caso che siano à sua libera prouisione; E ciò per l'aumento di distribuzioni quotidiane per maggior seruizio della Chiesa; O pure che debba applicare parte delle prebende alla massa delle distribuzioni, quando così ricerchi il bisogno, siche vi sia la giusta causa della necessità, senza la quale ciò non si può fare, conforme con maggior distinzione si discorre nella sua materia beneficiale nell'accennate opere legali, mentre dell'altra facultà di vnire i beneficij al seminario, si discorre nel capitolo seguente.

Deue ancora il Vescouo inuigilare al seruizio della Chiesa cattedrale e delle collegiate

rigiate, & al douuto ripartimento delle distribuzioni cotidiane, acciò non si diano à gli assenti, anche di consenso de presenti, in conformità de decreti del sudetto concilio, per l'offeruanza de quali deue con studio, e cura particolare inuigilare, acciò il seruizio delle Chiese non sia trascurato, col di più che richiederanno le circostanze de casi particolari secondo le quali si dourà regolare; Riflettendo, (come si è detto), alla ragione, ouero al fine considerato dal medesimo concilio, per nõ essere possibile di accennare tutte le minuzie & i casi i quali possono occorrere.

Bensì che (conforme si è detto di sopra nel capitolo decimo) non può astringere i preti, & i chierici semplici à douer seruire alle Chiese, & ad interuenire nelle processioni, e nell'altre funzioni ecclesiastiche, mentre non vi sia il titolo del beneficio che à ciò gli obblighi, non essendoui nè chierici semplici in minori altra pena, quando non seruano, che quella della priuazione del priuilegio del foro imposta dal medesimo concilio; O pure nelle Chiese recettizie, che non siano ammessi alla partecipazione della massa, quando la consuetudine antica immemorabile, la quale sia legitima, & abbia i suoi requisiti non richiedesse altrimenti, siche fosse di molto

scandalo il permettere questa licenza, ò di-
 sabbidienza; Però si dirà vna limitazione
 della regola per le circostanze particolari del
 fatto. A

*A Parimente sopra queste materie si ve da nel titolo de bened-
 fici, e nell' altro de Parochi; & in quello dell' alienazio-
 ne de beni di Chiesa e nel Miscellaneo ecclesiastico e nell'e
 annotazional Cōcilio di Trento nell' vna, e nel l' altr' opera,*



CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Del Seminario . e delle scuole della Gramatica , e degli altri esercitij letterarij .

S O M M A R I O :

- 1 **L** A scrittura sagra , e le cose diuine si de-
uono trattare nella lingua latina sola-
mente .
- 2 De Decreti del Concilio sopra le scuole , e se-
minarij .
- 3 Contribuzioni per il Seminario .
- 4 Vnione de beneficij per l'istesso .
- 5 Seminario per piú diocesi .
- 6 Della ragione per la quale l'vso del semina-
rio sia raro .
- 7 Deue almeno il Vescouo premere che vi sian-
no le scuole della gramatica , e musica .
- 8 Che queste scuole siano opportune .
- 9 Del modo di mantenerle .
- 10 Diligenze da vsarsi in ciò per il profitto .
- 11 Scuole di musica e degl'altri exercizij .
- 12 Esercizio delle representazioni spirituali .

C A P. XVIII.



- Timandosi necessaria ne chierici, e negli altri ministri ecclesiastici la perizia nella lingua latina, per la ragione che la Chiesa cattolica, prudentemente per
1. molt i rispetti hà stabilito che la sagra scrittura del vecchio, e nuouo testamento, e gli officij diuini, e gli altri riti sagri si debbano trattare in questa lingua latina solamente, e non nella naturale del paese chiamata, volgare in tutte le prouincie, e per tutto il mondo;
 2. Quindi il concilio di Trento, verso i principij della sua conuocazione, e trà i primi suoi decreti sopra la riforma, incaricò alli Vescoui che douessero far'aprire, e tenere le scuole pubbliche della gramatica per addottrinare i putti in questa lingua; Mà perche verso il fine del medesimo Concilio, i Padri, addottrinati forse dalla sperienza di quel tempo frà mezzo, conobbero che miglior prouisione per tal'effetto farebbe l'introuduzione de collegij, volgarmente chiamati seminarij.

Però verso le vltime sessioni e prouisioni i sopra la riforma, fù incaricato à Vescoui l'erezione di si fatti collegij vno, ò più in ciascuna diocese,

secon:

3 secondo la sua ampiezza , e forze à sostenerli,ordinando che per tal sostentamento si debba far vna colletta ò contribuzione à misura, e proporzione dell'entrate , così del Vescouo e del Capitolo della cattedrale, come di tutte le Chiese , e de beneficij della diocese , eccettuandone i Monasterij delle monache , e le commende della religione di Malta , e gli ospedali , li quali abbiano l'attuale ospedalità , siche assorbisca tutta la rendita; Et anche i monasterij & i conuenti de regolari attuali , siche parimente la spesa del mantenimento assorbisca tutta la rendita , Obligando à questa colletta , ò contribuzione tutti , senza auersi riguardo alcuno dell'esenzione , ò de priuilegij .

4 Fù ancora data al Vescouo la facultà di vnirli li beneficij semplici già vacati, quando siano di sua libera collazione ò pure siano per vacare, purchè non siano soggetti à riserue , ouero ad affezioni Apostoliche, fisse , siche sia possibile che vachino à libera prouisione del Vescouo ; E purchè le vnioni si facciano al seminario attualmente eretto , non à quello da erigersi , conforme più distintamente si discorre nella materia beneficiale e nelle annotazioni al suddetto concilio, nell'vna e nell'altra opere legali.

¶ E quando la pouertà delle diocesi non comporta

porti, che in ciascuna di esse siegua questa ere-
 zione, si ordina al Metropolitanò, che nel
 concilio prouinciale debba prouedere, acciò
 in luogo comodo & opportuno se ne eri gga
 5 vno, il quale serua per due, ò per più diocesi,
 ritenendo gli alunni di ciascuna à proporzio-
 ze della contribuzione.

Sopra l'offeruanza di questo decreto, si
 preme molto dalla Sede Apostolica, che però
 nelle prouiste de nuoui Vescouì, quando con
 l'occasione del processo cõcistoriale, del qua-
 le si è discorso di sopra nel capitolo festo, si
 venga in cognizione, che in quella diocesi
 non vi sia il seminario, se gli suole ciò stret-
 tamente incaricare; E l'istesso segue nelle ri-
 sposte, le quali si diano dalla S. Congregazio-
 de del concilio à ciascun Vescouo, quando
 con l'occasione di visitare i limini, da essi si
 dia la relazione dello stato della Chiesa, con-
 forme si accenna di sotto nel capitolo vigesi-
 mo settimo.

Però (ciò non ostante) la pratica insegna
 che in buona parte delle Chiese d'Italia, e for-
 se nella maggiore, per la ragione accennata
 6 di sopra nel capitolo secondo che le Chiese cat-
 tedrali siano frequenti, e per conseguenza
 molte di esse siano piccole, e pouere, questo
 decreto non sia in vso, perche non vi sia il
 modo

modo di praticarlo; Anziche essendosi per alcuni Vescouo zelanti fatta l'erezzione, abbia bisognato scioglierla.

7. Mà non perciò deue il Vescouo trascurare l'officio suo sopra l'offeruanza del primo decreto delle scuole, mentre quello tuttauia resta in piedi, quando il secondo non sia praticabile; Anzi questo più tosto si deue stimare delle più sostanziali auertenze per far bene l'officio suo, per alleuare bene le piante nouelle, per le grandi conseguenze buone che da ciò nascono, & all'incontro per le cattiuue quando si trascuri; Imperòche conforme il giardino s'inseluatichisce, e diuenta deforme, quando le piante, e particolarmente le nouelle, non siano ben coltivate, e spurgate, sicche se gli faccia prederre della cattiuue pieghe, e che non se ne piatino dell'altre ò che s'inseluatichiscano; Così segue nelle Chiese, quando non s'inuigila nella buona educazione, e nell'addottrinamento de giouani, che bisogna assumere alla cura dell'anime, & à gli altri officij ecclesiastici in luogo de vecchi, li quali secondo l'vmana condizione vadano mancando.

8. Quando dunque il Vescouo abbia la douuta carità, e che applichi come conuiene à far bene l'officio suo, la pratica di questo primo decreto può

può riuscire molto facile, e forse di non minor profitto, di quel che sia il Seminario; Così perche si può addottrinare vn maggior numero di giouani con molto minor spesa; Come ancora perche, eccettuatene quell'ore stabilite del giorno, nelle quali i putti siano costretti di stare in scuola, nell'altre ore ueranno forse meglio sotto l'occhio, e sotto l'educazione del padre, e della madre e degli altri loro maggiori.

Due modi dunque più facili, e di minore dispendio vi possono essere; Vno cioè di qualche maggior difficoltà ne luoghi piccoli, nel procurarui l'introduzione de collegij de Padri Gesuiti, l'istituto principale de quali è questo; O pure de Sommaschi, ò di quelli delle Scuole pie, e simili, i quali attendano à quest'esercizio; E l'altro più facile, e più riuscibile, non solamente nella Città, mà ancora in ciascun luogo della diocesi per piccolo che sia; Cioè con applicarui alcuni emolumenti che godono i medesimi chierici, e particolarmente per le franchigie dalle gabelle della farina, e degli altri vittuali; Et anche rispettiuamente cò l'applicazione delle pene e delle multe, ouero cò qualche moderata colletta e contribuzione de beneficij à somiglianza di quella per il seminario, sicche sia sufficiente

per

per vn modo, e non per l'altro, acciò si mantengano, vno, ò più maestri publici per i chierici, procurando anche qualche contribuzione dalla **Comunità** per i laici.

Però sopra tutto si desidera, che il **Vescouo** per se stesso, doue risieda, ouero negli altri **oluoghi** per mezzo de suoi ministri, & anche per se stesso quando vi sia l'occasione della visita, debba con qualche frequenza visitare queste scuole, e riconoscere il profitto che vi si faccia, accarezzando, & onorando, & anche premiando quelli, iquali si portino bene, e mortificando, e gastigando i disapplicati, che si portino male, procurando di far' introdurre l'vso de premij, e delle pene praticato dagli accennati **Padri Gesuiti**, nelle loro scuole, & il qual'vso è antichissimo, conforme insegnano, **Quintiliano**, e gli altri scrittori antichi; Imperòche in queste operazioni dell'intelletto, la vera strada del profitto, è l'allettare con gli onori, e con i premij, onde quando il **Vescouo** farà in ciò bene l'ufficio suo, riuscirà questo modo forse profittuole al pari di quel che sia il **seminario**, conforme nel capitolo antecedente si è accennato delle conferenze de casi di coscienza.

1. Dourà ancora il **Vescouo** applicare, che la **giouentù** sia bene istruita negli altri eserci-

11j letterarij, e particolarmente che vi sia la scuola di musica, per il conueniente culto della Chiesa, e che li giouani à bastanza intendenti interuengano nelle sudette conferenze de casi di coscienza, con altri somiglianti esercizi.

12 Come ancorà più tosto degno di lode si deue stimare l'vso tenuto per alcuni Vescouo zelanti, e caritatiui, nel far fare da giouani in alcuni tempi dell'anno, delle rappresentazioni spirituali; Con il conueniente però modo onesto, e proporzionato à quelli, liquali s'incaminano per la vita ecclesiastica, e chiericale, per la ragione che in tal modo si esercita la memoria, & i giouani si auuezzano al parlare, & all'atteggiare bene; Purche ciò segua con la douuta moderazione, siche non gli diuertagli studij, con altri somiglianti esercizi letterarij, come sono, le Academie, e le dispute publiche; Et in somma il tutto consiste nella carità, e nella douuta applicazione del Vescouo, perche quando questa vi sia, ogni cosa caminerà bene.

Anche à questo effetto, che i padri, & i parenti con diligenza inuigilino al profitto de putti nelle scuole, giouano molto il rigore, e la strettezza nel dar la prima tonsura, e nel conferire gl'altri ordini, senza vn molto ri-

goroso efame, e sēza vna più che cōpetente idoneità, & intelligenza, posciache quando i padri, e gl'altri maggiori si di ciò chiariscano, vfarāno le loro diligenze, le quali si sogliono trascurare quando si spera, che anche senza la letteratura si possa ottenere l'intento dell'ordinazione, conforme l'esperienza frequentemente insegna. A

A Si veda nelle annotazioni al Concilio di Trento, & anche nel Miscellaneo ecclesiastico, nell'vna, e nell'altr'opera.



CAPITOLO DECIMO NONO.

Dè monasterij delle monache, e de
conferuatorij, e delle altre adu-
nanze delle donne; E delle con-
fraternità, ò congregazioni de-
gli uomini :

S O M M A R I O.

- 1 **M**odo di gouernare i Monasterij di
Monache.
- 2 Si distinguono le ispezioni.
- 3 De i requisiti della nuoua fundazione de Mo-
nasterij.
- 4 Quando una donna sia vera monaca.
- 5 De Monasterij antichi, de quali non si abbia
la fondazione, e de suoi segni.
- 6 Il Vescono non è Giudice competente, se sia
vero Monasterio, ò nò, mà ciò spetta
alla S. Congregazione.
- 7 Della clausura oggi necessaria.
- 8 Della giurisdizione del Vescono ne Mona-
sterij esenti circa la clausura, e le licen-
ze di andar à parlare &c.

- 9 Dell'altre giurisdizioni del Vescono ne sudetti Monasterij esenti.
- 10 Distinzione d'esenti, e di quelli di padronato del Principe.
- 11 De Monasterij nõ esenti, e quali cose il Vescono non possa fare senza la licenza Apostolica.
- 12 Delle doti delle monache.
- 13 Della Volontà libera delle monacande, e delle monache nell'accettarle.
- 14 Dell'elezione dell'Abbadessa e delle sue qualità e durazione, e dell'interuento del Vesconone Monasterij esenti.
- 15 Della vita comune e dell'offeruanza di regola, ed'altre cose.
- 16 Dene il Vescono dar buon'esempio à gli altri circa l'andare à Monasterij.
- 17 Se debba ammettere i secolari nella clausura in occasione della visita, ò altro.
- 18 Della protezione, e sourintendenza del gouerno temporale & economico.
- 19 Delle renunzie che si fanno per le monacande.
- 20 Della podestà del Vescono d'è gastigare quelli, i quali vadano à parlare alle monache senza la licenza.
- 21 Se in questo gastigo s'ingeriscano i Magistrati secolari.
- 22 Delli conseruatorij, ò case & adunanze di donz

donne di diuerse specie.

- 23 *Delle bizoche e di monache di casa.*
 24 *Delle confraternità, e congregazioni de secolari.*
 25 *Delli Romiti, ouero Anacoreti, e simili.*
 26 *Delle diligenze da farsi per il Vescouo nel deputare i confessori ne Monasterij, e conseruatorij, e gl'altri ministri.*

C A P. XIX.



Rà le cure pastorali di maggior importanza, le quali richiedono qualche applicazione, e diligenza particolare, e straordinaria nel Vescouo, è questa del
 i gouerno de Monasterij di monache, per la ragione che da vna parte vi bisogna qualche rigore, & austerità per custodire vna parte così delicata, e pericolosa dell'ouile; E dall'altra parte vi bisogna vna gran piaceuolezza, douendosi compatire tante carcerate in vita, e priue di tutte quelle sodisfazioni che godono le altre donne loro pari nel seculo; Per lo che trà questi due contrarij, à tenere vna via di mezzo, con la quale compatibilmente si adempisca bene l'vna e l'altra parte, vi bisogna vna gran prudenza, e questa vien supplita dall'aiuto

l'aiuto diuino, quando vi sia la buonaintenzione, e la douuta carità nel Vescouo.

Si deue dunque in questa specie di gouerno caminare per l'vna, e per l'altra strada, oueramente si deue adoprar l'vno, e l'altro modo cioè; il rigore, e l'austerità, e la vigilanza grande con i ministri, e seruenti esteriori, così dell'vno, come dell'altro sesso, & anche con quelli del popolo, e dell'vno e l'altro clero secolare, e regolare, liquali praticino per i monasterij, facendoli apprendere il timore di graui risentimenti, e di rigori grandi nel caso de disordini; E la piacevolezza con esse monache, cercando di persuaderle con i termini cortesi, & amoreuoli à viuere da buone religiose, & à sfuggire quelle occasioni, lequali possano farle deuiare dalla via così buona da esse eletta; Cercando di fargli capire la gran perfezione dello stato verginale, tanto più grato à Dio, e meritorio, quando che sia congiunta alla verginità del corpo, anche quella della mente, e valendosi dell'ammonizione di S. Gregorio nell'omilie sopra l'Euangelio delle vergini, cioè che mentre fanno il più di tanto gran merito, deuono fare il meno nell'altre parti e virtù.

E tanto maggiormente questa prudenza è
ne-

necessaria nel Vesouo , e negli altri superiori, e gouernatori delle monache,quãto che si tratta con donne carcerate in vita,siche nõ si possa far capitale di quel timore che s'incute à secolari cõ le minaccie delle carceri,e degli altri gastighi personali,ouero nelle robbe,ò nelle cariche.

E quando camini bene la custodia della clausura, & il punto dell'onestà, siche si tratti solamente di dissensionì, e di gare donnesche, e d'altri somiglianti accidenti, liquali non feriscano il punto principale dell'onestà; In tal caso, degni di molto biasimo si deuono stimare quei superiori; liquali con esse monache vsino delle asprezze, e de rigori indiscreti, ouero che cerchino d'illaqueare l'anime loro con censure, e con legami nõ necessarij per cose leggiere; Douendosi vsare più tosto la prudenza, e l'amorevolezza quãdo qualche indurata ostinazione, e maliziosa perfidia non persuada di douere adoprare i rigori per che si abusino dell'vrbanità.

Venendo però alle cose più speciali di questo gouerno delle monache, e dell'altre donne; Trè ispezioni vi cadono; La prima cioè sopra i requisiti, acciò si dica vero monasterio, e le donne lequali vi professano, si debbano dire vere monache, per controdistin-
 2 guerli dalli conseruatorij, e dalle oblate,oue-

ro bizoche ; L'altra sopra il gouerno , cosi ecclesiastico , e spirituale , circa l'offeruanza della regola , e della clausura , e circa i confessori e le altre cose , come anche sopra il gouerno temporale delle doti , e delle rinunzie delle successioni , et altre cose simili ; E la terza circa i conseruatorij , e le altre adunanne , ò scuole , ò congregazioni delle donne secolari , cioè che non siano monache vere .

3 Quanto alla prima ispezione ; Quando si tratti di Monasterij moderni fondati nel secolo corrente , e nell'età nostra , ò che si fonderàno in auuenire , vi cade poca ragione di dubitare ; Imperòche se bene trà Dottori , con la solita varietà dell'opinioni , corre la questione , se nella fondazione de Monasteri delle monache vi sia necessaria quell'autorità Apostolica , la quale si richiede ne monasteri , ò conuenti degli uomini , conforme si discorre nel capitolo seguente ; Tuttrauia in pratica nell'Italia stà riceuuto fuori d'ogni dubbio , che non si possano , nè si debbano fare le nuoue erezzioni di questi monasterij cò la sola autorità del Vescouo , senza il consenso Apostolico e per mezzo dell'approuazione della Sacra Congregazione de Vescoui , e Regolari , la quale à relazione del medesimo Vescouo , & alle volte con altre diligenze riconosce prima l'vno

e l'altro stato, spirituale, e temporale, cioè la regola ouero l'istituto, e se vi sia la dote, ouero l'entrata sufficiente, la quale non si suol' ammettere minore di scudi quattrocento annui, con la prouisione opportuna della suppellettile e dell'altre cose necessarie.

Et anche si vede, se la fabrica della clausura sia perfetta, con le altre circostanze solite considerarsi; Prescriuendo il numero delle monache, e la dote che deuono pagare, e se debbano tenere serue, ò conuerse, e riceuere educande ò nò, cõ altre prouisioni; Assegnãdosi ancora vn Monasterio accreditato, & offeruãte, donde si abbiano da estrarre due monache prouette, e di buona opinione, come maestre & istitutrici.

E per consequenza non cade questione alcuna se quello sia vero, & legittimo monastero, e se le donne, lequali iui professano, siano vere monache, mentre vi è l'espressa fundazione, laquale in altro modo non si dice legittima, e canonica, conforme più pienamente, e con maggior distinzione si discorre nell'vna e nell'altra opera legale nel titolo de Regolari, doue il curioso si potrà sodisfare.

Presupposto lo stato certo del monasterio come sopra, sarà facile il sapere quãdo le donne le quali iui professano siano vere monache,

con i termini generali de regolari dell' vno ,
 dell'altro sesso dedotti nell'accennata sua ma-
 4 teria sopra li requisiti della professione valida
 e perfetta .

Il dubbio dunque cade ne mōnasterij an-
 tichi , ne quali non s'abbia l'espressa, e la ben
 regolata fondazione; Et in questo calo si ricor-
 re all'offeruanza , & alla comune riputazione ;
 Considerandosi ancora vnitamente quei segni,
 li quali si fogliono considerate per i Dottori;
 Però questi soli non bastano come equiuoci ,
 mentre la pratica insegna , che vi siano al-
 cuni conseruatorij, liquali abbiano per appun-
 to tutti i segni de veri monasterij , e pure
 5 non sono tali, per quel che parimente nell'ac-
 cennata sua materia de regolari si discorre, alla
 quale nell'occorrenze si dourà ricorrere .

E ciò maggiormente, perche tal questione
 non è proporzionata all'opera presente , men-
 tre nell'Italia (della quale si discorre) il Ve-
 scouo non è giudice di si fatte cause come
 solite disputarsi nella sudetta Congregazio-
 6 ne de Vescouo e Regolari , ouero nell'altra
 del Concilio ; Dandose questo saggio, acciò
 il Vescouo sappia e conosca , che non può, nè
 deue permettere le nuoue fundazioni de mo-
 nasterij, delle monache con la sola autorità sua,
 e che quando segua altrimenti, siano conser-

uatorij, e non veri monasterij.

7 Trà li segni concludenti per distinguere i veri monasterij dalli conseruatorij, oggidì è quello della stretta, e rigorosa clausura attiva, e passiva, cioè che le monache in niun tempo, e modo, finche viuono possano uscire dal monasterio, e che i secolari dell'vno, e dell'altro sesso, non possano in quello entrare, eccetto che per la necessità; Come, sono i medici, i chirurghi, i confessori per le monache, gli artefici e gl'altri operarij necessarij.

Imperòche se bene la clausura non è vn requisito necessario, e sostanziale della professione Nondimeno, così per il cōcilio di Trento, rinouando la costituzione di Bonifacio VIII; come anche per le bolle del B. Pio V. e di Gregorio XIII., si dice vn requisito, & vn segno necessario, e concludente.

Anzi in ciò si è molto ristretta l'autorità del Vescouo, che non solamēte egli nō può concedere la licenza alle monache professe di uscire, ouero alle secolari d'entrarui, anche per educazione, eccetto i casi sudetti del bisogno, ma esso medesimo non può entrare dentro la clausura eccetto che per la visita, secondo che porta il bisogno, accompagnato da persone discrete & accreditate, sicche non vi può entrare per fare l'elezione dell'Abbadessa, e per altri

atti capitolari, mà deue ciò fare in Chiesa, dalla fenestrella della comunione.

7 Circa la seconda ispezzione del gouerno spirituale; Questa si distingue trà li monasterij non esenti, li quali siano sotto la totale giurisdizione, e gouerno del Vescouo; E quelli li quali siano esenti, sotto il gouerno, e la giurisdizione d'vn'altro Prelato inferiore, conforme per la pratica frequente segue in quei monasterij, liquali siano sotto il gouerno de Regolari.

A rispetto dunque di questa seconda specie de monasteri esenti, il Vescouo vi hà solamente la giurisdizione delegata ristretta à certi casi, sicche il di più spetta al proprio Prelato; Cioè al Vescouo spetta non solamente la visita, mà anche la cura, e la custodia della clausura, così materiale sopra le mura glie, e gl'edificij, come la formale circa le persone, lequali entrino dètro la clausura, ò pure che vadano à parlare con le monache anche dalle grate acciò non segua senza la sua licenza, oltre quella del proprio Prelato, quãdo sia solito di cõ. correrui cumlatiuamente; Se pure per priuilegio Apostolico, ò per altro legitimo titolo approuato dalla Sede Apostolica, la pratica non fosse in contrario, onde eccettuata la visita della clausura materiale il Vescouo non s'ingerisse in altro ne monasterii esenti, perche

il di più, anche con la podestà delegata, si facesse da vn'altro delegato Apostolico.

Che però nell'Italia stessa, così in ciò, come in molte altre cose, la pratica suol'esser diuersa e per conseguenza non vi si può stabilire vna regola certa, e generale; Onde da ciò si argomēti come sia possibile il discorrere della podestà de Vescoui dà per tutto, & in generale fuori dell'Italia nell'altre prouincie, e paesi.

In diuerse altre cose entra questa giurisdizione delegata de Vescoui ne i monasterij esenti; Come per esemplo nell'approuazione de confessori, così ordinarij, come straordinarij, sicche non può il Prelato inferiore in ciò ingerirsi independentemente dal Vescouo.

Et anche circa l'elezione dell'Abbadessa, alla quale volēdo può assistere cumulatiamēte col proprio Prelato, quando questo sia solito interuenirui, conforme si discorre di sotto nel numero 14, doue si tratta dell'elezione dell'Abbadessa; Ouero circa l'ammettere l'educande; O pure nell'esplorare la volontà delle monacande, & in diuerse altre cose sopra le quali sarebbe souerchia digressione il diffonderfi per minuto che però nell'occorrenze si dourà ricorrere à quelli i quali trattino della materia di proposito.

Bensì che in alcune parti, l'osseruanza porta

ra vn'altra distinzione ne monasterij efenti, trà l'efenzione femplice, e quella, laquale
 10 fia accompagnata dall'altra circoftanza che il monasterio fia di padronato del Principe fourano; Cioè che in questo fecondo cafo abbia la fudetta giurisdizione di uifitare la clau- fura, mà non circa le altre cofe, nelle quali fi fuol deputare vn'altro Prelato, come delegato Apoftolico, nel che non cade vna regola certa e generale, dipendendo la cofa in gran parte dall'ofseruanza.

A rifpetto degli altri monasterij non efenti; L'autorità, e la giurisdizione del Vefcouo è generale, così ne cafi efpreffi di fopra, come in
 11 tutti gli altri, dentro però i limiti delli decreti generali della Sacra Congregazione, i quali in molte cofe reftringono la fua autorità; Come per efempio circa i confessori ordinarij, che non poffa deputarli più che per tre anni, fiche finiti quefti, li debba rinouare, e non li poffa confermare, e che debba deputare gli ftraordinarij ne tempi ftabiliti dal concilio di Trento, nè poffa alterare molt'altre cofe ordinate; Come per efempio di ammettere le monache fopra il numero prefiffo, ouero ferue, ne meno ammettere l'educande, bisognandoui perciò la licenza della Sagra Congregazione; Come ancora non poffa ammet-

tere

ere al monacaggio la terza forella, ouero in monastero di vergini le donne corrotte, con casi simili, ne quali la sua giurisdizione & autorità si è ristretta.

- 12 Non può concedere la licenza, che si riceuano le monache con dote minore del solito, senza la saputa, e licenza della Congregazione, benchè vi concorra la giusta causa; Potrà bensì ordinare l'aumento della dote solita, mà generalmente per tutte; Quando però vi sia vn giusto motiuo, mà non per casi particolari; Et anche deue inuigilare, che li depositi delle doti si facciano veri, e sicuri in vn banco publico, ouero appresso vna persona di notoria idoneità, ò pure in vna cassa con più chiauì secondo l'vfanze; E che à suo tempo doppo seguita la professione, se ne debba fare l'ineuimento sicuro, e non se ne permetta l'arbitrio d'impiegarle in altri vsi.

- Come ancora circa l'ammettere le donzelle all'abito, e rispettiuamente alla professione; l'officio suo è d'inuigilare, e di esplorare bene
 13 la loro volontà, se sia libera per il caso frequente che le donzelle s'inducano à quest'atto per forza; Et in ciò deue inuigilare con qualche particolare applicazione; Come ancora circa il consenso delle monache per voti secreti sopra l'accettazione, sicche si conchiuda per i due

terzi, e l'istefso negli altri atti capitolari, secondo le contingenze de casi.

Quãto all'elezzione dell'Abbadessa, ò Priora, ò altra Superiora, e Prelata che sia, si deue auuertire à più cose; Primieramente cioè, che l'elezzione sia per voti secreti, cioè presi dallo stesso Vescouo ouero dal suo Vicario generale ò altro deputato coll'interueto di alcune persone accreditate secondo l'vfo del paese, per il fenestrino della Communione, senza che possa, per tal'effetto entrare nella clausura, e che l'esèzione sia conclusa per le due terze parti de voti, e non meno.

Mà quando i voti non concordassero, sicche l'elezzione non si potesse conchiudere con le due delle trè parti; In tal caso si deuono replicare in diuersi tempi più scrutini, facendo si in tanto alle monache più ammonizioni, & vsandosi dell'altre diligenze, acciò concordino; E quando si continui nell'ostinazione, in tal caso se li deuoluerà la facoltà di deputarla à suo arbitrio.

Secondariamente che sia monaca prouetta, almeno di quarant'anni d'età, e di professione almeno otto; Terzo che non sia donna corrotta, benchè con la licenza della sagra congregazione sia stata ammessa alla professione, quando il monastero sia di vergini;

Oueramète che per altro non sia priua del voto passiuo, còforme suol'occorrere nelle terze sorelle non dipensate .

E finalmente che l'officio deba durare per trè anni, e nò più, sicche non se gli possa còcedere la proroga, quando anche tutte le monache se ne còtentassero, e ne facessero l'istanza, bisognandoui la licenza della sagra congregazione; Se pure per la legge della fondazione, ouero per vn'òsseruanza antica immemorabile, ò centenaria legitima non fosse perpetua, ouero à maggior tēpo, perche la sagra congregazione alle volte hà approuato si fatta consuetudine, quando sia ben giustificata .

Camina ciò per regola generale in quei monasterij, i quali siano sotto la total giurisdizione, e gouerno del Vescouo; Mà quando siano monasterij esenti col proprio Prelato, secondo la distinzione data di sopra. In tal caso per la Bolla di Gregorio decimoquinto, il Vescouo volendo, ouero il suo Vicario generale vi può interuenire, e presiedere; Che però il Prelato inferiore hà l'obbligo di auisare al Vescouo il giorno, e l'ora precisa che si deue fare l'elezione perche lo sappia, e non curandosi d'interuenirui, l'elezione sarà benfatta, mà non già quando questa forma non si offerui .

Ben-

Benſi che al proprio Prelato alla preſenza del Veſcouo , ouero del ſuo Vicario generale, ò particolare delle monache ſpetta d'eſquirere, e di prædere i voti delle monache; Et al medefimo Prelato ſpetta il confermare l'eletta, ò pure il deputarla quando i voti nõ accordino, come ſopra per la ragione che eſſo è il proprio Prelato; Cadèdo il dubbio ſe il Veſcouo, ouero ſuo Vicario poſſa in queſt'atto menar ſeco il proprio cancelliere nel che la regola è negatiua quando altrimenti nõ diſponga la legitima cõſuetudine.

Circa l'oſſeruanza della regola , e della vita comune , come anche circa la ritiratezza , & i colloquij con i ſecolari , e nel di più che riguarda la diſciplina regolare , cioè che l'educande , e le nouizie ſtiano in luoghi ſeparati , e che non ſi permetta il dormire accompagnate, e coſe ſimili, non vi ſi può dar'vna regola certa, e generale per auerui grã partel'vſo.

Et in ciò è molto conſiderabile la ſudetta diſtinzione trà li monaſterij di moderna, fondazione con l'accennate buone diligenze , & i Monaſterij antichi; mentre nella prima ſpecie de moderni, il gouerno è facile per eſſer le monache auezze dal primo ingreſſo al buon'ordine , ondela cura , e le parti del Veſcouo deuono eſſere ad inuigilare diligentemente ſopra la conſeruazione di quel buon'vſo , e che la ſolita diſciplina non ſi rilafci; Che

all'incòtro ne antichi, negli quali si siano introdotti degli abusi, ouero che da principio con essi nascéssero perche nõ se gli desse quella buona forma, la quale di presente se gli suol dare, sicche in fatti siano più tosto case di ritiro di donne, le quali in esse meninovna vita religiosa, che veri monisteri formali, è cosa molto difficile.

Maggiormente quando non siano à bastanza prouisti d'entrate da supplire à tutti i bisogni per la vita comune; Imperòche in tal caso conuiene di tollerare alcune cose sopra la poca offeruáza particolarmente sopra la vita comune, e delle corrispondenze, ò diuozioni con secolari, purchè s'inuigili che cessi ogni sospetto nel pùro principale dell'onestà, nõ essendo facile, anzi non essendo possibile il togliere affatto, e particolarmente con donne, le vsanze antiche, nelle quali siano educate; A somiglianza delle cose naturali nelle piante, lequali si siano inuecciate nella mala piega.

Che però la prudéza del Vesceuo dourà consistere nel cercare di andar toglièdo gli abusi à poco à poco, & insensibilmète; Ouero non potendosi togliere deue affatto procurare che si sminuisca, no al possibile, vsádo gli accénati modi opposti; cioè il rigore al di fuori con i secolari, e la piaceuolezza al di dentro con le monache, posciache altrimète il voler raddrizzare con la

non è possibile di farlo con violenza

1712

violenza le cose, le quali abbiano preso vna mala piega inuecchiata, suol più tosto cagionare degl'inconuenienti, maggiormente (conforme si è detto) con donne carcerate in perpetuo.

Sopra tutto deue il Vescouo dare il buon esemplo, cosi nella persona sua, come in quelli della sua fameglia, ò parentando, cioè nel poco praticare ne monasterij, anche al di fuori,
 16 e sfuggire al possibile l'entrare nella clausura, eccetto che per il preciso bisogno della visita; Anzi sfuggire d'esserui à parlare al di fuori nè parlatorij, ouero in Chiesa, eccetto che per occasione delle funzioni ecclesiastiche, ò di qualche sermone, e per altri esercitij spirituali.

E quando per occasione della visita bisogna entrare nella clausura, dourà farlo in compagnia di persone, le quali siano delle più accreditate del paese; Aborrendo totalmente le corrispondenze, e le amoreuolezze cò le monache particolari, essendo ciò vna cosa perniciosissima; Come anche non deue essere troppo amico de loro donatiui, métre quando il Vescouo non darà in se, e ne suoi il buon esemplo, difficilmente potrà rimediare à disordini, & agli abusi con gli altri.

In alcuni paesi vi suol'essere l'vsanza, che quã-
 17 do il Vescouo, ouero vn'altro superiore voglia

entrare nella claufura, oltre quelle perfone ecclesiastiche accreditate, le quali à questo effetto fiano da esse deputate, debba ancora chiamarui & introdurui alcuni fecolari deputati dalla Communità, ò da altri, onde quando il Vescouo non abbia voluto ciò praticare, sono occorse delle controuersie; Però è stato dichiarato più volte per la S. Congregazione, che quando non vi sia il priuilegio Apostolico, ouero la legge della fondazione, questa consuetudine non sia obligatoria.

E se bene si potrebbe dire che il Vescouo, caminando con le regole della prudenza, e della congruenza facesse bene quando ciò s'offeruasse; Nondimeno insegnando la pratica, che alle volte i fecolari di ciò si abusano e che deputano perfone giouani, e potenti, ò pure che in altro modo la cosa riesca di poco buon' effetto; Però vien più comunemente approuato dalla S. Congregazione, che si tolga si fatta vsanza, e che il Vescouo introduca à suo arbitrio, & elezione perfone tali che il popolo non abbia occasione alcuna di sospettare, ò mormorare.

Hà l'obligo ancora il Vescouo d'esser curatore e protettore de monasterij negl'interessi temporali, acciò le loro robbe, e l'entrate non fiano vsurpate, ò malamente amministrate

strate, nè le loro ragioni per capo di successione, laquale si deferisca alle monache, siano oppresse, e pregiudicate; E che le doti delle monache siano ben'investite, col di più che riguarda il buon gouerno economico, & anche à ciò deue ben'auuertire.

Nelle rinunzie, che si deuono fare per quelle donzelle, lequali vogliono fare la professione, il concilio di Trento, vi desidera l'autorità, ouero la licenza del Vescouo ò d'altro ch'esso ¹⁹ diputerà; Et in ciò ancora deue il Vescouo star bene auuertito, e riflettere al fine, ouero alla ragione, per laquale il concilio abbia ciò disposto, cioè che non sia per vna semplice cerimonia, e per vna presenza materiale, ma che sia per vedere se l'atto sia libero, e sincero, ò pure fraudolento, ò forzoso, e che non si facciano se non doppo passati li diece mesi del nouizato; Cadendo in tutte le altre cose questa considerazione, cioè che la legge non vada intesa nella lettera, mà nello spirito, acciò si ottenga quel fine, ouero quell'effetto per il quale si sia fatta.

Il maggior trauaglio del Vescouo in questo proposito de Monasterij delle monache, pare che còsista nell'accennata custodia della clausura formale più che nella materiale, cioè nell'impedire che da quelli del popolo, e del cle-

ro non vi si vada, per parlare alle monache, ouero educande, ò all' altre persone le quali in essi viuano senza la licenza di esso Vescouo, ò d' altri che esso diputerà, e nelle concessioni, ò denegazioni di queste licenze, come anche nel gastigo di quelli i quali senza di esse vi andassero, ò che auendole, non offeruassero la loro forma e leggi apposteui.

Et in ciò parimente non si può dare vna regola certa, & vniforme applicabile da per tutto, per l'istessa già accennata ragione della gran diuersità de stili, e de costumi, anche in questa prouincia dell' Italia, laquale à comparazione di alcun' altre si può dire che sia piccola, e nõ dimeno è diuisa in vn così gran numero di Principati, con tanta gran diuersità di leggi, e di stili, conforme in occasione di parlare dell' esercizio della giurisdizione, si accenna di sotto nel capitolo vigesimoprimo.

Discorrèdo però secondo quello che giuridicamente camina, e che si deue fare, e non di quel che in alcuni luoghi di fatto segua; Si deuono distinguere trè specie di persone del clero, e del popolo, con le quali il Vescouo abbia da esercitare questa podestà nel caso che si coutrauenga à suoi ordini, & editti; La prima cioè de chierici, e dell' altre persone ecclesiastiche non esenti, ma con piena ragione

ne adesso foggette; L'altra delle persone anche ecclesiastiche, mà esente, conforme per lo più si verifica nelli regolari, & in alcuni chierici secolari esenti, e priuilegiati; E la terza in quelli del popolo secolare.

Nella prima specie, niuna difficoltà s'incontra, siche quando da questi non s'offeruino gli ordini e le leggi, del Vescouo egli aurà da attribuirlo alla sua negligenza, e dapocaggine, che però nõ aurà scusa alcuna; Anzi è in obligo con questi più che con gli altri vsare ogni maggior rigore, perche altrimenti non gli riuscirà vlarlo con gli altri meno foggetti.

Con gli esenti della seconda specie anche ecclesiastici, oggidì hà l'istessa autorità che con i proprij chierici sudditi; Imperòche se bene gli scrittori morali, come per il più regolari e troppo intenti à sostenere i loro priuilegij, abbiano cercato in ciò di restringere l'autorità de Vescouoi; Tuttauia, conforme anche si discorre nel capitolo seguente, doppola bolla di Gregorio XV. e l'ultima di Clemente X. si crede tolta ogni difficoltà, conforme più volte è stato dichiarato dalle Sagre Congregazioni de Vescouoi e Regolari, e del Cócilio; E specialmente in occasione di questo punto di andare à Monasterij di monache, che però l'esenzione nõ gli suffragain modo alcuno ma sono foggetti al Ve-

scouo come gli altri, onde da esso possono esser puniti, essendo stato particolarmente per la sagra congregazione del concilio riprouata l'opinione laquale si spargea, che la proibizione non abbracciasse l'andarui à parlare per poco tempo per la ragione della paruità della materia da essi solita assegnarsi.

Le difficoltà dunque maggiori sono con i secolari; E ciò per la ragione che in alcuni principati, ò sia di ragione, ò sia di fatto (del che non è parte dello scrittore il dar giudizio), non si permette à Vescouï l'vso della fameglia armata, e l'esercizio della giurisdizione con le pene corporali ò reali con i secolari, sicche gli restano solamente i rimedij spirituali delle censure, i quali benchè dourebbero essere i più efficaci, & i più abili ad indurre maggior timore; Nondimeno per la corruttela de nostri tempi, appresso le persone di mal genio, e poco timorate di Dio, e per gli altri rispetti, li quali si accennano di sotto nel capitolo ventesimoquarto, doue di esse si tratta, non danno quel timore che danno le pene temporali.

Che però in si fatti paesi la speranza alle volte hà insegnato, che sia prudenza del Vescouo di passar buona legge con i Magistrati secolari, e che da questi cumulatiuamente se gli assista, e se li dia il braccio per le pene temporali

rali nel caso della cōtrouenzione degli ordini, e degli editti di esso Vescouo, siche quello, il quale cōtrauēga sia soggetto all'vno, & all'altro gastigo

Senza però che i Magistrati secolari s'ingeriscano nella proibizione ò permissiōne rispettiuamente, mà che facendosi la proibizione dal Vescouo, e restando à questo libera la facultà del gastigo cō le pene spirituali, solamētela podestà laicale assistēdoui, cumuli di vantaggio le pene, & il gastigo tēporale, onde si deue premere al fine buono senza badare così per minuto alli puntigli & à i mezzi; Ogni volta però che da ciò non risulti positiuo pregiudizio alla giurisdizione ecclesiastica del Vescouo, ne che la podestà laicale s'ingerisca nell'amministrazione, e nella facultà di dar le licenze, conforme ancora in diuersi altri casi si discorre di sotto nel capitolo ventesimo primo.

Finalmente quanto alla terza ispezzione sopra li conseruatorij, ò le altre case, & adunanze delle dōne, le quali viuano all'vsanza delle monache, benche veramente non siano tali, ma siano donne secolari, lequali viuano religiosamente; Non vi cade parimente vna regola certa, e generale applicabile da per tutto; Imperò che sebene il concilio di Trento, innouando i canoni, & i concilij, e le bolle anti-

che, concede al Vescouo la facultà di visitare, di correggere, e di gouernare si fatti luoghi & adunanze; Tuttauia l'osservanza de luoghi suol'essere diuersa; Anzi anche in vn'istessa Città, ò luogo si suole scorgere l'istessa diuersità per la diuersa qualità di si fatti conseruatorij ò case, cioè che in alcuni le donne, le quali vi dimorano continuino nello stato totalmente secolare; Et in altri, così nell'abito, come nel modo di viuere, e nell'apparenza, niente differiscono dalle monache, benchè veramente non siano tali, sicche si possono in vn certo modo dire persone ecclesiastiche mà non religiose; Et in altri continuano nello stato puramente secolare.

Che però corre qualche differenza tra vna specie e l'altra, onde quando la consuetudine porti vn certo modo di gouerno, e che quella nõ si possa chiaramente dire corruttela, conuiene con essa caminare, essendo le nouità per ordinario produttiue d'inconuenienti e di disordini, sicche alle volte si perda quel che già si possieda; Et in ciò particolarmente si richiede la prudenza del Vescouo nel ben regolare il suo zelo, il quale quando sia indiscreto, ò malregolato, suol riuiscire pregiudiziale.

L'istesso camina in quelle donne, le quali
 23 sotto nome di bizoche, ò di terziarie, ò di
 obla-

oblate, ò di conuerse, ouero di monache di casa, viuano nelle case proprie con l'abito religioso, conforme parimente si è di esse discorso nell'accennate opere, sotto la materia de regolari, e delle monache; Attesoche se bene vi sono le costituzioni Apostoliche, e particolarmente quella di Leone X. sopra si fatte donne, per lo che si suol considerare se vi concorrano certi requisiti; Tuttauia la pratica suol'essere diuersa nè perche il Vescouo in vn principato abbia praticato, ò visto praticare in vn modo, deue tentare delle nouità in vn altro paese, mà in ciò deue caminare con molta maturità, e consigliarsi prima con la sagra congregazione, insegnando l'esperienza che da ciò siano soliti nascere de disordini, sicche si faccia più bene che male.

Con l'istesse regole pare che si debba caminare con le confraternità, ouero compagnie, ò congregazioni de secolari sotto qualche pio
 24 istituto, Posciache se bene vi sono le sue regole, e distinzioni generali, lequali si sono accennate nell'vna, e nell'altra opera, sotto la materia giurisdizionale, & altroue; Cioè se abbiano la Chiesa, ò altri segni ecclesiastici, ò nò; O pure se siano erette con l'autorità del Vescouo, e con altre distinzioni, e considerazioni; Tuttauia le consuetudini de luoghi sogliono
 e ser

esser diuerse; Che però quando non sia consuetudine tale, che meriti dirsi vn abuso, ouero vna corruttela particolare, nata più tosto da negligenza de Vescouï predecessori, mà che sia obseruanza generale di quel principato, ò di quel paese, conuerrà con quella caminare.

Come anche in proposito di queste confraternità ò congregazioni de secolari, conuiene nel cõfermarle, ouero approuarle, caminare con moltà maturità, e circospezzione, acciò in cambio del bene, non ne riesca il male; E particolarmente se in quel luogo vi fossero dell'altre congregazioni dell' istesso nome ò istituto, siche potessero nascere delle gare, e dell'emulazioni, con altre considerazioni, le quali secondo le circostanze de casi si deuono auere; Che però vi bisogna la prudéza, e la maturità nel Vescouo; E sopra tutto deue star oculato nelle congregazioni, & oratorij & altri esercizi spirituali che si facciano per le donne anche secolari, essendo queste radunanze troppo pericolose, e produttiue de disordini, siche quantunque non se ne debba proibir l'vso per il profitto spirituale che ne segua quando siano ben regolate, tuttauia vi bisogna vna diligenza particolare, e straordinaria.

○ Vi è ancora vn certo genere di persone, le quali

quali in effetto sono secolari, ma viuono all'vso
 de' religiosi, nell'istesso modo che si è detto
 di sopra di alcune donne; E questi si dicono
 25 *Anacoreti* in latino, ouero *Eremiti*, & in Ita-
 liano *Romiti*, cioè che in abbito ruuido & auste-
 ro viuano nelle spelonche, ouero nelle capan-
 ne solitarij, e segregati dagli altri in campa-
 gna.

Sopra queste persone cade il dubbio, se sia-
 no soggette all'vno & all'altro foro; Et in ciò si
 lascia il suo luogo alla verità, auendoui gran-
 parte l'vso delle diocesi; Bensì che senza dub-
 bio possono esser proibiti dal Vescouo, che
 non v'fino quell'abito, e nō menino quella vita;
 Anzi in senso più comune de' sauij, e zelanti
 non deuono essere tollerati, per la ragione che
 oggidì nō camina quel moriuo, per il quale an-
 ticamente questo istituto era degno di lode,
 per esserui tante religioni, nelle quali si può
 entrare à seruir' à Dio; Siche per lo più è gen-
 te di mal genio e viziosa, ancorche ve ne sia-
 no de' molti buoni.

Così per i monasterij come per i conserua-
 torij, e per altre adunanze di donne, deue il
 Vescouo inuigilare con particolar cura, e dili-
 36 genza alla deputazione de' confessori, & an-
 chede cappellani, Medici chirurgi, artegiani,
 & altri i quali vi abbiano da praticare, &

anche dà entrare nella claufura, informandosi esattamente della loro vita e costumi, e buon genio, senza fermarsi alla superficie sopra la moderazione del vestire, e degl'altri andamenti, mentre bene spesso sogliono i lupi affettare di courirsi col manto delle pecore, ò degli àgnelli, importando poco che non si adopri il culto, e la polizia nell'apparenza, se l'animo sia cattiuo; E se bene trà le regole e quella di badare all'età che sia matura; Nondimeno anche questa suol esser fallace, ritrouandosi secòdo l'esempio della sagra scrittura nell'Istoria di Susanna de vecchi più vitiosi de giouani, che però non deue fermarsi nell'apparenze estrinseche, e superficiali, A

A Si veda sopra tutto ciò nel titolo de Regolari, e nel Miscellaneo ecclesiastico, & nell'annotazioni al Concilio di Trento.



CAPITOLO VIGESIMO.

Della podestà, e della giurisdizione del Vescouo con i regolari, & anche con i chierici secolari, e gl' altri esenti per accidente, come per esemplo sono diuersi commissarij, e patentati, li quali siano nella diocese; E delle nuoue fundazioni de' monasterij, e de' conuenti de' religiosi del sesso masculino.

S O M M A R I O:

- 1 **D**ell'antico uso de' Vescouo, e de' canonici regolari nelle cattedrali.
- 2 Delli Capitoli esenti, e come con essi proceda il Vescouo.
- 3 Che' oggi le dispute per lo più siano con i regolari.
- 4 Della differenza tra l'esenzioni generali de' regolari & alcune particolari.
- 5 Dell'uso moderno de' regolari diuerso dall'antico.

- 6 Di quali casi qui si tratti .
- 7 De requisiti delle nuoue fundazioni de monasterij , ò conuenti .
- 8 Della soggezzione de conuentini .
- 9 Della soggezzione per la cura dell'anime & amministrazione de sacramenti .
- 10 Degli esenti i quali vadano à monasteri di monache .
- 11 Dell'obbligo d'andar alle publiche processioni .
- 12 Delle cause dell'immunità ecclesiastica .
- 13 Soggezzione generale in diuerse cose .
- 14 Della riuerenza douuta al Vescouo .
- 15 Se turbassero la sua giurisdizione .
- 16 Qual giurisdizione abbia il Vescouo con gli esenti, ne sudetti e negl' altri casi .
- 17 Disordini circa queste esenzioni, cosi per parte de Vescouo, come degli esenti .
- 18 Auuertimenti per gli vni , e per gli altri .
- 19 Delli Conseruatori de priuilegj .
- 20 De religiosi delinquenti fuori de chiostri e degl' Apostati & eietti .
- 21 Dell'esenzione de secolari seruenti de Regolari .
- 22 Degli altri esenti per accidente e particolarmente delli commissarij, e de patentati camerali, e simili .

C A P. XX.

Unicamente molte Chiese cattedrali e metropolitane erano regolari, sicche il Vescouo & i Canonici fossero per lo più dell'ordine di S. Agostino, conforme nella medesima Chiesa di S. Giouan Laterano di Roma seguì per più secoli, che vi furono i Canonici Regolari; chiamati perciò Lateranensi, da quali deriua quella congregazione de Canonici Regolari, che oggi tutta via ritiene il medesimo nome de Lateranensi.

Che però soleano frequentemente nascere della dispute, sopra la giurisdizione, e sopra la podestà del Vescouo con questi Canonici, & altri seruenti regolari; Maggiormente quando etso Vescouo fosse secolare; Mà nell'Italia, della quale si tratta, pare che questo vso sia totalmente sbandito, continuando in alcune Chiese di là da monti, che però nõ occorre assumere si fatte dispute.

Come ancora in questa prouincia, ò niuni, ò molto rari sono quei casi, liquali sono molto frequenti nelle cattedrali, e metropolitane di là da monti, delli capitoli anche secolari esenti, sopra i quali il cõcilio di Trëto hà fatte alcune

prouisioni circa il modo, col quale il Vescouo deue procedere nelle cause de Capitolari con gli Aggiunti, onde parimente pare incongruo di trattarne in quest'opera, nella quale si tratta del Vescouo nell'Italia, e di assumere si fatte ispezioni; Tuttauia quando in questa prouincia se ne desse il caso, si potrà ricorrere alle più volte accennate opere; legali sopra le annotazioni al medesimo concilio, ò pure sotto la materia del Capitolo, e de Canonici, & altroue, non parendo opportuno diffonderli sopra cose, lequali, ò mai, ouero molto di raro occorrono in pratica nel paese, del quale si tratta.

Le dispute dunque in questa prouincia per lo più sogliono essere con i Regolari esenti, li quali sono forse tali senza eccezione in ogni diocesi; Imperò che sebene vi sono ancora delle

3 Chiese secolari esenti, nelle quali vi entrano i medesimi dubbij; Tuttauia sono casi più rari, liquali vanno regolati col medesimo modo, che però discorrendo de regolari, come di cosa più frequente, da essi si potrà inferire à gli altri, adattandouisi le medesime ragioni.

Anzi quando l'esenzione non gioua alli regolari, perche il caso sia eccettuato, oueramente che cada sotto la giurisdizione delegata al Vescouo dal concilio di Trento, e dal

le Bolle Apóstoliche, molto meno giouerà alle Chiese, & à chierici secolari esenti per priuilegio particolare; Così per la ragione che i priuilegij vniuersali sono più fauoreuoli, e vanno più benignamente intesi; Come ancora perche questi priuilegij particolari hanno più del grazioso, e priuilegiatiuo, che gli vniuersali de regolari, come conceduti dalla Sede Apóstolica in remunerazione de seruij, e de beneficij riceuti dalle Religioni molto benemerite di essa, e dell'istessa fede cattolica.

Trattando dunque de Regolari; Nell'Italia non si dà quel caso, il quale si verifica in alcune prouincie di là da monti, cioè delli monasterij regolari singolari, & indipendenti, li quali tuttauia, cessando i priuilegij particolari, continuano nell'antica soggezzione ordinaria del Vescouo; E ciò per la ragione, che in questa prouincia tutte le religioni si gouernano all'vso di repubblica, ouero di vniuersità sotto vn superiore generale, e gl'altri prelati subordinati, cō la comunione de monasterij ò de cōuenti, sicche i religiosi non si dicono più di vn monasterio che d'vn'altro, per quel che più pienamente si vada discorrendo nell'accennate opere legali in più luoghi; E per conseguenza camina in tutti la regola generale per l'esenzione, eccettuatine i casi limitati, ne quali, ciò non ostante

te, il Vescouo si dice loro superiore.

Sarebbe troppo noiosa digressione il riassumere per minuto tutti i casi eccettuati, mentre per quel che si vede appresso alcuni
 6 elaborati collettori, eccedono il numero di cento e più; Che però appresso questi il Vescouo potrà con facilità vederli per sapere à quanto in ciò si stenda la sua giurisdizione, & autorità, accennandosene solamente alcuni come più frequenti, e più contingibili.

Il primo caso è quello, il quale riguarda l'ingresso de religiosi nella diocesi del Vescouo, cioè che vi vogliano di nuouo fondare il
 7 conuento ò monasterio, posciache trà gli altri requisiti necessarij accennati nel suo titolo particolare de regolari dell'vna, e dell'altra opera legale viene stimato questo del consenso, e dell'autorità del Vescouo, che conuiene in ciò riconoscere per superiore.

L'altro caso più moderno, e non conosciuto dagli antichi scrittori, è quello quando si tratti de conuenti ò monasterij fondati di nuouo doppo la bolla d'Vrbano ottauo, senza
 8 che vi si possano mantenere dodici religiosi; Ouero che si tratti di conuenti ò monasterij antichi, ne quali non siano almeno sei religiosi, secondo la bolla d'Innocenzo decimo, mentre questi religiosi sono soggetti al Vescouo

uo, non ostante l'efenzione, finche fiano in questo numero minore come sopra.

Il terzo caso è quello, il quale si è accennato di sopra nel capitolo duodecimo in proposito de confessori, quando cioè i religiosi esercitano la cura dell'anime, ouero che amministrino il sacramento della penitenza al clero & al popolo secolare, mentre in quelle cose, le quali riguardano la cura dell'anime, e l'amministrazione del sacramento della penitenza, ouero del viatico, e dell'estrema vnzione ò del matrimonio ouero la sepoltura come funzioni parocchiali precisamente, & anche circa la predica, e cose simili concernenti la medesima cura, si rendono suoi sudditi.

E ciò per la ragione assegnata nel sudetto capitolo XX. & altroue, cioè che quello il quale essedo per altro libero, e non soggetto, si voglia ingerire à far l'operario nellavigna d'vn'altro, ò pure à far il pastore delle pecore d'vn'ouile alieno, in tal modo si viene à soggettarre al padrone della vigna, ò dell'ouile, in quel che riguarda quel mestiere, benchè per altro resti nella sua libertà naturale nelle altre cose le quali nõ riguardano quest'officio.

Il quarto caso è l'accennato nel capitolo antecedente, cioè quando gli essenti contrauenendo à gli editti, & agl'ordini del Vescouo, vadano
à par-

à parlare alle monache, ò che in altro modo si possano dire delinquenti in quel che riguarda la clausura de monasterij.

Il quinto si è parimènte accénato di sopra nel capitolo decimo cioè delle publiche processioni, e dell'altre solennità ecclesiastiche, alle quali per i decreti del concilio di Trento, quando non vi sia il priuilegio speciale, (conforme per lo più godono i chierici regolari per la ragione accennata nel Dottor Volgare, trattando di questi chierici regolari) sono tenuti andar tutti, benche siano esenti, quando non vi sia il priuilegio particolare, onde contrauenendo, diuentano sudditi del Vescouo nell'esser puniti di questa contrauentione; Come ancora interuenendoui, gli sono sudditi nel douer' vbidire alle sue determinazioni, circa le precedenzae, e l'altre cose, le quali occorressero sopra le medesime funzioni.

Il sesto in quelle cose, le quali riguardano l'immunità ecclesiastica locale delle Chiese, e degli altri luoghi sagri, stante che, conforme 12 s'accenna di sotto nel capitolo vegesimosecondo, per la bolla di Gregorio, decimoquarto, il Vescouo come delegato Apostolico, non solamente è giudice competente e superiore degli esenti, liquali viuano dentro la sua diocesi, mà anche di quelli li quali viuano in vn terri-

territorio separato, con la qualità di *nullius* sotto il proprio Prelato, il qual'abbia la giurisdizione vescouale, anche delegata in ragione di vero ordinario del luogo, mentre questa materia è specialmente delegata alli Vescoui, e non vi s'ingeriscono i Prelati inferiori.

Il settimo è in tutte quelle cose, lequali siano comuni, e generali à tutto il clero, & à tutto il popolo, sicche farebbe scandalo, e disordine la difformità, sicche alcuni se ne vedessero esenti; Conforme generalmente sono le materie spettanti alla fede, & alla religione cattolica; Et anche sono, l'offeruanza della fede, e della quaresima, e degli altri digiuni, e l'offeruanza degl'interdetti generali de luoghi, almeno pubblicamente & in apparenza, benchè per priuileggij particolari si potessero à porte chiuse, e trà essi solamente senza ammettere altri, celebrare i diuini officij à voce bassa.

Ottauo in quel che riguarda la riuerenzia douuta al Vescouo, e le ragioni preminenziali, conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo; Cioè che in presenza del Vescouo non possano esercitare i pontificali, nè usare altre prerogatiue, e preminenze, ouero

concederle ad altri; Et incontrandosi il Vescouo, oueramente interuenendo nelle funzioni, nelle quali esso interuenga, siano tenuti vifargli atti d'osequio, e di riuerenza.

Nono quando turbassero la giurisdizione del Vescouo, ò che in altro modo l'offendessero; E ciò per la ragione generale, che chiunque sia quantunque esente, anzi in verun modo suddito, e non diocesano, diueta suddito di quello che turba ouero offende; Cò molti altri casi, liquali si potranno vedere nell'accénato luogo, mentre conforme si è detto, farebbe troppo noiosa digressione il riassumerli tutti per minuto; bastado questo saggio come de più praticabili.

Posta questa soggezzione; Alcuni scrittori, e particolarmente de Morali credono, che resti operatiua solamente per la facultà di conoscere le cause, e di dichiarare i rei, e colposi degni del gastigo, mà che l'esercizio delle pene, e de gastighi debba spettare alli proprij Prelati superiori, siche il Vescouo non si possa ingerire nel gastigarli; Et in alcuni luoghi i Nunzij Apostolici come giudici e commissarij degli esenti, e particolarmente quelli del Regno di Napoli hanno questa pretesione, che la cognizione delle cause con gli esenti, e particolarmente con i regolari debba

ad

ad essi priuatamente spettare.

Però in ciò si scorge vn' errore manifesto, mentre tal facultà camina nell'altre cause indifferenti, le quali cadono sotto la regola generale dell'esenzione, mà non ne casi eccettuati, negli quali il Vescouo può procedere, nõ solamēte alle pene corporali, e reali, mà anche alle spirituali delle censure, essendosi in ciò tolto ogni dubbio dall'ultima accennata Bolla di Clemente X.

Niente ostando, che vi sia il priuilegio speciale circa le censure, perche v`è inteso nell'istesso modo; E ciò per quella ragione molto probabile, e conueniente; cioè che anticamente auanti che la Sede Apostolica concedesse quest'esenzioni, tutti gli ecclesiastici i quali fossero nella diocesi, anche i regolari erano soggetti al Vescouo, il quale però h`è l'assistenza della legge nella causa vniuersale con tutti quelli, i quali viuano nella sua diocesi, e territorio sicche sia l'esenzione vna cosa accidentale, laquale impedisce questa regola; Che però quando quest'accidentale impedimento si tolga, ouero si moderi, in tal caso il Vescouo non acquistarà vna cosa nuoua per priuilegio, mà riasumerà la sua antica podestà, togliendo il sudetto impedimento accidentale.

E se bene, così il sudetto concilio di Tren-

to, come anche le costituzioni Apostoliche professano ne i sudetti, e negli altri casi, di dare questa podestà al Vescouo come delegato dalla Sede Apostolica; Tuttrauia ciò prudentemente fù così disposto, per dinotare che li priuilegij restino ancora in piedi, mà in sostanza l'effetto è il già accennato.

In questo proposito de priuilegij degli esenti, e particolarmente de regolari, si scorgono de disordini frequenti per gli estremi viziosi dall'vna e dall'altra parte; Cioè così per quella de Vescoui nel volere ampliare la loro giurisdizione più del douere, cercando di violare, i priuilegij degli esenti; Come anche per l'altra parte di essi esenti, e particolarmente de regolari troppo gelosi, e tenaci della loro esenzione nel volerla sostenere, e difendere, più del douere, perloche forse alcuni alle volte sogliono essere esosi à i Vescoui, aderendo à secolari, e dandogli fomento, con grauissimi pregiudizij dell'immunità ecclesiastica.

Deuono dunque i Vescoui offeruare e riuere i priuilegij de regolari, e non violarli, come molto benemeriti della cattolica religione, e della Sede Apostolica, e facendo altrimenti, sono degni del biasimo e fanno male; Però all'incontro deuono gli esenti secolari, ò rego-
lari

lari ricordarsi, che secondo il loro natio stato, erano sudditi del Vescouo, nello stesso modo che sono gli altri del clero, e del popolo, e che godono queste esenzioni per priuilegio accidentale, e per grazia della Sede Apostolica; Che però in quei casi, ne quali alla medesima sede sia parso di moderarli, e di restituire à Vescouo l'antica loro giurisdizione, conestandola in grazia di essi esenti col titolo di delegazione Apostolica, si deuono contentare di quel che se gli dia, e non pretendere di vantaggio.

Seguono in oltre de molti disordini, e delle strauaganze, trà i Vescouo, & i Conferuatori de priuilegij de regolari, e degli altri esenti; Imperò che supponendo i Conferuatori d'auer in ciò vna piena autorità, quanto che l'abbia il Papa medesimo, frequentemente ardiscono di procedere alle censure contro i medesimi Vescouo, ò loro Vicarij, & altri officiali; Che però con la bolla di Gregorio XV. si è cercato di rimediare à questi disordini, dichiarando che le facultà di questi Conferuatori, in conformità de canoni antichi, abbiano luogo solamente nel caso delle violenze manifeste, e quando gli esenti siano rei, mà non già quando siano attori.

Et in oltre si prescriue la forma d'eleggere questi Conseruatori dalli conuenti, e monasterij in ogni quinquennio, senza poterli dentro questo spazio mutare, e che la diputazione si debba notificare 'al Vescouo, e presentarsi negli atti della curia vescouale; E che il Conseruatore non possa erigere tribunale formato, nè che per ciò possa pretendere di diuenir'efente dal suo Vescouo, col di più che di questa materia de Conseruatori s'accenna nell'vna e nell'altr'opera in diuersi luoghi, doue in occorrenza si potrà vedere.

Occorrono ancora le questioni trà il Vescouo, & i Prelati regolari sopra i delitti commessi per i religiosi fuora de chioftri; Et in ciò si distingue trà i religiosi, i quali viuano continuamente ne chioftri, mà che casualmente commettano qualche delitto fuori di essi, e quelli i quali viuano di continuo fuora; Come sono quelli i quali abbiano la licenza da superiori, ouero che siano stati mandati via, che si dicono eietti; Imperòche nel primo caso il Vescouo li può carcerare, ma li deue rimettere al proprio superiore acciò li gastighi, quando non si tratti de casi eccettuati, ouero che vi sia la colposa negligenza del proprio superiore, nel gastigarli altre volte;

Mà

Mà nell'altri casi sudetti sono soggetti in tutte le cause al Vescouo come gli altri chierici della diocese, così se vadano in abito de chierici secolari, come anche se con l'abito della propria religione.

Intendendo de regolari claustrali, non già di quelli i quali benchè siano religiosi professi, viuono tuttauia fuora di Chioftri nelle case priuate all'vso de secolari, come per esemplo sono i professi delle religioni militari così dell'ordine de soldati come de cappellani, mentre tuttauia godono l'esenzione non ostante che viuano fuora di chioftri come à questi soggetti, che però in questo proposito notabil differenza si scorge trà i claustrali, & i non claustrali.

Nelli seruenti però delle Chiese de monasterij de religiosi, e degl'altri esenti, ouero negli oblati, e negl'altri ministri, i quali non siano professi **2** ma secolari, suol cadere il dubbio, se e quando godano la medesima esenzione, & ancorche vi si scorga la solità varietà dell'opinioni, all'vsanza fazzionaria trà scrittori, tuttauia oggidì resta fermo, e stabilito, che questo priuilegio si goda solamente da quei non professi, ne quali si verificchino i tre requisiti della bolla di Gregorio XIII. copulatiuamente; Cioè priuilegio-
mie-

mieramente che viuano dentro i monasterij, ò conuenti, ouero priorati, e commende; Secundariamente che siano formalmente additti à quel seruizio continuamente per la maggior parte della vita, e non à qualche seruizio accidentale; E terzo che viuano sotto l'obediienza del superiore regolare all' vso de medesimi religiosi, siche in fatti benche siano dello stato secolare, viuano à forma de regolari, e non à forma de secolari nelle proprie case con la liberta di viuere à lor modo.

Molti chierici secolari, i quali per altro generalmente siano soggetti al Vescouo, siche non vi sia l'esenzione fissa per ragione della Chiesa, ouero del corpo vniuersale come sopra, si rendono esenti dalla sua giurisdizione, e podestà per accidente, e per occasione di qualche carica, ò seruizio personale, come per esempio sono i ministri, & i patentati del sant'officio; I collettori, & i succollettori de spogli, e gl'altri ministri camerali che volgarmente si dicòno commissari; Et anche i commissarij, & altri ministri della fabrica di S. Pietro, e simili.

Nella prima specie de ministri, e patentati del sant'officio, non si può dare vna regola

certa, mentre il tutto dipende dall'offeruanza di ciascuna diocese, e da decreti, e prouisioni della sagra congregazione dell'Inquisitione vniuersale, dagli oracoli della quale si deue dipendere, per trattarsi d'vna materia troppo gelosa, e delicata.

Nell'altre due specie, deuono primieramente auertire il Vescouo, & i suoi officiali, che fatti commissarij, e ministri hanno le loro istruzioni, & anche molte limitazioni nelle lettere patenti della loro depurazione.

Che però non potendo essi esercitare la loro commissione, ò carica, se prima non si presentano al Vescouo, e gli mostrano le loro facultà, deue perciò il buono, & il diligente Vescouo, ouero il suo Vicario generale farne prender copia, e conseruarla nell'archiuio della sua curia, & anche stare oculato, se i commissarij le obseruano, ouero le trasgrediscono, e vedendone la trasgressione, ò che in altro modo si abusino delle loro facultà, ò pure che col calore di questa esenzione si facciano lecito di menare vna vita poco decente, e scandalosa, deue prenderne le douute informazioni, e trasmetterle à proprij superiori, ò pure auisarli quel che occorre, acciò vi si rimedij;

Anzi quãdo il disordine sia tale che cõuenga

pròtaméte rimediarui, potrà, e dourà cò i termini giuridici, e con sodi fondamenti venire anche all'atto della carcerazione, ouero à qualch'altra prouisione opportuna, protestando di fare il tutto in nome de proprij superiori, e per eseguiré i loro ordini, sicche supplisca quelle parti, che iui per la lontananza de superiori non si possono per altri adempire, col darne prestamentè auiso à medesimi; Purche le cose siano regolate dal buon zelo della giurisdizione, e delseruizio; di Dio, e del buon gouerno, e non da passione; Imperòche quando i Vescoui facciano in ciò bene le loro parti, e sopra tutto, che nõ diano il mal'esempio in se medesimi, e ne loro officiali e ministri, non sarà molto difficile di rimediare à disordini, i quali sopra ciò si sogliono sentire e praticare.

All'effetto che queste esenzioni giouino; si ricercano diuerse cose stabilite nelle medesime lettere patenti, ouero nell'istruzioni, ò pure dichiarate con i decreti delle sagre congregazioni, che però il Vescouo deue in ciò stare oculato, se vi concorrano, ò nõ i requisiti; E particolarmente, che questi commissarij non abbiano la cura dell'anime in quella diocese, & auendola, non potrà con la sua autorità impedirgli l'esercizio della loro còmissio-

sione , mà ne dourà procurare la reuocazione

Bensi che in tanto, non ostante l'esenzione, la quale giouarà nelle cause personali, & indifferenti, ouero in quello che spetta alla carica, potrà con questi essenti esercitare la sua podestà, e giurisdizione in quelle cose, le quali riguardano la cura dell'anime, e l'amministrazione de sacramenti, & in tutte quell'altre, nelle quali può procedere come sopra contro i regolari, e gl'altri essenti, quando qualche priuilegio speciale altrimenti non disponga.

Và intesa ancora questa esenzione in quella diocese, nella quale siano questi commissarij deputati, & in essa risiedendo; Che però se il commissario d'vna diocese in quella ordinariamète nõ risiedesse, mà auesse il domicilio in vn'altra, sarà soggetto al Vescouo di questa per la ragione che non vi si considera come commissario, e ministro Apostolico, ma come vn semplice diocesano; Eccetto se la dimora in vn'altra diocese fosse per occasione della carica, ò pure accidentalmente siche ordinariamente risiedesse nella sua diocese, nella quale sia cõmissario; Opure che vi sia stato tale benchè di presente non fosse per la dichiarazione di Urbano Ottauo, con altre simili confide-

razioni , nelle quali non facilmente si dà vna regola certa e generale, per i priuilegij, e per dichiarazioni, che alla giornata si sogliono alterare. A

A Si veda sopra tutto ciò nel titolo della giurisdizione, & in quello delle preminnze nell'istesso libro terzo Nel titolo de Regolari; Nel Miscellaneo ecclesiastico: E nelle annotazioni al Concilio di Trento.



CAPITOLO VIGESIMOPRIMO:

Della giurisdizione del Vescouo, e delle sue diuerse specie, con quali persone, & in quali cause, & in qual modo si possa esercitare; E se il Vescouo abbia il fisco, e la famiglia armata, & in che modo; E con la qual occasione si tratta dell'immunità ecclesiastica, personale, e dell'esenzione de chierici, e delle persone Ecclesiastiche dal foro laicale; Et all'incontro della soggezzione de secolari al foro vescouale.

C A P. XXI.

- 1 **C** He per questa materia si sia fatta la restrizione alli Vescouo d'Italia.
- 2 *Diuersità di usanze e de Principati nell'Italia.*
- 3 *Com.*

- 3 Comparazione del sole, e della luna trà la potestà ecclesiastica, e la laicale.
- 4 Che anche nell' Italia non si diano delle regole certe.
- 5 Di che cosa si discorra.
- 6 Distinzione delle due specie di giurisdizione; ecclesiastica, e temporale ne Vescou.
- 7 Della giurisdizione, e del dominio temporale e delle sue diuerse specie.
- 8 Della natura di questo dominio temporale.
- 9 Del modo col quale in questo caso il Vescouo si debba regolare.
- 10 Che in questo gouerno temporale, debba il Vescouo astenersi da remedij spirituali.
- 11 Dei istesso, & in quali cose entri la distinzione delle persone diuerse.
- 12 Delle cause della fede, ouero del Sant' officio.
- 13 Delle cause matrimoniali.
- 14 Delle cause beneficali, e de padronati, e delle decime, e dell' altre cause ecclesiastiche.
- 15 Delle cause del giuramento.
- 16 Delle cause del misto foro.
- 17 Della giurisdizione con i laici per la mistura de chierici.
- 18 Della giurisdizione del Vescouo con le persone ecclesiastiche, e come si debba regolare con gli esenti.

- 19 *A chi spetti la cognizione del chiericato, e se la persona sia ecclesiastica & esente dal foro, ò nò.*
- 20 *Quando il chierico in minori goda ò nò l'esenzione del foro, e degl'altri privilegj chiericali.*
- 21 *De laici seruenti delle Chiese, se godano l'esenzione del foro.*
- 22 *Come il Vescouo si debba regolare in queste materie.*
- 23 *Il Vescouo deue far la giustizia esatta e castigare rigorosamente i chierici suoi sudditi.*
- 24 *Del modo d'esercitare la giurisdizione, e di conoscer le cause.*
- 25 *Se il Vescouo abbia il fisco, e la famiglia armata.*
- 26 *Della materia del fisco &c.*
- 27 *Quando abbia la cognizione delle cause de laici.*
- 28 *Se nel foro Vescouale si dia l'elezzione de privilegiati.*

C A P. XXI.

L maggior motiuo, per il quale la presente opera del Vescouo pratico, se sia ristretta all'Italia, è stato quello della materia contenuta nel presente Ca-

- 1 pitolo, e ne due seguenti, cioè della giurisdizione e dell'immunità ecclesiastica, personale, locale, e reale; Imperò che si bene da per tutto l'autorità vescouale sia, e debba essere la medesima nondimeno l'osseruanza, e la pratica non fuol'essere da per tutto vniforme, ma molto varia, secondo la diuersità delle prouincie, e de principati.

- Anzi quel che più importa, nell'istessa Italia, laquale (conforme si è già detto) à comparazione d'alcun'altre prouincie, merita dirsi più tosto piccola, non ostante che sia la residèza della Sede Apostolica, e la metropoli della cattolica religione, si scorge sopra ciò vna grã diuersità di vsanze; Atteso che essendo diuisa in diece principati monarchici, e Republiche, oltre diuersi altri piccoli dominij; Quindi segue che in essi la pratica insegna vna molto cõsiderabile diuersità; Anzi che trà le prouincie ouero gouerni di ciascun principato segua l'istesso.

E quin-

Equindi, segue che meriti dirsi portentoso il corrente modo del gouerno del mondo, sicche paia impossibile che le cose si possano sostenere; Imperòche conforme si è più di proposito discorso nel Dottor Volgare sotto la materia della giurisdizione, e nelle annotazioni al concilio di Trento; I sagri canoni, col presupposto dell'antico Imperio Romano, il quale signoreggiaua in tutto il mondo, almeno comunicabile, e cristiano, presuppongono, che il mondo politico, à somiglianza del naturale, fosse regolato da due pianeti maggiori, del sole, e della luna, rassomigliando al primo la podestà ecclesiastica del Papa, & al secondo la secolare dell'Imperatore, sicche da essi dipèdessero e si regolassero gli altri pianeti minori; Cioè li Vescoui e gli Arciuescoui, e gli altri Prelati ecclesiastici dipendenti dal Papa; Et i Presidi e Gouernatori Prencipi, & anche i Baroni e feudatarij dipèdèti dall'Imperatore.

Che però quando questi due pianeti maggiori caminauano col solito, e douuto ordine, da ciò seguua che à gli altri inferiori conueniu di regularsi con listesso ordine, onde qualche sconcerto trà d'essi, facilmente si riduceua all'ordine, per l'autorità del suo pianeta maggiore, sicche i disordini maggiori solamente si scorgeano quando occorressero gli

ecclissi tra questi due pianeti maggiori .

Mà oggidì ogni signore temporale , anche per mediocre , ò piccolo che sia , quando abbia le ragioni , dell'alto , e del sourano dominio , pretende d'essere iui il pianeta maggiore e di fare quell'istessa figura nel suo principato , che faceva l'accennato Imperatore Romano in tutto il mondo , e per conseguenza pretende di poterli opporre , e di far'ecclisse , non solamente alli pianeti inferiori dipendenti dal sole ecclesiastico che sono i Vescouï & i Prelati , mà eziandio all'istesso sole che è il Papa , si che vengano considerati tanti mondi diuersi , quanti principati siano , che però si pensi quale sconcerto sia .

Aggiogédosi ancora vn'altra ragione , cioè che dalle tante inuasioni de barbari , patite particolarmente dall'Italia , & anche per tante eresie e scismi , e fazzionarie diuisioni , è seguito , che in ciascuna Città , nõ che in ciascuna prouincia , ò principato , in quelle male cõgiunture s'introducessero de molti abusi , liquali anche di presente , non ostante che ne sia cessata la causa , e che lo stato delle cose si sia molto mutato , si vogliono tuttauia mantenere , continuando nelle antiche pretenzioni , & vfanze .

E quindi segue , che se bene per l'accenna-

ro motiuo si sia l'opera presente ristretta alla
 sola Italia; Nondimeno anche in questa, non
 si possono stabilire delle regole certe & vniformi applicabili à tutti i paesi, & à tutte le diocesi,
 mentre la pratica alle volte insegna, che anche in vn'istessa diocese, la podestà, e la giu-
 4 risdizione del Vescouo si eserciti diuersamente, perche vna parte ne sia in vn principato, e l'altra in vn'altro, il quale si governi con leggi, e con stili diuersi.

Che però si discorrerà solamente di quellò che deu'essere, e non di quello che di fatto si pratici contro la disposizione de canoni, e della ragione comune; Accennandosi quel che diuersamente dalla sudetta ragion comune canonica di fatto si pratici, non già per appro-
 5 uarlo, nè per riprouarlo, ouero per fermarui stato alcuno, ò pure per darui il proprio giudizio, mà solamente per discorrere, & accennare il puro fatto, ouero le pretensioni, lasciando in tutto e per tutto la verità al suo luogo.

Di due specie dunque suol'essere la giurisdizione, e la podestà del Vescouo; Vna cioè, secondo la regola, ò la natura generale di tutti i Vescouo, considerandoli solamente come Vescouo, e Prelati ecclesiastici, e spirituali della cattedrale e sua diocese; E l'altra con-

siderandolo ancora come Principe, ò Signore, ò Barone temporale per il dominio secolare che la Chiesa abbia di Città, Terre, ò Castelli, nella medesima diocesi, ouero in altri luoghi fuori di essa conforme in molti Vescouati la pratica insegna.

7 Questa seconda specie di dominio, e di giurisdizione temporale, si distingue in altre diuerse specie; Imperò che altro è quel dominio, il quale sia in ragione di pieno, e di libero allodio, con la totale indipendenza dalla podestà laicale, sicche porti seco la'souranità, e l'alto dominio in potere dell'istesso Vescouo, il quale perciò faccia ancora la figura di Principe, e di Signore souano; Come per esempio sono, i tre elettori Ecclesiastici, & alcuni altri Vescoui & Arciuescoui nella Germania & altroue, e se ne suppongono alcune anche nell'Italia; Oueraente secondo vn'altra opinione, adattabile à vescouati, e rispettiuamente à dominij piccoli, che la souranità sia in potere del Papa, e della Chiesa romana.

E l'altra specie sia Baronale, ouero domicellaria nel solo dominio vile, sicche la sua podestà, sia subordinata al Principe secolare come souano, e padrone diretto in ragione di feudo, ò di allodio improprio, per concessione del medesimo Principe, secondo le distinzioni ac-

cennate nell'vna , e nell'altra opera legale sotto il libro de feudi, & anche in quello della giurisdizione :

8 Le difficoltà dunque in questa specie di giurisdizione tēporale son nel fatto e nell'applicazione più chenelle regole legali, cioè quando le concessioni fatte alle Chiese da Principi siano d'vna specie; ouero dell'altra; Et in ciò se bene trà gli scrittori si scorge nō poca varietà d'opinioni col solito stile fazzionario; Tuttauia pare che l'opinione più vera sia, che si debba caminare con l'offeruanza, laquale si dice vn grand'interprete ; E molto più quando sia comprouata da altri argomenti, e circostanze , che però non è punto capace di regole certe e generali applicabili à tutti i casi, dipendendo la decisione dalle circostanze de casi particolari .

9 Ma quando ciò sia dubbio , sicche vi siano degli argomenti , e delle ragioni per l'vna e per l'altra parte ; Cioè che il Vescouo pretenda di possedere quel dominio temporale in ragione di vero e libero allodio, e con la totale independēza dalla podestà laicale; Et all'incontro il Principe secolare , ouero i suoi magistrati pretendano il contrario; In tal caso le parti d'vn buono, e prudente Vescouo faranno di regularsi con molta circospezione , e di non dar'addito à sudditi, e vassalli de ricorsi à Ma-

gistrati secolari e di mettere ciò in disputa, cercando di amministrare il suo dominio con la dovuta rettitudine, & integrità, e suggerendo al possibile queste dispute, e le loro occasioni.

E ciò per la ragione, che per quel (che spetta all'Italia) essendo quei Vescovi, li quali abbiano tali dominij di gran lunga nella potèza inferiori à quei Principi de i principati de quali, ò ne confini questi dominij siano; Però comple loro di mantenere il proprio con la pace, e con la quiete, e di conseruare quanto sia possibile la sua spada nel fodero; E ciò gli riuscirà sempre che siano buoni e zelanti Prelati, e che non vogliano ad imitazione degli altri Signori ò Baroni temporali; troppo aggrauare i sudditi, e fare quel che non si deue.

Riflettendo, che se bene sia vna signoria temporale, e che giuridicamente il Vescouo venga rassomigliato agli altri Signori, e Baroni secolari; Nò dimeno esso è Vescouo, e per cōseguenza non si deue regolare col mal'esempio degli altri, mà più tosto deue seruire d'esemplare agli altri, per indurli, e persuaderli col suo esempio à governare bene i sudditi, & ad astenersi dall'indebite estorsioni, e dalle grauezze ingiuste:

In

In òltre, riflettendo à questa distinzione di due diuerse persone formali in vna persona materiale cioè di Vescouo e di Signore temporale, come se fossero due persone e due gouerni totalmente distinti, deue astenersi al possibile dal meschiare vna giurisdizione con l'altra; Che però nelle cose, lequali spettano alla giurisdizione, & al dominio temporale, non deue valersi dell'armi spirituali, ne meno pregiudicare alla libertà & all'immunità ecclesiastica, essendo questo vn graue errore, il quale produce de molti inuenienti.

Posciache se bene di sopra si è detto, che anche in questa specie di dominio, e di giurisdizione, il Vescouo deue operare da Vescouo, e non da Signore, ò Principe secolare; Nò dimeno ciò riguarda la sua vita & i costumi, e tutto il di più che dipenda dall'animo suo, il qual'è indiuisibile; Et anche per il mal'esempio, che altrimenti ne segue, acciò non gli occorra
 1. quel che occorse ad vn'Arciuescouo di Colonia, cioè che menando vita più militare che spirituale, & ecclesiastica, e rispondendo ad vn seruo di Dio, il quale di ciò l'ammoniuu, con la sudetta distinzione, cioè che facesse quelle operazioni come Principe secolare, e non come Vescouo; Gli fù dal medesimo seruo di Dio replicato, che desideraua di sapere, se an-
 dan-

dando per tali cose l'anima del Principe secolare all'inferno, doue andarebbe quella del Vescouo.

Mà nell'altre cose diuifibili, nelle quali non entra la sudetta ragione, si deue onninamente riflettere à tal distinzione, quando la necessità nõ lo costringa à valersi delle arme spirituali come per vna difesa necessaria contro chi lo turbasse, perche le arme temporali fossero inferiori, oueroche non conuenisse adoprarle; Però sempre con molta circospezzione, e scarsezza, e col di più che sopra i prouenti & i frutti del dominio temporale contraddistinti da quelli del vescouato si accenna di sotto nel capitolo ventesimo nono.

Trattando dunque della specie più comune & vniuersale, come addattata à tutti i Vescouui, cioè della giurisdizione ecclesiastica e vescouale; Questa parimente si distingue in più specie, cioè che, Altra sia quella, laquale nasce dalle cause che siano di sua natura, e per se stesse ecclesiastiche, e spirituali, senza distinzione alcuna delle persone, sicche ò si tratti con chierici, e cõ persone ecclesiastiche, ouero con laici, di qualunque stato, e condizione si siano, sempre spettano alla giurisdizione del Vescouo; E queste sono.

Primieramente le cause spettanti alla religio-

gio.

gione, & alla fede cattolica direttamente sicche propriamente cadono sotto quel Tribunale, il quale si dice dell'Inquisizione; E queste spettano senza dubbio al Vescouo, il quale si dice Inquisitore nato, & ordinario nella sua diocese, e può essercitare questa specie di giurisdizione con tutti indifferentemente, anche secolari, ouero ecclesiastici esenti, e priuilegiati, con quelle regole particolari, le quali in questa materia sono state stabilite per le costituzioni Apostoliche, e per i decreti, e stabilimenti, ouero per la pratica e l'offeruanza della sacra congregazione dell'Inquisizione vniuersale in Roma, e per il suo Tribunale chiamato del sant'officio, cò li quali il Vescouo si deue regolare in tutto, e per tutto.

Benfi che anche sopra il modo di procedere in queste cause non si può dare vna regola certa, & vniforme applicabile à tutte le diocesi, & à tutti i paesi; Attesoche in alcuni luoghi dell'Italia, della quale si parla, vi è il Tribunale, ouero l'officio formato dell'Inquisizione, con l'Inquisitore particolare ò locale deputato dalla sudetta sacra congregazione di Roma, il quale per lo più suol'essere vn Teologo religioso dell'ordine di S. Domenico ouero di S. Francesco; Et in altri vi è l'Inquisitore particolare, ò locale deputato, e dipen-

dente dall'Inquisizione di Spagna, conforme si verifica nell'isole di Sicilia, e di Sardegna; Et in altri luoghi, e particolarmente nel Regno di Napoli, non vi sono gl'Inquisitori particolari, ò locali nelle diocesi mà solamente nella Città metropoli, ouero residenziali del Rè ò del suo Vicario, e de Tribunali supremi, risiede vn Vescouo col titolo d'Inquisitore, mà non con quella formalità totale di Tribunale, con la quale si vfa nell'altre parti, sicche li Vescoui sono gl'Inquisitori nelle loro diocesi; Lasciando in tutto e per tutto il suo luogo alla verità dà regularsi dalli priuilegij Apostolici, & anche dà quei titoli i quali siano legittimi, e giuridici.

Et in oltre in alcuni luoghi si pretende in queste cause vna certa assistenza di persone deputate dal Principe; Et in altri l'Inquisizione mette le mani solamente in quelle cause, le quali feriscano à dirittura le cose della fede, ma non in quelle lequali da lontano & impropriamente à quella spettino; Come per esempio sono alcune bestemmie, con la differenza tra quelle, le quali siano veramente ereticali, e quelle, le quali siano graui, e degne di seверо castigo, mà non ereticali, con altri casi simili, sicche l'osservanza suol'essere molto varia, e per conseguenza la materia non è capace

pace di regole certe, & vniformi da per tutto.

Farà però sempre bene e lodeuolmente il Vescouo, quando non oprarà da se stesso cos' alcuna, mà che nelle occorrenze informando bene, e distintamente con tutte le circostanze la sudetta S. Congregazione dell'Inquisizione vniuersale, riceuerà da questa gli ordini, e le istruzioni come si dourà regolare.

Ecclesiastiche ancora e spirituali, la cognizione delle quali spetta al Vescouo, anche
 13 con secolari senza differenza di persone, sono le cause matrimoniali, cosi quando si tratta principalmente della sostanza del matrimonio sopra la sua validità, ò inualidità, il che si esplica col nome di *federe*; Come ancora quando si tratta della inualidità, ouero del discioglimento de'sponsali di futuro, ouero sopra il diuorzio ò separazione del toro.

Et anche tutto quello che direttamēte ferisce la libertà del matrimonio, essendo di queste cause come ecclesiastiche e spirituali incompetente il foro secolare, il quale solamente può, e suole auere, secondo le diuerse pratiche de principati, vna certa cognizione incidente, e di fatto ad altri effetti profani, ò temporali; Come per esempio il conoscere della verità del matrimonio contratto di fatto per dare l'esecuzione all'Istromento ò carta do-

tale, ouero il conofcere della verità degli fpofaliò del matrimonio per obligare il padre,ò altro à chi ne spettaffe il peso,à costituire la dote;O pure conofcere della verità dello ftupro per gattigare lo ftupratore,cò le pene impofte dalla legge,& anche per quella impofta da canoni di pigliare per moglie,ò di dotare la ftuprata;Ouero di conofcere di fatto delle caufe, per le quali la moglie nõ coabiti col marito,all'afpetto degli alimèti ò d'altra prouifione tēporale circale dote.

O pure il prouedere che non s'vfino violenze alla donna , e che fi metta in ficuro per accertarfi della fua libera volontà , con cafi fimili,ne quali prontamēte nõ fi può dar vna regola certa & vniforme per l'ifteffa ragione della varierà de ftili,e dell'offeruāze; Impechè quādo fiano ftili antichi per vn grā tēpo tollerati in tal cafo per euitare maggiori difordini,cõuiene diffimularli,secõdo le circonftanze dè cafi per le regole della prudenza,fe non per quelle della ragione .

Del'ifteffa natura , ecclefiaftiche , e fpirituali , fenza differenza di perfone , anche à rifpetto de laici , fono le caufe de beneficij ecclefiaftici,e delle pensioni parimente ecclefiaftiche, fopra i beneficij; E quelle delle decime anche ecclefiaftiche contradiftinte dalle temporali , fecondo la diftinzione , della quale fi
difcor-

discorre di sotto nel capitolo trigesimo; Ouero de padronati, e delle ragioni di presentare, e nominare, & eleggere, ò deputare, così alli beneficij, & alle prelature, come à gli officij parimente ecclesiastici.

In queste, et in altre somiglianti cause ecclesiastiche, la cognizione della prima istanza è del Vescouo, essendo solamente solito in alcuni paesi, e principati disputarsi di sì fatte materie incidentalmente per qualche effetto temporale, ò profano; O pure trà i prouisti Apostolici, ouero dall'Ordinario respettiuamente in occasione d'vna certa notizia di fatto, che il Principe per mezzo d'alcuni suoi magistrati stima bene d'auere delle nuoue prouisioni; per i pregiudizij che ad esso, ouero al suo principato perciò potessero nascere; Il che in alcuni paesi si dice l'esecutoriazione, & in altri si dice la concessione della temporalità, ò del braccio, con altri termini simili, conforme si è discorso nell'opere legali particolarmente nel Dottor Volgare nella materia della giurisdizione.

E nell'istesso luogo in questo proposito si potrà vedere il più circa la competenza del foro, così, trà il Vescouo con i magistrati secolari, come ancora nell'istesso genere de giudici ecclesiastici, trà vn Vescouo, ò altro Prelato, mentre farebbe troppo gran prolissità,

il diffonderfi in questo luogo sopra tutta la materia giurisdizionale, e quella della competenza del foro, richiedendo essa vn libro particolare, il quale ne anche suol bastare; Il che parimente camina in tutte l'altre materie conforme più volte si accenna; Dandosi in quest'opera quiui vn piccolo saggio al Vescouo, acciò nell'occorrenze sappia doue ricorrere.

Le cause, le quali riguardano il giuramento, sono anche spirituali & ecclesiastiche, cioè quando direttamente feriscono la sua validità, ò inualidità, ò pure l'assoluzione, ò dispensa, mà non già quando si tratti d'vn fatto profano, dal quale consecutiuamente, & indirettamēte
 15 segua l'inefficacia del giuramento per legge, ò ragion di natura, sicche la podestà laicale disponga sopra il fatto puramente temporale, ò pure che si tratti degli effetti temporali, li quali risultino dal giuramento, ò dallo spergiuro, secondo le distinzioni, le quali in questo proposito si sogliono dare, sopra la validità, ò inualidità delle leggi laicali, le quali dispongano degli atti giurati.

Vi sono ancora molte altre cause, le quali non si possono dire meramente ecclesiastiche, e spirituali, però hanno qualche partecipazione, così di questa natura, come dell'altra profana

fana ò temporale, che però si dicono cause di misto foro, delle quali possa egualmente conoscere, così il Vescouo ò altro giudice ecclesiastico, come anche il magistrato secolare; Come per esépio sono quelle bestēmie, le quali nõ habbiano formalmente dell'ereticoale, sicche non cadano sotto il Tribunale dell'Inquisitione; I sacrilegij; Gli spergiuri; Le vsure; Il conuersare con le donne disoneste, e publiche in alcuni tempi proibiti, e particolarmente nell' Auuento, e nella Quaresima; I concubinati, e simili delitti; Et anche in ciuile sono le cause delle persone miserabili, ò pure quãdo si tratti d'occupatori de beni delle Chiese & altre simili.

Ma parimente in ciò non si può dare vna regola certa, & vniforme à rispetto de secolari, mentre nell'istessa Italia, la qual'è diuisa come sopra in tanti principati, la pratica di ciascun principato è molto diuersa; Anzi qualche diuersità si suole scorgere trà le prouincie, e diocesi d'vn medesimo principato, cioè che in alcune diocesi il Vescouo sia in possesso d'alcune cose, che non sia nell'altre, nelle quali non si permetta contro i laici la cognizione di si fatte cause di misto foro, e che in altre vi si possano solamente applicare i rimedij spirituali, ma non i temporali, ò corporali.

Onde lasciãdo in ciò il suo luogo alla verità,
se

se queste vſanze ſiano giuridiche, ò nò; Quando de fatto ſiano tali, e che il Veſcouo conoſca di non poter probabilmente ſuperare ſi fatti oſtacoli, & impedimenti; Anzi che il promouerlo poteſſe cagionare de diſordini, e de pregiudizij maggiori, deue vſare la ſua prudenza, e caminarui con molta circoſpezzione, quando anche ſi muoua dà buon zelo, mentre anche queſto, quãdo ſia indiſcreto, ouero nò oportunamente cò poca prudenza adoprato, ſuol partorire de mali effetti; E molto più quando ſi fatti motiui naſceſſero, non dal zelo e dal fine ſpirituale del ſeruizio di Dio, e della ſalute dell'anima, mà da auarizia per tirare delle cauſe al ſuo Tribunale, acciò ſiano maggiori i prouenti della banca, e le occaſioni delle multe, ò delle compoſizioni.

Imperòche quando veramente il Veſcouo farà da bene, e che ſi mouerà dal ſolo buon zelo, e che di ciò con la ſua vita e coſtumi dia buon'eſempio alli magiſtrati ſecolari, e che adoperi cò i coſtumi, anche le regole della prudenza, caminando con eſſi con la buona legge, in tal caſo per lo più, per quanto la pratica alle volte hà inſegnato, ſi ottiene di gran lunga meglio l'intento d'ouuiare à queſti delitti; E queſto è quanto alla giuriſdizione del Veſcouo per la natura delle cauſe indifferen-

temen-

remente spirituali, & ecclesiastiche, senza distinzione dello stato delle persone, se siano ecclesiastiche, ò secolari.

L'altra specie delle cause ecclesiastiche è quella, la quale nasce occasionalmente per rispetto delle persone ecclesiastiche, per le quali il Vescouo abbia la giurisdizione ancora contro i laici; Come per esempio, se vn laico uccida, ò in altro modo percuota vn chierico, ò pure se vn laico sia compagno del delitto col chierico, sicche per questa mistura ò connessione possa conoscere anche la causa del laico; Il che segue ancora nelle cause civili per ragione dell'indiuuidità, e della connessione per quel che parimente più di proposito si discorre, così nell'vna come nell'altra opera legale nella sudetta sua particolare materia della giurisdizione, e della competenza del foro

Però anche in ciò và ripetito quell'istesso, che si è detto di sopra nelle cause del misto foro, cioè che non vi cade vna regola certa, mà che conuiene di camminare con l'osservanza, e con gli stili de luoghi, per la diuersità della pratica, secondo la diuersità de luoghi, e de principati.

Finalmente quanto all'altra specie delle cause ecclesiastiche per causa della giurisdizione propria, e generale con i chierici, e con

le persone ecclesiastiche; Presupposta questa qualità, di certo non si dubita della giurisdizione e della competenza del Vescouo con tutti i chierici, e le altre persone ecclesiastiche della sua diocesi priuatiuamente al foro laicale; Che però in in questo genere cadono solamente le questioni dell'esenzione generale per la soggezzione generale ad altri Prelati ecclesiastici, come sono i regolari & altri, de quali si è discorso nel capitolo antecedente; Et anche sono quelle esenzioni accidentali, le quali nascono da qualche officio, ò seruizio, come per esemplo sono gli ufficiali, ò patentati del tribunale dell'Inquisizione, ò della Camera Apostolica, ouero della Fabrica di S. Pietro, e simili.

Questa specie di persone esente, come anche quei religiosi delle religioni militari, le quali ad vso de secolari viuano nelle proprie case, sogliono essere di maggior trauaglio à i Vescoui di quel che siano quei religiosi, liquali viuano dentro i chiostri sotto l'obediienza, e la disciplina d'vn superiore locale, con le visite de superiori generali, e prouinciali, e d'altri Prelati; E ciò per la ragione perche viuono in quel luogosenza il superiore nelle proprie case all'vso del popolo secolare onde forse alle volte queste esenzioni sogliono dargli qualche licē-

za di menare vna vita scandalosa, e di commettere de delitti senza che vi sia superiore il quale gastighi.

Però quando il Vescouo farà veramente da bene, e che abbia il buon zelo, sicche non si muoua da altri fini, ò interessi temporali, onde per la sua buona vita, e per il buon modo del gouerno, acquisti quel premio che anche in questo mondo s'ottiene dal ben viuere, cioè della stima, e del buon concetto, aurà il modo facile di tenerli à freno, cosi nell'esercizio del loro officio, ò carica, inuigilando che si offeruino esattamente le giuste, e le ben regolate istruzioni che se gli dāno da loro superiori maggiori, non permettendogli quell'estorsioni, e quell'altre cose illecite le quali da essi si sogliono cōmettere; Come ancora circa i loro delitti, e la mala vita, rimediando opportunamente senza violare l'esenzione, ouero la giurisdizione de loro superiori; Cioè col formare bene i processi e quelli trasmettere con il delinquēte carcerati al proprio superiore che con vno, ò due di questi casi praticati bene, e con sodezza, si rimedia in auuenire: Che però tutto il punto consiste nella bontà del Vescouo, e che operi per il solo fine del seruizio di Dio, e del buon gouerno della Chiesa con la douuta discrezione, e prudenza, perche il

tutto gli riuscirà bene.

Le maggiori difficoltà circa questa specie della giurisdizione ecclesiastica vescovile e personale feriscono il caso, nel quale cada il dubbio sopra la qualità ecclesiastica nella persona, cioè che il Vescovo pretenda che sia chierico, ouero in altro modo soggetto al foro ecclesiastico priuatiuamente al laicale, conforme segue in diuersi casi accennati nella sua materia giurisdizionale, che all'incontro il magistrato secolare pretenda che quella persona non sia chierico, ouero che essendo non abbia li requisiti necessarj per godere il priuilegio dell'esenzione del foro.

Et in ciò, discorrendo secondo i termini generali della ragione canonica; Quando si fatte questioni occorrono, cioè se quella persona sia ecclesiastica ò nò, e particolarmente, se abbia il carattere chiericale, del quale per lo più si suol dubitare nè chierici in minori che di ciò debba essere giudice il Vescovo, e non il magistrato secolare; il quale hà l'obbligo di credere al Vescovo, e deferendo alla sua dichiarazione, ouero asserzione che quel tale sia chierico, deue rimetterglielo, quando l'abbia nelle mani; E non auendolo deue astenersi dal proceder' auanti nella causa, mentre della cognizione del chierico

ricato

ricato come di cosa ecclesiastica, e spirituale, non è competente il magistrato secolare.

Tuttavia in alcuni principati, certe antiche usanze portano, che quel magistrato secolare, il quale abbia in mano quella persona, voglia riconoscere di fatto della verità del chiericato, e che ad esso si presentino le bolle o altre proue, le quali ciò giustificchino; E se bene gli ecclesiastici riprouano queste usanze, circa le quali l'Autore professa di lasciare in tutto, e per tutto il suo luogo alla verità, non spettando ad esso il fare queste parti; Tuttavia deve il Vescovo in questi casi adoprare la sua prudenza; e discretezza; Cioè che quando conosca non potersi ciò impedire, e che il promouere sifatte questioni, sia più tosto per dar cagione a maggiori incôuenienti, & a maggiori pregiudizij, così all'istesse persone ecclesiastiche delle quali si tratta, come anche alla medesima giurisdizione, o immunità ecclesiastica in generale, per l'auuenire, dourà adoprare la prudenza nel dissimulare senza far atto veruno positivo dal canto suo, sicche ciò segua per parte de priuati interessati, quando così richiedano le circostanze del caso per il buon fine di riparare all'inconuenienti, & a pregiudizij maggiori.

In questo proposito dell'immunità personale

nale, ouero dell'efenzione del foro; quando si tratta di chierici in sacri, ouero di quelli in minori i quali fiano beneficiati, e particolarmente fe i beneficij fiano residenziali, e feruitorij, fiche abbia del notorio la loro qualità ecclefiastica; In tal cafo fuol'occorrerui
 20 poco dubbio, mentre propriamente cade quando si tratti de chierici in minori nõ beneficiati, ne quali nõ fi verifichino i requisiti del concilio di Trento, ad effetto di godere di questo priuilegio del foro; Må perche di ciò fi è difcorfo lungaméte nell'accénate opere legali cofi nella materia giurisdizionale, come anche nelle annotazioni al concilio di Trento, e molta digreffione farebbe l'auerlo à ripetere in questo luogo quì per minuto, mètre vi cadono molte diftinzioni, e dichiarazioni; Però nell'occorréze dourà il Vescouo iui ricorrere; Et iui ancora fe potrà vedere dell'altro puto fe perdédofi il priuilegio del foro, fi perdano gl'altri priuilegij clericali.

Et anche ne sudetti luoghi si tratta dell'altra questione sopra quei fecolari, liquali fiano ministri & officiali del Vescouo, ò delle Chiefe, conforme iui si potrà vedere; Et à rifpetto de
 21 fecolari ministri, e feruenti de regolari, e de gl'altri efenti, si accenna qualche cosa nel capitolo antecedente.

Conuiene però anche in questa materia
 di

di usare la dovuta prudenza e circospezione secondo le circostanze de casi; E particolarmente il Vescouo non deue esser facile d'impegnarsi per difendere quei chierici in minori discoli, e scandalosi, li quali niente abbiano dell'ecclesiastico, e che affertino solamente il chiericato per potere con lo scudo della gabanella clericale rendersi lecito ogni sorte di delitto, mentre per lo più si fatte persone, quando siano in stato pacifico, cioe che non siano attualmente molestate da magistrati secolari, niente obediscono al Vescouo, & à suoi officiali nel seruire alla Chiesa, e nel fare le altre cose conuenienti à chierici, si che nõ lo riconoscano per superiore, se non che in queste occorrenze.

Che però per tenerli à freno, e per esempio degli altri, conuiene di andar lento al difenderli, e quando ricorrano, deue dirsegli che non li riconosca per chierici mentre non li hà visto seruire in diuini, nè viuere da Chierici, auendo la sperienza più volte insegnato, che questa sia vna gran medicina per il maggior rispetto del medesimo Vescouo, e per il maggior decoro dello stato chiericale, & anche per la disciplina clericale; Intendendo di quei casi nè quali il chiericato, ouero l'adempimento de requisiti sia dubbio, non già

già quando sia certo e notorio.

Deue in oltre il Vescouo per fuggire queste controuersie cō secolari, far la giustizia, e gastigare con rigore i chierici discoli suoi sudditi più di quel che facciano i Magistrati secolari con i loro sudditi, secōdo le distinzioni le quali si danno di sotto nel capitolo ventesimoquinto, per
 23 che in tal modo per lo più stuggirà si fatte dispute; Imperò che quādo i Magistrati secolari vedono che il Vescouo gastiga i chierici cō degnamēte, e che li tenga in freno, per lo più nō attērano di violare l'immunità, e la giurisdizione ecclesiastica, e sottoporsi all'incorsi delle cēsure, mentre così ottēgono l'intēto per la publica quiete.

E quando gl' istessi chierici, vedono, che siano rigorosamente puniti dal Vescouo, più di quel che farebbono puniti dal magistrato secolare se fossero laici, volontieri mutano stato, conforme la pratica alle volte hà insegnato, posciache questi tali non desiderano lo stato chericale per spirito di seruirà Dio, mà per il sudetto fine di godere alcuni priuilegij ò fauori, mediante i quali si rendono sicuri da i gastighi più rigorosi, onde abbiano maggior licenza di viuere.

Circa il modo d'esercitare questa giurisdizione, si discorre di sotto nell'accennato capitolo ventesimoquinto, e se n'è detto qualche

che cosa di sopra nel capitolo ottauo , in occasione di parlare della residenza .

Finalmente quanto al punto della famiglia armata; Camina l'istesso che si è detto di sopra , cioè che la materia non sia capace d'vna regola certa, & vniforme, per la diuersa offeruanza de paesi, e de principati, dipendendo il punto della famiglia armata dall'altro, del quale si è discorso, cioè se per i delitti del misto foro, ouero per le cause meramente ecclesiastiche si permetta al Vescouo l'esercizio della giurisdizione temporale con laici, carcerandoli, e gastigandoli nella persona, e nelle robbe; Posciache se bene in termini della ragione comune canonica, la regola assiste al Vescouo; Tuttauia quando l'offeruanza antica sia in contrario, in tal caso per l'accennate ragioni, almeno prudenziali, e per euitare i maggiori incouenienti e pregiudizij, quando le circostanze del fatto giustamente non ricerchino il contrario, nõ si deue partire dal solito, ne facilmente deue tentare le nouità le quali per lo più sono produttiue di cattiuu effetti, e de mali conseguenze .

Del fisco si è discorso ancora nell'accennate opere legali e particolarmente in quella nella lingua Italiana sotto la materia de Regali; Cioè che (restringendosi all'vso dell'Italia) quando la

con fuetudine particolare non difponga diuerfamente, i Vefcoui caminano con la riga de Baroni, e domicelli, che non abbiano il fifco vero in ragione di regalia, e di fouveranità, auendosi quefto dalla Chiefa Romana, ma che abbiano vn procuratore, ò promotore fifcale, come vn legittimo difenfore delle ragioni della Chiefa nelle caufe civili, e come vn legittimo accusatore delli delinquenti nelle criminali, per quel che fi è accennato nella pratica criminale dell'Opera fudetta nella lingua Italiana, nella quale pratica ancora più diffufamente fi potrà vedere quel che di fopra fi è difcorfo intorno al gaftigo de chierici difcoli.

Circa la giurifdizione del Vefcouo, e del fuo foro con i laici nelle caufe laicali, ouero profane, nelle quali niuna delle fudette ragioni di competenza cada; La regola è negatiua, cioè che il Vefcouo non vi abbia giurifdizione, & il fuo foro non fia competente, mà fia declinabile per il laico, il quale in quello foſſe conuenuto, non folamente per vn'altro laico, mà etiandio per vn chierico, ouero per vna Chiefa, per la ragione che l'Attore deue fequire il foro del Reo.

Tuttauia queſta regola fuol patire molte limitazioni, circa le quali niuna coſa di certo,

e generalmente si può stabilire ; Posciache se bene suo l'essere più comunemente riceuuta la limitazione, quando vi concorra il consenso del laico, il quale sia in quel foro conuenuto , per la ragione che questo foro non sia affatto incópetente com'è all'incontro il laicale con gli ecclesiastici , sicche sia prorogabile ; Nondimeno la pratica non è da per tutto uniforme , perche in alcuni luoghi de Principi secolari, ò sia di fatto, ò sia di ragione, nel che si lascia il suo luogo alla verità, ciò nõ si permette, mà si camina con la massima, che il suddito non possa in pregiudizio del suo ordinario giudice , e superiore consentire in vn'altro giudice, ò foro incompetente, che però gran parte vi aurà l'osservanza.

L'altra limitazione si stima quella della consuetudine , particolare che le Chiese, & i chierici possano nel loro foro vescouale, & come attori tirare i laici rei ; E che l'istesso si conceda alle vedoue , & a pupilli , & all'altre persone miserabili , e soggette all'oppressioni, supponendosi da molti Dottori, che anche senza la consuetudine , per la disposizione della ragion canonica, si debba dire l'istesso , perche il Vescouo sia padre , & il protettore , e defensore delle vedoue , e de pupilli , e de poveri , e dell'altre persone miserabili ; Mâ con-

uiene dire l'istesso, cioè che il tutto dependa dall'vsanze de paesi, e dall'offeruanza.

Che però il buono, & il prudente Vescouo quando questa offeruanza gli assista, nõ la deue trascurare, e nell'occorrenze deue cercare con i douuti, e giuridici modi di mantenerla; Må quando non vi sia, deue astenersi dalle nouità dalle quali per lo più nascono de disordini, e non perche in vna diocese si vfi, ne segue che si debba vsare nell'altra, nella quale l'offeruanza sia in contrario.

In proposito di queste persone miserabili, alle quali la legge concede il priuilegio dell'elezzione, e della variazione del foro, sogliono cadere le dispute, particolarmente nello Stato ecclesiastico, trà i Vescoui, & i Governatori locali, se si dia questa elezzione, ò variazione da vn foro all'altro dell'istesso luogo; Però la sagra Congregazione sopra Vescoui hà più volte deciso di nõ, perche questo priuilegio cammina da luogo à luogo e non de foro à foro d'vn istesso luogo, quando non vi sia la consuetudine legitimamente prescritta, sopra la qualità della quale cade il dubbio, se basti la decennale, ouero vi si ricerchi la quadragenaria, ò pure la centenaria, ò l'immemorable. Però sarebbe vna gran digressione sproportionata à quest'opera il trattarne di proposito

per dipendere la decisione dà molte distinzioni, e dichiarazioni; Che però nell'occorrenze si dourà ricorrere à professori , & all'opere legali sudette. A

A Di tutta questa materia, e di quanto si contiene nel presente capitolo si tratta nell'vna, e nell'altre opere sudette nel titolo della giurisdizione nel libro terzo, e nel titolo de Regolari; e nel Miscellaneo ecclesiastico, E nelle annotazioni al Concilio di Trento, tutti nel lib. 14.



CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Dell'immunità ecclesiastica locale delle Chiese, e degl'altri luoghi sagri ouero immuni; Et anche dell'Immunità reale, cioè delle franchizie, e dell'esenzioni de chierici, e dell'altre persone ecclesiastiche dalle gabelle, e collette, e dagl'altri paesi laicali.

S O M M A R I O :

- 1 **D** *I che cosa si tratti in questo capitolo.*
- 2 *Nell'immunità locale si deue caminare con la bolla di Gregorio decimoquarto.*
- 3 *Il Vescouo è Giudice di questa materia priuatiuamente ad ogn'altro Prelato inferiore.*
- 4 *Si tacciano li regolari e gl'altri esenti, li quali in ciò s'ingeriscono.*
- 5 *Al Vescouo più vicino spetta la cognizione di queste cause ne i luoghi nullius.*

- 6 Il ~~vescovo~~ non soggiace in questa materia al
Metropolitano.
- 7 In che modo si debba regolare.
- 8 Del modo di praticare la bolla di Gregorio.
- 9 Dell'Immunità reale.
- 10 Come in questa il Vescovo si debba regolare.
- 11 Quale propriamente sia questa immunità.
- 12 Della ragione di questa immunità.
- 13 Ogni Prelato anche inferiore n'è giudice com-
petente.

C A P. XXII.

NON si tratta in quest' opera di
tutta la materia dell'immunità
ecclesiastica, locale, e reale, così
sopra le persone, & i casi, & i luo-
ghi ne quali debba la prima cō-
petere, o nò, o pure à quali persone e per qua-
li robbe ò pesi rispettiuamente debba compe-
tere l'altra, mentre ciò richiederebbe vn gros-
so volume particolare, il quale ne anche ba-
sterebbe per tante questioni che vi cadono, cō
vna così gran diuersità d'opinioni trà gli eccle-
siastici, & i laici; Che però nell'occorrenze,
presupposta la giurisdizione del Vescouo nel
conoscere, e decidere sifatte cause, come
debba esso regularsi à decidere i casi partico-
lari,

lari, cioè se, e quando entri, ò nò, l'vna ò l'altra specie d'immunità, si dourà ricorrere à quel che nelle più volte accennate opere legali di proposito si discorre, mentre in questo luogo discorredosi del Vescouo, si vada dando solamente sopra le materie ecclesiastiche vn piccolo saggio per il fine che il Vescouo sappia la sua giurisdizione, e podestà, ò pure qual in ciò sia l'ufficio suo, e come si debba regolare.

Discorrendo dunque primieramente dell'immunità locale; Oggidì per la bolla di Gregorio decimoquarto, con laquale si camina, ^a come la regolatrice della materia, cessano tutte quelle questioni, le quali con tanta varietà d'opinioni si leggono ne volumi disputare trà gli scrittori più antichi; Che però manifesto resta l'errore di quei scrittori moderni, e particolarmente de seguaci della podestà laicale, quando senza riflettere alla distinzione de tempi, caminano con le opinioni, e con le autorità di quelli, i quali scrissero auanti la sudetta bolla mentre cò questa di presente si deue solamente camminare fin'à tanto che alla medesima Sede Apostolica paia di fare sopra questa materia altre dichiarazioni, ò moderazioni per quel che negli accennati luoghi si è discorso.

Restringendosi dunque à quel che appartiene

ne alla giurisdizione, & all'ufficio del Vescouo sopra questa specie d'immunità; In conformità della sudetta bolla, egli è legittimo difensore, & anche giudice competente in questa materia priuatiuamente ad ogni altro giudice e Prelato quantunque esente e priuilegiato dentro la sua diocesi; Che però se alcuni si ricouerano nelle Chiese de Regolari, ò d'altri esenti, non appartiene alli superiori, & alli Prelati d'esse Chiese l'ingerirsi nel giudicare se quelli debbano godere ò nò; O pure nel proferire le censure contro i violatori, ò nel far'altri atti giuridici, mà solamente faranno le loro parti d'assistere al Vescouo per difesa dell'immunità, e di resistere à perturbatori di fatto, per quel che comporti la loro condizione d'ecclesiastici, sicche non ne seguano scandali nell'impedire quest'azione fin'à tanto, che ne sia auuisato il Vescouo, acciò vi dia gli opportuni rimedij.

E pure per vn vizio comune degli esenti, e particolarmente de regolari, si viue con questa erronea credulità, cioè che ad essi ciò spetti; A tal segno che per quanto alle volte la
 4 pratica insegna, si sogliono opporre à tutto potere, anche con violenza, e con scandalo al medesimo Vescouo, & à suoi officiali, parendogli di far vn gran sacrificio à Dio nel ri-

eccuere, e nel difendere i malfattori, & i perturbatori della publica quiete; Che però deuono essere stimati degni, nõ solamente del biasimo, ma del feuroo gastigo, conforme nell' accennata sua materia più distintamente si discorre.

5 Anzi questa giurisdizione, e podestà del Vescouo come delegata dalla Sede Apostolica priuatiuamente ad ogni altro Prelato inferiore, non solamente camina nelle Chiese, e negli altri luoghi sacri, & immuni, li quali siano dentro i confini della diocesi, mà eziandio nel vicino territorio separato con la qualità di *nullius*, e col proprio Prelato, il qual abbia la piena giurisdizione Vescouale, sicche sia il vero ordinario del luogo, e gli appartenga anche la giurisdizione delegata dal concilio di Trento, e dalle costituzioni Apostoliche contro gli esenti, mentre ciò non ostante, di questa materia è giudice competente il Vescouo più vicino, sicche in vn certo modo si può dire che sia vna giurisdizione annessa all'ordine vescouale.

6 Et in oltre questa dellegazione Apostolica è così priuilegiata, che il Vescouo non soggiace in questa parte al suo Metropolitano, mà è soggetto immediatamente alla sacra congregazione dell'immunità, con gli oracoli, & ordini della

della quale si deue regolare; Mà all'incòtro questo priuilegio gli deue seruire di freno à partecipare alla medesima cōgregazione le risoluzioni importanti, e non gouernarsi di sua testa solamente ò pure cō qualche dottrina de moderni, alcuni de quali sono affettati, ouero indiscreti, e scarfi di quella parte, la quale principalmente si desidera in si fatte matetie, cioè della prudenza raffinata dalla pratica e dalla lunga sperienza; Che però nell'vno, e nell'altro genere di Autori si verifica quell'errore, il quale dallo scrittore nell'vna, e nell'altra opera legale con troppa frequenza, mà sempre opportunamente si dannna, e s'inculca, cioè di camminare in ogni caso con le sole generalità senza riflettere alle diuerse circostanze de casi particolari, secondo le quali deue il Vescouo prudente regularsi, considerando, i luoghi, i tempi, l'atrocità de delitti e le altre contingenze, onde non basta la sola bontà della vita, & il buon zelo, mentre quanto più si sia spirituale, e di timorata coscienza, tanto più si suol dare nell'indiscreto, il che frequentemente ridonda in pregiudizio della stessa immunità; Che però tutto il male per l'vna e per l'altra parte nasce dagli estremi viziosi, conforme più diffusamente si è discorso nella sua materia particolare nell'opere sudette.

Donendosi auere auanti gli occhi il detto dell'Apostolo, che la lettera uccide, e lo spirito uiuifica, cioè che si deue badare al fine considerato dalla legge, & alla ragione, per la quale sia stato introdotto questo asilo dalla Chiesa, come madre della misericordia, cōsiderandola però egualmente madre della giustitia, mà nõ vna ingiusta, & irragioneuole protettrice de malfattori, perche in tal modo à questi si dia l'adito à poter cõ maggior sicurezza far in auuenire degli altri delitti, mètre in tal modo diuerrà la Chiesa nutrice, del male e de delitti cosa espressamēte dānata da tutti canoni, e cōcilij, e dall'istesse indispeñabili leggi, diuina, e naturale.

Che però il buon Vescouo nel trattare questa materia, deue come giusto giudice mettere nella bilancia, laquale stia in equilibrio, la giustitia, e la misericordia, ouero da vna parte il fauore & il priuilegio dell'immunità ecclesiastica, e dall'altra il doppio fauore della quiete publica, e della disciplina cristiana, riparando à maggiori peccati e delitti senza farsi parteggiano dell'immunità, e ne casi che veramente non competa, col troppo stirlarla, oprare più da procuratore che da giudice, onde antiponga il priuato bene d'vn facinoroso & immeriteuole al ben publico dell'vna, e dell'altra Republica, temporale, e spirituale.

Non

Non già che per queste considerazioni debba, ne possa trascurare di defendere l'immunità à tutto potere quando veramente competè che possa preterire la forma stabilita dalla sudetta Bolla Gregoriana, ed all'altre che vi fossero, mà che nel praticare queste leggi, e nell'interpretarle debba auere questi riguardi.

8 Nel rimanente, circa la forma che il Vescouo deue offeruare nel conoscer' e decidere si fatte cause, già quella si è data espressamente, dall'istessa bolla Gregoriana; E circa il modo di praticarla, conuerrà di ricorrere à quel che di proposito se ne discorre nelle sudette opere legali nella sua particolar materia, mètre conforme si è detto, farebbe vna souuerchia digressione. Et iui particolarmente si dice quando il palazzo, ouero la casa del Vescouo si debba dire luogo immune à quest'effetto.

9 Quell'istesso che di sopra si è detto circa l'immunità locale, camina ancora nell'altra specie dell'immunità reale, cioè che nell'opera presente non si tratta di proposito della materia, mentre ciascuna richiederebbe il suo volume particolare il quale ne anche basterebbe, mà che incidentalmente se ne dà qualche piccolo saggio perche sappia il Vescouo in quali cose consista l'officio suo per il foro esteriore, e per il buon gouerno della sua Chiesa, e dio-

e diocese, oltre il di più che riguarda l'intere-
riore per la sua maggior perfezione; Che
però rimettendosi à quanto sopra questa spe-
cie d'immunità reale si discorre nelle sudet-
te opere e particolarmente in quella del Dottor
Vulgare sotto questotitolo dell'Immunità ec-
clesiastica.

Per quel che spetta all'ufficio del Vescouo
nella difesa, e nella cōseruazione di questa im-
munità reale si dice l'istesso che si è detto del-
l'altra locale; Cioè che con ogni diligenza, e
buon zelo deue inuigilare, che non sia violata,
e che i chierici, e le altre persone ecclesiasti-
che non siano costrette, contro la disposizione
de canoni, e de concilij, e costituzioni Apo-
stoliche à soggiacere alle collette, & alle gabel-
le, & altri qualsiuoglia pesi laicali personali,
ò reali, e misti così direttamente come indi-
rettamente quando nõ entrino i casi eccettua-
ti, de quali negli accennati luoghi si discorre;

Però deue anche ricordarsi, che esso sia giu-
dice e non parte, e che deue fare indifferen-
tamente la giustizia, e non nodrire le fraudi,
mentre esso è padre, pastore, e giudice, egual-
mente, così de chierici, e degli altri ecclesia-
stici, come de secolari, sicche difenda pure,
e conserui questa immunità ne suoi casi leciti,
mà non si lasci trasportare dal zelo indi-
screto

screto di stirlarla troppo, onde serua per fomento delle fraudi, e delle mercanzie, che però deue attentamente riflettere alli casi, & alle distinzioni considerate negli accennati luoghi, mentre sarebbe troppo noiosa digressione riassumere il tutto per n inuto .

Considerando particolarmente quel punto il quale deue essere il regolatore di tutta questa materia; Cioè che l'immunità reale in sostanza altro non sia che vn conservare i chierici, e le altre persone ecclesiastiche nella primiera libertà naturale, & in quello stato, nel quale anticamente si viveua auanti che s'introducessero le gabelle & i dazij, e le collette e gl'altri pesi imposti dalle Città ò da Principi secolari, sicche per tal rispetto non sentano danno nella persona, e nelle robbe proprie, e non si sminuisca il valore, & il prezzo intrinseco e naturale di esse, ò de loro frutti, e rendite.

Mà non già che l'immunità abbia da seruire per mercanzia, e per guadagno, sicche in sostanza gli ecclesiastici si vogliano mettere in borsa, e applicare à comodo proprio quell'aumento accidentale del prezzo, ò del valore de frutti, ò rispettiuamente de vittuali, & altre cose il quale nasca dalli sudetti pesi, che però si dice vn prezzo estrinseco, mentre cio non sarebbe vn esimersi dal danno nel-

la robba propria, mà vn volerfi arricchire con la robba d'altri, applicando à comodo proprio, e priuato quel che per i compratori de vittua- li, e dell'altre robbe si paga al Principe ouero alla Republica per sopportare i pesi publici, conforme più di proposito si discorre nella sudetta sua materia.

Deue in oltre il Vescouo per ben regolare, il suo arbitrio, e giudizio in questa materia, riflettere alla ragione per la quale fù originariamente introdotta l'immunità, cioè che i Chierici, e le persone ecclesiastiche applicate al culto diuino, sopportano ancora i pesi publici, e cooperano al bene & alla conseruazione della Republica con le orazioni, e con i diuini officij, & anche con i digiuni, discipline, e con gl'altri esercizi spirituali à beneficio del popolo, siche vn peso vada compensato cò l'altro; Imperòche se bene vi si può assegnare l'altra ragione della loro esenzione da quella podestà laicale, laquale imponga la grauezza; Nondimeno ciò nasce per accidente, quando le podestà ecclesiastica, e laicale siano disunite, onde quando fossero vnite, non dourebbe quest'immunità auer luogo, e pur'è vero il contrario, che però la più vera e l'originaria ragione e la sudetta.

E quindi segue che si deue auer' il riguardo
con-

cōueniente, se ad alcuni chierici cōuenga ònò questa ragione, non che per tal rispetto possa la podestà laicale fare in ciò da giudice, e con questo pretesto rendersi lecito di violare l'immunità, mà che la podestà ecclesiastica debba à ciò riflettere, e prouedere, in modo che in cambio di far vn atto lodeuole, non ne segua vn peccaminoso, e contrario alla mente, & alla ragione de canoni, e de concilij, & alle antiche tradizioni de Santi Padri nel far godere quest'immunità à chi non la merita.

In questa specie d'immunità reale non entra quella podestà delegata speciale del Vescouo, laquale si è accennata di sopra nell'immunità locale, sicche ogni Prelato inferiore & ogni altro superiore ecclesiastico abbia la giurisdizione per la difesa e per la conseruazione di questa immunità; Et il di più in questa materia si potrà vedere negli accennati luoghi suoi particolari.

Douendosi particolarmente auertire, per nò incorrere negl'equiuoci, che se bene questa specie d'immunità si distingue in tre altre specie subalterne, cioe dalle grauezze reali, personali, e miste; Nondimeno questa è vna cosa diuersa & ad effetti diuersi, de quali si discorre nell'accennata sua materia, ma si dice generalmente reale per contradistinguerla dal-

l'immunità locale, cioè delle Chiese, e de luoghi sagri, e da quella personale, la quale riguarda l'elenzione delle persone, & anche delle loro robbe dal foro secolare, sicche altro è il dirsi reale per questa contradistinzione generale, & altro dirsi reale per la contradistinzione particolare dall'altre due specie di pesi personali, e misti, li quali hanno vna diuersa natura, & in essi più facilmente entra l'immunità, che nelli pesi meramente reali, li quali passano con le robbe ad essi affette anche agli ecclesiastici, conforme si può vedere nella sudetta sua materia. A

A Si veda nel titolo de Regali sopra l'immunità reale, & anche nel Miscellaneo ecclesiastico, nel quale si tratta dell'vna, e dell'altra immunità locale, e reale.



CAPITOLO VIGESIMO TERZO:

Delle censure ecclesiastiche, e come in esse il Vescouo si debba contenere, e regolare.

S O M M A R I O.

- 1 **C** He cosa siano le censure.
- 2 Delle Censure ouero anatemi trà gli Ebrei.
- 3 Quanto anticamente fossero temute.
- 4 Effetti della scomunica.
- 5 Del disordine de tempi correnti nel poco timore della scomunica.
- 6 Delle ragioni dalle quali ciò nasca.
- 7 Che si debbano adoprare di raro, e con molta circospezzione.
- 8 Abusi sopra ciò in alcuni officiali inferiori.
- 9 Decreto del Concilio di Trento che alle censure si venga in sussidio e della sua intelligenza.
- 10 Dell'abuso delle censure della Bulla Cana.
- 11 Di molte cose spettanti alla materia.
- 12 Che anche di presente riescano di profitto quando si adoprinno con la douuta circospezzione.
- 13 Della scōmunica civile per debito remissiuamēte.

14 *E della distinzione della scomunica maggior^a ò minore, e di quella del canone anche rimessiuamente .*

C A P. XXIII.



SONO le censure ecclesiastiche certe armi spirituali vfate anche da gli Ebrei nel testamento vecchio prima della venuta di Christo, chiamate col nome ò vocabolo di *anatema*, ouero di *anatematizare*, & anche di *scomunica*; Bensì che quell' *anatema* era di maggior grauezza, mentre portaua
 1 ancora seco la pena ordinaria della vita, conforme si legge particolarmente negli atti de Maccabei.

Mà ciò che fosse trà gli Ebrei, e discorrendo col nuouo testamento trà Cristiani; Nella primitiua Chiesa, & anche per molti secoli dopò la sua tranquillità queste arme portauano seco gran timore, ed erano di gran lunga più operatiue di quel che fossero le armi temporali, anche con i Principi, e con i personaggi potenti, con i quali non si potessero adoprare, ò non valessero le armi temporali; Impeperòche trà tanti esèpij, li quali si potrebbero addurre, leggiamo che S. Ambroggio diede
 così

coſi gran timore ad vn tanto potente Imperatore Romano antico, il quale fù Teodoſio, non già con la cenſura maggiore della ſcomunica, ma ſolamente con la minore d'vn ſemplice interdetto dall'ingreſſo della Chieſa;

4 Molto più quãdo ſi tratta della ſudetta cenſura maggiore della ſcomunica, laquale, oltre il coſtituire l'anima nella diſgrazia di Dio e nello ſtato della dannazione, giuridicamente cagiona anche di fatto grauiffime pene temporali, coſi per l'inabilitazione all'eſercizio di tutte le cariche publiche, & al godimento di tutti gli onori, e prerogative, come ancora circa l'infamia & il totale aborrimiento del commercio, e della pratica de ſcomunicati, e queſti effetti ſi douerebbono operare anche di preſente, mentre di ragione ſono gl'iſteſſi.

5 Però ne tempi moderni (ancorche malamente) la pratica di fatto alle volte inſegna il contrario, cioè che tante perſone illaqueate, non già da vna, mà da molte reiterate ſcõmuniche maggiori, e grauiffime, tuttauia pubblicamente godono il commercio, e praticano pubblicamente, anzi godono i ſoliti onori & eſercitano le cariche, e forſe ſono promoueſſe alle maggiori, coſa veramente degna di molto biaſimo.

A più cauſe, ò ragioni ſi può ciò riferire;

Pri.



Primieramente cioè alla corrutela de costumi, & all'essersi rilassata e raffreddata l'antica pietà cristiana; Secondariamente alle sottigliezze, & alle formalità di alcuni canonisti, e de Teologi i quali col pretesto della nullità, ouero dell'ingiustizia delle censure, hāno introdotto vna molto larga facultà à ciascuno di far' il Giudice nella causa propria, e di disprezzarle; Cosa veramente troppo esecranda, e pregiudiziale all'ecclesiastica podestà, & alla pietà cattolica.

E quel che è peggio per lo più sogliono essere consiglieri e fautori di così esecranda opinione quegli Ecclesiastici, liquali professano maggiormente la vita spirituale e riformata, e che douerebbono essere per il loro stato, e professione i maggiori defensori del contrario, sicché quello che si è introdotto per medicamento salutare, si risolve in perniciosissimo veleno, per quel che molti esēpij publici e noti appresso l'Istorie del corrente secolo ne insegnano.

E terzo sopra tutto dalla facilità e frequenza di adoprare quest'arme, potendosi, e douendosi forse dire che questa sia la maggiore, anzi l'vnica ragione, la quale sia la madre, e la produttrice dell'altre due, le quali nesceno nate in conseguenza.

Che però il maggior riguardo che deue auere il Vescouo per far bene l'officio suo, stan-
te

re l'accennata corrottela de tempi nostri, farà questo di essere ritenutissimo nell' uso di esse, cercando per se stesso, e per mezzo de parochi, e de predicatori di far' esagerare i loro mali effetti, e d'imprimerne al possibile vn gran timore ne popoli; Mà però ne dourà sfuggirne quanto sia possibile la pratica, sicche sia vna bombarda, laquale metta il timore senza spararla, ò pure vna spada esagerata per formidabile, ~~mà ritenuta nel fodro~~, mentre da quest' abuso più che da qualsiuoglia altra, cosa ne nascono infiniti, & i maggiori inconuenienti che siano.

Bensì che quest' ammonizione conuiene ancora, anzi maggiormente à quegli officiali e ministri inferiori d'alcuni tribunali ecclesiastici, liquali si deputano in ciascuna diocesi; Come per esemplo sono i fuccollettori apostolici de spogli, e dell'altre ragioni camerali; ouero i commissarij della fabrica di S. Pietro, & i Conseruatori de priuilegij degli esenti, e simili; Atteso che concedendosegli la facultà di adoprare quest' arme, & essendo per lo più persone le quali, ò per sapere, ò per nascita, ò per costumi siano d' inferiore qualità, se n'abusano, non solamente con la frequenza, mà etiamdio per leggierissime cause, e senza quell'ordine, e maturità, che si deue; Che però quando anche

che il Vescouo sia prudente, e circospetto; siche adoperi la regola sudetta, non perciò ne segue quel buon'effetto, il quale ne dourebbe seguire per l'accénato abuso de sudetti ministri, & ufficiali inferiori, liquali da esso non si possono proibire; Onde santa e lodeuole cosa farebbe, che à si fatti ministri inferiori questa facoltà si togliesse affatto, essendo causa di troppo gran disordini, contro la buona intenzione, & i retti sentimenti de superiori, liquali li deputano.

E se bene il concilio di Trento, conoscendo queste verità, ordina che questo rimedio delle censure douesse essere totalmente sussidiario, e quando tutti gli altri mancassero; Tuttauia le sottigliezze, e le formalità de Giuristi, e de Morali hanno reso quasi ideale questa così santa, e così prudente disposizione col dargli tante distinzioni, & intelligenze; Cioè che vada intesa nelle censure da imponersi dall'uomo per quell'atto particolare, e non in quelle lequali siano imposte dalla legge, ò per gli editti in caso di qualche contrauenzione, mentre in questo secondo caso il Vescouo, ò altro superiore non adopera le censure, ma solamente le dichiara come già incorse.

Anzi nella prima specie delle censure dell'uomo, si dà per alcuni l'altra distinzione, che
ciò

ciò s'intenda quando si tratti di costringere à qualche adempimento temporale per debito pecuniario, ò d'altra specie, mà non quando sia per le disubidienze, e perle contumacie, con altre somiglianti formalità.

Essendoui anche il mal'uso nella prima specie delle censure della legge, dichiarandone il loro incorso quando veramente non vi cada; Conforme particolarmente insegna la pratica frequente in quelle censure più formidabili, le quali per casi grauiissimi sono comminate per quella bolla, la quale volgarmente si dice *Cena Domini*; Attesoche alcuni Vescouo & altri magistrati, e giudici ecclesiastici ne dichiarano l'incorso, anche per non pagar à tempo li canoni, ò censi, ò altre prestazioni alle Chiese, tirando così il caso per la violenta occupazione, con simili abusi, e disordini, ò per altre somiglianti cause leggieri, mètre con molta scarsrezza si dourebbero usare solamete in' casi grauiissimi, e meramente ecclesiastici, e spirituali.

Questo dunque è il punto principale, anzi l'vnico, al quale il buon Vescouo ò altro Prelato ecclesiastico deue auuertire; E per conseguenza questo punto solamente cade sotto l'opera presente per ammonizione del Vescouo, il quale voglia far bene l'officio suo, men-

tre le altre cose, lequali spettano à questa materia in generale circa la distinzione delle tre specie delle censure, cioè d'interdetto, sospensione, e scomunica, con la differenza degli effetti tra d'esse; Come ancora circa l'altra differenza delle censure della legge, e quelle dell'uomo, e circa l'appellazione, e la facoltà d'assoluere, con molte altre ispezioni e questioni, che sopra ciò cadono, nell'occorrenze si deuono vedere nelle proprie sedi, e trattati particolari nell'vna, e nell'altr'opera legale più volte accennate; Imperò che farebbe vna souuerchia digressione (còforme di tutte l'altre materie si v' accennando) dandosi d'esse in questo luogo quel poco saggio che riguarda l'officio del Vescouo in generale, posciache ne casi particolari si deue ricorrere à quei luoghi, ne quali della materia si tratta di proposito per conoscerne quando vi sia l'vso legittimo ouero l'abuso.

Quando dunque il Vescouo, ò altro officiale ecclesiastico rifletterà à queste cose, e che adoprará quest'armicò molta scarfezza, e circonspezione, così ne casi particolari, come nel cõminarle nelle leggi e negli editti in tal caso le sperimenterà armi molto vtili & efficaci; Et all'incontro cò la facilità, e cò la frequenza le sperimenterà de fatto poco vtili, e di poca efficacia.

E quan-

E quanto alla ragione per la quale per vn debito pecuniario, ò per altro adempimento temporale si adoprino quest'armi spirituali delle censure, e del che il volgo, ò sia per malignità, ò per ignoranza, è solito molto scādalararsi, e parlarne malamente, potrà il curioso sodisfar-
 13 si nelle suddette sedi dell'vna, e dell'altra opere legali.

Come anche di sopra nel capitolo vndecimo si discorre quando la scomunica sia maggiore ò minore, e riseruata al Papa ò nò, e particolarmente quella del Canone, del che il Vescouo deu'essere ben' informato per non far-
 14 errore nel dichiararla riseruata quando no'l sia, & all'incontro non riseruata quando lo sia, mentre farebbe souerchia digressione il riassumerlo di proposito. A

A Si veda nel *Miscellaneo Ecclesiastico*, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.



CAPITOLO VENTESIMOQUARTO.

Di diuerse cose ecclesiastiche, e spirituali spettanti all'ufficio del Vescouo; Comè per esempio; Della publicazione, & offeruanza delle feste, e de digiuni, e degli altri esercizi spirituali; Delle reliquie & imagini de Santi; Della publicazione dell'indulgenze; Del proibire i questuanti; Del proibire i libri; Dell'erezzione delle Chiese, e Congregazioni ò luoghi pij; Dell'vso degli oratorij priuati; Del ritenere nelle Chiese il Sacramento dell'Eucaristia; Del fonte battesimale; E della materia del matrimonio, e cose simili.

S O M M A R I O.

- 1 **L** 'Uso de pacsi e delle diocesi si attende molto in queste materie.
- 2 Della ragione della restrizione della podestà de Vescouï in molte cose.
- 3 Dell'osservanza delle feste.
- 4 Se possa la podestà laicale ingerirvisi.
- 5 Anche gli esenti sono sudditi del Vescouo in questa materia delle feste.
- 6 Se il Vescouo possa proibire alcune feste di diuozione.
- 7 Se si possa prender mercede ouero elemosina per lauorare le feste.
- 8 Distinzione sopra l'osservanza delle feste.
- 9 Degli atti giudiziali in giorno di festa e) anche stragiudiziali.
- 10 Dell'osservanza del digiuno.
- 11 Delle reliquie, delle imagini, del culto de Santi ò Beati e simili.
- 12 Stampa, e proibizione de libri.
- 13 Indulgenze.
- 14 Questuanti.
- 15 Nuoue erezzioni di Chiese, ò di Congregazioni, e confraternite, e luoghi pù.
- 16 Oratorij priuati.
- 17 Il ritenere il Sacramento dell'Eucaristia

il fonte battesimale, & altre cose simili.

- 18 *Esposizione solenne delle quarant'ore.*
- 19 *Della celebrazione del matrimonio.*
- 20 *Auertimenti circa il battesimo particolarmente per le nutrici ouero mammane.*
- 21 *E circa i medici.*
- 22 *Sopra l'officio de parochi, & altri chierici con gl'infermi, & agonizzanti.*
- 23 *De testamenti, e dell'altre disposizioni degl'infermi.*
- 24 *Dell'esequie, e delle ragioni della sepoltura.*

C A P. XXIV.



Opra le accennate, & altre somiglianti materie spirituali, quanto in esse si stenda la podestà del Vescouo, ò pure se stendendosi come si debba adoprare, non è facile di darui vna regola certa, e generale applicabile à tutti i casi & à tutti i tempi, mentre se bene conforme più volte si è detto, giuridicamente da per tutto la podestà del Vescouo sia vniforme, tuttauia di fatto dipendendo in gran parte dagli vsi diuersi de pacsi, e delle diocesi, & anche perche sperimentandosi alla giornata che alcuni Vescoui si abusino della

della loro podestà; Quindi segue che la Sede
 2 Apostolica sia solita di restringerla, conforme
 nella materia delle messe, e della clausura
 de Monasterij, & altre simili si è di sopra ac-
 cennato; Il che si verifica ancora in alcune
 delle sudette cose contenute nella presente ru-
 brica.

Attesochè per quello spetta alla publicazio-
 ne, & all'offeruanza delle feste; Anticamen-
 te, secondo i termini della ragion comune ca-
 nonica, il Vescouo auea la podestà d'indurre,
 e di publicare alcune feste de Santi diuoti ò
 protettori, ordinandone al popolo l'offeruan-
 za di precetto; Mà oggidì per le costituzioni,
 3 e decreti Apostolici questa podestà se gli è
 tolta, sicche con la sola autorità del Vescouo
 non si può accettare qualche Santo per pro-
 tettore, nemeno si possono introdurre delle
 nuoue feste di precetto senza l'autorità della
 Sede Apostolica; Anzi che per le costituzio-
 ni, e decreti Apostolici, e particolarmente
 per quella di Urbano VIII. si sono moderate
 molte feste, lequali per cōsuetudine si stima-
 uano di precetto, onde quantunque alcune di
 esse tuttauia dal popolo si offeruino, e parti-
 colarmente coll'astenersi dall'opere seruili den-
 tro le città, & i luoghi habitati; Nondimeno
 ciò segue più per diuozione che per obligo e
 precetto.

E da

4 E da ciò chiaramente si comproua il defecto della podestà secolare nell'ingerirsi in queste materie, e nel far i precetti à sudditi sopra l'offeruanza di qualche festa non comandata dalla Chiesa, non solamente per la qualità della materia ecclesiastica e spirituale, nella quale la podestà laicale non si può ingerire, Ma ancora perche troppo inconueniente farebbe il dire, che possa il magistrato secolare far quello che non si possa far' dal Vescouo.

E se bene non pare proibito al Signore sovrano di ordinare trà suoi sudditi che in qualche giorno si ferrino le botteghe, e si attenda alle publiche allegrezze, conforme suol'occorrere ne i giorni natalizij del Principe, & in altre occasioni simili; Tuttauia il punto stà nell'ordinare ciò in ragione spirituale, per solennizzare la festa di qualche santo.

5 Circa l'offeruanza di quelle feste, le quali già siano comandate dalla Chiesa, è officio particolare del Vescouo, siche ad esso siano soggetti tutti quelli liquali dimorino nella sua diocesi, quantunque siano esenti, senza distinzione alcuna del popolo, e del clero secolare ò regolare, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ventesimo; E di ciò non si dubita.

E quanto al solennizzare alcune feste per di

diuozionē in alcune chiefe particolari; Ancorche il Vescouo senza giusta causa non lo possa, ne lo debba impedire; Tuttauia in ciò si suol dare il caso, che possa, e che debba alle volte metterui le mani, e proibirlo, quando per alcune contingenze si possa temere di qualche disordine ò scandalo, e particolarmente per la più frequente pratica, quando si faccia ad emulazione della medesima festa, e solennità, laquale si celebri in vn'altro luogo; Però sopra ciò non si può dare vna regola certa, & vniforme, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari de casi che però si dice vna materia rimessa all'arbitrio del Vescouo, il quale deue regolare questo suo arbitrio con la ragione, e con le giuste cause da padre, e da pastore comune, e da giudice disappassionato, e non per capriccio ò per qualch'interesse ouero per compiacenza, ò per altra passione.

Sopra questo punto dell' offeruanza delle feste sogliono in alcuni paesi ò diocesi praticarsi certi abusi totalmente dannabili, e già di fatto reprobati dalle S. Cōgregazioni, cioè che vaglia per industria, e per mercanzia il concedere le licēze di lauorare ne giorni festiui, quādo il bisogno lo ricerchi, cōforme occorre nel tēpo della sementa, della raccolta, e delle vèdemie, ò pure per vendere i vittuali cotidiani, ouero à passag-

gieri vetturali per caricare le sorme e cose simili esigge d'one mercede col titolo di limosina, e di cōtribuzione, il che si deue dire cosa malfatta; Imperò che se vi concorre la giusta causa, come segue negli accennati tempi e casi, ò altri simili; Et in tal caso si deue concedere la licenza gratis; E se non vi concorre, si deue negare.

Ne si deue ammettere la scusa, ouero il pretesto che si fatti emolumenti siano applicati ad vsi, & ad opere pie per più ragioni; Primieramente cioè, che mai si deuono fare, le cose illecite per douerne esercitare le opere di pietà, mentre, conforme altre volte si è detto, la pietà si dice compagna, e seguace della giustitia, senza la quale non si dà pietà buona; Secondariamente per togliere l'occasione dello scandalo, mentre non ognuno sà in che cosa questi emolumenti s'impieghino, e per lo più il volgo crede che il Vescouo gli esiga à comodo proprio; E terzo perche nõ tutti i Vescoui sono d'vna bontà, mentre vediamo che Cristo per nostro esemplo permese che trà dodici Apostoli da esso eletti, vi fosse vn Giuda

E per conseguenza quando anche il Vescouo sia rettilissimo, e ben'intenzionato, e che gli emolumenti con ogni fedeltà s'impieghino in vsi pij, non lo farà il suo successore; Che però bisogna che il Vescouo
 buo-

buono tolga l'occasione al cattiuo, estirpando si fatta vñanza, conforme la pratica frequentemente insegna, essendoui forse alle volte di quelli, li quali vi fanno assegnamento come se fosse vn corpo d'entrata.

E sebene non mancano de Canonisti, e de Morali, liquali con buon zelo abbiano detto che conuenga, quando occorre di lauorare le feste, ricompensarlo con le limosine, e con l'opere di pietà, dal che è deriuato questo abuso, conforme ò seguito in tutti gli altri abusi che vi sono, e particolarmente quelli, delli quali si tratta di sotto nelli capitoli trentesimo, e trentesimoprimo; Nondimeno ciò farà adattabile à quei casi, nelli quali non si sia stabilito generalmente che si possa lauorare per le necessitá, come sono gli accennati di sopra, del raccolto, delle sementi, e delle vendemie, ò pure la vendita de vittuali coridiani, e simili; Mà s'intende in casi particolari, ne quali cõcorra qualche giusto, ma non necessario motiuo da dispensare à questa proibizione, ricompensando la contrauentione con l'opere della pietà, & in ciò cõsiste l'equiuoco; Che però, conforme si è detto, bisogna tagliare la radice, e togliere l'occasioni del male.

A questo punto dunque particolarmente deue il Vescouo riflettere, restrin-

gendo il sudetto consiglio d'applicar'all'operè
 pie quelle pene, e multe che si faceffero pagarè
 re per la controuenzione illecita, e punibile
 ne casi e nè tempi proibiti.

Et anche in questi tempi proibiti si feorge
 vn chiaro errore di caminare indifferentemen-
 te in tutti i casi con le generalità, senza di-
 stinguere le circostanze di ciascun caso; Im-
 però che se si lauorerà nelle feste da mercanti,
 e da altri, per industria in campagna, ò pure
 da artigiani, e da gente popolare in Città per
 guadagno, e per auarizia, ò per industria,
 ouero che la cosa dia scandalo; Et in tal caso
 si deue caminare con rigore, e si deuono pun-
 nire quelli, liquali contrauengano.

Mà se vn pouero artigiano lauorerà in casa à
 porte chiuse per viuere, e per mantenere la sua
 bisognosa fameglia; Ouero se il lauoratore di
 càpagna anderà à lauorare la sua vigna, ouero il
 suo càpo, perche negli altri giorni feriali abbia
 dibisogno d'andare à lauorare nè poderi altrui,
 per la mercede all'effetto di mātener se stesso, e
 la sua fameglia; O pure che auendo vn giument-
 to, gli conuenga ne giorni correnti adoprarlo
 per l'istessofine, siche non abbia altro tempo di
 proueder la sua casa della legna, ouero dell'altre
 cose necessarie, onde lo faccia in giorno di festa.

Et in questi, ò altri somiglianti casi, fa-
 rà

rà vna specie di barbarie il punire questi po-
ueretti come contrauenienti, e leuargli le
pene, con casi simili; Prouedendo però al-
lo scandalo, cioè che il tutto segua quanto più
occultamente si possa, siche cessi l'occasione
dello scandalo; Badando principalmente, così
in questo, come in tutte le altre cose al più
volte accennato punto regolatore d'ogni go-
uerno, cioè che la legge non si deue inten-
dere nella sola lettera, mà nello spirito, e ri-
flettendo principalmente al fine, ouero alla
ragione.

9 Occorre ancora in questo proposito delle fe-
ste, che alle volte il Vescouo sia richiesto à dispē-
fare che si facciano alcuni atti giudiziali, e par-
ticularmēte circa l'eseguire le citazioni reali, ò
personali, & anche alle volte per fare li contrat-
ti voluntarij per ragione del giuramento, quan-
do in quel paese si viua con l'opinione, che
ciò non si possa fare in giorno di festa; Mà
però in ciò nõ cade vna regola certa e genera-
le applicabile à tutti i casi, essendo cosa ri-
messa all'arbitrio, il quale vā regolato dalle
circostanze de casi particolari e dall'vso del
paese, mà sempre si deue dare gratis.

Deue ancora il Vescouo inuigilare sopra
l'osservanza delli digiuni solenni e pubblici co-
me sono quelli delle vigilie, e delle quattro
tem-

tempora, e molto più il generale della Quarantena; E parimente in ciò non si dà eccezione di persone, ò distinzione di chierici, e de secolari, ò pure di chierici secolari, e Regolari, ouero di esenti, ò non esenti, essendo tutti in questa parte soggetti al Vescouo; E quando per giusta causa della salute per quelle persone, lequali non stiano attualmente, e formalmente inferme, si pretède giustamente l'esenzione, e la dispensa da quest'obbligo, non perciò può dispensarsi di propria autorità, facendo il Giudice nella causa propria, mà deue ottenere la licenza dal Vescouo, ò rispettiuamente dal suo Vicario ò altro ufficiale à quest'effetto deputato, con la douuta e solita giustificazione, cioè con la fede del Medico; Il tutto però gratis, siche nè il Vescouo, ò altro ufficiale, nè il medico possa esigere cosa alcuna; Et anche in ciò le parti del buon Vescouo faranno di ammonir bene i medici à non esser facili à fare si fatte attestazioni, quando veramente non ve ne sia il bisogno; Inuigilando particolarmente che sorte di vita menino quelli i quali per causa della salute vogliono esser'esenti da digiuni, è se il moriuo sia per poter più facilmente lusingare, siche nel modo di viuere si faccia cosa molto più pregiudiziale alla sanità; Mà parimente in
ciò

ciò non cade vna regola certa, e generale, auendoui gran parte l'vsanza de paesi, & anche scorgendosi gran differenza trà le Città grandi, & i luoghi piccoli.

Appartiene ancora al Vescouo di riconoscere bene le reliquie de Santi, e se siano autentiche e legittime, ò nò, non auendo oggidì quella podestà che auea anticamente circa la canonizzazione, ò beatificazione, ouero il culto de serui di Dio, essendo il tutto priuatiuamente reseruato al Papa, conforme più di proposito si accenna nella relazione della corte di Roma nell'vna e nell'altra lingua latina, & Italiana in occasione di trattare della Congregazione de Riti.

Come ancora circa l'imagini sagre, deue inuigilare che nelle Chiese siano espresse col solito, e decente modo senza la mistura dell'imagini profane, lequali diano scandalo, ò che in altro modo vi sia l'indecenza, ò altro abuso; Et all'incontro nell'adorazione, ò culto si camini con la douuta moderazione, acciò non s'inciampi negli errori, e si faccia più del douere; Che però alle volte i Vescouizelanti, e prudenti fanno leuare delle imagini da i luoghi soliti, & alle volte quando siano in luoghi profani, vi fanno dar di bianco, ò prendono altre prouisioni secondo che richiedono

le

le circostanze de casi; Nè in ciò si dubita della sua podestà senza differenza alcuna dello stato delle persone, mentre queste materie di reliquie, & imagini influiscono à cose spettanti alla fede cattolica.

L'istesso circa la materia de libri che non si possano nella sua diocesi imprimere senza la sua licenza; precedente la reuisione da farsi dalle persone da esso deputate come anche
 12 di riuedere i già impressi, liquali si vendano, ò di proibirli, ouero almeno sospenderli finche se n'abbia l'oracolo della sacra Congregazione dell'Indice.

Dell'Indulgenze ancora, per quel che spetta alla sua autorità, si è accennato di sopra nel capitolo decimo. che possa concederle, mà per poco tempo, siche non si passino i quaranta giorni; Però l'officio, e la vigilanza
 13 maggiore del Vescouo in questa materia; e che specialmente dal concilio di Trento se gl'incarica, consiste nella publicazione dell'indulgenze, che si suppongono cōcedute dalla Sede Apostolica; Posciache, oueramente siano persone troppo pie, e credule, ò siano quei cristti, li quali sotto nome di questuanti, ò de ministri di Chiese, ò di Santuarij celebri di Roma e d'altri luoghi, ò di compagnie priuilegiate si vanno spargendo degli errori grandi,
 & in-

& ingannando la gente ignorante, diuota, e credula, per estorquer de danari; Che però si fatti questuanti & altri, li quali portano delle imagini sacre, & altri qualsiuoglia, li quali non siano veri & effectiui mendici, sicche in essi non vi sia altro motiuo che quello della compassione, e della mera, e volontaria limosina, non possono questuare senza la licenza del Vescouo, il quale deue in ciò camminare con molta circospezione con renderli più tosto difficile che facile; E molto più quãdo tal questuazione sia pregiudiziale ad vn'altra chiesa, ò cappella, ò luogo, & opera pia, che sia in possesso sotto nome di quel Santo, ò di quell'opera di questuare, cõforme frequentemente la pratica insegna si fatte questioni & in occasione de' casi seguiti si discorre nell'opere legali:

Non si possono fondare, ouero eriggere chiese di nuouo senza la sua autorità, e licenza, conforme nelle fondazioni de nuouij conuenti e monasterij si è accennato di sopra nel capitolo ventesimo, doue anche si è detto l'istesso à rispetto delle Congregazioni ò confraternite, & altre adunanze, sopra le quali generalmente può, e deue inuigilare, quando siano sotto nome di pietà, ò di religione, acciò non si facciano delle conuenticole, insegnando la sperienza, che quasi tut-

te l'eresie e gli errori abbiano auuto il principio da si fatte adunanze, lequali con i motiui della pietà, e della fantità, si siano fatte dagl'Ipocriti, liquali coprendosi del manto delle pecorelle, ouero dell'agnelli, siano internamente rapacissimi lupi, ò fierissimi Leoni e tigri; Opure da persone di souerchia, e sfregolata pietà, e diuozione, dalla quale parimente sogliono nascere degli abusi, e gli errori, e particolarmente quando vi sia la mistura dell' interuento delle donne.

Anticamente aucano i Vescouo i la facultà di concedere à persone priuate nobili, ò per altro rispetto qualificate, la facultà di ritenere gli oratorij priuati in casa, e farui celebrare la messa; Mà sperimentandosi forse qualche abuso se gli è proibito, che però è cosa riservata al Papa & alla Sede Apostolica; Tuttavia le parti del Vescouo sono nel visitare, ò riconoscere si fatti oratorij in quei tempi che ad esso parerà, acciò siano in luogo decente, e lontano da ogni vso profano, col di più che stimerà opportuno d'ordinargli, senza che gioui esenzione alcuna, quando non vi sia priuilegio apostolico speciale, ouero che nõ si tratti di cappelle reggie, e ne palazzi de Principi soursani, nel qual caso si dourà caminare con la legitima offeruanza; Distinguendosi le
chie-

chiese dall'oratorij priuati cioè che questi si dicono tali sèpre che non habbiano la porta ò la strada publica, fiche vi si debba auere nell'ingressò per la porta di qualche palazzo ò casa , ò altro priuato edificio .

Ancorche nelle chiese parochiali vi sia di ragion comune la facoltà di tenerui il santissimo sagramento dell'eucaristia , come anche il fonte battesimale , e l'oglio santo per l'estrema vnzione degl'infermi , Ad ogni modo il ¹⁷ Vescouo, se còdo la qualità de luoghi, può proibirlo, e particolarmente in Città, e luoghi piccoli, acciò per la maggior decenza siano solamente nella cattedrale ouero in qualche chiesa matrice , senza pregiudizio de i parochi secondo le diuerse vsanze , alle quali in ciò si deue deferire ; Et à rispetto di poter tenere continuamente il sagramento dell'eucaristia nelle altre chiese non parochiali ; E particolarmente in quelle di monasteri di monache , per la pratica dell'Italia , si suol' ottenere la facoltà dal Papa , ouero dalla S. Congregazione de Vescoui .

Come ancora in proposito di questo sagramento dell'Eucaristia, non si può esporre, particolarmente nella forma che si dice delle quarant'ore , anche nelle Chiese esenti de regolari , & altre , quando non vi sia il priuilegio

speciale, senza la licenza del Vescouo, le parti del quale sono d'inuigilare, che ciò segua con la douuta decenza, & anche col ripartimento de tempi, e de luoghi in diuerse chiese, acciò non seguano quell' emulazioni spirituali, lequali per lo più sono scandalose, e produttiue de disordini, douendosi in questa fuzione caminare molto circospetto, e cò scarsezza, mentre la souerchia frequenza toglie la maggior diuozione; Se pure non ricerchi altrimenti l'vso, e la qualità de paesi, che però non vi cade vna regola certa e generale.

Deue ancora riflettere, se sia speditente, ondò che in quella cappella ò luogo, doue si faccia l' esposizione del Santissimo, di tenere scouerta qualche imagine troppo diuota della Madonna, ò di qualche Santo; E ciò per ouuiare à gl' inconuenienti che alle volte sogliono occorrere, secondo la qualità de popoli, e de paesi, cioè che la gente semplice, e particolarmente del sesso femminile, non adori, e non dia maggior venerazione all' imagine, che al sagramento, con altre somiglianti considerazioni, e funzioni rispettiuamente, secondo che ricerchino le vfanze de luoghi, e le altre contingenze.

Oltre le cause matrimoniali accennate di sopra nel capitolo vigesimoprimo, deue il Vescouo

scouo in questa materia del matrimonio inuigilare in molte cose; Primieraméte cioè che si offerui esattamente il decreto del concilio di Tréto sopra le publicazioni; E se bene vi può dispensare, nõ dimeno nõ deue essere in ciò facile.

Secondariamente che si celebri in Chiesa, e non deu' essere facile senza qualche giusta causa à dare la licenza che si possa celebrare in casa.

Terzo che non si faccia, se non auanti il proprio paroco legitimo, ouero auanti vn'altro di sua licenza, poiche se bene ciò influisce alla nullità dell'atto in pregiudizio de contraenti, nondimeno vi deue inuigilare per i disordini che ne nascono.

Quarto sopra l'esatta obseruanza de decreti, e dell'istruzione della S. Congregazione dell'inquisizione per ouiare alla poligamia, siche si proua bene lo stato libero.

Quinto che le dispense matrimoniali siano bene eseguite, e che per tal causa non si esigano emolumenti illeciti.

Sesto che non si permetta la pratica de sposi auanti che si celebri il matrimonio secondo la forma del Concilio di Trento.

E settimo che s' inuigili sopra il libero consenso de contraenti, con altre cose le quali occorranò in questa materia, della quale come spirituale esso è il giudice.

Come

Come ancora circa il sacramento del batte-
 smo, deue inuigilare nell'ammonire i paro-
 chi, ad informarsi bene della qualità dell'oste-
 trici, volgarmente chiamate mammane, oue-
 ro commare, acciò non seguano gl'aborti
 animati senza il battesimo, e ne sappiano la
 forma, perche nel bisogno lo possano pron-
 20 otamente amministrare, potendosi tutto ciò
 fare da ogni cristiano di qualunque grado,
 sesso, e condizione che sia; E particolarment
 te acciò siano istruite, se e quando si debbano ò
 nò battezzare gl'aborti, e con quelle cautele
 le quali siano approuate dalla Chiesa, secondo
 quel che sopra ciò sia scritto, ò che in aueni-
 re si scriuerà da Teologi; E particolarmente
 nella nostra età dal P. Florentinio Lucchese
 chierico regolare della congregazione della
 madre d'Iddio; Come ancora se e quando con-
 uenga ò nò, che cessando il bisogno imminen-
 te, questo sacramento si possa amministrare
 in casa, ò pure si debba fare nella Chiesa, nel che
 la prudenza del Vescouo si dourà regolare se-
 condo la qualità delle persone, e la consuetu-
 dine del paese.

Con i medici ancora deue il Vescouo in-
 uigilare, se facciano bene l'officio loro, e se
 21 offeruino la Bolla del B. Pio V, nell'ammonire
 gl'infermi à riceuere i sacramenti, e partico-
 lar =

larmente quello della penitenza, essendo questo vno degli punti essenziali per la salute dell'anime ad'esso commesse; E pure Dio sà quanto à ciò si badi.

Molto più deue inuigilare con i parrochi, e con gl'altri à quali spetta, che visitino gl'infermi della loro parochia, e li ammoniscano ad essere solleciti de remedij spirituali dell'ani-
 22 ma egualmente che à quelli del corpo, anzi di vantaggio, come in cosa di maggior importanza, e sopra tutto, che non trascurino d'assistergli nel transito; Imperòche alle volte si dà forse il caso, che i parrochi, e gl'altri chierici siano attentissimi all'esequie, & alla sepoltura de morti, per gli emolumenti che ne riportano, mà che per niente pensino à gl'infermi, & à moribondi, perche non vi sia emolumento alcuno.

E perche l'vmana malizia insegna, che alle volte l'assistenza agl'infermi graui, e moribondi non nasca da carità per la salute del prossimo, e dal fine di sodisfare all'obbligo, & all'officio suo, mà dall'interesse per estorquere da moribondi delle disposizioni fauoreuoli; Però anche in ciò deue il buon Vescouo con molta diligenza, & applicazione inuigilare, posciache in quello stato, da mor bōdi è molto facile di estorquere quel che si vuole per il ter-
 rore

rore che se li dia dell'eterna dānazione; Et anche perche fastiditi dal morbo, e dal pensiero della morte, ad altro non badano, mà fogliono rispondere di sì à ciò che se gli dica, ò chiegga; Che però con molta ragione stà prouisto, che i religiosi dell'ordine de ministri degl'infermi, l'istituto de quali è di assistere agli agonizanti, siano incapaci delle pie disposizioni fatte da gl'infermi, per quel che nell'opera legale nella lingua Italiana si accenna sotto la materia de regolari, parlando di questa Religione.

Nell'esequie, e nella sepoltura de morti, deue anche il Vescouo molto inuigilare acciò
 24 da Parochi, e dagl'altri chierici secolari, e regolari non si facciano delle indebite estorsioni le quali sono molto facili in quello stato, e particolarmente dalle persone idiote; Et anche acciò nō seguano delle discordie trà i chierici secolari, ò regolari di diuerse chiese, le quali fogliono essere frequenti e scandalose.

Per ouiare dunque à questi disordini, deue il Vescouo auertire à quel che sopra questa materia delle ragioni della sepoltura e dell'esequie, ouero de funerali si vā discorrendo nelle più volte accennate opere legali, nell'vna, e nell'altra lingua sotto la materia de Parochi, & anche di sotto nel capitolo trigesimo.

Cioè

Cioè che se il morto non abbia eletto la sepoltura; e che non l'abbia propria da esso fabricata, ouero dà suoi maggiori; In tal caso si debba sepelire nella parocchia; Eccetto se si trattasse de religiosi professi, & anche de nouizij, ouero oblati, e seruenti, ne quali si verificassero i requisiti della Bolla di Gregorio XIII. accennati di sopra nel capitolo vigesimo; che morissero dentro i Conuenti, ò Monasterij, ò altre case regolari; Ouero quelli i quali per ragione del beneficio, ò del seruiuo si deuono sepelire nella Chiesa del beneficio, come per esemplo sono i canonici, & i beneficiati, ò chierici della cattedrale, ò collegiata, e simili; Et anche eccettuatine quegli infermi i quali muoiano e si sepeliscano negl'ospedali de religiosi chiamati *Fate ben fratelli* & in alcun'altri ospedali in ciò privilegiati.

Mà se vi sia l'elezione della sepoltura fatta da se stesso, oueramente da vn'altro, il quale giuridicamente abbia questa facoltà, come per esemplo il padre per il figlio ancora non adulto, ò che abbia la sepoltura de maggiori, non può il paroco impedirlo, e pretendere che si debba sepelire nella parocchia, ouero nella Cattedrale matrice.

La differenza del sepelirsi nella parocchia, ò fuori varia l'interesse del paroco per le

torcie, e le cãdele, e la coltra, & altro, imperò che sepelédosi nella parocchia, il tutto ad esso appartiene, mà sepelendosi in vn'altra Chiesa, otterrà il solito emolumento *per il ius sepultura*, e solaméte la quarta parte delle torcie, e dell'altre cose sudette, se pure la cõsuetudine nõ gli dia porzione maggiore, ò minore; Oueraméte che per priuilegio della Chiesa nella quale segua la sepoltura, non sia douuta la sudetta quarta, conforme con maggior distinzione si discorre nell'accennate opere legali, doue nell'occorrenze si potrà vedere, cosi sopra questo punto della quarta, come anche circa la preminenza di far l'officio sopra il morto, e di guidare il funerale.

In alcuni paesi quelli del Capitolo della Cattedrale, ò della matrice, ouero quelli del clero dell'istessa Chiesa parocchiale, e simili sogliono auere alcune pretensioni, cioè che debbano essere inuitati al funerale per forza, e che senza di essi nõ si possano inuitare gli altri chierici secolari ò regolari; E quel ch'è peggio, che sia in loro arbitrio l'esiggere somme eccedenti à proporzione della qualità del morto, e molto più quando sia forastiero, sicche alle volte si lasciano stare per giorni, e settimane i cadaueri insepolti, onde per vna indegnissima represaglia, si facciano dell'estorsioni dagli

ere:

eredi, ò parenti del morto, i quali sogliono sentire maggior trauaglio, & afflizione per le molestie de preti, che per l'istessa morte del padre, ò altro attinente.

Tutti questi, & altri somiglianti abusi sono dannati espressamente dalla Sagra Congregazione; Che però il buon Vescouo deue inuigilare che nõ seguano, anche per il suo officio, e senza il ricorso delle parti ammonendo il popolo quale sia il suo obbligo, cioè di conuocare solamente il paroco, e pagarli il solito emolumento, sicche tutto il di più sia vna pompameramente volontaria, nella quale non vi possano, ne vi debbano interuenire quelli i quali non siano inuitati, e che sia in libero arbitrio delle parti d'inuitare i chierici secolari, ò regolari più d'vna chiesa che dell'altra, restringendosi la necessitá al solo paroco.

E pure à Dio piaccia che alle volte il Vescouo, non solamente trascuri di togliere si fatti abusi, e di proibire si fatte estorsioni, mà che nõ gli dia fomento, & assistenza per l'interesse di qualche partecipazione che esso vi abbia, il che si dice vna illecita estorsione, & vna cosa mal fatta conforme più di proposito nell'accennate opere le gali si discorre.

Come anche nel modo dell'esequie deue auertire, cioè che non si dia nelle pompe ec-

cessiue, e sporporzionate alla qualità delle persone ò pure che contengano disordini, e vanità mondane, vſando la conueniente discretezza nel concedere la licenza, la quale giuridicamente si richiede acciò si facciano in tempo di notte, con altre somiglianti considerazioni, che l'vſo del paese produca col di più che sopra questa materia si discorre di sotto nel capitolo trigesimo. A

A Si veda nell'vna, e l'altr'opera legale nel titolo de parochi, e nel *Miscellaneo Ecclesiastico*, e nelle *annotazioni* al Concilio di Trento.



CAPITOLO VENTESIMOQVINTO.

Della cognizione delle cause, così
 ciuili come criminali, ò miste,
 ò preminenziali, & altre, se la
 possa e la debba fare per se stes-
 so, ò per altri, & in che luogo,
 ò modo; E se debba adoprare
 più tosto il rigore, ouero la be-
 nignità, con altre cose sopra que-
 sta materia.

S O M M A R I O.

- 1 **D** *I diuerse questioni giurisdizionali .*
- 2 **I** *l Vescouo può conoscere le cause
 per se stesso, e non è tenuto deputare il
 Vicario generale, ò altro ufficiale.*
- 3 **N** *on può deputare i secolari per Vicarij e
 Giudici, mà solamente per assessori.*
- 4 **P** *uò il Vescouo tenere il Tribunale, e cono-
 scere le cause in ogni parte della diocesi.*
- 5 **S** *e in ciò gioua la consuetudine.*

6 *Che*

- 6 Che cosa si debba fare quando vi sia una gran distanza e scomodo .
- 7 Del rimedio quando il Vescovo voglia tenere il Tribunale in un luogo incongruo .
- 8 Quali stili nel giudicare si debbano attendere .
- 9 Quali stili si debbano attendere quando manchino i proprii .
- 10 Del modo estragiudiciale e prudenziale da tenersi nelle cause & anche nell' impegnarsi con i magistrati secolari .
- 11 Se il Vescovo debba usare più tosto il rigore ; ouero la benignità .
- 12 Del modo del gastigo , e se debba essere nella persona , ouero nella robba .
- 13 Del tempo del gastigo .
- 14 Del luogo , e se fuori della sua diocesi .
- 15 Del caso che il Vescovo sia sospetto , se anche siano sospetti il Vicario generale e gli altri ufficiali .
- 16 Ammonizione à non impegnarsi con gli assenti e con i fuggitini .
- 19 Altra ammonizione circa le materie della carnalità .

C A P. XXV.

Resupposta la giurisdizione, e la competenza del Vescouo nella cognizione delle cause, per quel si è discorso di sopra nel capitolo vent'vno, anche à rispetto de luoghi, liquali siano sotto li Prelati inferiori, per quel che si discorre di sotto nel capitolo trigesimoquinto; Sogliono nascere le questioni trà i Vescoui, & i sudditi sopra il modo di tal cognizione, stãte che in alcuni luoghi della diocesi si suol'auere la pretensione che le cause si debbano iui conoscere per vn vicario, ò altro ufficiale solito, e particolare, si che i sudditi non possano esser tirati fuori del proprio luogo à quello della residéza, ò del tribunale del Vescouo, ò pure che questo debba conoscere le cause per se stesso, e non le possa commettere ad altri, ouero all'incontro che non le possa conoscere per se stesso, ò pure che generalmente s'alleghi sospetto, con altre somiglianti questioni, nelle quali non possono darsi delle regole totalmente certe e generali indifferentemente applicabili à tutti i casi, mentre se bene vi sono le sue regole, tuttauia soggiacciono alle limitazioni secondo le diuerse circostan-

costanze de casi , e particolarmente della qualità de priuilegij , e delle consuetudini ; Che però si accenna solamente la regola , e per le limitazioni nell'occorrenze si dourà ricorrere à quel che se ne discorre in diuersi luoghi nell'vna, e nell'altra opera legale più volte accennate, e particolarmente sotto la materia della giurisdizione, non essendo possibile senza lunghe, e noiosissime digressioni il riassumere il tutto per minuto.

La regola è dunque, che il Vescouo, volendo, può conoscere per se stesso tutte le cause di qualunque qualità e condizione siano, e non è tenuto ad auere il Vicario Generale, ouero à deputare altro giudice facendosi ciò per sua maggior comodità & à suo arbitrio, eccettuate quei casi, ne quali espressamente si disponga in contrario; Come per esempio segue ne i Capitoli esenti, imperò che nelle cause de capitolari deue procedere cò gli aggiunti; O pure nelle cause dell'inquisizione, secondo la forma stabilita dalle costituzioni Apostoliche, e dal direttorio di questo Tribunale.

Et all'incontro non è tenuto à questa cognizione per se stesso, mà può farla per mezzo del suo Vicario Generale, ò altri delegati ò deputati, purchè siano persone ecclesiastiche, e capaci, mentre non può alla cognizione delle

cause, le quali non siano ecclesiastiche, e spirituali per se stesse, oueramēte che siano accidentalmente tali per la qualità delle persone ecclesiastiche, deputare persone secolari per giudici, e per vicarij, mà bensì per assessori, e per consiglieri conformē in questo proposito di Vicarij generali, ò foranei si discorre di sotto nel capitolo vigesimo ottauo .

4 Quanto al luogo, parimente la regola è quella, la quale si è accennata di sopra nel capitolo ottauo in occasione di parlare della residenza del Vescouo, cioè che possa risiedere, e tenere il tribunale, e conoscere le cause in qualsiasi luogo e parte della diocesi; Anzi in vna delle due, ò più, le quali fossero vnite, assieme, senza che i sudditi possano pretendere il contrario; Eccetto se altrimenti si disponesse per priuilegio Apostolico esplicito, non dandosi facilmente il caso che si verifichi il priuilegio presunto ouero implicito, il quale si possa cauare dall'offeruanza, ò dalla consuetudine per la ragione, che questa si dice vna materia facultatiua; Che però se alcuni Vescoui hanno voluto fare quest'abilità di concedere à qualche luogo il suo giudice particolare, e non chiamarli al solito luogo della residenza, e del tribunale, ciò non obliga se stesso, e molto meno il successore.

E se bene i Dottori vanno considerando il caso della giusta causa per la lontananza de luoghi, ò per l'asprezza del camino ò per altra notevole scomodità; Nondimeno ciò camina perche si debba auere il conueniente riguardo nel dare al Vicario foraneo locale qualche maggior autorità, conforme ancora si è accennato nel sudetto capitolo ottauo in occasione della residenza.

Et iui parimente si dice, che se il Vescouo, contro il senso de canoni, ouero contro i decreti del concilio di Trento volesse risiedere, ò tenere il tribunale indiscretamente in vn luogo troppo scomodo, in tal caso dà sudditi potrà auersene il ricorso al Papa, ouero alla S. Congregazione de Vescoui, ò del Concilio, perche vi si diano le opportune prouisioni, mà in tanto essi non possono negare l'obediienza al Vescouo, ne possono far' il giudice nella causa propria, mentre la regola è in contrario.

Sopra il modo di conoscere, e di decidere le cause del foro ecclesiastico, e vescouale, due ispezioni vi cadono; Vna cioè sopra il modo giudiziale e forense, e l'altra sopra l'estragiudiziale, e prudenziale; Nel primo non si può dar vna regola certa & vniforme applicabile à tutte le diocesi, & à tutte le cause, mentre ciò dipende dagli stili particolari, quando

non

non siano espressamente contrarij alla disposizione de canoni, & alle costituzioni Apostoliche, posciache, conforme il Vescouo con le sue espresse leggi, e costituzioni sinodali non può derogarui, & espressamente ordinare il contrario, così molto meno può farsi con gli stili, eccetto se fossero di tempo antico, e con gli altri requisiti, sicche si possa allegare la presunta autorità Apostolica.

In questo proposito però de stili, si deue auertire, che quando manchi lo stile particolare di quella corte vescouale, il quale quando sia legittimo come sopra si deue attendere in primo luogo, non si deue ricorrere à gli stili de tribunali laicali del paese, ò del principato, conforme in alcune diocesi è solito farsi con errore euidente, ma si deue caminare con quelli della curia romana come metropoli e superiore, & alla quale per ordinario deuno venire le cause dell'appellazione.

E quindi segue che la pratica cotidiana insegna, che la maggior parte delle sètèze, e de giudizij fatti da Vescoui, ò da altri Prelati inferiori, s'annulla per questo capo, conforme più volte nell'accennate opere legali s'auuertisce.

Quanto all'altro modo estragiudiziale, e prudenziale, si distingue che, ò si tratta del modo di procedere con i Principi, e con i Ma-

gistrati secolari direttamente , ò pure con i priuati anche secolari , talmente che possa nascerne l'impegno cò i Principi e Signori ò Magistrati grãdi; Et in tal caso, se bene il Vescouo deue mostrarsi forte , e costante per la difesa della giurisdizione, e dell'immunità ecclesiastica, e nell'altre cose le quali riguardano il far bene l'officio suo, sicche facendo altrimenti sarebbe degno del biasimo , & offenderebbe la ragione diuina, e la canonica , Tuttauia deue ancora essere molto prudente, e circospetto in nõ assumere imprese poco sussistenti ne deue esser amico delle nouità; Anzi anche in quelle cose, nelle quali abbia sodi fondamenti , sicche non possa , ne debba mancare dal far l'officio suo ; Tuttauia deue vsare tutte le possibili vrbantità, e conuenienze, ricordandosi che non è auersario, ò competitore, mà padre , e pastore.

Et anche perche, auendo di fatto minor potenza temporale, e minori forze, e consistendo tutta la sua potenza, benche spiritalmente maggiore, nell'opinione, e nel rispetto che porta secò la religione, però deue cercare di mantenere questo rispetto , e di non farselo perdere, posciache perduto che sia vna volta , sicche sia rotto quel velo virginale, il quale lo conserva , difficilmente si recupera , onde ne nascono degl'inconuenienti maggiori.

Appunto come le regole della prudenza insegnano nel padre vecchio con i figli già adulti e forti; Oueraamente nè padri spirituali con i penitenti nobili e qualificati, con casi simili, sicche alle vltime rotture, e particolarmente con le armi spirituali, conforme di sopra nel capitolo ventesimo terzo si accenna, si deue cercare di venirui molto di raro, e solamente quando lo necessità lo richiegga.

Molti casi, per la pratica dello scrittore si potrebbero sopra ciò riferire, e tra gli altri (siane testimonio Iddio che nõ è per iattāza); La diocese della sua patria nel tēpo ch'egli la gouernò, auea nel medesimo tempo trè Baroni grādi col titolo di Principe, e nel tempo che nell'età giovanile dal Capitolo della Cattedrale fù deputato Vicario al gouerno della diocese per la morte del Vescouo, Il primo ch'era il Principe di Venosa, auea diuerse liti e rotture con più Vescoui, & Arciuescoui, mentre lo stato di Venosa è costituito di molti luoghi, sicche oltre il Vescouo della Città capo, vi sono; Gli Arciuescoui di Beneuento e di Conza; Il Vescouo d'Avellino e Fricento vniti; Il Vescouo di Campagna e Satriano vniti, e forse altri. Trà il secōdo Principe di Melfi padrone della terra di Forēza passuano liti e rotture fierissime col Vescouo della stessa Città lequali sono state la vera causa
d'vna

d'vna così notabile deteriorazione di quella per auanti molto ricca e popolata Città, conforme appunto nel principio del secolo corrente seguì per l'istessa causa nella sudetta patria dello scrittore; Et il Principe di Mineruino auca delle liti, e delle rotture parimente grauissime e scandalose, con i Vescouo di Mineruino, e di Lauello; E pure essendo padrone della grossa e popolata terra di Spinazzola, nello spazio d'vn'anno e mezzo che gouernò quella diocese da Vicario capitolare, & in altri tre in quattro che gouernò da Vicario generale, non solamente non vi ebbe rottura alcuna, mà spuntò cole, che se egli fosse stato il Barone, ouero il suo ufficiale, non le avrebbe permesse;

Ciò non seguì per sua prudenza mà era vn giouane inesperto, nemeno per la sua debolezza posciache per i bollori della giouèrù diede più tosto di fatto nelle bizzarie; Ma principalmente fù per la grazia d'Iddio, e secondariamente per quel che spetta alle seconde cause, per questa sola ragione della nettezza delle mani, e della giustizia, accompagnata con i termini ciuili e dall'urbanità.

E soprattutto, il Vescouo deue adoprare quello stile, del quale si parla di sotto nel capitolo trentesimo terzo, & altroue più volte, cioè della sua vita esemplare, imprimendo il concet-

to, che il tutto si faccia per zelo, e per il solo seruizio di Dio, e della giustizia, e non per interesse, ò per altre mondane passioni; E particolarmente quando si tratti di materia d'immunità, ò di giurisdizione ecclesiastica, come in cose più gelose ne Principi, e ne magistrati secolari.

Mà se si tratta delle cause con i chierici, e cõ gl'altri suoi sudditi, siche non vi cadano le suddette considerazioni, onde solamente il dubbio cada sopra il modo di procedere, cioè, se debba più tosto adoprare la misericordia, e la benignità, ò rispettiuamente il rigore; Benchè in sentimento de canonici, e de santi padri antichi, con liquali, al solito stile de copisti, senza riflettere ad altro, sogliono caminare alcuni moderni scrittori, sia più comunemente riceuuto, che debba procedere più da padre amoreuole cõ la misericordia, e non da giudice rigoroso cõ l'esatta giustizia, e col rigore.

Nondimeno si crede vn manifesto errore di caminare indifferentemente cõ queste generalità, douendosi riflettere alle distinzioni più di proposito accennate nell'opere legali particolarmente nella pratica criminale del Dottor volgare; Cioè che queste regole caminauano bene ne tempi antichi, quando il numero de chierici era molto piccolo per il solo bisogno delle

Chiese

Chiese , e che quelli , li quali assumeuano questo stato , lo faceuano per il solo spirito del ser- uizio di Dio , e per la più perfetta vita spiri- tuale, dache per consequenza nasceua , che molto di raro si sentissero de loro delitti; Onde quando per l'vmana fragilità occorressero , conueniua di vfare la misericordia, e la pruden- za, non solamente per l' accennata ragione di trattare da padre con i figli , mà ancora perche il publico gastigo produceua de scan- dali appresso il popolo, e cagionaua pregiudi- zij à tutto l'ordine ecclesiastico; Quando pe- rò il delitto fosse occulto , siche si addattasse la sudetta ragione ; Appunto come anche di presente deuono praticare , e di fat to lodeuol- mente praticano , i superiori delle Religio- ni offeruanti ; & accreditate , mentre l'istesso era in quei tempi lo stato de chierici seco- lari.

Mà oggidì , e particolarmente nell'Italia , che quasi eguali sia il numero de chierici e dell' altre persone ecclesiastiche , che quello de se- colari civili, e che molti di essi eleggono , e ritengono lo stato chiericale per godere vna maggior licenza di viuere, e di commettere de delitti , conforme di sopra nel capitolo deci- moquinto, in proposito della collazione degli ordini , & altroue si e accennato; La regola de-
ue

ue essere in contrario , cioè che maggior rigore si debba usare dal Vescouo, che dal Magistrato secolare , così per la ragione assegnata nella sudetta pratica criminale , cioè che data l'egualità del delitto , questo si dice maggiore nel chierico , che nel secolare ; Come ancora per l'altra ragione assegnata di sopra nel capitolo vigesimoprimo , cioè che in tal modo si sfuggono le questioni giurisdizionali con i Principi , e con i Magistrati secolari .

Eccetto se le circostanze del fatto richiedessero diuersamente , perche si trattasse de chierici d'un certo ordine, o colleggio , à quali s'adattino l'istesse ragioni de Chierici antichi ouero de religiosi moderni ; Come per esempio se si trattasse d'un'esemplare , e ben regolato Capitolo della cattedrale , o d'una Collegiata , ouero de parrochi , e de confessori accreditati , o pure di quella specie di chierici , li quali all'uso de religiosi viuono in alcune congregazioni , e simili , à quali s'adatti la medesima ragione come regolatrice della materia ; Riflettendo sempre al fine buono , ragionevole , & onesto , alquale le vmane azioni deuono essere indirizzate , e particolarmente alla considerazione dello scandalo , quando vi cada o no .

Che però il Vescouo deu' esser' sauo ,

prudente è pio, mà insieme forte, e rigoroso, in modo che nè sudditi s'imprima il timore del gastigo, col quale si ripari che non si cōmettano de delitti; Imperòche il gouernante maggior lode riporta dall'impedire che i delitti nõ si cōmettano, che dal gastigare i già cōmessi.

Onde quando non si potessero vnire assieme quelle due parti, lequali sono le lodeuoli, e le necessarie in ogni giudice, e gouernatore e molto più nel Vescouo, cioè della dottrina, della prudenza, e della buonavita, si stima di minor male la mala vita con la dottrina, e con la prudenza congiunta con la fortezza, che la buona vita congiunta con l'ignoranza, e con la dapocaggine, conforme si è discorso nell'opere legali, e particolarmente nella pratica ciuile, e nella criminale del Dottor volgare in occasione di parlare del giudice, doue si apporta l'esempio, che quãdo non si possa auere il cane per la custodia dell'ouile, sia di minor male vn leone che vn'asino per le ragioni iui addotte doue il curioso lo potrà vedere.

Bensì, che nel modo del gastigo, rigoroso, ò mite che sia, non cade vna certa regola generale adattabile à tutte le persone, e luoghi indifferentemente, mà si deue auere il douu-

¹²to riguardo secondo le regole generali date nelle sudette opere legali anche nell'ope-

retta dello stile, per la diuersità delle persone, e de luoghi de paesi, de tempi, e delle cōtingenze.

E particolarmente circa il modo del gastigo, se debba essere nella persona ouero nella robba; Cioè che quando sia vna persona sensuale e deliziosa, e non auara; In tal caso il gastigo deue essere nella persona, e non nella robba; Et all'incontro, quando la persona sia auara, e non deliziosa, sicke non curi molto i patimenti personali, ma stimi più la robba; Et in tal caso il gastigo debba essere nella robba, e non nella persona; Purche però questo modo di gastigare non si possa attribuire all'auarizia del Vescouo, perche le pene, e le composizioni pecuniarie s'applichino à suo comodo, mà che veramente, e con publicità s'applichino ad opere pie.

Mà ò sia nell'vno, ò nell'altro genere di gastigo, e particolarmente nel personale, si denono auere quei riguardi, liquali più distintamente si sono dedotti nell'accennata pratica criminale nel Dottor Volgare, cioè che il tutto si deue regolare dalla diuersa qualità delle persone, e de loro gradi, e sopra tutto da i costumi del paese, conforme iui nell'occorrenze si potrà vedere per miglior'informazione e notizia.

Nel tempo non cade cosa particolare nel

Vescouo, ma entrano le considerazioni generali d'ogni Giudice, ò magistrato, cioè che; Altro sia il tempo pacifico, e non accidentale; Et altro sia l'accidentale di guerra, ò di peste e simili, conforme si discorre nel capitolo penultimo dello stile legale, & altroue;

Tuttavia nel Vescouo più che negli altri giudici suol cadere questa cōsiderazione del tēpo, quando si tratti di liti sopra la precedenza, ò altre contingenze nelle processioni, e nelle altre funzioni, ecclesiastiche mentre quel tempo ricerca vn diuerso modo di giudicare, conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo.

E finalmente quanto al luogo, già si è detto di sopra, checiò si possa fare in qualunque parte della diocese; Però vi cade l'altro dubbio, quali cause si possano trattare, e decidere, ouero quali atti si possano fare dal Vescouo fuori della sua diocese, ò pure in quella, ma con le persone non diocefane, e non suddite, nè per origine, nè per domicilio, ouero per causa delle robbe della Chiesa fuori della diocese; Mà perche questo punto riceue molte distinzioni, e dichiarazioni, sicche sarebbe vna souerchia digressione il riassumerlo; Però nell'occorrenze si potrà vedere quel che nell'accēnate opere legali generali in più luoghi se n'è discorre; Maggiormente che in pratica sono casi rari, e

ne spetta la decisione più tosto à superiori, che ad essi Vescouï, per ilche si può dire vn punto fuori del nostro proposito, mètre in quest' opera si tratta solamente come il Vescouo debba gouernare la sua Chiesa, e far bene l' officio suo.

L'istesso camina circa il punto della sospensione, cioè quando il Vescouo benche per altro sia competente, si possa allegare sospetto, siche non possa esercitare la sua giurisdizione e podestà; Tuttauia è bene, che il Vescouo sappia quando tal sospensione sia legittima, ò nò, acciò senza contrasto si astenga & in tal modo mantenga più il concetto della sua integrità, & indifferenza per le altre occorrenze; Però in ciò parimente non cade vna regola certa, e particolare nel Vescouo, entrandoui l'istesse generalità, lequali s'hanno in tutti gli altri giudici; Mà solamente di particolare pare che cada l'ispezzione nel Vescouo, se si debba dire sospetto nelle cause della sua Chiesa ò mensa; E benche vi si scorga la solita varietà delle opinioni; Tuttauia è più riceuuto in pratica che sia giudice competente, quando non sia ricusato, mà che si possa ricusare per sospetto senz'altra causa, siche questa sola sia sufficiente.

E presupposto che si ricusabile il Vescouo, in tal caso si potranno ricusare ancora, il

Vicario Generale, e tutti gli altri ufficiali, e ministri, li quali da esso abbiano dipendenza, conforme più pienamente se ne discorre nell'accennate opere, trattando della giurisdizione, e della competenza del foro, & anche nella materia de giudizij, doue il di più si potrà vedere.

Nel modo di procedere cõ li sudditi, e particolarmente nelle cause criminali, deue il Vescouo auertire particolarmente à due regole prudenziali per il buon gouerno, e per vna maggiore stima, & anche per il decoro dell'ordine ecclesiastico; Vna cioè di non esser facile ad impegnarsi con gli assenti, e fuggitiui, col procedere alle censure, & all'altre cõdanne contumaciali; E ciò per la ragione che presentandosi gl'Inquisiti auanti il Metropolitano, oueramete in Roma nel tribunale dell'Auditore della Camera, gli conuiene sostenere con li proprij sudditi le liti formali, nelle quali per lo più i Vescoui non sapendo ben formar i processi, vi restano di sotto, & i sudditi gli compariscono auanti liberati, con qualche loro disprezzo.

Anzi alle volte col pretesto dell'ingiustizia, e dell'animosità commessa in quella causa, otegono l'esenzione dalla sua giurisdizione nell'altre cause; Che però deue dissimulare, e cercare di auer il reo nelle mani bẽ custodito; Imperò che

che quando anche ricorrendosi à superiori, ò con fauori, ò con altri mezzi ò pure per il processo malfatto si ottengano le liberazioni, tuttauia quel carcere nel tempo che corre in tutto ciò può bastargli per gastigo sufficiente, e per esempio degli altri, Purche però ciò segua nell' accennato modo lecito & onesto, cioè per il buon zelo della giustitia, e non per altri rispetti ingiusti, ouero illeciti:

E l'altra regola è circa alcuni delitti scádalo-
si, e particolarmente in quelli delle carnalità, cioè che quando non siano più che publici, e scandalosi, sicche sia maggiore lo scandalo, il quale nasca dalla diffimulazione, che quello del gastigo, deue procurare di coprirli al possibile;
17 E ciò per le molte cattiuè conseguenze, le quali ne sogliono nascere, nõ solamente per lo scádalo dell'ordine clericale, mà ancora per l'onore delle dõne, e delle fameglie: Per lo che frequentemente l'esperienza insegna, che li rigori e zeli indiscreti hãno cagionato degli omicidij, e delle graui nimicizie, e degli altri inconuenienti.

Mà perche non per ciò deue il delitto restare impunito, però il prudente Vescouo, quando di ciò con informazioni sufficienti si sia certificato, deue con molta diligenza esaminare la vita, e gli andamenti di quel delinquente sopra altri suoi mancamenti non

scan-

scandalosi , & in quelli adoprare il gastigo con quel maggior rigore che permettano le leggi, nō essēdo facile che si verifichi il caso, che i chierici, e le altre persone ecclesiastiche , le quali siano dedite alla libidine, e siano poco timorate di Dio , non siano soggette ad altri vizij , e mancamenti Ricantando però sempre l'istesso intercalare , cioè che il tutto segua per il solo buon fine del zelo della giustizia, e per il seruizio di Dio , e non per i fini mondani illeciti.

Et il più sopra il modo del gastigo , e delle pene, e particolarmente se si debbano vsare più tosto le pene personali delle carcere e dell' esilio, e della galera, e l'essere anche facile alle degradazioni; Oueraamente all'incontro se si debba castigare nella borsa e nella robba con le pene pecuniarie oltre quel che incidentemente se n'accenna di sotto nel capitolo vigesimo nono, si potrà vedere quel che più di proposito se ne discorre nella sudetta pratica criminale nel Dottor Volgare in occasione di trattare del modo di gastigare . A

A. Principalmente nel titolo della giurisdizione; Nel Miscelaneo Ecclesiastico v E nelle annotazioni al Concilio, & anche nella pratica criminale del Dottor Volgare.

CAPITOLO VIGESIMO SESTO.

Della podestà del Vescouo sopra l'alienazione de beni, e delle ragioni della Chiesa; E dell'altre sue facultà nel dispensare, e derogare alle leggi.

S O M M A R I O:

- 1 **D**ella distinzione delle diuerse robbe delle Chiese.
- 2 Il Vescouo è amministratore generale di tutte le Chiese della sua diocese, mà in che modo.
- 3 Dell'autorità e consenso del capitolo in queste alienazioni.
- 4 Delle inualidità delle concessioni fatte da Vescouo delle giurisdizioni & altro.
- 5 A che si stenda l'autorità del Vescouo in questa materia.
- 6 A quali cose deue auuertire.
- 7 Delle solennità, e della causa.
- 8 Se il successore sia tenuto stare all'affitto fatto dal predecessore.

- 9 Che cosa possa fare il Vescouo contro, ò fuori quel che la legge dispone .
- 10 Della podestà del Vescouo di dispensare .
- 11 Se le leggi civili ò altre laicali oblighino il Vescouo .

C A P. XXVI.



A materia di questa rubrica, ò capitolo contiene due parti; Vna cioè sopra le alienazioni de beni e delle ragioni dell'istessa Chiesa cattedrale, ouero della mèsa vescouale, sicche il Vescouo ne sia l'immediato amministratore, cò l'interesse proprio de frutti, & emolumenti di tali robbe, ò ragioni, che ad esso spettino; E l'altra sopra le robbe, e le ragioni dell'altre Chiese, e luoghi ecclesiastici fotogli altri rettori & amministratori, sicche il Vescouo vi faccia le sole parti di giudice, ouero di superiore autorizante, e non di amministratore proprio immediato, e d'alienante;

Imperòche se bene nella sua larga significazione, egli si dice l'amministratore generale di tutte le Chiese, e de luoghi ecclesiastici della sua diocese, che però si può dire che abbia interesse in tutte le cause, nelle quali sia interessata qualche Chiesa, ò corpo ecclesiasti-

co della sua diocesi; Nondimeno questa è vna specie d'amministrazione impropria, e remota, molto diuersa dall'altra immediata, e propria.

Per quel che dunque appartiene alla prima specie de beni, ò di ragioni della Chiesa cattedrale, ouero della mensa vescouale; In questa specie il Vescouo rappresenta più tosto la persona di parte, e di principale contraente, che di giudice, e di prelato autorizante; Che
 3. però se bene ciò non toglie la sua giurisdizione per autorizare quelle piccole alienazioni, per le quali non sia necessaria l'autorità del Papa, siche non cadano sotto la strauagante di Paolo secondo; Ad ogni modo vi si richiedono solennità maggiori, e vi si camina con qualche maggior circospezione; E particolarmente vi è necessario totalmente il consenso del Capitolo della cattedrale; E ciò per la ragione della quale si tratta di sotto nel capitolo trentesimoquarto cioè che la Cattedrale viene rappresentata egualmente dal Vescouo, come capo, e dal Capitolo come il restante corpo, e per conseguenza il solo Vescouo non è bastantè à rappresentare la persona dell'alienante, ancorche possa rappresentare l'altra del giudice ò del prelato autorizante, onde quando in questa specie sia necessario l'assenso Apostoli-

co, l'esecuzione delle lettere sopra ciò spedite si suol commettere ad vn'altro Vescouo ò Prelato vicino, mentre il proprio Vescouo fà la figura del contraente.

E quindi segue, che quei priuilegij ouero concessioni, lequali anticamente con qualche frequenza si faceuano per i Vescoui ad alcuni Prelati inferiori ouero altre persone, della giurisdizione ouero dell'esenzione, ò d'altre prerogatiue pregiudiziali alla Chiesa, & à Vescoui successori, siano di niuna vaglia, quando non siano reuolidate cò l'autorità Apostolica espressa ouero almeno con quell'implicita, ò presunta, la quale si possa allegare in vigore del pacifico, e legitimo possesso immemorabile, ò centenario ben prouato, mentre ciò importa vna specie d'alienazione, laquale dal Vescouo non si può fare.

Che però la materia di questa rubrica riferisce più tosto l'altra specie delle alienazioni delle robbe, ouero delle ragioni dell'altre Chiese ò luoghi ecclesiastici, le quali si facciano per gli altri rettori & amministratori, siche il Vescouo faccia solamente la parte di superiore autorizzante; Et in questo caso si camina con l'accennata distinzione trà le alienazioni piccole, le quali da Giuristi si dicono cadere sotto il capitolo *Terrulas*, esente dalla sudetta.

Extra-

Estrauagãte di Paolo fecondo, la quale comin-
 cia *Ambitiosa*; E le altre alienazioni maggiori,
 lequali cadono sotto la sudetta Strauagãte; At-
 tesochè l'autoritã del Vescouo si stende sola-
 mente alla prima specie, nella quale fã da
 superiore, e da autorizante col concorso del-
 5 la giusta causa, e dell'altre solennità, e requi-
 siti; Mà nell'altra specie fã più tosto le parti
 d'esecutore e di giudice delegato del Papa, il
 quale veramente autoriza l'atto.

Però così nell'vno, come nell'altro caso, per
 far bene l'officio suo, deue inuigilare dili-
 gentemente che la Chiesa non resti pregiudi-
 cata, e che l'alienazione sia ben fatta con la
 6 verificazione della giusta causa della necessitã,
 ouero dell'euidente vtilità; Douendosi ricorda-
 re che esso non è solamente giudice, ma ancora
 padre, e pastore, & il maggior'amministrato-
 re, sicche deue fare l'vne, e l'altre parti,, sup-
 plendo quelle delli rettori, e degli ammini-
 stratori particolari per ouuiare alle fraudi, &
 alle collusioni, lequali in questa materia si so-
 gliano facilmente commettere; E ciò confor-
 me si è detto, non solamente camina nell'alie-
 nazioni delle robbe, mà eziandio delle ragio-
 ni incorporali, e delle giurisdizioni e dell'al-
 tre prerogatiue.

Nel rimanente poi, quali siano le solenni-
 tà

tà in ciò necessarie, e quando la causa sia giusta ò nò; Come ancora quando l'assenso Apostolico si debba dire valido, ò vizioso, con altre questioni, le quali cadono in questa materia, e quali siano gli effetti quãdo l'atto sia mal-fatto, nò è possibile il riassumerlo in questo luogo sèza vna grãdissima digressione da partorire più tosto confusione e noia; Che però nell'occorrenze conuerrà maturamente considerare quel che nell'vna, e nell'altr'opera legale si discorre di proposito nella sua materia particolare dell'alienazione de beni della Chiesa; Dãdo se ne questo poco saggio, nell'istesso modo che si fà in tante altre materie giuridiche, per il medesimo più volte accennato fine, cioè che il Vescouo sappia in quali cose consista l'officio suo, & à che debba riflettere & applicare per farlo bene.

7
8
E nel sudetto luogo vedrà ancora quando si dica alienazione piccola, sicche vi si stenda la sua autorità; Et à rispetto della prima specie d'alienazione vedrà quel che occorre sopra il punto dell'affitto de beni della Chiesa, cioè se il successore siatenuto starui, ò nò; E se essendo tenuto starui, debba bonificare quel che si si pagato anticipatamente al predecessore, con altre cose sopra la materia.

Quanto all'altre generalità accennate in que,

questa rubrica, cioè che cosa possa far' il Vescouo in quel che sia contro le leggi canoniche, ò ciuili; Già se n'è accennato qualche cosa di sopra nel capitolo decimoquarto, in occasione di trattare del Sinodo; Imperò che quello che non potrà fare con si fatte leggi sinodali, le qualifono ordinate con maggior maturità e solennità, e col consenso del Capitolo, **9** de parochi, e degli altri prelati, e chierici, molto meno lo potrà fare da se solo fuori di detta funzione.

Come anche nel capitolo duodecimo si è dato à bastanza saggio della podestà d'assoluerre, ò rispettiuamente di dispensare; Che però non occorre qui ripeterlo, mentre in sostanza il tutto dipende da vn istesso principio, cioè che la sua autorità non si stenda, eccetto che ne i casi conformi alle leggi, ò almeno fuori di quelle, mà non in quello che siano contrarie.

E se bene pare che ciò camini à rispetto delle leggi canoniche, mà non delle ciuili come laicali; Nondimeno circa le leggi de Romani, lequali sono nel corpo ciuile, e che costituiscono la ragione comune, camina il medesimo, per la ragione che gli stessi canoni ordinano, e dispongono che quelle si debbano offeruare, quando ad essi non siano con-

trarie; Che però sono obligatorie anche delle persone ecclesiastiche, e con esse in sussidio; cessando la disposizione de canoni, ò de concilij, ò delle costituzioni Apostoliche, si deue caminare, ne il Vescouo vi può derogare ò dispensare, mentre in tal modo riceuono l'autorità dall' istessa legge canonica; Il che non camina nelle altre leggi laicali, ancorche siano di tal natura che meritino dirsi anche comuni in quel principato, secondo le diuersse specie delle leggi più volte accennate nell' vna e nell'altra opera sudette . A

A. *Nel titolo delle alienazioni, e contratti proibiti; Nel Miscellaneo ecclesiastico; Nelle annotazioni al Concilio, e nel titolo de giudizij nel disc. 35.*



CAPITOLO VENTESIMOSSETTIMO.

Di alcuni pesi del Vescouo, come per esempio sono la ristorazione della Chiesa, e la prouisione della medesima della Sacra suppellettile, e cose simili, e particolarmente della distribuzione della candelora; Et anche del peso di visitare i limini.

S O M M A R I O.

- 1 **D** I quali pesi si tratti.
- 2 **D** Che sia facile l'indurre l'osservanza contraria, e della ragione.
- 3 Il Vescouo dene in ciò dare il buon esempio à gli altri.
- 4 Del peso di risarcire e di ornare e prouedere la Chiesa Cattedrale.
- 5 Si limita se il Vescouo sia pouero, e come ciò s'intenda.
- 6 Della differenza trà il Vescouo, & il parroco.

- 7 *Dell'obbligo di prouedere la Chiesa della supel-
lettile sagra .*
8 *Della candelora .*
9 *Della visita de limini .*
10 *Della relazione sopra lo stato della Chiesa ;*
11 *Degli altri pesi in generale .*

C A P. XXVII.

I tratta in questo capitolo di quei pesi, i quali siano precisamente obligatorij, sicche il Vescouo possa essere giudizialmente forzato ad adempirli con i rimedij giuridici, mentre degli altri pesi, liquali nascono dalla pietà, ò dalla conuenienza, si discorre di sotto nel capitolo ventesimo nono; E se bene questa non è materia capace d'vna regola certa e generale, dipendendo in gran parte dalla consuetudine, ouero dall'offeruanza particolare di ciascuna Chiesa ò diocesi; Tuttauia è bene che il Vescouo sappia quel che la ragione comune incioè disponga, perche possa far bene l'officio suo, mentre quando non voglia farlo, e che affetti il dissimularlo, facilmente s'introduce l'offeruanza in contrario di fatto, & ingiustamente, perche i sudditi non facilmente hanno ardire di co-
strin-

stringerlo à tali pesi col ricorso à superiori.

3 Che però il buon Vescouo deue far il giudice
à se stesso prima di farlo à gli altri, ricordan-
dosi del precetto del vangelo, il quale si
legge della lauanda de piedi, che si fà à
poueri nel giorno del Giouedì Santo, sopra
l'esempio che il superiore deue dare à gli altri,
posciache nõ potrà il Vescouo giuridicamente
costringere i parrochi, & i rettori dell'altre
Chiese sopra l'adempimento de loro pesi,
quando esso sia il mancatore, e dia il mal'esem-
pio.

4 Il primo, & il più ordinario peso dunque è
quello del risarcire, e del conseruare, e quan-
to sia possibile ornare la Chiesa cattedrale, e le
sue officine; Imperòche dicendosi la Chiesa la
sposa del Vescouo, & essendo ella padrona del-
le robbe e dell'entrate, le quali assegna al
Vescouo come suo sposo per dote, ciò porta
feco il peso di sostentarla in quello che gli bi-
sogna; E se bene ciò propriamente camina
nella Chiesa formale, conforme si discorre di
sotto nel capitolo ventesimo nono; Tuttauia
s'adatta ancora alla Chiesa materiale.

Il che stà comunemente riceuuto anche nel-
li parrochi, e negli altri rettori quando, secondo
l'vso d'alcuni paesi, come particolarmente per la
maggior frequẽza segue nella Spagna, & anche

nell'Italia mà più di raro , non vi sia vn pecu-
lio, ouero vn'entrata à parte assegnata per tal'
effetto , ò che per la conuetudine tal peso sia
del popolo , ò della Communità , ò d'altri.

Mà perche i Dottori limitano questa rego-
la nel caso che il vescouato sia pouero, fiche
il Vescouo sia impotète à farlo, e che in tal caso
subentri l'obbligo del popolo, conforme con
maggior frequenza di ciò si discorre ne i paro-
chi nell'vna, e nell'altr'opera legale nel titolo
5 de parochi; Quindi segue che forse alcuni Ve-
scoui mal' intentionati, e che trascurando le
diuine, e l'vmane leggi, e le conuenienze, ba-
dino al solo interesse proprio (quando se ne dia
il caso) valendosi di questo pretesto, e risue-
gliando la pretesione contro il popolo, e la
communità, la quale abbia la pretesione in
contrario, fiche la cosa si metta in lite, tra-
scurano d'adempire quest'obbligo, perloche,
per quanto alle volte la pratica hà insegnato,
si sono viste delle Chiese cattedrali in stato
tale, che ò per il timore della ruina, ò per le
pioggie, siano inabili al culto, con scandalo,
& altr'inconuenienti grandi.

La dottrina è vera, ma la fallacia consiste
nell'applicazione sopra la verificazione di tal
pouertà; Attesoche si fatti Vescoui chiama-
no pouera la Chiesa, perche non auanzi dell'

entrata, oltre quel che faccia di bisogno per il loro mantenimento con lussi superflui, e con spese inutili, & anche per il pagamento di quelle pensioni, che per sodisfare alla propria ambizione, e per ottenere il vescouato, offeriscono, ò pure che volentieri accettano.

Però ciò di ragione non camina; Imperò che senza partirsi dall'accennato esèpio della dote e della sposa, niuna ragione legale ò naturale persuade, che lo sposo possa pretendere di non vestire, e di non alimentare la sposa con i frutti della dote, sotto il pretesto che non gli auanzi dell' entrate, detrattone il proprio comodo, & il mantenimento anche con lusso, e detratti quei pesi, che egli abbia contratto per diuenirne sposo, mentre in primo luogo deue essere mantenuta la sposa come padrona della dote, e di quello che auanza lo sposo viua, e paghi i pesi da esso contratti; Mà quando non ve ne sia che basti, lo faccia del suo, potendosegli dire, che non douea altrimenti far' il matrimonio.

Et in tanto ne i parochi si considera alle volte questo caso, in quanto che le parochie per il continuo esercizio attuale della cura dell'anime, e dell'amministrazione de sacramenti al popolo ricercano l'opera sua come
 6 necessaria, sicche non possa diuertirsi ad altri
 eser-

esercizij per procacciarsi il vitto; Et ancora perche nelle parocchie, particolarmente de' luoghi piccoli, si suol verificare sifatta povertà, onde il mantenimento necessario del paroco, si dice vn mantenimento della medesima parocchia formale come d' vn ministro & operario continuo, e necessario dell' istesso popolo, alquale amministra i sacramenti, per lo che le parocchie non possono, ne deuono stare senza tal ministro, ne anche à breue tempo, onde quando segua la vacanza, il Concilio di Trento ordina che subito si deputi il Vicario per tal'esercizio, conforme s'accenna di sopra nel capitolo decimoterzo; Mà questa ragione non s'adatta al Vescouo, che però gran differenza si scorge trà vn caso, e l'altro.

L'istesso che si dice nel risarcire, e nel conseruare la Chiesa, camina ancora nell'ornarla della sacra suppellettile, circa laquale alle volte occorrono le questioni, trà il Vescouo & il Capitolo; Però circoscritta la consuetudine legittima, laquale in questa materia occupa il primo luogo, pare che la distinzione sia che; O si tratta della suppellettile dell'istessa Chiesa, come sono i palliotti degl'altari non patronati, e particolarmente del maggiore, gli ornamenti del baldacchino dell'istesso Vescouo.

scouo, e del tabernacolo, e cose simili; E che questo sia peso del Vescouo; Ouero della suppellettile della sagristia per gli abiti sacerdotali; E parimente quelli abiti, li quali deuono seruire per le solennità pontificali & per le altre solennità publiche, il peso sia del Vescouo;oueramente si tratta di quei paramēti li quali bisognano per la celebrazione delle messe priuate; E questo peso sia del Capitolo, ò del clero, ò pure de particolari, i quali vogliano celebrare, & adempire i pesi.

Maggiormente che à tal'effetto per li decreti generali della S. Congregazione i pesi perpetui nõ si possono accettare senz'vna limosina eccedente la somma solitã, e cotidiana per questo rispetto di poter prouedere la sagra suppellettile necessaria, sotto la quale vengono ancora le spese necessarie per la cera, ostie, vino, seruenti e simili, nelle quali entra parimente la sudetta distinzione che si e data ne paramenti.

Circa la distribuzione delle candele da farsi al popolo nel giorno della Purificazione, che volgarmente si dice la candelora, sogliono cader le dispute, se il Vescouo sia tenuto à farla, ò nõ; E per quel che spetta à quelle candele, le quali si debbano distribuire à i

Canonici, e chierici per la processione, acciò segua la funzione secondo che ordina il ceremoniale, pare che siapeso necessario del Vescouo, mà non già la distribuzione al popolo, ancorche i Vescoui passati fossero stati soliti à farla; E ciò per la ragione, che si dice vn'atto facultatiuo, il quale non è obligatorio, nell'istesso modo che di sopra nel capitolo nono si è detto all'incontro, che non siano obligatorij i donatiui e le mancie, ò strene e le altre oblazioni solite farsi al Vescouo: Se pure la consuetudine non fosse antica, e còtinuata, & accompagnata dalla fama, e dalla tradizione che auesse origine da qualche causa corresponsiua; Cioè che la comunità, ouero il popolo auesse per tal rispetto dato alla Chiesa de beni, ouero dell'altre ragioni, ò che sopportasse quei pesi, liquali per altro spettassero al Vescouo, ouero al rettore, conforme per lo più suol seguire nella spesa del predicatore, circa la quale si è discorso à bastanza di sopra, nel capitolo vndecimo; Che però non occorre qui ripetelo.

Con l'istessa proporzione entra la decisione negli altri pesi che porti l'vso del paese; Parlando degli obligatorij lecitamente, sopra i quali sogliono occorrere le liti, mentre negli altri li quali nascono dalla legge della pietà, e della

la

la conuenienza, si discorre di sotto nell'accennato capitolo ventefimonono.

Sono obligati ancora i Vescoui dell'Italia in ciascun triennio, e quelli di là da monti in ciascun quinquennio, di visitare le Chiese de SS. Pietro e Paulo in Roma, come per vna specie di tributo, e di ossequio alla Sede Apostolica, il che si dicesi visitare i limini; Bensi che facilmente per qualche giusta causa s'ammette l'adempiméto di questo peso per mezzo d'vn Canonico ò d'vna Dignità della cattedrale, quãdo per qualche giusto motiuo nõ parebbe al Papa di negarlo e d'ordinare che il Vescouo debba farlo per se stesso; Come all'incontro alle volte, quãdo voglia farlo per se stesso per auer pretesto di venir' alla Corte per altrisuoì fini, se gli suole proibire, ordinandogli che mandi vn Canonico ouero vna Dignità; E questi spaziij vanno numerati dal giorno della bolla di Sisto V., sicche alle volte occorre che dentro più breue tēpo, tal visita si faccia per raguagliare i mancamenti de tempi passati, Concedendosi à Vescoui, li quali vègono in Roma per questa causa, vna specie di saluo cōdotto, che nõ possano esser ui citati, ne molestati conforme nell'opere legali si discorre sotto il titolo della giurisdizione,

In occasione di questa visita, è tenuto il Vescouo per se stesso, ouero per il sostituto co-

me sopra, dar'al Papa, e per esso alla S. Congregazione del concilio la relazione dello stato della Chiesa, e delle contingenze più importanti, perloche riceue dalla medesima Sagra Congregazione la risposta con quegli ordini, & ammonizioni che vengano stimate, necessarie, ouero opportune; Oltre gli altri obli-ghi straordinarij che hanno i Vescoui, come per esempio di andar'à i concilij generali, e di seruire la Sede Apostolica nelle cariche negl'impieghi che se gli appoggiassero, sopra di che non cade vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari de casi, ouero dalle contingenze de tempi.

A Nelle annotazioni al Concilio di Trento.



CAPITOLO VENTESIMO OTTAVO .

Se il Vescouo debba tenere vno ó
più Vicarij, e dell'officio & au-
torità di questi .

S O M M A R I O .

- 1 **D**ella ragione per la quale ne canoni,
e concilij antichi non si parla del Vi-
cario General, e degli Antichi Archidia-
coni & Arcipreti .
- 2 Introduzione del Vicario generale, e che fac-
cia vn Tribunale col Vescouo, e degli ef-
fetti .
- 3 Se il Vescouo possa rinocare quel che abbia fat-
to il Vicario .
- 4 Il Vicario generale deue essere vn solo, an-
che se siano più diocesi vnite .
- 5 Qual sia il vero Vicario generale, e che gli
altri siano foranei benchè se gli dia questo
titolo .
- 6 Delli Vicarij particolari civile e criminale
e delle monache .
- 7 Dell'autorità del Vicario generale e che cosa
se gl'intenda conceduta .

- 8 Deue esser' almeno chierico , e non può esser
laico .
- 9 Altri requisiti necessarij nel Vicario .
- 10 L'assessore può esser secolare .
- 11 De Vicarij foranei & urbani , e della loro
podestà .
- 12 Dell'altre questioni sopra questa materia de
Vicarij .
- 13 Il Vicario generale non soggiace al Sindica-
to, ma vi soggiace il capitolare il che si di-
chiara .
- 14 Se al Vicario si debba dare molta , ò poca
autorità ,
- 15 Se il Vescouo sia obligato tenere il Vicario .
- 16 Non deue tenere per Vicario il fratello, ò il
Nipote , ò altro stretto parente .
- 17 Se un Vescouo possa essere Vicario generale
d'un'altro Vescouo .
- 18 Di alcun'altre cose sopra la materia .
- 19 Del Cardinale Vicario del Papa .
- 20 Di che cosa solamente si tratti in quest'opera .

C A P. XXVIII.



I Ppresso i canoni & i concilij an-
 tichi non si fa menzione del Vi-
 cario generale del Vescouo; E ciò
 per la ragione che anticamente
 erano suoi vicarij, & aiutanti na-
 ti, l'Archidiacono, e l'Arciprete della cattedrale; Il primo cioè per l'amministrazione della giurisdizione temporale, e l'altro per l'amministrazione della spirituale, e per l'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, e diuine, che però non auea bisogno d'altro vicario; Mà perche questi come prouisti in titolo delle dignità dal Papa, ouero dal Vescouo predecessore, ò pure dal medesimo, per la sicurezza di non poter'esser rimossi, non voleuano riconoscere la douuta dipendenza dal Vescouo, onde in cambio d'esser ministri, & aiutanti, erano più tosto perturbatori; Quindi ragioneuolmente, con l'esempio della Sede Apostolica, nella suppressione dell'antica dignità del cardinale Archidiacono, fù cominciato à moderare, e nel progresso del tempo si tolse affatto questo vicariato fisso, sicche conforme nell'vna e nell'altr'opera più volte si accenna, non sono più in vso l'antico Archidiacono, e l'antico

tico Arciprete della cattedrale, ma quelli che di presente godono si fatti titoli, ò dignità, sono più tosto improprij & abusiui.

E quindi segui, che s'introducesse l'vso del Vicario generale, il quale assistesse appresso il Vescouo nel luogo della sua residenza, & in sua vece regesse il tribunale vescouale, sicche non costituisca vn Tribunale diuerso, ma che
 2 sia vn tribunale solo, egualmente costituito dal Vescouo, e dal Vicario generale; Che però nelle sentenze diffinitiuè del Vicario non si appella al Vescouo, ne questo le può ritrattare, mà solamente può metter le mani, e riuocare, ò riformare quelle cose, che giuridicamente si potrebbero riuocare, ò riformare
 3 dal medesimo Vicario, ò dal suo successore; Come sono le prouisioni estragiudiciali, ò pure le giudiziali interlocutorie, & anche le diffinitiuè per capo di nullità.

Deue perciò il Vicario gnerale esser vnico, che però non si danno in vna medesima diocese più vicarij generali, anche se fossero due diocesi vnite assieme fissamente sotto vn Vescouo; Attesoche se bene quando l'vnione sia (come i Giuristi dicono) æquè principale, ciascuna Chiesa ritiene le sue prerogatiue, e si considerano come due Chiese, e due diocesi separate, per quel che si discorre di sotto
 4 nel

nel capitolo trentesimoquinto ; Nondimeno quanto al Vesouo si reputano per vna diocese, e per vn tribunale, quando l'antica legitima consuetudine ; laquale non possa dirsi facultatiua, mà che sia obligatoria (il che difficilmente, e di raro arriua à verificarsi) non disponesse diuerfamente.

Che però quantunque in alcune diocese grandi si costumi di deputare in vna parte della diocese vn vicario particolare, al quale si dia il titolo di generale, con la giurisdizione all'vniuersità delle cause, e con le carceri, archiuio, notaro, & altri segni del tribunale formale; Nondimeno giuridicamente si dice 5 vicario foraneo, ouero vn delegato particolare à quella vniuersità di cause, mà non si può dire vero vicario generale, mentre questo propriamente è quell'vnico, il quale risiede appresso il Vesouo, e con esso vnitamente regge & amministra il tribunale, e la Chiesa; Ghe però tutti gli altri vicarij, liquali si deputano per i luoghi della diocese, si dicono foranei e subordinati con la giurisdizione limitata ad alcune cause per lo più di poca considerazione, secondo le diuerse vsanze delle diocesi.

Anzi nella medesima Città, ò luogo della residenza del Vesouo, e del tribunale, quando si tratti di Città, ò diocese grande, si sogliono

gliono deputare diuersi vicarij particolari, oltre il generale, cioè vn criminale, vn'altro ciuile; & vn'altro delle monache, e simili; però tutti questi sono luogotenenti del vicario Generale, & ad esso subordinati.

L'autorità di questo vicario generale è maggiore ò minore ad arbitrio del Vescouo, e secondo le diuerse vsanze de paesi e de Vescouati; O pure secondo il tenore del mandato, ouero della deputazione, quando questa vi
7 sia in scritto, conforme per ordinario vi suol' essere; Mà quando il caso porti che non vi sia, (mentre in ciò non è necessaria la scrittura, e si può fare la diputazione in parola); In tal caso se gl'intende conceduto l'esercizio di tutta la giurisdizione Vescouale contenziosa per la cognizione delle cause civili e criminali, e miste, così ecclesiastiche, ò spirituali, come profane; Mà non quelle cose, lequali riguardano la giurisdizione volontaria, e la podestà pontificale, come sono, la collazione de beneficij, la collazione degli ordini, e simili.

Et anche non s'intendono date le cose insolite, e che difficilmente, e di raro si sogliono cōcedere, come per esēpio le cōcessioni preuentiue, & abusiue, la visita generale della diocesi, e simili, perche queste cose non vengono sotto il mandato generale, mà lo richiedano speciale,
se

se pure la consuetudine, ouero altri argomen-
ti, e congetture non persuadessero il con-
trario.

Deue questo Vicario generale essere almeno
chierico celibe di prima tonsura, sicche sia
persona ecclesiastica, e questo è requisito ne-
cessario, non auendo il Vescouo podestà di
concedere à secolari, nemeno à chierici coniu-
8. gati la facultà di esercitare la giurisdizione ec-
clesiastica, e vescouale contro le persone, oue-
ro nelle cause ecclesiastiche, ò sia deputazio-
ne generale, ò particolare, eccetto se si trat-
tasse di cause profane con secolari, come per
esempio se possedesse qualche dominio ò giu-
risdizione temporale, ò pure in quelle cause
del misto foro con secolari, le quali con la pre-
uenzione si possono conoscere anche dal giu-
dice laico; per quel che se n'accenna nel capito-
lo ventesimoprimo.

In oltre nel Vicario generale si desiderano
alcuni altri requisiti, cioè che secondo i decre-
ti generali della sagra Congregazione de Ve-
scoui, debba essere dottore di qualche appro-
9 uata publica vniuersità, e nõ per semplice priui-
legio di signore, nella legge canonica alme-
no, e che debba essere forastiero, e non dio-
cesano; Però questi requisiti non sono così ne-
cessarij, come l'altro di sopra accennato dell'

essere persona ecclesiastica, sicche tal difetto non irrita la deputazione, ouero gli atti, liquali si facciano dal Vicario cittadino, ouero non dottore, mà solamente operano che auendosi il ricorso alla Sagra Congregazione, da questa si diano gli ordini al Vescouo acciò deputi il vicario dottore, e non diocesano; E pure ciò non è sempre vniforme, per essere vna materia arbitraria, laquale v̄ regolata dalle circostanze de casi particolari.

Può bensì il Vescouo deputare i secolari per assessori, ò consultori di se stesso, ò del Vicario generale, e de Vicarij foranei, ò de deputati particolari.

Gli altri vicarij dunque fuori di quello il quale risiede come sopra appresso il Vescouo, sono foranei, benchè per onoreuolezza ouero per vn' vsanza antica si chiamino generali, ouero urbani, e particolarmente questo secondo termine si suol'vsare quando il Vescouo col suo tribunale risieda in vn altro luogo della diocesi, e non nella Città, il vicario della quale, à differenza degli altri luoghi, si dice urbano, mà in fatti è anche foraneo.

E circa la podestà di questi vicarij foranei, ò particolari, non può darsi vna regola certa, & vniforme, dipendendo in gran parte dall'vsanze delle diocesi, e dalla qualità
de

de luoghi; Che però anche in questa materia entra il solito errore del caminare con le sole generalità in astratto; Atteso che, conforme più volte si è accennato, se si tratta de vicarij li quali si deputano per luoghi grandi, liquali quantunque non abbiano la prerogatiua della cattedrale, corrono più tosto nella riga delle Città principali; Come per esépio sono tuttauia Madrid nella diocese di Toledo, Brusselles in quella di Malines, e simili, sarebbe vna specie di pazzia il voler regolare questi vicarij con quelli di piccole terre, ò castelli, e così à proporzione negli altri luoghi, secondo le diuerse vfanze, de paesi; Come ancora si deue auere il conueniente riguardo alla lontanza, & all'asprezza del camino, & all'altre scomodità del viaggio, perche in questo caso si deue concedere al vicario foraneo qualche maggior facultà.

Molte altre questioni occorrono in questo proposito de vicarij generali ò foranei, à segno che alcuni scrittori con la pazienza e fatica di schiena de Leggisti Collettori, vi abbiano composti de volumi ben grossi, dal che segue che sarebbe vna molto noiosa digressione il riassumere il tutto; Che però bastando questo poco che si accenna, il di più nell'occorrenze si potrà vedere appresso di quelli, li quali professano di trattare di proposito di tut-

ta la materia de vicarij, circa le regole, e proposizioni giuridiche.

E particolarmente il Vicario generale non è soggetto al sindacato, al quale però è soggetto il Vicario capitolare, quando così voglia il Vescovo successore, all'arbitrio del quale ciò sarà rimesso, cioè che nel Vicario non vi sia quella precisa, e necessaria forma, laquale si vfa, nè governatori; e giudici secolari à tempo; Ma non perciò sarà proibito il Vescovo, quando abbia de richiami, ò relazioni che il suo Vicario si sia portato male, di riuedere le sue azioni, e trouandolo delinquente, e mancatore, di punirlo; Però questo caso è molto raro per la ragione, che il Vicario generale risiede appresso il Vescovo il quale cotidianamente vede le sue operazioni, e può sentire i ricorsi; E questa è la differenza trà il Vicario generale, & il capitolare; perche questo secondo amministra la carica senza la presenza, & il freno del Vescovo; Che però quando si tratti d'un Vicario generale, il quale abbia governato la diocesi nell'assenza, ouero nell'infirmità, ouero ò altro impedimento del Vescovo, entrerà l'istessa ragione.

Anzi non pare che sia proibito al Vescovo successore di fare l'istesso col Vicario, ò cō altro ministro principale del Vescovo predecessore,
quan-

quando ne abbia i richiami, e maggiormente che ritroui la Chiesa, e la diocesi in qualche malo stato, e che all'incontro il Vicario abbia ammassato delle molte ricchezze, senza che si mostri donde siano venute, secondo quelle regole, le quali si sono accennate nella pratica criminale del Dottor Volgare; E molto più quando il Vescouo predecesore fosse stato facile ad essere ingannato, onde sarebbe vna cosa molto buona, che ciò s'introducesse dal Vescouo successore.

Quanto poi alle cose prudenziali; Cade il problema, se il Vescouo debba dare molta autorità al Vicario generale, ò pure debba restringerla, e deferirgli poco; Et in ciò secondo la solita natura delle questioni problematiche, non mancano degli argomenti, e delle ragioni per l'vna, e l'altra opinione, essendo punto, il quale s'adatta à tutti i primi ministri de Principi; Imperò che alcuni sono di parere, che il Vicario ouero il Luogotenente, ò altro primo ministro si debba tener ristretto, e basso al possibile, così per la riputazione del Vescouo, ouero del Principe, acciò maggiormente spicchi la sua autorità, & acquisti la beneuolenza de sudditi perche le grazie, & i beneficij si riconoscano da esso, e non dal Vicario.

cario , ouero dal ministro ; Come ancora , acciò questo non s'insuperbisca , e non strapazzi i sudditi , ò pure non gli vengano de' spiriti torbidi contro il padrone , con altre considerazioni , le quali sopra ciò si sogliono fare .

Altri all' incontro lodano , che al Vicario , ouero al primo ministro si debba dare vn' autorità grande , e debba deferirsegli molto , così per affezionarlo maggiormente al seruizio , come anche perche sia più temuto e rispettato ; E sopra tutto , perche l'odio de' sudditi , e de' mal còtenti , si rouersi tutto sopra di esso , al quale siano attribuite le cose odiose , e di mala soddisfazione , cò diuerse altre còsiderazioni solite farli .

Lasciando però la decisione della questione à pretesi professori della politica , de quali il modo hà così grand'abbondanza benchè molto pochi ve ne siano ; Pare che si debba dire quell'istesso , che con molta frequēza è detto in tutte le altre questioni problematiche , così in questa facoltà legale , come in tutte le altre ; Cioè che sia errore il caminare con le generalità , & in astratto , mà che la decisione si debba in ciascun caso regolare dalle sue circostanze particolari , secondo i luoghi , i tempi , e le altre contingenze ; Cadendoui solamente quella generalità degli estremi viziosi , sicche si debba riflettere alla proposizione *ne quid nimis* .

Le-

Legalmente il Vescouo non è obligato à tenere il Vicario generale, nè può esser' à ciò forzato; Poiche quando voglia, può giudicare le cause, e regger il tribunale per se stesso, conforme anche di sopra altroue si è detto, e per conseguenza molto meno può esser forzato à deputari i Vicarij particolari; Però stante la consuetudine generale, quando i sudditi
 15 ricorrono, alla S. Congregazione, e che di ciò facciano istanza, se gli suol'ordinare che debba tenerlo, quando non allegasse qualche giusta causa in contrario, come per esempio la pouertà della Chiesa congiunta con la qualità della diocese piccola, e simili cause.

Anzi quando tenesse per Vicario qualche nipote, ò parente stretto, se gli suol proibire, essendo di douere che il Vicario non sia così
 16 dipendente dal Vescouo.

Occorre anche alle volte che, ò sia per ambizione de Vescoui grandi, ò per il bisogno, ouero auarizia de Vescoui piccoli, questi seruanò per Vicarij generali d'vn'altro Vescouo,
 17 ò Arciuescouo; Però dalla S. congregazione ciò non si approua, ne si permette, anzi espressamente si proibisce quando siano Vescoui attuali col peso della residenza; Permettendosi ciò in alcuni Vescoui grandi e particolarmente nella Germania, doue fanno figura
 di

di Principi di tenere per vicarij, ouero per coadiutori nelle funzioni pontificali i Vescou i titolati, li quali non abbiano il peso della residenza, e l'attuale amministrazione della Chiesa, per quel che si discorre di sotto nel capitolo penultimo.

Della precedenza del Vicario generale nel coro, e nell'altre funzioni, si discorre nell'vna e nell'altr'opera legale nella materia delle preminenze; E le altre cose, come sopra si potrà vederne appresso quelli i quali hāno formato de trattati intieri sopra questa materia de vicarij, e particolarmente circa i suoi salarij ò emolumenti, mentre gran parte vi hà l'offeruanza.

In questo genere di Vicarij, vi è in Roma vn magistrato grande, qual'è il Cardinal vicario del Papa, che lo rappresenta nel gouerno del vescouato particolare di Roma, e del suo distretto, conforme se n'è fatta menzione di sopra nel capitolo ottauo, onde questo Cardinal vicario come vn vescouo tiene il suo vicario generale chiamato il Vicegerente, & altre specie di Vicarij particolari de quali di sopra si è parlato, col titolo di Luogotenenti, e deputati, cioè in ciuile, in criminale, e delle monache, conforme più di proposito si discorre nella relazione della Corte.

Mà perche in quest'opera si tratta solamen-

te della generalità de Vescouï inferiori, e subordinati al Papa, e per conseguenza de Vicarij manuali, li quali sono semplici chierici non Prelati, Però restano di fuora totalmente quelle cose, le quali riguardano il Papa, e la corte Romana, sicche di questa specie del vicario del Papa in Roma il curioso potrà vedere quel che se ne discorre nell'vna, e nell'altra opera nella sudetta relazione della corte trattando specialmente del Cardinale Vicario, e del suo Tribunale. A

A. Nel titolo della giurisdizione, e nelle annotazioni al Concilio, & anche nella Relazione della Curia.



CAPITOLO VIGESIMO NONO:

Dell'amministrazione, e distribuzione, così dell'entrate, come delle pene, e delle multe, e composizioni; E particolarmente se il Vescouo ne possa disporre à fauore de proprij parenti, ò de famigliari; ò in altro modo applicarle ad vsi profani; E dell'obbligo del Vescouo circa la distribuzione dell'elemosine, e degl'altri aiuti, che deue dare à fudditi.

S O M M A R I O.

- 1 **C** He le teoriche in questa materia siano certe, mà la pratica rara.
- 2 Del colore col consulto de canonisti e Teologi.
- 3 Errore di questi ouero malizia.
- 4 Principio dal quale dipende la decisione, e
tutta

tutta la materia, col parallelo della do-
te, e del matrimonio.

- 5 Se il Vescovo sia tenuto alla diuisione delle
tre parti de frutti.
- 6 Si deue riflettere allo scandalo.
- 7 Le pene e le composizioni non spettano al Ve-
scouo mà si deuono applicare à luoghi piú
& al num. 8.
- 8 Si dichiara, e quali pene ò confiscazioni possa
applicare à se.
- 9 L'entrate della mensa vescouale sono sue, e co-
me di esse possa disporre.
- 10 Degli emolumenti della cancellaria ouero
banca.
- 11 Se quel che si riceue in una volta per piú
anni in auuenire, sia frutto ò sorte prin-
cipale.
- 12 Di alcune altre illecite esazioni & applica-
zioni.
- 13 Dell'obbligo del Vescouo circa le limosine e con
tal occasione si parla dell'annona.
- 14 Del modo di distribuire le limosine.
- 15 Non si deue abbondare nelle cose superflue e
mancare nelle necessarie.
- 16 Se sia lodeuole la publicità.
- 17 Non si deuono fare le cose illecite per far le
limosine, e l'opere pie.
- 18 Ne queste si possono fare con le pene quando

spetti al Vescovo farle con l'entrate.

19 *Di alcune scuse de Vescouï.*

20 *Degl' altri aiuti, che il Vescouo^o deue dare à sudditi, e del parallelo del Sole.*

C A P. XXIX.



On vi è forse cosa nel mondo, nella quale si scorga così gran differenza trà la teorica, e la pratica, come è quella, della quale si tratta nel presente capitolo;

1. Posciache appresso tutti concordemente è riceuuta la teorica, e ne sono troppo piene le carte, che le robbe, e l'entrate delle Chiese siano sangue di Cristo, e patrimonio de pueri, e che i Vescouï come operarij ne siano amministratori, e distributori, douendone solamente prendere per se stessi l'onesto sostentamento, acciò si viua dell'altare, al quale si serue, e che secondo l'oracolo diuino, non si chiuda la bocca al boue mentre stia tritando nell'ara.

E nondimeno la pratica alle volte (senza pregiudizio de buoni) insegna il contrario, cioè che diuenuto che si sia Vescouo, questo non si contenta d'applicare à se stesso, & à suoi tutte l'entrate del vescouato, scordandosi

dosi de poveri, e delle altre opere di pietà, come se fosse vn proprio patrimonio, mà si cerca ancora con gran diligenza di tofare, e di mugnere il gregge, anzi piacesse à Dio che di ciò si contentasse, e non si scorticasse per arricchire, & ingrandir'i suoi.

Et è cosa di marauiglia il vedere, che questa sia vna teorica da tutti ammessa, anzi esagerata, sì che si parli cò scandalo di quei Vescoui presenti, ò de passati, li quali tengano sì fatto stile, e che dipoi diuenendo Vescoui quei Canonici, ò parochi, ò religiosi, liqualli in quello stato mostrauano maggior zelo, e che più degli altri ciò tacciauano, diuentino degli altri peggiori.

Per coonestare sifatti 'abusi, procurano i Vescoui, & i loro parenti munirsi con i consulti, e pàrerì de Giuristi, e de Teologi, alcuni de quali con le loro formalità e sottigliezze, alle volte forse cercano di colorire, e di render lecito il tutto, badàdo principalmente all'interesse proprio per sodisfare alla loro ambizione più che al seruizio di Dio, e delle Chiese, & alla salute dell'anima del Vescouo il quale ricorre à loro consigli; Imperò che vedendosi adoprati in cose di tanta confidenza dal Vescouo, cominciano à formare delle cabbale, e dell'idee, & à concepire delle speranza

rãze di diuenire canonici della cattedrale, ouero parochi, ò pure d'ottenere dell'altre dignità, & onori, nella diocese sicche si faccia à gara per incontrare il genio, & adulare il Vescouo, il quale voglia e desidera d'esser' inganato.

In questa materia dunque si scorge forse più che in ogn'altra, il solito più volte inculcato errore di caminare con le regole, e con le proposizioni generali de Giuristi, e de Teologi, senza riflettere alle douute distinzioni, e circostanze; con applicarle indifferentemente à tutti i casi, e confondendo i Vescouo, 3 con i parochi, e con i canonici, e con altri beneficiati, e sempre parlando in astratto, senza auere niuna informazione del concreto, del quale si tratta; E senza riflettere che questo non sia punto, nè di canoni, nè di teologia, se non accessoriamente, mà che sia punto principale di fatto, e d'applicazione, per la quale, quando si sia stabilito, e ben considerato il fatto con tutte le sue circostanze, cade qualche discorso sopra le sudette proposizioni generali giuridiche, ouero teologiche.

Che però nõ si sà vedere come quelli, liquali benchè siano molto versati ne i canoni, ouero nella teologia, nondimeno per essere assenti, ò pure presenti, mà poco versati nelle cose del mondo, sicche non siano ben informati dello sta-

to di quella Chiesa, e della quantità, e qualità delle sue rendite, e de suoi capitali, & anche de pesi, e donde questi nascano, e quale sia la natura, e la qualità delli frutti, e degli altri emolumenti del vescouato, possano in ciò dar consiglio, e giudizio adeguato, e sicuro.

Si riduce dunque tutta questa materia à quel principio, il quale s'adatta, non solamente à i Vescoui, & agli altri prelati, e magistrati ecclesiastici, ma anche à i Principi, e signori, & à magistrati secolari accennati di sopra nel capitolo ventesimo settimo; Cioè che la Chiesa, ò rispettuamente la Republica sia
 4 la donna, la quale essendo la padrona di tutte le robbe, e dell'entrate, si marita col Vescouo, ouero con vn'altro Prelato, e rispettuamente col Principe, ò con altro Signore ò magistrato secolare, dandogli in dote le sue robbe nel solo frutto, mà non nel capitale, il quale resta nel suo dominio, all'effetto che con i frutti, senza intaccare, ne alienare la sorte principale, ò capitale, possa sostenere i pesi di questo matrimonio spirituale, ò politico rispettuamente, in quel modo che al marito si da la dote per sostenere i pesi del matrimonio carnalei quali sono cioè, il mantenere la dōna di vitto, e vestito, medicamenti, seruitù, & altre cose

ne.

necessarie, & di custodirla, e di mātenerē ancora quei suoi figli poueri, liquali nō abbiano altrōde da viuere, e che anche il marito con questi frutti mātēga se stesso; Che però se detratti questi pesi e spese, auanzano de i frutti della dote, in tal caso il marito la può cumulare à suo beneficio, e disporne à suo piacere.

A somiglianza sono i pesi del matrimonio spirituale, ouero, politico, cioè che il Vescouo ouero il minore tenuto mantenere, ordinare, e custodire la Chiesa, ouero la Republica, e mantenere i figli, che son i poueri, e se vene auanza sia del Vescouo, ouero del Principe, e ne faccia quel che vuole.

Anzi questa libera applicazione, e disposizione de frutti auanzanti per sentimento de scrittori ecclesiastici e spirituali, si ammette nel matrimonio politico temporale, con il Principe, ò altro signore secolare, mà non in questo spirituale de Vescoui, e degli altri prelati, mētre questi si stimano obligati d'impiegarli à beneficio della Chiesa, e de poueri, con la diuisione in tre parti, vna cioè per il suo mantenimento, l'altra per la Chiesa, e l'altra per i poueri.

9 Tuttauia perche altri credono che questo sia vn consiglio, e non vn precetto, e che il farlo

farlo sia cosa lodeuole, e di maggior perfezione, mà che il non farlo non sia mancamento positiuo; Però à sour'abbondanza, e senza pregiudizio del vero, ammettendo anche questa opinione più benigna, tuttauia non si toglie la difficoltà, mentre il punto consiste nell'applicazione, cioè che vi sia veramente quest'auanzo doppo sopportati tutti i pesi del matrimonio, con i buoni trattamenti della donna, e de suoi figli come sopra, & ancora con gli alimenti, e col sostentamento proprio, il quale và in secondo luogo, come ad vn ministro & vn'operario à misura della fatica; Mà non già che il suo comodo, e sontuoso mantenimento debba esser'antiposto al mantenimento necessario della Padrona:

A questo breue, e facile punto dunque si riduce tutta la materia, sicche tante distinzioni, e sottigliezze, e tante formalità de Giuristi, e de Teologi, sono per lo più fuori del proposito, mentre manca il fatto, nel quale consiste tutta la forza, se vi siano, ò nò i frutti auanzanti di questa dote, perche auanzandone à sour'abbondanza, se gli potrebbe ammettere la sudetta opinione più larga, che ne abbiano l'intiera disposizione, purchè però siano ben supportati i pesi; mà in ciò consiste il punto, perche quando Ve-

scouo adempirà i suoi doueri, difficilmente questi auanzi si daranno.

Quindi segue che non solamente in ragione giuridica, ò teologica, mà anche in quella che insegna la natura, ad ogni rustico, & ad ogn'altro capace di discorso, sarà sèpre vna cosa malfatta & illecita, che per esemplo (parlando del Vescouo) debba principalmente impiegare i frutti della dote, & anche consumare, e diminuire la propriet  per il mantenimento proprio, e de suoi, con le superflue comodit , e con i lussi, & anche per pagare i salarij, e le mercedi degl'inutili e superflui officiali, e ministri, e seruatori, liquali desiderari d'arricchire, anzi di farli de i donatiui, in tempo che vi sia il bisogno di rifarcire, e di ornare la Chiesa, ouero di prouederla della sagra suppellettile, ò di pagare il predicatore, ouero di fare le campane, ò di ristorare, ò migliorare i poderi, ò di custodire la diocese dalle incursioni de ladri, e de malfattori, ò pure ne i tempi accidentali di peste, guerra, e caristia, di souenir' i poveri, che sono i figliuoli della Chiesa, laquale debba fare tutto ci  da se stessa con le collette, e con le contribuzioni de Chierici, e degli altri sudditi ouero col vendere & impegnare le sue vesti, e le sue gioie, ò pure coll'alienare il capitale della sua dote.

Do-

Douendo in oltre il Vescouo "considerare ,
 che quãdo anche per le formalità, e le proposi-
 zioni, ò sottrigliezze sudette, la cosa si potesse,
 6 e si douesse stimar lecita, e che il parere degl'
 uomini dotti lo potesse rendere scusabile in
 coscienza; Il che è vna cosa molto difficile à met-
 terli in pratica, mentre non si tratta di don-
 ne, ouero d'idioti & ignorantì, liquali si abbia-
 no à regolare con questi pareri, mà di persone
 dotte, lequali essendo canonici, ò parochi, ò
 religiosi professori de canoni, ò della teologia
 auanti che fossero Vescouì, le sapeuano, e le
 discorreuano molto bene, siche il diuenir Ve-
 scouo non deue fargli mutare intendimento.

Tuttauia mentre il senso comune è in con-
 trario, e che tutti i chierici, & i popoli dio-
 cesani si dolgono, e che anche i forastieri lo
 stimano vna cosa malfatta, e scandalosa; Però
 deue astenersene, almeno per la ragione dello
 scandalo, appresso il popolo, il quale non ca-
 pisce, nè sà distinguere queste formalità, mà
 guarda solo al fatto degli accennati inconue-
 nienti.

Mà perche queste sono generalità troppo
 larghe per il nostro bisogno, il quale è di di-
 scorrere del modo, col quale il Vescouo deb-
 ba in questa parte far bene l'officio suo; Però
 venendo al particolare; Entra la distinzione

accennata di sopra nel capitolo ventesimofer-
timo, trà gli oblihi giuridici, à quali anche
non volendo, possa esser forzato da superiori,
e gli altri à quali non gli oblihi nell'esterio-
re la legge scritta, e positua, mà quella della
pietà, e della conuenienza.

Per quel che spetta alla prima specie degli
oblihi giuridici, entra la distinzione, trà le
pene, e le multe, e le composizioni per i del-
litti, e per le contrauenzioni, e trà le entrate
della mensa vescouale.

7 Gli emolumenti delle pene, multe, e com-
posizioni, non si possono dal Vescouo appli-
care à se stesso, ouero à suoi perenti, ò fami-
gliari, ò pure ad altri vsi profani, mà si deuono
applicare in limosine, & in altre opere pie;
Che però deue il Vescouo à questo effetto de-
putare vn depositario accreditato, per le ma-
ni del quale passi quest'applicazione, siche in
ogni tempo di essa apparisca, con tenere à
quest'effetto vn libro ben ordinato; E quanto
più sia possibile queste applicazioni deuono es-
sere publiche, acciò si tolgano le occasioni del-
le mormorazioni, e degli scandali, che il Ve-
scouo le applichi à proprio comodo diretta-
mente, ouero indirettamente con applicarle
à quell'opere, alle quali esso sia tenuto, come
sono quelle, delle quali si è parlato di sopra
nel

nel capitolo ventesimo settimo, mentre ciò non si può fare.

Camina ciò in quelle pene, multe, e composizioni, lequali seguano con i chierici, e con le persone ecclesiastiche, ò pure con i laici per le cause ecclesiastiche, e spirituali, sicche il Vescouo si consideri solamente come Vescouo nella sola ragione della giurisdizione ecclesiastica e vescouale.

Mà quando il caso porti che, ò sia in ragione di principato assoluto, e souerano, ouero sia in ragione di feudo, ò baronia, abbia qualche dominio temporale, nel quale faccia la figura di Principe, ò di Signore, e Barone temporale, conforme anche si accenna di sopra nelli capitoli ventesimo primo, e ventesimo quinto; Et in tal caso le pene, e le multe, e le confiscazioni, e le composizioni vengono sotto il genere de frutti di quel dominio ò feudo, ò principato, e per conseguenza si dice l'istesso che dell'entrate; Et à ciò si deue auuertire, perche gran differèza si scorge tra l'vna specie, e l'altra.

Però à rispetto all'entrate della mēsa, per quāto spetta al foro esteriore, tutte quelle che auanzano, adempiti li pesi de quali nell'accēnato capitolo ventesimo settimo si è discorso, resta

9 à comodo e beneficio del Vescouo, & à sua

libe;

libera disposizione, mentre viua, e sia in stato di buona salute; Mà essendo in stato d'infermo, e molto più di moribondo, non ne hà disposizione alcuna, così dell'entrate di quell'anno già mature, e raccolte, e confuse col suo patrimonio, come anche degli anni passati, e degli acquisti, che con le robbe ecclesiastiche abbia fatto, mentre in quelle deue auere per erede necessario la Chiesa, ouero in suo luogo la Camera Apostolica, doue siano in vso le bolle, di Giulio terzo, Paolo quarto, Sisto quinto, & altre sopra gli spogli ecclesiastici; Ogni volta che non abbia l'indulto Apostolico di restare secondo le regole generali di tutti i chierici beneficiati, sicche non vi sia cosa particolare ne Vescoui, ne quali si suol considerare di particolare la ragione della Chiesa, per la supellettile sacra, conforme nell'vna, e nell'altr'opera legale si accenna.

Negli emolumenti della cancellaria vescouale, e per consequenza della giurisdizione Ecclesiastica solamente, secondo la sopradetta distinzione, cade il dubbio, se vadano sotto il primogenere delle pene, e delle multe, ò pure sotto l'altro genere dell'entrate; Et ancorche alcuni tengano la prima parte; Nondimeno è più riceuura in pratica la seconda, cioè che quando detratte le spese per la mercede del vicario,

cario, e del cancelliere, e degl'altri ministri, per le quali propriamente fù introdotto l'vso di questi emolumenti, vi sia qualche auanzo, questo si dica frutto della giurisdizione, e per conseguenza vada computato trà l' entrate, conforme hà deciso la Ruota Romana, & insegna la pratica cotidiana in occasione di stabilire il valore per la capacità delle pensioni, per quel che nella materia delle pensioni si accenna nell'vna, e nell'altra opera sudette.

Purche il tutto segua con la douuta sincerità, e candidezza, cioè che sotto nome della cancellaria ouero banca nõ s'ingroppino le pene, e le multe, ouero che per impinguare questi emolumenti non si esigga l'illecito; Che però ricorrendosi per i sudditi alla S. congregazione, questa suole ordinare, che si offerui la tassa moderata antica; E non essendoui, se gli suol fare, regolandosi dall'vso delle Chiese conuicine, ò della Metropoli. Et anche à questo effetto suol proibire che la cancellaria non si dia in affitto, ouero in appalto, acciò non seguano dell'estorsioni solite farsi dagli affittuarij.

Si suol disputare ancora sopra la qualità d'alcuni emolumenti, li quali s'abbiano in vna volta in qualche somma considerabile per i frutti e beni ò ragioni che per più anni si conce-

cōcedano ad vn'altro in vita, ouero à lū gō tē-
po; Come per esemplo sono i laudemij, ouero
l'entrature per le inuestiture enfiteotiche, ò
feudali, ò pure che secondo l'vso della dioce-
se si concedessero à vita in forma di vendi-
ta alerni officij secolari lecitamente, siche non
vi cada la simonia, che però entra il dubbio
se quella somma la quale per tal rispetto si ri-
ceua, abbia natura di frutti, siche il Vescouo
la possa applicare à se, ouero la possa donare
à suoi parenti, ò familiari, ò in altro modo di-
sporne, ò pure che abbia natura di capitale,
siche debba inuestirla à beneficio della Chie-
sa, & in acquisto de beni, oueramente in estin-
zione di debiti.

Vien questa giudicata vna questione proble-
matica, laquale hà delle ragioni e degli ar-
gomēti per l'vna, e per l'altra parte, onde fareb-
be vna gran digressione il discorrerla per mi-
nuto; Maggior mēte che veramente la cosa non
riceue vna regola certa & vniforme, dipen-
dendo la decisione da diuerse distinzioni, e
sopra tutto dalla consuetudine della Chiesa,
ò diocese, conforme nella sua materia partico-
lare dell'alienazione de beni della Chiesa si di-
scorre di proposito nelle sudette opere legali.

Mà quando anche si debba ammettere l'o-
pinione più fauoreuole al Vescouo, cioè che
abbia-

abbiano la natura dell'entrate, e de frutti più che della sorte; Non perciò ne segue la conseguenza, che indifferentemente lo possa applicare à se, ouero darlo à suoi parenti, ò famigliari, mentre anche in questa specie d'entrate camina l'istesso che si è detto dell'entrate correnti, cioè che bisogna primieramente adempire i pesi della Chiesa, e del matrimonio spirituale, e se ve ne auanza ne dispõga; Mà non già che si prenda, e doni questi emolumenti e che i pesi si adempiscano con le grauezze, e con le collette de sudditi, e con le altre contribuzioni; Et in ciò consiste l'inganno, e l'equiuoco sopra la mala applicazione delle teoriche al fatto.

Frà i pesi v`a computato ancora l'estinguere à poco à poco con gli auanzi i debiti della Chiesa, i quali siano contratti in alcuni straordinarij bisogni; All'vsanza del colono, il quale con la fertilità degli anni seguenti, deue compensare il danno patito dalla sterilità degli anni antecedenti ouero all'incontro;

E così, è solita ordinare la Sacra Congregazione quando concede la licenza à religiosi, & ad altri di contrarre de debite d'imporre de censi, cioè che trà qualche tempo con i frutti auanzati si vadano estinguendo; Che però ammettendo anche la sudetta opinione,

al Vescouo più fauoreuole, non per ciò ne risulta quella conseguenza che se ne caua; Onde tutto il male consiste nella mala applicazione, conforme si è detto.

Da tutto ciò si caua, che se il Vescouo non può applicate à se le pene, e le multe, e le composizioni, lequali lecitamente si esigono per i delitti, e per le contrauenzioni degli editti; Ora si consideri quanto maggiormente illecito sia l'applicare à se stesso le franchizie de chierici solite applicarsi alle scuole della gramatica, e della musica, con-
 12 forme si accenna di sopra nel capitolo diciottesimo, e come può applicarsi, e farsi proprij alcun'altri emolumenti, li quali si paghino, e si siano introdotti per occasione d'alcune opere pie.

A questo proposito ancora fa quel che si è discorso di sopra nel capitolo nono sopra la materia del sussidio caritativo, e delle collette, ò contribuzioni de chierici oueramente d'alcuni soliti donatiui, perche si sappia quali siano le rendite lecite, e quali l'illecite; E questo quanto alle cose meramente giuridiche, nella quali entri la via, e la forza giudiziale col ricorso alla S. Congregazione, ò altro superiore nel foro esteriore e quando si contrauenga.

Nell'al-

Nell' altra ispezzione degli oblighi cagionati dalla legge della pietà, e della conuenienza; già si è accennato di sopra in che consista tutto il puto molto breue, e sostanziale della materia, cioè che il tutto vada regolato con i termini del matrimonio, e con i frutti della dote, con la quale si deuono alimentare la donna, & i figli, i quali sono i poveri con la distribuzione delle limosine; Circa le quali entra la distinzione trà i tempi correnti e non calamitosi, & i calamitosi, e straordinarij per causa della caristia, ò pure della guerra, ò della peste e simili.

In questo secondo caso, se di comun consenso de Canonisti, e de Teologi, hà l'obbligo di souuenire al popolo bisognoso, anche il Principe ò signore secolare, per quel che nell'vna e nell'altra opera legale si discorre nella materia de Regali in occasione di parlare dell'annona: Molto più ciò senza dubbio deue camminare nel Vescouo, al quale più propriamente conuiene l'attributo di padre, & in cui per la qualità ecclesiastica, deue maggiormente spiccare la carità.

Negli altri tempi non calamitosi, preuedendo questi casi accidentali, il Vescouo, il quale voglia far bene l'officio suo, deue inuigilare sopra l'erezione, e la conseruazione in ciascun

luogo degli ospedali, e de monti della pietà, e dell'annona, ouero abbondanza publica; Et anche deue souuenire à gl'infermi, & à gli altri bisognosi, e particolarmente alle persone ciuili, vergognose degne della pietà, e che non si siano costituite in quel malo stato per proprij vizij, e delitti, ouero per poltroneria, come ordinariamente sono quelli, i quali volgarmente si dicono Birbanti, poco degni delle limosine, mentre queste si deueno riservare alli bisogni come sopra.

Tuttavia per sodisfare all'apparenza & al volgo, il quale non distingue queste cose, anche à questi pubblici viziosi mendicanti, deue il Vescouo, particolarmente ne giorni solenni, e secondo che porta la consuetudine de luoghi, fare qualche distribuzione delle limosine apparenti per esemplo degli altri, e per togliere l'occasione de scandali e degl'altri inconuenienti, auendo in ciò gran parte la consuetudine de luoghi.

Particolarmente deue il Vescouo inuigliare sopra l'opportune prouisioni per l'annona, quando probabilmente si tema di qualche carestia, nel tēpo della quale, oltre il patimento de poueri, che come sopra sono i figli della Chiesa, e del Vescouo, si sogliono commettere per la necessittà della fame de molti, e graui peccati:

E si

E si bene in alcuni paesi questo fuol essere officio del Principe secolare, ouero del publico magistrato del luogo, siche quando il Vescouo si volesse in ciò ingerire, ne potrebbero nascere de disordini; Tuttauia ciò nõ lo scusa per la ragione che altro è l'ingerirsi nell' officio dell'annona giurisdizionalmente, quando le leggi, ouero i stili del paese non lo permettano; Et altro è l'inuigilare, e l'ammonire, che gli officiali à quali spetta facciano bene l'officio loro, & altrimenti deue darne parte à superiori.

Et anche ciò non esclude, ne proibisce, che egli con le sue entrate auanzanti, ouero con l'applicazione delle pene, e delle multe, e delle composizioni, e con altre cose applicate ad vñ pij à suo arbitrio, mantenga vn'annona caritatiua, e priuata, sèza che sia giurisdizionale come per vna pia industria, e prouidenza.

Purche però sia industria pia, e caritatiua per aiuto, e beneficio de poveri, cioè che nel tempo dell'abbondanza si facciano le prouisioni, benche vi si facesse nè tempi non calamitosi qualche guadagno perche con questi si possa nel tempo della carestia supplire al danno, & al bisogno; Mà non già che si metta in borsa il guadagno nel tempo dell'abbondanza, e che in quello della

care

carestia il danno sia del popolo, e de poveri, perche in tal caso farà vn'indegna mercanzia, anzi vn'infame furto publico degno d'ogni biasmo, e d'ogni maggior gastigo.

Mà quando anche il Vescouo, sodisfacendosi all'obligo della giustitia circa le pene, e le multe, ò composizioni come sopra, ouero à quello della pietà, e della conuenienza nell'auanzo dell'entrate, oltre la supportazione de pesi necessarij, e la sua congrua sostentazione, voglia fare delle limosine, e dell'altre opere pie; In tal caso deue auertire à far ciò con l'ordine ben regolato; Cioè che se l'entrate ò rispettiuamente le pene, e le multe prouengano da diuersi luoghi della diocese, non deue spendere il tutto nella Città, ouero in vn'altro luogo della sua residenza, ma deue fare questa distribuzione à proporzione per tutti i luoghi, mentre tutta la diocese viene stimata vn solo territorio, & vn solo corpo, e tutti i diocefani sono egualmente figli.

Che però se bene il luogo della cattedrale deue godere qualche maggior prerogatiua, per il decoro dell'istessa cattedrale e della dignità del Vescouo; Nòdimeno questo sarà vn motiuo sufficiente ad vsare qualche inegualità, mà non già che si debba dare il tutto à questo luogo e niente à gli altri; Imperòche se bene quello il
quale

quale deue vestire e custodire vn corpo, non dourà egualmente trattare tutti i membri, mentre in diuerso modo vanno trattati i piedi, & i membri inferiori di quel che si faccia del capo, e del petto e degli altri membri superiori, e più nobili; Non perciò sarà cosa ben fatta il lasciare gli altri membri, e tutto il corpo ignudo per ben coprire, anzi superfluamente ornare il capo, ò qualche membro particolare.

E molto maggior errore farà, quando l'entrate del vescouato, ouero degli altri beneficij che possedesse in diuerse diocesi, le applicasse ad opere pie nella sua patria, oueramente in altro luogo della sua residenza, ò di suo genio; Atteso che per i benefattori, liquali ne tempi antichi abbiano donato quelle robbe, dalle quali si cauano l'entrate, si è auuto il riguardo alla souuèzione de pueri di quel luogo e per il più per quãto insegnano l'istorie sagre si sono mossi dall'opere di pietà, che dagli antichi religiosi, ò rettori, ò prelati di esse, iui si esercitauano, sicche lo spenderle altroue, ancorche sia nelle fabbriche delle Chiese, ouero in altr'opere pie, si dice vn'opera di pietà in generale, in riguardo dell'opera operata, mà non in riguardo dell'operante, il quale in tal modo nõ fa ben l'officio suo, perche sodisfà più tosto

al proprio genio e forse alle volte alla sua vanagloria, & alla propria ambizione.

Con quel panno il quale sia destinato à vestire i poveri, & i bisognosi di vn luogo, non si possono vestir & ornare i poveri d'vn'altro; Nè mai si potrà dire vera, e ben regolata carità quella, laquale offenda la giustizia, col togliere quel che sia douuto ad vno per darlo ad vn'altro, benchè questo sia egualmente degno di vsarfigli la carità; E molto più quando ciò segua per souerchio ornamento, e per vanagloria.

Di gran lunga peggiore farà, quando si trascurerà il necessario, e si farà il superfluo, cioè che per fare de sontuosi tempj; e dell'altre spese non necessarie negl'altri luoghi, si trascuri la necessaria refezzione, e prouisione delle Chiese, le quali siano le padrone di quelle reditte, oueramente si trascuri la souuenzione di quei poveri, li quali siano i figli di quella donna spirituale, sicche debbano esser'alimentati con i frutti di quella dote, secondo l'accennato parallelo.

Problematica in questo proposito dell'opere pie, e delle limosine, viene stimata ancora la questione, se il Vescouo, ò altro Prelato debba farne publica ostentazione con le sue iscrizioni, & imprese, ò con altri atti di publi.

blicità; Imperòche molti lo dannano; appoggiati à diuersi oracoli euangelici, cioè che non debba sapere la mano sinistra quel che faccia la destra; O pure che non si debba suonare la tromba quando si distribuisce l'elemosina; Ouero che quelli i quali v'fano si fatte publicità vengano in tal modo ad ottenere il premio mondano, siche non meritino lo spirituale nell'altra vita.

Et all'incontro quelli i quali lo lodano si valgono dell'altro oracolo euangelico, che l'opere buone si deuono vedere, e sapere da prossimi per buon'esempio & incitamento degli altri, à farne delle simili ouero per motiuo di darne lode à Dio, siche all'vso delle questioni problematiche ciascuna opinione abbia li suoi seguaci.

Si crede però che (conforme in molt'altre questioni problematiche si è accennato in questa istessa opera, & altroue (sia errore il camminare con le sole generalità in astratto, per dipenderne la decisione dalla qualità delle persone, e dall'altre circostanze; E sopra tutto da quel che più volte si è detto che sia il principale regolatore dell'vmane azioni, cioè dal fine per loquale ciò si faccia; Attesoche quando sia per il fine di dar' il buon'esempio, ouero l'occasione di lodare Dio, siche si verifichi l'oracolo euangelico accennato per la

seconda opinione, in tal caso farà cosa ben fatta, e degna di lode; Et all'incontro farà mal fatto, e degno di biasimo quando si faccia per la vanagloria, e per i fini mondani.

Mà quando si debba caminare con le generalità; In tal caso entra la distinzione trà le persone priuate, e le pubbliche, come sono i Vescouí, e gli altri Prelati, ouero i parrochi, e simili, & anche i Principi & i Signori & i magistrati secolari; Cioè che nel primo genere delle persone priuate, abbia luogo la prima opinione, e che nell'altra sia più vera la seconda per la ragione, che quando anche la publicità si faccia con l'intenzione cattiuua della vanità mondana, tuttauia nell'esteriore ne seguirà il buon'effetro dell'esempio, e del dare lo stimolo à i successori, & à gli altri à farlo.

Sempre però col presupposto che non si offenda la giustitia, la quale è la signora principale, sicche la pietà sia sua compagna; Mà non già che debba esser lecito di fare dell'estorsioni, ouero in altro modo di togliere quel che sia d'altri, offendendo la giustitia per fare dell'opere pie; O pure di farle in modo che in sostanza ciò ridondi à comodo proprio cioè impiegando al risarcimento della Chiesa, ouero alla sagra suppellettile & ad altre cose per se stesse pie, alle quali il Vescouo

uo sia tenuto del proprio, le pene, e le multe e le composizioni, ò pure le oblazioni, e le pie disposizioni perche ciò non si può fare, 18 mentre in effetto, è vn'indiretto applicarlo à se stesso, onde quando si ricorra alla S. Congregazione, questa lo suol proibire, quando la ragione della pouertà della Chiesa non richieda diuersamente.

Se dunque nell'entrate publiche, e lecite, cammina tutto ciò, si pensi che cosa si dourà dire quando si desse forse il caso (ch'Iddio non permetta) che il Vescouo, non solaméte applichi à se stesso tutte l'entrate della Chiesa, & anche le pene, e le multe lecite, e giuridiche, senza niéte badare alla riparazione, & all'ornamento 19 della Chiesa, & alle limosine, & all'altre souen- zioni de poveri, i quali sono i suoi figli, mà che stia tutto dedito alle mercanzie, e quel ch'è peggio all'estorsioni de sudditi, ouero allo spogliare le Chiese, e le cappelle, ouero le opere, ò luoghi pij del loro peculio; E piacesse à Dio che ciò alle volte non seguisse.

Nè vaglia lo scusarsi col pretesto delle grauezze della Chiesa, ouero con l'altro pretesto delle grauezze proprie per i debiti contratti in occasione delle spese che deue fare vn Vescouo nuouo, conforme lo scrittore può attestare del proprio vdito dalla bocca d'al-

cuni; Imperòche quando contro la loro volontà fossero stati costretti dalla forza positua, ouero da quella dell'obediencia ad'assumere quello stato, & ad'accettare quella Chiesa, benchè tuttauia ciò non bastasse à scusare le cose illecite, e renderle lecite; Nondimeno in tal caso si potrebbero dire degni di qualche tale quale compassione appresso il mondo, mà non già appresso Dio.

Mà se quel vescouatosi sia procurato, e somamente ambito, e che i debiti de quali sia grauato nascano non solamente dalle spese solite lecite, e necessarie, mà dalle illecite, le quali si siano fatte per giugnere à questo fine, oueramente per lusso, e per vanità mondana; In tal caso ciascuno il quale creda in Dio, e che non sia vn'Ateista, si meni la mano per il petto, e pensi come douranno andare i suoi conti con la diuina giustizia nell'altra vita, oltre il gastigo che se ne riporta in questo modo dell'improprio, e della poca stima, e mala fama, sicche macano tutte due quelle redine della briglia, che regola il nostro cauallo, cioè la religione, e la riputazione.

Come ancora niente giouano gli esempi d'alcuni Vescoui predecessori, i quali siano in opinione di santità, perche abbiano imposto à chierici delle grauezze, ouero che abbiano

più

più volte efatto il fuffidio caritatiuo, e fatto cofe fimili; Imperòche bifogna vnire affieme tutte le circonftanze del fatto, e particolarmente il fine per il quale ciò fia fequuto, e fe cofi richiedeffe il preciso bifogno, con l'impiego in quei bifogni, fenza che vi foffe il modo di rimediare altronde, & in tal cafo gli efempij feufferanno, attendendo quell'efemplare in tutte le fue parti, e non folamente in quel che faccia per conneftare illecito.

Non deue folamente il Vefcouo fare dell' elemofine borfali à poueri per quel che di fopra fi è detto; Mà deue ancora adoperarfi 20 in tutti gl'altr'atti di carità verfo i fudditi con l'autorità, e cò la dottrina, e cò le altre fue parti, facendo in fatti l'officio d'vn vero, e d'vn affettuofo padre di fameglia, e facendo conto, che i fudditi fiano tanti fuoi figliuoli, fenza distinguere trà i poueri, & i ricchi, ouero trà i potenti, & i miferabili, perche con la fua proporzione deue con tutti fare le fue parti egualmente.

Al Vefcouo (con la fua proporzione) fi adatta quel parallelo, il quale fi fuole attribuire al Principe, cioè del fole, il quale cofi vifita le cafe de ricchi, e de grandi, come quelle de poueri, e de plebei, e che cofi influifce la fua virtù alle piatte nobili e grandi, come alle ignobili,

bili, & alle piccole, con la sua proporzione, per tutto spargendosi, anche per i luoghi immondi senza imbrattarsi, mà più tosto per asciugarli, e ripolirli; Che vuol dire di rendersi alle volte beneuoli anche i tristi, & i peruersi col motiuo della carità per ridurli alla buona strada; E conchiudendo basta dire che si ricordi d'esser padre egualmente di tutti, perche quando caminerà con questo concetto, e cercherà d'oprare da padre in tal caso non errerà, mà farà sempre bene l'officio suo.



CAPITOLO TRENTESIMO.

Della quarta canonica, e delle decime, oblationi, & elemosine, Equal parte vi abbia il Vescouo; E dell'altre ragioni del Vescouo nella sepoltura, e nell'esequie e funerali de morti:

S O M M A R I O.

- 1 **D**elle decime, e della quarta canonica, e qual ragione vi abbia il Vescouo.
- 2 Delle oblationi e elemosine alle sacre immagini.
- 3 Delle ragioni della sepoltura, e de funerali.
- 4 Degli abusi in questa materia.

C A P. XXX.

L Vescouo, secondo le regole generali de canoni, non hà ragione alcuna nelle decime, le quali per il popolo sono douute à parochi come surrogati in luogo

[1.] degli antichi Leuiti del vecchio testamento, mà le fue ragioni consistono in vna porzione di esse, e degli altri emolumenti parochiali douutagli da parochi, laquale si chiama la porzione canonica, ò vescouale, e che volgarmete si dice la quarta; E perciò si dice tale perche la più frequete pratica porta che sia la quarta, mà non è precisamente necessaria, questa porzione posciache in alcune diocesi suol'essere maggiore & in altre minore, secondo che porta la consuetudine, laquale in questa materia regola il tutto, conforme si discorre nell'vna, e nell'altr'opera legale nel titolo delle decime, e della porzione canonica, doue nell'occorrenza si dourà vedere, mentre sarebbe vna souerchia digressione il riassumere tutto quello che in questa materia occorre; E particolarmente se al Vescouo sia douuta questa quarta degli emolumenti delle messe, e degli anniuersarij; O pure quando abbia la ragione del decimare, perche

che non vi siano le parocchie distinte, con altre somiglianti questioni, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari de casi.

Quanto all'elemosine. e l'oblazioni, le quali si facciano alle imagini diuote; La regola parimente assiste alli parochi, e non al Vescouo, cioè che siano sotto l'amministrazione di quel paroco, dentro li di cui confini si ritroui l'immagine; Però anche in ciò non si può dare vna regola certa & vniforme applicabile à tutti i casi, così per la diuersa consuetudine delle diocesi, alla quale si deue deferire, come ancora per la qualità di si fatte oblazioni, e limosine; Imperò che se per il concorso grande del popolo, quelle fossero in quantità grande; In tal caso può e deue il Vescouo metterli le mani, e prenderne l'amministrazione, ouero commetterla ad altri, non già per applicarle à se stesso, & à proprio vtile (conforme piacesse à Dio che per alcuni non si facesse) mà perche se ne possa fabricare, ò risarcire la Chiesa, oueramente farsene dell'altre opportune opere di pietà; Che però conuiene sempre ripetere il medesimo intercalare, cioè che il tutto consiste nel fine, per il quale s'opera, e che il motiuo sia per buon zelo, e non per mercanzia, & interesse.

Nelle ragioni della sepoltura, e ne funera-

li, & in altré cose simili, camina il medesimo che nelle decime, e nelle oblazioni, cioè che siano ragioni del paroco con la partecipazione del Vescouo nella sudetta porzione canonica, quando la consuetudine non porti diuersamente, conforme in alcune diocesi d'Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli suol' insegnare la pratica che indifferentemente con tutti, così cittadini come forastieri, ouero con forastieri solamente, il Vescouo, & in alcune parti con esso il Capitolo della cattedrale, ò della matrice suol pretendere per la sepoltura somme esorbitanti à proporzione delle facultà e qualità del morto, facendo delle reprefaglie al cadauere, e negandogli la sepoltura; Et in altre parti sogliono pretendere i preti, non ostante che vi sia il paroco, di voler interuenire nell'esequie, ò funerali, ancorche non vi siano inuitati, con dispendij graui degli eredi, ò de parenti, à quali per l'umana pietà facilmente si fanno delle reprefaglie, e delle forze formali, col negare nella sepoltura, ouero nell'esequie alcune onoreuolezze, sicche seguendo la morte del padre di famiglia, i figli, la moglie, e gli altri parenti, pianzano più le angustie delle spese per il funerale, e della sepoltura, che l'istessa morte, scorgendosi alle volte in ciò delle asprezze, & esorbitanze grandi

di conforme di ciò si è anche discorso di sopra.
Ammonendosi il Vescouo à douerui auer-
tire, imperò che questi, & altri somiglianti abu-
si nõ si deuono permettere, anzi si deuono estir-
pare dal buon Vescouo.

Ne dourà scusare il pretesto della consue-
tudine, mentre si deue dire più tosto vna cor-
rutela,oueramente senza che gioui il prete-
sto che questi emolumenti siano surrogati in
luogo delle decime non pagate in vita, poscia-
che quando queste siano douute, si possono, e
si deuono esigere anno per anno da i frutti cor-
renti; E di fatto la S. Congregazione più vol-
te hà riprouato quest'vsanze, & hà ordinato che
si debba esigere solamente vna somma mode-
rata; Che però il tutto consiste nella giustitia, e
nella carità del Vescouo, che tolga questi abu-
si, mentre non possono le pouere Parti ricor-
rere à superiori, cõforme più pienamente nell'
vna, e nell'altr'opera legale si è accennato, sicche
farebbe meglio che la Sacra Congregazione,
con quell'istessa applicazione, con la quale è
stata, & è solita di stabilire la tassa degli emo-
lumenti della cancellaria, facesse il medesimo
in questi emolumenti dell'esequie, e della se-
poltura, perche in tal modo si estirparebbero
alcuni abusi, e si rimediarebbe à molti incon-
uenienti.

Nè si deue stimare viziosa superfluità il ripererlo in questo luogo perche se ne sia parlato altroue di sopra, posciache in quelli abusi, i quali regnano, e che per l'interesse sono difficili à rimouere, le repetite lezioni sempre giouano, nè mai soggiacciono al vizio della superfluità.

A. *Nel titolo de Parochi, nell'altro delle decime, e nelle annotazioni al Concilio, e nel Miscellaneo ecclesiastico. Et anche qualche cosa e nel titolo dell giurisdizione.*



CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO.

Dell'esecuzione, e commutazione
dell'ultime volontà, e se possa
il Vescouo fare il testamento
per altri, con cose simili.

S O M M A R I O:

- 1 **I**L Vescouo è esecutore delle pie disposizioni, & in che modo.
- 2 Del Tribunale della fabrica di S. Pietro.
- 3 Di quello, à che il Vescouo in ciò deue riflettere.
- 4 Del testamento per l'anima, che il Vescouo faccia per i morti ab intestato.
- 5 Moderazioni di questa facoltà per gli abusi, e che sia meglio leuarli affatto.
- 6 Delle commutazioni dell'ultime volontà, e delle applicazioni in altr'usi.
- 7 Delle robbe vacanti per morte delle persone ecclesiastiche senza legitimo erede.

ROMA C A P. XXXI.

SI dice il Vescouo legitimo esecutore delle pie disposizioni; Che però quando gli eredi, ò altri à quali spetta, non mandino ad esecuzione quel che dà defonti si sia ordinato, può il Vescouo forzarli con quei rimedij che permetta l'vso del principato, ò del paese; Attesoche in alcuni paesi, secondo i termini della ragion comune, può esercitare giurisdizionalmente questa podestà indifferente, così con gli ecclesiastici suoi sudditi, come anche con i secolari, con i rimedij temporali personali, e reali; Et in altri con i secolari nõ si permette, se non l'vso delli rimedij spirituali, che sono le césure; Et in altri ciò di fatto non si permette in verun modo con i secolari, liquali debbano essere à ciò forzati dal giudice laico loro cõpetente, siche il Vescouo si dica vn legitimo esecutore perche abbia l'azione à fare, ouero far fare l'istãze per l'esecuzione, in quel modo che possono fare quelli esecutori particolari, liquali siano stati deputati nel testamento.

Se sia lecito, ò nõ l'irpedire à Vescoui l'esercizio di questa podestà, e giurisdizione, e

con

cò quali ragioni ciò si possa giustificare, oueramente conestare, lo scrittore non intende di metterui bocca, ma ne lascia l'intiero suo luogo alla verità; Però quãdo il Vescouo sappia, e conosca, che di fatto nõ sia per permetteregli, e che il motuiarlo sia per cagionare piú tosto degl'incóuenienti, in tal caso deue usare la sua prudẽza, in modo che non faccia atti positui pregiudiziali alla sua podestà, sicche còfessi ò dichiarati di non auerla, mà che all'incontro nõ debba far' inuouazioni, ò tentatiui non riuscibili, e piú tosto dourà cercare di ritrouare de mezi termini, de quali non mancheranno quando il Vescouo sia da bene, e che imprima il concetto buono ne secolari, che si muoua da buon zelo, e non da interesse proprio, che è quello il quale suol'essere in tutte le cose la pietra dello scandalo, & il maggior nemico che abbia il Vescouo negl'impedimẽti delle sue operazioni.

Bensi che per quello appartiene all'Italia, della quale si parla in quest'opera si fatta funzione del Vescouo pare quasi bandita dall'uso per l'introduzione del Tribunale della Fabrica di S. Pietro, il quale hà l'istessa podestà; Imperò che sebene per questo Tribunale non si toglie l'autorità de Vescoui, con i quali hà la cumulatiua; Nondimeno auendo egli per le costituzioni Apostoliche alcune facoltà, che

che non si cōcedono alli Vescouï,ciò cagionā che per lo piū il sudetto tribunale faccia queste parti;E particolarmente nel Regno di Napoli, per i cōcordati stante la mistura d'vn cōsultore laico dentro la Città metropoli solito deputarsi dal Principe,ò suo Vicario& in ciascuna diocesi dalle cōmunità,per quel che nell'vna e nell'altra relazione della Curia si accēna trattando di questo tribunale della Fabrica.

Quindi segue che si eserciti maggior' autorità con i laici, e che riesca piū facile l'esecuzione; Onde conforme si è detto di sopra nel capitolo secondo, discorrendo degli esenti, pare che le parti del buon Vescouo oggidì siano piū tosto nell'inuigilare che i Commissarij di questo Tribunale non facciano troppo, e che nō si abusino delle loro facultà, procurando di tenerli à freno acciò offeruino le giuste e le ben regulate istruzioni le quali si diano loro da superiori, che però molto di raro la pratica insegna che i Vescouï assumano con i secolari queste imprese; Tuttavia la cosa non è capace di vna regola certa,& vniforme praticabile da per tutto, dipendendo la decisione dall'vsanze de paesi, e dall'altre contingenze e circostanze del fatto.

E da ciò si comproua, che manifesto sempre sia l'errore di quei Vescouï, ò altri Prelati

lari, e magistrati ecclesiastici, liquali con quel che ritrouano scritto ne libri legali, oueramente con quel che abbiano praticato, ò visto praticare in alcuni luoghi ò casi, vogliano indifferentemente caminare in tutti gli altri casi e luoghi, senza riflettere alla diuersità delle circostanze.

In alcune diocesi, non solamente dell'Italia, mà anche della Spagna, e di alcuni altri paesi, regna vna consuetudine originariamente introdotta da vn fine onesto, e ragioneuole, cioè che il Vescouo disponga à pie cause per quelli, liquali assaliti da morte repentina, ò in altro modo inopinata, muoiano senza testamento, in tal modo supplendo la verisimile volontà del morto, che secondo lo stato della persona, e delle robbe aurebbe disposto à cause pie per l'anima sua, sicche non merita dirsi vna consuetudine, laquale sia totalmente esorbitante, e contraria alla ragion comune. Imperò che se bene questa esorbitanza camina appresso i Ciuili, e secòdo le regole delle leggi ciuili de Romani, che vno faccia il testamento per vn'altro, e particolarmente doppo la sua morte; Nondimeno questa esorbitanza non camina secondo la ragione canonica, quando si tratta di supplezione della verisimile volontà, e delle disposizioni pie solamente.

per la salute, e per il suffragio dell'anima del morto:

Il male però suole consistere nell'abuso di questa buona introduzione, còforme generalmente segue in tutte le altre cose, lequali auendo i principij buoni, e santi, diuentano inique per l'abuso di chi le maneggia; Attesoche forse si potrebbe dare il caso che alcuni Vescouo volendo di ciò far mercanzia, pretendano di poter disporre di somme notabili à beneficio proprio, ò de suoi; ò pure che si vagliono di questo pretesto per estorquere delle composizioni, ò de donatiui, sicche in fatti la cosa si risolua nel fare vn guadagno, e nell' arricchirsi con la robba d'altri, che in buon linguaggio vuol dire vna specie di furto.

Ha cercato à questo inconueniente rimediare la Sacra Congregazione con diuerse dichiarazioni, ordinando che tali disposizioni si debbano fare cò molta moderazione à cause pie effectiue, sicche il Vescouo non possa per se stesso, ò per i suoi, nè diretta, ne indirettamente auerne comodo ò partecipazione alcuna; Però sarebbe vna cosa migliore che questa
 s consuetudine si riprouasse affatto, conforme nell'antecedente capitolo si è detto delle angarie, e dell'estorsioni, che si fanno per la sepoltura de morti, posciache quando il Vescouo

scouo non sia ben'intentionato, e che non lo regoli il freno del timore di Dio, e l'altro della riputazione, queste dichiarazioni, o provisioni non riescono medicina sufficiente per il male, mentre non tutti lo fanno, e sapendolo per lo più non comple di assumere si fatte rotture col proprio Vescouo, per i maggiori danni, e pregiudizij che ne possono nascere, onde comple più tosto di comporsi in quel modo che si può, e di patire si fatte estorsioni; Che però più spediente sarebbe, che si tagliasse la radice, e si togliesse l'occasione del male col proibirlo affatto, conforme in molte altre cose sarebbe opportuno.

Occorre ancora, che al Vescouo conuenga di commutare le ultime volontà sopra le pie disposizioni; Non già che il Vescouo abbia la
 6 podestà di derogare alle ultime volontà, oueramente di commutarle à suo arbitrio, quando si possano adempire in quel modo che il disponente abbia voluto, essendo ciò riservato nelle pie disposizioni alla sola podestà pontificia, e nelle profane à quella del principe sovrano, il quale abbia la podestà di derogare alle leggi, & alle ragioni del terzo, per quel che si è più volte detto nell'vna, e nell'altr'opera legale in diversi luoghi, e particolarmente nella materia de regali, e nell'altre de fideicommissi, de testamenti, e de legati. V u u 2 Mà

Mà può il Vescouo metterui le mani, quando sia vna cōmutazione necessaria, cioè che ò per l'insufficienza delle robbe, ò per l'incapacità di quelli, à fauore de quali si sia disposto, ouero per altro accidente, la volontà del morto non si possa adempire in quell' opera, ouero in quel modo che da esso si sia esplicata, posciache quando non si tratti di quei casi, i quali per le Bolle Apostoliche si siano eccettuati, e che le disposizioni siano applicate alla fabrica di S. Pietro, ouero ad altr'vsi; In tal caso; il Vescouo potrà commutare l'opera pia, acciò la volontà del testatore sia adempita in quel modo che si possa purchè però sia opera egualmente pia, & adattata alla verisimile volontà del disponente sicche sia vn'arbitrio ben regolato dalla ragione non vna libera volontà di fare quest'applicazione à quel che gli piaccia per capriccio, ò per affezione, ò per interesse.

E ciò per quella ragione molto probabile, cioè che la sostanza delle pie disposizioni, principalmente cōsiste nella pietà in generale, per amore d'Iddio, e per la salute dell'anima propria, sicche il destinare più tosto vna, che vn'altra opera di pietà, si dice vn'accidente, il quale deue auere il suo pieno quando si possa, mà non potendosi, non perciò deue trascurarsene l'adempimento in altr'opere in quell'istesso luogo nel quale

quale il testatore auesse ordinata l'altra, & insomma, quanto più sia possibile, cercando d'incontrare la sua verisimile volontà.

Che però à quest'effetto, còforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo terzo trattando della visita, deue il Vescouo con questa occasione, & anche fuora di visita informarsi con diligenza delle pie disposizioni e se siano adempite ò nò, per esercitare questa podestà profitteuole alli poueri; & all'altr'opere pie della sua diocese, e non farsi preuenire dà Commissarij della fabrica di S. Pietro, conforme per il più segue per la ragione accennata nel medesimo capitolo decimoterzo, cioè che alle volte la visita si faccia per cerimonia, e per esigere i soliti emolumenti, e donatiui senza badare ad altro; Il che piacesse à Dio che alle volte non si praticasse.

Essendo ancora più comunemente riceuuto appresso i canonisti, & essendo anche stato nell'età nostra deciso dalla Sagra Congregazione dell'Immunità, che le robbe vacati per la morte di quei chierici, & altre persone ecclesiastiche, le quali muoiano senza legitimo erede, non si acquistino al fisco secolare, mà alla Chiesa, secondo le distinzioni, e le dichiarazioni contenute nell'vna, e nell'altr'opera legale nella materia de Regali; Però quando, ces-

san-

fando quelle ragioni, per le quali tali robbe si debbano applicare più ad vna Chiesa che all'altra, si che si acquistino alla Chiesa formale di quella diocesi, ouero di quel luogo per distribuirsi, ouero applicarsi ad elemosine, & ad altre opere pie, In tal caso ciò spetta al Vescouo, il quale deue fare l'istesso che si è detto disopra nel testamēto per l'anima, ouero nella cōmutazione, che però nō può applicarne cosa alcuna à se stesso, ouero à suoi parenti, ò familiari ne diretta, nè indirettamente, auendo in ciò solamente l'arbitrio regolato dalla legge, e non la volontà libera, A

A Nel titolo de testamenti e nelle annotazioni al Concilio.



CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.

Delle onoreuolezze, e preminenze del Vescouo ; Et anche di quelle onoreuolezze, e preminenze, che possa, ò debba il Vescouo permettere à secolari nella Chiesa, e nelle funzioni ecclesiastiche.

S O M M A R I O.

- 1 **D** *Due si tratti della materia delle preminenze, & onoreuolezze.*
- 2 *Dell'obbligo del Capitolo di andar' all'incontro & accompagnare il Vescouo.*
- 3 *La consuetudine si attende molto in queste materie.*
- 4 *Il Vescouo deue al possibile sfuggire le rotture col capitolo.*
- 5 *Precetto generale di non rampere con i corpi vniversali.*
- 6 *Delle preminenze del Vescouo nell'esquie, e ne funerali.*

7 *Della*

- 7 *Della ragione delle preminenze del Vescouo anche nelle Chiese, e con le persone esenti.*
 8 *Del baldacchino, ò sedia, & altre onoreuolezze de Principi, Baroni, & altri Magistrati secolari.*

C A P. XXXII.



I

Osì dell'vna, come dell'altra specie di onoreuolezze, e preminenze, si è di proposito trattato nell'vna e nell'altra opera legale, nel titolo delle preminenze, doue il curioso potrà maggiormente sodisfarli; Et anche di sopra nelli capitoli decimo e vigesimo si è accennato qualche cosa dell'onoreuolezze, e delle preminenze del Vescouo nella sua diocesi; Che però circa questa parte può bastare quel che iui si è detto; Parlando di quelle onoreuolezze, e preminenze, le quali riguardano le suauzioni pontificali, & ecclesiastiche, senza entrare negli altri trattamenti cerimoniali cõ i Principi, e con i Signori secolari, ouero con i Cardinali, e con i Legati Apostolici, ò con altri Prelati, essendo queste materie da Maestri di cerimonie più che da Giuristi per il foro, Et ancora perche non riceuono vna regola certa, e generale applicabile da per tutto;

auen-

auendoui gran parte la consuetudine de paesi.

2 Occorre bensì in questo proposito delle onoreuolezze, e delle preminenze disputarsi nelle sagre cōgregazioni trà il Vescouo, & il capitolo della cattedrale sopra il modo d'andargli incontro quando dal suo palazzo venga con il rocchetto, e mozzetta e cappa magna in Chiesa per fare le funzioni pontificali, se il palazzo sia attaccato alla Chiesa, sicche sia praticabile che possa dalle sue stanze uscire nella sudetta forma vestito con la cappa magna, cioè se sia tenuto il Capitolo andare fino alle sue stanze, ò pure se basti d'incontrarlo nella porta della Chiesa, ouero in altro luogo più vicino, e l'istesso nell'accompagnarlo al ritorno; O pure qual modo si debba tenere nell'vno e nell'altro atto, quando il palazzo, ò casa del Vescouo sia staccato dalla Chiesa.

Come ancora circa l'obligo del circolo, che si deue far'al Vescouo quando assiste in trono nella medesima cattedrale; E se vi sia quest'obligo d'andargli ad assistere, e fargli il circolo quando celebrasse, ò che assistesse in altre Chiese secolari, ò regolari della Città, ò del luogo della residenza, surrogato in luogo della Città impedita, con altre somiglianti questioni, sopra le quali nell'occorrenze conuerrà ricorrere al ceremoniale; E quando questo sia dubbio, ouero

che non parli del caso, benchè sopra tal materia s'abbiano molte dichiarazioni della congregazione de riti raccolte da i moderni collettori; Tuttavia conuerrà caminare con la
 3 consuetudine, laquale generalmente in questa materia delle preminèze, e de trattamenti si deue attendere, & occupa il primo luogo anche giuridicamente,

Mà quando in stretti, e rigorosi termini di ragione si possa per il Vescouo, oueramente per il Capitolo pretendere il contrario, deue nondimeno il Vescouo per le regole della prudenza, e della conuenienza cercare di sfuggire al
 4 possibile si fatte questioni di mero fumo, che niente influiscono al buon gouerno della diocesi, & alla salute dell'anime, & all'incontro fogliono all'vno, & all'altra pregiudicare, e cagionare de diuersi mali effetti, e male conseguenze per la rottura trà il Vescouo & il Capitolo; Imperò che venendo da questi costituito giuntamente il corpo cattedratico formale, ouero politico, del quale il Vescouo sia il capo, & il Capitolo le restanti membra; Quindi segue, che difficilmente potrà questo corpo far bene le sue operazioni, quando vi siano si fatte scissure, e diuisioni.

Che però in questa parte deue particolarmente il Vescouo prudente, il quale voglia far bene

bene l'officio suo premere & inuigilare nel
 mātenero la pace, e l'vnione, col Capitolo cioè
 col corpo vnuerſale, conſeruandogli i ſuoi pri-
 uilegij, e le prerogatiue, e ſfuggendo le no-
 uità, le quali portano il pregiudizio à tutto il
 corpo, ouero all'vniuerſità, mà non già nel per-
 mettere il licenzioſo modo di viuere col diſſi-
 mulare il gaſtigo de i delitti de particolari ca-
 nonici, dignità, ò beneficiati poſciache al-
 tro è il corpo vniuerſale, & altro ſono i parti-
 colari, che in latino ſi dicono *ſinguli* nelle lo-
 ro cauſe personali, ò reali; Onde ſuol correre
 il detto prudēte, adattabile non ſolo à i Veſco-
 ui, mà à tutti i gouernanti, e ſuperiori, cioè che
 conuiene d'eſſere agnello con le vniuerſità
 5 per poter eſſer leone, ò lupo con i particolari, e
non all'incontro, occorrendo rare volte de pu-
 blici diſordini & inconuenienti per i rigori
 ancorche grandi, che ſ'vſano con le perſone
 particolari, mà benſi per quelli che ſ'vſano
 con i corpi vniuerſali, quando non ſiano abuſi
 e diſordini conſiderabili, che non conuenga
 diſſimularli.

Benche nel capitolo trentefimo ſi ſia
 accennato, che nelli funerali e negli anniuersa-
 rij, e nelle ſepulture, il Veſcouo non abbia
 6 parte alcuna diretta & immediata, eſſendo ma-

teria appartenente alli parrochi, trà quali, & i regolari, e gli altri esenti sogliono frequentemente seguire delle controuersie, così sopra la quarta funerale, come anche sopra le ragioni dell'officiatura, e sopra il modo dell'associazione del cadauere, e la processione, cõforme nell'vna e nell'altra opera nel suo luogo si accenna; Nõ dimeno à rispetto del Vescouo anche in questa materia vanno considerate le ragioni onorifiche, e preminenziali, non solamente con li parrochi, mà ancora con gli esenti, cioè che quando si tratta di esequie, e di funerali di personaggi grandi, come per esemplo de Principi ò Signori del luogo, ò Governatori ò Capitani generali, ò Cardinali, ò Prelati grandi, e simili, possa il Vescouo, volendo far l'officiatura in forma pontificale solenne, non solamente nella cattedrale, & in altre Chiese ad esso soggette, mà anche nelle Chiese de regolari, e d'altri esenti, senza che quelli, ouero i loro prelati, ò li parrochi lo possano impedire per quel che spetta alle ragioni preminenziali, & onorifiche; conforme di sopra nel capitolo decimo si è detto in proposito dell'altre funzioni, e dell'erezzione del trono, e baldacchino.

Restando ferme le ragioni parrocchiali sopra gli emolumenti della cura, e gli altri
fo.

soliti, à quali il Vescouo non può, nè deue pregiudicare, con altre funzioni simili, alle quali si adatti la medesima ragione assegnata nel sudetto capitolo decimo, & anche nel ventesimo, & altroue, mentre la ragione iui adotta deue essere la regolatrice della materia cioè ch'è anticamente auanti ch'es'introducessero l'esenzioni, il Vescouo auea la superiorità e la giurisdizione con tutte le persone della sua diocesi;

7 E da ciò segue che non ostante l'esenzione ritenga queste reliquie dell' antica sua giurisdizione, e superiorità, nella parte riuerenziale, laquale non s'intède leuata per l'esenzione, restando questa operatiua solamente nella parte giurisdizionale.

È molto più perche dal Concilio di Trento à questa parte, così per il medesimo, Concilio come per diuerse cõstituzioni Apostoliche, cõforme nel sudetto capitolo v̄tesimo si è accennato, ò sia per restituzione dell' antica giurisdizione, e podestà, oueramente sia per vna nuoua delegazione, anche nelle Chiese, e nelle persone esenti, il Vescouo hà la giurisdizione in molti casi, per il che può dirsi, che vi sia ancora qualche superiorità attuale.

Quanto all'altra parte di questo Capitolo, cioè sopra le onoreuolezze e preminenze che dal Vescouo si debbano, ò si possano concedere,

re, ò rispettiuamente permettere, ò tollera-
 re, alli secolari nella Chiesa e nell'altre funzioni
 ecclesiastiche, non è facile il darui delle re-
 8 gole certe, e generali applicabili da per tutto;
 Imperò che sebene, caminando con le regole
 de canoni, e del cerimoniale ecclesiastico, &
 anche di molte dichiarazioni della sacra Con-
 gregazione de riti, il trono eleuato volgar-
 mente baldacchino simile à quello del Ve-
 scouo; sia congruo solamente al Principe
 sourano, purchè sia dal lato sinistro e fuori
 del presbiterio, col parallelo vfato da canoni
 anche di sopra accennato, del sole, e della
 luna e che non si debba, nè si possa con-
 cedere à Baroni, e Signori sudditi, e dell'or-
 dine inferiore, sicche non siano sourani, ben-
 che auessero il titolo di Principi, e di Duchi, e
 simili, essendo questi titoli nè Baroni più tosto
 abusui, che veri; E molto meno alli Gouver-
 natori, & alli Magistrati, & altri ufficiali per
 grandi, e qualificati che siano; Conceden-
 dosi à questi, secondo la loro qualità, e con
 la douuta proporzione qualche sedia, ò ban-
 co onorifico per contradistinguerli dal re-
 stante popolo, & in segno della loro dignità,
 ouero dell'officio.

Nondimeno essendo in ciò diuerse le con-
 sue-

suetudini de paesi, però conuiene che il Vesco-
uo adoperi la prudenza per euitare quei
disordini, & inconuenienti, li quali con pre-
giudizio suo, e della Chiesa, e di tutto l'or-
dine ecclesiastico sogliono nascere da si fatte
questioni; Valendosi del precetto solito darsi
dalle persone prudenti, cioè nell'esser molto
circospetto, e rigoroso nel concedere, ò per
mettere si fatte onoreuolezze e preminenze
di nuouo, mà all'incontro di non esser faci-
le alle innouazioni, & à negarle quando si
siano già godute per qualche tempo, sicche vi
sia la consuetudine; Purche però questa non si
possa dire vna manifesta corruttela, & abuso.

Che però in questa parte dourà oprare il tutto
la prudenza del Vescouo, al quale riuscirà
ogni cosa bene, quando con la bontà della
sua vita, e col buon concetto darà saggio che
le sue azioni, & i suoi motiui siano indiriz-
zati al buon fine onesto e regioneuole del ser-
uizio di Dio, e della Chiesa, e che non vi sia-
no altri fini profani di passione, ò d'interesse.

Si conchiude dunque che non vi si possono
dare delle regole certe & vniformi per la di-
uersità dell'vnanze de paesi & anche per trat-
tarsi di materia odiosa, sicche la decisione
dipenderà dalle circostanze particolari de

casì



casì conforme più distintamente di ciò si discorre negl'accennati luoghi à quali nell'occorrenze si potrà e dourà ricorrere. A

A *Nel titolo delle preminenze, e nelle annotazioni al Concilio, & anche qualche cosa nel titolo della giurisdizione.*



CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

Del modo di viuere del Vescouo ,
 cosi circa la sua vita e costumi ,
 come anche circa i suoi tratta-
 menti nel vitto , e nel vestito , e
 nel conuersare con i sudditi , e
 nell'altre cose apparenti ; E se
 sia più espediente , che il Ve-
 scouo sia ritirato , e si veda di
 raro , ò pure all' incontro che
 conuersi facilmente, e sia affabi-
 le; E che cosa sia più espediente,
 che sia da bene , mà ignorante ,
 e poco accorto; Ouero tristo, mà
 fauio, e prudente .

S O M M A R I O.

C He la buona vita del Vescouo in-
 fluisca molto al buon gouerno este-
 riore.

- 2 Il mal'esempio è molto nociuo .
- 3 Qual perfezzione si desidera nel Vescouo.
- 4 Dell'Iprocrisia se sia tollerabile ò no, e come .
- 5 Si deue viuere anche lontano dal sospetto .
- 6 Del modo col quale il Vescouo si deue tratta-
re, cosi in casa , come nel Vestire, e nella
famiglia , e negl'altri trattamenti .
- 7 Se debba conuersare con i sudditi , e come ?
- 8 Il timore , & il rispetto sono i regolatori del
gouerno .
- 9 Deue imprimere ne sudditi il concetto di rigo-
roso più che di mite .
- 10 Del modo del buon gouerno .
- 11 Che cosa sia meglio nel Vescouo se la bontà
della vita con la poca idoneità , ouero la
tristizia col sapere .
- 12 Della differenza in ciò trà i Signori e Ma-
gistrati secolari & i Vescouo .

C A P. XXXIII.



L primo aspetto parerà, che questa rubrica sia contraria à quel che nel capitolo primo proemiale si è detto, cioè di non voler trattare del Vescouo interiore, circa la sua coscienza, e perfezzione, mà solamente del pratico e gouernante per il buon gouerno della Chiesa e della diocesi; Però anche questa materia ferisce l'istesso fine, ouero l'istesso effetto del buon gouerno, mentre à questo influisce molto, e coopera la buona vita, & il buon concetto del Vescouo, conforme tante volte negli antecedenti capitoli si è accennato; Imperòche quãdo si abbia il buon concetto del Prelato, se gli porta maggior reuerenza, e maggior rispetto, sicche quelle azioni equiuoche, le quali egualmente si possono attribuire à fine ingiusto & illecito, si sogliono interpretare in buona parte, & riferirsi ad vn fine onesto, e lecito; Che all'incontro, quando per la sua mala vita si sia impresso il mal concetto, anche quelle cose, le quali si facciano veramente per lo buon fine, e col moriuo della giustitia, sono sinistramente interpretate, & attribuite à fini diuersi, secondo

il detto volgare della pena del buggiardo, che ne anche se gli crede la verità; Ne mai è possibile, che vn padre di fameglia, ouero vn maestro il quale sia di mala vita, e di mali costumi, possa metter timore alli figlioli, ouero alli discepoli, & indurli al ben viuere, mentre pesa più vn'oncia di mal'esempio, che mille libre di prediche, e di precetti, ò di buone leggi.

Che però sarà cosa degna di molta lode, quando il Vescouo sia buono e perfetto nell'vna, e nell'altra parte interiore, & esteriore. Mà quando la sua fragile natura portasse diuersamente, sicche nella parte interiore non potesse arriuaire à conseruare quella perfezione, laquale si ricerca nelle persone costituite in questa dignità, e della quale trattano così pienamente, e bene lo Sperello, & il Rinuccino, & altri, mentre di gran lunga maggiore deu' essere, la sua perfezione di quella che si desidera ne Religiosi claustrali, posciache questi si dicono *in via*, & essi si dicono *in termino*; Deue nondimeno con ogni maggior diligenza e prudenza celare al possibile le sue imperfezioni, procurando di foderisar' all'apparenza.

E se bene in tutte le sorti delle persone l'ipocrisia è vn gran difetto, e di comun sentimento de professori della moralità, gl'ipocriti sono la peggiore

giore razzad' uomini, che siano nel mōdo, siche
 anche ne i Vescoui, e ne i prelati, e negli istessi
 Principi, e magistrati secolari sia vn vizio de-
 gno di gran biasimo e particolarmente quando
 col tanto della pietà, e della religione si voglia
 fare quel che non lice, ch'è propriamente l'Ipo-
 crisia, sempre dannabile; Tuttavia ne Vescou-
 ui, e negl'altri superiori, quando foggia-
 ciano à qualche imperfezzione vi si ricerca vna
 maggior prudenza nella cautela di quel che fe-
 gua nè priuati per ragione dell'esempio; Che
 però non basta che il Vescouo sia di buona
 intenzione, e dica d'auere la coscienza netta,
 quando le sue azioni siano capaci di sinistra
 5 interpretazione, e che verisimilmente possan-
 no cagionare dello scandalo, adattandosegli
 il solito detto de Giuristi, che la casa di Gesa-
 re, non solamente deue essere senza delitto,
 mà anche senza sospetto di quello, siche in-
 ciò opera più l'esterno che l'interno per il
 buon gouerno della Chiesa, e della diocese.

Quanto alli trattamenti, deue il Vescouo
 riflettere, che tutti gli estremi sono viziosi,
 che però, conforme in vn Vescouo sono cose
 6 degne di biasimo, il lusso superfluo, e le spe-
 se inutili, dandosi alle volte vn gran scandalo
 nel vedere che per mantenere i cani, i caualli,
 le scimie, e simili animali, ò per tenere vn co-
 pio:

piofo numero di feruitori (senza fupporre cofa di peggio) fi lafcino morire della fame i poueri , e che per tener le cafe fontuofamente adobbate, non fi adornino , nè fi riparino le Chiefe, conforme fi è difcorfo di fopra nel capitolo vigefimo nono, & altroue.

Così all'incontro difetto farà il non mantenere il conueniente decoro proporzionato alla dignità col viuere fordidamente, mentre ciò ancora influifce al buon gouerno per l'iftessa ragione della maggiore ftima, e del maggior rifpetto; Che però conforme fi è detto, tutto il male confifte negli extremi, i quali fempre fono viziofi, onde il tutto fi deue regolare dalla qualità del paefe, e dall'vfo di quei predeceffori, de quali duri tuttauia nel popolo il buon concetto, e la buona fama, imitando quelli i quali anche doppo morte in quel gouerno fiano lodati, & applauditi, per effer quefto vno de precetti molto profiteuoli à regnanti, ò gouernanti.

E particolarmente circa il modo del veftire, quando il coftume di quei predeceffori, i quali come fopra abbiano lafciato di fe fama, e concetto di bontà, e prudenza, non portafse altrimenti, fiche la fouerchia efattezza non cagionaffe più tofto affettazione, deue il Vefcouo nella propria diocefe vfare vno ftudio

par:

particolare nel modo positiuo, & ecclesiastico, mà graue, e decoroso, cioè d'andare in publico sempre in abito con veste lunga, mozzetta, e mantello, ò pure secondo la qualità delle fonzioni, con veste mozzetta, e rocchetto scouerto, sfuggendo al possibile il farsi vedere in abito corto, il quale in occasione di viaggiare sia parimente vescouale, cioè con veste; mantelletta, e mozzetta pauonazza nè Vescoui del clero secolare, ò dell'abito proprio in quelli del clero regolare, sicche non vfi quell'abito di toghetta, e mantello corto, che anche i Vescoui, e gl'altri prelati vfino in villa, oueramente per viaggio fuoridella propria diocese; Onde la pratica insegna che in Frascati, & in Albano, & negl'altri luoghi di delizia vicino Roma, à Cardinali è lecito vsare l'abito sudetto di toghetta nera anche senza ferraiolo, all'vso di villa, mà ciò non si vsa per quel Cardinale il quale sia il Vescouo di quel luogo, benche per auanti fosse solito di adoprare il sudetto modo di vestire.

7 Nel conuersare con sudditi, parimente cade l'istessa proporzione cioè che il male consista negli estremi; Posciache difetto si dourà dire la fouerchia grauità, e ritiratezza perche il Vescouo come padre deue esser facile
à sen-

à sentire le doglianze, & i bisogni de figli, e
 con paterna amoreuolezza accarezzarli, men-
 tre molte cose si fanno per la strada dell'amo-
 re, e della cortesia più che per quella dell'
 asprezza, e del rigore; E dall'altra parte mag-
 gior difetto è quello del praticare con essi trop-
 po familiarmente, e come volgarmente si
 dice di affratellarsi, perche in tal modo se-
 gli perde facilmente il rispetto, e si toglie il
 timore, che sono i due regolatori del gouerno;
 Imperò che dicono i politici, che pare vna grãd'
 esorbitanza che tanti uomini, i quali vniti
 assieme sono senza dubbio di maggior poten-
 8 za, e di maggiori forze s'inducano così
 esattamente ad vbidire ad vn Prelato, ouero
 ad vn Principe, ò ad vn'altro commandante,
 il che nasce dall'opinione, e da vn certo ti-
 more del gastigo, e del danno maggiore, quan-
 do non si obedisca.

Che però dourà tenere vn'onesta via di
 mezo, nella quale ne anche può darfi vna re-
 gola certa & vniforme, douendo la pratica
 esser diuersa, secondo la diuersa qualità, e
 condizione delle persone, e sopra tutto secon-
 do i costumi del paese; Riflettendo à quel che
 gli scrittori sogliono esemplificare nelli Rè
 di Spagna e di Francia, liquali tengono stili
 di-

diuerfiffimi & oppofti circa quefto punto di conuerfare con fudditi, perche così ricercano i costumi diuerfi del paese. e delle persone, si- che farebbe male vno di essi, se volesse tenere lo stile dell'altro, benchè questo riesca bene nel suo paese.

Mà quando non si possa perfettamente tenere questa via di mezo, la quale non facilmente si concede all'vmana imperfezione, si che bisognasse trabboccare più nell'vno che nell'altro estremo; In tal caso, in sentimento de Santi Padri antichi, e de professori della vita spirituale, si stima meglio l'abbondare nella benignità, e nell'amoreuolezza, per la sudetta considerazione, che il Vescouo sia padre, e pastore; E secondo la condizione di quei tempi diceuauo molto bene.

Però di presente, per essere in qualche parte raffreddata l'antica pietà, e disciplina, particolarmente nel clero, & anche rispettiuamente nel popolo, si che il gouerno del Vescouo non sia solamente spirituale, com'era ne tempi antichi, mà partecipi del politico, e del ciuile ecclesiastico, & anche del temporale; Si crede più probabile l'altra opinione, che sia meglio il difettare nella ritiratezza, e nello stare sostenuto, come anche nell'im-

primere il concetto più tosto di rigoroso che di piaceuole; Insegnando la pratica che per il buon gouerno della Republica, nella quale
 6 sempre è maggiore il numero de plebei, e de i popolari, che de nobili, & è anche maggiore il numero de tristi, che de buoni, sia rimedio più opportuno il rigore, che la piaceuolezza; Imperò che l'arte del buon gouerno non consiste nel gastigare i delitti commessi, mà nel prouedere che non se ne commettano;
 10 il che non può seguire in altro modo, che coll'imprimere nel popolo, e ne sudditi il concetto, ouero il timore del rigoroso gastigo, col mantenersi il superiore, ò comandante in quella maggiore stima, e venerazione che sia possibile, auendo gran parte nelle cose del mondo l'opinione.

Cade però in questo proposito quella famosa problematica questione, se e che cosa sia più spediante per il buon gouerno della republica ecclesiastica, ò profana che sia, e per la buona amministrazione della giustitia, che il giudice ouero il gouernatore sia di ottima vita, e di gran bontà di costumi, mà ignorante, e poco prudente & accorto;
 11 Ouero all'incontro, che sia tristo, e di mali costumi, mà dotto, accorto e prudente;

Do-

Doue particolarmente si discorre del problema se indifetto de cani conuenga per la custodia dell'ouile di assumere de leoni, ouero gli afini.

Mà perche di questo punto si è discorso à bastanza nell'vna e nell'altra opera, e particolarmente in quella del Dottor Volgare, nella pratica ciuile, in occasione di trattare del giudice, doue si sono date diuerse distinzioni, sicche farebbe fouerchia digressione il riassumere in questo luogo tutto quello che iui si è detto, con molte distinzioni; Però il curioso, il quale sopra ciò voglia sodisfarsi, potrà ricorrere al sudetto luogo.

Solamente si soggiunge, che se bene si stima più probabile questa seconda parte e particolarmente quando non si tratti di vn semplice giudice, ma di vn gouernatore, sicche vi sia la mistura del politico, e del ciuile per le ragioni iui addotte; Nondimeno trà i Vescoui, e gli altri Prelati eccl. siastici, & i Principi, & i Magistrati secolari si scorge qualche differenza in quel che di sopra si è accennato; Cioè che i Vescoui, e gli altri Magistrati ecclesiastici hanno bisogno circa la loro tristizia, di tenerla maggiormente celata, e di sodisfare molto più all'apparenza di quel che

siano tenuti i secolari , mentre oltre il gouerno politico , e ciuile che hanno al pari de Magistrati secolari , vi è ancora vnito il gouerno spirituale , per il quale quel buon concerto della vita e de costumi , e della bõtà del Prelato è troppo necessario , essendo essi , non solamente giudici e gouernatori , ma ancora padri e pastori .

A. *Nel titolo de giudizij parlando del giudice , & anche nella pratica ciuile , e criminale del Doctor Volgare nell'istesso proposito di trattare del giudice .*



CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO.

Della podestà del Capitolo della
Cattedrale in sede piena ò va-
cante, e del suo Vicario, & al-
tri officiali e ministri in questo
secondo tempo.

S O M M A R I O :

- 1 **I**l corpo cattedratico si costituisce egual-
mente dal Vescovo, e dal Capitolo.
- 2 Della giurisdizione del Capitolo in sede piena
unitamente col Vescovo.
- 3 Del Capitolo solo, e degli atti capitolari.
- 4 Della giurisdizione piena del Capitolo in se-
de vacante, ouero impedita.
- 5 Il Capitolo può essere rappresentato per alcuni
pochi Canonici anche due, ouero uno.
- 6 Dell'obbligo di deputare il Vicario generale, e
l'Economo.
- 7 Del modo della deputazione ouero elezione;
e della deuoluzione di questa podestà, &
altro nella materia.
- 8 Che cosa possa fare il Vicario capitolare.
- 9 E che cosa non possa fare.

- 10 *A chi spettino le funzioni ecclesiastiche pontificali.*
- 11 *Del Capitolo della collegiata con la giurisdizione ordinaria.*
- 12 *Della podestà del Capitolo d' eleggere il Vescouo.*
- 13 *De consigli che il Capitolo, & i Canonici danno al Vescouo.*

C A P. XXXIV.



Sfendo, conforme più volte si è accennato, il corpo cattedratico, nel quale si rappresenta la Chiesa cattedrale formale, vguualmente costituito dal Vescouo, e dal Capitolo della cattedrale, sicche appresso l'vno, e l'altro risieda la podestà, e la giurisdizione cattedratica abituale, della quale però l'esercizio sia appresso il Vescouo, eccettuatenene alcuni casi, ne quali anche qualche esercizio risieda in potere del Capitolo; Quindi segue che sotto quest'opera del Vescouo opportunamente cada il discorrere ancora del Capitolo della cattedrale, e della sua podestà, e giurisdizione.

Si diuide però la materia di questo capitolo in due ispezioni; Vna cioè in tempo che
la

la sede vescouale sia piena, e non impedita, sicche vi sia attualmente il Vescouo; E l'altra che la medesima sede sia vacante, ouero impedita, sicche il Vescouo non vi sia, nè altro il quale adempisca le sue parti, ò veci.

Per quel che appartiene alla prima ispezzione; Si sono già negli antecedenti capitoli accennati alcuni casi, ne quali il Capitolo abbia qualche attuale partecipazione col Vescouo ² nella giurisdizione, e nell' amministrazione, Come per essempio è quello del quale si è discorso nel capitolo decimosesto sopra la collazione de canonicati, e beneficij dell' istessa cattedrale, con la simultanea, quando la consuetudine non disponga diuersamente.

L'altro, che parimente si è accennato di sopra nel capitolo decimo quarto, circa il sinodo, ouero circa gli atti sinodali, che conuennga fare dentro l'anno.

Il terzo circa l'amministrazione del seminario, del quale si discorre di sopra nel capitolo diciottesimo.

Il quarto circa l'alienazione de beni dell' istessa Chiesa cattedrale in ragione di far le parti di contraente, come si discorre di sopra nel capitolo vigesimosesto.

Il quinto nell' istessa alienazione de beni
d'al.

d'altre Chiefe in ragione autorizabile, e di solennità, quando l'assenso apostolico non supplisca questa solennità.

Il festo nella difesa delle ragioni della Chiesa in quelle cose, le quali riguardano il suo stato, come per esempio quando si tratta de confini de territorij, ò di suggezzione, ò rispettiuamente d'esenzione col Metropolitanò, ouero di altra ragione, ò preminenza; Attesoche dicendosi il Capitolo coeguale difensore & amministratore, non basta di fare la lite col Vescouo senza che sia citato, & inteso anche il Capitolo, conforme si discorre nel Teatro; Con altri casi simili, li quali siano nel corpo della ragione canonica, ò pure che lo porti la consuetudine del paese, ò della diocesi, come per esempio segue nella Spagna circa l'amministrazione e la partecipazione delle decime.

Si lasciano però da parte quelle cose, le quali riguardano il Capitolo solo, e gli atti capitolarj sopra l'amministrazione della mensa capitolare controdistinta dalla mensa del Vescouo ouero quel che porta l'ammettere i nuouo Canonici al possesso, ò pure sono il seruizio della Chiesa, ò del coro, e le distribuzioni cotidiane, e cose simili, mentre ciò riguarda la materia particolare del Capitolo, e de canoni-

nonici, prescindendo dall'amministrazione, ò partecipazione della giurisdizione, e podestà vescouale, del che si tratta nell'vna e nell'altr'opera nel suo titolo particolare de Canonici, e del Capitolo, doue nell'occorrenze si potrà vedere.

4 Quanto all'altra ispezzione sopra il tempo che vaci la sede vescouale per morte del Vescouo, ouero per la dimissione da esso fattane, ò pure che quanto all'effetto s'abbia per vacante, siche il Vescouo, nè per se stesso, nè per i suoi ministri, ne abbia l'attuale amministrazione; Come per esemplo segue quando diuenisse seruo degl'infedeli, ò pure che fosse di fatto impedito dal Principe secolare di non risedere, e di nõ amministrare la sua giurisdizione, ò che ritrouandosi assente in paese lontano morisse, ouero si partisse il Vicario generale, il quale si fosse lasciato in sua vece, con casi simili, riguardando all'effetto più che alla formalità

Et in questi casi il Capitolo subentra nell'esercizio della piena giurisdizione vescouale così ordinaria, come delegata, siche possa fare tutto quello che potesse far' il Vescouo fuora de casi eccettuati; E ciò per la ragione che li Giuristi dicono del ius accrescēdi, ouero non decrescēdi, cioè che per quella finzione, laquale si fa

dalla legge ancorche contro il corso naturale, quelle forze, e quelle operazioni, le quali risiedono in potere di tutto il corpo quando sia intiero, e perfetto col capo, e con tutti i membri, mancando il capo, si consolidano, e risiedono nel restante corpo.

Anzi nel medesimo corpo, quando mancassero alcuni membri, anche per la maggior parte, che per esempio morissero, ò che fossero assenti, ouero scomunicati, ò in altro modo impediti alcuni canonici per la maggior parte, tuttauia questo corpo, purchè non sia esso infetto nella sua vniuersità, mà che il difetto sia ne i particolari, è abile ad essere rappresentato da alcuni pochi, anche da due, anzi da vno, nel quale si consolidi tutta la giurisdizione, e la podestà capitolare, conforme più diffusamente si discorre nelle sudette più volte accennate opere legali.

Mà perche l'esercizio di questa giurisdizione, e podestà in potere di molti cagionaua de disordini per quel che la sperienza insegnaua; Quindi è seguito, che il concilio di Trento sopra ciò abbia prouisto, ordinando che seguita la vacanza per morte naturale, ò ciuile, ò pure seguendo il caso d'altro impedimento come sopra, sia tenuto il Capirolo dentro lo

spa.

spazio d'otto giorni deputare vn Vicario ilquale sia Dottore, almeno ne i canoni, per l'amministrazione della giustitia, e della giurisdizione vescouale, & anche vn'Economio sopra l'amministrazione de beni, e delle rendite della Chiesa.

7 Sopra questa elezione, ò diputazione, occorrono molte questioni, e particolarmente sopra la deuoluzione di questa facoltà che se ne faccia al Metropolitanò nelle Chiese suffraganee, ouero al Vescouo più antico nella Prouincia, ò pure al più vicino nella Chiesa esente, nel caso che il Capitolo trascuri di fare tal diputazione, oueramente che la faccia malamente; Però si tralascia di discorrere di ciò per minuto, così perche sarebbe molta digressione, come ancora perche in quest'opera, laquale è sopra il Vescouo, conuiene di discorrere solamente in generale quando il Capitolo subentri nella giurisdizione del Vescouo & esplichi, ouero supplisca le sue parti; Che però circa le sudette e le altre questioni nell'occorrenze, si potrà ricorrere à quel che se ne discorre nelle sudette opere legali in diuersi luoghi.

Presupposta dunque questa giurisdizione, & anche la canonica diputazione del Vicario Ge-

nerale per il suo esercizio; La regola generale assiste al Capitolo, e per esso al suo Vicario generale, volgarmente chiamato capitolare, che possa fare tutto quel che può far' il Vescovo, oueramente il suo Vicario generale, con l'vna, e con l'altra giurisdizione, ordinaria, e delegata, per la delegazione generale del concilio di Trento, e delle costituzioni Apostoliche, mà non già per la speciale, e per la personale; Et anche succeda nella podestà e nella giurisdizione metropolitana, quando si tratti della Chiesa metropolitana vacante; E per conseguenza potrebbe anche far la visita della prouincia quando non vi fosse la proibizione, & esser giudice delle appellazioni dalli suffraganei, & il di più che occorra fuori de casi eccettuati, li quali sono molti.

Primieramente cioè la celebrazione del Sinodo; Secundariamente la collazione de beneficij, mentre anche quelli, de quali per altro ne farebbe la libera collazione del Vescovo, cadono in questo caso sotto le riserue Apostoliche; Eccettuatane la facultà d'istituire ne i beneficij di padronato laicale, & anche la facultà di tenere il concorso alle parochiali secondo la forma accennata di sopra nel capitolo decimo sesto.

Ter-

Terzo nella collazione degli ordini dentro il prim'anno, nel quale questa podestà se gli è sospesa dal concilio di Trento; Quarto sopra l'esercizio de pontificali, e delle funzioni primarie vescouali, non solamente in quelle che ricercano l'ordine vescouale, sicche siano meramente pontificali, mà anche nell'altre, delle quali sia capace ogni semplice sacerdote, imperòche queste non vanno con la giurisdizione, e non spettano al Vicario ouero ad altro, il quale fosse deputato dal Capitolo, ma spettano alla prima dignità, ouero al più antico canonico, sicche faccia la prima figura nel Capitolo per quel che nelle sudette opere legali si discorre nella materia delle premienze.

E se bene sopra tutto ciò si è discorso del Capitolo della cattedrale per il caso che manchi il Vescouo, come in vn caso più frequente, e più contingibile; Nondimeno con la medesima proporzione il tutto si adatta ancora al Capitolo di quella collegiata del territorio separato, che si dice *nullius*, ouero esente, il di cui Prelato abbia la giurisdizione ecclesiastica vescouale, ò quasi, per entrarui l'istessa ragione, ouero l'istessa proporzione, cioè che il corpo collegiatiuo venga egualmente costituito, e

rap-

rappresentato dal Prelato come capo, e dal Capitolo ò Collegio come il restante corpo, col di più che nelle sudette opere si discorre in questo proposito, potendone bastare questo saggio.

Nell'Italia, della quale si tratta, è superfluo il parlare di quella prerogatiua maggiore di tutte l'altre del Capitolo della cattedrale ò metropolitana, cioè di eleggere il Vescouo, ò l'Arcivescouo, mentre conforme si è accennato di sopra nel capitolo festo; questa facoltà nella presente prouincia & in molte altre del nostro mondo cattolico, è già andata in disuso, restando in essere in alcune Chiese della Germania, ò altre; Che però è superfluo il discorrere del modo di esercitare tal facoltà, sopra di che il curioso si potrà sodisfare nelle sudette opere legali.

I canoni, & i concilij suppongono in molte cose necessario, ouero congruo, & onesto il consenso, ouero il consiglio del Capitolo col quale debba il Vescouo regolare il gouerno, e le altre sue operazioni; O pure che anche fuora di quel che dispongano gli accennati canoni, e concilij, il Vescouo lo faccia per sua elezione; Et in questi casi il Capitolo, & i Canonici deuono auertire à consigliare con ogni
intre-

intrepidezza & integrità, e col solo zelo del servizio di Dio, e della giustizia, e del beneficio della Chiesa cattedrale, e della diocesi, non già perche ciò serua per manto, ò pretesto, e che i consiglieri si vagliano di queste occasioni per guadagnare la gratia del Vescouo, e per vantaggiare i loro interessi. A

A *Nel titolo de Canonici, e del Capitolo, e nelle annotazioni al Concilio, & anche nel titolo della giurisdizione.*



CAPITOLO TRENTESIMOQVINTO.

Degli altri Prelati inferiori, li quali non siano Vescoui, má abbiano la giurisdizione ecclesiastica, vescouale, ó quasi.

S O M M A R I O.

- 1 **D**E Prelati inferiori, e delle loro diuerse specie.
- 2 Della giurisdizione e podestà di questi Prelati secondo le diuerse specie.
- 3 In quali cose il Concilio di Trento, e le costituzioni Apostoliche abbiano tolto la giurisdizione à questi Prelati.
- 4 Della giurisdizione de Prelati col territorio separato, e nullius.
- 5 Che questa specie di giurisdizione sia poco degna di lode.
- 6 Della giurisdizione d'alcuni Vescoui in diocesi aliena.
- 7 Della giurisdizione de Cardinali ne i loro titoli.
- 8 Dell'usode pontificali di questi Prelati inferiori.
- 9 B dell'altre cose sopra la loro podestà.

CAP.

CAPITOLO XXXV.

INOLTRE i Vescoui, la pratica insegna che vi siano degli altri Prelati, li quali non siano costituiti nell'ordine, e nella dignità vescouale, mà che à somiglianza de

- 1 Vescoui abbiano la giurisdizione, e la podestà ecclesiastica e spirituale, maggiore, ò minore secondo la diuersa loro qualità; Sono questi Prelati di trè specie; Vna cioè di quelli, li quali abbiano la giurisdizione ristretta à certe persone esenti, e priuilegiate, le quali seruano à qualche Chiesa, oueramente che viuano in qualche luogo, mà senza il territorio, e senza la giurisdizione nel popolo, e nel clero secolare; E questi sono i prelati, ouero le prime dignità d'alcune Chiese collegiate esenti, la giurisdizione de quali è ristretta alli canonici, e chierici, & altri seruenti di quella Chiesa, benchè viuano all'uso del popolo secolare sparsi per le Città, e per i luoghi abitati delle diocesi, siche la giurisdizione sia nelle persone per causa della Chiesa, al seruizio della quale siano ascritti; Come sono

B b b b

alcu*

alcuni Priori, ò Decani ò con altro vocabolo prime dignità d'alcune Chiese collegiate secolari nelle Città, ò Terre; Et ancora di questa specie sono gli Abbati ouero i Priori, e Guardiani, ò Preuosti de Monasterij, e de Conuenti regolari, li quali hanno la piena giurisdizione ecclesiastica cò i religiosi professi di quel monasterio ò conuento & anche con quei secolari seruenti, ne quali si verificchino i trè requisiti della bolla di Gregorio XIII., cioè che siano applicati al continuo seruizio di quel Conuento monasterio, che abitino dentro quel chioffro, ò recinto, e che viuano sotto l'obediienza di quel superiore ò prelato.

La seconda specie è di quelli, liquali essendo prelati come sopra di qualche Chiesa, ò monastero esente, abbiano ancora per priuilegio apostolico, ouero per antica prescrizione, la giurisdizione ecclesiastica, e vescouale nel popolo, e nel clero secolare di qualche terra, ò castello, ò altro luogo abitato, e situato dentro i confini della diocesi del Vescouo.

E la terza specie è di quei prelati, liquali abbiano la medesima giurisdizione nel clero e nel popolo secolare di qualche terra, ò castello, ò luogo abitato vno, ò più, li quali non siano situati in alcuna diocesi, sicche si dicano di
 niun

niun territorio, che però se gli dà il nome di *Nullius*, come separato da ogni diocesi.

Quelli della prima specie hanno la giurisdizione limitata alle persone come sopra, che però se bene la Chiesa ouero il monasterio, per quanto importa il suo recinto, si dice il territorio di quel prelato; Nondimeno ciò si dice per vn certo modo di parlare improprio; Che però se altre persone del clero, e del popolo secolare, ò regolare di diuersa religione, dentro quel luogo commettero de i delitti, non perciò questo Prelato ne farà giudice competente, ne meno con questi potrà esercitare la cura, ò la giurisdizione parrocchiale; Eccetto che quando si tratti di qualche ospedale per gl'infermi in quel che riguarda le funzioni per essi infermi, ò per i mortali quali iui, e non fuora si sepelliscano quando vi assista il priuilegio ouero l'antica, consuetudine.

Però anche à rispetto delle persone, in molti casi la loro giurisdizione è limitata, e subentra quella del Vescouo per quello che si è accennato di sopra nel capitolo vigesimo, parlando de regolari, e de gli altri esenti.

Di maggior ampiezza è la giurisdizione di quelli della seconda specie; Attesoche se

bene in questi propriamente non si dà il vero territorio, per la ragione che non possano esser due prelati d'un medesimo territorio; Non dimeno si dà vna specie di territorio improprio, ouero subalterno, in quel modo che à rispetto della cura sacramentale, si dà nel parrocho, sicche abbia i suoi confini.

Anticamēte auāti il concilio di Trento, quādo per questi prelati si giustificaua il loro titolo secondo la forma della costituzione di Bonifacio ottauo, aueuano la cognizione di tutte le cause, così ciuili, come criminali, e miste, e così spirituali, come profane, per appunto come l' hā il Vescouo, ogni volta che le circostanze del fatto non persuadessero il contrario, cioè che il titolo, ouero il possesso fosse in vn genere di cause, e che nell'altro la giurisdizione spettasse al Vescouo.

Mā il sudetto Concilio hā tolto la parte più nobile, e la più sostanziale di questa giurisdizione, cioè la cognizione delle cause criminali, e delle matrimoniali, & anche tutto quello che riguarda la collazione degli ordini, e la cura dell'anime circa l'approuazione de confessori, e quella de predicatori, & altre cose accennate di sopra nel capitolo vigesimo, & altroue in proposito dell'immunità ecclesiastica

stica locale, & anche circa di Monasterij, delle monache, e l'offeruanza delle feste, e molt'altre cose, sicche questa giurisdizione resta oggidì di poca considerazione.

4 E finalmente circa la terza specie di quei Prelati, liquali abbiano materialmente, e di fatto il territorio separato da ogni diocese, che però si dica *nullius*. In poche parole basta il dire che, eccettuatane la facultà di esercitare i pontificali per se stesso per defecto dell'ordine vescouale, con la facultà però di farli esercitare per altri Vescouì à loro arbitrio; Per niente differiscono da i Vescouì nell'vniuersalità della giurisdizione, e nella podestà, non solamente ordinaria, ma anche delegata, come sopra, dal concilio, e dalle costituzioni apostoliche con i sudetti prelati inferiori della prima, e della seconda specie, liquali fossero dentro il loro territorio, fuori di quei casi, li quali ne fossero particolarmente eccettuati, e commessi al Vescouo più vicino; Come per esemplo è quella dell'immunità ecclesiastica locale, & anche in alcuni luoghi, secondo la diuersa offeruanza è la materia della collazione degli ordini, per quel che si è discorso di sopra nel capitolo decimoquinto, con altre cose nelle quali vi fosse prouisione particolare in contrario.

Que-

Questa vltima specie però de prelati, secondo il comune consenso de zelanti, non pare degna di molta lode, sicche forse sia stato contro il sentimento del concilio il concederfegli quest'ampiezza di giurisdizione, anche con qualche vantaggio più che alli Vescouo, cioè che per la comune ouero più frequente pratica non siano sottoposti al Metropolitanano, ma siano immediataméte soggetti alla Sede Apostolica; Posciache si stima vna cosa impropria, che nella creazione di vn Vescouo si desiderino tanti requisiti, cosi circa la qualità personali, come circa le solennità accennate di sopra nelli capitoli, quinto, e sesto, cioè che debba esserne di legitimi natali, dottore in canoni, ouero in teologia, & in età almeno d'anni trenta finiti, e che sia eletto con molta circospezione dal Papa, ò nominato dal Principe, ouero eletto da vn capitolo, e ciò nouostante, per quel che spetta all'Italia) debba essere esaminato con tanta solennità auanti il Papa (e che dipoi debba passare per due concistori, con vn processo formale; E seguito tutto ciò, debba dare tanti stretti e rigorosi giuramenti nella consecrazione, & anche sia tenuto ogni triennio, in occasione di visitare i limini, dar conto del suo gouerno, mediante

dianete la relazione dello stato della Chiesa conforme si è accennato di sopra nel capitolo vigesimosettimo.

Et all'incontro che vn semplice chierico ò prete secolare, ouero vn semplice religioso dell'ordine monastico, ouero mendicante, ò pure vn caualiere di Malta, ò d'altra religione militare, e professore dell'arme, anzi vn'uomo di spada e cappa, senza tante solennità, e senza saperfi qual'abilità abbia, e di che vita sia, debba per appunto auere l'istessa autorità, e giurisdizione, senza riconoscere verun superiore; Cosa troppo impropria, e conforme si è detto, contro la verisimil volontà del Concilio, nata forse più tosto da vna poco probabile, e leguleica interpretazione datagli da Tribunali; Che però insegna la pratica che in si fatti luoghi la disciplina ecclesiastica si stimi rilassata, e che però dal volgo nell'Italia per esplicare la rilassazione di qualche luogo si dica *Terra d'Abbate*; Onde sopra ciò sarebbe forse opportuna qualche prouisione; Rimettendosi però sempre al più sano giudizio de superiori, à quali ciò spetta.

Vi è ancora vn'altra specie particolare de prelati, liquali abbiano la giurisdizione in
al-

alcune persone, & in qualche parte di popolo in diocesi aliena, con la pienezza della giurisdizione anche ne i pontificali, e nella cura spirituale, e parrocchiale, perche siano costituiti nell'ordine vescouale; Come per esemplo sono l'Arcivescouo di Nazaret, il quale risiede in Barletta diocesi di Trani, Il Vescouo di Fiesole in vna Chiesa con vn certo recinto dentro la Città di Firenze, Et il Protettore della Santa casa di Loreto e forse altri simili, mà però questi sono casi singolari da non fermare vna regola.

Anche dentro Roma vi sono i titoli cardinalizij, li quali per vn mododi parlare si dicono tante diocesi, & i Cardinali sono in essi come tanti Vescoui; però secondo la pratica nata da vna dichiarazione di Gregorio decimoterzo questi sono prelati della seconda, ouero della prima, più che della
 7 terza specie, sicche vi entri la giurisdizione delegata del Vescouo il quale in Roma viene rapresentato dal Cardinale Vicario conforme più distintamente si discorre nelle tante volte accennate opere legali.

A molti di questi prelati, ò siano della prima, ò della seconda, ò della terza specie, per li priuilegij apostolici si concede
 l'vso

l'vfo de pontificali , cioè di mitra , e bacolo , e del trono eleuato , volgarmen te chiamato baldacchino , & altre preminenze vefcouali ; Però à rifpetto particolarmente di quelli della prima fpecie , conforme per lo più fono gli Abbati delle congregazioni benedettine , & altri fimili , datempo moderno quefta prerogatiua fe gli è molto riftretta , fìche non poffano celebrare con queft'vfo de pontificali , fe non in certe folennità dell'anno , & anche in quefte , purchè non vi fia prefente il Vefcouo diocefano , conforme fi è più diftintamente difcorfo nell'opere legali , fotto la materia delle preminenze , doue , & anche in quella della giurifdizione il curiofo fi potrà fodiffare circa quefti prelati inferiori , effendofi nel capitolo antecedente accennata l'autorità del Capitolo di quefte Chiefe con cattedrali con tal giurifdizione , quando il Prelato manchi , ò pure quando anche vi fia ; E nel capitolo decimoquinto , fi è difcorfo fe , e qual podetà abbiano nella collazione degli ordini del che fi fuole più difputare ; E come fi giuftifichi l'efenzione , ouero il territorio feparato , & in che modo fi pro-

ceda in si fatte controuersie , si discorre nelle sudette opere legali sotto la materia della giurisdizione.

A. Nel titolo della giurisdizione , è quello de Regolari , & anche nelle annotazioni al Concilio.



CAPITOLO TRENTESIMOSESTO.

Del Metropolitano, e degli altri superiori del Vescouo; E particolarmente delle Sagre Congregazioni Cardinalizie.

S O M M A R I O.

- 1 **D**E Patriarchi, Primati, Legati, e Metropolitani, et altri superiori de Vescoui.
- 2 Delle due persone che si considerano nel metropolitano.
- 3 De Vescoui esenti.
- 4 E come di questi Vescoui esenti sia superiore il Metropolitano.
- 5 Della podestà del metropolitano con i suffraganei.
- 6 Le cause nella prima istanza si deuono conoscere dall'ordinario.
- 7 Delle controuersie trà il metropolitano et i suffraganei, e delle prouisioni generali nella materia dell'appellazione.

- 8 *Altre occasioni di controuersie diuerse.*
- 9 *In che cosa possa il Metropolitanò procedere nel gastigo contro il suffraganeo, e suoi officiali.*
- 10 *Delli Legati Apostolici, e de Nunzij qual giurisdizione abbiano con i vescouï.*
- 11 *Della monarchia di Sicilia.*
- 12 *Legazioni ordinarie nello stato ecclesiastico.*
- 13 *Giudice delle appellazioni nell' Isola di Sardegna.*
- 14 *De Tribunali dell' appellazioni da Vescouï nella Corte Romana.*
- 15 *Delle Sagre Congregazioni Cardinalizie per i ricorsi.*

C A P. XXXVI.



Ncorche sopra il Vescouo, auanti che si giuga al Papa il quale è il Vescouo souerano, & il Vescouo de Vescouï oltre il Metropolitanò, vi siano, il Primate, & il Patriarca; Nò dimeno per quel che spetta all'Italia, della quale si parla, non vi è alcun Patriarca, mentre questa dignità del patriarcato d'occidente, v'è vnita col sommo ponteficato, nè vi è Primate, poiche se bene l'Arcivescouo di Pisa v'ha questo titolo di Primate della Corsica, tutta-

uia in fatti è vn metropolitano così chiamato per esser solo; El'istesso camina in alcuni Metropolitani, liquali abbiano il titolo di Patriarchi, imperò che eccetto i quattro, cioè il Costantinopolitano, l'Alessandrino, l'Antiocheno, & il Gerosolimitano, liquali sono i veri, & i proprij Patriarchi, negli altri è vn titolo onorifico, profitteuole però à certi effetti de quali non occorre qui discorrere.

Che però i superiori de Vescoui nell'Italia, sono; Il Metropolitano; Il Legato Apostolico in quei paesi, ne quali si ritroui; Et il Papa, in uoce del quale esercitano la sua giurisdizione nella Corte Romana, l'Auditore della camera, e le Sacre cõgregazioni cardinalizie, quando al Papa non piaccia con speciale commissione deputar'altro giudice ò tribunale.

Discorrendo dunque primieramente del Metropolitano; Questo fà due figure, oueramente rappresenta due persone; Vna cioè di Vescouo dentro la sua diocesi; E l'altra di Metropolitano cioè superiore e giudice de Vescoui, li quali siano dentro la sua prouincia, e per questo egli si chiama Arciuescouo, & i Vescoui si chiamano suffraganei.

Eccetto se qualche Vescouo per priuilegio della Sede Apostolica fosse esete da questa giurisdizione, & immediatamete soggetto all'istessa sede,

mentre

mentre questi vescouati esenti si dicono d'essere nella prouincia del Papa :

4 E se bene la medesima sede Apostolica molto lodeuolmente, e con ragione alle volte costuma di deputare l'istesso metropolitano per giudice, e superiore di questi Vescou
 4 ui esenti nel caso delle appellazioni, ouero de i ricorsi, acciò stante la lontananza della corte romana si possa più prontamente riparare à gli aggrauij, e le parti non riceuano maggiore scomodo, e dispendio; Nondimeno ciò segue per accidente, sicche in questo caso non si considera come proprio metropolitano, mà come delegato apostolico particolare, & accidentale ad arbitrio del Papa, il quale alle volte è solito diputare il suo Nunzio Apostolico, ouero vn'altro Vescouo, ò Arciuescouo; Che però ordinariamente questi Vescouo vanno con la riga de medesimi Arciuescouo nella soggezzione al Papa, & à suoi tribunali come sopra, ò pure al Legato Apostolico.

5 Cade però la podestà, e la giurisdizione del Metropolitano con i Vescouo suffraganei non esenti, con i quali non si suol dubitare della superiorità, e giurisdizione in astratto, mà frequenti sono le controuersie sopra il modo d'esercitarla, cioè quando il Metropolitano deb.

debba ammettere le appellazioni, ouero i ricorsi, e concedere le inibizioni, con le quali s'impedisca il Vescouo di procedere auanti nella causa ciuile, ò criminale che sia.

Imperò che essendosi per il concilio di Trento rinuouata la disposizione della ragion comune, ouero più chiaramente esplicata, cioè che tutte le cause di qualunque qualità e conditione siano, si debbano nella prima istanza conoscere, e terminare per gli ordinarij de luoghi, e che i Metropolitanij & i Legati, anzi gl'istessi giudici e tribunali della Corte Romana non debbano in quelle ingerirsi, ne ammettere l'appellazioni, ouero i ricorsi, se non doppo che siano terminate con la sentenza diffinitiuua, ouero col decreto, il quale abbia la forza di diffinitiuua; Et essendo, ciò non ostante, facili i Metropolitanij all'ammettere le appellazioni, & à concedere i ricorsi, maggiormente per la frequenza, e per la vicinanza degli Arciuescouati d'Italia; Quindi seguìua che questo decreto conciliare restasse in pratica, quasi ideale, per il pretesto che si prendesse che ogni decreto auesse forza di sentenza diffinitiuua, ouero che portasse aggrauio irreparabile.

Che però sotto Clemente ottauo furono sopra ciò fatti alcuni decreti, ouero prouisioni ge-

ne.

nerali, e queste non bastando, ne furono fatte alcun'altre sotto Urbano ottauo, con le quali si camina; E pure non bastano per riparare totalmente à gl'inconuenienti, & à i contrasti trà i Metropolitanani & i Suffraganei per l'applicazione ouero per l'interpretazione de sudetti decreti, intendendoli ciascuno à suo modo, per lo che si suol ricorrere alla segnatura di giustizia, ouero alla sagra congregazione de Vescoui.

Non è però materia capace d'vna regola certa, & vniforme, poiche se bene certe, & vniformi sono le teoriche giuridiche & in astratto, tuttauia l'incertezza consiste nell'applicazione, la quale dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso; E tutto ciò nasce dall'istesso principio più volte accennato, il quale è il padre, & il produttore di tutti gli altri disordini, cioè quando il fine, così del Suffraganeo come del Metropolitanano non sia onesto e buono per il solo motiuo, e per il zelo dell'amministrazione della giustizia, e del buon gouerno della diocesi, e della prouincia rispettuamente, mà sia principalmente per l'interesse proprio, e per far mercàzia della giustizia, e per i maggiori emolumenti della cancellaria.

Connaturali ancora sogliono essere l'emulazio:

lazioni, e le glosse trà i Metropolitanani, & i Suffraganei, particolarmente nell'Italia per l'accennata ragione della molta frequenza, e vicinanza, così circa la visita della prouincia, come anche
 8 circa il Sinodo prouinciale, cose che mal volentieri si fanno, e si permettono con i Suffraganei, per lo che, conforme si è detto, in questa prouincia, l'vno e l'altro segue di raro, e non altrimenti che con la partecipazione e l'approuazione del Papa, ouero di vna delle due sagre congregazioni de Vescoui ò del Concilio.

Occorrono anche le differenze sopra gli atti preminenziali che pretendono gli Arcivescoui dentro le diocesi suffraganee della prouincia; Come per esemplo, l'inalberare la croce, il benedire il popolo, l'esercitare l'vso de pontificali, l'erigere il baldacchino, e cose simili, senza la licenza, & il consenso del Vescouo diocesano, mentre regolarmente ciò non gli compete, conforme altre volte di sopra si è accennato; Eccetto quei casi, ne quali in occasione della visita della prouincia, ò di esercitare in quel luogo la podestà metropolitana, rappresentasse la persona del Metropolitanano.

E' stata ancora in gran parte moderata la sua autorità in alcune cose, e particolarmente che anticamente, secondo i termini della
 9 ragion canonica, potrebbe procedere al castigo con le censure e con altre pene de me-

desimi Vescouï, il che oggi non gli compete senza la partecipazione del Papa, il quale gliene dia vna speciale commiffione, e facoltà; Ritiene bensì l'antica sua podestà col Vicario generale, e con gli altri ministri & officiali del Tribunale suffraganeo, quando nõ sia vbbidito, ò che in altro modo abbia luogo la sua giurisdizione.

10 L'autorità de Legati Apostolici, oueramente di quei Nunzj, li quali abbiano le facoltà di Legati, è maggiore, come che siano anche sopra gli Arciuescouï, e sopra, i Vescouï esenti; Come per esempio nell'Italia sono i Nunzj di Firenze, e di Sauoia, e di Venezia, che sono vere nunziature per la residenza appresso il Principe sourano; Imperò che se bene il Nunzio di Napoli per l'antica sua qualità, quando in questo Regno risedeua il proprio Rè; ritiene tuttauia questo nome ò titolo di Nunzio; Nondimeno giuridicamente è vn residente, ouero vn ministro della Sede Apostolica appresso quel Vice Rè, & è anche vn collettore generale de spogli, che però non è giudice, e superiore ordinario de Vescouï in grado d'appellazioni, ò di ricorsi, fiche con i Vescouï non esercita altra giurisdizione, e superiorità, che in quel che riguarda gli spogli, e le altre ragioni camerali per vna delegazione

zioni e facultà speciale senza le ragioni delegate, come farebbe quando il Rè vi si sedesse.

Nella Sicilia vi è vn certo tribunale chiamato della monarchia, il quale esercita questa giurisdizione delegata con i Vescouï, & Arciuescouï, col presupposto che il Rè, ouero in suo luogo il Vice Rè, con autorità Apostolica, sia Legato nato; Però in ciò si lascia l'intero suo luogo alla verità, senza aserirui nè stabilirui cos'alcuna; E nell'Italia la podestà de' legati si pratica in quelle prouincie dello stato ecclesiastico, le quali si gouernano à forma di legazione per i Cardinali Legati ò Vice Legati, conforme per l'offeruanza del tempo corrente sono le Legazioni, di Bologna, di
 11 Ferrara, di Romagna, e d'Vrbino, & alle volte', benche di raro, quando così ricerchi la contingenza de' tempi, ò degli accidenti, sogliono essere le prouincie, della Marca, e dell'Vmbria, & anche quella del Patrimonio che per ordinario sono gouerni senza quest' autorità.

Nell'Isola di Sardegna, stante la difficoltà, e lo scomodo della nauigazione per ricorrere alla
 13 corte di Roma dalli Metropolitanï, è solito deputaruisi dalla Sede Apostolica vn giudice generale delle Appellazioni, la facultà del quale sono maggiori ò minori, secondo l'ampiezza.

za della sua diputazione ; E nell'età nostra è stato dubitato se questo giudice riceua le appellazioni & i ricorsi dalli Conseruatori de priuilegij de regolari , & è stato deciso di sì .

Resta finalmente la maggior superiorità del Papa , e per conseguenza de suoi tribunali à quest'effetto deputati nella corte, ò fuora secondo che gli paia; Attesoche nel grado dell'appellazione, ò del ricorso, alcune cause si sogliono conoscere per il tribunale dell'Auditor della camera come Giudice ordinario ¹⁴ dell'appellazioni da Vescouj, & Arciuescouj, & anche da Nunzj ò Legati; Altre per commissione particolare del Papa per mezo dell'vna ò dell'altra Segnatura di Grazia ò di Giustizia, si sogliono conoscere dal tribunale della Ruota, come particolarmente sono le cause matrimoniali , e le beneficiali di qualche valore; Et altre da Cardinali, ò Prelati particolari, per quel che si è discorso nell'vna, e nell'altra relazione della corte.

E ciò in quelle cause, nelle quali si camina cò la forma giudiziale, posciachè per quelle cause, ò negozij ne quali per il miglior gouerno delle Chiese e minore scomodo delle parti si stima ¹⁵ più spediète di caminare nella forma stragiudiziale, per i ricorsi e per le querele da i Vescouj, ò per altre contingenze, vi sono molte sagre

Con.

Congregazioni cardinalizie distintamente accennate nell'vna e nell'altra relazione sudetta ; Come particolarmente sono; Quella della Sagra Inquisizione vniuersale volgarmente chiamata del Santo officio; Quella de Vesco- ui, e Regolari; L'altra del concilio di Trento; Quella de Riti; L'altra dell'Immunità e giurisdizione ecclesiastica; La concistoriale; E quella dell'Indice de Libri proibiti; Imperòche se bene vi sono molte altre congregazioni, Nò- dimeno riguardano il principato temporale, oueramente sono per materie, e negozij particolari, conforme il curioso potrà vedere nelle accennate relazioni, nelle quali si discorre delle facoltà, e degli stili, mentre sarebbe troppo noiosa digressione, il riassumere il tutto per minuto.

A. Nel titolo della giurisdizione, e nelle annotazioni al Concilio, e nella relazione della Corte nell'vna, e nell'altra lingua latina, & Italiana volgare,



CAPITOLO TRENTESIMO SETTIMO.

Del gouerno, e dell'amministrazione da farsi per vn Vescouo, di due, ò più Chiese cattedrali vnite assieme; E delle diuerse specie delle vnioni; E come si dia vn Vescouo di più Chiese; Ouero all'incontro, se in vna sola Chiesa ò diocesi si diano più Vescoui, e più capitoli, e più Chiese materiali con la qualità di cattedrali,

S O M M A R I O.

- 1 **V**na Chiesa non può auere più Vescoui, nè vn Vescouo può auere più Chiese e della ragione.
- 2 L'autorità Pontificia vi può dispensare.
- 3 Delle commende di più Chiese cattedrali.
- 4 Dell'vnione vera di più cattedrali, e delle diuerse specie d'vnione, e de loro effetti.
- 5 Delle

- 5 Delle Chiese cattedrali unite nell'Italia, quali siano.
- 6 In sede piena quali siano le distinzioni di più Chiese unite, e che à rispetto del Vescovo s'abbiano per una.
- 7 Si deue prendere il possesso separato di tutte due.
- 8 De' vantaggi di quella Chiesa, nella quale vi risieda, il Vescovo e particolarmente nell'intitolazione.
- 9 Dell'accettazione dell'alternativa.
- 10 Del Sinodo.
- 11 Distribuzione dell'oglio santo.
- 12 Visita de' limini.
- 13 Giurisdizione de' Capitoli in sede piena.
- 14 Della distinzione delle Chiese unite in tempo di Sede vacante.
- 15 Se in una diocesi si diano più Vescovi.
- 16 Si possono dare più Chiese materiali, le quali formino una sola Cattedrale.

CAP. XXXVII.

LE regole generali portano, che in vna Chiesa cattedrale ò metropolitana, non possano essere più Vescoui, ò Arciuescoui; Et all'incòtro, che vno nõ possa esser

I Vescouo e Prelato di più Chiese cattedrali ò metropolitane; E ciò per la ragione, che nõ può vn' uomo essere nell'istesso tẽpo marito di più donne, ne vna dõna può esser moglie di più uomini, essendo questo vn matrimonio spirituale il quale v`a regolato come il matrimonio carnale.

Et ancora per che conforme mostruosa cosa farebbe, che vn corpo solo auesse, due, ò più capi, ò che all'incontro, due, ò più corpi auessero vn solo capo; Così implica, che vno sia Vescouo di due, ouero di più Chiese, & all'incontro che vna Chiesa abbia due, ò più Vescoui; E queste sono le massime, e le regole generali in questa materia.

Si danno però molti casi ne quali ciò si limita; Imperò che nascèdo questa implicanza dalla
2 legge positua ecclesiastica, e non dalladiuina; Quindi segue che l'autorità põtificia vi può dispensen.

spensare, e vi può indurre le limitazioni, le quali sono diuerse.

Primieramente, anche nell'Italia, si limitaua questa regola, perche due & anche più Chiese cattedrali ò metropolitane si concedeuano
 3 ad vna persona in commenda, ouero in amministrazione; Però dal concilio di Trento à questa parte si è dismessa questa pratica, la quale tuttauia alle volte si vede nella Germania, e nella Francia & in altre parti oltramontane ad arbitrio del Papa; Bensì che questa nõ si può dire vna vera limitazione della regola; Imperò che ciò non importa vnione alcuna delle Chiese, nè la commenda importa il vero matrimonio spirituale, per la ragione che quello al quale le Chiese si concedono in commenda ouero in amministrazione non è propriamente Vescouo, ò sposo delle Chiese, mà è vn semplice amministratore, che però non si offeruano quelle solennità, le quali sono necessarie nella prouista del Vescouo, nè vi si ricercano i requisiti accennati di sopra nelli capitoli quinto e sesto, onde le Chiese giuridicamente si dicono tuttauia vacanti e vedouate sotto vn amministratore deputatoui dal Papa in luogo di quell'amministrazione, la quale peraltro durante la vacanza spettarebbe al Capitolo, conforme si è accennato di sopra nel capito-

lo trentesimoquarto ; Con quella differenza che questo può applicare à se stesso i frutti che auanzano doppo supportati i pesi & hà la giurisdizione vescouale che però questa si dice vn vnione impropria laquale si hà come se non fosse , per essere meramente prouisionale .

4 L'altra limitazione è nel caso della vera, e della giuridica vnione, mediante laquale si dà il caso che vna persona sia Vescouo, e Prelato di più Chiese cattedrali ò metropolitane ; e per consequenza di più diocesi ò prouincie ; E questa suol'essere di trè specie ; Vna cioè soggettiva ; L'altra sociatiua ouero vnitiua come per vna incorporazione ; E la terza , che si dice equè principale .

Nelle due specie antecedenti non si verifica il caso che vno sia Vescouo di due Chiese, ouero di due diocesi , mentre in effetto è vna Chiesa sola , per la ragione che nella prima specie dell'vnione soggettiva, cioè che vna Chiesa accessoriamente si vnisca, e si faccia soggetta dell'altra, questa dominante è quella laquale resta l'vnica cattedrale, e l'altra si supprime, e si estingue, sicche diuenta vn membro, ouero vn potere della dominante , perdendo anche il nome, e l'essenza, ouero la qualità di cattedrale , onde quel territorio il quale

lo

le per auanti costituua vna diocese da se, come per vna specie d'alluione diuenta parte dell'altra diocese, laquale però si dice vna sola, cosi accresciuta di confini, e di popolo.

E nel caso della seconda specie, parimente si distingue, e si confonde la primiera natura di tutte due, e di esse se ne forma vn nuouo composto, il quale costituisce vn solo territorio, ouero vna sola diocese, & vna sola Chiesa formale.

Che però si verifica solamente la limitazione nella terza specie dell'vnione æquè principale, per laquale ciascuna Chiesa ritiene il suo stâto antico, e tutte le sue prerogatiue, senza che vna abbia soggezzione, ò rispettivamente superiorità all'altra, mà come se fossero veramente due separate appoggiate al gouerno, & all'amministrazione di vn solo, il quale col matrimonio spirituale sia vero Vescouo, e vero sposo di tutte due, benche à rispetto di esso Vescouo si stiminio per vna, fiche abbia vn solo Vicario generale, & vn solo Tribunale restando tuttauia per gli altri effetti due diuerse, e totalmente separate.

Molto rara però, e forse nell'Italia niuna è la pratica della prima, e della seconda specie

d'vnione perpetua nelle Chiese cattedrali ò metropolitane, essendo frequente nelle parrocchie, e nell'altre Chiese inferiori; Come anche dall'vso è affatto sbandito il dare le cattedrali in amministrazione, ò commenda, conforme di sopra si è accennato.

5 Pero frequente è la terza specie d'vnione a que principale, della quale in questa prouincia, e nelle sue Isole aggiunte ne abbiamo il numero di ventidue in circa, saluo il vero; Che però lasciando di discorrere di tutte l'altre specie sudette, e restringendosi à quest'ultima, entra la distinzione trà il caso ò tempo che la sede vescouale sia piena, si che vi sia il Vescouo, e l'altro che sia vacante per morte naturale ò ciuile, ò per altro impedimento, si che sia luogo alla giurisdizione, & all'amministrazione del Capitolo, per quel che si è discorso di sopra nel capitolo trentesimoquarto.

6 Nel primo caso; Benche trà esse Chiese, e diocesi continui tuttauia la diuersità come se veramete, e di fatto fossero separate, e ciascuna auesse il suo proprio Vescouo, senza che vna riconosca soggezzione alcuna all'altra; Atal segno che si dia la pratica che siano di diuersa natura, cioè che vna sia soggetta al Metropolitanò, e l'altra sia esente, & in mediatamete soggetta alla sede Apostolica; Queramente che vna
sia

fia d'vna prouincia e foggetta ad vn Metro-
politano, e l'altra ad vn'altro, con altre simili
fomiglianti differeze.

Nòdimeno per quello che spetta al Vescouo, &
à suo rispetto ambe si stimano per vna sola circa
le cose personali & indiuidue, come per esèpio
sono; La residenza; Il Vicario generale; Il tribu-
nale, Il cōsagrarè l'oglio santo nel giorno della
cena, e simili, poscia che risedendo in vna delle
due diocesi, e facendo in essa le funzioni pōtifi-
cali, come anche tenendo vn solo Vicario, & vn
solo tribunale, appresso di se sodisfà all' obli-
gò suo, conforme di sopra più volte in diuerse oc-
casioni si è accennato.

Eccetto che nell'atto del possesso, il quale
si prenda dal Vescouo nuouamente prouisto,
7 perche deue prenderlo in tutte due le catted-
rali, ouero quando la cattedrale sia diruta,
ò impedita, ne luoghi soliti; Onde alle volte
si dà il caso, che auendo il Vescouo preso il
possesto in vna, continui nell'altra il Vicario
capitolare, come se fosse ancora la sede va-
cante.

Di gran vantaggio però ad vna di esse sopra
l'altra riesce l'accidente della residenza del Ve-
scouo per molti rispetti; Primieramente cioè
8 per la maggior onoreuolezza; Secondariamen-
te perche sebene il Vescouo di due Chiese così

vnite

vnite fideue intitolare col nome ò titolo di ambe due con la precedenza della più antica; Oueramente vſando la precedenza ſecondo la qualità de negozij, cioè che quando ſi facciano le ſpedizioni ſpettanti ad vna Chieſa, ò diocefe, dia à quella la precedenza, ò che con eſſa ſolamente ſ'intitoli, ſecondo che porti la conſuetudine alla quale in queſta materia molto ſi diſerifce; Nondimeno di fatto & appreſſo il mondo, e per l'vſo comune di parlare ſ'intitola con quella ſola nella quale per lo più riſieda; Terzo per la maggior comodità de diocefani in occaſione de negozij giuſdiziali e ſtragiudiziali; Quarto per la maggior còſolazione del popolo nelle fuzioni Veſcouali; Quinto per li vātaggi molti che porta la continua preſenza del Veſcouo, e del ſuo tribunale; Seſto per la comodità della diſtribuzione del oglio ſanto ogn'anno; Settimo per l'altra comodità nella celebrazione del Sinodo, quando la conſuetudine non porti che queſti ſi facciano diſtintamente in ciaſcuna diocefe; Et ottauo per l'altra comodità del ſeminario, atteſoche quando ciaſcuna diocefe potrà comodamente auere il ſeminario proprio, in tal caſo non potrà il Veſcouo pretendere di volerne erigere vn ſolo nel luogo della ſua reſidenza; Mà quando ciò non ſia praticabile, ſichè per tutte due

con-

conuenga d'eriggerne vn solo , per ordinario ciò suole seguire nel luogo della solita residenza, con molti altri vantaggi simili, che porti il caso , ouero l'vso .

9 Nel proposito dell'intitolazione, è stato nell'età nostra dubitato circa l'accettazione dell'alternatiua, se intitolandosi il Vescouo col solo nome di vna diocesi quella s'intenda accettata per tutte due; Però di presente si è tolto questo dubbio per le regole moderne della cancellaria, che si debbano esprimere ambidue , e che altrimenti s'intenda per quella sola, la quale si sia espressa.

10 E quanto al sinodo , è stato anche dubitato, se celebrandosene vn solo per tutte due le diocesi , ma distinguendosi gli esaminatori sinodali possano quelli d'vna diocesi interuenire nel concorso alle parrocchie dell'altra , & è stato deciso di nò conforme si hà nell'opere legali nelle annotazioni al Concilio e nel titolo de parochi.

11 Circa la distribuzione dell'oglio santo, è stato dubitato nell'età nostra , se i parochi, anche quelli della Città dell'altra diocesi siano tenuti andare à quella cattedrale, nella quale sia seguita la consagrazione , ouero che il Vescouo sia tenuto mandarne vna parte competente all'altra , & indi debbano prenderlo i

parochi della propria diocese, & è stato deciso che si debba attendere il solito conforme nell'opere sudette nel Miscellaneo Ecclesiastico.

La visita delli limini, della quale si è parlato di sopra si fa nel medesimo tempo per ambedue le Chiese, con la relazione però dello stato distinto dell'vna e dell'altra; E tutto quello che di sopra si è detto della partecipazione del Capitolo della cattedrale nella giurisdizione, e nell'amministrazione della Chiesa, si adatta alli Capitoli di ciascuna, come se fossero veramente due Vescoui, e due vescouati; Onde quando il caso porti, che in vna di esse non vi sia il Capitolo attuale, conforme la
 12
 13 pratica alle volte insegna in alcune Chiese, che per la pouertà non vi siano i Canonici, non per ciò potrà pretendere il capitolo dell'altra di far questa figura, mà la giurisdizione si consolida nel solo Vescouo, quando l'antica, e la legitima consuetudine non disponga diuersamente.

Nell'altro tempo della sede vacante, ouero impedita, sicche subentri la giurisdizione, e l'amministrazione del Capitolo, hà luogo senza dubbio la totale separazione, e diuersità, sicche
 14 ciascun Capitolo deputa il suo Vicario, & il suo Economo, e gli altri officiali per la propria Chiesa, e diocese, perche solamente si dà il caso della loro vnione quãdo si abbia da eleggere

il Vescouo perche l'elezione egualmente spetta all'vno & all'altro; ma conforme si è detto altroue, è superfluo il discorrere di ciò nell'Italia, doue non è in vso questa elezione.

Quando per i Capitoli, ouero per vno di essi si trascuri di fare l'elezione del Vicario, ò che si faccia malamente, alle volte il caso porta in queste diocesi vnite che la deuoluzione si faccia à diuersi superiori cioè che vna segua al Metropolitanano, e l'altra al Vescouo vicino perche sia Chiesa esente, ò pure à due diuersi metropolitani perche siano in diuersi prouincie; E se si desse l'accennato caso che in vna di esse non vi sia il capitolo attuale, subentrerà subito la podestà del metropolitanano, e non quella dell'altro capitolo, quando però l'antica e legittima consuetudine, in vigore della quale si possa allegare il priuilegio Apostolico, non disponga altrimenti.

Quanto poi all'altro punto opposto, cioè se in vna Chiesa, & in vna diocesi si possano dare due Vescoui; Ancorche la regola sia negativa per l'accennata ragione della mostruosità di dare due capi in vn corpo, ouero dell'inconueniente di dare due mariti d'vna donna; Nòdimenociò si limita, quãdo così richiedesse la ragione della diuersità de riti, perche nell'istessa Diocesi il Popolo viuesse parte col Ri-

to latino, e parte col Greco, mentre in tal caso non implica che vi siano due Vescoui di diuersi Riti, cioè vno Greco, e l'altro Latino, Posciache in questo caso intellettualmente si fingono due diuersespose di diuersesqualità, ciascuna delle quali abbia il suo sposo ò pure che l'vnica persona formale, & intellettuale del Vescouo sia rappresentata da due persone materiali che però la diuersità de rispetti-oglie l'implicanza, laquale propriamente cade quando due fossero Vescouie capi in solido per l'istesso rispetto, nella maniera che generalmente li Giuristi dichiarano quella regola che non si possono dare due padroni in solido d'vn'istessa cosa.

La pluralità delle Chiese cattedrali materiali, non ha implicanza alcuna, attesoche se bene la Chiesa cattedrale è vnica, & indiuidua, rappresentando vna sola persona intellettuale che però vno deu'essere il Vescouo, 16 & vno deue essere il Capitolo, Nondimeno ciò s'intende della Chiesa formale, laquale può esser rappresentata da due, ò trè, e più Chiese materiali, lequali concorrano egualmente à formarla; Conforme vn'opinione vuole, che le quattro Basiliche patriarcali egualmente concorrano à formare la Chiesa cattedrale, ò patriarcale di Roma controdistinta dalla Chie-

fa vniuersale , dandosi trà esse la precedenza secondo l'ordine dell'antichità , onde qualunque in ciascuna sia il suo capitolo con la diuersità dell'entrate , e della mensa , & anche de' statuti , e del modo di seruire ; Nondimeno formalmente si dice vn capitolo solo così distribuito per l'attualità del seruiuo senza la diuisione del suo corpo intellettuale , conforme nell'vna , e nell'altra opera più distintamente si discorre di questa materia , che però iui potrà il curioso sodisfarsi maggiormente nell'occorrenze . A

A. *Nel titolo della giurisdizione , in quello delle preminenze Nel titolo de Canonici , e Capitolo, Nel Miscellaneo Ecclesiastico ; Nelle annosazioni al Concilio ; E nella Relazione della Curia .*



CAPITOLO TRENTESIMO OTTAVO.

Della rinunzia del Vescouato ;
 quando si possa, ò si debba fa-
 re , e rispettiuamente ammet-
 tere ; Et anche della priuazione
 del Vescouo, ouero della sospen-
 sione , ò translazione penale à
 Vescouato inferiore, e dell'altre
 cose penali e pregiudiziali .

S O M M A R I O .

- 1 **D** Elle diuerse specie di rinunzia .
- 2 **D** Della rinunzia con la riserva della
 pensione ouero con la riserva de frutti .
- 3 Che cosa sia la pensione .
- 4 Qual ragione resta al pensionario ouero al ri-
 seruatario de frutti .
- 5 Dell'Indulto di conferire i beneficij anche dopa
 rinunziata la Chiesa .
- 6 Se si debba ammettere la rinunzia del Vescou-
 ato con la riserva de frutti .
- 7 Dell'esempio in ciò del Cardinal Bellarmini .
- 8 Quan.

- 8 Quando sia cosa ben fatta .
- 9 Della rinunzia volontaria e libera senza riserva alcuna , e delle cause .
- 10 Della ragione per laquale in ciò si deue andare ristretto .
- 11 Della rinunzia forzosa .
- 12 Differenza sopra la causa di questa rinunzia forzosa .
- 13 Degli altri modi di gastigare il Vescouo , e le sue colpe .
- 14 Non si procede contro il Vescouo se non per commissione del Papa .

CAPITOLO XXXVIII.



RE ispezioni cadono in questa materia della rinunzia del Vescouato ; Vna cioè quando il Papa l'ammetta con la riserva de frutti , e con altre riserue assegnando la congrua al nuouo Vescouo , ouero con la riserva della pensione ; La seconda quando il Vescouo desidera di rinunziare liberamente mà si dubiti se la rinunzia si debba ammettere , ondò ; E la terza quando il Vescouo non v voglia rinunciare ; mà che si tratti di forzarelo per qualche causa ;

Quand

Quanto alla prima, se il Papa si contenta di ammettere la rinunzia con la riserua de frutti, è di altre ragioni; in tal caso giuridicamente nel foro esteriore pratico non cade dubbio alcuno sopra la podestà del Papa, e sopra la validità dell'atto; Però negli istessi termini giuridici e per l'istesso foro esteriore giudiziale, cade il dubbio quali ragioni restino al reseruatario de frutti; ouero al pensionario.

- Et è cosa certa che al riseruatario non resta
- 2 ragione alcuna nella giurisdizione, ouero nell'amministrazione della Chiesa, mentre conforme si discorre nella sua particolar materia della pensione, questa per se stessa importa vna cosa meramente temporale per la partecipazione de frutti, sicche giuridicamente ne siano anche capaci i secolari di qualunque stato siano; E se bene vi si ricerca il Chiericato, nondimeno ciò segue più per vno certo stile della curia Romana, col presupposto del quale caminano le bolle del B Pio Quinto, e di Sisto quinto, che per intrinseca natura e qualità della pensione, sicche per l'istesso stile della Curia non sia in commercio la sua sostanza, senza il consenso del Papa, mà solamente la sua comodità, che però impropriamente in questo commercio vi si adoprano i termini della
 - 3

della simonia; E quindi segue che al Vescouo rassegnante, il quale resta riseruatario de frutti, ouero d'vna pensione, niuna facoltà resta sopra la Chiesa, e sopra i suoi beni, mà solamente vn'azione di prendere i frutti di sua
 4 mano, ò rispettiuamente nel caso della riserva della pensione di chiedere, e di esigere di mano del Vescouo successore vna partecipazione ò rata de frutti in vna certa somma, e come per vna specie di censo, ò di annua prestazione vitalizia per sostentamento.

E si bene nel riseruatario de frutti cade qualche maggior dubbio per esser la cosa all'opposto, cioè che esso abbia il maneggio, e l'amministrazione vniuersale delle robbe, e dell'entrate del Vescouato, e di sua mano prenda i frutti, pagando al Vescouo successore come per vna specie di pensione ouero di salario vna certa somma stabilita per la sua congrua, quando per questa non se gli assegna qualche parte de beni ò rendite; Nondimeno ciò non ostante, camina l'istesso che si è detto nel caso della riserva della pensione, cioè che cessi affatto d'esser Vescouo e che niuna ragione gli resti sopra la giurisdizione ouero sopra l'amministrazione ecclesiastica ò spirituale, la quale tutta risiede appresso il nuouo Vescouo; mà che abbia qualche ragione di vantaggio di
 quel

quel che abbia il Pensionario, così per la causa vniuersale della pertinenza de frutti, e degli emolumenti, comè ancora per la facoltà di prenderfeli di sua mano, sicche venga rassomigliata la riserua de frutti alla riserua della pensione, quanto allo spirituale in vniuersale, ma quanto alla temporalità, per l'amministrazione delle robbe, e per la percezzione de frutti, e dell'entrate, importi vna maggior ragione, mà sempre senza partecipazione alcuna della giurisdizione e dell'amministrazione Vescouale e della spiritualità.

Mà perche questa specie di renunzia della Chiesa con la riserua vniuersale de frutti, e con l'assegnazione d'vna congrua al nuouo Vescouo per lo più si fa per i Cardinali, liquali godono l'indulto di conferire i beneficij anche riseruati, & affetti d'vna sola riserua & affezione fuora de casi eccettuati nel medesimo indulto; conforme s'accenna di sopra in occasione di parlare della collazione de beneficij; E più pienamente nella sua materia beneficiale nell'vna, e nell'altra opera; Quindi segue che con vn'altro indulto particolare, il quale se gli concede in questo caso della rassegna, si sogliono riseruare queste facoltà di conferire tutti i beneficij in tutti i mesi dell'anno, oueramente per l'vso più commune, la-

scian-

sciando al Vescouo i suoi quattro mesi di provisione ordinaria, si riserva la collazione di tutti gli altri riservati & affetti, come se continuasse ad esser Vescouo.

Dà ciò nasce il dubbio se, perciò gli resti qualche partecipazione nella giurisdizione, e nell'amministrazione spirituale della Chiesa, e del vescouato; Mà ciò non ostante camina parimente la regola sudetta, onde in questa parte l'indultario fa la figura di vn ministro o vicario del Papa, esercitando in sua vece questa facoltà, laquale alle volte è solita darsi anche à quelli, liquali in verun modo siano stati Vescoui, e per conseguenza non importa partecipazione alcuna della giurisdizione, e dell'amministrazione vescouale, laquale non riceue diuisione, conforme nell'antecedente capitolo si accenna.

Questo è quanto al legale; Resta la parte della conuenienza, ouero della pietà appresso i zelanti professori della spiritualità, cioè se conuenga che vn Vescouo sia ammesso à questa specie di rassegna; Però di ciò non è parte dello scrittore di discorrere, conforme nel capitolo primo proemiale si è protestato; Bensì che da suddetti zelanti professori della vita spirituale, viene stimata vna cosa non molto degna di lode, per la ragione che ne foglio.

no assegnare, come particolarmente solea dire il più volte allegato Cardinal Bellarmino, cioè che sia per appunto come se vn'uomo ammogliato, ripudiasse la moglie dandola ad vn' altro d'inferiore condizione, ma che si ritenga la dote, sicche il secondo marito non goda i frutti della dote, e per consequenza non possa trattar bene la moglie come comporta la sua condizione, ne possa supportare decentemente tutti gli altri pesi di questo matrimonio spirituale, con gli altri inconuenienti accennati di sopra nel capitolo secondo, cioè che per tal rispetto delle Chiese grandi, e qualificate, sogliono essere prouiste le persone men degne, ouero poco proporzionate.

Apputo come se vna dama ricca, e nobile sposa d'vn caualiere parimente nobile, e qualificato, fosse da questo ripudiata con la ritenzione di tutta la dote, e coll'assegnarne vna piccola parte come per vna specie di salario d'vn' operario, ad vn'altro marito, mentre in tal modo difficilmente si darà il caso, (benche alle volte si dia) che la sudetta dama sia maritata ad vn'altro caualiere qualificato suo pari, perche alle volte si mariterà ad vn popolare di condizione molto inferiore; E questo appunto i sudetti zelanti spirituali dicono che sia il caso; Mà però lo scrittore niente in ciò asse-

àfferisce, e lascia l'intiero suo luogo alla verità, accennando quel che altri dicono, acciò quelli à quali spetta, vi facciano le douute riflessioni.

7 E se bene alcuni maligni sogliono opporre all'accennato Cardinale Bellarmini quell'istesso, che si suole opporre à Seneca maestro de Filosofi morali; cioè che all'vso de polli cantasse benè, mà ruspasse male, posciache esso rassegnò la sua Chiesa di Capua, con la riserua à suo fauore di vna considerabile pensione; Non dimeno chi vorrà senza liuore, e senza genio maligno ritrouare la verità, si chiarirà, che non solamente questo Prelato non commettesse alcun mancamento, mà che più tosto ciò comproui la sua santità, mentre ciò fece, non già di sua voglia procurandolo, mà per là forza dell'vbbidienza, così comandato dal Papa per seruizio, e beneficio della Chiesa, vniuersale, e della cattolica religione in quelle contingenze; E quel che più importa essendogliesi offerta la riserua de frutti, ouero quella d'vna pensione molto maggiore, nõ volle accettare la prima offerta, mà si contentò della seõda in vna somma molto moderata, siche à proporzione delle rendite di quei tempi restasse la Chiesa ben prouista, & il successore auesse campo di souenire la pouertà, e di fa-

re quell'altre parti che cōuengouo ad vn buon Vescouo per la conueniente supportazione de pesi di questo matrimonio ; Procurando ancora che il secondo marito, cioè l'Arciuescovo successore fosse, come seguì, vn soggetto degno e qualificato, figliuolo del Duca di Sermoneta della famiglia Caetana, il quale fù anche di poi vn degno Cardinale; Che però quando in si fatte rassegne si verificchino queste circostanze, l'atto non si potrà dire degno del biasimo.

Douendosi auuertire che se bene ciascuna Chiesa; secondo il sudetto parallelo della donna, e della dote, si dice la padrona dell'entrate, ouero di quei fondi, che le producono, cōforme si discorre di sopra nel capitolo vigesimo nono; Tuttauia questo è vn dominio subalterno, mentre il dominio diretto, e totale risiede in potere della Chiesa vniuersale, sotto la suprema, e la maggiore amministrazione, e disposizione del Papa, e per la quale ragione i Canonisti chiamano il Papa padrone assoluto de beneficij, e de beni ecclesiastici; Che però quando per seruizio della Chiesa vniuersale, come padrona principale, si stima spediente di assegnare al Vescouo rassegnante, ouero ad altri, in quali si verificchi l'istessa ragione qual che parte de frutti, ouero qualche pen-
pen.

penfione perche l'opera fua fi ftimi neceffaria ouero opportuna per tal'effetto , come fegua nell'accennato Cardinale Bellarmini , e che ciò fegua con la conueniente moderazione , fiche non ne feguano li fudetti incouuenienti, in tal caso fi dourà dire cofa lodeuole; Confiftendo fempre quafi in tutte le cofe il punto principale , conforme tante volte fi è detto, nel fine onefto e ragioneuole , al quale fiano indirizzate l'vmane azzioni praticate con la conueniente mederazione :

9 Quanto alla feconda ifpezzione della raffe-gna libera , che volontariamente fi defideri dal Vefcouo , il quale ne faccia l'iftanze; Vi fi deue caminare , come di fatto vi fi camina, con molta circofpezzione , e maturità, per la ragione accennata di fopra nel capitolo fettimo in occasione della traslazione , cioè che ef-fendo quefto matrimonio fpirituale di fua natura perpetuo & indiffolubile , non deue facilmente ammetterfene il diuorzio , ouero il ri-pudio; Che però ciò fi fuole maturamente efaminare nella congregazione conciftoriale , riflettendo primieramente fe quel Vefcouo fia ben prouifto d'entrate fufficienti à man-tener fi nel decoro conueniente, e proporzio-nato alla dignità , & allo ftato della prelatura; E quando quefta prouifione vi fia , fi confi-dera,

dera, se vi sia la causa giusta per la mala salute, ò per la graue età, ouero per inimicizie ò altri rispetti, sicche non è materia capace d'vna regola certa e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo la risoluzione dalle circostanze particolari, mentre alle volte (benchè di raro) la pratica insegna che alcune persone vane & ambiziose, desiderano e procurano il vescouato, non già per zelo, e per animo di seruir' à Dio, e di gouernare la Chiesa, mà per la vanità di mettersi in quello stato onorifico della prelatura, e dipoi con la rinunzia poter' assistere alla Corte per nodrire l'ambizione, ouero per la vanità di qualche onorifico trattamento.

Aggiungendosi vn'altra ragione molto efficace, per laquale conuiene & è molto lodeuole di andar ristretto in questa materia, cioè che essendo molto facile nelle persone di poco merito, e di poco talento in qualche grado portatogli dal caso ò dalla pazza fortuna, di
 16 ambire cose maggiori, e come volgarmente si dice d'imbarcarsi; E non auendo del proprio entrate sufficienti da mantenersi da Prelati nella corte per coltiuare le loro vanità; Quindi segue che quando siano nella Chiesa procurano à tutto potere, senza niente distinguere l'illecito dall'ecito, di prouedersi d'entrare

rrare sufficienti à questo fine , al quale stanno tutti dediti senza niente applicare al gouerno della Chiesa, & à far l'officio del Vescouo; Che però si stima vna cosa degna di lode il tener al possibile chiusa questa porta , acciò si tolga l'occasione di coltiuare si fatti pensieri .

Finalmente quanto alla terza ispezzione sopra quella rassegna, laquale dal Vescouo non si voglia, nè si domandi, mà che quella gli venga ordinata dal Papa , ouero da suoi officiali, siche sia costretto à farla , quando anche non voglia , ciò suol seguire in due modi; Vno cioè per qualche delitto ò colpa del Vescouo, siche à rigore si potrebbe procedere contro di esso alla priuazione, mà per coonestare, e per saluare la sua riputazione, se gli suol'ordinare che rinunzij; E l'altro senza delitto ò colpa positua, mà che per inimicizia, ò per antipatia contratta col popolo , ò col Principe, il che alle volte suol seguire per souerchio zelo, ouero per altro accidente non colposo, la Sede Apostolica stimi spedito che debba rinunziare per togliere l'occasione de scandali, e de maggiori disordini, non dubitandosi della podestà, mà riducendosi il punto alla volontà acciò possa dirsi giusta , e ben regolata .

Differiscono però notabilmente questi due casi

casi, posciache nel secondo accidentale non
 colposo, si hà qualche maggior riguardo nel
 prouedere il Vescouo di altra Chiesa eguale;
 ouero di vna competente pensione sopra
 la medesima; Che all'incontro nell'altro ca-
 12 so, quando esso sia prouisto altronde del suo,
 non se gli dà prouisione alcuna, e non essendo
 prouisto si hà riguardo al solo bisogno per ri-
 spetto della dignità con qualche riserua di
 pensione sopra la medesima Chiesa, ò pure
 col trasferirlo ad vn'altra Chiesa minore, es-
 sendo solito alle volte farsi questa traslazione
 in pena & in gastigo, conforme in più casi hà
 insegnato la pratica.

E quindi segue che non sia vna materia ca-
 pace di regole certe e generali, dipendendo il
 tutto dalle circostanze del fatto, per le quali
 alle volte si procede al gastigo più rigoroso
 13 della priuazione, ò deposizione formale, & al-
 le volte si vfa la sospensione dalla giurisdizio-
 ne, e dall'amministrazione della Chiesa, dipu-
 tando vn Vicario Apostolico, col permettere
 al Vescouo la residenza con l'esercizio de pon-
 tificali; Et alle volte se gli sospende anche que-
 sto, ò pure se gli proibisce anche il risedere nel-
 la diocese, & alle volte, secondo la qualità de ca-
 si, se gli assegna per carcere qualche mona-
 stero ò conuento in Roma, ouero in altro luo-

go, con altre somiglianti prouisioni.

Bensì che à questi, ad altri somiglianti castighi non si può procedere se non per il Papa immediatamente, ouero per quelli i quali ab-
 14 biano in ciò la commissione speciale segnata di mano del Papa, che per ordinario si suol indirizzare all'Auditore della camera quando si tratta del formare processo giudiziale per la priuazione per sentenza, atteso che quando si tratta dell'altre prouisioni, come per esempio della sospensione dalla giurisdizione, e della depurazione del Vicario Apostolico, e simili si procede nella forma estragiudiziale dalla sacra congregazione de Vescoui, non praticandosi più quel che dalla ragione canonica in ciò si dispone sopra l'autorità del Metropolitano, ò del concilio prouinciale, ò pure del Primate, ò del Patriarca. A

A. Nella relazione della Curia, e nelle annotazioni al Concilio.



CAPITOLO TRENTESIMONONO.

Delli Vescoui Titolari de' vescouati occupati da gl'infedeli, ouero perche abbiano rinunziato il Vescouato attuale; E della precedenza trà i Vescoui, con altre generalità; Et anche de' Vescoui coadiutori, ò ministri suffraganei degli altri Vescoui.

S O M M A R I O :

- 1 **D**elli Vescoui titolari, li quali habbiano rinunziato il vescouato attuale, ò che ne siano stati priuati.
- 2 De Vescoui titolari in partibus infidelium per onoreuolezza.
- 3 De Vescoui anche in partibus coll'obbligo d'andarui à risedere.
- 4 De Vescoui del rito Greco.
- 5 Delle precedenza trà Vescoui.
- 6 Di molte differenze tra i Vescoui attuali, & i Titolari.

- 7 *Seli Vescoui possano seruire ad altri , e come .*
 8 *Delli Vescoui coadiutori d'altri Vescoui .*
 9 *Delle altre cose nella materia .*

C A P. XXXIX.

I più specie sono quei Vescoui, li quali dimorano nella Corte di Roma, ouero in altre parti senza l'attuale amministrazione pacifica, e piena d'alcuna Chiesa cattedrale, e diocesi cattolica; Vna è di quei Vescoui li quali abbiano auuto il vescouato attuale, e dipoi l'abbiano rinunziato, secondo i modi accennati nel capitolo antecedente, ò pure che siano stati priuati d'esso, sicche ritengano la dignità, e l'ordine vescouale con l'abilità di essercitare i pontificali con la licenza del Diocesano, quando non gli sia proibito, conforme suol'occorrere quando sia per capo di priuazione, mentre ritengono tuttauia il titolo, denominandosi Vescouo di quella Chiesa ò Città benche vi sia l'altro Vescouo attuale, il quale parimente vfa l'istesso titolo, ò denominazione, che però questi si dicono Vescoui titolari solamente.

L'altra specie è di quelli, li quali, ò per occasione delle Nunziature Apostoliche, ò per

altre cariche, ò pure per onorevolezza, e per viuere in quello stato prelatizio vescouale, essendo altronde ben prouisti di rendite sufficienti, ottengono dal Papa qualche Vescouato, ò Arciuescouato, ò Patriarcato di quelle diocesi, le quali siano occupate dagli'infedeli, che però si dicono Vescoui in partibus, nella creazione de' quali non si ricerca altro esame, come si vfa negli attuali, nè si vfano alcun'altre solennità accennate di sopra nel capitolo festo, essendo alle volte soliti crearli per concistoro, & anche alle volte in camera per breue, sicche solamente seguala solennità della consagrazione nell'istessa forma prescritta dal pontificale, ò cerimoniale Romano.

La terza specie è di quelli Vescoui, li quali siano parimente prouisti di queste Chiese occupate dagli'infedeli, ò scismatici, mà come missionarij per la strada della Congregazione de Propoganda fide; E questa specie è diuersa dall'antecedente per l'obbligo d'andare à risiedere nell'istessa diocesi, ouero in altri paesi per l'istesso fine delle missioni, secondo che gli sia ordinato dalla medesima Congregazione, al quale obbligo non soggiaciono quelli della specie antecedente.

E la quarta specie è di quelli Vescoui delle
Chie.

4 Chiefe parimente occupate da infedeli, ò da
 scismatici, li quali siano ordinati, e consagra-
 ti secondo il rito greco, mà che risiedano nell'
 Italia, & in altri paesi de' Cattolici, perche ri-
 conoscendo il Papa, e la soggezzione della
 Chiesa Romana alla quale professino l'obe-
 dienza, non siano tollerati nel proprio vesco-
 uato, e l'opera de' quali si stima opportuna,
 ancora per ordinare quei preti, li quali si ordi-
 nano nel medesimo rito greco per alcuni po-
 poli orientali, li quali essendo partiti da' loro
 paesi per essere stati occupati dagl'infedeli, vi-
 uono sparsamente in diuersi luoghi dell'Italia,
 e particolarmente nella Sicilia, e nella Calabria,
 & in altre parti del Regno di Napoli, conti-
 nuando tuttauia il sudetto rito, quando a' Ves-
 coui non riesca di toglierlo, ed'indurui il rito
 latino, per quel che se n'accenna di sopra nel
 capitolo terzo, & anche nel decimoquinto.

5 Tutte questè specie de' Vescoui hanno l'istef-
 so ordine per appunto come l'hanno gli attuali,
 sicche secondo l'osservanza della cappella pon-
 tificia, con la quale si camina dalla Sacra con-
 gregatione de' Riti, le precedenzae, & i trattamen-
 ti siano eguali, con l'ordine delle gerarchie, &
 in esse si camina con l'ordine dell'anzianità, la
 quale v'è regolata dalla consagrazione, ancor-
 che ciò paia duro alli Vescoui, & à gli Arci-
 uesco.

uescovi attuali della Germania, e dell'altre parti ultramontane, nelle quali vi sia l'vso che gli Arcivescovi, ò Vescovi attuali ritengano à loro seruizio come Vicarij in spirituale per l'vso de pontificali, questi Vescovi, ò Arcivescovi, col nome di suffraganei.

Differiscono questi titolari dagli attuali, oltre le cose accennate in diuerse altre occorrenze; Primieramente cioè in quel che si è detto di sopra nel capitolo decimoquinto, che non se gli concede quella facoltà, la quale si concede à gli attuali di conferire gli ordini à loro famigliari, benchè per altro non siano sudditi; Secondariamente che in essi nõ si possono verificare le altre specie di soggezione per l'istesso effetto degli ordini accennati di sopra nel capitolo terzo per il punto dell'incompatibilità del vescouato, con altre dignità ò beneficij, anzi anche con le pensioni Ecclesiastiche, quando non vi sia la dispensa Apostolica, mentre per vn certo stile della Curia Romana ciò non hà luogo in questi vescovi titolari, mà solamente negli attuali.

E finalmente, oltre diuerse altre differenze, che si potrebbero cõsiderare, vi è quella della maggiore libertà nel seruire a' Cardinali, ò altri Vescovi, & Arcivescovi per Auditori, ò altri Vicarij per generali, ò pure per Vicarij nell'vso de pontificali,

ficali, che come sopra si dicono suffraganei; Imperò che tutto ciò si permette à questi Vescouo titolari, come non obligati alla residenza, & all'attuale cura, & amministrazione di qualche Chiesa, il che non si permette à gli attuali, conforme si è accennato di sopra nel capitolo vigesimo ottauo, trattando del Vicario generale; Però generalmente anche i titolari, mà molto più gli attuali per il Concilio di Trento, e per altri Apostolici decreti sono proibiti di seruire in qualsiuoglia carica à Principi, & à Signori secolari.

Vi sono ancora quelli, li quali siano costituiti nell'ordine Vescouale, e siano consagrati, mà di vna terza specie, cioè che non siano semplicemente titolari, ne meno attuali, mà
8 preparati, e disposti all'attualità d'vna Chiesa, ò diocese certa; E questi sono li coadiutori, li quali si danno à qualche Vescouo, ò Arciuescouo attuale in titolo, con la futura successione nel Vescouato attuale, sicche questa coadiutoria sia diuersa da quella seruale, e manuale la quale si è accennata di sopra in quelli, li quali impropriamente si dicono suffraganei.

L'uso di queste coadiutorie nell'Italia è quasi bandito, sicche rarissime volte se ne vede la pratica; E questa per la sola necessità dell'infermità, ouero per la molto graue età del Vescouo; e
l'istesso

l'istesso segue nella Spagna, & in alcuni altri paesi; Però in altre parti, e particolarmente nella Germania, ciò è frequente, non solamente quando vi concorra la sudetta causa dell'infermità, ouero della vecchiaia del Vescouo, la quale è propriamente la sua causa ordinaria, e naturale, mà anche quando così si stimi spediente; bêche il Vescouo stesse sano, e bẽ abile al gouerno, per la mistura ò vicinanza degli Eretici, all'effetto di ouuiare à gl'inconuenienti, e scandali, de' quali si possa temere nell'elezzione, quando segua la vacanza; ò veramente perche in tal modo la Chiesa acquisti il fauore, e la protezione di qualche Principe, ò altra persona potente, ò per altre cause simili.

Et in questo caso non si dice vna vera elezzione, la quale si faccia dal Capitolo, mà in forma d'elezzione si dà vn certo consenso, il quale benche non sia precisamẽte necessario tuttauia per alcuni buoni fini si desidera dal Papa, all'effetto di cõcedere questi coadiutori alli Vescoui, che lo dimandino, onde di ciò si suol disputare nella Congregazione concistoriale, per quel che nell'vna, e nell'altr'opera, parlando della medesima Congregazione, ouero in occasione de' casi seguiti si v`à discorrendo.

Molte altre cose occorrono in questa materia del Vescouo pratico sopra il buon gouer-

no della Chiesa, mà non è facile senza qualche confusione ò noia riassumerle per minuto, che però potendo bastare le cose accennate come più praticabili, nell'altre cose secondo l'occorenze, si potrà, e dourà ricorrere à professori, & à quelli li quali abbiano sopra ciò com-
posto de trattari legali. A

A. *Nel titolo delle preminenze, e nelle annotazioni al Concilio, & anche nella Relazione della Curia parlando del Concistoro.*



CAPITOLO QVARANTESIMO.

Conclusione dell'Opera con vn
compendioso reepilogo di quã-
to si è detto ne' Capitoli antece-
denti sopra le ammonizioni, &
i precetti per vn buon Vescouo.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella regola generale del buon governo.
- 2 **D**ella retta intentione, e quali compagni debba auere.
- 3 La mala intenzione quali effetti produca.
- 4 Le leggi con la mala inteuzione seruono per lac-
ci nocui.
- 5 Paralello della spada.
- 6 Si danno gli esempi di tutto ciò nella visita, e
nel sinodo.
- 7 Dell'introduzione delle pensioni.
- 8 Della residenza quando sia nocua.
- 9 Delle tre specie dell'Immunità Ecclesiastica.
- 10 Dell'uso de' Chierici, e de Religiosi.
- 11 Delle facultà contro gli esenti.
- 12 Introduzione delle multe, e delle pene pecuniarie.

- 13 *Introduzione, & uso delle censure.*
- 14 *Osseruanza delle feste.*
- 15 *Provisioni sopra le nozze, e sopra funerali, & altro.*
- 16 *Introduzione delle conferenze, e degli altri esercizi.*
- 17 *Visita de' luoghi pij, e rendimento de conti.*
- 18 *Sussidio caritativo, e cattedratico.*
- 19 *Diligenze per gli ordinandi.*
- 20 *Della materia de padronati, & esecuzione delle pie disposizioni.*
- 21 *Testamenti per l'anima.*
- 22 *Scarfezza nell'ordinare.*
- 23 *Rigore più che misericordia.*
- 24 *Limosine à parenti*
- 25 *Altre cose buone abusate.*
- 26 *Protesto circa il rimprouerare i disordini.*
- 27 *Quali autori trattino del Vescono interiore.*
- 28 *Effetti della buona vita, e costumi.*
- 29 *Detto memorabile di S. Antonio Abbate.*
- 30 *I tristi sono in apparenza i più ossequiosi, & affezionati al Vescono malo.*
- 31 *Auuertimento opportuno per guardarsi dall'oppressione de secolari mal'intenzionati.*
- 32 *Il bisogno fa fare delle cose illecite anche contro il genio.*
- 36 *Alle volte la buona vita, e le virtù non bastano.*

34 *Rimedio in questo caso.*

35 *Fine &c.*

CAPITOLO XXXX.



Oncludendo il discorso, e reepilogan-
 dando breuemente, come in vñ
 compendio quel che negli ante-
 cedenti capitoli si è accennato ;
 La regola migliore, e la più ge-
 nerale è quella, la quale più volte si è data nell'
 vna, e nell'altra opera legale, & anche nell'o-
 peretta dello Stiile ; cioè che tutte le vmane
 operazioni, e sopra tutto le leggi, e le prou-
 sioni ouero i precetti per il buon gouerno dell'
 vna, e dell'altra Republica, spirituale, e tem-
 porale, sono ordinate al suo fine onesto, e
 ragioneuole, nell'adempimento del quale con-
 siste tutto il punto, e per conseguenza che la
 forza non stia nella formalità delle parole, mà
 nella sostanza delle cose, cioè che ne segua il
 fine, ouero l'effetto per il quale le leggi si sia-
 no fatte, & i precetti si siano dati, valendosi
 del detto dell' Apostolo, che la lettera uccide,
 e lo spirito è quello, il quale viuifica.

A questo fine dunque nel Vescouo, & ad
 ogni Prelato, et ad ogni Magistrato, et in
 ogni Governatore, si richiede, acciò faccia
 bene l'officio suo, principalmente la retta

inten-

intenzione alla quale Iddio molto assiste, accompagnata dalla dottrina, e prudenza, mà ² totalmente disgiunta dal proprio interesse, oueroda malifini mondani, perche quando vi sia questo principio, il gouerno caminerà sempre bene.

E se bene alle volte la troppa retta intenzione, anche lontana dall'interesse, mà non accompagnata dalla prudenza, e dalla dottrina, suol produrre il zelo indiscreto, il quale frequentemente riesce autore de disordini, e de mali; Tuttauia questi sono casi molto rari; Che però per quel che insegnano le leggi, bisogna cauar le regole dalle contingenze più frequenti, & attaccarsi al minor male, non concedendosi all'vmana imperfezione il poter oprare perfettamente senza difetto alcuno, e come volgarmente si dice, non dandosi alcun dritto senza il suo riuerscio.

³ Che all'incontro, quando il fine, ò l'intenzione sia cattiuua per il proprio interesse, ò per altro fine temporale, e non per quello, al quale la sua carica sia dirizzata; In tal caso il gouerno mai potrà andar bene, e le leggi, ouero i precetti, da medicamenti si risolueranno in veleno, ò pure in cambio di sciogliere, e di dileguare gl'inganni, e le malizie de'tristi, e gli altri impedimenti, liquali si diano al cor-
fo

so della giustizia, & alla publica quiete, seruiranno per lacci, e per ragnoli, e per altri strumenti nociui, mentre i cattiuu, & i mali intenzionati commandanti, ò gouernanti si vagliono delle leggi in questa forma, e per istrumenti da adempiere le loro mal regolate voglie.

4 Che però si facciano pure dell'ottime, e salutari leggi, e si diano de santi, e prudenti consigli, e precetti quanto si voglia, perche quando vi farà la mala intenzione del Prelato, ò del commandante, niente gioueranno, anzi nuoceranno, e seruiranno per pretesto, e come si è detto per panie, e per reti, ò ragnole, & istrumenti simili dà nuocere, e dà fare del male.

Vengono ancora paragonate le leggi alla spada, la quale principalmente si deue adoperare dal Capitano, ouero dal custode, ò gouernatore per difesa, e per custodia; mà quando questo la vorrà adoprare malamente per offendere, farebbe meglio che non l'auesse; E così appunto segue in tante buone leggi, e prouisioni fatte da Sommi Pontefici, e da concilij generali.

Come per esempio; La visita della diocesi ogn'anno, & il congregare parimente ogn'anno il sinodo, sono cose molto buone, e prouisioni

6 sioni fante , & opportune, quando si pratici-
no per quel buon fine , per il quale si sono ordi-
nate ; mà all'incontro nel Vescouo mal'in-
tenzionato seruono per vn pretesto d'esiggere
sotto colore del cattedratico , ò del sussidio , ò
degli alimenti , e de viatici , ò degli atti nel
riuedere le scritture, delle cose non douute, e
per fare dell'estorsioni ; in tal caso il medica-
mento si conuerte in veleno.

Anche nella primitiua Chiesa in tempo del
medesimo S. Siluestro primo, sotto il pòntificato,
del quale, per il battesimo di Costantino Magno-
la Chiesa ottenne la sua tranquillità , e l'ordi-
ne , ouero la gerarchia degli Ecclesiastici
cominciò ad ottenere la sua grandezza , &
7 comodi temporali, con santo , e ragioneuol
fine fù ordinato , che i Chierici ricchi , e pro-
uisti di pingui beneficij , douessero souuenire
gli altri Chierici poveri , e dalche propriamen-
te nacque l'introduzione delle pensioni ; Mà
quando dal Vescouo non si badi all'ademp-
imento del fine per lo quale questo vso si sia in-
trodotta, e che si adoperi per il fine temporale
dell'interesse, ò dell'affezione mōdana, in tal ca-
so l'introduzione resta nociua, e pregiudiziale :

L'istesso nella legge , la quale obliga il Ve-
scouo alla residenza per il buon fine , che di
presenza riconosca lo stato del suo gregge per
vede.

8 vedere se sia prouisto de buoni pascoli spiritua-
 li, et acciò possa curare oportunamente le pe-
 corelle inferme, perche non periscano, e non
 infettino l'altre; mà la presenza, e la residen-
 za del Vescouo mal'intenzionato seruirà sola-
 mente per far meglio l'esploratore ad effetto
 di trouare degli attacchi da fare dell'estorsio-
 ni, e da poter maggiormente mungere, ò to-
 fare le pecore; ouero che in altro modo si por-
 tasse malamente, siche la sua vita cagionasse
 scandalo, in tal caso la residenza più tosto rie-
 sce à sudditi dannosa essendosi ragioneuol-
 mente introdotta per giouare.

Le trè specie dell'Immunità Ecclesiastica,
 personale, locale, e reale, furono introdotte
 con fini santi, e ragioneuoli, e quando si pra-
 tichino bene, drizzando le linee à quei buoni
 9 fini per i quali furono introdotte, sono degne
 di molta lode, e si deuono stimare profiteuoli
 alla Republica Cristiana, Mà quando si abu-
 sino, e che s'indrizzino a' fini illeciti, cioè che
 seruano per nodrire, e per fomentare i delitti,
 e per alleuare, & ingrassare, ò d fendere i ser-
 penti velenosi, e gli orsi, & i leoni, & i lupi,
 e le tigri danneggiatrici della Republica, ò che
 seruano per trafico, e per mercanzia, e per
 fraudare il publico, in tal caso riusciranno per-
 niciose.

Cóme ancora l'uso di molti chierici secolari, e di tante religioni claustrali e militari, hà il suo fine santo, onesto, e ragioneuole, così per il maggior culto, e per il decoro delle Chiese, come ancora perche la vigna del Signore abbia maggiori coltiuatori, & operarij, acciò sia più purgata dalle spine, e dall'erbe cattue, e custodita da dannegianti, & à suoi tempi sia ben coltinata, perche produca maggior frutto; Mà se l'indurre gran copia di si fatti operarij e ministri si facesse dal Vescouo come vsufruttuario della vigna per il solo fine di esigere da essi maggiori cõtribuzioni e prouenti, sicche questi niente badando alla custodia, & alla buona coltura, seruano più tosto per tagliare gli arbori fruttiferi, e per robbare il frutto, e per empire la vigna di spine, e di erbe cattue, e per romper le medesime sepi per cauarne qualche vtile; In tal caso quando quello si desse, farebbe meglio che questi operarij non vi fossero, e che il loro numero fosse al possibile poco.

Le facultà date dal Concilio di Trento, e dalle costituzioni Apostoliche al Vescouo contro gli esenti, e priuilegiati, anche regolari, in quel che riguarda la cura delle anime, e l'amministrazione de sacramenti, e le altre

materie , sono degne di molta lode, quando si esercitano per il buon fine, per lo quale si sono concedute, mà se si eserciteràno per il solo fine di auer maggior numero di pecore da tosare, e da monger, e per farne negozio, riescono, perniciose .

L'introduzione delle pene e delle multe pecuniarie, anche ne Tribunali Ecclesiastici con
 12 i Chierici, ebbe il suo fine onesto, e ragionevole, così per euitare le pene corporali, le quali ne chierici siano di scandalo al popolo, e di pregiudizio all'ordine ecclesiastico, acciò così non restino totalmente impuniti i delitti, come ancora perche molti di genio auaro, stimano, e temono più queste pene che le corporali con la douuta applicazione di esse in elemosine, & in altre opere pie; mà se il Vescouo ne vorrà fare mercanzia & applicarle à se stesso ouero à i suoi per arricchirli, si dourà dire cosa dannabilissima.

L'istesso, e di vantaggio camina nelle censure ecclesiastiche come armi spirituali le quali alle volte, e particolarmente con personaggi grandi e potenti sono di maggior timore, &
 13 operazione, di quel che siano le temporali, si che l'introduzione ebbe il fine onesto, e ragionevole, e quando per quello si esercitino, sono
 de-

degne di molta lode, e riescono di proposito; Mà all'incontro quando si abusino, e che seruanò di pretesto al Vescouo, ouero ad altri superiori ecclesiastici da fare dell'estorsioni, ouero da fomentare i proprij capricci, e le proprie passioni ò pure che la souerchia loro frequenza, e facilità ne cagioni il disprezzo, e che rēda di poca operazione quest'arme così potēti, & oportune alla Chiesa, cagionano più dāni, e pregiudizij e mali effetti all'autoritā ecclesiastica.

Anche l'osservanza delle feste, & il solennizzarle, ebbe il suo fine santo, e ragioneuole; acciò in quei giorni, astenendosi dall'opere seruili, e mecaniche si possa attendere al culto diuino, & all'orazioni, & anche per confessarsi e comunicarsi, e per fare gli altri esercizi spirituali, per la salute dell'anime; Mà se in ciò il Vescouo fosse mal'intenzionato, e che volesse valersi di questo precetto per mercanzia nel vendere le licenze da lauorare, e per far atti proibiti ne giorni festiui, ouero per esiger le pene, conforme si è di sopra discorso nel suo luogo, in tal caso sarà così malfatta, e sarebbe meglio che la proibizione si leuasse.

È l'istesso camina nell'altre prouisioni, e proibizioni, lequali giustamente e con ragione si sogliono fare ne sinodi, e per editti sopra

il matrimonio e sopra le nozze ouero ne batte-
fimi , ò nell'esequie , e funerali , quando cor-
15 rompendo il buon fine per il quale si siano fat-
te, seruono solamente per bottega , all'effetto di
vendere quelle licenze , che il Vescouo può
dare .

Sante è profitteuoli sono le prouisioni, sopra
le cōferenze de casi di coscienza, & anche la let-
tura della Scrittura Sagra , e simili esercizi, or-
dinãdosi sotto pene à chierici chevi debbano in-
16 teruenire; Mà ciò riesce in male, quando il
Vescouo, poco , ò niente curandosi del profit-
to , e non badando al fine buono per il quale
ciò si sia introdotto , badi à notare quei che
mancano per il solo fine dell'interesse per le pe-
ne, e non per il fine buono ,

Con ragione il Concilio di Trento incarica
à Vescoui la visita, e la reuisione de Conti de-
gli amministratori degli ospedali , e de monti
di pietà, delle confraternite, ò d'altri luoghi pij
amministrati da laici per il buon fine di ouuia-
17 re alle fraudi , & all'vsurpazioni; Mà quando
il Vescouo di ciò niente curandosi , si vaglia
di questo pretesto per esiggere alcuni emolu-
menti, riuscirà di danno, e pregiudizio à luoghi
pij ,

Il sussidio caritatiuo , & il cattedratico à be-
nefi-

neficio del Vescouo furono introdotti per fini onesti , e ragioneuoli ; Ma quando si esigono in quei casi , ne quali cessa la ragione, ouero il fine, passano in natura d'estorsioni, e di esazioni illecite conforme di sopra nel suo luogo si è accennato .

Sono sommamente lodeuoli l'esatte diligenze sopra la vita , & i costumi , & il sufficiente patrimonio , e l'idoneità , e gl'altri requisiti in quelli , li quali si deuono promouere à gli ordini , e si deuono prouedere de i beneficij ; Mà se ciò seruirà solamente di pretesto per far molti atti , e per esiggere gli emolumenti per la banca ò cancellaria , farà cosa illecita e malfatta .

E in obbligo il Vescouo d'inuigilare nel conseruare la liberta delle Chiese, e che non si usurpino li padronati non legittimi ; Mà non già che ciò debba seruire per pretesto di controuertere i padronati chiari per ogni vacanza; per l'istessa ragione degli emolumenti per la Cancellaria, e l'istesso nell'esecuzioni delle ultime volontà per le pie disposizioni .

Pio, e ragioneuole fù il fine per il quale in alcune diocesi fù introdotto l'uso che il Vescouo facesse il testamento per l'anime di quelli , li quali morissero ab intestato ; Ouero che ad es-

fo spettassero le robbe de peregrini forastieri, all'effetto di distribuirle per l'anima del morto
 21 in limosine, & in opere pie; Mà non già che ridondi in mercanzia per applicarle à se stesso, perche la buona consuetudine si risoluerà in corrutela, onde farà meglio proibirglielo.

Si loda sommamente l'andare scarso, e ritenuto nel conferire gli ordini, e particolarmente la prima tonsura per le ragioni già accennate; Mà non già che ciò vaglia per pretesto d'im-
 22 pedire, che quelli, liquali abbiano le ragioni di nominare e di presentare à beneficij non possano presentare, e nominare i proprij figli, ò parenti, acciò in tal modo i beneficij vadano in mano de parenti ò famigliari del Vescouo.

Si è lodato il rigore più che la misericordia, ne tempi correnti, nel gastigare i delitti per le ragioni già accennate; Mà non già che ciò
 23 abbia à seruire per mercanzia, e per esiggere delle pene pecunarie maggiori per applicarle à se stesso.

L'ordine della ben regolata carità richiede che nella distribuzione delle limosine, e delle souuenzioni, i proprij parenti siano preferiti
 24 à gli estranei, per esser più prossimi; Mà però col presupposto della pouertà, e del bisogno della souuenzione con l'onesta proporzione delle

delle loro qualità, non g' à per arricchirli, e per farli grandi.

Giustamente si obligano i popoli al risarcimento della Chiesa cattedrale, et agli alimenti, ò limosine de Predicatori, & ad altre cose simili, mà col presupposto della pouertà, e dell'impotenza del Vescouo, non già che questo impieghi l'entrate della Chiesa in lussi superflui, ouero in donatiui à parenti ò familiari, e che voglia grauare i popoli à quei pesi, li quali adesso spettano; Con altre cose simili, mentre à tutte le leggi e prouisioni, & vsanze, s'addatta l'istessa regola generale data da principio, cioè che il tutto consiste nel fine, la corruzione del quale, opera che il bene si risolua in male, e che il medicamento si risolua in veleno.

Non deue attribuirsi à souuerchia acrimonia, & à mal concetto de Vescoui, l'accennare tutto ciò, & altro che di sopra in tutto il discorso si è detto, mentre conforme si è accennato nel capitolo primo, il motiuare, & il riprouare i disordini, non presuppone che quelli vi siano, e che si commettano quelle cose, le quali siano illecite, mà si fa per auuiso, acciò non seguano, e perche si sappia quel che sia illecito per astenersene.

Appunto come fanno i Predicatori, e particolarmente gli Apostolici, quando predicano al Papa, à Cardinali, & à Vescouo, & à gli altri Prelati perche sempre inculcano li disordini, & i vizij degli ecclesiastici, mà non già li suppongono in quelli, à quali si predica, ne perciò si racciano, mà solamente se gli mostra, qual sia la strada buona, e quale la cattiva, e quali siano quelle cose, dalle quali si deono astenere; Come anche fanno le leggi quando proibiscono le cose mal fatte, e v'impongono le pene.

Questo dunque è quel che riguarda il Vescouo pratico, e ben gouernante la sua Chiesa, e diocese per il foro esteriore e per la direzione del Clero, e del popolo com'messagli, mentre il di più che spetta al Vescouo interiore, cioè alla sua coscienza, e perfezione, si potrà vedere appresso gli accennati Rinuccini, e Sperelli, & altri, li quali di proposito diffusamente trattano di questa seconda parte, della quale lo scrittore come secolare, dal principio si è protestato di non discorrere, nè trattare.

Non lascia però di soggiungere che la bontà della vita, & il buon concetto siano gran mezzi e
28 strumēti, anche per il buò gouerno esteriore, e
per

per la maggior stima che si abbia da Principi, e da magistrati, & anche da popoli del Vesouo, posciache quando i Vesouoi imiteranno gli Ambrosij, imiterano anche i principi di presente li Teodosij, che gli stimino e gli vbidiscano; Anzi viuendo da Leoni faranno temuti dagli Attili, e da Genferici; Ma non è possibile che volendo viuere da Simoni, ouero da Nicolai, voglia essere stimati da Ambrosij ò da Leoni; Che però viuano pur bene, che di certo riuscirà loro buono e felice il gouerno, almeno per la maggior frequenza.

Che però quãdo si sentono de disordini per la parte de Principi, ò de magistrati secolari, si vfinno pure da i superiori maggiori Ecclesiasticile douute diligenze, perche ritroueranno, che alle volte forse il male nasce dall'abuso de Vesouoi; Nõ già che à secolari si rēda perciò lecito di fare quel che non possono, e non douono e che se gli permetta di perdere il rispetto à Vesouoi, & à gl'altri Prelati, mà per ammonire i medesimi Prelati à far dal canto loro quel che deuono:

Non si niega che il mondo abbonda di tristi, e de mal'intentionati, e che per l'vso de paesi, alcuni signori, ò magistrati secolari facciano studio; e professione di tenere soggetti, e come volgarmente si dice per cap-

pellani, i Vescoui, Ma quando questi siano veramente Vescoui, cioè che viuano da tali, e che imprimano ne popoli il concetto della loro honestà, e zelo in tal caso da questi tristi più che da buoni, se non faranno amati, e riuertiti per virtù, saranno tenuti e stimati per timore, mentre gli huomini di mala coscienza, per lo più sono timidi, e rispettosì de superiori; Onde per vn certo modo di dire se gli può addattare quel che S. Antonio Abate solea dire à suoi discepoli del diauolo, che somamente teme la buona vita, l'orazioni, i digiuni, e gli altri esercizi spirituali de serui di Dio, e col mezzo de quali si rende più tosto di essi suddito & ossequioso; E così appunto segue in si fatte persone, verso i Vescoui, e gli altri superiori ecclesiastici, quando questi viuano & operino come conuiene allo stato loro.

Non hà il Vescouo nuouo quando giunge alla diocese, e nel primo tempo del suo gouerno persone più ossequiose & affezionate di queste così mal'intenzionate, ò siano grandi, 3^oe publiche, di Signori e magistrati, ouero priuate, e suddite del clero, e del popolo, facendogli ossequij maggiori, e profondedo voluntieri il loro hauere in donatiui ò pure nell'essere istrumenti, e mezzani delle corruttele, e
dell'esa-

dell'esfazione degli illeciti emolumenti, e suggerendogliene il modo; Però deue il Vescouo auuertire, che questa sia vna specie di quell'esca, la quale da Pescatori s'offerisce à i pesci con l'amo; O pure che sono i foauì, e diletteuoli liquori, liquali si diano nelle tazze d'oro auuelenate, e come i Poeti fauoleggiano, siano le carezze, e le beuande di Circe, ouero i canti delle Sirene per iscoprire l'vomo corruttibile, e poco timorato di Dio, all'effetto di mettergli doppoi, come volgarmente si dice, il piede alla gola, e di renderlo soggetto.

Che però il primo saggio che deue dare il Vescouo farà questo di mostrarsi disinteressato & integro, facendo conoscere anche in quell'vrbanità, che deue vsare per corrispondere à si fatti proditorij ossequij, e cortesie, la sua fortezza; Onde per questo rispetto particolarmente si deue riflettere à quel che si è accennato di sopra nel capitolo quinto, cioè che quando si prouedono le Chiese, si deue auuertire alla loro condizione, & allo stato delle Chiese; Siche i Vescoui non arriuino alle Chiese molto bisognosi, mentre secondo la sentenza del Veenerabile Beda, nell'omilia al Vangelo di S. Luca al cap. 12. alle volte il bisogno è causa, che s'abbandoni la giustizia, e che si

facciano di quelle cose, lequali per vn buon genio non si farebbono, il che anche s'auerte nella pratica ciuile del Dottor Volgare, parlando de Giudici.

E se bene per quel che insegnano l'istorie ecclesiastiche de Crisostomi, de Basilij, de Stanislai, e de Cantuariensi, et altri la bontà
 33 della vita, e le virtù del Vescouo non bastano à preualere alla perfidia, & alla mala intenzione d'alcuni; Però questi sono casi rari, e per lo più con i Principi sourani, contro i quali non si dia il ricorso ad altro superiore; Mà non già con Signori, ò magistrati sudditi, ouero con persone priuate, con i quali tal ragione non si verifica, sicche non solamente possa con essi il Vescouo esercitare le sue armi spirituali, ma ancora possa farli reprimere da proprij
 34 superiori; E particolarmente nell'Italia della quale si tratta, per auer essa i suoi Principi per la Dio grazia tutti Cattolici, e pijsimi; Onde quando il Vescouo farà veramente da bene, & opererà col buon zelo accompagnato dalla prudenza e dalla conueniente discrezione, resterà sempre superiore.

Si compisce l'opera, non già che si possa dire che si dia il fine alla materia, mentre questa come molto ampla richiederebbe più volumi; Mà si dà solamente il fine à quel che

in questa materia del Vescouo prattico allo scrittore abbia suggerito la memoria nelle cose più frequēti, e più praticabili; E queste forse basterāno quādo vi si rifletterà bene, sicche offeruandosi le regole date si diuentarà di certo vn buon Vescouo, & il suo sarà vn buon gouerno per seruizio di Dio, e della Chiesa, e beneficio, e profitto dell'anime de popoli, e della propria.

Dandosi al Vescouo per chiusa vn ricordo troppo necessario, cioè che, quando non si voglia stimare obligato à quel che l'Apostolo S. Paolo, & i Santi Padri, & anche li canoni, & i Cōcilij dicono dell'officio del Vescouo, per quel che si e raccolto dallo Sperello nell' opera del Vescouo da principio accennata, col pretesto che siano più tosto cōseglj che precetti, sopra di che se ne lascia ad esso il peso ne conti che à Dio all'altra vita dourà dare; Debba almeno riflettere al giuramento che egli dà nell'atto della sua consecrazione, e alle giurate promesse che fà al consagrante, delle quali dourebbe tenere vna tabella nella propria stanza per leggerle ogni matina come per vna specie di orazione iaculatoria, mētre in ciò nō può cadere la sudetta scusa ò pertesto che siano cōseglj e nō precetti, mētre si tratta di patti, e di conuenzioni espresse, all'offeruanza delle quali si è obligato con

vn giuramento solenne ; E pure quando alcuni Vescoui di ciò si interrogassero Iddio sà come saprebbero rispòdere e se per nulla vi riflettano ,il che come ogn'altra cosa sempre sia detto senza pregiudizio de buoni, come si deue credere e sperare che siano tutti.



INDICE

Delle cose più notabili contenute nell'opera del
Vescouo .

A

ABBADESSA.

Donna corrotta non può essere eletta c. 19. n. 14.
Dura per tre anni iui.
Elezzone d'essa deue farsi per voti segreti, e conchiuderfi da due terze parti c. 19. num. 14.
Età di quarant'anni, ed otto di professione si richiede per tal officio ; iui
Ne monasteri esenti quali superiori interuengano alla sua elezzione , c. 19. n. 9.

ABBATI.

Benedettini hanno la facoltà di celebrare pontificalmente, & in quai tempi, cap. 10. nu. 8. come in presenza del Diocefano ; iui
Prima tonsura, & ordini minori possono conferire, e come c. 15. num. 6. c. 19. li conferiscono à regulari loro
sud.

sudditic. 15. num. 20.

Acolitato vid. ordini minori.

AFFEZIONE DE BENEFICII.

Che cosa sia, & in che differisca dalla riserva c. 16. num. 12.

Opera che non si possono conferire i beneficij affetti dall'ordinario, mà dal Papa; iui.

Si caggiona dall'apposizione delle mani del Papa c. 16. num. 12. vid. Beneficij. Riserva.

AFFITTO.

Fatto dal predecessore quando sia tenuto offeruare il Vescouo successore c. 26. num. 8.

ALIENAZIONE.

Beni della Chiesa come possa alienare il Vescouo c. 26. num. 3. E sn doue s'estenda la sua autorità cap. 26. num. 5.

Consenso del Capitolo è necessario c. 26. num. 3.

In che deue il Vescouo auertire per guardarfi dalle frodi c. 26. num. 6.

Qual figura egli faccia nell'alienazione de beni della propria Chiesa c. 26. num. 3.

Solennità necessarie, causa giusta; & altri requisiti e. 26. num. 7.

ALTERNATIVA.

Della causa per la quale à Vescouo si concede, e quando di

DELLE COSE PIV NOTABILI. 641

di essa godono c.8.num.9. c.16. num.9. & 10.
Modo come si deve domandare c.16.num.11.

AMMINISTRATORI.

vid. Luoghi p̄y.

APPELLATIONE.

Metropolitano in che maniera s'ammetta c. 36. num. 5.
c.6. vid. Metropolitano.

Sospensua se si dia da decreti fatti in visita c.13.n.18.

Non si dà da i decreti di precedenza, nelle controuer-
sie che nascono nelle processioni c.10. num.15.

Dalle censure se si dia c.27.num.11.

Del Giudice dell'appellazioni del Regno di Sardegna
cap 36.num.13.

ARCIDIACONO.

Era anticamente Vicario del Vescouo nel temporale cap.
28.num.1. E perche fosse soppressa tal autorità; iui.

In Italia suole essere la prima dignità c.10.num. 15. E
perciò à lui spettano le funzioni primarie in assenza
del Vescouo; iui.

Questo titolo hoggi è abusuo c.28.n.1.

ARCIPRETE.

Era anticamente Vicario del Vescouo nello spirituale c.
28.num.1. E perche sia hoggi cessata tale autorità;
iui.

Funzioni primarie assente il Vescouo quando tocchino ad
ad esso c.10 num.15.

Questo titolo hoggi è improprio c.28.num.1.

M m m m

AR.

ARCIVESCOVI.

Prendono il pallio in Concistoro, e come c. 6. num. 7. vid. Metropolitanani.

A R M I.

*Infauſte in mano delli eccleſiaſtici c. 3. nu. 3.
Proprie dell' eccleſiaſtici quali debbano eſſere ; iui .
E che ſiano le censure c. 23. n. 7. vid. Censure .*

ATTI GIURISDIZIONALI.

Vid. Preminenze .

AUDITORE DELLA CAMERA.

*Procede contro i Veſcovi giurisdizionalmente cap. 28.
num. 14.*

AUDITORI DI RVOTA.

*Beneficij da eſſi poſſeduti ſono riſeruati al Papa cap. 16.
num. 8.*

A V V O C A T I.

*Della Curia Romana perche ſiano periti nelle coſe eccle-
ſiaſtiche cap. 1. num. 1.*

B

B A C I O.

D *Ella pace, e dell'Euangelio è atto di giurisdizione c.10.n.3.*

B A C O L O.

vi d. Mitra .

B A L D A C C H I N O.

Abbate Benedettini, & altri Prelati inferiori hanno d'esso l'uso, & in che maniera c.10. num.8. Non lo possono ritenere auanti il Diocesano; iui.

Concedere à chi lo deue il Vescouo in Chiesa, e come c.23. num.8.

E effetto della giurisdizione c.10.num.6.

B A S I L I C A L A T E R A N E N S E.

Era vffiziata da Canonici regolari cap.20.num.1. detti perciò Lateranensi; iui.

B A S T A R D I.

Agli ordini minori possono essere dispensati dal Vescouo cap.12.num.10. cap.15.num.7. Mà non alli maggiori cap.15.num.7.

Agli ordini maggiori si dispensano dal Papa, ò Legato à latere c.15.num.8.

Entrando in religione si legitimano c.15. num.20.

Sono incapaci di Descouadi c.5.num.1.

M m m m 2

BEL.

BELLARMINO CARDINALE.

- Arciuescouo di Capoa, & idea de Prelati c. 1. num. 6.*
Auertimenti che diede à Clemente VIII. circa la pro-
uisione alle Chiese c. 5. n. 10.
Chiamaua questa il più importante negozio della
S. Sede c. 5. num. 11.
Suo opusculo dourebbe sempre esser letto da Vescouo cap.
15. num. 2. Incaricain esso la circospezzione nell'ordi-
nare; iui.

B E N E D I T T I O N E .

- Delle Chiese, altari, vesti, vasi sagri, è atto di giu-*
risdizione cap. 10. num. 10.
Non può darsi dal Vescouo fuori la propria Diocesi
cap. 10. num. 3.

B E N E F I C I I .

- Di raggion commune spettano tutti alla collatione del*
Vescouo c. 16. num. 2. Eccetti i beneficij delle Cate-
drali che spettano anche al capitolo cap. 16. num. 3.
Et i Canonici delle Collegiate che spettano al Col-
legio, e quando spettino al Vescouo cap. 16. num. 4.
Et à che serua questo ius di conferire dopò le ri-
serue apostoliche c. 16. num. 5.
Diconsi i Chiericati che si danno in titolo c. 15. n. 31.
Riseruate quali siano, e quali affetti c. 16. num. 6. c. seq.
vid. Affettione. Riserua.
Titoli di essi possono essere riconosciuti dal Vescouo in
vista c. 13. num. 9.

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 645

Vasar quando si dicano in curia c. 16. num. 9.

B E N E F I C I O .

Per titolo degli ordini sagrì deve essere sufficiente c. 15. num. 8. & 9. E quando sia tale cap. 15. n. 23. Non si può rassegnare ; iui.

Soggetto un' alieno suddito ad effetto di ordinarlo quando renda c. 14. num. 16.

Vid. Vescouo circa i beneficij .

B I A S T E M E .

Ereticali, e non ereticali da chi siano punite c. 21. n. 12.

B I S O G N O .

Fà il più delle volte fare molte cose illecite , e contro genio cap. 40. num. 32.

B O L L E .

Prima che si spediscano non può il Vescouo ingerirsi nell' amministrazione della Chiesa c. 6. num. 7.

B O L O G N A .

Eretta in Metropolitana da Gregorio XIII. c. 2. n. 7.

B R E V E .

De capienda possessione quando si spedisca c. 6. n. 7.

C

CAMERA APOSTOLICA.

E Rede del Vescouo c. 29. num. 9.
 Gode in Italia, eccetto alcuni Inoghi i fratti delle
 Chiese, e beneficij vacanti c. 9. num. 10. E come
 diuidi i pendenti col successore iui vid. Frutti.

CANCELLARIA EPISCOPALE.

Affitto di essa perche proibito c. 29. num. 10.
 Emolumenti di essa sotto qual genere di fratti vadano;
 iui. E per qual fine l'uso d'essa fù introdotto iui,

C A N D E L E.

Nel giorno dellb Purificatione se sia tenuto il Vescouo
 distribuire c. 27. num. 8.

C A N O N I.

Antichi non fanno menzione de Vicarij generali c. 28.
 num. 1,
 Osseruanza delle leggi Romane come ordinino cap. 26.
 num. 11.

C A N O N I C A T I.

Delle Cattedrali di ragione à chi spetti conferirli cap.
 16. num. 3.

Delle

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 647

Delle collegiate quando si prouedano ad elezzione del Collegio c. 16. num. 4.

A degni tralasciate i più degni non si deuono conferire cap. 16. num. 19.

Grauar non si deuono molto di pensone c. 16. n. 24.

Impinguare quando, e come si possano con l'union de beneficij c. 17. num. 20.

Nuoui nella Catedrale quando possa eriggere il Vescouo cap. 17. nom. 21. ò nelle Collegiate c. 17. n. 5.

Supprimer quando possa il Vescouo c. 17. nu. 6.

CANONICATO PENITENZIARIO.

Erigere si deue dal Vescouo cap. 17. num. 2. E quando non si può come deue prouedere c. 17. num. 3.

CANONICI.

Due assistono al Vescouo mentre fa la visita, e se sia precetto c. 13. num. 6.

Non precedono li Rettori delle Chiese c. 13. nu. 24.

Di capitolo esente come siano soggetti al Vescouo cap. 20. num. 2.

Nuoui quando partecipino delle distribuzioni, & altri emolumenti c. 17. num. 1.

CANONICI REGOLARI.

Sol alcune Chiese Catedrali anticamente solcano essere c. 20 num. 1.

Officiauano la Basilica lateranense cap. 20. num. 1,

Indi detti lateranensi iui.

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE.

Corpo Cattedratico viene costituito da lui, e dal Vescouo
c. 26. num. 3. c. 34. num. 1.

Dà il consenso all'alienazione de beni della Chiesa cap.
26. num. 3.

Eleggeua anticamente quando il Vescouo, mà hora lo fa
il Papa, eccetti alcuni luoghi della Germania cap. 6.
num. 3. & 4. c. 34. num. 12.

Giurisdizione in sede piena in quai casi habbia unita-
mente col Vescouo c. 34. num. 2. e 16.

Et in quai casi da se c. 34. num. 3.

Hà de iure la limitazione col Vescouo nella prouisione
de beneficij, e canonicali della Catedrale, quando
non vi sia contraria consuetudine c. 16. num. 3.

In caso d'unionione di due Catedrali ciascuno ritiene la
sua giurisdizione intiera c. 37. num. 13. Et in man-
canza di canonici in una à chi si consolidi la giuri-
sdizione c. 34. num. 4. Et à chi spetti l'elezione
del Vescouo c. 37. nu. 14. E del Vicario capitolare; iui
e data la nullità dell'elezione in vno, à chi si de-
uolua; iui.

Interuiene nel Sinodo Diocesano c. 13. num. 6.

Rappresentar lo possono vno, ò due canonici c. 34. nu. 5.

Sede vacante, ò impedita hà piena giurisdizione c. 34.
num. 3. Deputa il Vicario capitolare, e l'Economo
c. 24. num. 6. e del modo della deputazione c. 34. n. 7.

Visita la Diocese per mezzo del Vicario, e non d'altro
c. 13. num. 28.

Suppelttile sagra qual sia tenuto somministrare alla
Chiesa c. 37. num. 7.

CAPITOLO DELLA COLLEGIATA.

Rispetto al Prelato inferiore con territorio separato hà
l'istesse prerogative del Capitolo della Catedrale cap.

34. num. 11.

Quando habbia ius d'eleggere à i Canonici vacanti

c. 16. num. 4.

CAPITOLI ESENTI.

Done sono, come si conoscano le cause de' Capitolari cap.

20. num. 2.

In Italia sono rarissimi; iui.

CARATTERE.

Ved. Ordine.

CARDINALI.

Beneficij da essi posseduti sono riservati c. 16. n. 8.

Electione attiva, e passiva hanno nel Pontificato, e partecipano del governo della Chiesa uniuersale, e Stato ecclesiastico c. 5. num. 11.

Indulto di conferire i beneficij riservati loro si concede c. 16. num. 5. e 6.

E come se gli dia in caso che rinuncino la Chiesa cap. 38. num. 5.

Nelle Chiese de loro titoli à quali Prelati s'assomigliano cap. 35 num. 7.

Superiori Vescou in dignità, ma non già ne pesi cap. 5. num. 11.

Vescou delle sei Chiese vicino Roma sono coadiutori del Papa cap. 8. num. 12.

Non sono tenuti à residenza cap. 8. num. 12.

S. CARLO BORROMEO.

Idea de Vesconi c. 1. num. 6.

*Incontro de diſturbi nella viſita della Chieſa della Sca-
la c. 13. num. 32.*

*Ordinò l'iſtruzioni per insegnare la dottrina Criſtia-
na c. 11. num. 14.*

Primo miniſtro di Pio IV. ſuo Zio c. 1. num. 6.

*Quanti Sinodi Dioceſani, e prouinciali celebraffe cap. 14.
num. 12.*

Riformò la ſua Chieſa di Milano c. 11. num. 2.

CASI DI COSCIENZA.

*Conferenza di eſſi, quando, e come ſi debba fare cap. 17.
num. 4.*

Perſone che deuono in eſſa interuenire; iui.

Regolari quando ſtano tenuti aſſiſterui c. 17. num. 4.

Caſtigo contro li non interuenienti; iui.

Veſcouo quando debba in eſſo trouarſi c. 17. n. 4.

CASI RISERVATI.

*Confeffori deuono tenere nota de caſi papali, & Epiſco-
pali c. 12. num. 6.*

*Veſconi come debbano portarſi circa le riſerue, e facultà
d' aſſoluerò c. 12. num. 6.*

C A S T I G O .

*In quanti modi si castigbi il Vescouo nelle sue colpe, &
da chi c.38. num.12.13.c.14.*

C A T E D R A L I .

Dugento nouanta sono in Italin c.2. num.3.

*E dell' antichità della loro erezzione; iui Perche in
Italia siano più numerose, che nell' altre Prouincie c.
2 num.3.*

*Eredi necessarie del Vescouo, & in suo luogo la Camera
Apostolica c.29.num.9.*

*Ornar si deuono, e risarcire dal Vescouo; & in caso di
pouertà chi subentri nel peso c.27.num.4 & 5.cap.40.
num.25.*

*Spose del Vescouo, e padrone delle rendite c.27. num.4.
E perciò il Vescouo è immediato amministratore de beni
cap.26.num.1.*

*Qual figura faccia nell' alienazione di essi c.26. n.3.
vid. Alienatione.*

*Vescouo non può essere Prelato di molte c.37.num.1.
S' eccettuano quelle della Germania, e della Fran-
cia c.37.num.2.*

Vnire in qual maniera si possano c.37. num.4.

*In Italia qual maniera d' vnione si praticchi c.37.
num.5.*

*Vnite à rispetto del Vescouo s' hanno per vna sola eccetto
nel possesso cap.37 num.6.& 7.*

*E quali vantaggi goda la Chiesa doue fa la residenza
e come debba portarsi nell' intitulazione cap.37 n.8.
e 9.*

652 I N D I C E

- Rappresentano una Chiesa formale cap. 37. n. 16.
Vicario capitolare sede vacante come s' elegga cap.
37. num. 14.
Vid. Capitolato.
Vna sola quando possa hauere due Vescoui c. 37. n. 15.
Vid. Chiesa.*

CATEDRALITA.

- Da chi si proua quando non apparisce titolo esplicito c. 4.
num. 2.*

CATEDRATICO.

- Chierici senza beneficio non sono ad esso tenuti cap. 9.
num. 9.
E douuto da Parochi, & in qual caso c. 9. n. 8.
Introdotta per fine onesto, e ragioneuole, quale ces-
sante non si puole esiggere c. 40. num. 18.*

CAVALIERI.

- Tenasi de loro priuilegj, per qual ragione c. 13. n. 32.
Vid. Esenti.*

CAVSE.

- Beneficiali di padronati, decime, e pensioni spettano al
Vescouo c. 21. num. 14.
E come incidentemente vi si dia l' esecutoriazione,
dal Giudice laico c. 21. num. 15.
Di chierici; e persone ecclesiastiche si conoscono priua-
tiua-*

DELLE COSE PIU NOTABILI. 653

tiuamente dal Vescouo cap. 21. num. 8.

E quando possa riconoscere anche i laici cap. 21. num. 17.

Di misto foro si possono riconoscere dal Giudice ecclesiastico, e laicale c. 21. num. 16.

E quali siano; iui. E della pratica diuersa trà le Prouincie c. 21. n. 16.

E come debba contenersi il Vescouo; iui.

Di religione contro qualuoglia persona spettano al Vescouo c. 21. num. 12.

Matrimoniali si giudicano dal Vescouo c. 21. n. 3.

Quali siano c. 21. num. 13.

Giudice laico quando incidentalmente le conosca cap. 21. num. 13.

Può da se stesso il Vescouo giudicare senza tener Vicario c. 25. num. 2.

E quando deue camminare con gli aggiunti c. 25. n. 2.

E può delegarle ad altri, purchè siano persone ecclesiastiche c. 25. num. 3.

Riconoscere le può in qualuoglia luogo della Diocesi, & iui hauere il Tribunale aperto c. 25. num. 4.

Spirituali sono quando riguardano il giuramento c. 21. num. 15.

E quando profane; iui.

Tutte le cause della Chiesa si riconoscono dal Vescouo cap. 26. num. 2.

C E N S V R E .

Cosa siano c. 23. num. 1.

Distinzioni, & effetti differenti d'esse c. 23. num. 11.

Fine perche furono introdotte c. 40. num. 13.

Ebrei

Ebrei l'usarono sotto il uocabolo anatematizare c. 23.
num. 2.

Et in che differisca l'anatema dalla censura; iui.

Essenti quando possano essere innodati con esse dal Ves-
couo c. 20. num. 16.

Esser douerebbono una spada temuta, mà ristretta ne
fodero c. 23. num. 7.

Pene spirituali, e temporali che apportano c. 23. n. 4.

Principi come le temeuanò c. 23. num. 3.

Temute al maggior segno dà i primi Cristiani c. 23. n. 3.

Hoggi poco temute c. 23. num. 5.

E particolarmente in Italia; iui.

E perche causa c. 23. num. 6.

Male causato da canonisti, teologi, e persone spi-
rituali; iui.

Vso di esse deue esser raro c. 23. num. 7.

E rarissimo ne' ministri, & uffiziali inferiori c. 23.
num. 7.

A quali si douerebbe togliere tal facultà c. 13. n. 8.

Deuono adoprarsi per remedio sussidiario cap. 23.
num. 9.

E non in cose concernenti il dominio temporale cap. 21.
num. 10 & 11.

Vescouo da quali possa assoluere, e da quali il Papa
solo c. 12. num. 9.

Vid. Interdetto, scomunica, sospensione.

CHIERICATI.

Che si danno in titolo, che cosa siano c. 15. num. 31.

CHIERICI

- Anticamente erano in poco numero c. 25. num. 11.*
Che non hanno beneficio sufficiente non sono tenuti al sussidio caritativo c. 9. num. 3.
Nemeno à Cattedratico, ò sinodatico c. 9. num. 9. in fine. E dell' uso delle collette, ò strena; iui.
Delle diocesi occupate da infedeli ò eretici sono sudditi del Vescouo, dal quale si ricouerano c. 15. nu. 18.
Discol si deouono castigare con rigore, e difendere lentamente dal Vescouo c. 21. num. 22. Con quali hoggi si debbi vsare dolcezza c. 25. n. 11.
E come s' vsaua anticamente; iui.
Castigo deue regularsi con lo stile de luoghi c. 25. num. 12.
E quando debba essere reale, ò personale; iui.
Ne delitti scādalozi che modo si deue tenere c. 25. n. 17.
Molti, ò pochi se sia più espediente che siano c. 15. n. 25.
Non beneficiati non tenuti alle processioni publiche c. 10. num. 18.
Ne à seruire in diuini, ò interuenire nelle solennità; iui.
Ma qual pena incorrano c. 17. num. 11.
Non obligati à risedere non possono essere proibiti à partire dalla Diocesi c. 8. num. 14.
Non soggiacciono à pesti laicali c. 22. num. 10.
Vid. Immunità.
Notory; e non notory in che differiscano c. 21. n. 20.
Nel sinodo Diocesano quali debbano, ò possano interuenire c. 14. num. 6.
Nella visita quando possano essere costretti ad interuenire c. 13. n. 30.

*Sudditi à Prelati inferiori da chi deuoao essere ordinati
c. 15. num. 19.*

CHIERICI SELVAGGI.

*Del loro uso in Italia, c. 15. num. 27 | E loro immunità
c. 21. num. 21.*

CHIESA VNIVERSALE.

*Madre di misericordia, e di giustizia c. 22. num. 7.
Non deue essere nutrice di malfattori c. 22. num. 7.
Separata quando fù dalla Greca la latina c. 2. num. 2.
Trattato nel Concilio fiorentino di riunirle; sui.*

CHIESE, CIOE CATEDRALI

*Anticamente alcune haueano il Vescouo regolare & i
canonici regolari c. 20. num. 1.
Erette buona parte in Italia da S. Pietro, e perche c. 2.
num. 5.
Quante siano state l'ette dopò il Concilio di Trento cap.
3. num. 3. 4. & 5.
Erigon si ò si supprimono, ò vniscono solamente dal Papa
cap. 4. num. 1. vid. Erezzione.
Eretta in tempo di Scismi in alcuni luoghi ignobili c. 2.
num. 6.
In Italio sono più frequenti, e della ragione cap. 2. per
tutto.
Il Patriarca Costantinopolitano ve n' eresse di
molte cap. 2. num. 6.
Sono antichissime, e la maggior parte erette prima
del*

DELLE COSE PIU NOTABILI. 657.

del decimo secolo capit. 2. numer. 4.

Si soppri mono in quai casſ c. 4. n. 5.

S'uniscono rare volte, e per qual ragione c. 4. n. 4.

Sotto il Prelato inferiore quando sia expediente erigerle
in Catedrale c. 2. n. 8.

Vid. Catedrali . Vescouadi.

C H I E S E .

Non ſe possono fondare senza licenza del Vescouo c. 24.
num. 15.

Eucharistia quando ſe possa in eſſi ritenere c. 24. n. 17.

Libertà d'eſſe deue defenderſi dal Vescouo, e come in
materia de Padronati c. 40. num. 20.

C L E M E N T E N O N O .

Ereſe Prato in Catedrale unendola à Piſtoia cap. 4.
num. 4.

C L A V S V R A .

Custodir ſi deue gelosamente dal Vescouo, e delle pene
contro quei che frequentano le grate cap. 19. num. 20.
& 21.

Materiale, e formale c. 19. num. 8.

Requisito necessario nè monasterij di Monache cap. 19.
num. 7.

Secolari che possono in eſſa entrare c. 19. n. 7.

Vescouo quando in eſſa entri c. 19. n. 7. e con quali perso-
ne c. 19. n. 16.

Viſitata dal Vescouo ne Monasteri eſenti c. 19. n. 8.

O o o o

Vid.

658 I N D I C E

Vid. Monache. Monasteri di Monache.

C L E R O.

*In Italia come habbia certe masse, ò comunerie cap. 15.
num. 9 e 27.*

Quando eliggeua il Vescouo c. 6. num. 2. e 3.

Vid. Chierici.

C O L L E T T A.

*Pagata al Vescouo da chierici in alcune diocesi se sia le-
cita c. 9. num. 9.*

C O L L E G I A T E.

Canonici d'esse da chi se prouedano c. 16. n. 4.

Erigere non può il Vescouo c. 17. n. 5.

*Numero de Canonici quando si possa accrescere cap. 17.
num. 5.*

C O L L E T T O R I.

Beneficij de Collettori riseruati al Papa c. 16. n. 8.

C O M M E N D E,

*Della Religione di Malta non contribuiscono al semina-
rio c. 18. num. 3.*

COM.

COMMUNERIE.

*In diuerse Chiese d'Italia sono per i Cittadini c. 15. n. 9.
& 27.*

Requisiti per essere ammesso alla loro partecipazione c. 15. n. 27.

Pr omouersi agli ordini sagri à titolo d' esse quando sia permesso c. 15. n. 9. & 23.

CONCILII GENERALI.

Costantinopolitano, Efesino, Calcidonense, e Niceno quando si celebrassero in Grecia c. 2. n. 2.

Costanziese quando fù celebrato, e dell' elezione di Martino V. c. 2. n. 2.

Fiorentino si celebrato sotto Eugenio IV. e si traxò d' unire la Chiesa greca alla latina c. 2. n. 2.

Lateranense primo celebrato sotto Alessandro III. & Innocentio III. c. 2. n. 2.

Lateranense II. celebrato sotto Giulio III. e Leone X. c. 2. num. 2.

Lugdunese celebrato sotto Innoc. IV. e Gregorio X. c. 2. num. 2.

Tridentino cominciò sotto Paolo III. e terminò sotto Pio IV. c. 2. n. 2.

Viennese celebrato sotto Clemente V. c. 2. n. 2.

CONCISTORO.

Chiese come in esso si prouedano e della maniera, che si propongono c. 6. nu. 6.

Pallio all' Arciuescouo come si dia c.6.nu.7. Vid. Congregazione Concistoriale.

C O N C O R S O .

*Intimare trà quanto tempo si deue c.16.nu.22.
 Modo che si deue in esso tenere c.16. nu.22.
 Persone che deuono in esso interuenire c.16. n.22.
 Preeleggere come deue in esse il Vescouo c.16. n.22.
 Termine d'esso quanto deue essere, e quante volte si possa prorogare c.16. n.22.
 Vnite se sono le parochiali à Capitoli, ò Colle gj non è necessario 16.n.22.*

C O N F E R M A .

In forma comune, & in forma specifica in che differiscano c.14.n.9.

C O N F E S S I O N I .

Se conuenga al Vescouo ascoltare c.12. n.7.

C O N F E S S O R I .

*Absoluono in articolo di morte dalle censure riservate al Papa c.12.n.9.
 Deputar si deuono molti oltre i Parochi c.12. n.1.
 Esaminar si deuono dal Vescouo ò siano secolari, ò regolari c.12. nu.4.
 Licenze di confessare si possono riuocare ò restringere c.12.n.4.
 Ne monasteri di Monache per quanto tempo si deputino c.19.n.11. Straor.*

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 661

Straordinarij quando se diano; iui. Se i Monasterij sono ejeti da chi se deputino c. 19. n. 9.

Regolari non possono essere senza licenza del Vescouo c. 12. num. 2.

Mà frà essi possono ascoltare le confessioni anche de loro seruenti c. 12. nu. 3.

Regolari tutti d'un Conuento, ò d'una religione se possono essere sospesi dalla confessione, ò denegar se gli la licenza c. 12. n. 5.

Religiosi sono necessarij, e per qual ragione cap. 12. num. 1.

Circa i casi riseruati. Vid. Casi riseruati.

CONFRATERNITA LAICALI.

Circospetto deue essere il Vescouo in approuarle cap. 19. num. 14.

E come deue inuigilarui c. 24. n. 15.

Eresie, & errori originati da esse c. 24. nu. 15.

Soggette quando siano al Vescouo c. 19. n. 24.

CONGREGAZION DEL CONCILIO.

Fà la riduzione delle messe, & in che maniera c. 13. num. 17.

Inuigila sopra la residenza de' Vescouo c. 8. num. 5.

CONGREGAZION CONCISTORIALE.

Eretta da Sisto V. c. 4. n. 3.

Esamina le materie, che si deuono determinare in Concistoro c. 4. n. 3.

Erez.

662 I N D I C E

Erezione, unione, ò suppressione delle Cathedrali esamina c.4.num.3.

Traslazioni da vnVescouado ad vn'altra c.7.n.5.

Rifegna libera de Vescouadi c.38.n.7.

Suol deputare à Vescoui i coadiutori c.39.nu.8.

CONGREGAZION DELLA RESIDENZA:

Di fatto è vnita con quella del Concilio c.8. n.5.

CONGREGAZION DI PROPAGANDA.

Come destini i Vescoui nelle parti degl' Infedeli cap. 8, num.13.e 39.n.31.

CONGREGAZIONE DE VESCOVI.

Approua le nuoue fondazioni de Monasteri di Monache cap.19.num.3.

Controuerse trà il Metropolitanò, e suffraganei determina c.36.n.7.

Da licenza che si mettano l'educande ne' Monasterij c.19.num.7.

Deputa Vicarij Apostolici, suspende i Vescoui capit. 38. nu. 14.

Diffinisce se sia vero Monastero, ò nò c.19.n.6.

Suole proibire à Vescoui l'ordinar preti, ò schierici c. 15. num.30.

Procede contro i Vescoui non residenti c.8.n. 5.

CONSEGRAZIONE.

Delle Chiese , e pietre d'altari si fa dal Vescovo consagrato c. 10. n. 11.

Dell'olio santo doue , e quando si faccia c. 10. n. 11.

De' Vescouo come si facci dentro , e fuori Roma c. 6. n. 6. c. 10. n. 2.

CONSERVATORI.

Eliggere come si deuono , e quando duri il loro ufficio c. 20. num. 19.

In quai casi possano procedere c. 20. n. 19.

Non sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario cap. 20. num. 19.

CONSERVATORII.

Varie sorte di essi e di persone , che in essi dimorano c. 19. num. 22.

Ordinario qual autorità v'habbia ; iui.

COSTITUZIONE.

D'Urbano VIII. contro i Vescouo non residenti c. 8. n. 9.

COSTITUZIONISINODALI.

Vid. Sinodali.

C O N V E R S A Z I O N E.

Vid. *Vescovo circa la Conuersazione.*

C R E S I M A.

Amministrare non si può dal Vescovo non consecrato c.
10. num. 11.

Amministrare quando si deue c. 10. n. 14.

Particolarmente in tempo di visita c. 13. n. 20.

C R O C E.

S'inalbera dal Metropolitanano anche prima della conse-
gratione c. 10. num. 4.

Quando possa portarla per la Prouincia c. 10. n. 4.

C V R A.

Amministrata da più Parochi in confuso si deue diuidere
cap. 17. n. 8.

Quando s'ouera a capitoli, o Collegij non si deue eser-
citar promiscuamente, mà deputare il Vicario c. 17.
num. 9.

C V R A T I.

Amouibili riescono migliori de' perpetui c. 16. num. 22.

Certi deuono essere acciò s'ano riconosciuti dalle peccor-
relle c. 17. num. 8.

Deuono essere letterati; mà ciò senza l'altre virtù non
basta c. 5. n. 5.

Esa.

DELLE COSE PIV NOTABILI. 665

Esaminar di nuouo per le confessioni quando possa il Vescouo c. 12. num. 4. c. 13. n. 9.

Grauari di pensione come facciano male il loro officio c. 16. n. 4.

Interuenir deuono nel Sinodo c. 14. n. 6.

E che se sono de' luoghi nullius c. 14. nu. 8.

Piccioli Vescouo nelle loro parochie c. 16. n. 22.

Possono dare licenza che si predichi nelle loro chiese, e quando c. 11. n. 10.

Predicar se vogliono da per se non possono essere impediti c. 11. n. 10.

Seruir deuono le loro pecorelle aiutandole spiritualmente, e temporalmente c. 16. n. 24.

Ved. Parochie .Parochi.

CURIA ROMANA.

Come in essa si trattino le materie ecclesiastiche, e s'odano i ricorsi contro i Vescouo c. 1. n. 1.

Quai tribunali conoscano le cause de Vescouo in grado d'appellazione c. 36. n. 14. & 15.

Qual sia per regalare la vacanza de beneficij cap. 16. num. 9.

D

DECIME.

Qual ragione, e porzione in esse spetti al Vescouo c. 30. n. 1.

Pppp

DE.

D E L I T T I .

Di misto foro quali siano c. 13. n. 12.

Nel castigarli è più lodevole il rigore , che la misericordia c. 25. n. 11.

Mà ciò non sia per mercanzia c. 40. nu. 23.

Scandalosi come debba il Vescovo regularsi c. 27. nu. 17.

D E N U N C I E .

Deuono farsi prima che uno sia promosso alla prima tonsura , e che operi l'omissione d'esse c. 15. n. 5.

Nel matrimonio quando si dispensino dal Vescovo c. 15. num. 10.

D E V O L V Z I O N E .

De' benefizj patronati quando si faccia al Vescovo cap. 16. num. 23.

D I A C O N A T O .

E ordine sagro c. 15. num. 4.

Età, e qualità che richiede c. 15. n. 10.

D I F F A M A T I :

Promouere non si deuono à Chiese c. 5. n. 12.

DIGIVNO.

*Quando si dispensi, e da chi c. 24. n. 10.
Infermi non hanno bisogno di dispensa; iui.
Vescouo vigila alla loro offeruanza c. 24. n. 10.
Publicare à lui spetta c. 24. n. 1.*

DIGNITÀ.

*A più degni si deuono conferire c. 16. nu. 19.
Nuoue nella Catedrale quando si passauo erigere cap.
17. num. 1.
Prima dignità della Catedrale è riseruata al Papa, &
anche della Collegiata quando passa certa somma cap.
16. num. 7.
Non precede il Vicario del Vescouo c. 10. n. 15.
Fà le funzioni primarie assente il Vescouo; iui.*

DIGRESSIONI.

Souerchie dannate dall' Autore c. 3. n. 1.

DIMISSORIE.

*Ordina in vigor d'esse il Vescouo i sudditi alieni cap. 15.
num. 5.
Prelati inferiori quando possano concedere à loro suddi-
ti c. 15. n. 19.
Superiori regolari concedono à loro sudditi cap. 15. n. 20.*

DIOCESI.

Ampie, ò pure anguste se siano, che sia più' espediente
c. 3. num. 4.

Ampie abbondano di soggetti per le cariche ecclesiastiche
che c. 3. num. 4.

Patiscono per non poter il Prelato personalmente
visitarle c. 3. n. 4. c. 4. nu. 6.

Dismembrar si possono solamente dal Papa c. 4. num. 1.

Et in quai casi si faccia dismembrazione c. 4. nu. 4.

Risiedere può il Vescouo in qualsiuoglia luogo d'essa &
in erigere Tribunale c. 25. n. 4.

E qual cause possa decidere fuori d'essa capit. 25.
num. 14.

Prelati che hanno giurisdizione in Diocesi aliena cap.
25. nu. 6.

Vnione d'esse come si pratici in Italia c. 37. nu. 5.

Visitate dal Vescouo ben intenzionato che utile sentano
c. 40. nu. 6.

Vna quando possa hauere due Vescoui c. 37. n. 15.

DISMEMBRAZIONE.

Delle Parocchie quando si possa fare c. 17. num. 7.

Di parte delle prebende per applicarla alle distribuzio-
ni quando si pratici c. 17. n. 10.

Ved. Catedrali. Chiese. Diocesi.

DISPENSE.

Ved. Vescouo circa le dispense.

DISTRIBUZIONI QUOTIDIANE.

*Al caritativo sussidio non concorrono c. 9. num. 3. cap. 4.
Vid. Dismembrazione.*

DOMINIO TEMPORALE.

*Alcuni Vescovi della Germania hanno il dominio assoluto facendo figura di Principi ne' loro stati c. 21. n. 7.
Generalmente à Vescovi se sia stato conceduto in feudo ò in allodio c. 21. n. 7.*

*Vescovi come debbano esercitarlo ne' sudditi c. 21. nu. 10.
E che si debbano astenere de' rimedij spirituali c. 21. num. 10. & 11.*

DONATIVI.

Fatti al Vescovo quando passino in obbligo c. 27. nu. 8.

DOTE DI MONACHE.

*Depositare come si deve, e poi reinvestire c. 19. n. 12.
Ne' Monasteri di Monache nuovamente fondati quanto debba essere c. 19. nu. 3.
Monaca non può essere ammessa all'abito con minore della solita c. 19. nu. 12.*

DOTTORATO.

In Teologia, ò legge Canonica deve essere il Vescovo c. 5. num. 1.

Non

*Non s'inferisce necessariamente, che sia letterato c. 5.
num. 2.*

DOTTRINA CRISTIANA.

*Anticamente s'insegnava dal Vescovo per se stesso ma
oggi non conviene c. 11. n. 10.*

*Hoggi come debba insegnarsi à fanciulli c. 11. nu. 14.
Istruzioni di S. Carlo per insegnarla bene; iui.*

E

EDITTI.

N *El concorso delle Parochiali doue s'affiggano, e
con quanto termine c. 16. n. 22.
Spirano per la morte del Vescovo c. 14. n. 11.*

EDVCANDE.

*Dormono separate dalle Monache c. 19. n. 15.
Ne monasteri esenti non se mettono senza l'autorità del
Vescovo c. 19. nu. 9.
Vescovo non può introdurle senza licenza della S. Con-
gregazione cap. 19. n. 11.*

ELE MOSINE.

*Fatte all'imagini sagre à chi spettino c. 30. n. 2.
E come il Vescovo possa prenderne l'amministra-
zione; iui.*

Oblige

DELLE COSE PIV NOTABILI. 671

- Obligo tibne il Vescouo di fare c. 29. n. 13. c. 40. n. 24.
A quali persone particolarmente c. 29. nu. 13.
Deue farli apparenti c. 29 n. 13. & c. 40 n. 24.
E se debba farle con atti di publicità c. 29. n. 16.
In che maniera deue diuiderle c. 29 num 15.
Spendere se si possano in fabriche di Chiese, ò altre opere
pie c. 29. nu. 15.
Non si deuono fare opere illecite per dare l'elemosina
c. 29. nu. 17.

ELEZIONE.

- Dell' Abbadessa come si faccia c. 19. n. 14.
Del Vescouo à chi spettic c. 6. per tutto .
Vid. Vescouo circa l'electione .
Del Vicario capitolare come, è quando si faccia cap. 34.
num. 6. e 7.
Vid. Capitolo .

ENTRATURA.

- Vid. Inuestitura . Laudemio .

EREZIONE.

- Di Cathedrali, ò Metropolitanane appartiene al Romano
Pontefice c. 4. n. 1.
In quai casi soglia farsi c. 4. num. 4.
E con quai riguardi c. 4. num 6.
Della differenza quando se fa d'un luogo nullius,
e quando si dismembri da un'altra diocese cap. 4.
num. 6.

Come

Come si proua quando non apparisce titolo esplicito c. 4. n. 2.

D'un Vescouado piccolo in Italia si tolera, ma fuori nò c. 4. n. 5.

Regolasi con l'Estrauagante di Gio: 22. c. 4. n. 7.

Di Chiese collegiate non può farsi dal Vescouo c. 17. n. 1. & 5.

Di nuouo Canonicali è dignità quando si possa fare dal Vescouo c. 17. nu. 1. & 5.

Di parochie nuoue quando, e come debba farsi c. 17. n. 7.

E R R I G O.

Imperatore cognominato il Pio aiutò il Papa à scacciare i Greci d'Italia c. 2. n. 6.

ESAMINATORI SINODALI.

Fuori del sinodo come si deputino c. 14. n. 5.

Quanti debbano interuenire nel concorso delle Parochiali e del loro voto c. 16. num. 22.

In caso d'unione di Diocesi gli esaminatori d'una non possono interuenire nel concorso delle Parochiali dell'altra c. 37. nu. 10.

Vid. Concorso.

ESENTI.

Atti preminentiali al Vescouo nelle loro Chiese non possono impedire c. 10. n. 7. & c. 20. n. 14.

Giurisdizione che hà il Vescouo nelle loro Chiese c. 32. num. 7.

E per

DELLE COSE PIV NOTABILI. 673

E perche li fù concessa dal Concilio di Trento c. 40^o num. 11.

Con essi, e con i fuggitiui non deue il Vescouo impegnarsi c. 25. num. 16.

E come debba castigarli; iui.

Circa l'ossèruanza delle feste, e digiuni soggiacciono al Vescouo c. 20. n. 13.

In caso di turbata giurisdizztione soggiacciono all'Ordinario turbato c. 20. n. 15.

In cause di Religione c. 20. n. 13. & c. 21. n. 12.

In cause d'Immunità locale c. 20. n. 21.

Ne deuono in questa opporsi al Vescouo c. 22. nu. 4.

Interdetti locali deuono offeruare c. 20. n. 13.

Nel primo ingresso del Vescouo sono obligati interuenire c. 10. num. 12.

Nel sinodo quando stano tenuti interuenire c. 14. n. 7.

Non possono esporre il SS. Sacramento dell'Eucaristia senza licenza dell'Ordinario c. 24. n. 18.

Per l'accessò à monasteri di monache sono soggetti al Vescouo c. 19. n. 19. c. 20. n. 10.

Per priuilegio particolare sono meno priuilegiati de'regolari c. 20. n. 4.

Puniscono dall'ordinario anche con censure, quando non gli suffraga l'esentione c. 20. n. 16.

Rispettare, & honorare deuono il Vescouo c. 20. nu. 14.

Sono tenui alle processioni publiche cap. 10. numer. 18. cap. 20. num. 11.

Visitar quando li possa il Vescouo c. 13. n. 9.

Particolarmente se confessano, & hanno cura d'anime c. 13. n. 10.

E se in detto caso possa anche fare la visita il proprio Prelato c. 13. n. 21. vid Regolari.

ESORCISTATO.

Ved. Ordini minori .

E T A'.

D'anni trenta si richiede al Vesouado c. 5. n. 1.

D'anni sette compiti alla prima tonsura c. 15. n. 5.

Di quattordici negli ordini minori cap. 15. num. 6.

Di vent'uno compiti al suddiaconato cap. 15. nu. 8.

Di ventidue compiti per il Diaconato cap. 15. n. 10.

Di ventiquattro compiti per il Sacerdozio; iui.

EUCARISTIA.

Esparre non ti può nelle Chiese regolari, & esenti senza licenza dell'ordinario c. 24. n. 18.

Esposta quando stà come si debbano tenere l'Imagini sagre c. 24. num. 18.

Nelle Chiese parochiali regolarmente si conserva, e quando possa il Vesouo proibirla c. 24. n. 17.

Nella Chiese priuate, e di Monache come s'ottenga licenza di ritenerla c. 24. n. 17.

F

F A B R I C A.

V Id. Tribunale della Fabrica .

FA.

F A M I G L I A.

*Armata del Vescouo si deue regolare con l'offeruanza
del paese c.21.n.25.*

F A M I G L I A R I.

*Triennali quando possono essere promossi dal Vescouo
c.15. nu.17.*

*De Vescoui titolari non possono essere da quelli ordina-
ti c.15.num.17.*

F E D E R I C O B O R R O M E O.

*Il Cardinal Borromeo Arciuescouo di Milano imitò S.
Carlo suo zio c.1.num.6.*

F E R M O.

Eretto in Metropolitana da Sisto V.c.2.n.7.

F E S T E.

Abusi dannati sopra l'offeruanza di esse c.24. nu.7.

E da doue hanno hauuto l'origene; iui.

Di deuotione se possa il Vescouo proibire c.24.n.6.

*Fine santo, e raggioneuole nell'offeruanza d'esse, &
abusi de' Vescoui c.24.nu.6.*

*Giudice laico non può ingerir si nell'offeruanza d'esse,
e se possa à sudditi ordinare l'offeruanza d'alcun
giorno c.24.n.4.*



676 I N D I C E

Ordinare spetta al Vescovo c. 24. num. 5.

Vescovo ha potestà di publicarne alcune con Santi pro-
zettori c. 24. n. 3.

E perche fosse stata moderata dà decreti e costitu-
zioni Apostoliche; iui.

Urbano VIII. ne moderò molte c. 24. n. 3.

Vid. Vescovo.

F I S C O.

Vero i Vescovi non hanno, mà hanno il Promotor fiscale
cap. 21. num. 26.

Come apunto i Baroni; iui.

Materia del fisco oue si tratti c. 21. n. 26.

F O N D A Z I O N I.

Di Monasteri di Regolari come si faccino c. 20. nu. 7.

Di Monasteri di monache che cosa richiedano cap. 19.
num. 3.

Vid. Erezzione.

F R A N C H I G I E.

Donute à chierici possa il Vescovo applicarle à se c. 29.
num. 12.

Vid. Immunità reale.

F R U T T I.

Come si deouono impiegare dal Vescovo c. 29. n. 5.

Se ciò che prouiene dà laudemij, ò inuestiture sia frus-

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 677

to, è capitale cap. 29. num. 11.

Frà il predecessore, successore, e Camera come si diuida.
no c. 9. n. 10.

Vid. Camera.

Spettanti alla Chiesa se debbano inuestirsi dal successore
c. 9. num. 10. ved. Rendite.

FUNERALI.

Abusi barbari circa l'esattione d'essi c. 30. num. 4.

E come debba il Vescouo rimediarui; iui.

Emolumenti spettano al Paroso, quando la consuetudine
non porti il contrario c. 30. n. 3.

Differenze che in ciò nascono trà Parochi, e regolari c.
cap. 32. num. 6.

Vescouo volendo assistere à funerali è preferito à tutti
anche nelle Chiese esenti c. 32. n. 6.

FUNZIONI PONTIFICALI.

Vid. Vescouo circa le funzioni.

G

GIOVANI:

E Sercitar si deuono con le rappresentazioni sagre
c. 18. num. 7.

Quanto importi che siano ben educati, & instrutti c. 19.
num. 7.

Vid. Scuola. Seminario.

GIV.

G I U D I C E L A I C O .

Astenere si deve dal riconoscere se alcuno è chierico, ò in altro modo soggetto al foro ecclesiastico c. 21. nu. 19.

Disordini d'essi per lo più nascono dall'abusi de Vesconi cap. 40. n. 28.

Esecutoriazione alle cause beneficali, di decime, & altre come dia c. 21. num. 17.

Del matrimonio di fatto come possa conoscerse c. 21. n. 13.

E quando possa sequestrare la sposa c. 21. nu. 13.

Non hà autorità sopra l'osservanza delle feste cap. 24. num. 4.

E se possa à sudditi ordinare l'osservanza d'algun giorno; iui.

Non può essere delegato per Vicario, ò Giudice in cause ecclesiastiche c. 25. n. 3.

Può essere deputato per assessore, ò consigliere; iui.

Può conoscerse le cause di misto foro c. 21. n. 16.

Quando riconosca le cause, che riguardano il giuramento c. 21. num. 15.

Ved. Magistrato.

G I U R I S D I Z I O N E .

Come si debba esercitare ne' chierici discoli c. 21. n. 24.

Ne' luoghi nullius à chi spetti c. 22. num. 5.

Per difenderla quanta costanza debba mostrare il Vescono c. 25. n. 10.

E quanta prudenza; iui.

Con gl'esenti, e loro Chiese quale habbia il Vescono c. 32. num. 7.

GOVERNATORI.

Benefizj de' Governatori dello Stato ecclesiastico riservati al Papa c. 16. n. 8.

GIUSPATRONATO.

Concedere non si può dal Vescovo sopra una Chiesa libera c. 16. n. 23.

Devoluto quando resti alla libera collazione del Vescovo c. 16. n. 23.

Ecclesiastico, laicale, & ex privilegio quando si dica, & à quali effetti c. 16. num. 23.

De potenti come si giudichi dal Vescovo c. 16. n. 23.

Della sua pertinenza giudica il Vescovo c. 16. n. 23.

Quando caschi sotto le riserve apostoliche c. 16. n. 23.

G R E C I.

Dalla Chiesa Romana quando si diuisero, e quando si trattò di riunirli c. 2. n. 2.

Quando furono scacciati dall' Italia c. 2. n. 6.

Ritengono il loro rito in alcuni luoghi del Regno di Napoli, e di Sicilia c. 13. n. 31.

E come questi tali sono promossi all' ordini secondo il loro rito c. 15. n. 21.

Ved. Rito greco.

I

I M A G I N I S A G R E .

C Vltio d'esse come c.24. num.11.
 Deuono essere senza misura di profane cap.24.
 num.11.

Della Madonna, & altri Santi come si debbano tenere nell'esposizione del Santissimo c.24.n. 18.

Elemosine, & oblazioni ad esse fatte à chi spettino c.30.
 num.2.

E come il Vescouo possa prenderne l'amministrazione c.30.n.2.

Potestà del Vescouo circa esse c.24.n.11.

I M M V N I T A L O C A L E .

Al Vescouo spetta il riconoscerla c.22.n.5.

Priuatiuamente ad ogn'altro c.22. nu. 3.

Anche ne luoghi nullius più vicini c.22.n.5.

Errore degli esenti, e regolari c.22.n.4.

E de scrittori moderni c.22.n.3.

I M M V N I T A P E R S O N A L E .

Seruenti laici del Vescouo ò delle Chiese se d'essa godano cap.21.num.21.

Ved. Chierici .

IMMUNITA' REALE.

In che consista c. 22. n. 9.

*Deue il Vescouo mostrarsi forte in difenderla cap. 25.
num. 10.*

Caminando con prudenza; iui.

*In frode de' pesi publici non deue bauer luogo cap. 22.
num. 12.*

*Potestà delegata del Vescouo non hà in essa luogo c. 22.
num. 13.*

Perche fu introdotta cap. 22. n. 12.

E del babuso d'essa c. 40. n. 9.

Ved. Vescouo circa l'immunità.

IMPEDIMENTI.

Ved. Matrimonio.

IMPERATORE.

A somigliato alla luna, e perche c. 21. n. 3.

*Costantinopolitano de Barbari riteneua alcuni luoghi in
Italia c. 2. n. 6.*

INDULGENZE.

*Conceder si possono dal Vescouo; e per quanti giorni
cap. 10. num. 3.*

Ciò prouiene dalla giurisdizione; iui;

*Per la prima messa pontificale vengono concesute dal
Papa c. 10. n. 13.*

*Vigilanza del Vescouo circa la publicazione d'esse cap.
24. num. 3.*

I N D V L T O.

Di conferire i beneficij riseruati che operi c. 16. nu. 5.

Si Concede à Cardinali c. 16. n. 5. & 16.

Talvolta à Prelati qualificati c. 16. n. 16.

*Di testare concesso à Vescoui non gioua fuori la residen-
za c. 8 n. 9.*

I N F E R M I.

*Non hanno necessità di essere dispensati dal digiuno c.
24. num. 10.*

I N F E R T A.

*Pagata in certi tempi da Chierici à Vescoui se sia lecita
cap. 9. num. 9.*

I N G R E S S O.

Primo ingresso del Vescouo come se faccia c. 10. n. 12.

Quando sia expediente farlo, ò tralasciarlo; iui.

Persone che deouo in esso interuenire c. 10. n. 12.

*Liti circa le precedenzae in quell'atto come se decida;
no c. 10. n. 12.*

*Si danna l'autorità d'alcuni Vescoui che se pigliano
l'ingresso in denari; iui.*

I N Q U I S I T O R I ,

*Domenicani, ò Francescani sogliono per lo più essere
in varie Città d'Italia c. 21. num. 12.*

*Nati, & ordinarij sono i Vescouï nella loro Diocese cap.
21. num. 22.*

*Nel Regno di Napoli non v'è inquisizione locale, e par-
ticolare c. 21. num. 12.*

E della varietà dell'osseruanze; iui.

*E che i Vescouï deouono ricorrere alla S. Congrega-
zione; iui.*

*Quali cause riconoscano, in che maniera, e come cono-
scano con gli ordinarij c. 21. n. 12.*

*Di Sicilia, e di Sardegna dipendono dall' Inquisizione
di Spagna c. 21. num. 12.*

I N T E R D E T T O .

*Locale come siano tenuti di custodire gli esenti cap. 20.
num. 13.*

I N T E R S T I Z I I .

*Oordinato quali deue osseruare, e come il Vescouo dispen-
si c. 12. num. 10.*

Non cascano negli ordini minori c. 19. nu. 6.

Vid. Ordini.

I N V E S T I T V R A .

Di ciò che al Vescouo prouiene per inuestitura de beni

684 I N D I C E

emfiteotici, come possa egli disporre c. 29. n. 11.

I P P O C R I T I.

Peggior razza del mondo c. 33. n. 4.

I R R E G O L A R I.

Incapace d'esser Vescovi c. 5. n. 1.

I R R E G O L A R I T A'.

Occulte à quali il Vescovo dispensa c. 12. nu. 10.

I T A L I A.

Chiese Cateedrali d'essa sono 290. c. 2. n. 3.

Metropolitane sono 40. iui.

E perche habbia più numero di Vescovi dell'altre Prouincie c. 2 per tutto.

Fazzioni, e scismi in essa insorti c. 21. n. 3.

Inuasa più fiate da Barbari c. 21. n. 3.

Libera dall'Eresie per tutto da Gineura in fuori capit. 5. num. 5.

Occupata da Barbari, quai luoghi restarono all'Imperatore Costantino primo c. 2. nu. 6.

Padrona, maestra, e regolatrice del mondo tutto c. 29. num. 14.

Picciola à rispetto d'altre Prouincie c. 21. n. 2.

Principati, e repubbliche d'essa quali siano c. 21. n. 2.

Vescovi d'essa dourebbero prendere esempio dà Vescovi forastieri c. 29. num. 14.

Vfan.

DELLE COSE PIV NOTABILI. 685

Vsanze in essa diuerse circa l'esercizio della giurisdizione c. 21. num. 2.

L

L A I C I.

Nelle cause spirituali soggiacciono à i Vescoui cap. 21. 12.

Seruienti delle Chiese, ò de' Vescoui se godano l'immunità c. 21. num. 21.

Sono incapaci di cognoscere cause ecclesiastiche cap. 25. num. 3.

Vid. Giudice laico.

L A V D E M I I.

Di ciò che per essi si paga se possa il Vescouo disporre cap. 29. num. 11.

LEGATO A LATERE.

Dispensa con l'illegitimi all'ordini maggiori cap. 11. num. 8.

Hà autorità sopra l' Arciuescoui è Vescoui esenti cap. 36. num. 10.

Quali in Italia v'sino tal autorità c. 36. n. 12.

L E G G I.

A'somigliate alle spade c. 40. n. 5.

Ordì.

*Ordinate tutte al suo fine onesto, e ragionevole c. 40.
d. num.*

A questo si deve ristettere, e distinguere le circostanze c. 24. n. 8.

Scompagnate dalla retta intenzione serviranno più tosto per lacci nocivi c. 40. num. 4.

LEGITIMATI.

Per l'ingresso alla religione sono capaci d'ordini sagri senz'altra dispensa c. 15. num. 2.

Per rescritto non s'ammettono facilmente à Vesconadi cap. 5. num. 1.

LETTERATI.

Alle volte nella pratica non riescono c. 5. num. 6.

Non sono necessariamente tutti i dottorati c. 5. n. 2.

LETTORATO.

Ved. Ordini minori.

LIBRI.

Deputa il Vescono il reuisore de libri, e quando possa preibirli c. 24. n. 12.

LINGVA LATINA.

Necessaria per l'ecclesiastici c. 18. n. 1.

*Scrittura sacra, e cose divine si deuono trattare in que-
sta*

DELLE COSE PIV NOTABILI. 687

Sta sola lingua capit. 18. num. 1.

L O R E T O.

*Eretto in Catedrale da Sisto V. ed unito à Recanati cap.
2. num. 7.*

L V C C A.

Vescouo d'essa hà l'uso del pallio c. 6. num. 7.

L V O G H I P I I.

*Quando siano soggetti alla visita del Vescouo, & egli
possa esiggere i conti dell'amministrazione cap. 12.
num. 15.*

M

MAGISTRATO SECOLARE.

C *Ooperar deue al castigo di quei che vanno senza
licenza à Monasteri di monache c. 19. n. 21.
Deue interuenire nel primo ingresso del Vescouo cap. 10.
num. 12.*

Ved. Giudice laico.

M A N C I A.

Ved. Inferta.

MAS.

M A S S A.

Ved. *Comunerie*.

M A T R I M O N I O.

Contrarre non si può in certi tempi, e senza le denuncie senza dispensa dell'ordinario c. 12. n. 10.

Impedimenti d'esso à quali dispensa il Vescouo cap. 12. num. 10.

Validità, ò inualidità d'esso se conosce principalmente dal Vescouo, e lo stesso circa la separazione del toro, e circa i sponsali c. 12. num. 13.

E quando il Giudice laico incidentemente cognosca sopra il fatto del matrimonio; iui.

M E N S A V E S C O V A L E.

Quali rendite d'essa restino à beneficio del Vescouo e di quali disponga c. 29. num. 9.

M E S S E.

Reduzione d'esse non si fa più da Vescouo, ma dalla Congregazione del Concilio, & in che maniera c. 13. num. 17.

M E T R O P O L I T A N E.

In Italia sono 40. c. 2. num. 3.

*Non si deuono prouedere, ch' à persone molto prouette,
e per*

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 689

è per qual ragione cap. 5. num. 8. vid. Chiesa.

METROPOLITANO.

Appellazioni da suffraganei quando debba ammettere
c. 36. n. 5.

Decreti di Clemente VIII. e di Urbano VIII. per ripa-
rare agli inconuenienti trà il metropolitano, e suffra-
ganei in questa materia c. 36. n. 7.

E donde nascono tali inconuenienti; iui.

In cause d'Immunità come proceda c. 22. n. 6.

Censurar quando possa il suffraganeo, e suoi ministri cap.
36. nu. 9.

Giudice de' Vescoui esenti in che modo possa essere c. 36.
num. 4.

Iualbora la Croce c. 10. num. 3.

E quando possa farlo nella Prouincia, & usare
la mozzetta c. 10. n. 4. c. 36. nu. 8.

E benedire il Popolo; iui.

Sinodo Prouinciale quando celebri c. 14. nu. 12.

Non può senza licenza della S. Congregazione
c. 36. n. 8.

Visitar quando possa la Prouincia c. 13. n. 26.

E che non possa senza licenza del Papa, ò della
S. Congregazioni c. 36. n. 8.

MILANO.

Arciuescovi ritengono l'uso di predicare per se stessi cap.
11. num. 2.

Chiesa riformata da S. Carlo, e dal Cardinal Fede-
rico; iui.

MITRA, E BACOLO.

Denota giurisdizzi one l'uso d'essi c. 10. n. 6.

Molti Abbati, e Prelati inferiori hanno l'uso d'essi cap.
10. num. 8.

Ma cessa in presenza del Diocefano c. 10. nu. 8.

Vid. Arcieufcouo.

MONACHE.

Bifocbe che priuileggi godano c. 19. n. 23.

Corrotta non s'ammette nel monafterio di Vergini c. 19.
num. 11.

Degne di compassione in molte cose c. 19. n. 1.

Dote loro non deue essere minore del solito, e quando
debba essere maggiore c. 19. num. 12.

E come si depositi per inuestirsi; iui.

Esenti dalla pena del Carcere c. 19. n. 1.

Facoltà alle loro Chiese di tenere l'Eucaristia da chi si
conceda c. 44. n. 17.

Gouernar come si debbano c. 19. n. 1.

Terza sorella non può essere ammesa all'abito cap. 19.
num. 11.

Vfcir non possono con licenza del Vescouo capit. 19.
num. 7.

Vid. Confessori. Educande. Monasteri di mona-
che e nouizie.

MONARCHIA.

Vid. Tribunale della monarchia.

MONASTERI.

Contribuire al Seminario quando siano obligati cap. 18.
num. 3.

Che si governino da se non hà l' Italia c. 20. nu. 5.

Concistoriali ò descritti ne' libri della Camera sono riservati al Papa c. 16. n. 7.

Nuovi come si fondino c. 20. num. 7.

Piccioli senza certo numero di religioni soggiacciono all' ordinario c. 20. n. 9.

Vid. Regolari.

MONASTERI DI MONACHE.

Abusi che si deono taluolta in essi tollerare capit. 19
num. 15.

Accesso ad essi come debba punirsi dal Vescouo capit. 19.
num. 20.

E che non gioni l' esenzione c. 19. n. 20.

Modo da tenere per castigare i laici c. 19. nu. 21.

Antichi de' quali non si sa la fondazione quando siano veri monasteri, ò conseruatorij c. 19. n. 5.

Si aanno molti segni c. 19. n. 7.

Antichi doue sono molti abati, come si debbano governare dal Vescouo c. 19. n. 15.

Beni d'essi come debbano custodirsi dal Vescouo cap. 19.
num. 18.

Clausura attius, e passua è segno che sia vero monastero c. 19. n. 7.

Anzi è requisito necessario; iui.

Confessori come si deputino c. 19. n. 8 & 11.

- Educandr come s'intromettano c.19.nu.7. & 11.*
Eretti con la sola autorità dell'ordinario sono conferua-
torij c.19.n.6.
Essenti in che cosa soggiacciano al Vescouo c.19.n.8.
E quei che sono sotto regia protezione capit. 19.
num.10.
Fondare non si possono senza licenza della S. Congrega-
zione c.19.n.3.
E che dote deuono hauere; iui.
E dell'Istitutrici, che nel nuouo monastero si metto-
no c.19.num.3.
Frequenzare non molto deue il Vescouo, ne i suoi fami-
gliari c.19 n.15.
Moderni più disciplinati dagl'antichi c.19.n.15.
Modo di gouernarli c.19.n.1.
Persone secolari che possono in quelli entrare c.19.n.7.
Quali veramente siano c.19.n.3.
Il Vescouo non li dichiara ma la S. Congregazio-
ne c.19 n.16.
Serue in essi come s'introducano c.19 n.11.
Vesc. uo non può entrare in essi senza causa c.19.n.7.
E quando v'entra che persone meni seco cap. 19.
num.16.
E se possa recusare la Compagnia de' Deputati del-
la Comunità c.19.n.16.
Ved. Abbadessa. Clausura. Educande, Monache.
Nouizie.

M O N T A L T O.

Sisto V. l'eresse in Catedrale c.2 n.7.

MON.

MONTÉPVLCIANO.

Fù eretto in Catedrale da Pio IV. nel 1651. per qual
motivo c. 2. n. 4. & 9.

MOZZETTA.

Denota giurisdizione, e si porta dal Vescouo nella
propria diocese c. 10. n. 3.

Metropolitano quando la possa portare in prouincia
cap. 10. n. 4.

Vescouo irregolari la portano in ogni luogo c. 10. n. 3.

MVLTE.

A chi si deuono applicare c. 29. n. 7.

Denono essere publiche; iui.

Differenza fra le multe ecclesiastiche e laicali c. 29. nu. 8.

Fine one sfo per lo quale furono introdotte c. 4. n. 12.

Quali possa il Vescouo applicare ad uso proprio c. 29.
num. 8.

Se si possano applicare al risarcimento della Chiesa, ò al-
la Sagra suppellettile c. 29. n. 18.

Vid. Pene.

N

NORMANNI.

Difefero il Papa in tempo de scismi c.2.n.6.
 E l'aiutarono à scacciar i Greci d'Italia; iui.
 Possessori delle Prouincie, che costituiscono il Regno di
 Napoli c.2.n.5.

N O T A R I.

Vistare quando li possa il Vescouo c.63.nu.11.

N O V I Z I E.

Dormono separate dalle Monache c.19.n.15.
 S'explorano prima di confessare c.19.n.13.
 Modo come s'ammettono alla professione c.19.n.13.
 Renunze prima della professione con che solennità si fac-
 cino c.19.n.19.
 Sopranumerarie non s'ammettono dal Vescouo capit.19.
 num.11.
 Vere quali siano c.19.nu.4.
 Vid.Educande Monache.

NUNZII APOSTOLICI.

Autorità che hanno sopra gli Arciuescoui, e Vescouo c.26.
 num.10.
 Beneficij da essi posseduti sono riseruati c.16.nu.8.
 Di.

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 695

*Dispensar quando possano con gl' illegitimi à jagri ordi-
ni c. 15. n. 8.*

*Di Napoli che autorità habbia sopra i regolari cap. 20.
num. 16.*

E quale sopra i Vesconi c. 26. n. 10.

O

OBLAZIONI.

Vid. Elemosine.

OLIO SANTO.

In che tempo, e luogo si debba consacrare c. 10. n. 11.

*Parochi di Diocesi unite in quali Cathedrali si deono
d'esso prouedere c. 37. n. 11.*

*Proibir quando si possa à curati la retentione d'esso nel-
le loro Chiese c. 24. n. 17.*

O P E R A.

*Da quali Paelati l'Autore habbia preso l'idea nella com-
posizioae della presente opera c. 1. n. 6.*

E de motiui c. 1. n. 4.

Di che tratti c. 1. n. 2. 3. & 7.

*E perche contenga la repetizione d'alcune cose
altroue dette c. 1. n. 5.*

ORA.

ORATORII PRIVATI.

Si concedevano anticamente da Vescovi c. 24. nu. 16.

ORDINARE.

*Chi non ha ministrato negli ordini ricevuti, è non ha ser-
vato gl'interstizij non può essere ordinato senza di-
spensa dal Vescovo c. 12. n. 10. c. 15. n. 11.*

*D'Ordini maggiori non puole il Vescovo non consagrato
c. 10. num.*

*E se si possa fare dagli Abbati ò altri Prelati infe-
rici c. 15. num. 19.*

*Di prima tonsura, & ordini minori spetta alla giurif-
dizione c. 10. n. 10 c. 15. n. 5. & 6.*

*Vescovo quanto debba essere in ciò circospetto c. 14. n. 1. e
c. 40 n. 22.*

*E quando la S. Congregazione soglia proibirli che
che non ordini ne' Chierici, ne Preti c. 15. n. 30.*

ORDINATO.

Dal non suo Vescovo che pena incorra c. 15. n. 22.

Malamente riceve il carattere; iui.

*E che se sia ord. nato da qualche Abbate cap. 15.
num. 19.*

Prima dell'età legitima che pena incorra c. 15. n. 22.

*Senza patrimonio, ò beneficio deve essere alimentato dal
Vescovo c. 15. n. 23.*

O R D I N E.

Episcopale se sia diuerso dal Sacerdotale c. 15. n. 2.

O R D I N I.

A chierici del rito greco, come si conferiscano c. 15. n. 21.

A regolari come si diano, e de requisiti c. 15. n. 20.

*A sudditi alieni non possono conferirsi senza dimissoria
c. 15. n. 12.*

Sudditi a detto effetto quali siano c. 15. n. 14.

Della soggezzione per raggion dell'origine ; iui.

Per domicilio c. 15. n. 15.

Vid. Domicilio.

Per beneficio cap. 5. num. 16.

Vid. Beneficio.

Per familiarità c. 15. n. 17.

*E de Chierici di Diocesi occupata da infedeli c. 15.
num. 18.*

*A sudditi di Prelati inferiori da chi si conferiscano c. 15.
num. 19.*

*Emolumenti, che si possono esiggere nella collazione d'es-
si, e di varij abusi c. 15. n. 24.*

*Fine del Vescouo in conferirgli, e maturità con che deue
procedere c. 15. n. 25 e seguenti.*

*Fuori la propria diocese non possono conferirsi senza li-
cenza del Diocesano, e delle ragioni c. 15. n. 13.*

*Parco deue essere il Vescouo in conferirgli, e perche cap.
15. n. 29.*

ORDINI MINORI.

Quali, e quanti siano c. 15. num. 4.
 Abbati regolari possono conferirgli à loro sudditi regola-
 ri c. 15. n. 20.

E che de' sudditi temporali c. 15. n. 19.

All' illegitimi con dispensa del Vescouo si possono conferi-
 re c. 15. n. 7.

Età, & altri requisiti de' Promouendi c. 15. n. 6.

Giorno nel qual si conferiscono deue essere festiuo c. 15.
 num 6.

Tutti si possono conferire in uno giorno c. 15. n. 6.

Vid. Prima consura.

ORDINI SAGRI.

Quanti, e quali siano c. 15. n. 4.

A chi non hà ministrato nell' ultimo ordine non si posso-
 no conferire c. 15 num 11.

Interstizij d' offeruarli nella collazione d' essi iui.

E che gioui il breue detto Extratempora; iui.

Diligenze da farsi sopra la visita, patrimonio, & altri
 requisiti dell' ordinando c. 15. n. 8. e c. seguenti.

E come si conuertano in mal uso c. 40. nu. 19.

In quei tempi si possono conferire c. 15. n. 11.

O R I G I N E.

Quale faccia alcuno Cittadino d' un luogo c. 15. n. 14.

OSTIARIATO.

Ved. Ordini minori.

OSPEDALI.

Non contribuiscono al seminario c. 18. nu. 3.

Ved. Luoghi p̃j.

P

PALLIO.

A Gli Arcivescovi come si conceda c. 6. num. 7.
Vescovi di Pavia, e di Lucca hanno l'uso d'essi
c. 6. n. 7.

PAPA.

Affomigliato al sole c. 21. n. 3.

Come e da chi anticamente s' eleggeva, ed hoggi s' elegge
c. 6. num. 3.

Difeso da Normanni in tempo de scismi c. 2. nu. 6.

Dispensar se possa alla residenza de' Vescovi c. 8. n. 2.

Elegge alle Chiese, e conferma gli eletti, e nominati c. 6.
num. 1. e seg.

Ved. Vescovo circa l'elezione.

Erigge, unisce, divide, e supprime i Vescovadi e stabilisce le diocesi priuatiuamente c. 4. n. 1.

Ved. Erezzione.

Il maggior negozio che s'habbia è l'elezzione de' Vescoui
c. 5 num. 11.

Perche erigesse tante Prouincie in vn solo Regno di Na-
poli c. 2. n. 6.

Scacciò i Greci d'Italia, e con qual aiuto c. 2. n. 3.

Vescouo Romano, e Vescouo de' Vescoui c. 36. n. 1.

Vicario di Christo, e Vescouo della Chiesia vniuersale
c. 4. n. 1.

P A R O C H I.

Deuono à Vescoui la porzion canonica c. 30. nu. 1.

Eucaristia, & oglio santo quando possano essere proibiti
di ritenere c. 24. n. 17.

Dell'oglio santo in qual Catedrale si debbano prouedere
quando sono due diocesi vnite c. 37. n. 11.

Poueri non sono tenuti al risarcimento della Chiesia c. 27.
num. 6.

Surrogati in luogo de Leuiti, e perciò se gli debbono le
decime c. 30 num. 1.

Ved. Curati.

P A R O C H I E.

Affomigliati alle spose, che dauano la dote al Retore
percho sostenga i pesi, e quali siano c. 16. nu. 24.

Concorso che nella vacanza d'esse si deue fare e modo
d'esso c. 16. n. 22.

Ved. Concorso.

E come si prouedessero prima del Concilio cap. 16.
num. 22.

Conferir à chi si debbano c. 16. n. 24.

Can.

DELLE COSE PIU NOTABILI. 701

- Canfini d'esse come si diuidano c. 17 n. 8.*
Dismembrar quai d' si possano c. 17. n. 7.
*Grauar di persone non si deuono costi facilmente c. 16.
numer. 24.*
Nouue quando si possano eriggere c. 17. n. 7.
*Pouere, che non trouano impetrante, ne si possono vni-
re come debbano essere appoggiate dal Vescouo c. 16.
num. 22.*
*Vicario che si deputa nel tempo che vacano, e della con-
grua c. 16 n. 22. c. 27. n. 6.*
Vnir due quando sia espediente c. 17. n. 7.
*Vnir a Capitoli, o Colleggij, come si prouedano cap. 16.
num. 22.*
Deuono amministrar si per Vicario c. 17. n. 9.

P A T R I A R C H I.

- Costantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Geroso-
lomitano c. 36. n. 1.*
*Costantinopolitano ha contrastato col Papa, e delle sue
pretensioni c. 2. n. 5.*
Eresse in Italia molti Vescouadi c. 2. n. 6.

P A T R I A R C A T O.

- D' Aquilea a supplica di chi si prouede c. 6. n. 4.*

P A T R I M O N I O.

- Necessario per la promozione agli ordini sagri quando
manca il beneficio c. 15. n. 6.*
*E della pena che incorre il Vescouo ordinante sen-
za c. 15. n. 23.*
Quan.

Quanto si tassi cap 15. num. 23.

Non si può alienare; iui.

P A V I A.

Vescouo di Pauia hà l'uso del pallio c. 6. n. 7.

P E N E D I V E R S E.

Contro i Chierici non residenti quali siano c. 8. nu. 14.

Abuso d'esiggere pene contro i Chierici non obligati à risedere; iui.

Contro i Vescouo non residenti quali siano c. 8. n. 9.

Contro i Chierici che non interuengono alla visita quando si possono esiggere c. 13. nu. 30.

Degli ordinati prima dell'età legitima, e dell'ordinante c. 15. n. 22.

Del Vescouo che ordina i non sudditi e degli ordinati c. 15 n. 12. e 22.

Degli ordinati senza beneficio ò patrimonio, e dell'ordinante c. 15. n. 23.

Chierici, che non seruono in diuinis à che pena soggiacciano c. 17. n. 11.

Ved. Multe.

P E N I T E N Z I E R O.

Ved. Canonicato penitenziario.

P E N S I O N E.

Atitolo d'essa può uno esser promesso agli ordini sagri c. 15 n. 19.

Be.

DELLE COSE PIV NOTABLI. 703

*Beneficij che hanno annessa amministrazione non deuo-
no grauarfi c. 16. n. 24.*

Ne meno i curati; iui.

*E della clausula che s'appone ne beneficij curati
come diuenti inutile c. 16. n. 24.*

*Secolari di qualunque stato capaci di pensione cap. 38.
num. 3.*

*E perche si ribieda il Chiericato; iui.
semplici beneficij sino a qual segno possono esser gra-
uati c. 16. n. 24.*

*Vescouo in che caso possi imporre, e quanto duri c. 16.
num. 24.*

PERCOSSA.

Ved. Scomunica.

PEREGRINI.

*Loro beni come s'applicbino quando moiono ab intestato
c. 40. n. 21.*

PIE DISPOSITIONI.

*Esecutore legitimo d'esse è il Vescouo, & in che modo cap.
31. num. 1.*

E come debba portarfi; iui.

*In Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli il Tri-
bunale della fabrica fa queste parti c. 31. n. 2.*

*Deue però il Vescouo vigilare sopra commissarij di
detto Tribunale; iui.*

Et in che deue rijlettere c. 31. n. 3.

PIEN.

P I E N Z A.

Eretta in Cattedrale da Pio II. c. 2. n. 7.

S. P I E T R O.

Elese per sua sede Roma, e perche c. 2. n. 5.

Fondò molti Vescouadi in Italia c. 2. n. 5.

P I E T A'.

Compagna, e seguace della giustizia c. 24. n. 7.

Non si deono fare opere illecite per usare pietà c. 24. num. 7.

P O S S E S S O.

Del Vescouado come, e doue si pigli; E che se sono più Cattedrali vnite c. 6. n. 7.

P R A T O.

Eretto in Cattedrale da Clemente IX. ed vnito à Pistoia c. 4. n. 4.

P R A T I C A.

Necessaria per il buon gouerno delle Chiese c. 5. num. 4.

PREBENDA TEOLOGALE.

Deue eriggersi dal Vescouo nella Cattedrale c. 17. n. 2.

E quando non si può, che si debba fare c. 17. n. 4.

*Delle conferenze de' casi di coscienza, e persone che deuo-
no in esse interuenire c. 17. nu. 4.*

PRECEDENZE.

*Canonici, che accompagnano il Vescouo in visita non
precedono i rettori delle Chiese c. 13. n. 24.*

*Liti, che nascono nel primo ingresso del Vescouo come se
deuono decidere c. 10. n. 12.*

*Liti che occorrono nelle processioni come si determini-
no c. 10. num. 16.*

*In esse non s'ammette appellazione suspensua cap.
10. num. 16.*

*E con quanta circospezzione deue procedere c. 10.
num. 17.*

*Regolari come tra loro precedano, e come si camini quan-
do in vn luogo sono più Conuenti della stessa religione
c. 10. n. 16.*

*Sono tenuti stare alla decisione dell'ordinario cap.
20. n. 11.*

Trà il Clero secolare come caminino c. 10. num. 16.

Vicario generale precede la prima dignità c. 10. nu 15.

PREDICARE.

*In più chiese del medesimo luogo se si possa cap. 11. num.
10. e 12.*

Parochi se vogliono predicare da se stessi non possono essere impediti c. 11. num. 10.

Regolari nelle loro Chiese non possono senza benedizione del Vescouo c. 11. num. 10.

E quando possa proibirgli, che predichino; iui.

P R E D I C A T O R I.

Alimenti, ò limosina da chi se gli somministrari cap. 11. num. 11.

Ecedendo il loro douere come si castigano c. 11. num. 13.

Nella Catedrale sempre se nominano dal Vescouo c. 11. num. 8.

Mà egli è tenuto alla limosina c. 11. n. 10. & 11.

Nelle Chiese inferiari da chi se deputino .. 11. n. 11.

Nelle Chiese esenti da chi se deuono deputare, & ottenere la licenza c. 11. n. 10.

Odierni come s'abusano del mestiere c. 11. n. 5.

Ripetono per lo più le cose dette in altri luoghi cap. 11. num. 8.

Si seruono dell'altrui fatiche, c. 11. num. 8.

E qualche volta inconsideratamente, e con scandalo c. 11. n. 3.

Ved. Vescouo circa le prediche.

P R E L A T I I N F E R I O R I.

Esercizio di pontificali quando se gli conceda capit. 35. num. 8.

Quando possano vsargli; iui.

In cause di violata immunità locale non s'ingeriscono cap. 20. n. 12.

Non

DELLE COSE PIU NOTABILI. 707.

Non si lodano molto cap. 2. num. 8.

Ordini à loro sudditi chi conferisca c. 15. n. 19.

Quando siano tenuti interuenire nel Sinodo c. 14. n. 7.

Sono di tre specie c. 35. n. 1.

*Diuisiõni , e giurisdizione d'essi capit. 35. num. 1.
e 2.*

*Giurisdizione totali dal Concilio nelle cause cri-
minali, e matrimoniali, e nella collazione degli ordi-
ni, & altri c. 35 n. 3.*

*Visitare se possano le loro Chiese già visitate dal Vescouo,
e quali ordini possano dare c. 13. n. 21.*

PRELATI NULLIVS.

*Celebrar se possano Sinodo, e non celebrandolo di qual
sinodo si seruano c. 14. n. 8.*

*Interuenir se debbano nel sinodo prouinciale capit. 14.
num. 12.*

*Ordini minori, e prima tonsura à proprij sudditi se pos-
sano conferire c. 15. n. 5. e 19.*

*E quando loro concedano le dimissorie capit. 15.
num. 19.*

*Non s'ingeriscono nelle materie d'immunità locale c. 35.
num. 4.*

*Nulla differiscono da Vescoui nella potestà ordinaria,
e delegata, eccetto la facoltà de' pontificali capit. 35.
num. 4.*

E quando di questi habbiano l'uso c. 35. n. 8.

*Per la più frequente pratica non riconoscono il Metro-
politano c. 35. n. 5.*

PREMINENZE, ET ATTI GIURISDIZIONALI.

Essercitar quali possa il Vescovo prima della sua cõgregazione c. 10. n. 3. e seguenti.

Fuori Diocesi non può essercitarli senza licenza c. 9. n. 3. & 5.

Mozzetta, e rocchetto scoperto, benedire il Popolo, e concedere indulgenza, inalberar la Croce sotto tutti atti preeminenziali c. 10. n. 3.

Di più l'uso della mitra, e bacolo, del Baldacchino, e stato; & il bacio della pace, e del libro de Vangeli c. 10. nu. 6.

Benedizione, e reconciliazione dell'altari, e Chiese de vasi, e vesti sagre, collatione della prima tonsura, & ordini minori, conoscere le cause, prouedere i beneficij c. 10. n. 10.

Metropolitano quando gli eserciti per la prouincia c. 10. num. 4.

Regolari non possono impedirgli al Vescovo nelle loro Chiese c. 9. n. 7.

PRENCIPATO.

Miglior se sia il grande, o il piccolo, è quale sia più utile à i Popoli c. 3. n. 2. c. 3.

Temporale è differente dal gouerno ecclesiastico cap. 3. num. 3.

P R E N C I P I.

Tutti pretendono di potere nel loro dominio quanto
l'Im-

DELLE COSE PIU NOTABILI. 709

l'Imperatore cap. 21. num. 3.

PRESBITERATO.

Ved. Sacerdozio.

PRIMATI.

Non ve ne sono nell'occidente c. 36. n. 1.

PRIMA TONSURA.

Conferir si può fuori diocèse, perche non è funzion pontificale c. 15. n. 4.

Conceder se conuenga à prouetti c. 15. n. 27.

Come douerebbono esercitar si prima d'essere ordinati c. 15. n. 27.

Con quanta circospezzione si debba conferire c. 15. num. 26.

Denuncie che si deuono fare, e che operi l'omissione d'esse c. 15. n. 5.

Da chi, e come si conferisca c. 15. nu. 5.

Imprime carattere c. 15. n. 5.

E se sia ordine c. 15. n. 4. & 5.

Ordinato d'essa può reasumere l'abito dismesso cap. 15. num. 5 e 26.

Prelati inferiori se possano conferirla c. 5. n. 5.

Requisiti dell'initiano c. 15. n. 5. ved. Ordini.

PRIVILEGGI.

Antichi pregiudiziali alla Chiesa quando hanno vigore c. 26. n. 4. Par.

Particolari sono più stretti degli vniuersali c. 20. n. 4.

P R O C E S S I O N I .

Beneficiati sono tenuti interuenire nelle processioni pubbliche c. 10. nu. 18.

Chierici senza beneficio non sono tenuti c. 10. nu. 18.

Chierici regolari da esse sono esenti c. 20. n. 11.

Differenze che nascono circa le precedenzae come si decidano c. 10. n. 12. e 16.

Nel primo ingresso del Vescouo chi sia tenuto interuenire c. 10. num. 12.

Publiche quali siano c. 10. num. 19.

Deuono interuenire i regolari, & esenti c. 10. n. 18.

c. 20. n. 11.

E possono costringersi c. 20. n. 11.

E dell'altre persone c. 10. nu. 18.

Private quali siano c. 10. n. 19.

Chi sia tenuto interuenirui c. 10. n. 18.

P R O C U R A Z I O N E .

Esiggere come si debba in visita, e di varij abusi cap. 13. nu. 19.

Quando si visitano i luoghi fuori la diocese soggetti nel temporale al Vescouo non s'esigge c. 13. n. 23.

Vicario capitolare in che quantità possa riscuoterla cap. 13. num. 29.

P R O F E S S I O N E D E L L A F E D E .

Deue farsi dal Vescouo auanti la preconizatione c. 6. n. 6.

PRO-

PROTONOTARII.

Beneficij d'essi riservati al Papa c. 16. n. 8.

P V G L I A.

Hà molti Vescouadi piccoli, e perche c. 2. nu. 6.

Q

QVARTA CANONICA.

D *A' chi si deue al Vescouo c. 30. nu. 1.*

E qual parte ella sia; iui;

*Prattica sopra ciò più frequente, e doue se ne discor-
ra c. 30. n. 1.*

QVESTVANTI:

Sporgano de' grandi errori c. 24. n. 13.

*Que' tuar non possono senza licenza del Vescouo c. 24.
num. 14.*

R

RE CATTOLICO.

A Quante Chiese d'Italia, e dell'Isolo adiacenti nomi
mini c.6.n.4.

REASSUNZIONE.

Dell'abito chiericale dismesso si può far sempre e senza
licenza c.15.num.26.

R E G O L A R I.

Abbasano taluolta de priuileggi della loro esenzione
c.20.nu.17. & 18.

Ambiziosi di Chiese sono apostati mentali c.5. n.9.

Non deuno essere promossi, iui.

E perche sia più sfera l'ambizione de'Regolari, che
de secolari; iui.

A Chiese se sia conueniente promouerli c.5. n.3.

E della distinzione de'luoghi doue fiorisce la reli-
gione, e doue regna l'eresia; iui.

A chiese piccole per premio deuno essere taluolta pro-
mossi c.5. nu.8.

E come si deuno prima prouare c.5.10.

Censurar quando si possano dall'ordinario c.20.nu.16.

Circa la cura dell'anime sono soggetti al Vescouo c.20.
num.9.

Et al proprio superiore c.13.nu.22.

Confessioni non possono ascoltare senza licenza dell'ordinario cap. 12. nu. 1.

Ved. Confessori.

Esenzion loro è più ampia dell'esenzioni particolari, & perche gli fu concessa c. 20. num. 4.

Faticano in servizio della fede, e dell'anime capit. 5. num. 8.

Illegitimi entrando nella religione diuengono legittimi cap. 15. n. 20.

In cause di violata immunità soggiacciono all'ordinario c. 20. n. 12.

Ne deuono ad esso opporsi circa l'immunità locale c. 22. n. 4.

Inesperti al gouerno delle Chiese, e per qual ragione c. 5. num. 3. e 4.

In materia di religione, e d'osseruanza di feste, e di digiuni l'osseruanza non li suffraga c. 19. nu. 13.

Interdetti locali come debbano custodire c. 29. num. 13.

Nelle conferenze di casi di coscienza se debbano interuenire c. 17. n. 4.

Nelle processioni publiche sono tenuti interuenire c. 10. num. 18. e 20.

E circa le precedenzae stare alla determinazione dell'ordinario c. 20. num. 11.

Nel primo ingresso del Vescouo sono obligati interuenire c. 10. nu. 12.

Non possono impedire al Vescouo gli atti preminenziali; nelle loro Chiese c. 10. n. 7. c. 20. n. 14.

Ordini da chi riceuano, e con quai requisiti cap. 15. n. 20.

Per l'accesso à Monasteri di Monache soggiacciono all'ordinario c. 19. n. 20 & c. 20. n. 10.

Predicare non possono nelle loro Chiese senza domanda-

re la benedizione dell'ordinario cap. 11. num. 10.

*E quando questo possa proibirli, & à chi loro possa
no ricorrere c. 11. n. 11.*

*Puniscono dall'ordinario ne' casti, che suffraga l'esenzio-
ne c. 20. n. 16.*

*Ritengono fatti Vescovi l'abito della loro religione,
senza rocchetto, mà con mozzetta c. 6. nu. 6.*

E questa la portano per ogni luogo c. 10. nu. 3.

Rispetto che deuono portare al Vescovo c. 20. n. 14.

Si gouernano per lo più ad vso di republica c. 20. n. 5.

Soggetti erano anticamente al Vescovo c. 10. n. 7.

E che indi resulti c. 20. n. 16.

*Turbando la giurisdizione dell'ordinario diuengono à
quella soggetti c. 20. n. 15.*

Ved. Esenti. Monasteri.

REGNO DI NAPOLI.

Non hà inquisizion locale, ò particolare c. 21. n. 12.

*Quante Chiese habbia, e quante siano di regia presen-
tazione c. 5. n. 4.*

*Tante Prouincie perche erette in un Regno solo capit. 2.
num. 6.*

REGOLE DELLA CANCELLARIA.

Contengono varie riserue di beneficij c. 16. n. 2.

Spirano con la morte del Papa c. 16. n. 3.

Ved. Beneficij. Riserue.

R E L I Q U I E.

Da chi sono riconosciute c. 24. num. 11.

RENDITE ECCLESIASTICHE.

Distribuir come si debbano da Vescovi c. 3. n. 4.

Vescovo amministratore d'esse cap. 26. num. 5. cap. 29.
num. 1.

Sangue di Christo, e patrimonio de' poveri cap. 29.
num. 1.

Pratica diuersa dalla teorica in questo punto cap.
29. n. 1.

Formalità de' Giuristi, e de' teologi c. 29. num. 2.

Errore, e malizia d'essi c. 29. n. 3.

Si decide la materia col parallelo della dote c. 29.
num. 4.

E se sia il Vescovo tenuto alla diuisione della ter-
za parte de' frutti c. 29. num. 5.

Parochi come debbano dispensarle c. 15. num. 24.

RESIDENZA DE' VESCOVI.

Alternatiua senza la residenza non si gode c. 8. n. 9. c. 16
num. 10.

E obligato il Vescovo à risiedere nella sua Chiesa subito
dopò la prouista c. 8. n. 1.

E se à ciò ha tenuto per legge diuina, ò per humana
c. 8. num. 2.

Dispensar se possa ad essa il Pontefice c. 8. n. 2.

Cause scusanti dalla residenza non suffragano per go-
dere

716 I N D I C E

- dere i priuileggi de' residenti cap. 28. num. 10.
Fine per il quale fù introdotta, ed abusi d'essa cap. 40.
num. 8.
Indulto di restare senza d'essa non suffraga c. 8. nu. 9.
Non può essere forzato il Vescouo à risedere in qualche
luogo della Diocese, ancorche fosse stato solito c. 8. n. 7.
Pene contro i Vescoui non residenti c. 8. n. 9.
E delle Congregazioni che à ciò inuigilano capit. 8.
num. 5.
S'adempisce dimorando in qualstuoglia luogo della Dio-
cese c. 8. n. 3. e 5. c. 25. n. 4.
Eccetti altri tempi dell'anno c. 8. nu. 4.
E se perciò incorrà in qualche pena c. 8. n. 5.
Sudditi non possono recusare d'andare doue il Vescouo
risiede sotto pretesto del solito, ò lontananza cap. 8.
num. 7.
Vescouadi Cardinalizij non obligano alla residenza c. 8.
num. 12.
Vescouo di due Catedrali vnite in qualstuoglia d'esse può
risedere c. 8. n. 3.
Et in essa sono obligati andare i sudditi dell'altra
Catedrale c. 8. n. 7.

RICONCILIAZIONE.

Delle Chiese appartiene alla giurisdizione Vescouale
c. 10. nu. 10.

R I N V N Z E.

Delle Nouizie prima di professare che solennità richieda-
no c. 19. n. 19.

RI-

R I S A R C I M E N T O.

Ved. *Vescouo circa i pest.*

R I S E G N A.

*Del beneficio al di cui titolo e stato vno ordinato come
si possa fare c. 15. n. 23.*

Delle Cathedrali di quante maniere sia c. 38. n. 1.

*Nella pensione non resta al pensionario raggione alcuna
sopra l'amministrazione della Chiesa c. 38. nu. 2.*

Con la riserba de' frutti come camini c. 38. n. 4.

Se sia locuole c. 38. n. 6.

*E della risegua fatta in questo modo dal Cardina-
le Bellarmino c. 38. n. 7. & 8.*

*Dell'indulto che si concede di conferire i beneficij
dopò la risegna c. 38. n. 5.*

*Nella bibera de' Vescouadi con quanta circospezzione se
debba caminare c. 38. nu. 9 & 10.*

*Forzosa delle Chiese in quanti modi soglia seguire con
gli effetti, e differenze d'essa c. 38. n. 11. 12. e 13.*

R I S E R V A D E' B E N E F I C I I.

Che cosa sia c. 16. n. 6.

*Beneficij dell'ofziali della Corte Romana sono riserua-
ti al Papa, e questi chi siano c. 16. n. 8.*

De' famigliari del Papa, ò Cardinali, iui.

*De' Collettori, e succollettori Apostolici, de' Gouver-
natori, de' Nunzij c. 16. n. 8.*

Dall'affezzione in che cosa differisca c. 16. n. 14.

*Locale quale sia, e quando si dicano i benefici vacare in
Curia c. 16. num. 9. Mo.*

- Monasteri Concistoriali riservati al Papa c. 16. n. 7.*
Personale quale sia c. 16. n. 8.
Prime dignità delle Cattedrali, e delle Collegiate sono
riservate c. 16. nu. 7.
Reale quale sia, e de' suoi effetti c. 16. n. 7.
Temporalì quale sia c. 16. nu. 9.
Mesi dell'anno come diuisi trà il Papa, e trà il Ve-
scouo c. 16. n. 9.
E degli effetti dell'alternatiua c. 16. n. 10. & 11.

R I T O G R E C O .

- Vescouo come debba inuigilare in visita sopra l'osservan-*
uanza d'esso, e sopra l'introduzione del rito latino
c. 13. n. 31.

R O C C H E T T O .

- Scoperto si porta dal Vescouo nella propria Diocesi c. 10.*
num. 3.
Vescouì regolari non usano c. 6. n. 6.

R O M A .

- Eletta da S. Pierro per capo della Religione, e perche, e*
c. 2. n. 5.
Da Madre dell'errori fatta maestra della verità iui.
Metropoli del mondo per la residenza del Papa cap. 29.
num. 24.
Papa Vescouo d'essa c. 36. num. 1.

R O M I T I.

*Achi siano soggetti, e se il Vesconoli debba tolerare c.
19 num.25.*

S

S A C E R D O Z I O.

V *Escouo deue essere stato ordinato Sacerdote sei
mese prima della sua elezione c.5. n.1.
Ved.Ordini sagri.*

S A G R A C O N G R E G A Z I O N E.

Ved. Congregazione.

S. S E V E R I N O.

Eretto in Catedrale da Sisto V. c.2. n.7.

S A R D E G N A.

*Hà il Giudice generale dell'appellazioni deputato dalla
Sede Apostolica, e della sua autorità c.36. n.13.*

S C I S M I.

A'sai frequenti, & in che tempo c.2. nu.6.

SCO.

S C O M M V N I C A.

*Del canone quando sia riferuato al Papa, ò pure possa il
Vescouo da essa assoluere c.9.nu.9.*

*E quando la percossa si possa dire leggiera, ò gra-
ue c.9.nu.9.*

*Riferuata al Papa quando possa sospendere à tempo il
Vescouo c.9.n.9.*

Ved. Censure.

S C O M M V N I C A T O.

Non può essere promosso à Chiese c.5. n.1.

S C V O L A D I G R A M A T I C A.

Ordinata quando fosse dal Concilio c.18. n.2.

*Praticar si deue quando non si può eriggere il Semina-
rio c.18.n.7.*

*E che sia quaiche volta più profitteuole capit. 18.
num.8.*

*E con quali contribuzioni si debba mantenere c.18.
num.9.*

*Vescouo deue usare diligenza per il profitto de' Giouani
c.18.nu.10.*

S C V O L A D I M V S I C A.

*Deue il Vescouo procurare che vi sia per i giouani, e
della raggione c.18. n.7. & 11.*

Vid. Giouani.

SEMINARIO.

Beneficij, e luoghi pù tenuti contribuire al Seminario, e non tenuti c. 18. n. 1.

Erigere si deve in ciascuna diocesi c. 18. nu. 2.

O almeno per più diocesi in un luogo della Prouincia c. 18. n. 5.

Erigere quando non si può come proueda il Vescouo c. 18. n. 7.

S'incarica à Vescouie nell'elezzions, e nella visita de sagri limini c. 18. num. 5.

Vnir come si deuono al seminario i beneficij c. 18. n. 4.

Vso d'esso perche sia raro c. 18. n. 6.

SENTENZE.

Degli ordinarij perche in buona parte s'annullino nella curia Romana c. 25. num. 9.

SEPOLTURA.

Ved. Funerati.

SERVITIO IN DIVINIS.

Chierici senza beneficio residenziale, o seruitorio non possono essere astretti à seruire in diuinis c. 10. nu. 18.

Et à che pene soggiacciano c. 17. nu. 11.

Circa le cose inferiori della Chiesa come possa farsi senza necessità d'ordinar Chierici c. 15. n. 27.

Qualche chiesa recettizia de' nazionali quando basti per

Y Y Y

sito.



titolo degli ordini sagri cap. 15. num. 9. e 23.

S E R V I E N T I .

Che viuono dentro i conuenti possono confessarsi à Confessori approuati dagli superiori d'essi c. 12. n. 3.

Del Vescouo ò della Chiesa se godano l'esenzione del foro c. 21. n. 21.

S I E N A .

Eretta in Metropolitana da Pio II. c. 2. n. 7.

S I N D I C A T O .

Vicario capitolare può essere astretto à dare capit. 28. num. 13.

Vicario generale non è tenuto dare; iui.

S I N O D A L I C O S T I T U T I O N I .

Contro i canonici, costituzioni, e decreti Apostolici non si sostengono c. 11. n. 9.

Non ostante la conferma Apostolica in forma commune c. 14. n. 9.

Obligano tutti i sudditi, ed in certi casi gli esenti c. 14. num. 10.

Non derogano à stili particolari c. 25. n. 8.

Non spirano per la morte del Vescouo c. 14. n. 11.

Prouinciali quando obligino, e quale persona capit. 14. num. 12.

SINODATICO.

Ved. *Catedratico*.

SINODO DIOCESANO.

- Celebrar si deve ogni anno c. 14. n. 1.*
Non è però in uso, e della raggione c. 14. n. 3.
Capitolo della Catedrale in essa interutene c. 14. n. 6.
Chierici che deuno, ò possono in esso interuenire cap. 14. num. 6.
Contese, che caggiona con i magistrati secolari cap. 14. num. 3.
Deue essere approuato dalla S. Congregazione prima che si publichi c. 14. n. 4.
Essenti, e regolari quando siano tenuti interuenirui c. 14. num. 7.
Parochi tenuti interuenirui c. 14. n. 6.
Parochi de' luoghi nullius quando siano tenuti interuenire nel sinodo della vicina diocese c. 14. nu. 8.
Pratticato con buon fine quai effetti produca capit. 40. num. 6.
Prelati inferiori quando debbano interuenirui capit. 14. num. 7.
Prelati col territorio separato se possano celebrarlo c. 14. num. 8.
E quando nol celebrano si seruono del Sinodo del Vescouo viciniore; iui.
Proibizioni solite in esso farsi sopra le nozze funerali, & altri à qual fine introdotte c. 40. n. 15.
Vicarij di Parochiali quando interuengano c. 14. n. 7.

SINODO PROVINCIALE:

*Non si può ragunare dal Metropolitanò senza licenza
del Papa; e della S. Congregazione c. 14. n. 12. e cap.
36 num. 8.*

S I S T O V.

*Eresse molte S. Congregazioni di Cardinali, & à qual
fine c. 4. num. 13.
Eresse una Metropolitana, e molte Catedrali capit. 2.
num. 7.*

S O G G E T T I O N E.

Ved. Ordini.

S O S P E N S I O N E.

*Incorre il Vescovo, che ordina i non sudditi e gli ordina-
ti c. 15. n. 12. e 22.
Ordinato prima dell'età legitima è sospeso, & anche il
Vescovo c. 15. n. 22.*

S O S P E Z Z I O N E.

*Contro il Vescovo quando si possa allegare c. 25. n. 15.
Esiste al Vicario generale, & altri ministri
iii.*

SPERELLI.

*Vescovo di Gubbio si loda per il suo trattato del Vescovo
cap. 1. n. 7.*

STILI.

*Mancando i proprii à quai si deve ricorrere capit. 25
num. 9.*

*Particolari non vengono derogati dalle costituzioni si-
nodali c. 25. n. 8.*

STRATO.

Il suo uso è atto preeminenziale c. 10. n. 6.

*Ma si conceda al Vescovo fuori la Diocesi cap. 10.
num. 1.*

STRENA.

Ved. Inferta.

SVCCOLLETTORI APOSTOLICI.

Loro beneficij sono riservati al Papa c. 16. n. 8.

Ved. Esenti.

SVDDIACONATO.

*Età d'anni 21. compiti si richiede per il suddiaconato
c. 15. num. 8.*

Esa.

Esame rigoroso si deve fare sopra la letteratura di chi lo richiede c. 15. n. 28.

Il legittimo senza dispensa apostolica e d'esso incapace c. 15. num. 8.

Parco deve essere il Vescovo, e circospetto in concederlo c. 15. n. 28. 29. e seguenti.

Requisiti ad esso necessarij c. 15. n. 8.

Richiede il titolo del beneficio, e che essa venga sotto questo nome c. 15. n. 9.

In defetto di questo è necessario il patrimonio; iui.

E della sua tassa c. 15. n. 23.

E pena del Vescovo che ordina senza quello c. 15. num. 23.

S V P E L L E T T I L E .

Sagra somministrare alla Cattedrale se sia tenuto il Vescovo, o pure il capitolo c. 27. n. 7.

S V P P R E S S I O N E .

Di Cattedrali, o metropolitane quando si faccia capit. 4. num. 5.

Può farsi solamente dal Papa; iui.

Di Canonici quando si possa fare dal Vescovo cap. 17. num. 9.

E una specie d'alienazione c. 17. n. 6.

S V S S I D I O C A R I T A T I V O .

Che cosa significhi c. 9. n. 2.

Cbie-

DELLE COSE PIV NOTABILI. 727

Chierici, che non posse dono beneficio sufficiente non sono ad esso obligati c. 9. num. 3.

Dalle distribuzioni quotidiane, ed altri emolumenti non si deue c. 9. n. 3. e 4.

Da quai chierici, e beni si debba c. 9. n. 3.

In quai casi si debba esigere c. 9. n. 7.

Introdotta per fine onesto, qual cessando, hà la natura d'estorzione c. 40. nu. 18.

Introduzzion sua donde dipenda c. 9. nu. 4.

Non si deue aumentare più del solito c. 9. nu. 6.

Per la visita de limini se possa esigerse c. 9. n. 7.

E d'altri casi c. 9. nu. 2. e 4.

Poueri chierici non deuno essere à ciò astretti c. 9. n. 4.

Quai Vescouï possano esigerlo, e da chi c. 9. n. 5.

Quantità che si deue pagare c. 9. n. 6.

T

TESTAMENTO.

P*er l'anime de'morienti ab intestato come si faccia dal Vescouo c. 31. n. 4.*

E perche fosse introdotto c. 40. num. 21.

Abuso sopra ciò c. 31. nu. 4.

Rimedij della S. Congregazione c. 31. n. 5.

Opinione dell'Autore; iui.

T E S T A R E.

Indulto concesso à Vescouï di testare non suffraga fuori la residenza c. 8. n. 9.

TO.

T O L E N T I N O .

*Eretto in Cattedrale da Sisto V. & unito à Macerata c. 2.
num. 7.*

T O L O S A .

*Dell'ampiezza del Vescouato di Tolosa, e come nella sua
diocesi furono erette quattro Cattedrali , e la princi-
pale in Metropoli c. 4. nu. 7.*

T R A S L A Z I O N E D E V E S C O V I .

*Autore à qual fine discorra di questa materia capit. 7.
num. 1.*

*Se sia lodeuole ò nõ domandarfi da Vescoui, e conceder-
segli c. 7. nu. 2. e 3.*

*Si considerano varij motiui per concederla , e per
negarla c. 7. nu. 2. 3. e 4.*

*Si fà in concistoro con consulta della S. Congregazione
Concistoriale c. 7. n. 5.*

*A Vescoui benemeriti si deue concedere in premio cap. 7.
num 3.*

T R A T T A M E N T I .

*Vescouo deue in essi mantenere il suo decoro capit. 33.
num. 6.*

TRIBUNALE.

Vescouale può star eretto in qualsivoglia luogo della
Diocesi c. 8. n. 5.

Ne i sudditi possono ricusarlo sotto pretesto del so-
lito, e della lontananza c. 8. nu. 5. e 7.

E de mezzi che possono tenere per rimediare a que-
sto incommodo c. 25. n. 7.

Vescouo di due Catedrali unite può tenerne uno solo do-
ue gli piace c. 8. n. 7.

TRIBUNALE DELLA FABRICA.

Concordato col Rè nel Regno di Napoli c. 31. n. 2.

In Italia, e particolarmente nel Regno è esecutore delle
pie disposizioni c. 33. nu. 2.

TRIBUNALE DELLA MONARCHIA.

In Sicilia esercita giurisdizione delegata con i Vescouo,
& Arciuescoui c. 36. n. 11.

V

VERGINITA.

A Dio quanto sia grata c. 19. n. 1.

V E S C O V A D I .

*Cardinalizj sono sei, e non obligano à residenza cap. 8.
num. 12.*

Compatibili con altre Chiese c. 8. nu. 12.

*Ricchi, & ampij se fanno migliori de' poveri, & angusti
c. 3 num. 4.*

*Vniti come si regolino, & in quale d'essi il Vescovo risse-
da c. 8. n. 3. & 8.*

Ved. Tribunale .

Ved. Cathedrali. Chiese. Metropolitane .

V E S C O V O I N G E N E R A L E .

*Alienare i beni di Chiesa in che maniera possa c. 26. n. 1.
E della differenza, trà i beni della Catedrale, e dell'
altre Chiese; iui .*

*E come possa alienare i beni della Catedrale c. 26.
num. 3.*

*Amministratore, e distributore delle rendite della Chie-
sa c. 29. n. 1.*

E del modo di distribuirle .

Ved. Rendite .

Cause tutte cognosce nella prima istanza c. 36. nu. 6.

*Beneficiali, matrimoniali, & altre spirituali spes-
tano à lui c. 21. nu. 13.*

*Criminali, e matrimoniali cognosce priuatiuamen-
te à Prelati inferiori c. 35. n. 3.*

*Quando possa da se stesso, & quando debba camina-
re con gli aggiunti c. 25. num. 2.*

*Delegar se possa cause al Giudice profano cap. 28.
num. 8.*

Può

DELLE COSE PIU NOTABILI. 731

Può deputare vn laico per assessore c.28.nu.10.

Quali prouisioni del suo Vicario generale possa reuocare c.28.n.3.

Nelle cause di misto foro deue procedere con prudenza c.21.n.16.

Censure dalle quali possa assoluere c.12.n.9.

Della scomunica del canone; iui .

Censure come deue adoprare c.23.num.12.

Deue stare informato della qualità delle censure cap.23.n.14.

Circospetto quanto deue essere nella collazione degli ordini c.15.num.1.e seguenti .

Ved.Ordinare .

Confessioni per se stesso se conuenga vdiere c.12. nu.7.

Vigilar come debba sopra i Confessori cap.12. per tutto .

Ved. Confessori .

Come delegato della Sede Apostolica procede contro gli esenti c.20. n.16.

De digiuni all' offeruanza deue vigilare c.24. n.10.

In tal maniera sono tutti à lui sudditi; iui .

Dispensa da tal obbligo con l'attestationi del medico c.40.n.10.

Deue ammonire i medici c.24.n.10.

Publicare à lui spetta c.24.nu.1.

Dispensare in quai casi possa c.12. n. 10.

Ved. Dispense .

Dominio temporale se habbia come deue esercitarlo c.21. n.10. & 11.

E come visiti questi luoghi c.13.n.23.

Dottrina Cristiana come deue inuigilare , che sia insegnata c.11.n.14. Ved.Dottrina .

- Esente soggetto immediatamente al Papa c. 36. nu. 2.
 In che modo possa esser riconosciuto dal metropolitano c. 36. n. 4.
 All'espofizione dell'Eucaristia come deue inuigilare c. 24. n. 17.
 E quando possa proibire à Parochi la ritenzione d'esso; iui.
 Ved. Eucaristia.
 Estragiudizialmente e prudenzialmente come deue procedere per euitar gl'impegni de' secolari c. 25. nu. 10.
 Deue dare esempio con le sue opere; iui.
 Nel giudicare anticamente procedeva più tosto da Padre, che da Giudice c. 25. n. 11.
 Hoggi perche non conuenga; iui.
 E con quai chierici si deue praticare l'uso antico c. 25. n. 11.
 Della prudenza in castigare i delitti scandalosi c. 25. n. 17.
 Sopra l'imagini sagre qual potestà habbia c. 24. nu. 11.
 Ved. Elemosine.
 Ingresso primo come faccia c. 10. n. 12.
 Inquisitor nato, & ordinario in tutta la sua diocese c. 21. num. 12.
 E se possa procedere contro gli esenti cap. 11. n. 12.
 E che procede contro tutti c. 21. n. 13.
 In che maniera si debba portare c. 21. n. 12.
 E quando deue ricorrere alla S. Congregazione; iui.
 Latino non può ordinare al rito greco, e come si deue regolare hauendo sudditi greci c. 15. n. 21.
 Libri impressi può proibire, e deputare i reuifori cap. 24. num. 12.
 Monasteri di monache non può erigere c. 19. nu. 3.
 Ne

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 733

Ne è Giudice della qualità d'effici. 19 n. 6.

Non deue frequentare i colloquij con le monache ,
ne amare i regali c. 19. nu. 16.

Entrare non può nella clausura senza causa, ne
far uscire monache , ne intrromettere educande c. 19.
num. 7.

Quando v'entra che compagni porti cap. 19. num.
16. e 17.

Interuenendo nelle rinunze delle nouizie come debba
portarsi c. 19. n. 19.

De' beni de' monasteri come debba hauer cura c. 19.
num. 18.

Sopra i Conseruatorij che giurisdizione habbia
c. 19. n. 22.

Oppressioni de' Baroni, e Magistrati secolari come possa
il Vescouo sfuggire c. 40. n. 29.

Più Chiese nel medesimo tempo non può hauere cap. 37.
num. 1.

E come si pratici nella Germania, e Francia cap.
37. nu. 2. e 3.

Publicatione di digiuni, feste , & altre cose spirituali
spettano alla sua giurisdizione c. 24. n. 1.

E perche gli è stata in ciò ristretta l'autorità c. 24.
num. 2.

Può publicare alcune feste de' santi protettori c. 24.
num. 3.

Spetta à lui l'osservanza delle feste c. 24. nu. 5.

Esenzione in tal materia non suffraga capir. 24.
num. 5.

Può proibire la solennizatione d'alcune feste di
deuotione c. 24. nu. 6.

Che stile debba tenere in questa materia , e come
si deb.

si debba gouernare capit. 24. num. 8. & 11. capit. 40. num. 1.

Circa la licenza di far atti giuridici ne giorni festiui come s'habbia à contenere c. 24. n. 9.

Questuanti come deue raffrenare, e della regola da tenere con essi c. 24. n. 14.

Riseder può in qual/suoglia luogo della sua Diocese & iui hauere il Tribunale c. 25. n. 4.

E se osti la consuetudine in contrario c. 25. num. 5. c. 6.

Vfficio suo in che maniera possa far bene c. 40. n. 2.

Deue guardarfi dal zelo indiscreto; iui.

E come deue insistere all'osseruanza delle leggi c.

40. n. 3. e 4.

In visita che autorità habbia c. 13. n. 18.

Vicario generale d'un'altro Vescouo se possa essere capit. 28. n. 1.

VESCOVI IN GENERALE.

Anticamente in alcune Chiese soleano essere regolari con i canonici regolari c. 20. n. 1.

Differiscono dà Prencipi secolari c. 3. n. 3.

Elletti hanno la sola giurisdizione, &md con la consecratione acquistano la potestà pontificale capit. 6. num. 6.

Eletti senza i requisiti come deuono aggiustare i loro costumi c. 5. n. 13.

Esempio loro pregiudica al Popolo, e loro errori sono assai dannosi c. 5. n. 11.

Esempio di S. Carlo, e del Cardinal Bellarmino dourebbero hauere sempre auanti gli occhi c. 1. n. 6.

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 735

Fanno la parte non solo di Giudice, mà di Governatore
& hanno maggiori oblighi del magistrato temporale
c. 5. n. 4.

Forastieri deuono essere honorati dal diocesano cap. 10.
num. 5.

E quali preminenze se gli concede senza licenza
del Diocesano c. 10. n. 9.

Frutti del primo anno come diuidano con la Camera c. 9.
num. 10.

Giurisdizione antica sopra i regolari, e preminenze che
godono nelle loro Chiese c. 10 n. 7.

Impiego à cariche, che l'impediscono la residenza se gli
conuenga c. 8 n. 2.

Inferiori à Cardinali in quanto alla dignità, mà non in
quanto al peso c. 15 n. 11.

In tutto il mondo hanno la stessa dignità c. 1. n. 3.

In partibus infidelium eletti per via di Propaganda
sono obligati à risiedere in quelle parti doue sono depu-
tati c. 8. n. 13. c. 39. n. 3.

Matrimonio spirituale contraggono con la Chiesa, che
non si deue senza causa separare c. 7. n. 3.

E quando possano essere trasferiti da una Chiesa
ad vn'altra; iui.

Ved. Traslatione.

Numerosi sono in Italia e perche c. 2. per tutto.

Ordine diuerso se habbia dal Sacerdozio capit. 1.
num. 2.

Potenti, e ricchi se fanno più à proposito de paueri, e come
se debba seruire di detta qualità c. 3. n. 4.

Paueri più soggetti all'oppressioni c. 3. n. 4.

Ricchi s'abusano delle rendite; iui.

Per essi loro se dependa immediatamente da Christo, ò
dal

dal Papa capit. 1. numer. 2.

Rendite ecclesiastiche come deuanò applicare c. 3. n. 4.
 Ridurre poteuano il numero delle messe, mà hoggi non
 possono c. 13. n. 17.

Suffraganei obligati ad interuenire nel Sinodo prouin-
 ciale c. 14. n. 12.

VESCOVI COADIUTORI.

Hanno la futura successione al Vescouo attuale c. 39. n. 8.
 In Italia, e Spagna molto rara; iui.
 In Germania più frequente, e della ragione c. 39.
 num. 8.

VESCOVI ELETTI.

Esercita il Vescouo eletto nella Diocese tutti gli atti di
 giurisdizione, e quali siano c. 10. n. 3.

Ved. Preminenze.

In Italia è raro il caso, e della ragione c. 10. n. 1.

E quando possa succedere c. 10. n. 2.

VESCOVI TITOLARI.

Dagli attuali in che differiscano c. 39. n. 6.

Non differiscono circa le precedenzae, e trattamen-
 tic. 39. num. 6.

Di quante specie siano c. 39. num. 1. 2. 3. e 4.

Ordinare non possono i loro famigliari c. 15. nu.

17. c. 39. num. 6.

Dell'uso de Pontificali c. 39. num. 1.

Possòno seruire à Cardinali Vescou, & Arciuescoui per
 Audi-

DELLE COSE PIV NOTABILI. 737

Auditori, ò vicarij nell' uso de' Pontificali c. 39. n. 7.

E se possono essere Vicarij generali c. 28. n. 17.

Non possono seruire à Signori secolari senza licenza del Papa c. 39. n. 7.

Non sono obligati à residenza c. 8. n. 13.

VESCOVO VICINIORE.

Giudice competente nelle materie d'immunità locale cap. 22. num. 5.

Se gli suole commettere l'esecuzione delle lettere Apostoliche sopra l'alienazione de' beni delle Chiese viciniane c. 26. n. 3.

Visita i luoghinullius, e le diocesi sede vacante con commissione della S. Congregazione c. 13. n. 25.

VESCOVI CIRCA I BENEFICII, E COLLAZIONE D'ESSI.

Alternatiua quando goda, e quando non gli suffraghi c. 16. n. 10 & 11.

Canonicati nuouì quando possa erigere, ò supprimere c. 17. n. 6. e 7.

Ne Canonicati & altri beneficij della Catedrale hà la simultanea con il Capitolo c. 16. n. 3.

E quando proueda i Canonicati della Collegiata c. 16. n. 4.

Concedere non può i beneficij liberi in iuspatronato cap. 16. n. 23.

Mà deue inuigilare che i beneficij liberi non siano usurpati da persone potenti; iui.

Dispensar quando possa sopra la pluralità de' beneficij c. 16. n. 21.

Forma, ò solennità che deue offeruare in conferire i beneficij c. 16. n. 17.

Può conferirli in ogni luogo anche fuori della diocesi; iiii.

E frà quanto tempo deue conferirli c. 16. n. 17.

Gratis deue farlo, e degli emolumenti del Cancelliero c. 16. n. 18.

Grauar quando possa i beneficij di pensione c. 16. nu. 24. Ved. Pensione.

Hà fondata l'intenzione sopra la collazione di tutti i beneficij della sua diocesi c. 16. n. 2.

Indulto di conferire i riservati à quai Vescou i si conceda c. 16. n. 16.

Nella prouisione de' patronati come debba contenersi cap. 16. n. 23.

Nuoue paroshie quando possa eriggere, e diuidere, ò unire le vecchie c. 17. n. 7.

Parochiali come le proueda, e del Concorso, e preelezione c. 16. n. 22.

Ved. Parochi. Concorso.

Può riconoscere in visita i titoli de' beneficij c. 13. n. 9.

Vacante la Sede Papale conferisce tutti i beneficij riservati per ragione del tempo c. 26. nu. 5. e 13.

Ved. Beneficij.

VESCOVO CIRCA LE DISPENSE.

Atti giudiziali in giorno di festa quando dispensa che si facciano c. 24. n. 9.

Illegitimi si dispensano dal Vescouo agli ordini minori, mà non alli maggiori c. 12. n. 10 c. 15. n. 7.

Impedimenti del matrimonio a quali dispensa c. 12. nu. 10. Di.

DELLE COSE PIV NOTABILI. 739

Dispensa alle denuncie, ed alla proibizione delle nozze c. 12. n. 10.

Interstizij quando si dispensino c. 12. n. 10.

Irregolarità occulte quali dispensi c. 12. n. 10.

Pluralità de' beneficij quando dispensi c. 16. n. 21.

VESCOVI CIRCA L' ELEZIONE, E CREAZIONE E CERIMONIE D'ESSA.

Capitoli della Catedrale quando cominciassero à deputare il Vescouo c. 6. n. 3.

In Germania, & altri luoghi oltramontani ritengono hoggi di tal uso c. 6. n. 4.

Mà il Papa conferma l'elezione, ò postulatione c. 6. n. 3. e 4.

Clero e Popolo quando eliggeuano il Vescouo c. 6. n. 2.

Consegrazione del Vescouo da chi, e come si faccia c. 6. n. 6.

Etto si dice il Vescouo quando si mette in habito c. 6. n. 5.

Abito prelatitio quando se gli conceda c. 6. n. 6.

Esame della persona deputata al Vescouado quando da chi, & in che maniera si faccia c. 6. n. 5.

Esaminato non si dice propriamente eletto c. 6. nu. 5.

Il Papa elegge à tutte le Chiese d'Italia, eccetto alcune spettanti à nomina del Rè Cattolico e quando elegga

Soggetti raccomandati d'altri Principi c. 6. n. 4.

E quante siano le Chiese à nomina del Rè Cattolico, iui.

Chiese oltramontane quasi tutte si prouedono à nomina de' Principi c. 6. n. 4.

Processo sopra lo stato della Chiesa, e costumi dell' eletto, come, e da chi si formi c. 6. n. 6.

Preconizzazione, e proposizione quando siegua e chi la
faccia c. 6. n. 6.

E della differenza quando si fa dal Papa, o da Car-
dinale; iui.

Professione della fede deue farsi prima che sia preconiz-
zato c. 6. n. 6.

Spedir deue le Bolle prima d'ingerirsi nell'amministra-
zione del Vescouado c. 6. n. 7.

Possesso come, e doue si pigli c. 6. n. 7.

REQUISITI DEL PROMOENDO.

Ambiziosi non deuno esser promossi à Chiese c. 5. n. 9.

Dottorato esser deue nella legge Canonica o teologia c. 5.
num. 1.

Esperito esser deue nelle materie ecclesiastiche e come
sia necessario promouere persone che hanno esercitato
delle cariche, o curiali c. 5. n. 2. 7. e 10.

Età sua deue essere d'anni trenta c. 5. n. 1.

E sei mesi prima deue essere ordiuato Sacerdote; iui

E della ragione c. 5. n. 2.

Illegitimi, o legitimati per rescritto non s'ammettono
c. 5. n. 1.

Impunito, o condannato di graue delitto non s'ammette
c. 5. num. 1.

Informazione della qualità del promouendo, che deue
precedere c. 5. n. 10.

Letteratura necessaria per il Vescouo c. 5. n. 2.

Mà senza la prudenza nulla serue c. 5. n. 3. 4. e 5.

Promouere non si deue dallo stato laicale, o Chiericale
immediatamente, e quando si possa c. 5. n. 2.

Promouendo à Metropoli hà bisogno di maggiori requi-
siti c. 5. n. 8.

Re-

DELLE COSE PIV NOTABILI. 741

*Regola del Cardinal Bellarmino di non dar Chiefe à chi
le procura c. 5. n. 10.*

Regolari se sia bene promouerli c. 5. n. 3. & 8.

Ved. Regolari.

VESCOVO CIRCA LE FUNZIONI
PONTIFICALI.

Quali queste siano c. 10. n. 11.

In due Catedrali vnite come debba ripartirle c. 8. n. 8.

*Fuori la propria diocese non si possono fare senza licenza
del Diocesano c. 10. n. 11.*

*Celebrar deue pontificalmente in tutti i giorni prescritti
dal cerimoniale, e dalla consuetudine, e quali siano
c. 10. n. 13. e 14.*

Oglio Santo doue debba consegrare c. 10. n. 11.

*Prima messa pontificale non deue mai lasciare in conto
alcuno c. 10. n. 13.*

In visita quali debba fare c. 13. n. 20.

VESCOVO CIRCA L'IMMUNITA.

*Esenti, e Sudditi di Prelati inferiori soggetti al Vescouo
in cause d'immunità locale c. 20. n. 12.*

*Giudicare se alcuno, e Chierico, ò in altro modo soggetto
al foro ecclesiastico à lui spetta c. 21. n. 19.*

E della prudenza in questi casi, iui.

Sopra quai Chierici caschi tal giudizio c. 21. n. 20.

*Giudice competente priuatiuo ad ogni altro in cause d'im-
munità locale c. 22. n. 3.*

Errore dell'esenti, e regolari in opporsegli c. 22.

num. 4.

H⁴

- Hà giurisdizione ne luoghi nullius c.22.n.5.*
Non soggiace al Metropolitano c.22.n.6.
In che modo si debba portare c.12.n.7.
Non deue camminare con la sola generalità cap.22.
num.7.
Deue badare al fine della legge; iui.
Et alla quiete publica; iui.
Inuigilar come deue sopra l'immunità reale c.22.n.10.
A quali casi debba riflettere; iui.
Raggione perche fù introdotta c.22.n.12.
Non hà luogo in questa specie la potestà delegata
c.22.n.13.

VESCOVO CIRCA I PESI.

- Distribuir se deue le Candele nel giorno della Purifica-*
tione c.27.n.8.
Deue risarcire, & ornare la Chiesa c.27.n.4.
Ma quando e pouero subentra à tal peso il Popolo;
e come ciò s'intenda c.27.n.5. e c.40.n.25.
Come sia tenuto alla Jagra suppellettile c.27.n.7.
Pesi come possa accettare c.27.n.7.
A quali è precisamente tenuto c.27.n.1.
Faciltà in introdurre l'osservanza in contrario
c.27.n.2.
Non può costringere i sudditi à portare i pesi essendo egli
mancatore; iui.

VESCOVO CIRCA IL PRATICARE, O
 CONVERSARE.

- Non deue molto familiarmente conuersare, ma tenere*

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 743

la via di mezzo cap. 33. num. 7. & 8.

Et hauer mira alla qualità delle persone c. 33. n. 8.

Riflettendo à ciò ch'è semplificato i scrittori del Rè di Spagna, e di Francia; iui.

Facile esser deue à sentire i bisogni, e doglianze de' figli c. 33. n. 7.

Non potendo caminare per la via di mezzo doue debba inchinare c. 33. n. 8.

E che deue imprimere più tosto concetto di rigoro; so c. 33. n. 9.

Et il timore del castigo ne sudditi c. 33. n. 10.

VESCOVO CIRCA LE PREDICHE :

Anticamente predicaua per se stesso c. 11. n. 1.

Hoggi non predica per se stesso, mà adopra Predicatori di professione c. 11. n. 2.

E per qual ragione, e se sia lodeuole c. 11. n. 4.

Quando egli predica se possa predicarſi in altre Chiese c. 11. n. 12.

Stile che deue usare c. 11. n. 6.

Deue esser graue c. 11. n. 7. & 8.

Sopra la dottrina predicata da Predicatori deue inuigliare c. 11. n. 13.

Sospender deue il Predicatore, che semina scandali c. 11. num. 13.

VESCOVO CIRCA VARI ABUSI :

Collazione d'ordini fatta inconsideratamente per fini temporali c. 15. n. 25.

Disordini de' Principati secolari, e loro magistrati per lo

- lo più nascono da Vestouï c. 40. numer. 28.*
Ecceffi contro gli efenti c. 50. n. 18.
Editti che interuengano tutti gli ecclesiastici nella
vifita c. 13. n. 20.
Emolumenti che s'efiggono dall'ordinandi fotta varij
preteffi c. 15. n. 24.
E nella collazion de' beneficij c. 16. n. 18.
Esazione di catedratico e colletta c. 9. n. 8. c. 9.
Del caritatiuo fuffidio c. 9. n. 1.
Grauarè i beneficij feruitorij, o curati di penfione c. 16.
n. 24.
Circa l'offeruanza delle feffe c. 24. n. 7.
Pene, ch'efiggono contro i Chierici non obligati à rife-
dere quando partono dalla diocefe c. 8. n. 14.
Primo ingreffo fogliono concordare in denari capit. 10.
num. 12.
Rendite ecclesiastiche come fpendano c. 3. n. 4.
Circa la feppoltura de' cadaueri c. 30. n. 40.
Teftamento che fanno à morienti ab inteftato c. 31. nu. 4.
Vifite perfonali de' Chierici à che fine fi faccino c. 13. n. 9.
e 10.
In vifita arrogansi autorità maggiore di quella che
hanno c. 13. n. 18.
Procurazione ch'efiggono c. 13. n. 19.
Vfar rimedii fpirituuali nel gouerno temporale de' vaf-
falli c. 21. num. 10. & 11.
Vfo del remedio delle cenfure c. 23. num. 10.
Ved. Cenfure.

VESCOVI CIRCA LA VITA.

Buona vita del Vescouo coopera molto al buon governo
c.33.n.1.

E quando ciò non basta, che s'habbia à fare c. 40.

n.33. e 34.

Bugie dal Vescouo non si deuno dire, e delle pene del
Vescouo bugiardo c.33. n. 1.

Esteriormente, & interiormente deue essere buona c. 33.
num.3.

O almeno deue celare le sue imperfezzioni cap.33.
num.4.

Malo esempio del Vescouo molto nociuo c.33. n.2.

Perfezzione maggiore si richiede in lui, che ne claustra-
li c.33.n.3.

Per il buon gouerno se sia più ispediente, che il Vescouo
sia di buona vita, & ignorante, ò al contrario c.33.
num.1.

VICARII FORANEI.

Circa l'autorità d'essi non si dà regola certa c.28. n.11.

Quando se gli deue dare maggior autorità c.25.n.6.

Vrbani quando si dicano c.28. nu.11.

Et all'uniuersità delle cause c.28.num.4.

Vid. Vicario generale.

VICARII PAROCHIALI.

Deputar si deuno per la cura annessa à qualche capito-
lo, ò Collegio c.17.n.9.

Di Chiese parochiali regolari, ò esenti quando interuengano nel sinodo c. 14. n. 7.

Alle parochiali vacanti come si deputino, c. 16. n. 22.

Ved. Curati Parochiali. Parochi.

VICARIO CAPITOLARE.

Beneficij non può conferire, mà istituisce nè padronati, e fa il concorso alle parochiali c. 34. n. 9.

Dimissorie agli ordini non può dare nel primo anno c. 34. num. 10.

Eletto come sia, ò deputato dal Capitolo cap. 34. num. 6. e 7.

Giudice dell'appellazioni da i suffraganei c. 34. n. 8.

Pontificali non può esercitare, ne funzioni vescouali cap. 34. num. 10.

Può fare tutto ciò che può il Vescouo, & in che maniera. c. 34. n. 8.

Si limitano i casi eccettuati; iui.

Soggetto quando sia al sindacato c. 28. nu. 13.

Sinodo non può celebrare c. 34. n. 9.

Vista la diocesi c. 13. n. 28.

E della comitiua che deue portare, e procurazioni che deue esiggere c. 13. n. 29.

Ved. Capitolo.

VICARIO GENERALE.

Arcidiacono, & Arciprete anticamente erano Vicarij perpetui c. 28. n. 1.

Chierico deue essere per necessità c. 28. n. 8.

Assessor laico se possa hauere c. 28. n. 10.

DELLE COSE PIÙ NOTABILI. 747

- Costituisce un Tribunale col Vescouo c. 28. n. 2.*
Deputazion d'esso come si faccia, e quando s'intenda limitata la sua autorità c. 28. n. 7.
Dottorato, & altri requisiti necessarij c. 28. n. 9.
E che operi il mancamento d'essi, iui.
Emolumenti ad esso douuti c. 28. n. 18.
Molta autorità se se gli debba dare, è poca c. 28. nu. 14.
Nepose, è parente del Vescouo se possa essere c. 28. n. 16.
Precede la prima dignità c. 10. n. 15.
Renunze di Nauizie si fanno col suo interueto c. 19. n. 19.
Sindicato se debba dare c. 28. n. 13.
Vescouo attuale se possa essere c. 28. n. 1.
Vescouo se possa esser forzato à deputar Vicario cap. 28. num. 15.
Vnico deue essere c. 28. n. 4.
E se si deputasse un'altro con l'uniuersità delle cause si dice foraneo c. 28. n. 5.
Vicarij ciuili, criminali, e delle monache sono subordinati al Generale c. 28. n. 6.

VICARIO DEL PAPA.

- Della sua autorità, e Vicegerente c. 28. n. 19. e 20.*
Ha la cumulatiua ne sei Vescouadi Cardinalizij capit. 5. num. 12.

V I S I T A.

- Autorità del Vescouo in visita quanta sia c. 13. n. 18.*
E dell'abuso in ciò, iui.
Appellazion sospensua da quai decreti s'ammetta c. 13. n. 18.

- Atti d'essa si deuono diligentemente conseruare in Archiuo c. 13. n. 22.
- Cbiefte tutte, e luoghi ecclesiastici, sono à quella soggetti c. 13. n. 13.
- Anche l'esenti circa la cura dell'anime c. 13. n. 14.
- Nel possesso d'essa deue essere mantenuto il Vescouo; iui.
- Conseruatorij di donne quando si visitino c. 19. n. 22.
- Consistere in che cosa debba c. 13. n. 16.
- Deue insistere sopra l'adempimento del peso delle messe c. 13. n. 16.
- Riduzione di messe faceua il Vescouo in visita, ma hora gli è proibito c. 13. n. 17.
- Esenti, che confessano, ò hanno cura d'anime sono soggetti alla visita c. 13. n. 10.
- E se trà il Vescouo & il proprio Prelato si dia la cumulatiua, ò la preuentiua c. 13. nu. 21.
- Luoghi pij quãdo possano essere visitati si spiegano molti casi, e s'ammonisce il Vescouo c. 13. n. 15.
- Luoghi soggetti al dominio suo temporale come debba il Vescouo visitare c. 13. n. 23.
- Notari quando possa visitare c. 13. n. 11.
- Ogni anno deue farfi, ò almeno trà due anni esser compita c. 11. n. 1. & 8.
- E quando si possa abbreviare, ò dilatare c. 13. n. 8.
- Per se deue farla il Vescouo, e non per altro c. 13. nu. 5.
- E quando possa; ò debba sostituire c. 13. n. 7.
- Personale in che consista c. 13. n. 9.
- E come debba farfi; iui.
- Può esaminar i Cbierici sopra la letteratura, e ceremonie sagre c. 13. n. 9.
- Persono, che deue seco condurre c. 13. n. 6.

DELLE COSE PIÙ NOTABILI . 749

Canonici assistenti quando deue seco condurre cap.
13. num. 6.

E della precedenza tra essi, & i rettori delle Chie-
se c. 13. n. 24.

Procurazione, ò alimenti come si debbano erigere dal
Vescouo e di varij abusi c. 13. n. 19.

Non può esiger si nella visita de' luoghi soggetti al
dominio temporale fuori la diocesi c. 13. n. 24.

Procurazion douuta al Vicario episcopale cap. 13.
num. 29.

Secolari ne' delitti di misto foro quando possano esser vi-
sitati c. 13. n. 12.

Titoli de' beneficij, & altri officij come si visitino c. 13.
num. 9.

VISITA DI LIMINI.

Caritativo sussidio quando per essa possa esigere il Ve-
scouo c. 9. n. 7.

Compire à tal obligo se possa il Vescouo per mezzo d'al-
tra persona c. 27. n. 9.

Relazione che fa il Vescouo alla S. Congregazione dello
Stato della Chiesa c. 27. n. 10.

E degli altri obligi straordinarij; iui.

Vescouo di più Diocesi sodisfa nel medesimo tempo per
ambe, e come c. 37. n. 12.

V N I O N E,

De' beneficij, ò Canonicati della Catedrale, quando, e co-
me si debba fare c. 17. n. 10.

Et al Seminario c. 18. n. 4.

Di

750 I N D I C E

Di Cattedrali rara in questi tempi, & in qual caso si faccia c. 4. n. 4.

Può farsi solamente dal Papa c. 4. n. 1.

Due Cattedrali unite circa le cose individuali si sciolgono per una c. 37. n. 6. e 7.

Di due Parochie quando si possa fare, e fatta sciogliere c. 17. n. 7.

Soggettiva, o sociativa, & eque principale, & effetto d'esse c. 37. n. 4.

Prima, e seconda specie non praticata in Italia, ma frequentemente la terza c. 37. n. 5.

V O L G O.


Indiscretto; e parla souente à caso c. 2. n. 1.


Z

Z E L O.

Indiscreto deue fuggire il Vescono c. 40. n. 2.

I L F I N E.





D I F E S A
D E L L A
L I N G V A I T A L I A N A

D I F F E S A
D E L L A
L I N G U A I T A L I A N A

D I F E S A ³
D E L L A
L I N G V A I T A L I A N A
O V E R O

Discorso in forma di risposta à lettera d'vn virtuoso amico, che sia lodeuole il trattare la legge, e le altre facultà nella lingua volgare in occasione dell' opera del Dottor Volgare.



S O M M A R I O.

- 1 **L** *A natura è amica della consuetudine.*
- 2 **L** *Alterazione del discorso ragionevole laquale nasce dalla consuetudine.*
- 3 *Distinzione tra la consuetudine, e la corruttela ouero trà l'uso e l'abuso.*
- 4 *Le nouità e le riforme sono pericolose e produttime di disordini.*
- 5 *La consuetudine non hà il motiuo della ragione;*

- e della differenza tra essa, e la legge scritta.*
- 6 Paralello delle cose naturali.
- 7 Ragione per laquale à professori legali non piaccia il trattare la legge nella lingua volgare.
- 8 Per qual sorte di persone si componesse l'opera del Dottor Volgare.
- 9 Non si deuno tralasciare l'opere buone per il rispetto che à principio non siano per piacere.
- 10 Che il trattare le leggi, e le altre scienze nella lingua latina sia nato dal caso.
- 11 Istoria della Republica letteraria, e dell' introduzione delle lettere nell'Italia.
- 12 Delle Leggi delle dodici tauole.
- 13 Delle maggior introduzione nell'Italia delle scienze trattate nella propria lingua naturale e volgare di quel tempo.
- 14 La lingua latina anticamente era naturale, e volgare nell'Italia.
- 15 Proibizione di trattare le leggi, e le cose del foro in altra lingua che nella volgare.
- 16 Traslazione dell'Imperio Romano in Grecia.
- 17 Autori i quali scrissero nella lingua corrente di quei tempi.
- 18 Perdita dell'uso, e della memoria delle leggi, e dell'altre scienze nell'Italia, e nell'altre parti occidentali.
- 19 Tempo nel quale seguisse l'innuenzione delle leggi, e la restituzione delle lettere.

LINGVA ITALIANA 5

- 20 *Ragione per la quale doppo questa restituzione, le scienze si trattassero nella lingua latina.*
- 21 *Lingua Italiana moderna.*
- 22 *Proibizioni moderne di trattare le leggi, e le cose del foro in altra lingua che nella volgare.*
- 23 *Scrittori di scienze nella lingua Italiana.*
- 24 *Introduzione nell' Italia delle leggi e dell' altre cose nella lingua Italiana.*
- 25 *Uso nelle sentenze, e negl' atti giudiziali.*
- 26 *Che sia una cosa migliore, e più adattata all' uso comune l' usare la lingua usata comunemente.*
- 27 *Racconto istorico che ciò si sia praticato in tutti i tempi, e da tutte le nazioni.*
- 28 *Ragione generale perche ciò si debba fare in tutte le scienze.*
- 29 *Lodi della lingua latina, e de suoi effetti e per qual causa si dica latina ouero Romana.*
- 30 *Ragioni particolari delle leggi, e delle cose del foro perche si debbano trattare nella lingua volgare.*
- 31 *Risposte alle ragioni contrarie.*
- 32 *Motivi dell' Autore del Dottor volgare à trattare la legge nella lingua Italiana Volgare, e di fare il presente discorso.*
- 33 *Se sia necessario ouero espediente il tradurre le leggi, & i loro interpreti.*
- 34 *Del modo che si dourebbe tenere nelle leggi per togliere tante confusioni.*

35 *Della fauella laquale si debba usare, se l'elegante, e culta, ouero la piana, e corrente.*

LA gran simpatia, e l'amicizia stretta, le quali passano trà la natura, e la consuetudine, fomamente quella godendo della compagnia e della conuersazione di questa, cagionano, che più comunemente piaccia, e si stimi degno di lode quel che si vfa, e che dispiaccia, e si stimi degno di biasimo quel che non sia in vfo, perloche la pratica più frequente infegna, che à ciascuno piacciano le vfanze del suo paese, e dispiacciano quelle degli altri, perche così porta seco la natura, di godere della consuetudine, e quella amare, e di dispiacerle all'incontro la di lei distruzione, ò mutazione.

E se bene l'istessa natura, laquale generalmente hà contratto questa amicizia, non solamente negli uomini, mà ancora nelle bestie, e nell'istesse piante, hà costituito vna certa differenza trà l'anima razionale dell'uomo, e la sensitua delle bestie, e la vegetatiua delle piante, cioè che in queste due vltime specie il tutto si operi dalla consuetudine senza verun discorso, ò dettame di ragione, e che nella prima la ragione debba essere la regolatrice del tutto, che però

però l'uomo vien detto vn' animale ragioneuole.

3 E dalche nasce la distinzione trà l'vso e l'abuso, ouero trà la consuetudine, e la corruttela, cioè che vso ouero consuetudine sia quando sia ragioneuole, e ben' ordinata; Et abuso, ouero corruttela sia, quando sia irragioneuole, e fregolata.

Nondimeno l'accennato grand'amore che passa tra queste due amiche, natura, e consuetudine, suol frequentemente offuscare l'intelletto, & alterare quel dicorso, con il quale si distingue il ragioneuole dall'irragioneuole per l'effetto d'vna certa passione alteratiua; A somiglianza di quella alterazione, la quale, secondo la pratica molto frequente, vien prodotta dall'amore, ò dall'odio, ò dall'interesse, ò dall'ambizione, quando diano in qualche grado d'eccesso.

4 Perloche l'istorie antiche, e le moderne insegnano de molto frequenti casi, ne quali il voler togliere, anche con ragione l'vsanze cattive & irragioneuoli, abbia cagionato delle ribellioni, e delle riuoluzioni de' popoli, e degli altri disordini; Onde i precetti politici e morali vogliono che le nouità, e le riforme siano di loro natura pericolose, e che si debbano al possibile sfuggire, quando la più che vrgente necessitá dell'abuso, e del disordine non lo richieda, poiche
se

se bene è male, tuttauia l'esseruifi affueffatto, lo fà parer bene, onde il proibirlo porta in quei principij del dolore, e del dispiacere, anche quando si arriui à conoscerlo.

Come per esempio; Aurà quel tale la gamba rotta, ouero vn membro guasto, ò deforme, e conosce bene che quello sia vn difetto, si che gli dispiaccia, e vorrebbe non auerlo; Mà essendosi quella rottura ingombata, onero quella piaga incallita, si che la natura per la consuetudine vi si sia accommodata, onde non senta più il dolore, aborrisce che il chirurgo glie la raddrizzi, ouero che col ferro, ò col fuoco, ò con altro potente rimedio glie la sani; E quando ciò si faccia, gli duole, e stride, e piange, concependo anche sdegno, & odio contro il medico, ancorche conosca che lo faccia per suo beneficio, e per sua elezione, molto più quando ciò non conosca; E ciò segue, perche tale è l'effetto della separazione di questi due così cari amici, natura, e consuetudine.

Non hà la consuetudine il motiuo della ragione, nè di questa è figlia, mà del caso il quale ne abbia prodotto qualche piccolo seme, ò principio, che per la continuazione dell' vso col parallelo euangelico del seme del senape, si sia dilatato, e cresciuto in arbore; Et in ciò si distingue
5 la consuetudine dalla legge scritta, cioè che
questa

questa sia figlia della ragione , mà quella del caso ; E se bene abbiamo nel mondo molte consuetudini ragioneuoli , e ben regolate, tuttauia si dice vn' effetto del caso , più che dell' elezione, e della ragione .

Adattandosi à ciò il pararello delle erbe, ouero delle piante del giardino , al quale vien paragonata la Republica, cioè che le leggi scritte siano le buone , e le fruttifere piante , le quali con le regole dell' agricoltura per il giardiniero si piantano , e si coltiuano , si che richiedono la precedente coltura, e la buona preparazione del terreno, e doppo d' essere piantate, deuono essere inaffiate, spurgate, ripolite, e custodite; Et all' incontro le consuetudini siano l' erbe , e le piante naturali, che la terra da se stessa produca, le quali niun bisogno tengono dell' inaffiatura , ò coltura , ò custodia , perche l' istessa terra come di queste madre amoreuole , e delle piantate madre, le alleua , e le nodrisce molto bene , facendole diuenire alberi grandi ; Onde quando il giardiniero non sia più che accorto à fuellerle ne principij, e quando siano tenere, volentieri da esse si soffocano , e si ammazzano le piantate , le quali si dicono figliastri poco amati dalla terra .

E pure anche trà queste piante naturali , ve ne fogliono essere delle buone , fruttifere , e salutifere , ò belle , e diletteuoli , al pari delle

piantate, e niente di meno, anzi alle volte di vantaggio, mà ciò non toglie che non sia vn' effetto del caso, il quale per lo più produce spine, & ortiche, e cicute, & altre erbe ò piante infruttifere, dannose, spinose, e velenose.

7 Questa dunque (ò amico) è la ragione, per la quale, come voi dite il pensiero dell' Autore del Dottor Volgare di ridurre tutta la legge pratica in vn compendio, ò ristretto, à forma di discorso familiare nella lingua Italiana volgare per la capacità anche degli idioti, col suddetto titolo come vna cosa nuoua nella nostra Italia sia più comunemēte piaciuto à Signori, & a' Cauallieri, & à gli altri non togati, li quali non siano causidici, ò in altro modo professori della facoltà legale, mà che non sia piaciuto à Professori causidici, li quali più comunemente lo biasimino, e lo dannino, stimandola vn' opera dannosa, e pregiudiziale al mondo, & alla Republica letteraria, nel metter in bocca degli idioti quegli arcani delle leggi, e dell' altre scienze, le quali non conuengono che à letterati, e che possa riuscir dannosa à professori, così parlando senz' auer visto, nè letto l' opera, ò almeno la sua introduzione nel proemio.

Assegnandone la ragione, che mentre per tanti secoli da nostri Sanij maggiori si è camminato per questa via, non dobbiamo da quella partire, essendo le nouità di loro natura dannabili.

bili; Cioè che à non professori, come non auuezzi all' vfo diuerfo, e per non auer' il gufto corrotto piace il buono, il quale all' incontro difpiace à professori, auuezzi all' vfo contrario per la ragione dell' accennata amicizia trà la natura, e la confuetudine.

Chi leggerà il principio del proemio dell' opera fudetta, vedrà che ciò fi fia già preuifto, e che à tal' effetto fi fia nella forma problematica difcorfo, con gli argomenti per l' vna, e per l' altra opinione, fe ciò conueniffe, ò nò.

E fe bene fiano parfi migliori, e più efficaci gli argomenti, e le ragioni per la parte affermatua, à douer coltiuare, e profeguire vn tal penfiero; Tuttauia conofcendo bene, che quelle ragioni, & altre anche maggiori, non farebbono ftate bastanti à perfuaderlo à Professori di questa facoltà dell' età corrente, come già auuezzi all' vfo predetto, fù protestato che non fi fia ciò fatto per effi, anzi che in loro fe n' è dannato lo ftudio, e la lettura, efprefamente proibendosegli, e perfuadendogli à profeguire la folita strada degli ftudij ne libri compofti nella lingua latina, nella quale anche dal medefimo Autore fi è fatta qualche non poca parte.

Mà non perciò fimò douerfi ritirare dall' imprefa, per la ragione che non deue il medico aftenersi dal medicare la piaga, ouero dal raddrizzare l' offo rotto, ò ftorto, perche all' in-

fermo auuezzo à quell' vso, dispiaccia, e che ne
 9 concepisca qualche odio contro di esso; Ne
 deue il giardiniero astenersi dalla cultura miglio-
 re del giardino, perche si scommoua la terra,
 e si alteri l'ordine antico, e che ciò dispiaccia à
 quelli, liquali siano soliti goderlo in quello sta-
 to; Ne meno si deue astenersi dal potare gli al-
 beri, e le viti perche se gli facciano de tagli, per i
 quali in quello stato appariscano più tosto de-
 formi, per la ragione che nel progresso del
 tempo ciò cagiona maggior frutto e maggior
 verdura e bellezza. con casi simili; E l'infegna-
 no bene l'istorie Ecclesiastiche della primitiua
 Chiesa, & anche le profane, nell'estirpazione di
 quelle vfanze, che oggidì concordemente con-
 fessiamo abusi, e corrottele grandissime, e pu-
 re in quei tempi erano grate, e si stentò per tan-
 ti secoli à toglierle.

In proua che il trattare le scienze e le
 10 facoltà, e particolarmente la legale nella lin-
 gua latina, e non nella naturale, ò volgare,
 sia nato dal caso, e non da elezione regolata
 dalla ragione; Conuiene ripigliare vn poco
 compendiosamente l'istoria della Republica let-
 teraria, e delle scienze nella nostra Europa
 occidentale comunicabile e particolarment-
 te dell'Italia, Francia, Spagna, Germa-
 nia superiore & inferiore, Polonia, Inghil-
 terra, e Svezia, senza escluderne l'altre sue
 provin-

prouincie; E particolarmente in quel che riguarda la nostra Italia, delle di cui vſanze, e rispettiuamente fauella, si tratta.

Per quanto dunque portano quelle notizie che alla nostra memoria sono rimaste; Auanti che seguiffe la grandezza della Republica Romana, l'Italia era priua della cultura delle scienze, eccettuatene le sue estremità della Calabria e della Sicilia, nelle quali ebbero tal cultura, per li Pittagori in Cotrone, per gli Architi in Taranto, per li Plàtoni & Archimedi nella Sicilia, & altri, liquali si spiccarono da Rodi, e da Corinto, e da Atene, e dall' altre scuole della Grecia, per la facile comunicazione del mare Adriatico, e dell' Ionio.

Seguì ciò nell' istessa lingua Greca de' maestri, nella quale talmente si profittarono questi Italiani che la Calabria ne riportò il nome della Magra Grecia, e la Sicilia passaua sotto l' istesso nome; A segno che Dionisio Siracusano, ancorche ne fosse Rè e Signore, tuttauia n'era istruito, in modo ch'essendo stato scacciato dal Regno, gli riuscì d'aprire scuola in Corinto, e con questo mezo procacciarsi il vitto; Però tuttauia continuarono le altre parti superiori di questa prouincia, cioè, i Lucani, i Campani, i Sanniti i Latini, gli Etruschi, ouero Toscani, & i Galli senoni, Traspadani, e Cisalpini, & altri nell'

anti-

antico stato barbaro, e nell' ignoranza delle lettere

Essendo dipoi seguito che Roma à capo di due secoli e mezzo dalla sua fondazione, scuotendo il giogo & il dominio regio, diuenisse Republica, e conoscendo non poterli gouernar bene senza le leggi, alla buona ordinazione delle quali i proprij cittadini, ouero i conuincini non erano atti per la scarfezza delle lettere, e delle scienze, lequali nelle sudette parti fioriuano; Quindi segui che iui mandassero per ottenerle (e sopra di che i Pedanti legali, cioè i Lettori & i maestri dell' Istituta, e degli altri principij nelle scuole v'intefferono delle sciocchissime e totalmente inuerisimili fauollette) e quelle riportarono in dieci tauole, alle quali sopra alcuni casi, che in essenon si conteneuano, (perche forse così portasse la diuersità de costumi, e de paesi) ne furono aggiunte altre due, con l'opera, come molti vogliono, anche d'vn Greco, ilquale dimoraua in Roma profugo, & esule dal suo paese, che però furono fatte le leggi delle dodici tauole.

Vennero queste leggi dalla Grecia scritte in quella lingua, mà non perciò gli antichi prudentissimi Romani, liquali fabricarono col loro valore e prudenza vna Republica, la migliore che mai sia stata nel mondo, caminarono

con la

con la simplicità de nostri moderni, di lasciarle in quella lingua à pochi cognita, mà le trasportarono nella loro lingua latina ouero Romana (che vuol dir l'istesso conforme di sotto si discorre) siche in fatti le ridussero alla lingua volgare per la capacità di tutti anche Idiotti, mentre in quei tempi la latina era la naturale, che diciamo la volgare, appunto come oggi è l'Italiana.

Crescendo di poi la grandezza della Repubblica, siche diuenne signora e maestra della sua maestra, cioè della Grecia sudetta, i Romani, parte coll' andar' à studio in quelle vniuersità, conforme particolarmente si legge di Cicerone
13 che andasse in Atene, e parte con l'ammaestramento di quei Greci, liquali come serui, oueramente per occasione de negozij dimorauano in Roma come nella Città metropoli, e dominante, diuenero molto dotti, e versati, nella filosofia, nella retorica, nella poetica, e nella dialetica e nell'altre scienze, e facoltà, trattate nelle sudette lettere greche, valendosi dell'opere degli Omeri, de Platoni, degli Aristoteli, de Socrati, degli Esculapij, de Mercurij, degl'Ipocrati, degli Epitetti, e degli altri Autori greci, di molti de quali à noi non si è tramandata la memoria; Ma parimente, ancor che fossero peritissimi in quella liugua, tuttauia le vollero trattare nella propria latina, che era
la na-

la naturale, e la volgare, sicche in essa tradusse-
ro i sudetti, e molt'altri Autori Greci.

Che però durando tuttauia la piena libertà
della Republica, ouero quella mezzana, la qua-
le continuò sotto Augusto, i Ciceroni, i Virgilio,
gli Orazij, gli Ouidij, i Catoni, i Portij, i Celsi,
& altri molti trattarono, così la facoltà legale,
come anche la filosofia, la medicina, la dialettica,
la matematica, la retorica, la poetica, e le
altre scienze nella propria lingua volgare, e cor-
rente, e nõ nella greca artificiale, ancorche dalla
notizia di questa si distinguessero i letterati da
gl' idioti; Per appunto come oggi di si distin-
14 guono, con la perizia della lingua latina mor-
ta & artificiale, la quale à comparazione dell' I-
taliana fa l' istessa figura, che anticamente facea
la greca à cõparazione della latina; A ssegnando-
ne l' istesso Cicerone la ragione, cioè che si deue
parlare, e scriuere in quella lingua, nella quale
tutto il popolo intenda quel che si dice.

A tal segno, che volendo alcuni cominciare
à trattare le materie legali, e le giudiziali, & an-
che gli atti del Senato nella lingua greca, fù ciò
dalla Republica proibito; E l' istessa proibizione
continuarono di poi Tiberio, e gli altri Impera-
tori, sotto i quali, finche durò la residenza dell'
Imperio in Roma, fù continuato l' istesso stile
15 di trattare tutte le lettere, e scienze, e tutte l' al-
tre

tre cose nella propria lingua latina naturale, e volgare, sicche in quella scissero, i Liuij, i Taciti, i Salustij, i Suetonij, i due Senechi, i Terentij, i Plauti, i due Plinij, i Curtij, e tanti altri; Et anche diedero quei loro responsi giuridici per il foro, i Vulpiani, i Papiniani, i Marcelli, i Paoli, i Iaboleni, i Sceuoli, i Modestini, e gli altri, che oggi veneriamo come leggi registrate ne cinquanta libri de Digesti; E anche, per quel che spetta alla legale, furono composte quelle costituzioni Imperiali, che abbiamo registrate nel Codice di Giustiniano.

E non mancano de' medemi Greci, i quali benchè fossero peritissimi nella propria lingua, tuttaua drizzando le loro opere per la lettura de' Romani, scrissero nella lingua di questi, e non nella propria, come trà gl' altri abbiamo che facesse l' Apuleio nel suo Asino d' oro.

Fù nel quarto secolo della nostra salute, da Costantino Magno trasferita in Grecia la Sede Imperiale, la quale per la solita conseguenza tirò seco il meglio delle lettere, e delle arti; Però si continuò tuttaua in Roma, e nell' Italia nell' istesso stile di trattare le scienze, e le facultà, & anche le cose spettanti alla cristiana religione già dilatata, e costituita nello stato di vna gran tranquillità, nella medesima lingua naturale per tutto il sudetto secolo quarto, nel fine del qua-



le, per l'opera dell' infame Ruffino, sotto l'Imperio d' Onorio, e di Arcadio, cominciarono le incursioni de' Goti, e dell' altre barbare nazioni.

L' istesso fù continuato nè secoli prossimi che in essa scrissero molti grauissimi già noti Autori sagri, e profani, li quali fiorirno nell' istesso
 17 quarto secolo, e nè seguenti prossimi; Come per esempio sono, i Gerolami, gl' Ambroggij, gli Agostini, i Gregorij, i Simmachi, & altri molti; E seguì ancora quella gran traduzione, che ogn' vn sà.

Delle leggi però antiche de' Romani, le quali consisteano nell' accennate più antiche delle dodici tauole, e ne responsi de' Giuriconsulti, & anche nelle costituzioni Imperiali, nel sesto secolo, e molto più negli altri seguenti, cominciò à perderfi l' uso, e la memoria nell' Italia, e nell' altre parti occidentali, poi che se bene l'Im-
 18 peratore Giustiniano, conforme tante volte, così nel Teatro, come nel Dottor Volgare, e nell' operetta dello stile si è accennato, verso il principio del sesto secolo, ordinò la riforma, e la compilazione delle sudette leggi, riducendole à quella forma, che di presente le
 19 abbiamo nel corpo ciuile de' Digesti, e del Codice, e dell' Autentico.

Nondimeno, poca ò niuna notizia, e pratica se n' ebbe nell' Italia, & in quest' altre parti dell' Eu-

dell' Europa occidentale, per la niuna, ò molto poca autorità che vi auesse il fudetto Imperatore stãte le inuasioni de Goti, e de Vandali; O pure se ve ne fosse stato qualche principio nell' Italia, quello fù soppresso da Logombardi, li quali sotto Giustino figliuolo del fudetto Giustiniano l' occuparono, e fecero delle nuoue leggi proprie in gran parte poco ragioneuoli, onde si foggiono chiamare leggi Asinine; Et altri le trasformarono in leggi proprie, come fecero gli Alarici, & altri.

E ciò seguì per il rispetto politico di supprimere al possibile il nome, non che l' autorità del Romano Imperatore; Onde seguì che, così le leggi fudette, come tutte le altre opere sopra la Filosofia, Dialettica, Retorica, Poetica, & altre scienze, per non esserui ancora l' introduzione delle stampe, per tanti sacchi, e sotto vna lunga, e dura seruitù di barbari nemici giurati delle lettere, e delle scienze, si smarrissero, e stessero sepolte fino al secolo duodecimo, & il decimo terzo.

Furono questi secoli molto memorabili, e felici per queste prouincie, così per l' inuentione delle fudette leggi, e di diuerse opere nell' altre scienze, come ancora generalmente per la reintegrazione dell' Italia, e successiuamente dell' altre aggiacenti prouincie della Francia,

Germania, Spagna, Polonia, & altre all' antica dignità, e prerogatiua delle lettere, e delle scienze, & anche della maggior cultura della vita ciuile, e della medesima fede cattolica, con l' erezzione, e fondazione di tante Religioni, che in questi secoli seguirono, e particolarmente de' Mendicanti, conforme si accenna nella loro compendiosa relazione, contenuta nel Dottor Volgare, sotto il titolo de' Regolari.

Mà perche in quei tempi non era totalmente morta nell' vso comune, e volgare nell' Italia la sudetta lingua latina, ancorche fosse spirante, e semimorta, come in gran parte corrotta, e con-

20 fusa da tante diuerse lingue barbare, e forastiere;
 Mà nõ erasi ancora resa comune, & idiomatica alla moderna, e corrente lingua Italiana, la quale fù raffinata dipoi da quel gran miscuglio di tan-

21 te varie lingue che in questa prouincia si scorgea; Quindi seguì, che così li primi glosatori, & Interpreti delle sudette leggi, come ancora gli altri letterati, li quali in questo medesimo tempo cominciarono à ridurre la filosofia, e la teologia, e le altre scienze à forma di facoltà disputatiua, e di proposizioni scuolastiche, si vallesero di quell' istessa lingua, nella quale ritrovarono, che fossero le sudette opere antiche, continuandone l' vso, ancorche in vna forma più corrotta, e più barbara, perche così richie-

dea

dea la condizione di quei tempi ne' quali quella era la migliore, e la più culta, & elegante lingua che vi fusse, conforme si è accennato ancora nel principio dell' operetta dello stile.

E da ciò apprisce chiaramente, che non fusse vn' accurata, & vna misteriosa elezzione, il trattare le leggi, e le altre scienze, & anche gli atti giudiziali, & i conuenzionali, ouero le vltime volontà nella lingua latina come contraddistinta dall' Italiana, mà che ciò seguì, perche così portasse la condizione di què tempi, ne quali non era ancora ben ripolita, e fermata la corrente lingua Italiana, che però fù creduto di parlare tuttauia con la lingua latina, come corrente, volgare, e popolare, ancorche in qualche parte corrotta; E per conseguenza cessando oggi di questa ragione, nõ vi si scorge necessità, ò ragione alcuna, la quale precisamēte oblighi à continuare questo stile.

Anzi che di presente, stante che la sudetta lingua latina sia già affatto morta, si che nelle sudette Prouincie del nostro módo ciuile comunicabile, il quale viue coll' vso delle leggi, e dell' altre scienze, e facoltà, sia vna lingua straniera, & artificiale, la quale non si abbia dalla natura, mà che si acquisti con lo studio, si che sia ignota al popolo; Quindi è seguito, che in alcune delle sudette prouincie si è cominciato da

Prin-

Principi à proibirsene , ouero à dismetterfene l' vfo nelle leggi , e negli atti giudiziali , & anche ne testamenti , e ne contratti , si che il tutto debba seguire nella lingua materna , naturale , & idiomatica à tutti comune , che diciamo volgare; Et à somiglianza di quel che nelle sudette cose pubbliche fiasi ordinato dà Principi , i letterati , e professori abbiano di poi introdotto l' istess' vfo di trattare tutte le altre scienze , e facoltà nell' istessa lingua naturale , e volgare del paese.

Fù ciò primieramente praticato nella Francia dal Rè Francesco primo , e di poi più strettamente dal Rè Carlo nono , e dagli altri successori , per lo che nella sudetta prouincia più che nell' altre si è dilatato , e si è reso già comune l' vfo di trattare tutte le scienze , e tutti gli atti giudiziali , e stragiudiziali nella propria lingua volgare , e naturale Francese; E l' istesso seguì nell' Inghilterra , e di poi nel secolo corrente , ò pure nel fine del decorso , anche nella Spagna negli atti giudiziali , e ne i contratti , e nell' vltime volontà seguì l' istesso per ordine del Rè Filippo secondo , ò terzo , per lo che molti di quei Scrittori cominciarono à trattare ancora le scienze nell' istessa lingua Spagnuola , conforme particolarmente nella facoltà legale fù praticato dal Bouadilla , dal Solorzano , e dall' Autore della

Curia Filippica, e da altri, & anche da molti morali; E l'istesso nella Germania, secondo quella gran diuersità di costumi, e di stili, che in quella prouincia feco porta la gran diuisione di tanti Principati.

Nella nostra Italia, da tempo antico, e ne principij che la moderna lingua Italiana riceuè qualche forma, l'istesso praticarono i Poeti, come si vede nel Dante, e nel Petrarca, & in altri; Et anche ne gl'istorici, & altri Scrittori nella prosa, come sono; L'antico nouelliero, il Boccaccio, e tanti altri, oltre così infinito numero d'istorici, e de Poeti delli due vltimi, decorso, e corrente secolo.

Nella filosofia lo fece nel secolo passato il Piccolomini, e nel secolo corrente il Tassone, e forse qualche altro; E nella medicina, il Mercurio nell'opera intitolata la Comimare sopra le donne grauide, e partorienti, il Zacchia de mali ipocondriaci, il Mattiolo nella sua celebre opera de Semplici, & altri.

Nelle cose giudiziali, ouero stragiudiziali spettanti al legale, & al gouerno politico e ciuile della Republica; Nell'istesso secolo decimo sesto antecedente, e molto più nel corrente decimo settimo, in tutti i Principati (dallo stato Ecclesiastico insuori) si è introdotto di farsi le leggi, e le altre ordinazioni & i bandimenti nella

nella lingua volgare Italiana .

Anzi nell' istesso principato Ecclesiastico ancorche le bolle , e le grazie , e le altre prouisioni , le quali si facciano per la Dataria e per la cancellaria , e la segretaria de breui principalmente per il principato spirituale , si concepiscano nella lingua Latina ; Nondimeno i chirografi , & i bandimenti , e le altre prouisioni spettanti al principato temporale , si concepiscono nella lingua Italiana volgare .

Nelle sentenze , e ne decreti e negli altri atti
 15 giudiziali più cōmunemente in questa prouincia si cōtinua cō l'antico stile di adoprare la lingua latina ; Pure in alcuni principati s'incomincia adufare l'Italiana , e ne contratti , e nelle vltime volontà si è più comunemente introdotto l'vso della medesima lingua Italiana volgare ; più che della latina l'vso della quale ne contratti , e nelle vltime volontà pare che si sia ristretto à Roma , & à qualche luogo dello stato Ecclesiastico più per vna continuazione d'abuso che per altre .

Dà ciò dunque si vede , che l'introdurre anche in questa Prouincia l'vso di trattare le scienze , e le facultà , e particolarmente la legale nel-
 26 lingua Italiana volgare , sia vna cosa più tosto ragioneuole , e degna di lode , come adattata all'vso comune dell' altre prouincie e nazioni , così ne tempi antichi come ne moderni , fiche

non

non contenga quella esorbitanza , ouero quell' errore, che il volgo, e particolarmente quello de' Giuristi apprende, mentre in ciò si distinguono gli uomini dalle bestie, che queste camminano col solo uso, e con quel che abbiano visto, ò che vedano farsi dagli altri senza verun discorso ò raziocinio, mà gli uomini si deuono regolare con l'uso della ragione, e col discorso, col quale deuono eleggere quella via che vedano e che conoscano esser migliore dell' altra usata per l' addietro, quando si conosca peggiore.

Che sia molto più ragioneuole, e di maggior beneficio della Republica il trattare le scienze nella lingua naturale, ò volgare del paese à tutti comune, e particolarmente sopra tutte le altre scienze, e facultà, che ciò conuenga alla legale & alle sue dipendenze, come sono i contratti, e le ultime volontà, & anche i bandi, e le prouisioni, e le grazie del Principe, e degli altri magistrati, e superiori e le citazioni, ò monitorij, & altri atti giudiziali; Si comproua così dall'uso comune antico, e moderno del mondo, e delle più saue nazioni che siano state, come ancora dalle ragioni, e dagli effetti migliori.

Per quel che spetta alla proua, laqual nasce dall'uso più comune, riassumendo quel che alla nostra notizia si concede;

D

mente

mente ciò si comproua dal vedere che l'istessa infallibile, e di tutti maggiore sapienza, e prudenza Diuina, e dello spirito Santo lo praticasse, mentre la primiera legge, laquale con la bocca di Dio fù data à Mose sopra il monte Oreb, non fù in lingua straniera, mà in quella, laquale in quel tempo si vsaua comunemente per quel popolo; E coll' istessio stile furono continuate l'istoria profetica di Mosè nel genesi, e le profezie di Daude, e degli altri Profeti & anche l'istorie de Rè, e de Macabei, e le sentenze, e le parabole di Salomone nel Testamento vecchio, e nel nuouo così nel Vangelo come negli atti degli Apostoli, e nelle Epistole de medesimi; Il tutto fù nella lingua naturale & allora corrente nel paese.

Secondariamente per senso più comune de scrittori si crede, che i Greci imparassero le lettere e le scienze da i Caldei, e dagli Egizij, E pure le trattarono nella propria lingua volgare e corrente greca, non già nella caldea, ouero nell' egiziaca.

Et vltimamente i Romani, ouero i Latini (che vuol dir l'istesso) le impararono da Greci, mà le trattarono come sopra nella propria latina come corrente, e volgare; Et auendo l'accennato Imperatore Giustiniano in Costantinopoli fatto la già detta riforma delle leggi ordinò che

che per l'intelligenza, e per la comodità de' Popoli si componessero in due lingue, vna cioè Greca per le parti orientali, e l'altra da' esso chiamata Romana per le parti occidentali, nelle quali per ragione dell' Imperio, e del dominio di Roma, la sua lingua era cognita, & usata; (E dal qual testimonio così degno si proua che l'istesso voglia dire la lingua Romana, che la latina) con altri esempi che sopra ciò si potiebbono addurre, se il motiuo di sfuggire la prolissità non lo proibisse.

Et assumendo ancora la parte raziocinativa, ouero la discorsiuua, e parlando generalmente di tutte le altre facoltà, e scienze; Insegna là massima filosofica, che superfluo e fuori del proposito sia il fare per il più, quel che si possa fare
28 per il meno, e che imprudente, anzi pazzo si debba stimare quello ilquale potendo far' il suo viaggio, e giungere alla desiderata meta per vna strada più breue, e più facile, e comoda, voglia tener l'altra molto più lunga, e più scomoda e difficile.

E questo è il caso, poi che se da giouani nell'età tenera, e più attta all'apprendere le scienze, & al fogggiacere al timore de' maestri, e de' maggiori, si potiebbono apprendere quelle lettere e quelle scienze, lequali siano le necessarie, ouero le profitteuoli, e le opportune per il go-

uernò della Republica, e per la vita ciuile, & anche per l'ornamento della persona, si dourà dire che sia errore e superfluità il consumare l'età migliore dell'adolescenza con più d'vn lustro sotto i pedanti nelle scuole della gramatica per imparare la lingua latina.

Non è la gramatica di questa lingua, scienza ò facoltà particolare, necessaria, ò profitteuole per l'accennato gouerno politico, ò ciuile della Republica, ouero per la vita ciuile, ma è solamente vna prima porta per mezzo della quale, stante l'vso, si possa entrare ad apprendere quelle scienze, e facoltà, lequali per gli effetti sudetti siano le necessarie ouero le vtili, e profitteuoli, sicche i giouani nell'età più soggetta à vizij e meno applicata, come meno soggetta al timore de maestri, e degli altri maggiori malamente si riducono all'apprendere quelle scienze, lequali sono le vtili, e le profitteuoli, che però senza questo così lungo circuito inutile sarà meglio ottenere l'istesso intento nella lingua propria, e naturale.

Non si niega che tra tutte le lingue, la latina sia la più stimabile, e la più opportuna, come più comune à molte nazioni per esser ella la madre, e la maestra dell'altre, e che porti vn'grand'ornamento e comodo à quelli i quali la posseghano bene, perche dà per tutto intenderà, e sarà inte-

29 fo ; Mà non perciò segue che sia vna cosa così nenecessaria, e che senza di essa non si potesse diuenire scientifico, quando le scienze si riduceffero in ciascun paese nella propria lingua naturale.

E anche la perfetta, e la buona notizia di questa lingua molto stimabile, e gioueuole per l'intelligenza degli antichi, & anche de moderni, li quali in questa lingua abbiano scritto, si che tal notizia conuiene à quelli i quali siano professori delle facoltà, mà per gli altri i quali desiderino le notizie delle scienze per il solo bisogno, & esercizio, quando cessasse questa causa, ne cessarebbe l'effetto, mentre, conforme si è detto questa non è vna scienza, ò facoltà, ma è vna specie di lingua opportuna, come per esempio è la greca in quelli, li quali vogliono studiare appresso gli Autori Greci, conforme più di proposito si discorre ancora nell' opera del Cavalier, e della Dama; E si dicea questa lingua anticamente Romana per contra distinguerla dalla Greca, conforme si è accennato che l'attesti l'Imperator Giustiniano in occasione di parlare dell' opera del ridurre le leggi in quella forma, che di presente habbiamo; E dopo fù più comunemente chiamata latina, non già che fosse particolare della Città di Roma, ouero della prouincia del Lazio, nella quale questa Città è situata, mentre in effetto era idiomatica di

tutta

tutta l'Italia, mà si dice Romana, ouero latina, per dinotare la lingua più culta; Per appunto come oggi di nell'Italia diciamo della lingua Toscana, e nella Spagna della Castigliana, e simili.

E venendo al nostro particolare delle leggi; Ad ogni ragione, ò discorso vmano troppo ripugna, che gli uomini si debbano, sotto la pena della perdita della vita, dell'onore, e della robba, obligare all' offeruanza di quelle leggi, che non intendono, mentre trà i requisiti della legge si annouera quello della pubblicazione, acciò venga à notizia del popolo, dal quale, almeno con l'atto negatiuo di non contradire, sia accettata; Dunque vi è necessaria la notizia in tutti, laquale non si può auere quando sia in vna lingua straniera, sconosciuta, e non intesa.

Inoltre, troppo dura, & irragioneuole cosa pare che sia il douer' obligare la persona, e la robba, con vn' istroimento, ò con altro contratto concepito in vna lingua che niente intenda; O pure che morendo debba disporre parimente in vna lingua, che non sappia, ne intenda, si che il Notaro di sua testa scriua quel che forse il testatore non voglia; E che debba soggiacere quello al quale si trasmetta vn monitorio, ouero vna inquisizione alle pene contumaciali della vita, dell'onore e della robba senza sapere, nè inten-

intendere quel che vi si contenga, per deliberare se debba comparire, & obedire, ò nò.

A Principi, & à Signori, e Magistrati, à quali sia appoggiato il gouerno politico, & il ciuile della Republica, e de popoli, molto conuiene che abbiano qualche notizia di quel che le leggi dispongano, acciò non siano ingannati da Giudici, e da Configlieri, e possano conoscere se le querele, & i richiami de sudditi siano cò ragione ò nò; Mà perche in essi non è facilmente praticabile lo studio formale della facultà ne libri latini, li quali di proposito ne trattino nella forma scolastica, ò pratica; Quindi segue che gioua anzi che sia necessari a in essi vna lettura di facile intelligenza con la quale ne apprendano qualche cosa in quel modo che segue nella politica, e nelle cose del mondo con la lettura delle istorie, e degli altri libri sopra i precetti politici, & altre somiglianti materie.

Come ancora à priuati litiganti, ò che abbiano in pensiero di promouere qualche lite, e pretensione, molto ne còuiene la notizia, perche sappiano conoscere, e distinguere se i loro difensori trattino bene ò male i loro interessi, e se caminino per la strada buona; Con altre ragioni, e considerazioni accennate nel proemio dell' opera sudetta del Dottor Volgare doue si potrà vedere.

All'in-

31 ^{sta} All'incontro per l'altra opinione sopra l'vso della lingua latina si suole addurre l'esempio della Chiesa nella Sagra Scrittura; Però ciò hà vna ragione particolare, la quale non si adatta all'altre cose cõforme nel sudetto proemio si discorre. L'esempio del Papa nelle sue bolle, e nell'altre spedizioni, parimente non è applicabile per la ragione, che essendo vn Principe spirituale, & il Vescouo di tutto il mondo, non deue parlare nella lingua particolare d'vna Prouincia nella quale risieda, mà deue farlo in quella la quale sia à tutte le nazioni più comune; Che però forse con errore si pratica in quelle cose le quali riguardano il gouerno particolare del principato temporale, al quale non si adatta la sudetta ragione.

Il maggior argomento suol' essere quello, che tal' introduzione farebbe perdere la notizia, e l'vso della lingua latina; Mà la pratica lo conuince molto debole, e fallace, mentre vediamo che nella Francia, nella quale più che altrove regna l'vso di trattare tutte le scienze e gl'atti nella lingua naturale, molto fiorisce la lingua latina, atteso che quelli, li quali studiano per genio virtuoso, e per intendere tutte le sorti di scrittori, nõ per ciò s'astengono dall'apprenderla. Considerano alcuni il pregiudizio che ne può nascere al genere de' causidici, mentre in

tal

tal modo ciascuno senza il bisogno degli Auuocati, e de Procuratori potrà fare il fatto suo da se stesso; Mà parimente la moderna pratica delle sudette prouincie della Francia, della Spagna, e dell' Inghilterra, & altre, conuince quest' argomento per molto fallace, & anche in quei principati ne quali le leggi, e le prouisioni siano nella lingua Italiana volgare; Oltre l' esempio antico de Greci, e de Romani appresso li quali erano di maggiore stima gli oratori, & i causidici, e gli altri professori, e pure il tutto si trattaua nella lingua naturale; Anzi che in tal modo i dotti, & i buoni faranno meglio conosciuti, e più stimati da Principi, e Signori, & anche da litiganti come più illuminati, e pratici, si che il pregiudizio farà solamete de gl' ignoranti, e cattiuu.

Alcuni politicastri dicono, che le leggi de- uono essere come vna specie di oracoli oscuri, li quali non siano da tutti intesi; Però questa si dirà vna politica maligna, e diabolica, non già cristiana, e ragioneuole di obligare i popoli alle grauissime pene della perdita della vita, dell' onore, e della robba per la contrauentione di quelle leggi che non intendano, poiche in tal modo si verificherebbe quel che per alcuni si suol dire de tiranni, cioè che adoprino le leggi in quel modo, che i pescatori, & i cacciatori adoprano le reti, le ragnuole, le panie, & il vischio,

E

e gl' al-

e gl' altri ordegni, & iftromenti fimili proditorij
contro gl' innocenti.

L' vnica ragione di qualche fodezza, è quel-
la della più facile comunicazione de libri, e dell'
opere con tutte le nazioni, come in vna lingua
più comune; Però à ciò si rimedia con le traduz-
zioni, conforme la frequente pratica della Fran-
cia infegna; Et in ogni caso non è ragione, la
quale preuaglia all' altre, le quali affiftono all' al-
tra parte.

Se l' Autore di questo pensiero non auesse
già mostrato al mondo di saper parlare latino
con vno stile, à proporzione della sua professio-
ne di leggista, non affatto plebeo, si potrebbe
dire che si dispregzasse, e si biasimasse quello
di che si fosse priuo, e che non si potesse auere, ò
non si sapesse fare.

Oueramente se pretendesse d' esser professore
della fauella Italiana culta, e d' essere vno degli
affiftenenti ò magnati dell' Academia della crusca
32 (frenesia oggidì resa tanto comune à molti); In
tal caso si potrebbe dire che ciò sostenesse, ò vo-
lesse introdurre per fare vna vana ostentazione
della sua erudizione.

Mà non auendo tal pretenfione, si che cessi
l' vna, e l' altra ragione; Però conuien dire, che
il tutto sia seguito dal motiuo, ouero dall' amore
che si porta al ben publico, & alla verità, & alla
giusti-

stizia, per aprire in tal modo vna nuoua strada, la quale venga stimata migliore, col dar' incentiuo à gli altri di ornarla, abbellirla, & ampliarla.

Trà professori della legge nell' età corrente, forse fin' ora esso si dourebbe stimare il più interessato contro questa nuoua introduzione, come pregiudiziale alle sue non piccole fatiche nella sudettalingua latina, & alla sua professione, mà il zelo del ben publico gli fa posporre quelli, & altri interessi priuati.

Approuano alcuni il pensiero, mà dicono, che per ben praticarlo, bisognarebbe tradurre tutte le leggi, e le loro glose, e repetizioni, acciò che in tal modo restassero ben' applicate le sudette ragioni; Et anche perche così possa la facultà esser' appresa da quelli i quali non sappiano la lingua latina; Mà parimente quest' opinione patisce il difetto dell' equiuoco nel credere che quanto nel foro esteriore giudiziale, e stragiudiziale si pratica, sia contenuto nelle leggi civili, e canoniche della ragione comune; Atteso che à far bene il conto, delle dieci parte di quel che si pratica, forse appena vna sola nasce dalla chiara, & espressa disposizione delle sudette leggi antiche comuni, sì che le altre noue nascano da altre leggi ò consuetudini, ò pure da quelle regole, e conclusioni, le quali ne tempi moderni per i Tribunali, e per il senso più comune de

professori si sono cauate da vn gran miscuglio di diuerse leggi, e dalla confusione di tante questioni, e diuersità d'opinioni sopra l'intelligenza, e l'interpretazione delle sudette antiche leggi comuni.

Onde pare che alla facultà legale, e forse anche all'altre, e particolarmente alla filosofia, conuenga quel che nell'operetta dello Stile legale si è detto della corrente lingua Italiana, cioè che sia vna nuoua lingua cauata da vn gran miscuglio di molte diuerse, e confuse assieme, si che gli conuenga quel che si suol dire de figliuoli delle publiche donne disoneste, cioè che siano figli d'vna madre, e di cento padri, essendo la madre la lingua latina, mà corrotta, e violata da vn gran numero di barbarismi.

E questo si può dire che segua nella facultà legale conforme per sodisfare adalcuni curiosi si offerua in vn' ristretto delle materie, ilquale di sotto si registra nel fine del presente discorso.

E per coseguenza, superflua, & inutile sarebbe vna così difficile, e laboriosa impresa, del tradurre a parola nella lingua Italiana volgare tutte le leggi ciuili, e canoniche, & i loro glosatori, & Interpreti, mentre gran parte di esse, ò poco, ò nulla serue per la pratica; Che però se queste leggi fussero persone materiali & animate, le quali venissero al mondo vestite
alla

alla moda de loro tempi , e che parlassero in quel modo , che sono scritte , poco , ò nulla farebbero conosciute, ne' intese anche da loro seguaci , e Professori .

Che però se qualche studioso per cleuato ingegno che sia , con intenso , e molto applicato studio diuerrà nelle sudette leggi peritissimo , & anche ne loro antichi glosatori, & Interpreti, tuttauia per nulla, ò molto poco valerà nel foro, e nelle parti di Giudice , ò di Causidico , Anzi che l'esser' eccellente anche nella pratica in vna Città , ò Principato , poco gioua negli altri Principati per la diuersità delle leggi , e de' stili , e delle opinioni , auanti che in questa si renda bene pratico .

Il uero , & il buon' rimedio del male sarebbe il rinouare quell' istesso , che nell' accennato
34 sesto secolo, fece come sopra l'Imperatore Giustiniano , cioè che essendo ridotte le leggi à più mila volumi , & essendo ripiene di tante antiche superstiziose formalità , le riformò , e le ridusse à quella forma, la quale si vede nel corrente corpo ciuile , Onde il Dante cantò .

D'entro le leggi tolse il vuoto e'l vano .

Che però à somiglianza, rifeccando tutte quelle leggi , le quali siano riuocate & abolite, ouero che non siano più in vso , ò che in altro modo fossero superflue , bastarebbe tradurre solamente
quelle ,

quelle, le quali sono in vfo, aggiungendoui come per nuoue leggi quelle propofizioni, ò dichiarazioni le quali frano più riceuute in pratica, per toglier le quiftioni difputate frà gl'Interpreti e Scrittori; Et anche quelle propofizioni, le quali non deriuino da legge alcuna, mà dal detto, ouero dalla teorica de più antichi, e graui autori, effendouene di quefte vn gran numero.

Ma ciò non è praticabile per la gran diuerfità dello ftato del mondo trà quel tempo & il corrente; per le ragioni accennate in diuerfi luoghi del Dottor Volgare, e particolarmente nel proemio, e nel titolo della giurifdictione, e nel principio delle annotazioni al Concilio di Trento, doue il curiofo fi potrà fodisfare.

E fe bene alcuni dicono che potrebbero e douerebbono i Principi in ciò vnirfi, e con mezzi termini ftabilire le cofe in modo, che da per tutto fi viuette nell' foro efteriore con quell' ifteffa vniformità con laquale fi viuè nell' interiore (nel quale però tuttauia nõ mancano delle diftonanze); Nondimeno quefta è vna teorica buona in aftatto, mà ideale in concreto, & à fomiglianza di quella vnione, laquale da tutti vien lodata e defiderata ne medefimi Principi contro il comune nemico del nome chriftiano.

Essen-

Essendo dunque ciò impraticabile, sicche il farsi per vn Principe, poco, ò nulla giouarebbe; E non adattandosi all' Italia quel che di sopra si è accennato della Francia, e della Spagna; e dell' altre prouincie, le quali tutte siano sotto vn Principe solo, mentre si vede diuisa in così gran numero di principati, come ancora segue nella Germania; Quindi segue non esserui altro rimedio che quello della carità e della diligenza di quei Professori, à quali Iddio abbia dispensato qualche maggior talento, cioè che procurando di amministrarlo bene secondo la parabola del Vangelo, cerchino di cauare vn' estratto da questo gran miscuglio di leggi ciuili, canoniche, feudali, e particolari scritte, & anche di consuetudini e stili, ed i questioni, ò proposizioni de' scrittori, così riducendo tutta la facoltà ad' alcune proposizioni pratiche, secondo quelle opinioni, le quali siano maggiormente adattate alla ragione & al discorso naturale, e che siano confacenti all' uso più comune de' popoli, sicche verisimilmente siano per essere più comunemente abbracciate, mentre in tal modo a poco a poco col progresso del tempo la natura oprarebbe da se stessa, essendo specie di pazzia il voler pretendere ò sperare che ciò sia per seguire subito trà breue tempo per

le ra-

le ragioni; & i paralleli accennati di sopra nel principio, & anche nel Capitolo primo dell' operetta dello Stile. Appunto come è seguito nelle medesime leggi comuni ciuili come sopra compilate da Giustiniano, cioè che se bene la loro inuentione seguì nel secolo duodecimo, nõ perciò furono subito da per tutto riceute & abbracciate per leggi comuni, ma essendosi cominciate à publicare, comunicare, & esplicare con la sudetta carità e diligenza priuata per alcuni letterati di quel talento, che portaua la cõdizione di quei tempi, cominciarono i Popoli & i Principi à poco à poco à valersene, si che nella medesima Italia, nella quale seguì l'inuentione, in alcuni principati scorse lo spazio d'vno e di due e più secoli auantiche fossero abbracciate per leggi comuni, conforme particolarmente è seguito nel Regno di Napoli, che per due, e più secoli susseguenti fù continuato ad hauer per leggi comuni quelle de Longobardi, si che questa, la quale si dicea la legge de Romani, era straordinaria e consuetudinaria; Anzi che in alcune parti mai è stata riceuta conforme particolarmente insegna la pratica della Città di Venezia,

Se dunque col beneficio del tẽpo il buon ordine delle sudette leggi operò quest' effetto in tempi e congiunture peggiori, quando cioè l'Italia era
bar-

barbara & infeluatichita di gran lunga più diuifa in principati, signorie, e Republiche di quelle sia di presente, & anche ripiena di tante fazionarie diuisioni, molto più facilmente ciò si dourà sperare di presente, che è men diuifa, più ciuile, e letterata, e per la Dio grazia libera dalle sudette fazioni.

E se bene ciò ne anche basterebbe per togliere affatto le varietà delle opinioni e le questioni, conforme non bastò l'opera sudetta di Giustino essendo ciò impossibile per la varietà de ceruelli, & anche per la ragione che nelle materie contenziose, non possono darfi delle regole totalmente certe & adattabili à tutti i casi, per dipenderne l'applicazione dalle circostanze particolari de casi, la diuersità delle quali per piccola che sia, fa diuerificare molto la disposizione della legge; Tuttauia quel male al quale non si può affatto rimediare, si renderebbe di gran lunga minore.

Per vn'abbozzo dunque, ouero per vn primo disegno, ò modello di questo pensiero, col solo motiuo della carità, e del ben publico, si è composta l'opera sudetta col titolo del Dottor Volgare; Non già che l'Autore abbia mai preteso ne pretenda di voler dar legge al mondo, e che le sue opere debbano seruire per metodo à Giudici, ouero à Causidici, mà sola mente, conforme si è detto, per vn'abbozzo, ò modello, e

come per vn parto d'orsa, per dare incentiuo à gli altri di maggior talento à formarui delle migliori idee, e modelli, acciò col beneficio del lungo tempo, il quale si stima totalmente necessario, possa sortirne il sudetto buon'effetto.

Chi vedesse le prime stampe, oueramente le prime artiglierie composte, ò fabricate quando ne seguì l'inuentione, le stimarebbe inutili e degne del disprezzo à comparazione delle forme moderne; Mà chi aurà giudizio dirà che fusse scusabile quella forma della prima inuentione, mentre all'vmana imperfezzione non si concede il far subito le cose perfettamente, seguendo l'affinantura, e la perfezzione à poco à poco col beneficio del tempo, secondo l'esempio accennato nel proemio e nel fine dell'istess'opera del Dottor Volgare; cioè della strada la quale di nuouo si aprisse in vn bosco, ouero in vna macchia, perche in quei principij farà rustica, mà col tempo à poco à poco riceuerà gli ornamenti.

L'istessa Roma, e tutte le altre grandi, e primarie Città oggidì arricchite di tanti sumtuosi edificij, ebbero i principij dà capanne, e non furono subito costituite in quello stato nel quale di presente si vedono; essendo ciò seguito à poco à poco con vn lungo spazio di molti secoli, e l'istesso segue con la sua proporzione in tutte le altre cose; Dunque bisogna dargli il suo principi-

pio ancorche piccolo, & imperfetto, à somiglianza di quelle che la natura insegna negli uomini, e negli altri animali, & anche nelle piante.

Che però concludendo questo discorso si dichiara che questo non sia indirizzato alla difesa dell'opera dell'Autore come forse alcuni crederrebbero, mà è solamente, e principalmente alla difesa della lingua, e del pensiero in generale per quell'opere migliori le quali in auenire da professori di maggior talento siano per comporsi in questa lingua per il publico beneficio, & anche per illuminare, se sia possibile quelli i quali viuono in quest'errore, & in questo chiaro equiuoco che le leggi, e le altre scienze non si possano, ne si debbano trattare in altra lingua che nella latina; Potendo star' assieme che il pensiero sia buono, e che nondimeno sia malamente disegnato, ouero esplicato; All'vso de' Pittori, perche se l'Autore del pensiero non molto perito nel disegno della pittura vi farà vno sconcio quadro, tuttauia sopra il medesimo pensiero ve ne faranno degli altri ben' acconci, & eccellenti gli altri Pittori di maggior perizia; Ouero (senza vscire dalle Republica letteraria) seguirà qualche trà gli antichi Poeti latini seguì d'Ennio, e di Virgilio, e tra moderni Italiani del Boiardo, e dell'Ariosto con molti altri somiglianti esempi.

Fermato il punto che così nella legale, alla quale principalmente questo discorso è indirizzato, 35 come anche in tutte le altre scienze, e facultà sia spediante e degno di lode il trattarle nella lingua idiomatica volgare; Cade tuttauia il dubbio sopra la qualità della fauella, cioè se questa debba esser culta, & elegante, ò pure corrente, e piana.

Di ciò si è di proposito discorso nell' operetta dello Stile, doue il curioso si potrà maggiormente sodisfare; Tuttauia per darne anche quiui vn breue saggio, cade ancora in questo punto qualche generalmente si adatta quasi à tutte le cose della Republica letteraria, cioè che sia errore il discorrerlo, e deciderlo in astratto con le regole e proposizioni generali, per esser più vero chela decisione dipenda dalle distinzioni de' fini, ouero degli effetti per i quali si scriua, ò si discorra; adattandosi in questo mondo formale letterario, con la sua proporzione, & alegoria, quell' istessa distinzione, la quale nel mondo materiale cade ne' giardini, e ne' poderi, e campi, con i quali il genere umano viue; Cioè che altri siano, i giardini, & i poderi destinati all' vtile & al frutto per il necessario, ò comodo mantenimento, & altri siano i destinati alle delizie, e come i Giuristi dicono, all' oblietamento.

A que-

A questa seconda specie, nel genere degli alberi conuengono, i platani, i cipressi, gli allori, gli Elci, e simili di bellauista senza frutto; E nel genere d'erbe, e di fiori, i tolipani, l'anemore, le giunchilie, i giacinti e simili pariméte di bella vista, ma di niun vso, & vtile; Mà allaprima specie conuengono, nel genere degli Alberi, le viti, gli oliui, i pomi, le pera, le cotogne, e le mela granate, i fichi, gli Aranci, e limoni, e cedri, con simili alberi da frutto & vtili; E nel genere dell'erbe, i felleri, i gobbii cauli, l'endiuiè, le bietole, e boraggini, i finocchi, e simili, & anche gli agli, e le cipolle, & altre cose comode, & opportune al vitto vmano.

Questo parallelo dunque si adatta al proposito; cioè che paragonandosi le parole alle foglie, & i concetti à i frutti; Quando si tratti dell'academie, e degl'altri congressi, ò fonzioni, che si facciano per la sola delizia dell'intelletto, e per esercitare ò solleuare l'ingegno, con le orazioni, ò poesie, ouero cò eruditi discorsi, in quelle lettere, le quali volgarmente si dicono belle; In tal caso come in vn giardino di sola delizia, ed oblettamento, il maggiore studio dourà essere nell'eleganza delle parole, e nella cultura della fauella, con le forme accademiche, e con gli abbellimenti retorici, ò poetici.

Mà quando si tratta delle scienze, e delle fac-
col-

coltà fode, e profitteuoli per il gouerno politico, ciuile, & economico della Republica, & ancora per addottrinare gl'ignoranti, ò che in altro modo l'azione sia indirizzata ad vn fine, & ad vn' affetto necessario, ouero vtile; In tal caso si dirà vn' giardino ò podere da frutto, e non dà delizia, che però lo studio principale dourà essere ne i concetti, e ne i pensieri sodi, & atti à persuadere, ouero ad insegnare, più che nella fauella, la quale (aborrendo il barbarissimo e la sciocchezza positua) dourà essere nella forma più corrente, piana, e familiare che sia possibile.

Esopra tutto deu' essere espressiua, e significatiua, che per nel cócorso della parola culta, & elegante, laquale sia più oscura, ò meno significatiua, e dell'altra più rozza, e barbara, e meno usata dagli antichi Maestri della lingua, la quale esprima meglio il concetto, e sia più significatiua, oueramente più adattata alla capacità comune; questa si deue à quella antiporre, come più ordinata al fine, ouero all'effetto per lo quale si scriua, ò si parli.

E ciò per la ragione, la quale si adatta, non solamente alla fauella idiomatica volgare, ma anche all' istessa latina, cioè che douendosi fare la principale operazione dall' intelletto del Lettore, ò dell' vditore, nell' apprendere, & imparare qualche non sappia, ouero nel

perfuadersi à condescendere à qualche si desidera, non si deue dare all'intelletto vna doppia fatica, vna cioè nell'intendere le parole, e la loro significazione; E l'altra nell'apprender bene i concetti, e motiui, perche si straccherà, ouero si astracrà con la prima fatica, e con la prima operazione, onde per nulla, ò molto poco farà la seconda operazione, nella quale consiste il fine, e l'effetto dello scriuere ò del parlare, con altre considerazioni accennate nell'opera sudetta dello Stile, & anche nell'opere legali del Teatro, e del Dottor volgare.

Non si nega, che anche negli alberi fruttiferi, le foglie siano di grande ornamento, e che di maggior pregio sia vn' albero carico di buoni frutti, il quale sia ben' ornato di foglie, e ben culto senza seccume, di quel che sia vno mal fornito di foglie, e mal coltiuato; E che anche a' giardini, & à poderi da frutto arrecano vn grand' ornamento gli accennati alberi, e piante infruttifere di bella viltà; Mà quando non si dia quella total perfezione, la quale all'vmana fragilità non facilmente si concede, in tal caso l'vtile si deue anteporre al diletteuole, sì che la stima, e la bellezza dell'albero ò del giardino principalmente consisterà più ne i frutti che nelle foglie, e negli ornamenti.

Anzi che alle volte l'abbondanza, e la buo-

na qualità delle foglie fogliono essere pregiudiziali à frutti, perche li nascondono, ouero ne impediscono la perfezzione, e la buona maturità, che però quando la natura in ciò sia troppo feconda, il buono agricoltore con l' arte, e con l' industria cerca di rimediarui, col togliere li pampini, e le altre foglie conforme particolarmente nelle viti la pratica cotidiana insegna.

E negl' istessi alberi d' aranci, e di limoni, e di cedri, li quali più di tutti gli altri sono stati dalla natura dotati, & arricchiti di copiosi, & vtili frutti, e di belle, & abbondanti, e continuamente verdeggianti foglie, & anche di vaghissimi, e gratissimi fiori, sicche in essi s' vniscano i colori de i tre metalli più preziosi, dell' oro, dell' argento, e del rame, anzi nell' istesso tronco di quello del bronzo; Tuttauia la prouida natura hà disposto che i frutti spicchino in modo che niun' impedimento riceuano dalle foglie, sicche l' agricoltore non abbia la necessitá di fare quel che conuien di fare nelle viti; Hà ben sì bisogno di farlo ne i fiori nel coglierli ò batterli & impoverirne l' albore, perche così possa meglio produrre, e perfezzionare i frutti, sì che l' abbondanza di quelch' alla vista & all' odorato sia grato, e diletteuole, riesce nella sostanza dannoso, e pregiudiziale, e questi paralleli pare che oportunamente si adattino al punto del quale sitrat-
ta.

Adat-

Adattandouifi ancora l'altro parallelo dell'arme, e dell'armature, perche quando vn Soldato ouero vn Capitano, ò Caualiere deue comparire in palco, ò pure in giostra, ò torneo per spaffo, e per delizioso trattenimento, in tal caso nelle armature, e nell'armi il principale studio consiste nella vaghezza, e nella ricchezza, degli ornamenti, siche si sodisfi alla vista, poco ò nulla curando della fortezza, e della buona tempra; Mà quando si tratta di combattere da douero in guerra publica ò priuata per lo fine di vincere, e di vccidere il nemico, e di difenderfi da suoi colpi, in tal caso, s'adopra pure qualche poco d'ornamento esteriore nell'arme e nelle armature per sfuggire la brutta, e la didiceuole comparsa, ma però il punto maggiore anzi il totale cõsiste nella fortezza, e nella finezza della tempra i

Già si è detto di sopra che la gramatica non è scienza, mà è vna serua, ouero vna donna di compagno dell'altre scienze, le quali da essa riceuono vn gran decoro, & ornamento si che ne restino priue quando ne stiano di senza, che però quanto miglior farà il cõcerto di questo accompagnamento, tanto più spiccheranno ben'ornate, e decorose; Mà non perciò dourà la padrona corteggiare ouero andare appresso alla serua, e per obedire à questa

deuiare dal suo adattato proprio, e comodo cammino, mentre frequentemente la pratica insegna che per obedire alla gramatica, & alla cultura delle parole, i concetti e le cose vtili, ò necessarie riescono oscure, e non espressive.

Con altri somiglianti paralleli, con i quali lo scrittore, ouero l' oratore si deue regolare, riflettendo principalmente al fine, ouero all' effetto, per lo quale si faccia quella operazione, e non alle sole vaghezze senza frutto nè effetto, perche in tal caso riuscirà vn bel sambuco inutile, più che vn' albero fruttifero & utile.

Il Fine del discorso.



RISTRETTO DELLE MATERIE LEGALI
 PIV PRATICABILI

Per mostrare che la minor parte oggidì in
 esse abbiano le Leggi Comuni.



ITENENDO quell'istess'ordine, il quale nelle materie più praticabili nel foro si è tenuto nell'opera del Dottor Volgare, la quale hà dato l'occasione al discorso; La prima materia feudale per niente, è conosciuta dalle leggi ciuili, e per vn molto piccolo barlume dalle canoniche per esser regolata dalle proprie leggi, ò consuetudini feudali; Anzi anche queste oggidì vi hanno la minor parte per la gran diuersità delle leggi, e delle consuetudini particolari de principati, e per l'alterazione della propria natura de feudi con l'inuestiture, ò priuilegij.

La seconda materia de Regali, la quale abbraccia, gli offizij venali, i luoghi di monti, e le altre ragioni col Principe, le dogane, e le gabelle, le saline, ò salare iminerali, e le miniere d'oro, d'argento, e d'altri imetalli, alcune pesche, e caccie riserbate, & altre ragioni priuatiue, e la po-

destà del Principe di togliere le ragioni del terzo, il batter moneta, la ragione di guerra pubblica, il fisco con altre cose, le quali cadono sotto questo genere de Regali, per niente ò molto poco è conosciuta dalle sudette leggi ciuili, e canoniche, riceuendo il principio da certe conuenzioni fatte trà l'Imperatore Federico secondo, e le Città confederate della Lombardia, e sono quasi del tutto regolate dalle leggi, e dalle consuetudini di ciascun principato.

La terza materia della Giurisdizione, e della competenza del foro; Circa la diuersità generale delli due fori ecclesiastico, e secolare, ò pure nel genere dell' ecclesiastica, trà i Vescou, & i Prelati inferiori, e gli esenti, per niente è conosciuta dalle leggi ciuili, mà è più figlia delle leggi canoniche; E pure queste vi hanno oggi di la minor parte, venendo per lo più regolata dal Concilio di Trento, e dalle costituzioni Apostoliche, & anche dalle dichiarazioni delle sagre Congregazioni, ò pure da quelle conclusioni, le quali come sopra si sono fermate per i Tribunali, e per i Moderni, nella confusione di tante varietà d'opinioni de più antichi.

E l' istesso per appunto, anzi di vantaggio camina nella quarta materia delle Preminenze, così spirituali sopra la prerogatiua metropolitica, cattedratica, collegiale, e di matrice, come an-

cora

cora sopra le ragioni delle funzioni ecclesiastiche, ò pure sopra le precedenza; E nelle materie profane sopra la nobiltà, e cittadinanza, & altre ragioni, e prerogative onorifiche, e cose simili.

La quinta materia delle Seruitù, è di trè specie; Vna cioè delle meramente personali sopra lo stato delle persone, se siano libere, ò serue, la quale abbraccia ancora i liberti, ouero libertini, cioè i serui liberati, & il padronato profano, il quale in questi tuttauia resti nel padrone; E sopra questa specie molto si diffondono le leggi ciuili, perche così richiedeuano i costumi di quei tempi, e l'uso dell' Imperio Romano; E pure oggi di questa materia è bandita dal foro, e dalla pratica, si che tante leggi restano inutili, e per conseguenza di verun profitto sono tante fatiche d' Interpreti, e Ripetenti.

Della specie mista, la quale consiste nell' usufrutto, così legale, come accidentale, ò formale costituito per contratto, ò per vltima volontà, e nell' uso, e nell' abitazione, restano in piedi tuttauia le leggi ciuili, mà parimente la minor parte è la loro, mentre particolarmente nell' usufrutto legale, la maggior parte dipende dall' accennate proposizioni nate dalla discordia de Dottori.

L' istesso, e molto più segue nella terza specie delle seruitù reali vrbane, ò rustiche, poiche se bene vi resta tuttauia vn piccolo barlume delle

le leggi ciuili, & anche delle canoniche, però la maggior parte nasce dalle leggi, e consuetudini particolari de luoghi, & anche da quel che si sia più riceuuto in pratica.

Molto più ciò si verifica ne i retratti, li quali cadono sotto questa stessa materia delle seruitù, mentre sono affatto sconosciuti dall' vne, e dall' altre leggi ciuili, e canoniche, e tutte dipendono dalle leggi, e consuetudini particolari de luoghi ne' Tribunali.

Nella sesta materia dell' Enfiteusi, vi ritengono tuttauia qualche parte le leggi antiche ciuili, e canoniche, mà parimente quella è la minore per l' alterazione di questo contratto con gli altri del liuello, e del censo riseruatiuo, e della locazione perpetua; Anzi nell' istesso contratto dell' enfiteusi vi sono molte cose non conosciute dalle leggi comuni, e particolarmente quello di che si suole più frequentemente trattare, sopra la rinouazione donuta alli parenti, ouero à gli credi dell' vltimo, & anche sopra il modo di computar le linee, e le generazioni, con altre cose simili nate dal detto di Dottori, e dalle conclusioni de moderni.

Qualche notabil parte la legge comune ritiene nella settima materia della Locazione, e conduzione; Mà parimente vi hanno gran parte gli statuti, e le leggi particolari de luoghi, & anche le

le propofizioni de Dottori.

Niuna parte oggi di hanno nell' ottaua materia delle Vsure le leggi ciuili, mentre queſte trà i buoni, e veri Catolici, reſtano corrette dalla legge canonica, e per conſeguenza ſi poſſono dire inutili, ſiche ſiano ſolamente figlie della legge canonica; Mà parimente queſta legge è ſtata coſi poſta in dubbio, che vi ſi ſcorge vna gran varietà d' opinioni, e pratiche, forſe più che in ogn' altra di quante ve ne ſiano nella facoltà legale, ſi che in fatti il tutto dipende dalle conſuetudini, e ſtili de paefi, e de Tribunali, li quali abbracciano più vn' opinione, che l' altra.

Che però conforme più di propoſito ſi diſcorre nel ſuo luogo, trattando di queſta materia, benchè quella per ſe ſteſſa ſia più toſto facile, che difficile, ad ogni modo più d' ogn' altra pare che confonda l' intelletto, e che ſuperi la capacità, nel vedere che riguardando la ſalute, ò la dannazione dell' anima indiuiſibile trà i profeſſori d' vna medefima cattolica Religione, tuttauia nell' iſteſſe viſcere del cattolichifmo, e ne membri coſi vicini, & aggiacenti al ſuo capo, ſi ſcorga vna coſi gran varietà, ſi che quel medefimo contratto, il quale in Roma ſia ſtimato vſurario e dannato, in alcune vicine, e confinanti Città ò principati, ſia ſtimato lecito, & onefto.

Affatto ſconofciute all' vna, e l' altra legge

comune, ciuile, e canonica, sono le trè materie connesse alla Sudetta delle vsur e; Cioè, la nona de Cambij, la decima de Censi consegnatiui, e l'vndecima delle Compagnie d'officio, dipendendo queste da alcune moderne costituzioni Apostoliche, e da vna pratica nuoua; E tuttauia non manca la non piccola diuersità delle opinioni, e della pratica, e particolarmente ne censi.

Nella duodecima della Dote, e de suoi lucri, & altri appendici, pare à prima vista, che vna gran parte vi abbiano le leggi ciuili; Però à considerarla bene segue il contrario, perche forse la maggior parte è quella delle leggi particolari scritte, e non scritte, delle quali sono nuou parti, i lucri e gli altri appendici oggidì praticati, essendo andati in disuso quelle donazioni per le nozze, delle quali le medesime leggi trattano, e non poca alterazione riceue la medesima dote nella sua successione.

Lo stesso par che camini nella decima terza materia delle Donazioni, cioè che se bene à prima faccia pare che gran parte vi abbia la legge ciuile, tuttauia à considerarla bene, questa è molto poca, non solamente per le diuerse forme, e solennità, le quali dalle leggi particolari vi si sono introdotte, mà ancora perche il frequente uso, ouero l'abuso del giuramento pare
che

che, habbia dato il bando alle proibizioni trà il padre, & il figlio, e trà il marito, e la moglie, e molte altre simili, & anche all'insinuazione; Come ancora l'vso hà introdotto certe donazioni per contemplazione del matrimonio carnale, ouero per il patrimonio neccessario à prender gli ordini sagri, dal che sono nate molte questioni e conclusioni affatto incognite alle fudette leggi, anzi alli loro antichi glossatori, & interpreti.

Quella la quale pare che resti la più pura, e la più frequente, mà piccola, è la decima quinta materia della compra e vendita, mà tuttauia in essa non mancano delle molte alterazioni.

Lontana parimente dall' vna, e dall'altra legge, ciuile, e canonica, e cosa totalmète nuoua, par che sia la decima sesta materia dell' Alienazioni, e de contratti proibiti, atteso che parlando dell' alienazione de' beni di Chiesa, le leggi ciuili per nulla vi stanno, e l' istesso quasi può dirsi delle canoniche, per auer la Bolla di Paolo secondo, & alcun' altre susseguenti costituzioni alterato quasi il tutto; Et à rispetto delle donne, e de minori, e delle comunità, e simili, ogni cosa dipende da statuti, e dalle leggi particolari, mentre tutte quelle proibizioni, le quali sopra ciò nascono dalle leggi comuni ciuili, sono quasi andate in disuso per l'istessa ragione accennata di sopra nelle do-

nazioni cioè del giuramento.

La decima settima materia de' Tutori, e Curatori, Procuratori a' negozij, & altri amministratori, ritiene in qualche parte l' offeruanza delle leggi ciuili; Tuttauia parimente non poca alterazione vi si scorge per le leggi, e le consuetudini, e stili particolari; Anzi contiene qualche contrarietà nelle medesime leggi ciuili, mentre le moderne sopra l' abilitazione della madre dell' Aua, hanno reso inutili le più antiche sopra la generale inabilitazione delle donne à quest' officio; Et anche quell' amministrazione legale che si concede al padre de' beni de' figli per la moderna introduzione de' peculij, e per le tante restrizioni dategli da Dottori,

Quasi in tutto dalle leggi e stili particolari, oueramente dalle proposizioni, e riceute conclusioni de' Dottori più moderni, che antichi, vien regolata in pratica la decimottaua materia del Debito, e del Credito, e del concorso de' creditori, e dell' obbligo, o sicurtà di restituire qualche si riceue, con diuersi sconosciuti priuilegj di poeriorità.

Ancorche in apparenza paia, che la decimannona materia de' Testamenti, e de' codicilli sia regolata dalle leggi ciuili; Tuttauia in sostanza molto poca parte queste vi hanno; Atteso che sono quasi bandite dall' vso le due forme di testare

stare da esse introdotte, cioè del vero, e proprio testamento solenne in scritti, & anche del vero e proprio nūcupatiuo, per la moderna forma mista, la quale s'attribuisce ad vn detto di Bartolo, e degl'altri Dottori, cioè che sia chiuso e scritto, ma che tuttauia si dica nuncupatiuo, con vna certa nūcupazione, la quale si dice implicita; Come ancora nel numero de testimoni, ancorche con le sudette leggi si camini, tuttauia per le leggi canoniche, e per gl'indulti, la pratica insegna vna grāde alterazione, la quale ancora si scorge nelle intestabilità attiuē e passiuē, introdotte ò rispettuamēte tolte, così dalle sudette leggi canoniche, come dalle leggi & indulti particolari, e dalle proposizioni de' Dottori.

L'istesse leggi ciuili moderne, cioè l'vltime dell'Imperatore Giustiniano hanno con l'introduzione del nuouo beneficio dell'inuentario alterato molto la ventesima materia dell'Erede, e dell'eredità, siche le più antiche leggi ciuili restano in ciò quasi inuili e superflue; Anzi questa medesima legge moderna non è esente da molte alterazioni, le quali nascono dalla legge canonica, ouero da statuti, e leggi, ò stili particolari, & anche dalle proposizioni de' Dottori.

Grand'alterazione ancora dalla pratica vien' insegnata nella ventesima prima materia della



Legitima, e della Trebellianica, & altre detrazioni; E particolarmente per la ragione de' statuti esclusiui delle figlie femine, ouero delle Madri, e sopra le cautele di togliere i priuilegij della legitima, e cose simili; Anzi nelle medesime leggi ciuili si scorge non poca diuersità, & alterazione così circa l'aumento della cota della legitima, e li fauori, e priuilegij di questa, come ancora circa la podestà di proibire la trebellianica e simili, si che per le leggi nuoue si siano rese inutili e superflue molte leggi più antiche.

Crederà ciascuno à prima faccia, che nella ventesima seconda materia Fidecommessi non si contrasti alle leggi ciuili comuni l'imperio totale; E pure chi bẽ vi riflette, ritrouerà che in sostanza vi abbiano pochissima parte, per l'introduzione più frequente delle primogeniture, e de' maggioraschi dalle sudette leggi sconosciuti con la distinzione trà i maggioraschi d'Italia, e di Spagna, ouero trà li qualificati, e non qualificati, & anche de' fidecommessi penali ne' casi de' delitti per escludere la confiscazione, parimente dalle sudette leggi non conosciuti.

Anzi in qualche dalle medesime leggi dipendente sopra le sostituzioni da essa conosciute, e trattate, vi è insorta vna tal scissura d'opinioni trà suoi glosatori, & interpreti, che tutta la materia era già ridotta ad vna gran confusione,

ne, & ad vn troppo intricato, & impraticabile laberinto, che però quelle poche strade praticabili che di presente abbiamo, tuttauia non esenti da gran fossi, e sterpi, e fango, nascono da quelle proposizioni, le quali per i Tribunali, e per i moderni per togliere tal confusione si sono stabilite, essendo parimente nuoua & alle sudette leggi inco gnita la pratica delle deroghe, le quali producono molte questioni.

Nella vigesima terza materia de Legati pare che l'Imperio delle sudette leggi ciuili, ritenga il suo primiero stato più che in ogn' altra; Però tuttauia non vi mancano delle alterazioni considerabili.

E se ben pare che l'istesso si debba dire nella vigesima quarta delle Successioni ab intestato, nelle quali non si è ingerita la legge canonica; Tuttauia in fatti questa è più alterata dell'altre, non solamente per i statuti, e per le leggi o consuetudini particolari, ma ancora per vna grande, e quasi inesplicabile diuersità, e variazione trà le medesime leggi ciuili antiche, e moderne, anzi trà le medesime moderne dell'istesso legislatore Giustiniano, nel quale ouero più propriamente in quei tristi i quali ragirauano questo buon' uomo, si scorge vna marauigliosa varietà, & incostanza in questa mate-

ria più che nelle altre.

Incognita alle leggi civili, e di qualche poca conoscenza alle canoniche, pare che sia la ventesima quinta materia delle Rinunzie, la quale tutta vien regolata dalle conclusioni ò proposizioni più riceuute da Dottori, e da Tribunali, non senza gran varietà, incertezza, e confusione anche di presente.

Totalmente incognite alle leggi civili, e molto poco alle canoniche sono la vigesima sesta, vigesima settima, e vigesima ottaua materie, trà se connesse, de Beneficij ecclesiastici, de Canonicati, e dignità, e delle Parrocchie, dipendendo quasi tutte dalle regole della Cancellaria, e da alcune moderne costituzioni Apostoliche, chiamate Strauagati, ò pure da altre più moderne, le quali vengono sotto il genere delle bolle, e dal Concilio di Trento, & in gran parte ancora dalle decisioni della Ruota Romana, e dalle proposizioni de Beneficialisti, e dalle pratiche, e stili della Dataria, e Cancellaria.

Benche nelle leggi civili si tratti de padroni, e de padronati, li quali cadono sotto la vigesima nona materia, tutta via, conforme si è accennato di sopra nella quinta materia delle seruitù meramente personali, questa specie oggidì è totalmente Bandita dall' uso, mà sotto
que-

questa materia cade solamente il padronato ecclesiastico, conosciuto, e trattato da Canonici antichi, però in tal maniera alterato per il Concilio di Trento, e per alcune costituzioni apostoliche, e per le regole della Cancellaria, e molto più per le questioni de' Dottori, che quasi poca parte vi abbiano i canonici.

Niuna parte, l'vna, e l'altra legge comune antica, civile e canonica tiene nella trigesima materia delle Pensioni Ecclesiastiche, la quale tutta deriuu da costituzioni moderne, ouero da stili della Dataria, e Cancellaria Apostolica, e della Curia, e dalle riceuute proposizioni e pratiche de' Dottori.

Nella trigesima prima materia de' Regolari pochissima parte vi ha la legge civile, dipendendo tutta in pratica dalla canonica; Ma questa ancora oggidì ve ne ha molto poca parte à comparazione di qualche vi abbiano il Concilio di Trento, e le moderne Costituzioni apostoliche, e le dichiarazioni delle sagre Congregazioni, e le costituzioni e regole particolari delle Religioni.

Tratta molto la legge civile del Matrimonio, e delle nozze ch'è la trigesima seconda materia; Però del tutto resta corretta dalla Canonica, la quale anche nel foro secolare, n'è l'vni

nica regolatrice, sicche le leggi ciuili restano in ciò superflue, & inuili; E tuttauia anche la canonica resta in gran parte alterata dal Concilio di Trento, e da alcune Bolle, e Decreti Apostolici.

Della canonica solamente è figlia la trigesima terza materia delle decime, e delle oblazioni, & elemosine; Mà non gli manca la sua alterazione dalle consuetudini, e da priuilegi, e dalle proposizioni fermate per togliere le questioni de' scrittori.

L'istesso si adatta alla trigesima quarta materia dell' immunità ecclesiastica, la quale è di tre specie cioè di personale, locale, e reale; Atteso che se bene sopra ciò molte cose si dispongono dalla legge ciuile, resta nondimeno questa oggidì corretta, & abolita; E tuttauia grand' alterazione vi si scorge per le cōsuetudini, e priuilegij, e proposizioni de' scrittori, e particolarmente la seconda specie della locale oggi viene totalmente regolata dalla Bolla di Gregorio XIV. e da decisioni della sacra Congregazione dell' Immunità più che da canoni antichi.

Nel restante genere delle cose ecclesiastiche, e spirituali, il qual cade sotto la trigesima quinta materia delle annotazioni al Concilio di Trento, dalli decreti del medesimo, e dalle Bolle

posteriori, e dichiarazioni nelle sagre Congregazioni pare che il tutto dipenda, si che niuna parte vi abbiano le leggi ciuili, e molto poca le antiche canoniche.

Più di tutte indipendente dal preciso tenore dell'vne, e dell' altre leggi, pare che sia la trigesima sesta, e l' vltima materia de' giudizij, e della pratica ciuile, e criminale, tutta dipendendo dalle leggi, e bandimenti e stili particolari (mentre alla Relazione della Corte Romana non si adatta questo nome, ò titolo di materie legali.)

L'istesso caminando in molt' altre materie più rare e meno praticabili nel foro; Come per esempio sono, le adozzioni, il peculio deserui, e de figliuoli di fameglia, gl' antichi argentarij, gli antichi Archidiaconi, & Arcipreti, la purgazione canonica, e tant' altre materie nelle quali le sue leggi non sono in vso, oueramente sono in gran parte alterate, si che infatti molto poca sia la lor parte.

Quindi chiaramente si conuince, quanto degni dell'irrisione siano coloro, i qualiripieni di quella specie d'amore di se stessi ch'è vero figlio dell'ignoranza, con qualche poca di tintura di questa facoltà legale, stimandosi più che Papi-niani, e Vulpiani de nostri tempi, sogliono sputar

fen-

sentenze contro i professori del foro, cioè che non dourebbero adoprare altro che testi, e glosse, non conoscendo che la varia intelligenza de' testi, ò pure la gran mutazione di costumi, ede gouerni, trà quei tempi, & i correnti, ne hà resa così dubbia la loro pratica, che quasi per nulla seruono, senza sapere in che modo siano in ciascun principato ò Tribunale del quale si tratta, di presente riceuuti.

Non già che si debba trascurare il loro studio, per ottenerne la perfetta notizia, essendo ciò precisamente necessario, non che opportuno per apprendere la facoltà scientificamente, e per i suoi termini, e senza di che s'incorrerà sempre negli errori, e nè gli equiuoci, nè si farà mai vero Giurisconsulto per scienza all' effetto dell' opportune applicazioni, & interpretazioni anche delle leggi particolari, e delle riceute conclusioni, si che paragonandosi à Musici, saranno di quelli i quali cantano ad aria, e non sù le note, conforme più di proposito si discorre nel proemio dell' accennato Dottor Volgare; Mà che sia errore il credere che con questa sola notizia de testi, e glose, e de primi interpreti, si possa praticare il gouerno ciuile della Republica, e si possano far bene le parti di Giudice, ò di Consigliero ò di Causidico, mentre queste

ste con la sola teorica senza la pratica, malamente s' adempieranno, come all' incontro non si potranno far bene con la sola pratica senza la teorica, essendo queste due cose come forelle, ouero compagne indiuisibili.

I L F I N E .



IN ROMA

Per Ciacomo D'Agostini M. DC. LXXV.

Con Licenza de Superiori.

Imprimatur si videbitur Reuerendiss. Patri Mag.
Sac. Pal. Ap.

I. de Ang. Archiep. Urb. Vicefg.

Imprimatur Fr. Raymundus Capisuccus Ord. Pr.
Sac. Pal. Apost. Magister.



I N R O M A

Per Giacomo Dragondelli. M. DC. LX XV.

Con Licenza de' Superiori.

